Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2298

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

19/03/2018 - 12:52

Indice

1. DDL S. 2298 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2298 . . . 5
1.2.2. Testo approvato 2298 (Bozza provvisoria) . . . 41
1.3. Trattazione in Commissione . . . 47
1.3.1. Sedute . . . 48
1.3.2. Resoconti sommari . . . 49
1.3.2.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 50
1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 338 (pom.) del 30/03/2016 . . . 51
1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 339 (pom.) del 30/03/2016 . . . 56
1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 340 (ant.) del 31/03/2016 . . . 59
1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 341 (pom.) del 31/03/2016 . . . 62
1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 342 (pom.) del 31/03/2016 . . . 65
1.4. Trattazione in consultiva . . . 141
1.4.1. Sedute . . . 142
1.4.2. Resoconti sommari . . . 145
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 146
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 381 (ant.) del 30/03/2016 . . . 147
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 382 (pom.) del 30/03/2016 . . . 150
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 383 (pom.) del 30/03/2016 . . . 154
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 144 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/04/2016 . . . 156
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 158
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 05/04/2016 . . . 159
1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . 169
1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 223 (pom.) del 30/03/2016 . . . 170
1.4.2.3.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 224 (ant.) del 31/03/2016 . . . 178
1.4.2.4. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 182
1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 177 (pom.) del 30/03/2016 . . . 183
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 207

1.5.1. Sedute 208
1.5.2. Resoconti stenografici 209
1.5.2.1. Seduta n. 599 (ant.) del 30/03/2016 210
1.5.2.2. Seduta n. 602 (pom.) del 31/03/2016 315
1.5.2.3. Seduta n. 603 (pom.) del 05/04/2016 350
1.5.2.4. Seduta n. 604 (ant.) del 06/04/2016 478

1. DDL S. 2298 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2298
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

---

Iter

6 aprile 2016: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

C.3606	approvato
S.2298	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 49/16 del 8 aprile 2016, GU n. 87 del 14 aprile 2016. Testo coordinato G.U. n. 87 del 14 aprile 2016.

Iniziativa Governativa

Ministro delle infrastrutture e trasporti **Matteo Renzi** , Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan** (Governo Renzi-I)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **18** del **14 febbraio 2016**, G.U. n. 37 del 15 febbraio 2016 , scadenza il 15 aprile 2016.
Relazione tecnica integrativa pervenuta il 5 aprile 2016.

Presentazione

Trasmesso in data **24 marzo 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 599 del 30 marzo 2016.

Classificazione TESEO

BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO , CREDITI GARANTITI E CREDITI PRIVILEGIATI , GARANZIA DELLO STATO , CREDITO , ORGANIZZAZIONE FISCALE

Articoli

SOCIETA' COOPERATIVE (Artt.1, 2), AUTORIZZAZIONI (Artt.1, 2, 3, 17), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.1, 2, 17), CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Art.1), ORGANI DELLA SOCIETA' (Art.1), NOMINE (Artt.1, 3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), STATUTI (Artt.1, 2), FUSIONE, CONCENTRAZIONE E CONFERIMENTO DI SOCIETA' ED ENTI (Artt.1, 2), BANCHE POPOLARI (Art.1), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Artt.1, 2, 14), DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Art.1), CONTROLLI CONTABILI (Art.1), AZIONI (Artt.1, 4), PROGRAMMI E PIANI (Artt.1, 17), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1, 16, 17-quinquies), REVOCA (Artt.1, 2, 5, 11), RECESSO (Art.1), QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Art.1),

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 3, 5, 9, 10, 13, 17-quater), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 3, 9, 10, 17-quater), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Artt.1, 2, 17), ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (Artt.1, 2), GRUPPI DI IMPRESE (Artt.1, 2, 2-bis), CONTRATTI (Artt.1, 2, 7, 9), REGISTRO DELLE IMPRESE (Art.1), IMPOSTE STRAORDINARIE (Art.1), FONDI STRUTTURALI (Art.1), CONTROLLI DI GESTIONE (Artt.1 , 11, 12), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.2, 11, 17), CESSIONE DI CREDITI (Artt.3, 4, 6, 8, 14), LEASING (Art.3), COMMISSIONE DELL' UNIONE EUROPEA (Art.3), MONITORAGGI (Art.3), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Artt.3, 11, 12), INTERESSI E RENDITE (Artt.4, 6, 7, 11, 17-bis), BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) (Art.5), GARANZIA DELLO STATO (Artt.5, 7, 8, 9, 10, 11), QUOTAZIONE DI TITOLI (Artt.5, 6, 8, 9), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.5, 8, 9), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Art.5), RITENUTE FISCALI (Art.7), RECUPERO DI CREDITI (Art.11), PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE (Art.14), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Artt.14, 15), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art.14), RUOLO D'IMPOSTE (Art.15), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.16), TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (Art.16), ESPROPRIAZIONE (Art.16), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.16), UTENTI E CONSUMATORI (Art.17), CREDITO AGEVOLATO (Art.17), IMPRESE (Art.17), PROVINCE AUTONOME (Art.1), SOCIETA' PER AZIONI (Art.2), FONDI DI GARANZIA (Artt.2-bis), VIGILANZA (Artt.13-bis), OBBLIGAZIONI (Artt.13-bis), TITOLI DI MASSA (Artt.13-bis), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.16), IMMOBILI (Art.16), CONTI CORRENTI BANCARI (Artt.17-bis), CARTE DI CREDITO (Artt.17-bis), DIVIETI (Artt.17-bis), DEBITI (Artt.17-bis), INTERESSI PASSIVI (Artt.17-bis), ASSEGNI BANCARI (Artt.17-ter), CONTI DI TESORERIA (Artt.17-quater), TASSO DI INTERESSE (Artt.17-quater), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Artt.17-quater), PAGAMENTO (Artt.17-quinquies), OPERAZIONI BANCARIE (Artt.17-quinquies), CONTRAVVENZIONI (Artt.17-quinquies), DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Artt.17-quinquies), INTERPRETAZIONE AUTENTICA (Artt.17-quinquies), COOPERATIVE (Artt.1, 2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Claudio Moscardelli** (PD) (dato conto della nomina il 30 marzo 2016) .
Relatore di maggioranza Sen. **Claudio Moscardelli** (PD) nominato nella seduta pom. n. 342 del 31 marzo 2016 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)** **in sede referente** il 25 marzo 2016.
Annuncio nella seduta ant. n. 599 del 30 marzo 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2298

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2298

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

(V. *Stampato Camera n.* **3606**)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 marzo 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2016, N. 18

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «, sono introdotte» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inserite»;

al comma 4, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis.* In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis,* comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione"»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono introdotti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti»;

al capoverso Art. 37-bis*:*

al comma 1, dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera *a)* e composti dalle altre società di cui alle lettere *b)* e *c)*»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-*bis*»;

al comma 3:

alla lettera a)*, le parole:* «è attribuita» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono attribuiti»*;*

alla lettera b)*, numero 2), le parole:* «ed eccezionali» *sono soppresse;*

la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«*d)* i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente»;

al comma 5, dopo le parole: «richieste di adesione» *sono inserite le seguenti*: «, il recesso»;

al comma 6, le parole: «Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali»;

il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«*7.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;

c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-*ter*, con particolare riferimento:

a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;

c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-*bis*»;

al capoverso Art. 37-ter*, comma 3, dopo le parole:* «le banche di credito» *è inserita la seguente:* «cooperativo»;

al comma 6, lettera b), *capoverso, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;*

al comma 7:

alla lettera b)*, le parole:* «all'articolo 150-*bis*, comma 1,» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 150-*bis*, comma 1»;

alla lettera f)*, capoverso 4*-bis*, primo periodo, la parola:* «altresì» *è sostituita dalle seguenti:* «, in

deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal presente decreto» *e le parole:* «comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 7 e 7-*bis*»*;*

al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 7 e 7-*bis*» *e dopo le parole:* «commi 1 e 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*ter*. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*quater*. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-*ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-*bis* entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3».

Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. -- *(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo). -- 1*. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «da parte di banche» *sono inserite le seguenti:* «e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti",»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella decisione della Commissione europea».

All'articolo 4, comma 1:

all'alinea, la parola: «cartolarizzazioni» *è sostituita dalla seguente:* «cartolarizzazione»;

alla lettera a), *le parole:* «valore netto di bilancio» *sono sostituite dalle seguenti:* «valore contabile netto alla data della cessione»;

alla lettera d), *la parola:* «antergate» *è sostituita dalle seguenti:* «possono essere antergate»;

alla lettera f), *dopo le parole:* «interessi sui Titoli» *è inserita la seguente:* «*senior*».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «Regolamento (UE) 1060/2009» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Regolamento (UE)» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CE) n.»;

al secondo e al terzo periodo, le parole: «banca cedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «società cedente»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del *rating* del Titolo *senior* da parte dell'ECAI».

All'articolo 6, comma 2, le parole: «possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*».

All'articolo 7:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «NPLs *Servicer*» *sono sostituite dalle seguenti*: «soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti» *e la parola:* «impiegati» *è sostituita dalla seguente:* «impiegate»;

al numero 3), dopo le parole: «all'articolo 4,» *sono inserite le seguenti:* «comma 1,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Può essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «banca cedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «società cedente» *e le parole:* «della banca» *sono sostituite dalle seguenti:* «della società cedente»;

al comma 3, dopo le parole: «Titoli *junior* o *mezzanine*» *sono aggiunte le seguenti:* «emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1».

All'articolo 9:

al comma 2, terzo periodo, le parole: «sopra indicati» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicati al comma 1»;

al comma 3, lettera a)*, le parole:* «alla media dei prezzi giornalieri» *sono sostituite dalle seguenti:* «come la media dei prezzi giornalieri».

All'articolo 10, comma 1, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dell'economia e delle finanze» *e le parole*: «banca cedente» *sono sostituite dalle seguenti*: «società cedente».

All'articolo 11:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «in concerto»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «di concerto»;

al comma 2, le parole: «alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «non pagato dalla società cessionaria»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «di tali diritti» *sono inserite le seguenti:* «e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli *senior*» *e, al secondo periodo, le parole:* «di cui all'articolo 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 12».

All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: «100 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «120 milioni di euro».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,»;

al comma 2, le parole: «dalla data di conversione del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Nel capo II, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-*bis*. -- *(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate). -- 1*. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-*ter*, comma 1"».

La rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)».

All'articolo 14:

al comma 1, capoverso 3-bis*, primo periodo, le parole:* «in quanto escluse» *sono sostituite dalle seguenti:* «in quanto esclusi» *e le parole:* «all'articolo 70 e seguenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli articoli 70 e seguenti»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «come modificato» *sono sostituite dalla seguente:* «introdotto»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi».

All'articolo 15, nella rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «ente ponte», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:* «ente-ponte».

All'articolo 16:

al comma 1, dopo la parola: «emessi» *sono inserite le seguenti: «*, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-*bis*)

all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota»;

al comma 3, la parola: «provvedimento» *è sostituita dalla seguente:* «decreto»;

al comma 5, la parola: «modificata» *è sostituita dalla seguente:* «modificato».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis*. -- *(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi). -- 1*. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".

Art. 17-*ter*. -- *(Assegni bancari). -- 1*. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti".

Art. 17-*quater*. -- *(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). -- 1*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato 'CDP SpA -- gestione separata', al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano".

Art. 17-*quinquies*. -- *(Strumenti bancari di pagamento). -- 1*. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento».

La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».

All'allegato 1, numero 1), dopo le parole: «INTESA SANPAOLO» *è inserita la seguente:* «SPA».

All'allegato 2:

al numero (7), dopo le parole: «Secondo quanto» *è inserita la seguente:* «previsto»;

al numero (11), le parole: «del punto (8) e (9),» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei punti (8) e (9)».

Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale *n. 37 del 15 febbraio 2016*

Testo del decreto-legge	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio	**Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio**
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;	
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di rafforzare la stabilità del sistema nel suo complesso e consentire il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo;	
Ritenuta l'urgenza di concedere, a titolo oneroso, una garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;	
Ritenuta la necessità ed urgenza di definire il regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte;	
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;	
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;	
emana	
il seguente decreto-legge:	
Capo I	Capo I
RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO	RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO
Articolo 1.	Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)	*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*.
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «*1-bis.* L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. *1-ter.* Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-*bis*.»;	
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:	

«*3.* La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-*ter* e 37-*bis*, comma 3.».	
2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:	2. *Identico*.
a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento»;	
b) al comma 4, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;	
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «*4-bis.* Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.».	
3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «competenza territoriale,»**,** sono introdotte le seguenti: «nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-*bis*,».	3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «competenza territoriale,» sono **inserite** le seguenti: «nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-*bis*,».
4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:	4. *Identico*:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fusioni e trasformazioni»;	*a) identica*;
b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «banche popolari o»;	*b) identica*;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis.* In caso di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione**.**»;	*c) identico:* «*1-bis.* In caso di **recesso o** esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, **comma 7,** previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3.* Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.».	*d) identica*.
5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono introdotti i seguenti:	5. **Nella sezione II del capo V del titolo II** del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono **inseriti** i seguenti:
«Art. 37-*bis*. *(Gruppo Bancario Cooperativo)*	«Art. 37-*bis*. *(Gruppo Bancario Cooperativo)*
1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:	*1. Identico*:

a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai princìpi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;	*a) identica*;
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;	*b) identica*;
c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.	*c) identica* **;**
	c-bis) **eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera *a)* e composti dalle altre società di cui alle lettere *b)* e *c).***
	1-bis **. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)* ; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7- *bis* .**
2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.	*2. Identico.*
3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:	*3. Identico*:
a) la banca capogruppo, cui è attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;	*a)* la banca capogruppo, cui **sono attribuiti** la direzione e il coordinamento del gruppo;
b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:	*b) identico*:

1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;	1) *identico*;
2) i casi, comunque motivati **ed eccezionali**, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;	2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;	3) *identico*;
c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;	*c) identica*;
d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. **Non è in ogni caso ammesso il recesso.**	*d)* i criteri e le condizioni di adesione, di diniego **dell'**adesione **e di recesso dal contratto,** nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.	*4. Identico.*
5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.	*5.* L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione**, il recesso** e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.
6. Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo non si applicano gli articoli 2359-*bis*, 2359-*ter*, 2359-*quater* e 2359-*quinquies* del codice civile.	*6.* Alle partecipazioni **al capitale della capogruppo** delle banche di credito cooperativo **e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali** non si applicano gli articoli 2359-*bis*, 2359-*ter*, 2359-*quater* e 2359-*quinquies* del codice civile.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto stabilisce:	***7.*** **Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:**

a) le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;	***a)* il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;**
b) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle finalità mutualistiche;	***b)* una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;**
c) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei rischi.	***c)* le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.**
	***7-bis.* La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-*ter*, con particolare riferimento:** ***a)* ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;** ***b)* al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;** ***c)* ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-*bis*.**
8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.	*8. Identico.*
Art. 37-*ter*. *(Costituzione del gruppo bancario cooperativo)* *1.* La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 1, lettera *a)*, trasmette alla Banca d'Italia: *a)* uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-*bis*; *b)* un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.	Art. 37-*ter*. *(Costituzione del gruppo bancario cooperativo)* *1. Identico.*
2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-*bis* e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.	*2. Identico.*

3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-*bis* e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.	*3.* A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito **cooperativo** stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-*bis* e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.
4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-*bis*, secondo comma, del codice civile.».	*4. Identico*».
6. All'articolo 150-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:	6. *Identico*:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:	*a) identica*;
«*1.* Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-*bis*, 2545-*quater*, 2545-*quinquies*, 2545-*octies*, 2545-*decies*, 2545-*undecies*, terzo comma, 2545-*terdecies*, 2545-*quinquiesdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies*.»;	
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:	*b) identico*:
«*5.* Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. **Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.**».	«*5.* Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
7. All'articolo 150-*ter* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:	7. *Identico*:
a) prima del comma 1, è inserito il seguente:	*a) identica*;
«*01.* Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.»;	

b) al comma 1 le parole: «, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera *b)*,» e le parole: «ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-*bis*, comma 1**,** » sono soppresse;	*b)* al comma 1 le parole: «, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera *b)*,» e le parole: «ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-*bis*, comma 1» sono soppresse;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2.* L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.»;	*c) identica*;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3.* I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.»;	*d) identica*;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.»;	*e) identica*;
f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «*4-bis.* Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.	*f) identico*: «*4-bis.* Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte**, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche** dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso

4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.».	*4-ter. Identico*.».
Articolo 2. *(Disposizioni attuative)* 1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-*bis* e 37-*ter* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotti dalla presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 37-*ter*, comma 1, è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Il contratto è concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle società contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere *a)* e *g)*, né l'articolo 2497-*quater*, primo comma, lettera *c)*, del codice civile.	Articolo 2. *(Disposizioni attuative)* 1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-*bis* e 37-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti **dal** presente **decreto**, la comunicazione di cui all'articolo 37-*ter*, comma 1, è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, **commi** 7 **e 7-*bis*** , del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il contratto è concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle società contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere *a)* e *g)*, né l'articolo 2497-*quater*, primo comma, lettera *c)*, del codice civile.

2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-*ter* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo può chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-*bis* alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta. In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-*bis*, comma 3, lettera *d)*, poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, garantisca la loro liquidità e solvibilità.	2. *Identico.*
3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.	3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, **commi** 7 **e 7-*bis*** , del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 **del presente articolo**. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

3- *bis* . In deroga a quanto previsto dall'articolo 150- *bis* , comma 5, del decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
3- *ter* . All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

	3- *quater* . A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3- *ter* , modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera *a)* , del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3- *bis* e 3- *ter* , il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3- *bis* entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3.
4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.	4. *Identico.*
5. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	5. *Identico.*
	Articolo 2-*bis*. ***(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)***

	1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-*bis* , del decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica. **2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.** **3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.**
Capo II GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS) Articolo 3. *(Ambito di applicazione)*	Capo II GARANZIA **SULLA** CARTOLARIZZAZIONE **DELLE** SOFFERENZE (GACS) Articolo 3. *(Ambito di applicazione)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di *leasing*, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo.	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche **e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «società cedenti»,** aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di *leasing*, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.	2. *Identico.*
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea **di cui al comma 1**. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12.	3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12.
Articolo 4. *(Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione)*	Articolo 4. *(Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione)*
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazioni di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche: *a)* i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche); *b)* l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i «Titoli») di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di **cartolarizzazione** di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche: *a)* i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore **contabile** netto **alla data della cessione** (valore lordo al netto delle rettifiche); *b) identica*;

c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata «*junior*», non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;	*c) identica*;
d) possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate «*mezzanine*», che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata «*senior*» e antergate al rimborso del capitale dei Titoli *senior*;	*d)* possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate «*mezzanine*», che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata «*senior*» e **possono essere** antergate al rimborso del capitale dei Titoli *senior*;
e) può essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attività e passività;	*e) identica*;
f) può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli *senior*.	*f)* può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli ***senior*** , l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli *senior*.
Articolo 5.	Articolo 5.
*(*Rating*)*	*(*Rating*)*
1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli *senior* devono avere previamente ottenuto un livello di *rating*, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1º gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo *senior* può essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2009 e anch'essa non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade.*	1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli *senior* devono avere previamente ottenuto un livello di *rating*, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo *senior* può essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del regolamento (**CE**) **n.** 1060/2009 **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,** e anch'essa non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade.*

2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di *rating*, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1º gennaio 2016, e proposta dalla banca cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di *rating* è a carico della banca cedente o della società cessionaria.	2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del regolamento (**CE**) **n.** 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di *rating*, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, e proposta dalla **società** cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di *rating* è a carico della **società** cedente o della società cessionaria.
3. La società cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del *rating* da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*.	3. *Identico.*
4. Il gestore dei crediti in sofferenza (NPLs *Servicer)* è diverso dalla banca cedente e non appartiene al suo stesso gruppo **bancario**. L'eventuale decisione dei detentori dei Titoli di cambiare il NPLs *Servicer* non deve determinare un peggioramento del *rating* del Titolo *senior* da parte dell'ECAI.	4. **Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti** è diverso dalla **società** cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione **della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto** non deve determinare un peggioramento del *rating* del Titolo *senior* da parte dell'ECAI.
Articolo 6. *(Caratteristiche dei Titoli* senior *e dei Titoli* mezzanine*)*	Articolo 6. *(Caratteristiche dei Titoli* senior *e dei Titoli* mezzanine*)*
1. I Titoli *senior* e, ove emessi, i Titoli *mezzanine* presentano le seguenti caratteristiche: *a)* la remunerazione è a tasso variabile; *b)* il rimborso del capitale prima della data di scadenza è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti; *c)* il pagamento degli interessi è effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.	1. *Identico.*
2. Può essere previsto che la remunerazione dei Titoli *mezzanine* possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni ovvero sia condizionata a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.	2. Può essere previsto che la remunerazione dei Titoli *mezzanine* **,** al ricorrere di determinate condizioni**,** possa essere differita **ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*** ovvero sia condizionata a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.
Articolo 7. *(Ordine di priorità dei pagamenti)*	Articolo 7. *(Ordine di priorità dei pagamenti)*

1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal NPLs *Servicer* per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:	1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal **soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti** per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono **impiegate**, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:
1) eventuali oneri fiscali;	1) *identico*;
2) somme dovute ai prestatori di servizi;	2) *identico*;
3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, lettera *f)*;	3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, **comma 1,** lettera *f)*;
4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli *senior*;	4) *identico*;
5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;	5) *identico*;
6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli *senior*;	6) *identico*;
7) ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata;	7) *identico*;
8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli *mezzanine* (se emessi);	8) *identico*;
9) rimborso del capitale dei Titoli *senior* fino al completo rimborso degli stessi;	9) *identico*;
10) rimborso del capitale dei Titoli *mezzanine* fino al completo rimborso degli stessi;	10) *identico*;
11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli *junior.*	11) *identico*.
	1- *bis.* Può essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior.*
Articolo 8. *(Garanzia dello Stato)*	Articolo 8. *(Garanzia dello Stato)*

1. La garanzia dello Stato è onerosa, può essere concessa solo sui Titoli *senior* e essa diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei Titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli *junior* e, ove emessi, dei Titoli *mezzanine*, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai princìpi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.	1. La garanzia dello Stato è onerosa, può essere concessa solo sui Titoli *senior* e essa diviene efficace solo quando la **società** cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei Titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli *junior* e, ove emessi, dei Titoli *mezzanine*, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della **società cedente** e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai princìpi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.
2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo *senior*. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli *senior* per la loro intera durata.	2. *Identico.*
3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli *junior* o *mezzanine*.	3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli *junior* o *mezzanine* **emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1**.
Articolo 9. *(Corrispettivo della garanzia dello Stato)* 1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti *swap* sul *default* di singole società *(credit default swap* -- CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: *i)* BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il *rating* dei Titoli *senior* è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L; *ii)* BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere, utilizzato se il *rating* dei Titoli *senior* è BBB/Baa2/BBB/BBB; *iii)* BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato se il *rating* dei Titoli *senior* è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H.	Articolo 9. *(Corrispettivo della garanzia dello Stato)* 1. *Identico.*

2. Nel caso in cui sui Titoli *senior* siano stati rilasciati più *rating*, per l'individuazione del Paniere si considera il *rating* più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere più nei *rating* sopra indicati, l'emittente sarà escluso dal Paniere CDS.	2. Nel caso in cui sui Titoli *senior* siano stati rilasciati più *rating*, per l'individuazione del Paniere si considera il *rating* più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere più nei *rating* indicati **al comma 1**, l'emittente sarà escluso dal Paniere CDS.
3. La garanzia è concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto:	3. *Identico*:
a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (c.d. *mid price)*, o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);	*a)* si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (c.d. *mid price*), o, in assenza, **come la** media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);
b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera *a)*;	*b) identica*;
c) il corrispettivo annuo della garanzia è calcolato sul valore residuo dei Titoli *senior* all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed, è pagato con la stessa modalità degli interessi dei Titoli *senior*, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, ed è pari: *i)* per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere *a)* e *b)*; *ii)* per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere *a)* e *b)*; *iii)* per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere *a)* e *b)*;	*c) identica*;
d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a: *i)* 2,70 volte la differenza tra la media di cui alla lettera *c)*, punto *ii)* e quella di cui alla lettera *c*, punto *i)*, per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli *senior* non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno;	*d) identica*.

ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla lettera *c)*, punto *iii)* e quella di cui alla lettera *c*, punto *ii)*, per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli *senior* non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno.	
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, può variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera *a)*, in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.	4. *Identico.*
Articolo 10. *(Ammissione alla garanzia)* 1. La garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.	Articolo 10. *(Ammissione alla garanzia)* 1. La garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e **delle** finanze su istanza documentata della **società** cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 11. *(Escussione della garanzia)* 1. La garanzia dello Stato può essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo *senior*, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli *senior*, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla società cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli *senior*, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.	Articolo 11. *(Escussione della garanzia)* 1. La garanzia dello Stato può essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo *senior*, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli *senior*, **di** concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla società cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli *senior*, **di** concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo *senior* alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese.	2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo *senior* **non pagato dalla società cessionaria**, senza aggravio di interessi o spese.

3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli *senior* e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 10.	3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli *senior* e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti **e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli *senior*** , al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo **12**.
Articolo 12. *(Risorse finanziarie)*	Articolo 12. *(Risorse finanziarie)*
1. Per le finalità di cui al presente Capo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.	1. Per le finalità di cui al presente Capo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di **120** milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	2. *Identico.*
Articolo 13. *(Norme di attuazione)*	Articolo 13. *(Norme di attuazione)*
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.	1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, **convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,** di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.	2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di **entrata in vigore della legge di** conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.
	Articolo 13-*bis.*
	(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate)
	1. All'articolo 7- *quater* , comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: «commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7- *ter* , comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7- *ter* , comma 1».
Capo III DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI	Capo III DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI
Articolo 14.	Articolo 14.
(Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi)	*(Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti **a titolo di liberalità** da soggetti sottoposti a procedure di crisi)*
1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:	1. *Identico*:
«*3-bis.* Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.».	«*3-bis.* Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto **esclusi**, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui **agli articoli** 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **introdotto** dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
3. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.	3. *Identico.*
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.	4. *Identico.*
Articolo 15. *(Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte)*	Articolo 15. *(Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte)*
1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.	1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.	2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.
Articolo 16. *(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)* 1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.	Articolo 16. *(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)* 1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi**, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,** nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.	2. *Identico.*

	2- *bis.* Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II- *bis)* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquiennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.	3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente **decreto** fino al 31 dicembre 2016.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.	4. *Identico.*
5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».	5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come **modificato** dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO	Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE **E DI TUTELA** DEL RISPARMIO
Articolo 17. *(Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese)*	Articolo 17. *(Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese)*
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* All'articolo 1, comma 1, lettera *k)*, dopo le parole: «inclusi quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,»; *b)* Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-*quater* è inserito il seguente: «Capo II-*quinquies* OICR DI CREDITO Art. 46-*bis.* *(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani)* *1.* I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.	*Identico*

Art. 46-*ter*.

(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia)

1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;

b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;

c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non può iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.

3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 46-*quater*.

(Altre disposizioni applicabili)

1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-*bis*, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.

2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.».

2. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prima delle parole: «La ritenuta di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385.».

Articolo 17-*bis*.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi)

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 o **settembre 1993, n. 385, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:**

« ***a)* nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;**

b) **gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1 o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».**

Articolo 17-*ter.*

(Assegni bancari)

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

«3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti».

Articolo 17-*quater.*

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. **Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato "CDP SpA-gestione separata", al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano».**

Articolo 17-*quinquies.*

(Strumenti bancari di pagamento)

	1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

Articolo 18.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 2016.
MATTARELLA
Renzi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
Padoan, *Ministro dell'economia e delle finanze.*
Visto, *il Guardasigilli*: Orlando.

Allegato 1	Allegato 1
PANIERI CDS	
1) Primo Paniere (utilizzato se il *rating* dei Titoli *senior* è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L)	1) Primo Paniere (utilizzato se il *rating* dei Titoli *senior* è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L)
UBI BANCA SPA	UBI BANCA SPA
UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO	INTESA SANPAOLO **SPA**
ENEL SPA	ENEL SPA
ACEA SPA	ACEA SPA
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA
FINMECCANICA SPA	FINMECCANICA SPA
MEDIOBANCA SPA	MEDIOBANCA SPA
2) Secondo Paniere (utilizzato se il *rating* dei Titoli *senior* è BBB/Baa2/BBB/BBB)	2) *Identico*
UBI BANCA SPA	
MEDIOBANCA SPA	
UNICREDIT SPA	
INTESA SANPAOLO SPA	
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	
ENEL SPA	
ACEA SPA	
ATLANTIA SPA	

3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli *senior* è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)	3) *Identico*
UBI BANCA SPA	
UNICREDIT SPA	
INTESA SANPAOLO SPA	
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	
ENEL SPA	
ACEA SPA	
ENI SPA	
ATLANTIA SPA	

Allegato 2	Allegato 2
Formula di prezzo (1) Negli anni 1, 2 e 3 viene pagato il CDS di riferimento a 3 anni. Negli anni 4 e 5 viene pagato il CDS di riferimento a 5 anni più un premio P_{3-5y}. Negli anni 6 e 7 viene pagato il CDS di riferimento a 7 anni più un premio P_{5-7y}. Negli anni successivi viene pagato il CDS di riferimento a 7 anni. (2) I premi P_{3-5y} e P_{5-7y} vengono calcolati in base alle due seguenti ipotesi: a. L'ammontare residuo della tranche senior garantita diminuisce linearmente fino a 0 su un periodo di 7 anni. b. Il tasso di sconto applicabile è 2%. (3) In base a queste ipotesi, il premio P_{3-5y} è calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 5 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 5 anni per tutti gli anni dall'1 al 5. Allo stesso modo, il premio P_{5-7y} è calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 7 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 7 anni per tutti gli anni dall'1 al 7. (4) Dunque, i premi applicabili sono calcolati a. Per gli anni 4 e 5: $P_{3-5y} = 2.70$ volte (Spread CDS 5 anni – Spread CDS 3 anni) b. Per gli anni 6 e 7: $P_{5-7y} = 8.98$ volte (Spread CDS 7 anni – Spread CDS 5 anni) (5) I fattori 2.70 e 8.98 nelle due formule di cui sopra sono costanti e fissi per l'intera durata dello schema, ma dipendono dalle ipotesi (a) e (b) formulate nel punto (2). Ne è mostrata la derivazione matematica di seguito. (6) I flussi di cassa da pagare alla fine di ogni periodo di pagamento degli interessi sono calcolati in base al tasso applicabile ciascun anno secondo quanto definito nel punto (1), applicato all'ammontare della tranche senior effettivamente in essere all'inizio di ogni periodo di pagamento degli interessi. Derivazione (7) Secondo quanto al punto (3) di cui sopra, si può delineare la seguente equazione: $\sum_{i=1}^{5} CDS_{5y} * F(t_{i-1}) * DF(t_i) = \sum_{i=1}^{3} CDS_{3y} * F(t_{i-1}) * DF(t_i) + \sum_{i=4}^{5} (CDS_{5y} + P_{3-5y}) * F(t_{i-1}) * DF(t_i)$	Formula di prezzo (1) *Identico.* (2) *Identico.* (3) *Identico.* (4) *Identico.* (5) *Identico.* (6) *Identico.* Derivazione (7) Secondo quanto **previsto** al punto (3) di cui sopra, si può delineare la seguente equazione: $\sum_{i=1}^{5} CDS_{5y} * F(t_{i-1}) * DF(t_i) = \sum_{i=1}^{3} CDS_{3y} * F(t_{i-1}) * DF(t_i) + \sum_{i=4}^{5} (CDS_{5y} + P_{3-5y}) * F(t_{i-1}) * DF(t_i)$

Dove CDS_{3y} e CDS_{5y} corrispondono agli spread CDS di riferimento a 3 e 5 anni, $F(t_i)$ corrisponde alla funzione dei recuperi cumulati, espressa in base all'ammontare in essere della tranche senior al tempo t_i, $DF(t_i)$ consiste nel fattore di sconto applicabile al tempo t_i, e P_{3-5y} corrisponde al premio applicabile negli anni 4 e 5.

(8) Questa equazione può essere risolta facilmente per il valore del premio P_{3-5y}:

$$P_{3-5y} = \left(CDS_{5y} - CDS_{3y}\right) * {\sum_{i=1}^{3} F(t_{i-1}) * DF(t_i)} \Big/ {\sum_{i=4}^{5} F(t_{i-1}) * DF(t_i)}$$

(9) Lo stesso tipo di calcolo può essere fatto per i premi applicabili negli anni 6 e 7:

$$\sum_{i=1}^{7} CDS_{7y} * F(t_{i-1}) * DF(t_i) = \sum_{i=1}^{5} CDS_{5y} * F(t_{i-1}) * DF(t_i) + \sum_{i=6}^{7} (CDS_{7y} + P_{5-7y}) * F(t_{i-1}) * DF(t_i)$$

$$P_{5-7y} = \left(CDS_{7y} - CDS_{5y}\right) * {\sum_{i=1}^{5} F(t_{i-1}) * DF(t_i)} \Big/ {\sum_{i=6}^{7} F(t_{i-1}) * DF(t_i)}$$

(10) Secondo le ipotesi del punto (2), le espressioni delle funzioni $F(t_i)$ e $DF(t_i)$ sono date da:

$F(t_i) = {7 - t_i}/{7}$ *(decremento lineare su 7 anni)*

$DF(t_i) = {1}/{(1+r)^{t_i}}$ *(fattore di sconto al tasso r)*

(11) Sostituendo queste espressioni delle funzioni nelle equazioni del punto (8) e (9), e, secondo le ipotesi del punto (2), utilizzando un tasso di sconto al 2%, è possibile calcolare i valori di P_{3-5y} e P_{5-7y}:

$$P_{3-5y} = {(7(1+r)^4 + 6(1+r)^3 + 5(1+r)^2)} \Big/ {(7+4r)} * \left(CDS_{5y} - CDS_{3y}\right) = 2.70 * \left(CDS_{5y} - CDS_{3y}\right)$$

$$P_{3-5y} = {(7(1+r)^6 + 6(1+r)^5 + 5(1+r)^4 + 4(1+r)^3 + 3(1+r)^2)} \Big/ {(3+2r)} * \left(CDS_{7y} - CDS_{5y}\right) = 8.98 * \left(CDS_{7y} - CDS_{5y}\right)$$

Dove CDS_{3y} e CDS_{5y} corrispondono agli spread CDS di riferimento a 3 e 5 anni, $F(t_i)$ corrisponde alla funzione dei recuperi cumulati, espressa in base all'ammontare in essere della tranche senior al tempo t_i, $DF(t_i)$ consiste nel fattore di sconto applicabile al tempo t_i, e P_{3-5y} corrisponde al premio applicabile negli anni 4 e 5.

(8) *Identico.*

(9) *Identico.*

(10) *Identico.*

(11) Sostituendo queste espressioni delle funzioni nelle equazioni **dei punti** (8) e (9) e, secondo le ipotesi del punto (2), utilizzando un tasso di sconto al 2%, è possibile calcolare i valori di P_{3-5y} e P_{5-7y}:

$$P_{3-5y} = {(7(1+r)^4 + 6(1+r)^3 + 5(1+r)^2)} \Big/ {(7+4r)} * \left(CDS_{5y} - CDS_{3y}\right) = 2.70 * \left(CDS_{5y} - CDS_{3y}\right)$$

$$P_{3-5y} = {(7(1+r)^6 + 6(1+r)^5 + 5(1+r)^4 + 4(1+r)^3 + 3(1+r)^2)} \Big/ {(3+2r)} * \left(CDS_{7y} - CDS_{5y}\right) = 8.98 * \left(CDS_{7y} - CDS_{5y}\right)$$

1.2.2. Testo approvato 2298 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2298

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 aprile 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2016, N. 18

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «, sono introdotte» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inserite»;

al comma 4, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis.* In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis,* comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione"»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono introdotti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti»;

al capoverso Art. 37-bis*:*

al comma 1, dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per

azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera *a)* e composti dalle altre società di cui alle lettere *b)* e *c)*»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-*bis*»;

al comma 3:

alla lettera a)*, le parole:* «è attribuita» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono attribuiti»*;*

alla lettera b)*, numero 2), le parole:* «ed eccezionali» *sono soppresse;*

la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«*d)* i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente»;

al comma 5, dopo le parole: «richieste di adesione» *sono inserite le seguenti*: «, il recesso»;

al comma 6, le parole: «Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali»;

il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«*7.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;

c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-*ter*, con particolare riferimento:

a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;

c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-*bis*»;

al capoverso Art. 37-ter*, comma 3, dopo le parole:* «le banche di credito» *è inserita la seguente:* «cooperativo»;

al comma 6, lettera b), *capoverso, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;*

al comma 7:

alla lettera b)*, le parole:* «all'articolo 150-*bis*, comma 1,» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 150-*bis*, comma 1»;

alla lettera f)*, capoverso 4*-bis*, primo periodo, la parola:* «altresì» *è sostituita dalle seguenti:* «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal presente decreto» *e le parole:* «comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 7 e 7-*bis*»*;*

al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 7 e 7-*bis*» *e dopo le parole:* «commi 1 e 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*ter*. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*quater*. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-*ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-*bis* entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3».

Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. -- *(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)*. -- 1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «da parte di banche» *sono inserite le seguenti:* «e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti",»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella decisione della Commissione europea».

All'articolo 4, comma 1:

all'alinea, la parola: «cartolarizzazioni» *è sostituita dalla seguente:* «cartolarizzazione»;

alla lettera a), *le parole:* «valore netto di bilancio» *sono sostituite dalle seguenti:* «valore contabile netto alla data della cessione»;

alla lettera d), *la parola:* «antergate» *è sostituita dalle seguenti:* «possono essere antergate»;

alla lettera f), *dopo le parole:* «interessi sui Titoli» *è inserita la seguente:* «*senior*».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «Regolamento (UE) 1060/2009» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Regolamento (UE)» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CE) n.»;

al secondo e al terzo periodo, le parole: «banca cedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «società cedente»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del *rating* del Titolo *senior* da parte dell'ECAI».

All'articolo 6, comma 2, le parole: «possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*».

All'articolo 7:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «NPLs *Servicer*» *sono sostituite dalle seguenti*: «soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti» *e la parola:* «impiegati» *è sostituita dalla seguente:* «impiegate»;

al numero 3), dopo le parole: «all'articolo 4,» *sono inserite le seguenti:* «comma 1,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Può essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior».*

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «banca cedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «società cedente» *e le parole:* «della banca» *sono sostituite dalle seguenti:* «della società cedente»;

al comma 3, dopo le parole: «Titoli *junior* o *mezzanine*» *sono aggiunte le seguenti:* «emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1».

All'articolo 9:

al comma 2, terzo periodo, le parole: «sopra indicati» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicati al comma 1»;

al comma 3, lettera a)*, le parole:* «alla media dei prezzi giornalieri» *sono sostituite dalle seguenti:* «come la media dei prezzi giornalieri».

All'articolo 10, comma 1, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dell'economia e delle finanze» *e le parole*: «banca cedente» *sono sostituite dalle seguenti*: «società cedente».

All'articolo 11:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «in concerto»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «di concerto»;

al comma 2, le parole: «alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «non pagato dalla società cessionaria»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «di tali diritti» *sono inserite le seguenti:* «e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli *senior*» *e, al secondo periodo, le parole:* «di cui all'articolo 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 12».

All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: «100 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «120 milioni di euro».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,»;

al comma 2, le parole: «dalla data di conversione del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Nel capo II, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-*bis*. -- *(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate).* -- 1. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-*ter*, comma 1"».

La rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)».

All'articolo 14:

al comma 1, capoverso 3-bis*, primo periodo, le parole:* «in quanto escluse» *sono sostituite dalle seguenti:* «in quanto esclusi» *e le parole:* «all'articolo 70 e seguenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli articoli 70 e seguenti»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «come modificato» *sono sostituite dalla seguente:* «introdotto»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi».

All'articolo 15, nella rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «ente ponte», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:* «ente-ponte».

All'articolo 16:

al comma 1, dopo la parola: «emessi» *sono inserite le seguenti:*
«, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-*bis)* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di

dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota»;

al comma 3, la parola: «provvedimento» *è sostituita dalla seguente:* «decreto»;

al comma 5, la parola: «modificata» *è sostituita dalla seguente:* «modificato».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis*. -- *(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi)*. -- 1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".

Art. 17-*ter*. -- *(Assegni bancari)*. -- 1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti".

Art. 17-*quater*. -- *(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)*. -- 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato 'CDP SpA -- gestione separata', al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano".

Art. 17-*quinquies*. -- *(Strumenti bancari di pagamento)*. -- 1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento».

La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».

All'allegato 1, numero 1), dopo le parole: «INTESA SANPAOLO» *è inserita la seguente:* «SPA».

All'allegato 2:

al numero (7), dopo le parole: «Secondo quanto» *è inserita la seguente:* «previsto»;

al numero (11), le parole: «del punto (8) e (9),» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei punti (8) e (9)».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2298
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

---

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente	
N. 338 (pom.) 30 marzo 2016	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 31 marzo 2016 alle ore 12:00
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)	
N. 338 (pom.) 30 marzo 2016	
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente	
N. 339 (pom.) 30 marzo 2016	
N. 340 (ant.) 31 marzo 2016	
N. 341 (pom.) 31 marzo 2016	
N. 342 (pom.) 31 marzo 2016	Allegato al resoconto testo emendamenti e odg Esito: **concluso l'esame** : (accolti odg)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 338 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
338ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta che, come già comunicato a tutti i commissari il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è posto alle ore 12 di domani, mentre l'inizio della discussione in Assemblea come confermato dalla Conferenza dei Capigruppo di oggi, è previsto nel pomeriggio del 5 aprile. Ciò considerato conferma il calendario diramato, specificando che la Commissione procederà alla votazione degli emendamenti nelle sedute pomeridiane di domani.

La Commissione conviene sul termine degli emendamenti.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritiene che a causa dei tempi estremamente ristretti di cui dispone il Senato per la trattazione del provvedimento in titolo non sussista alcuna possibilità effettiva di apportare modifiche al testo.

Il PRESIDENTE fa presente di avere già segnalato la questione nelle sedi appropriate, come già avvenuto in passato in circostanze analoghe, in difesa delle prerogative della Commissione e del

Senato.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) chiede che il Governo si esprima sulla possibilità di approvare o meno emendamenti al decreto-legge in esame, peraltro già modificato in maniera significativa dall'altro ramo del Parlamento: in assenza di tale chiarimento preliminare il lavoro rischia di essere vanificato.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) segnala l'interesse a intervenire nel dibattito di componenti del proprio Gruppo, il quale valuta la possibilità di presentare proposte emendative di contenuto analogo ad altre già esaminate dalla Camera dei deputati. Stante la necessità di migliorare il testo del decreto-legge in esame, rileva la carenza sul piano della qualità democratica del procedimento legislativo nel caso di totale rigetto degli emendamenti presentati dalla principale forza di opposizione.

Il PRESIDENTE rileva che le numerose sedute convocate riflettono la volontà di consentire la maggiore ampiezza possibile al dibattito, posto che la Commissione deve conciliare i propri lavori con il programma dell'Assemblea definito dalla Conferenza dei Capogruppo.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) osserva la correttezza istituzionale della Presidenza, la quale ha inteso garantire la più ampia possibilità di dibattito e ha ricercato l'intesa con i Gruppi allo scopo della definizione del termine per la presentazione degli emendamenti, restando legittime le considerazioni di carattere politico espresse dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rimarca l'assenza di contenuto sostanziale dell'esame da parte del Senato sul decreto-legge in titolo a causa dei tempi che gli sono stati riservati, come già avvenuto nei recenti casi delle disposizioni in materia di riforma del sistema delle banche popolari e di salvataggio delle banche in crisi. Considera positiva la scelta del Governo di intervenire nella materia del credito cooperativo, tuttavia rammaricandosi dell'impossibilità concreta di contribuire all'esame del decreto-legge n. 18. In ragione dell'esiguità dei tempi disponibili qualsiasi intervento in Commissione potrà avere una valenza esclusivamente teorica, priva di rilevanza di carattere legislativo. Preannuncia pertanto la propria intenzione di non partecipare al seguito della discussione generale.

Riferisce quindi sul provvedimento il senatore MOSCARDELLI (*PD*), il quale rileva innanzitutto che l'articolo 1, ai commi da 1 a 4, reca modifiche agli articoli da 33 a 36 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), prevedendo che l?esercizio dell?attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo; parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo può continuare l'attività bancaria solo a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in società per azioni.

Il comma 5 introduce l'articolo 37?*bis*, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, e l'articolo 37?*ter*, che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Il nuovo articolo 37?*bis* disciplina, tra l?altro, la composizione del gruppo bancario cooperativo, il contenuto dello statuto e del contratto di coesione, il sistema delle garanzie, il regime di autorizzazione da parte della Banca d'Italia, il contenuto del decreto del MEF in materia di garanzia, requisiti minimi e numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo, nonché le competenze della Banca d?Italia. In particolare, il comma 1?*bis* dell?articolo 37?*bis*, consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta la forma di

società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d?Italia.

Il comma 6, interviene sull'articolo 150?*bis* del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative: in primo luogo si amplia il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori.

Il comma 7 modifica l'articolo 150?*ter* del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Si introduce inoltre la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario.

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1, prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle norme attuative del Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d?Italia per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola di *opting-in*, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.

I commi da 3?*bis* a 3?*quater* recano la disciplina della cosiddetta *wayout*, ovvero la possibilità di escludere l?effetto devolutivo del patrimonio ai fondi mutualistici nel caso di operazioni straordinarie relative a BCC da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni. L?effetto devolutivo è tenuto fermo dall?articolo 150?*bis* del TUB, come modificato dall?articolo 1, comma 6, lettera *b*), primo periodo del provvedimento in esame.

L'articolo 2?*bis* reca norme transitorie operanti durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi: si consente alle BCC di aderire temporaneamente ad un Fondo, promosso dall?associazione di categoria, che in sostanza coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte col provvedimento in esame.

Il Capo II del decreto-legge in esame reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza ? GACS).

L?articolo 3 definisce l?ambito di applicazione della misura, che è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo dell'Unione europea) e consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta a una valutazione della Commissione europea, all?esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere dell'Unione europea. In particolare, al comma 1 si autorizza il Ministro dell?economia e delle finanze, fino al 16 agosto 2017, a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell?ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostante crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia.

L?articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l?operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie e degli intermediari finanziari; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia.

L?articolo 5 disciplina il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* per ottenere la garanzia statale, che non può essere inferiore all?ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016. Tale criterio vale anche qualora vi sia necessità di un secondo *rating*.

L?articolo 6 chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine*.

L?articolo 7 individua l?ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza. Il comma 1?*bis* permette di stabilire che i pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi e di quelle dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria siano condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o nel recupero, in relazione ai portafogli di credi ceduti, ovvero siano ? a determinate condizioni ?postergati al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

L?articolo 8 definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui titoli *senior*.

L?articolo 9 individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli *senior*. Essa ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.

L?articolo 10 chiarisce che la garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della società cedente.

L?articolo 11 disciplina le modalità di escussione della GACS.

L?articolo 12 destina le risorse finanziarie per l?attuazione della disciplina in esame. L?articolo 13 reca le disposizioni relative all?attuazione delle norme in esame. In particolare si consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento in esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.

L?articolo 13?*bis* apporta alcune modifiche alla disciplina degli attivi posti a garanzia di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*). In sostanza la Banca d?Italia può emanare disposizioni di vigilanza anche con riferimento all?emissione di *covered bonds* la cui garanzia è costituita da obbligazioni, titoli similari, cambiali finanziarie e altre tipologie di attivi creditizi indicate all?articolo 7?*quater* della legge n. 130 del 1999.

L?articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L?articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.

L?articolo 16 prevede l?applicazione dell?imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell?ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento al 31 dicembre 2016.

L?articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea. A tal fine è modificato ed integrato il Testo unico dell?intermediazione finanziaria (TUF).

L?articolo 17?*bis* modifica la norma del TUB (articolo 120) che assegna al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi. In primo luogo si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore ad un anno: gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento. La norma, in sostanza, dispone il divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi, in armonia con quanto previsto dalla proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d?Italia e con quanto statuito dalla giurisprudenza. In secondo luogo si prevede che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte

capitale.

L?articolo 17?*ter* reca disposizioni in materia di assegni bancari, consentendo che il rifiuto di pagamento di un assegno possa essere constatato con dichiarazione della Banca d'Italia, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti, per tutte le tipologie di assegni bancari e non soltanto, come attualmente previsto dalla legge, per il solo assegno elettronico.

L?articolo 17?*quater* reca disposizioni in materia di remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa Depositi e Prestiti.

L?articolo 17?*quinquies* reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) giudica apprezzabile la fase di avvio del processo di riforma del sistema del credito cooperativo, in quanto caratterizzata dal dialogo con gli esponenti del settore medesimo. Esprime quindi riserve in relazione al merito del decreto-legge n. 18 del 2016, rilevando che è in atto la tendenza, sostenuta dal Governo, di pervenire a un sistema nel quale è presente un modello unico di banca, in forma di società per azioni, mentre la varietà dei modelli bancari costituisce un fattore di solidità, in ragione della maggiore possibilità di resistenza nelle varie fasi di difficoltà, come dimostrato dall'esperienza italiana. Circa le disposizioni concernenti la cartolarizzazione dei crediti deteriorati e alla relativa garanzia dello Stato sugli stessi ritiene difficile che il mercato possa attribuire valore a titoli il cui sottostante ne è riconosciuto privo. Si potrà pertanto sviluppare un mercato solamente per i titoli *senior* ed esclusivamente in forza della garanzia pubblica. Si riserva di proporre emendamenti articolo 17-*bis*, che non risolve i problemi, finora affrontati solo in sede giurisprudenziale in relazione alla questione dell'anatocismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nell'odierna seduta notturna sono previsti il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1328-B, con presentazione dello schema di parere e sua successiva votazione, e il seguito della discussione generale sul disegno di legge n. 2298, che potrà proseguire nella seduta antimeridiana di domani.

Propone quindi alla Commissione di anticipare la seduta notturna, dieci minuti dopo il termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 339 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
339ª Seduta (2°pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il relatore SUSTA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che gli iscritti a parlare in discussione generale del Movimento 5 Stelle hanno chiesto di poter intervenire nella seduta antimeridiana di domani. Analoga richiesta viene avanzata dal senatore TOSATO (*LN-Aut*).

Interviene quindi in discussione generale il senatore MOLINARI (*Misto*), a giudizio del quale gli argomenti e i temi affrontati dal decreto-legge assumono grande rilevanza per il sistema bancario e economico italiano e tale considerazione rende evidente l'affievolimento delle prerogative della Commissione per i tempi di esame particolarmente ridotti e la chiusura della maggioranza ad apportare modifiche migliorative. In particolare, le disposizioni relative alla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, se da un lato affrontano una problematica sistemica per il settore, allo stesso tempo rischiano di facilitare la diffusione di titoli rischiosi soprattutto tra i risparmiatori più deboli. Per quanto riguarda, invece la riforma delle banche di credito cooperativo, rimarca come occorra salvaguardare la pluralità di ordinamenti e di modelli societari nel settore bancario, quale fattore di maggiore stabilità e resistenza. D'altro canto, la possibilità di costituire una *holding* in grado di mettere a fattore comune esperienze e risorse non è esente dal rischio che tale soggetto prevarichi le singole banche di credito cooperativo anche in merito alle scelte di erogazione del credito. Conclude preannunciando la presentazione di proposte emendative mirate pur nella consapevolezza dell'orientamento contrario della maggioranza e del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1328-B,
considerati, in particolare:
a) l'integrazione dell'articolo 1, lettera *b)* della legge n. 348 del 1982, la quale prevede la possibilità che la cauzione ivi prevista possa essere rilasciata anche da consorzi di garanzia collettiva dei fidi;
b) il riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico in riferimento all'organizzazione di giochi e scommesse, con la previsione delle

modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, vigilato dal competente Ministero, con compiti di organizzazione degli eventi sportivi di settore;

c) l'attribuzione al soggetto di cui al punto b) della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici e della quota parte assegnata al settore ippico del prelievo erariale unico su apparecchi e congegni per il gioco;

rilevato che quanto previsto nel presente disegno di legge è altresì coerente con l'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 (recante disposizioni di delega in materia di giochi)

esprime

parere favorevole.

1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 340 (ant.) del 31/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
340ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) mette in evidenza lo stato di grave crisi, soprattutto in termini di fiducia, che ha investito negli ultimi anni il sistema bancario e la relativa vigilanza, aggravato dall'azione del Governo. Esprime quindi rammarico riguardo alla mancanza di possibilità di un esame compiuto da parte della Commissione sul decreto-legge in titolo, come già avvenuto in precedenza, a causa dell'esiguità dei tempi disponibili, quando altri provvedimenti, anche di notevole rilevanza, quali i disegni di legge in materia di istituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e di giochi, sono fortemente rallentati nei rispettivi *iter*. La situazione descritta, caratterizzata dall'assenza di possibilità di confronto, riflette peraltro la concezione del Presidente del Consiglio riguardo al ruolo del Senato.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritiene che il modello scelto dal Governo per la riforma del credito cooperativo, basato sulla società capogruppo, costituisca un ibrido pericoloso, nel quale la

perdita delle tradizionali caratteristiche mutualistiche non è compensata in termini di capacità competitiva rispetto ai maggiori gruppi bancari. Quale esito della riforma, è prevedibile in particolare l'affievolirsi del contatto con il territorio, storicamente funzionale al sostegno delle piccole e medie imprese, che verranno a loro volta penalizzate. Prosegue esprimendo perplessità circa la soglia dimensionale adottata per il ricorso all'istituto del *wayout*, che pare rispondere a una logica politica piuttosto che economica e rammenta come siano stati i gruppi bancari di grandi dimensioni a risentire di situazioni di crisi, a fronte della capacità di tenuta dei piccoli istituti bancari.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), nel fare riferimento a diverse osservazioni già espresse nel corso del dibattito, rileva che in materia bancaria si sia realizzata una sorta di monocameralismo di fatto, a danno delle prerogative del Senato. Chiede pertanto che il Presidente della Commissione trasmetta il disagio espresso dalla Commissione alla Presidenza del Senato, affinché questa agisca per la tutela della legittima potestà legislativa della Camera alta.

Il senatore FORNARO (*PD*) giudica condivisibile l'impianto della riforma del credito cooperativo contenuto nel decreto-legge n. 18, il quale recepisce in buona misura il progetto di autoriforma elaborato dalle banche di credito cooperativo. Osserva, inoltre, come il Governo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, abbia accettato modifiche significative al provvedimento, anche di carattere nettamente positivo, come ad esempio rispetto alla materia dell'affrancamento delle riserve e al rafforzamento del ruolo della Banca d'Italia a fini autorizzativi. Nel ricordare la previsione specifica nel caso delle società capogruppo aventi sede nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, ritiene che si possa opportunamente estendere tale modello all'intero territorio nazionale, così da disporre con maggiore facilità di una rete di gruppi di dimensione regionale e caratterizzati da maggiori margini di autonomia operativa. Esprime inoltre perplessità rispetto al tributo, pari al venti percento del patrimonio netto, previsto dal provvedimento nel caso di conferimento della bcc, non risultando chiara la natura di tale imposizione, la quale comporterebbe di fatto un rilevante indebolimento della banca interessata, proprio mentre in generale è particolarmente elevato il livello di attenzione riguardo al tema della capitalizzazione degli istituti di credito. Conclude ponendo in evidenza l'opportunità di tutelare le peculiarità del credito cooperativo, in particolare in quanto fondamentale elemento di sostegno al sistema delle piccole imprese.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) considera solamente parziale il recepimento del progetto di riforma del credito cooperativo elaborato da Federcasse e delineato dal provvedimento in esame. A suo giudizio, esso reca disposizioni che avranno la conseguenza di dissolvere il tradizionale legame delle banche di credito cooperativo con i rispettivi territori e, in particolare, con le piccole e medie imprese ivi operanti, con gravi ricadute negative sull'attività produttiva. Il disegno di creazione di gruppi appare peraltro insufficiente anche ai fini del rafforzamento patrimoniale, in quanto suscettibile di dare luogo alla creazione di entità comunque non sufficientemente robuste. Risulta di conseguenza plausibile l'intervento di capitali esterni al sistema del credito cooperativo, che si concreterebbe in una serie di acquisizioni da parte dei grandi gruppi bancari. Le principali carenze del credito cooperativo riguardano in realtà l'attività di erogazione del credito in presenza di condizionamenti di carattere politico; su tali aspetti sarebbe stato pertanto auspicabile l'intervento del Governo.

In ragione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prima seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 341 (pom.) del 31/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
341ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto del numero degli emendamenti e ordini del giorno pervenuti e propone alla Commissione di anticipare alle 15,30 la seconda seduta pomeridiana in modo da consentire la conclusione dell'*iter* in sede referente entro la giornata odierna.

Conviene la Commissione.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) integra il proprio intervento in discussione generale rimarcando come il decreto-legge rischi di snaturare l'autonomia delle singole banche di credito cooperativo, le quali non sono state chiamate a partecipare, attraverso il diretto coinvolgimento dei soci, nell'elaborazione del progetto di riforma. La convenienza della riforma sta tutta nella acquisizione del controllo della *holding*, che potrà essere realizzata dalle banche italiane di maggiori

dimensioni a struttura societaria. Tale giudizio conferma l'indirizzo che il Governo ha assunto a favore delle banche fin dall'inizio, adottando una serie di misure di aiuto nei confronti delle S.p.A. bancarie. Ricorda a tale proposito il decreto-legge sulle quote azionarie della Banca d'Italia, la deducibilità delle perdite su crediti, la riduzione dei tempi per il recupero dei crediti incagliati, il decreto-legge salva banche, la cartolarizzazione dei crediti, la riforma delle banche popolari. Mentre i risparmiatori e i correntisti sono esposti ai rischi della nuova disciplina del *bail-in*, introdotta senza una reale discussione parlamentare, il Governo prosegue nella azione di favore delle banche, penalizzando proprio l'organizzazione cooperativistica e popolare che ha garantito finora maggiore sostegno all'economia reale.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo notizie circa la presentazione della Relazione tecnica sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver ricordato che la Relazione tecnica costituisce un ausilio informativo attinente ai profili di competenza della Commissione bilancio, puntualizza che la Commissione, diversamente da quanto sostenuto dalla senatrice Bottici, non ha attenuato l'attenzione sulla materia dei giochi e sulla Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario; viceversa, su entrambi i fronti l'attività istruttoria procede, come convenuto anche in Ufficio di Presidenza, nel rispetto della tempistica stabilita. Fa presente inoltre che in fase ascendente tutta la materia dell'unione bancaria, del meccanismo unico di risoluzione e del *bail-in* è stato approfonditamente esaminato dalla Commissione anche per quanto riguarda gli aspetti di compiuta informazione sui rischi dei titolari di azioni e obbligazioni delle banche.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) interviene in replica facendo presente che il decreto-legge non mette in discussione la validità di modelli societari del settore del credito diversi dalle società per azioni, ma che anzi, partendo da una condizione di difficoltà emersa con chiarezza negli ultimi anni, ha inteso operare per rafforzare la stabilità complessiva del sistema delle banche cooperative, migliorare gli attivi patrimoniali delle banche attraverso la cartolarizzazione dei crediti e salvaguardare al contempo i processi di risoluzione già avviati con il decreto-legge n. 183 del 2015. Rispetto alla riforma delle banche di credito cooperativo, la Camera ha introdotto modifiche importanti circa l'unitarietà della capogruppo, ma non tali da stravolgerne il senso, fino a prefigurare una struttura federale che non si addice ai progetti elaborati dall'associazione di categoria.

Il vice ministro MORANDO ricorda che i tempi di esame del decreto-legge presso la Camera dei deputati non sono stati sollecitati da esigenze governative, mentre la scelta di utilizzare la decretazione d'urgenza deriva dalla volontà del Governo di introdurre disposizioni di grande rilevanza per il sistema bancario dopo una lunga istruttoria e un confronto compiuto sia con i soggetti interessati che con l'interlocutore comunitario. Il decreto-legge certamente non ricopia pedissequamente il progetto nato all'interno della Federcasse, ma ne sposa fedelmente gli obiettivi e la struttura portante. Per quanto riguarda invece la garanzia dello Stato su titoli cartolarizzati con sottostanti crediti bancari, il Governo ha preso atto che la politica monetaria espansiva della Banca centrale europea non riesce a sbloccare i meccanismi di erogazione del credito in quanto i bilanci delle banche italiane, appesantiti dalle sofferenze accumulatesi progressivamente negli anni della recessione, non presentano requisiti patrimoniali tali da espandere la erogazione diretta del credito. Inoltre, il Governo ha inteso creare un mercato dei crediti cartolarizzati, finora assente soprattutto per la difficoltà di recuperare in tempi certi ed economicamente convenienti i crediti in sofferenza. Una volta raggiunto l'accordo in sede europea sulla qualità, il costo, la struttura della garanzia statale, è stato gioco forza adottare con lo strumento d'urgenza le misure in grado di attivare da subito un meccanismo essenziale non solo per le singole banche, ma per il settore creditizio in generale.

Anche per risolvere le questioni legate agli interventi di terzi per il salvataggio della Tercas, è stata prevista la norma fiscale circa i contributi ricevuti da soggetti in risoluzione o amministrazione controllata. Sui tre punti finora toccati, il Vice Ministro fa presente che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati è certamente migliorato.

Per quanto riguarda, invece, la cosiddetta via d'uscita dal gruppo unico delle BCC, fa presente che la scelta originale del Governo avrebbe potuto introdurre un precedente di affrancamento delle riserve accumulate dalle banche cooperative non in linea con la disciplina generale delle società cooperativistiche e l'impianto della mutualità prevalente. Pertanto, il Governo ha abbandonato la disciplina originale, si è orientato sulla facoltà di conferimento del ramo d'azienda bancario ad un ente terzo con struttura societaria, conservando al sistema mutualistico le riserve accumulate e prevedendo comunque un "costo fiscale" per sancire la preferenza per un modello unitario.

In relazione poi alle articolazioni territoriali del gruppo cooperativo, il Vice Ministro ripercorre le modifiche approvate dalla Camera dei deputati circa le banche di credito cooperativo operanti nelle Province di Trento e Bolzano, sottolineando quindi la sostanziale novità dei sottogruppi a base territoriale i quali, pur rientranti nella sfera della *holding*, possono costituirsi in forma di S.p.A. per salvaguardare le specifiche peculiarità territoriali. Infine, ritiene che il limite di un miliardo di patrimonio possa, allo stato attuale, non ostacolare la formazione di un certo numero di *holding*.

Il Vice Ministro ritiene di aver ampiamente motivato l'orientamento del Governo a giudicare soddisfacente il testo del decreto-legge con le modifiche accolte dalla Camera dei deputati: anticipa pertanto la espressione di un parere contrario, ove non ritirati, su tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta, già convocata alle ore 16,30, inizierà alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 342 (pom.) del 31/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
342ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la Commissione procederà alla trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al testo del decreto-legge n. 18, dando per illustrati gli emendamenti presentati a tutti gli articoli ad eccezione di quelli sui quali i gruppi ritengono di intervenire.

Ha quindi la parola il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale illustra l'emendamento 1.83, volto a garantire che le determinazioni delle società capogruppo riguardanti gli organi delle singole banche di credito cooperativo siano debitamente motivate.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) rinuncia a illustrare le proposte emendative a propria firma,

facendo presente l'atteggiamento di chiusura del Governo nei confronti di qualsiasi ipotesi di modifica del provvedimento in esame. Si riserva peraltro di svolgere gli opportuni approfondimenti nel corso della discussione in Assemblea. Sottoscrive infine gli emendamenti 1.7 e 1.71.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rinuncia a sua volta a illustrare gli emendamenti di cui è firmatario, facendo proprie le motivazioni espresse dal senatore Tosato. Aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 1.48, 1.54, 1.72, 1.77 e 1.91.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parre contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme, osservando, per quanto riguarda l'emendamento 1.83, come questo non rechi alcuna modifica sostanziale dal punto di vista normativo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, vengono poste in votazione le proposte emendative in esame.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.8, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.19, 1.20, 1.22, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.48, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.83, 1.87, 1.88, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.95, 1.98, 1.99, 1.100 e 1.101.

Gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.36, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.55, 1.65, 1.66, 1.75, 1.76, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.94, 1.96 e 1.97 sono dichiarati decaduti per assenza dei firmatari.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 2.

Il vice ministro MORANDO si esprime conformemente.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.11, 2.14, 2.16, 2.17 e 2.18, in esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.6, 2.13, 2.15, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Sono quindi dichiarate decadute per assenza dei proponenti le proposte emendative 2-*bis*.1, 2-*bis*.0.1 e 2-*bis*.0.2.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

La Commissione respinge con successive votazioni gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20, mentre, rilevata l'assenza dei rispettivi proponenti, decadono le proposte emendative 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Dopo che il relatore MOSCARDELLI (*PD*) e il vice ministro MORANDO si sono espressi in senso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4 vengono dichiarate decadute, in ragione dell'assenza dei presentatori, le proposte emendative 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11 e 4.12.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.9.

Sugli emendamenti all'articolo 5 esprimono parere contrario il relatore MOSCARDELLI (*PD*) e il vice ministro MORANDO.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 in ragione dell'assenza dei firmatari, sono posti successivamente in votazione e respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritira gli emendamenti 8.1, 9.2, 10.1, 11.2, 12.1 e 13.2.

Constatata l'assenza dei proponenti, vengono dichiarate decadute le proposte emendative 6.1 e 7.1.

Sugli emendamenti all'articolo 8 il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

In esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 8.3, 8.5 e 8.6, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei firmatari gli emendamenti 8.2 e 8.4.

Il parere del relatore MOSCARDELLI (*PD*) sugli emendamenti all'articolo 9 è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.

Dichiarato decaduto l'emendamento 9.1 per assenza dei firmatari, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 9.3.

Dopo che le proposte 10.2, 11.1, 11.3, 11.4 e 12.2 sono dichiarate decadute per assenza dei firmatari, il relatore MOSCARDELLI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sugli emendamenti all'articolo 13.

L'emendamento 13.1 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge con successive votazioni le proposte emendative 13.3, 13.4 e 13.5.

L'emendamento 13-*bis*.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 13-*bis*.0.1 esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 13-*bis*.0.1 risulta respinto.

L'emendamento 14.1 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, così come gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.0.3 e 15.0.4.

Con il parere contrario del relatore MOSCARDELLI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, vengono posti distintamente in votazione, risultando respinti, gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.5.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il parere del vice ministro MORANDO è conforme.

Gli emendamenti 16.1, 16.8, 16.9, 16.10 e 16.0.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Sono posti distintamente in votazione gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.0.2 e 16.0.3, i quali risultano respinti.

Il parere del relatore MOSCARDELLI (*PD*) sugli emendamenti riferiti all'articolo 17 è contrario.

Il vice ministro MORANDO si esprime conformemente.

Dopo che l'emendamento 17.1 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti viene posto in votazione e respinto l'emendamento 17.2.

In relazione all'articolo 17-*bis* interviene il senatore TOSATO (*LN-Aut*), il quale menziona il parere trasmesso dalla 10ª Commissione e una specifica comunicazione dell'ANCE, domandando chiarimenti al Governo circa la portata normativa della disposizione riguardo al tema dell'anatocismo.

Il vice ministro MORANDO dà conto dei contenuti dell'articolo 17-*bis*, che ricorda essere stato introdotto dalla Camera dei deputati in conseguenza di un'ampia convergenza delle forze politiche nei confronti di uno specifico emendamento di iniziativa parlamentare presentato in Commissione. Sottolinea quindi come la disposizione in esame possa contribuire a migliorare sensibilmente un quadro tuttora confuso e caratterizzato da una giurisprudenza oscillante.

La senatrice GUERRA (*PD*) ritiene che quanto disposto dall'articolo 17-*bis* sia sostanzialmente estraneo alla materia dell'anatocismo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) illustra l'emendamento 17-*bis*.3, rilevando che le previsioni ivi recate costituiscono una soluzione normativa complessivamente preferibile rispetto all'articolo 17-*bis,* riproducendo in buona sostanza una proposta già presentata e posta in pubblica consultazione dalla Banca d'Italia. In altri termini, la propria proposta ha il pregio di un conforto tecnico, con l'obiettivo di superare definitivamente il lungo e ondivago orientamento giurisprudenziale.

Sugli emendamenti all'articolo 17-*bis* il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme, motivato dalle considerazioni espresse in precedenza.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 17-*bis*.1, 17-*bis*.3 e 17-*bis*.19, mentre, constatata l'assenza dei rispettivi firmatari, vengono dichiarate decadute le proposte emendative 17-*bis*.2, 17-*bis*.4, 17-*bis*.5, 17-*bis*.6, 17-*bis*.7, 17-*bis*.8, 17-*bis*.9, 17-*bis*.10, 17-*bis*.11, 17-*bis*.12, 17-*bis*.13, 17-*bis*.14, 17-*bis*.15, 17-*bis*.16, 17-*bis*.17, 17-*bis*.18, 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9, 17-*bis*.0.10, 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.13, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16 e 17-*bis*.0.17.

Analogamente gli emendamenti 17-*ter*.1, 17-*quater*.1, 17-*quinquies*.1, 17-*quinquies*.0.1 e 18.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno.

Il vice ministro MORANDO propone di riformulare gli ordini del giorno G/2298/1/6, G/2298/2/6, G/2298/3/6 e G/2298/14/6, nel senso di espungere le premesse e i riferimenti, contenuti nella parte dispositiva, al corso dell'*iter* del provvedimento in esame. Con specifico riferimento agli ordini del giorno G/2298/3/6 e G/2298/14/6, suggerisce inoltre una riformulazione volta a trasformare l'impegno rivolto al Governo in un invito a valutare l'opportunità dell'iniziativa proposta.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) accetta di riformulare gli ordini del giorno nel senso proposto.

Gli ordini del giorno G/2298/1/6 (testo 2), G/2298/2/6 (testo 2), G/2298/3/6 (testo 2) - ai quali hanno aggiunto le rispettive firme il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) e la senatrice BONFRISCO (*CoR*) - e G/2298/14/6 (testo 2) sono quindi accolti dal rappresentante del GOVERNO, il quale propone altresì una riformulazione dell'ordine del giorno G/2298/22/6, consistente nella soppressione delle premesse.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) accetta di modificare l'ordine del giorno nel senso proposto.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2298/22/6 (testo 2). Esprime inoltre parere contrario su tutti i rimanenti ordini del giorno.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritira gli ordini del giorno G/2298/4/6, G/2298/5/6, G/2298/6/6, G/2298/7/6 e G/2298/8/6, mentre insiste per la votazione degli ordini del giorno G/2298/9/6 e G/2298/10/6.

La Commissione respinge quindi con distinte votazioni gli ordini del giorno G/2298/9/6 e G/2298/10/6.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritira gli ordini del giorno G/2298/11/6, G/2298/12/6, G/2298/13/6, G/2298/15/6, G/2298/16/6 e G/2298/17/6.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritira gli ordini del giorno G/2298/18/6, G/2298/19/6, G/2298/20/6 e G/2298/21/6.

L'ordine del giorno G/2298/23/6 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 18, senza modifiche rispetto a quelle accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2298

G/2298/1/6 testo 2
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
impegna il Governo:
a prevedere una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.

G/2298/1/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla. legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito», il decreto Ministeriale, così come stabilito del decreto legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;
la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, con il comma 4-*bis* del suddetto articolo 15, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di

accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa; a tal fine, il 4-*bis* prevedeva anche l'emanazione entro il 1º febbraio 2016, a cui non si è mai provveduto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un decreto per assicurare l'attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo;

suddetto regolamento, in vigore dall'8 giugno 2015, stabilisce l'uniformazione delle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento operate con carta stabilendo l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni nazionali ed transnazionali effettuate nei paesi dell'UE;

in Italia, però, non essendo stato ancora emanato il decreto di attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015, la previsione dell'articolo 15 ha soltanto aggravato ulteriormente gli esercenti, senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

infatti, mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è infatti pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;

secondo il regolamento (UE) n. 751/2015, invece, a decorrere dal 9 dicembre 2015, è previsto un limite all'applicazione delle commissioni interbancarie pari al 0,3 per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate,

considerato, inoltre che:

il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione;

la disposizione dell'articolo 16 prevede inoltre l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;

tali disposizioni, quindi, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese;

al contrario, il Governo, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate è negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

considerato infine che:

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, e questo in particolare, sono sempre limasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

questo Governo infatti non ha ancora proceduto all'emanazione del decreto ministeriale di cui

al comma 4-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, come novellato dall'ultima legge di stabilità, nonostante anche l'approvazione, da parte di questa Camera, di alcune mozioni, in data 10 giugno 2015, riguardanti la circolazione del denaro contante,

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.

G/2298/2/6 testo 2

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n: 2298 di conversione m legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, il. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

impegna il Governo:

a prevedere una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking.*

G/2298/2/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione m legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, il. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

al *mare magnum* delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli», che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*,

considerato, inoltre che:

incurante di ciò, l'attuale Governo persevera nel sostenere i poteri economici del Paese, alla luce di questo decreto legge, ma anche dei recenti provvedimenti nel settore creditizio, indifferente alle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, perfino di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione e la disposizione dell'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro sui

trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;

le disposizioni contenute nel disegno di legge, quindi, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

G/2298/3/6 testo 2

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una modifica del limite di 8 miliardi, oltre il quale le banche popolari devono trasformarsi in S.p.A., adottando la soglia di 30 miliardi, in coerenza con la quantificazione operata dall'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 in riferimento alle banche «significative», per i fini di equità tra banche popolari e banche cooperative come sopra esposto.

G/2298/3/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

la riforma del credito bancario cooperativo contenuto in questo disegno di legge di conversione si connette con la riforma delle banche popolari attuata lo scorso anno attraverso il decreto legge n. 3 del 2015;

fin dalla loro nascita, le banche popolari, come quelle di credito cooperativo, hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;

la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicanti inconfutabilmente in questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;

la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidità, hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava, il *welfare* e ha continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di *austerity*. Le popolari, invece, nel solo periodo 2008-2014, hanno erogato finanziamenti alle PMI per un ammontare pari a 250 miliardi di euro, mentre le cooperative, secondo le stime effettuate dal *Fiscal Sustainability*

Report 2015, vantano un credito erogato che, per le banche di medie e piccole dimensioni, si attesta tra i 156 e 178 miliardi di euro e presentano soltanto 17 miliardi di euro di sofferenze a fronte dei 39 miliardi della banche più grandi e dei 133 miliardi delle prime cinque banche;

premesso inoltre che:

già l'obbligo di trasformazione in spa per le banche popolari che superano un attivo di 8 miliardi è suonato come un disincentivo per questi istituti che, invece di essere premiati per la buona gestione, sono stati obbligati a cambiare forma giuridica con il pericolo, ancora esistente, di far entrare nella compagine sociale investitori stranieri senza scrupoli il cui unico fine è il profitto senza alcun riguardo per il territorio, le famiglie o le nostre PMI;

con questo decreto si prevede, inoltre, che soltanto le banche di credito cooperativo con un capitale netto superiore a 200 milioni di euro possano trasformarsi in spa senza dover ottemperare agli obblighi di devoluzione dell'intero patrimonio ai Fondi mutualistici, così com'è stato fin'ora previsto dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001;

dunque, con il pagamento di un'imposta straordinaria del 20 per cento del patrimonio netto, queste potranno affrancare le proprie riserve, mentre per le restanti banche di credito cooperativo saranno ancora validi gli obblighi di devoluzione del citato articolo 17;

seppur durante l'esame in commissione è stato variato l'importo dell'imposta straordinaria ? che nel testo originario del decreto era calcolata sulle riserve e non sul patrimonio netto ? non risulta chiaro come sia stato scelto il limite dei 200 milioni, se non in ragione di motivazioni politiche;

questo, infatti, oltre a contrastare con il richiamato articolo 41 della Costituzione, viola anche il principio della tutela e promozione della cooperazione di cui all'articolo 45 della Carta e fa nascere forti dubbi sulla disparità di trattamento tra le due forme bancarie: è infatti consentito il passaggio da banca di credito cooperativo, ossia da una banca a mutualità prevalente, ad ordinaria società commerciale con relativa possibilità di affrancamento, ma è esclusa invece tale possibilità se la società risultante è costituita in forma di banca popolare, banca sempre cooperativa, a mutualità non prevalente;

nel testo del decreto, infatti, sembrerebbe opportuno prevedere anche una modifica al limite degli 8 miliardi oltre le quali la banca popolare deve trasformarsi in spa, prevedendo, più coerentemente, di adottare la soglia di 30 miliardi che è quella utilizzata ai fini della quantificazione delle banche come «significative» dell'art. 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi,

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso del l'*iter* di conversione del decreto legge in oggetto, una modifica del limite di 8 miliardi, oltre il quale le banche popolari devono trasformarsi in spa, adottando la soglia di 30 miliardi, in coerenza con la quantificazione operata dall'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 in riferimento alle banche «significative», per i fini di equità tra banche popolari e banche cooperative come sopra esposto.

G/2298/4/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

fin dalla loro nascita, le banche di credito cooperativo, hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;

la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicitata inconfutabilmente in

questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;

la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidità, hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava il *welfare* e ha continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di *austerity*;

nonostante le ragioni di riforma avanzate dal Governo in tema di instabilità del credito cooperativo, individuate nelle loro supposte «debolezze strutturali» derivanti «dal modello di attività (focalizzato sulla tradizionale attività di vendita al dettaglio e dunque particolarmente esposto all'andamento dell'economia reale nelle aree di riferimento), dagli "assetti organizzativi" e dalla "dimensione ridotta", le banche di credito cooperativo vantano 364 unità, con il 14,8 per cento degli sportelli bancari italiani, una quota di mercato della raccolta da clientela (comprensiva di obbligazioni) del 7,7 per cento e impieghi economici pari 134 miliardi di euro, di cui impieghi economici erogati alle imprese pari a 84,3 miliardi (compreso il credito cooperativo)»;

le cooperative, inoltre, secondo le stime effettuate dal *Fiscal Sustainability Report 2015,* vantano credito erogato che, per le banche di medie e piccole dimensioni, si attesta tra i 156 e 178 miliardi di euro e presentano soltanto 17 miliardi di euro di sofferenze a fronte dei 39 miliardi della banche più grandi e dei 133 miliardi delle prime cinque banche;

dallo stesso documento, inoltre, emerge che, nelle banche minori, le sofferenze bancarie siano del 9,5 per cento, contro il 10,8 per cento dei cinque maggiori gruppi; che i crediti deteriorati nelle banche minori sono pari al 18,1 per cento, mentre sono del 18,4 per cento nelle prime cinque banche e, ugualmente, che il tasso di copertura sui crediti deteriorati diversi dalla sofferenze sia del 20,9 per cento nelle banche minori, rispetto al 27,6 per cento delle prime cinque;

tutto ciò sembra dimostrare come le ridotte dimensioni non impediscano affatto una vigilanza esaustiva ed adeguata e che, sopra tutto, la supposta dipendenza delle banche di credito cooperativo dall'economia reale non sia affatto una possibile causa di fragilità del sistema, considerando che le ultime crisi economiche, e sopra tutto l'ultima del 2007 con i suoi effetti devastanti, hanno avuto origini di natura finanziaria;

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli interventi normativi necessari affinché, nonostante sotto diversa forma giuridica, le banche cooperative non siano completamente snaturate del loro carattere di mutualità e utilità sociale e che continuino a favorire l'accesso al credito per le famiglie e le PMI, così come è stato fino ad oggi, senza divenire mere esecutrici delle disposizioni centrali provenienti dalla capogruppo che, costituita in forma di s.p.a., sarà prevalentemente assoggettata alle logiche del mercato finanziario globale.

G/2298/5/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

il decreto legge in oggetto prevede un'estensione delle deroghe già previste per i soci finanziatori, aggiungendo anche la deroga all'obbligo di assegnazione del voto capitario;

simile deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, era già prevista in passato, ma per i possessori di strumenti finanziari, i quali potevano vedersi attribuiti anche più di 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei voti spettanti o rappresentati in assemblea;

a questa si è aggiunta la possibilità, in deroga non solo ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, ma anche all'articolo 34, comma 3 del Testo unico bancario, che i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori siano stabiliti dallo

statuto e che ad essi spetti comunque «il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo»;

con una deroga così forte si rischia di snaturare la caratteristica mutualistica delle banche di credito cooperativo, tale che potrebbero non risultare tutelate le legittime aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi a queste banche scegliendo di investire in istituti di credito che ora verranno coattivamente obbligati a modificare le proprie forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà,

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, una minore estensione alla deroga del principio al voto capitario, consentendo che le eccezioni all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, siano consentite soltanto ove i soci finanziatori detengano il 50 per cento del capitale sociale.

G/2298/6/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

con questo decreto si prevede che soltanto le banche di credito cooperativo con un capitale netto superiore a 200 milioni possano trasformarsi in spa senza dover ottemperare agli obblighi di devoluzione dell'intero patrimonio ai Fondi mutualistici, così com'è stato fin'ora previsto dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001;

dunque, con il pagamento di un'imposta straordinaria del 20 per cento del patrimonio netto, queste potranno affrancare le proprie riserve, mentre per le restanti banche di credito cooperativo saranno ancora validi gli obblighi di devoluzione del citato articolo 17;

seppur durante l'esame in commissione è stato variato l'importo dell'imposta straordinaria ? che nel testo originario del decreto era calcolata sulle riserve e non sul patrimonio netto ? non risulta chiaro come sia stato scelto il limite dei 200 milioni, se non in ragione di motivazioni politiche;

sembra infatti, che la soglia dei 200 milioni di CN è stata determinata in modo del tutto arbitrario, in funzione della consistenza delle Banche di credito cooperativo toscane, vicine all'attuale primo ministro e ad altri membri del Governo, insieme a esponenti della nuova maggioranza, che si volevano, evidentemente, salvaguardare, assolvendole dall'obbligo di aderire al gruppo bancario cooperativo,

considerato inoltre che:

l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, il quale prevede che «i titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi»;

nell'ultimo anno, però, l'operato del Governo in carica non sembra aver rispettato la normativa già vigente in materia di conflitto di interesse: già all'inizio del 2015, con la vicenda del decreto legge sulle banche popolari e, da ultimo, due mesi fa, con la questione della procedura di risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, con il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 trasposto poi nella legge di stabilità;

dunque non soltanto si è proceduto a due importanti interventi legislativi attraverso la decretazione d'urgenza che, come noto, non rende possibile quell'attenta valutazione d'impatto che invece si può operare attraverso il normale *iter* legislativo, ma sembrerebbe anche che la presenza

all'interno della compagine di Governo, di un membro molto vicino agli ambienti interessati dai due provvedimenti, potrebbe far profilare la mancata osservanza del disposto della legge 215/2004, così come in futuro potrebbe comportare la violazione delle nuove violazioni del provvedimento in esame, alla luce del fatto che interventi governativi in ambito bancario sono ancora in itinere;

ad esempio, per il caso della Banche popolari, già il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), Giuseppe Vegas, in sede di audizione svoltasi presso le Commissioni riunite della Camera VI e X, aveva denunciato operazioni potenzialmente anomale sui titoli di comparto delle banche popolari prima del 16 gennaio 2015, precedentemente quindi a qualsiasi annuncio sulla riforma;

anche volendo ammettere che il legame parentale fra la Ministra Boschi e il consigliere Boschi (dal 2011 nel consiglio di amministrazione e da maggio 2013, tre mesi dopo che sua figlia entrasse nel Governo, vicepresidente della Banca Etruria) non abbia compromesso la riservatezza di informazioni che dovevano rimanere assolutamente private per non sconvolgere gli equilibri di mercato, non si può negare il coinvolgimento personale di un membro del Governo nella vicende legate alla Banca Etruria,

considerato infine che:

il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione;

la disposizione dell'articolo 16 prevede inoltre l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;

le disposizioni contenute nel disegno di legge, quindi, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese,

impegna il Governo:

ad agire nel rispetto della volontà parlamentare di introdurre norme più stringenti riguardanti il conflitto di interessi superando nei modi e nei termini che ritiene più opportuni qualsiasi dubbio che possa inficiare il trasparente operato del Governo in relazione alla consequenzialità tra gli interessi personali dei singoli membri dell'esecutivo e le scelte programmatiche e politiche intraprese e da intraprendere.

G/2298/7/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

la pesante crisi economico-finanziaria che ha investito l'economia finanziaria nel 2007 per poi riversarsi gravemente sull'economia reale ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono, facendo emergere il drammatico problema dell'abuso delle leve finanziarie e della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse;

il problema della ricapitalizzazione delle banche si è così proposto anche in sede europea in cui, in seguito alla sopravvenuta necessità di interventi statali di salvataggio degli istituti di credito, si è proposta l'introduzione del principio del *bail-in*, ossia di un principio che regoli il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi in un quadro di sorveglianza armonizzato che si in grado di limitare il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti,

premesso inoltre che:

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi;

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

in realtà la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

sembrerebbe quindi ugualmente necessario prevedere una riorganizzazione del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, ossia tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le banche che operano nei mercati finanziari con attività speculative ad alto rischio;

l'effetto di una riorganizzazione del sistema bancario, attraverso precise distinzioni delle partecipazioni azionarie e un diverso trattamento fiscale che avvantaggi le banche commerciali, comporterebbe una consistente immissione di liquidità che potrebbe risollevare l'economia reale e la situazione economica di imprese e famiglie colpite duramente da tutti questi anni di crisi,

considerato infine che:

se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il *credit crunch* che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche ed aumentato la pressione fiscale diretta ed indiretta, causando l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie;

da ultimo, si sarebbero potute anche evitare le procedure di risoluzione che hanno interessato le quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, i cui oneri sono ricaduti pesantemente anche sui risparmiatori, tra cui pensionati e fasce economicamente meno agiate, che hanno visto svanire i loro piccolo capitale accumulato con enorme fatica,

impegna il Governo,

a prevedere, in opportuni provvedimenti, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre un principio attraverso il quale venga valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche d'affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese, come specificato in premessa.

G/2298/8/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

è noto come l'attuale la crisi finanziaria, generata dal crollo dei mutui *sub-prime* nell'estate del 2008 che portò al fallimento a catena di alcune banche d'affari, tra cui la celeberrima Lehman

Brothers, si sia poi riversata sull'economia reale del mondo intero, e in particolare, in Europa, del nostro Paese, con ripercussioni gravissime sui livelli occupazionali, sull'attività delle imprese, sopratutto delle piccole e medie, e sullo stato di salute dei bilanci pubblici;

la bolla finanziaria che ha portato alla conseguente crisi mondiale è stato il risultato di una ripetuta e globale pratica di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità dovuta ad un utilizzo spropositato di alte leve finanziarie associate alla compravendita di titoli tossici, al fine di moltiplicare i profitti di investitori desiderosi di accumulare immensi guadagni a fronte di un investimento minimo di capitale;

tra gli strumenti finanziari maggiormente usati si ritrovano i derivati, associati a leve finanziarie elevate, oggetto di contrattazione in molti mercati, soprattutto in quelli al di fuori dei centri borsistici ufficiali, ossia in mercati non regolamentati, i cosiddetti OTC, creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telematiche, secondo il principio dell'incontro tra la domanda e l'offerta, in maniera slegata rispetto all'andamento delle Borse Mondiali;

la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è rivelata fallimentare e rischiosa in quanto il sistema finanziario, sottratto ad ogni tipo di controllo istituzionale, ha lasciato il passo a prassi speculative rischiosissime, in cui gli operatori si sono sottratti a qualsiasi responsabilità di ordine debitorio ed etico;

in caso di fallimento di uno solo di questi soggetti, l'elevata interconnessione del sistema bancario speculativo espone al rischio di *default* l'intero sistema finanziario e bancario di un Paese, con ripercussioni anche internazionali, e richiede la necessità di un intervento statale con giganteschi piani di salvataggio e ricapitalizzazione, cosi come è avvenuto negli Stati Uniti d'America;

la ricapitalizzazione pubblica delle banche è uno strumento di salvataggio estremamente iniquo nei confronti dei cittadini su cui lo Stato che stanzia i fondi per la ricapitalizzazione scarica il peso di debiti accumulati da un sistema finanziario pensato per far incassare dei profitti elevatissimi a pochi speculatori senza scrupoli, socializzando però il passivo in caso di perdita;

l'Unione europea, infatti, dopo anni di crisi e ricapitalizzazioni pubbliche gravanti sui cittadini, si è risolta all'introduzione, nell'ambito dell'opera di armonizzazione dei modelli bancari, del principio del *bail-in* nella risoluzione delle crisi bancarie, che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti;

a questo proposito, sembrerebbe altresì necessaria la previsione di ulteriori misure che possano perfezionare, ovviamente nel rispetto della legislazione europea, il quadro degli strumenti prudenziali al fine di contenere l'abuso degli strumenti finanziari, la deflagrazione delle conseguenti crisi e le loro inevitabili ripercussioni sull'economia reale, come anche sui debiti sovrani. Il tutto al fine di non far ricadere il peso economico di questi fenomeni sui cittadini e sulle imprese,

considerato che:

il compito dello Stato, sopratutto in una fase di congiuntura economica così grave, è quello di porre in essere una politica economica espansiva al fine di creare degli ammortizzatori sociali ed economici in modo da tutelare i propri cittadini e le proprie imprese e non quello di salvaguardare lo *status* qua di istituti bancari e finanziari che senza alcun riguardo etico praticano attività di speculazione rischiose nella convinzione che le eventuali ripercussioni negative saranno poi pagate dalla società civile;

in una ottica di necessaria esigenza di eticità che deve informare gli enti della pubblica Amministrazione si ritiene giusto e adeguato l'intervento della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013) nella parte in cui ha profondamente innovato la normativa riguardante il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge;

tra il 1998 e il 2008, il nostro Paese ha fatto un ingente uso di strumenti finanziari, in particolare di *cross-currency swap* e di *interest rate swap*, ma anche di cessioni di crediti in cartolarizzazioni a cui si è parallelamente accompagnata un'implementazione normativa volta a snellire le procedure e a favorire la crescita dei mercati finanziari. Ma, se fino al 2008 lo Stato ne aveva

guadagnato un ricavo di 8 miliardi, con l'arrivo della crisi il *trend* si è invertito;

in questa spirale di debiti sono coinvolti i principali Comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Genova, Reggio Calabria, Firenze, Teramo, Pisa, Benevento e Pistoia, così come le regioni del Lazio, del Piemonte e della Toscana, per un ammontare debitorio di difficile stima;

già le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 avevano, rispettivamente, limitato l'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza, anche alla luce dei debiti accumulati dai diversi enti della pubblica Amministrazione, compresa l'amministrazione sanitaria e pubblica e le agenzie di trasporto, che hanno utilizzato fondi pubblici per acquisire strumenti derivati e simili titoli finanziari,

considerato infine che:

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi;

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

in realtà, la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli,

impegna il Governo, a prevedere gli opportuni provvedimenti al fine di:

a) escludere i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad alto rischio, intendendosi per queste utilizzo di alte leve finanziarie ed emissione di titoli tossici, dalla partecipazione alle procedure di gare d'appalto bandite dalla pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi bancari e finanziari;

b) estendere permanentemente a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione il divieto di ricorso a strumenti finanziari derivati, come già stabilito dalla legge di stabilità 2014 che però prevede un tale divieto solo per gli enti territoriali.

G/2298/9/6

TOSATO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

in tema di imposta di bollo l'articolo 13, 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, nell'attuale formulazione introdotta con effetto dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede che le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, siano soggette ad imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso;

la disposizione prevede, nel rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, che l'imposta di bollo sia applicata sul valore effettivo dei titoli presenti nel deposito del contribuente al 31 dicembre di ogni anno, facendo esplicito riferimento al valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso;

nel caso di depositi titoli relativi ad azioni Banche Popolare di Vicenza, l'applicazione dell'imposta di bollo non pare essere stata effettuata sulla base di una corretta interpretazione

dell'articolo 13, 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972: ad oggi, infatti, i titoli azionari della BPVI non sono quotati in alcun mercato regolamentato e sono iscritti nel deposito titoli degli azionisti al valore di 48 euro, che corrisponde ad una valorizzazione presuntiva assegnata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, secondo un meccanismo tipico delle banche popolari non quotate;

tale importo non può in alcun caso essere considerato un «valore di mercato» funzionale all'applicazione dell'imposta di bollo al 31 dicembre 2015, perché, innanzitutto, è necessario evidenziare che tale valore non è stato fissato dal mercato e dunque non può, di principio, essere definito quale «valore di mercato» del titolo;

inoltre, le azioni della Banca Popolare di Vicenza non sono in concreto negoziabili, neppure a valori significativamente più bassi dell'importo di 48 euro, peraltro determinato sulla base di valori di bilancio non solo riferiti al 31 dicembre 2014 (e dunque non alla data di riferimento per il conteggio dell'imposta di bollo), ma integralmente disconosciuti del bilancio semestrale di Banca Popolare di Vicenza al 30 giugno 2015, che riporto una perdita di esercizio di oltre un miliardo di euro, ed ancor più dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 che, dalla comunicazione rilasciate dalla Banca, risulta in perdita per oltre 1,4 miliardi di euro;

appare evidente che il valore di 48 euro per azione non può essere considerato «di mercato» per i titoli della Banca Popolare di Vicenza non essendo determinato in un ottica di mercato, non rappresentando in nessun caso un valore realizzabile dall'azionista ed, inoltre, non tenendo conto di perdite per oltre 1,4 miliardi di euro maturate dalla Banca nel corso del 2015;

la valorizzazione dei titoli di cui trattasi nella comunicazioni periodiche degli istituti di credito depositari di cui all'articolo 13, 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, deve dunque basarsi sul valore nominale di rimborso;

il valore nominale delle azioni della Banca Popolare di Vicenza è pari ad euro 3,75, mentre il valore di rimborso può essere individuato in un ammontare pari al valore di recesso stabilito in euro 6,3 dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto sulla base dei dati di bilancio al 31 dicembre 2015;

a fronte di una applicazione che si ritiene manifestamente errata dell'imposta di bollo sui depositi titoli in cui sono depositate le circa 100.100.000 azioni della Banca Popolare di Vicenza si può stimare ? in assenza di disponibilità di dati in merito alla precisa tipologia dei soci della Banca ? un onere fiscale non dovuto per i soci della Banca popolare di Vicenza di oltre 8 milioni di euro (stimato nell'importo del 2 per mille sul differenziale fra 48 euro ed il valore di recesso di 6,3 euro);

è di tutta evidenza che tale prelievo di natura fiscale ? che se confermato risulterebbe verosimilmente contrario anche al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione ha ulteriormente aggravato la posizione di numerosissimi piccoli risparmiatori;

considerato inoltre che:

il provvedimento interviene in diversi ambiti della materia bancaria al fine di ristrutturare non soltanto il credito cooperativo, ma anche di rinforzare il sistema bancario nel suo complesso, attraverso la composizione degli interessi gravitanti intorno alla preoccupante presenza, nelle banche italiane, di crediti in sofferenza. Simile composizione degli interessi non può certo escludere la tutela dei risparmiatori: quest'ultimi, infatti, già ampiamente sfiduciati, se non nuovamente incoraggiati attraverso effettive garanzie, potrebbero creare seri pregiudizi alla stabilità del sistema bancario nel suo complesso;

nel decreto in oggetto si prevedono inoltre specifiche disposizioni di regime fiscale sulle procedure di crisi e, in particolare, l'articolo 16 prevede un particolare regime di imposta per l'imposta di bollo ipotecaria e di registro, sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie;

considerato infine che:

stante gli elementi sopra esposti, appare necessario che si proceda ad una correzione del calcolo dell'imposta di bollo erroneamente effettuato dagli istituti di credito secondo una non condivisibile interpretazione della norma in esame;

impegna il Governo:

ad inserire all'interno del provvedimento in esame, a fini di equità, una norma di interpretazione relativa agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli, al fine di rendere valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-*ter* della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.

G/2298/10/6

TOSATO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

la Banca popolare di Vicenza è stata, appena un anno fa, dichiarata «sana» da parte di Bankitalia, ma alla fine di agosto dello scorso anno, il suo Presidente ha ammesso di aver necessità di altri 1,5 miliardi di euro per evitare il fallimento o il commissariamento a fronte di irregolarità negli aumenti di capitale, rilevati dalla BCE (e non dalla Banca d'Italia), e di una perdita di 1 miliardo registrata nei primi sei mesi del 2015;

la perdita di 1,05 miliardi si è accumulata in seguito alla combinazione di diversi fattori contabili: la riduzione di 269 milioni di euro del valore di avviamento che ha fatto seguito ad un'altra del valore di 600 milioni, per una riduzione totale dell'81,5 per cento in 18 mesi, nonostante i tassi in discesa; la perdita di 119 milioni di euro dovuta alla riclassificazione del valore di alcune partecipazioni in fondi Sicav per un valore totale di ?55 per cento in 6 mesi, nonostante il rialzo dei mercati azionari; la perdita di 703 milioni dovuta ad un aumento dell'indice di copertura dei crediti deteriorati, passando in 6 mesi dal 35,1 per cento al 39,6 per cento, nonostante i segnali di miglioramento del mercato del credito italiano;

a ciò si aggiunge il rilievo da parte della BCE, a seguito della sua ispezione dell'ottobre 2015, di una riserva di capitale inflazionata artificialmente, perché derivante da aumenti di capitale effettuati a prestito e in parte mediante l'interposizione di un soggetto terzo;

tali aumenti di capitale realizzati nel 2013 e nel 2014 Per quasi l miliardo di euro, infatti, sono avvenuti a fronte della concessione di prestiti a clienti e soci della banca, in molti casi con metodi 'persuasivi' ai limiti del vero e proprio 'ricatto';

ancor più grave rilevare il fatto che la vendita sia avvenuta ad un prezzo irragionevolmente alto, di 62,500 per azione, anche nell'imminenza della svalutazione avvenuta di lì a poco, facendo difficilmente credere che i vertici della Banca non conoscessero la sua reale consistenza patrimoniale quando hanno venduto a «prezzo pieno» azioni che poco dopo, nella primavera di quest'anno, lo stesso consiglio di amministrazione ha svalutato del 23 per cento, portandole al valore unitario di 48 euro (prezzo che il mercato comunque non riconosce, rendendo di fatto illiquide le azioni);

considerato inoltre che:

con l'ultima Assemblea dei soci si è dato avvio all'*iter* di trasformazione della popolare Veneto Banca in S.p.a.;

attualmente, la quotazione delle azioni di Veneto Banca di chi vorrà avvalersi del diritto di recesso è di 7 euro e 30 centesimi, indicativa del valore che avranno le azioni una volta che la società sarà quotata in Borsa, contro un valore di oltre 39 euro toccato solo ad aprile 2015;

il valore più realistico delle azioni di Veneto Banca si dovrebbe attestare tra i 18,45 e i 21,21 euro;

gli oltre 75 mila azionisti della Veneto Banca, in caso di quotazione a 7,30 euro, si troveranno quindi depauperati di ingenti somme, in taluni casi di tutto il risparmio, che era stato investito nella

«banca del territorio»;

ad aggravare la situazione vi sono inoltre numerosi clienti della Banca che hanno effettuato investimenti, dietro sollecitazione al risparmio, senza i benché minimi requisiti di informazione sul livello di rischiosità dei medesimi, così come previsti dalla vigente normativa;

considerato infine che:

il provvedimento interviene in diversi ambiti della materia bancaria al fine di ristrutturare non soltanto il credito cooperativo, ma anche di rinforzare il sistema bancario nel suo complesso, attraverso la composizione degli interessi gravitanti intorno alla preoccupante presenza nelle banche italiane, di crediti in sofferenza, simile composizione degli interessi non può certo escludere la tutela dei risparmiatori: quest'ultimi, infatti, già ampiamente sfiduciati, se non nuovamente incorraggiati attraverso effettive garanzie, potrebbero creare seri pregiudizi alla stabilità del sistema bancario nel suo complesso;

nel decreto in oggetto si prevedono inoltre specifiche disposizioni di regime fiscale sulle procedure di crisi e, in particolare, l'articolo 16 prevede un particolare regime di imposta per l'imposta di bollo ipotecaria e di registro, sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie;

si rende necessario l'affrancamento contabile delle azioni emesse dalle banche sottoposte da ultimo a procedura di risoluzione e dalle due banche in evidente stato di difficoltà a causa, anche, di npl presenti nel loro patrimonio;

impegna il Governo:

ad inserire all'interno del provvedimento in esame, una deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile, per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, al fine di dare facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi.

G/2298/11/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

il provvedimento in oggetto prevede una riforma complessiva delle banche di credito cooperativo secondo un nuovo modello in cui è consentito svolgere attività bancaria soltanto se facenti parte di un gruppo bancario cooperativo;

la disciplina prevede inoltre che il gruppo bancario debba essere guidato da una capogruppo;

in particolare, la società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente potere di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione, deve detenere un patrimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro;

in questo modo si rischia di annullare la valenza territoriale del sistema mutualistico, postulando necessariamente la creazione di un'unica grande *holding* nazionale, governata in modo verticistico, con l'ovvia conseguenza di forte condizionamento da parte del gruppo sulla libertà di azione e sull'autonomia delle BCC in sede locale;

anche gli stessi promotori della riforma sostengono infatti che si debbano comunque preservare le identità e le autonomie di specifici territori, al fine di tutelarne le «particolari forme di coesione ed organizzazione a livello territoriale»;

in sede di esame referente in commissione VI, l'unica territorialità riconosciuta e che resta dunque protetta è stata quella delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali, si consente

alle banche di credito cooperativo aventi sede legale in queste province di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima province autonome, tra cui la corrispondente banca capogruppo, il cui limite patrimoniale sarà stabilito dalla Banca d'Italia;

in questo modo, però, si ignorano le altre peculiarità, linguistiche, socioeconomiche, culturali, che rappresentano, invece, un importante valore aggiunto dell'intero Paese: seppur riconosciuta la necessità di salvaguardare specificità culturali e linguistiche, non si comprende perché le stesse non debbano essere riconosciute a tutti le regioni e provincie italiane;

impegna il Governo:

a diminuire, nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto, il limite di 1 miliardo di euro per il patrimonio netto che la società bancaria deve detenere per costituirsi quale capogruppo del gruppo bancario cooperativo, in modo che più banche di credito cooperativo possano avere la possibilità di candidarsi come capogruppo, difendendo in questo modo la territorialità del sistema mutualistico, come specificato in premessa.

G/2298/12/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

nella parte relativa alla riforma del credito cooperativo, il provvedimento in esame prevede l'innalzamento del numero minimo di soci da 200 a 500 e del valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000 euro a 100.000 euro;

una simile previsione snatura di gran lunga la caratteristica territoriale e localistica intrinseca nel sistema mutualistico delle cooperative: la prima misura, infatti, impedisce che restino in vita le piccole banche di credito cooperativo territoriali; la seconda, al netto delle necessità di ricapitalizzazione degli istituti in difficoltà, si rende suscettibile di pregiudicare fortemente la partecipazione di coloro che sono già soci;

le disposizioni, quindi, potrebbero non tutelate le legittime aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi alle banche di credito cooperativo scegliendo di investire in istituti di credito che ora potrebbero modificare la propria forma giuridica e le relative forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà;

impegna il Governo:

a rivedere in ribasso, nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto, l'innalzamento del numero minimo di soci e del. valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio, al fine di tutelare la territorialità delle banche di credito cooperativo, come esposto in premessa.

G/2298/13/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

la disposizione dell'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per

coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni (pena l'imposta dovuta nella misura ordinaria del 9 per cento e una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora);

le disposizioni contenute nel disegno di legge, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese, nonostante, in sede referente sia stato chiarito che tale agevolazione è emessa a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa e, dopo le forti proteste delle opposizioni (anche contestuali allo schema di decreto legislativo riguardante il patto commissorio sui mutui ipotecari), sia stato inserito il comma 2-*bis*, ai sensi del quale i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono anch'essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'agevolazione fiscale «prima casa»;

suddetta disciplina, se sommata infatti all'atto del Governo n. 265, non fa altro che avvantaggiare in maniera del tutto sproporzionata e ingiusta il sistema bancario;

nonostante la manifestata intenzione di modifica del noto articolo 120-*quinquiesdecies* dello schema di decreto, si continua a prevedere che, in caso di ritardato pagamento del rateo, lo snellimento e l'abbreviazione delle procedure nel caso di inadempimento del debitore si attuino attraverso l'espunzione dell'obbligo al ricorso alla procedure esecutive giudiziali;

poco cambierà, infatti, se il numero delle rate ritardate che daranno il via libera alla banche di prendere il pieno possesso dell'immobile posto in garanzia del mutuo saranno 18 e non più 7, quando si elimina l'unico mezzo di tutela del risparmiatore, ossia quello giudiziale, di fronte ad una parte contrattuale così forte;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a rivedere, nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto, l'agevolazione in misura fissa a 200 euro per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, in modo che possa riguardare l'intera platea di potenziali acquirenti, siano essi anche semplici cittadini, spinti presumibilmente da bisogni primari quali l'acquisto di un'abitazione, per sé o per i propri familiari, piuttosto che da intenti speculativi, come specificato in premessa.

G/2298/14/6 testo 2

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n, 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il divieto della vendita di titoli *junior* o *mezzanine* anche agli investitori non istituzionali.

G/2298/14/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n, 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la

gestione collettiva del risparmio

premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella «forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al bail-in, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato ? formalmente ? posto a Carica del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

premesso infine che:

l'articolo 8, comma 3 del provvedimento in esame, prevede il divieto di acquisto di titoli *junior o mezzanine* allo Stato, alle amministrazioni pubbliche e alle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'iter di esame del provvedimento in oggetto, che sia vietata la vendita di titoli *junior* o *mezzanine* anche agli investitori non istituzionali.

G/2298/15/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla Cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie,

preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al bail-in, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato ? formalmente ? posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo Il del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi.

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi; se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare 'il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventa te e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

G/2298/16/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al *baiI-in*, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato ? formalmente ? posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo il del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi.

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.

G/2298/17/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premesso che:

da un recente studio di Confedilizia emerge che i proprietari di immobili, per il quarto anno consecutivo, hanno subito, nel 2015 un livello di imposizione tributaria insostenibile: infatti, fra il

2012 ed il 2014 la proprietà immobiliare ha versato complessivamente circa 69 miliardi di euro di imposte di natura patrimoniale e il carico fiscale sugli immobili del 2014, con l'attuale governo, dato da IMU e TASI, è stato di oltre 1 miliardo superiore rispetto a quello IMU 2012;

nonostante il taglio previsto dall'ultima legge di stabilità alla tassazione sulla prima casa, restano comunque insostenibili gli oneri tributari sostenuti dai contribuenti e il nostro Paese resta uno fra quelli europei con la più alta tassazione;

a ciò si aggiunge una difficoltà sempre maggiore dei cittadini ad acquistare un immobile di proprietà: se la disoccupazione e le condizioni precarie dei contratti di lavoro a termine hanno impedito, e impediscono ancora, un facile accesso al mutuo bancario, il *credit crunch*, ma soprattutto l'aumento dei tassi di interesse dei mutui causati dalla crisi finanziaria, hanno oberato e stanno oberando in modo gravoso i risparmiatori;

negli anni di crisi, le banche italiane hanno registrato un boom dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, avviati in seguito all'impossibilità di molte famiglie di pagare i mutui. Come hanno denunciato Adusbef e Federconsumatori, soltanto tra il 2008 e il 2012 i pignoramenti e le esecuzioni sono aumentati del 97,8%, con un ulteriore aumento, a dicembre del 2014, che ha sfiorato l'11 % rispetto all'anno precedente, come ha calcolato uno studio di Accord;

sembrerebbe opportuno prevedere che le banche contribuiscano, in solido, al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, in maniera proporzionale e decrescente rispetto al rimborso del capitale da parte del mutuando; infatti, parrebbe logico ritenere gli istituti di credito proprietari in solido dell'immobile per cui è stato richiesto il mutuo, prevedendo, la normativa, l'acquisizione della proprietà da patte delle banche in caso di mancato rimborso del mutuo;

sarebbe altresì opportuno prevedere un meccanismo alternativo al pignoramento e all'esecuzione immobiliari in modo da evitare, per quanto più possibile, che cittadini in gravi difficoltà finanziarie non si vedano espropriare la casa di prima proprietà senza poter trovare una soluzione abitativa per sé e la propria famiglia soltanto perché non più in grado di assolvere al pagamento delle rate del mutuo;

premesso inoltre che:

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi, ma non affronta anche la tutela dei risparmiatori in difficoltà su cui, invece, normalmente sono scaricati i costi di malegestioni e negligenze dei vertici del sistema bancario;

impegna il Governo:

a) ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di necessità ed urgenza, al fine di contenere la speculazione bancaria sulla concessione di prestiti, finanziamenti e mutui, prevedendo il contenimento dei tassi di interesse applicati ai prestiti e finanziamenti di mutui ipotecari fondiari o edilizi, ai prestiti e finanziamenti a imprese e ai *leasing* immobiliare per imprese, nonché su prestiti, finanziamenti e mutui di ogni altra natura accordati dalla banche e dagli istituti finanziari, e in particolare:

1) prevedere, per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese, un tasso di interesse non superiore a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

2) prevedere, per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento, un tasso di interesse non superiore a quattro punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

b) ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di stabilire norme per la partecipazione delle banche e degli istituti di credito all'imposizione contributiva locale sugli immobili legata al titolo di proprietà, in modo da prevedere un meccanismo contributivo al fine di individuare le banche e gli istituti di credito quali soggetti passivi al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, qualora la banca o l'istituto di credito abbia accordato un mutuo ipotecario fondiario o edilizio per l'acquisto o la costruzione delle stesso immobile;

c) a prevedere un tavolo di concertazione tra il governo, le associazioni di rappresentanza dei consumatori e gli istituti di credito al fine di studiare una soluzione alternativa al pignoramento e all'esecuzioni immobiliari volta alla rinegoziazione della proprietà in modo che il mutuatario in stato di necessità che non riesca più ad assolvere al rimborso del capitale possa ottenere dall'istituto di credito di convertire la propria proprietà con un immobile di valore minore, il più vicino possibile al precedente domicilio, di cui riesca ad assolvere al pagamento del mutuo di conseguenza ridotto, lasciando alla banca la proprietà del primo immobile.

G/2298/18/6

MUSSINI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PETRIS, EUCKSIA, BIGNAMI, DE PIETRO

Il Senato,

premesso che:

le MAG, diffuse su tutto il territorio nazionale, sono attualmente cinque (Mag Firenze, Mag2 Finance Milano, Mag4 Piemonte, Mag6 Reggio Emilia, Mag Venezia) ? altre due (Reggio Calabria, Roma) sono in fase di formazione ? e svolgono da più di trent'anni un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento; ciò non solo per le migliaia di soci compartecipi e di finanziamenti effettuati, ma anche sotto il profilo della formazione e della cultura e dell'assistenza tecnica all'avvio ed allo sviluppo di enti *non profit* (Cooperative, Mutue, Associazioni, *Onlus*, Fondazioni di Servizi Sociali). Le MAG (Mutue di Auto Gestione) sono cooperative a mutualità prevalente, attualmente sono intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;

il 16 dicembre 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 ottobre 2014 n. 176, che disciplina l'attività di microcredito in Italia e il ruolo degli operatori di Finanza Mutualistica e Solidale in attuazione dell'art. 111 del Testo Unico Bancario come modificato dal decreto legislativo 141/10 e dal decreto legislativo 169/12;

entro il 12 febbraio 2016 i soggetti già operanti, come le Mag, saranno costretti ad esprimersi sul proprio futuro, purtroppo problematico a seguito della nuova normativa;

considerato che:

durante il percorso di riforma del Testo Unico Bancario le commissioni Bilancio e Finanze della Camera sia nel 2010 che nel 2012 hanno riconosciuto il valore sociale della finanza mutualistica e solidale;

la commissione bilancio della camera, il 19 luglio 2012 ha dato parere positivo sullo schema di modifica al testo unico bancario suggerendo però che «si valuti l'opportunità di prevedere un comma aggiuntivo all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che preveda che i soggetti che operano nella finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo testo unico e possano svolgere la propria operatività, in considerazione del valore sociale, nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia»;

nello stesso modo si è espressa la Commissione Finanze il 1 agosto 2012;

il testo da ultimo approvato non ha però recepito nella normativa primaria i pareri delle commissioni;

successivamente, tuttavia, il citato regolamento di attuazione dell'art. 111 TUB ha previsto un riconoscimento (art.16) della finanza mutualistica e solidale e ha permesso alle cooperative di elevare gli importi previsti per il microcredito di tre volte (ovvero da 25.000 a 75.000 euro), senza però modificare i requisiti dimensionali dei soggetti finanziati;

all'innalzamento degli importi dei finanziamenti concedibili (75.000 euro) non ha contraddittoriamente, e forse inavvertitamente, corrisposto un conseguente ampliamento dei soggetti finanziabiIi;

infatti, i limiti previsti dall'art. 1 comma 2 lettera *d)* del regolamento MEF n. 176 relativi all'indebitamento (100.000 euro) ed alle dimensioni aziendali (fatturato 200.000 euro e attivo patrimoniale 300.000 euro) sono eccessivamente restrittivi e tali anche da non consentire di concedere

finanziamenti ad imprese in grado di sostenere un prestito di 75.000 euro;

tali limiti nei parametri bilancistici sono anche in contraddizione con l'apertura dimensionale che l'art. 1 comma 2 lettera *c)* del regolamento MEF lascia invece alle cooperative finanziabili per quanto riguarda il numero dei dipendenti (numero illimitato di dipendenti soci e numero di dipendenti non soci inferiore alle 10 unità). Ciò non permette in definitiva alla finanza mutualistica e solidale, in continuità con l'esistente, interventi nei confronti di realtà che debbono effettuare investimenti significativi in immobilizzazioni e/o gravemente penalizzate dalla crisi e dal fabbisogno di liquidità;

considerato inoltre che:

le norme previste per i finanziamenti destinati a persone fisiche stabiliscono una diversa costruzione dei tassi imponendo di computare i servizi ausiliari nell'onerosità del prestito e contemporaneamente indicando un limite percentuale al tasso effettivo globale a cui obbligatoriamente riferirsi, questo pregiudica fortemente la sostenibilità economica di tali finanziamenti. Ulteriore restrizione è l'imposizione, apparentemente arbitraria, del limite del 49% per i finanziamenti a persone fisiche, rispetto al totale dei finanziamenti;

ciò, oltre ad altri limiti posti per tutti gli operatori di microcredito (es. impossibilità di effettuare finanziamenti per estinzione di debiti pregressi o per esigenze di liquidità, durata massima di 10 anni, cadenza massimo trimestrale della restituzione) rende l'attività della finanza mutualistica e solidale quasi impossibile;

non sono inoltre previste semplificazioni, agevolazioni, ma solo ulteriori limiti rispetto alla realtà attuale, già difficile sotto il profilo operativo. Infatti, com'è noto, in Italia i soggetti non bancari che svolgono attività di microcredito sono un numero davvero esiguo (poche unità). Imporre nuovi obblighi e limiti ad un panorama tanto ristretto pone a serio rischio l'operatività;

la Finanza Mutualistica e Solidale è una realtà viva come lo dimostrano nuovi soggetti che intendono praticarla come la neonata MAG Firenze e i procedimenti di costituzione di nuove MAG a Roma e in Calabria;

con la nuova normativa circa il 50% degli attuali finanziamenti delle MAG sarebbe irrealizzabile;

questo, oltre a determinare la mancata concessione di finanziamento a soggetti meritevoli renderebbe quasi impossibile la sostenibilità economica dell'attività per soggetti che non siano di derivazione bancaria;

attualmente tutte le strutture di Finanza Mutualistica e Solidale sono cooperative iscritte come intermediari finanziari *ex* art. 106 e le singole basi sociali hanno deliberato di non iscriversi al nuovo albo unico intermediari finanziari *ex* art. 106 poiché vi sarebbe un aggravio pesante dal punto di vista operativo ed economico non sostenibile per le strutture;

verrebbero inoltre snaturata completamente l'operatività e la gestione caratteristica delle MAG dato che si diverrebbe sempre più simili ad una banca vera e propria;

impegna il governo:

a intervenire tempestivamente al fine di sopprimere la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, al fine di restituire coerenza a un disegno complessivo che non chiuda a quelle tante realtà del terzo settore oggi soffocate dalla restrizione del credito bancario tradizionale e che trovano da sempre nel mondo Mag un interlocutore attento e privilegiato.

G/2298/19/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

due fra i più rilevanti problemi che, sul piano economico e sociale, il nostro Paese è chiamato a risolvere sono rappresentati da un lato dalla condizione dei crediti detenuti dal sistema bancario, che ha visto fino ad oggi il progressivo e costante aumento dei *non-performing loan*, che lascia prefigurare soluzioni di sistema che debbano coinvolgere le pubbliche istituzioni, e, dall'altro, lo stato del mercato immobiliare e, in particolare, l'esclusione di quote crescenti della popolazione dall'accessibilità alle locazioni così come all'acquisto della prima casa, in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche e l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico;

una soluzione che garantirebbe la contestuale liberazione del sistema bancario da crediti in sofferenza e l'aumento a favore dei ceti meno abbienti dell'offerta residenziale pubblica, è rappresentata dalla istituzione presso la Cassa depositi e prestiti Spa di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari, assistiti da ipoteca di primo grado, in sofferenza, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio. Lo stesso Fondo offrirebbe al debitore ceduto una rinegoziazione del proprio debito, con scadenza rideterminata fino a un massimo di venti anni ed a un tasso pari a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai mutui agli enti locali di pari durata, aumentato di 50 punti base;

a seguito della suddetta rinegoziazione, il debitore dovrebbe rinunciare per tutta la durata del contratto ad ogni diritto sull'immobile, che resterebbe nella piena disponibilità del fondo per essere affittato, secondo criteri dettati dal comune di ubicazione dello stesso, a canone agevolato a soggetti bisognosi;

le relative entrate derivanti dai canoni della suddetta locazione sarebbero destinate a garantire la corretta manutenzione dell'immobile e, per la parte eccedente, alla ricapitalizzazione del fondo. Al termine dei venti anni, in caso di regolare rispetto del piano di ammortamento, il bene sarebbe destinato a tornare nella piena disponibilità del proprietario, mentre, in caso contrario, verrebbe escussa l'ipoteca con diritto di prelazione da parte del Fondo sull'immobile gravato;

é evidente l'interesse pubblico all'operazione, che potrebbe risolversi nell'acquisizione, a fini sociali, di immobili residenziali ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, o, in caso di rispetto del piano di ammortamento, in una significativa plusvalenza, mentre l'interesse del sistema bancario a partecipare all'operazione potrebbe ravvisarsi nella necessità di liberarsi di una buona quota di crediti in sofferenza, condizione, quest'ultima, particolarmente acuta nella fase attuale;

inoltre, anche il debitore vedrebbe realizzato il suo interesse a rinegoziare a tassi e in tempi vantaggiosi un debito verso cui ha già dimostrata la difficoltà di rientro;

impegna il governo:

a risolvere il problema esposto in premessa, anche al fine di garantire la tenuta sociale e finanziaria del nostro Paese, attraverso l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti Spa di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari in sofferenza assistiti da ipoteca di primo grado, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio, secondo le modalità e le condizioni di operatività esposte in premessa.

G/2298/20/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

il primo «Piano di Chicago» di Henry Simons negli anni '30 portò alla famosa legge «Glass-Steagall Act» che separò le banche commerciali da quelle di investimento, finché con la Presidenza Clinton negli anni '90 tale separazione fu abolita. Fu Bill Clinton nel 1999, come ultimo atto formale

prima di lasciare la Casa Bianca, a promulgare la legge Gramm-Leach-Bliley Act con cui abrogò le disposizioni della Legge Glass-Steagall;

l'abrogazione ha permesso la costituzione di gruppi bancari che al loro interno hanno consentito di esercitare sia l'attività bancaria tradizionale sia l'attività di banca d'investimento e assicurativa;

in Italia riuscimmo ad anticipare gli USA con il Testo unico bancario del 1993 che ha, di fatto, rimesso in piedi una pericolosa commistione fra banche commerciali e banche d'affari, abolendo la Legge bancaria del 1936 con cui fu introdotto in Italia lo *standard* americano della Legge Glass-Steagall;

attualmente la finanza privata crea oltre il 90 per cento della moneta circolante. Come è noto agli economisti, contrariamente al senso comune, la stragrande maggioranza del denaro in circolo viene creato dal nulla ? perché lo Stato glielo consente ? dalle banche private nel momento in cui concedono prestiti, accreditando l'ammontare sul deposito del richiedente. Si potrebbe aggiungere che oltre ai trilioni di dollari, sterline ed euro creati dal nulla dalle banche sotto forma di depositi, circolano nel mondo, al di fuori delle piattaforme regolamentate, centinaia di trilioni di derivati dalle innumerevoli denominazioni (ABCP, ABS, CDO, CLO, CDS, MBS ...), pure essi creati dalle banche private;

una riforma finanziaria la quale in qualche modo riduca drasticamente il potere delle banche private di creare denaro è la maggiore riforma politica di cui ci si dovrebbe occupare per salvare l'Unione e i paesi europei. Le riforme bancarie di cui si parla nella Commissione (il rapporto Liikanen), nell'Ecofin (l'Unione Bancaria), in alcuni parlamenti (Regno Unito, Francia, Germania), sono al di sotto delle misure minime da porre in essere per evitare il ripresentarsi di crisi finanziarie come quella ? se non peggiore ? che abbiamo conosciuto nel 2008. Soltanto una forte riduzione del potere «creativo» delle banche può fare uscire i governi UE dal ruolo subalterno al potere finanziario che attualmente svolgono;

ad 8 anni dall'inizio della crisi i governi, infatti, si sono limitati a raccomandare, esaminare e riflettere in tema di riforma del sistema finanziario. Sul tavolo di Bruxelles è arrivato il 2 di ottobre del 2012 il rapporto elaborato da un gruppo di esperti guidati da Edili Liikanen (presidente della banca centrale della Finlandia). Il mandato era stato affidato dalla stessa Commissione nel novembre 2011 per valutare l'opportunità di riforme strutturali del sistema bancario europeo alla luce dell'acceso dibattito già sviluppatosi anche negli USA e nel Regno Unito (si pensi alla Volcker rule, al Dodd-Frank Act e al report della Independent Commission on Banking o «Vickers Report»);

il rapporto Liikanen si pone qui come una terza via tra la ricetta Usa e quella inglese rivedendo l'architettura delle banche attraverso cinque raccomandazioni principali:

1) la separazione legale dalle attività della banca del *trading* proprietario e di altre attività di *trading* significative sopra una certa soglia;

2) la necessità che le banche disegnino e mantengano in funzione realistici ed efficaci piani di *resolution* (interventi per la gestione delle crisi e la riorganizzazione degli *asset* bancari ndr), come proposto dalla Direttiva sulla risoluzione e sul risanamento delle banche elaborata dalla Commissione Europea (Brr);

3) il deciso sostegno all'uso di strumenti di *bail-in*. Le banche dovrebbero costruire un ammontare di debito che può confluire nel *bail-in* sufficientemente largo e chiaramente definito. Questo debito dovrebbe essere detenuto al di fuori del sistema bancario e aumenterebbe la capacità complessiva di assorbimento delle perdite, diminuirebbe gli incentivi a prendere rischi e aumenterebbe la trasparenza e la percezione del rischio;

4) l'applicazione di maggiori pesi per il rischio nella determinazione del capitale minimo e modelli interni di trattamento dei rischi più coerenti tra le banche europee;

5) la necessità di aumentare le riforme esistenti sulla *corporate governance* con misure specifiche in tema di: rafforzamento del *board* e del *management*; promuovere la funzione di *risk management*; tenere sotto stretto controllo i compensi del *management* e dei dipendenti delle banche;

aumentare la *disclosure* sui rischi; rafforzare i poteri sanzionatori;

ben poco del Rapporto è stato poi effettivamente raccolto dagli organismi europei. Anzi, ora si punta al «Capital market union» (CMU), un ulteriore liberalizzazione di tale mercato. La Capital Markets Union ha lo scopo di sviluppare ulteriormente il finanziamento *market-based* (chiamato anche «sistema bancario ombra») in Europa. È però improbabile che la CMU crei posti di lavoro e crescita sostenibile. Essa si concentra sull'aumento dell'offerta di credito e non affronta le cause della mancanza di domanda aggregata;

le nuove regole sulla vigilanza prudenziale (Mifid) hanno obbligato le banche a detenere maggiori scorte di capitale, maggiore liquidità e un grado più basso di leva finanziaria, ponendo vincoli più stringenti alle banche a maggiore rischio sistemico, la cui crisi può minare la stabilità complessiva del sistema finanziario, un ulteriore sforzo richiesto appositamente per attivare quei meccanismi anticiclici a salvaguardia dell'intero sistema economico nelle fasi recessive. Ma la fragilità del sistema bancario e la sua intrinseca pericolosità permangono;

negli anni passati, prima della crisi finanziaria globale, ma anche dopo, per mancanza di una seria riforma e di regole più stringenti, l'intero sistema bancario ha giocato con la speculazione. Sono stati inventati innumerevoli strumenti finanziari tra i più «esotici» che hanno messo, e mettono, a rischio l'intero sistema bancario ed anche quello economico e produttivo. Il problema più grave è stato il coinvolgimento delle banche di deposito, che hanno «giocato» anche con i soldi dei risparmiatori partecipando ad operazioni finanziarie tra le più rischiose;

inoltre, uno dei problemi più pericolosi per le banche è quello del *leverage*, cioè della capacità di ottenere credito o di creare debito in rapporto al proprio capitale. Ad esempio, se le *corporation* economiche più grandi hanno un rapporto 50 a 50 tra il capitale proprio e il debito sottoscritto, per il sistema bancario il tasso è di 5 a 95, senza contare i debiti fatti e tenuti fuori bilancio;

la conseguenza dell'abrogazione del principio di Glass-Steagall ha portato dritti alla catastrofe odierna, dal momento che l'esplosione della bolla dei derivati (gli strumenti iper-speculativi che ormai sono completamente slegati dagli investimenti produttivi) ha determinato il rischio del fallimento delle grandi banche, conseguentemente governi e banche centrali hanno pensato di coprire i problemi con una serie di salvataggi emergenziali, anziché intervenire con nuova regolazione. Pertanto, mancando l'impegno politico a riformare il sistema finanziario, oggi assistiamo all'emissione di fiumi di denaro a tassi irrisori a favore delle banche, anche se queste poi non si impegnano a sostenere l'economia reale di aziende e famiglie.

la *ratio* dell'introduzione di una netta separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento prevista dalla legge Glass-Steagall era quella di evitare che il fallimento dell'intermediario comportasse altresì il fallimento della banca tradizionale: in questo modo, si impediva, di fatto, che l'economia reale fosse direttamente esposta al pericolo di eventi negativi prettamente finanziari. Per via della sua successiva abrogazione nel 1999, nella crisi del 2007 è accaduto proprio questo, quando l'insolvenza nel mercato dei mutui *subprime*, iniziata nel 2006, ha scatenato una crisi di liquidità che si è trasmessa immediatamente all'attività bancaria tradizionale, in quanto quest'ultima è in commistione con l'attività di investimento, in questo caso immobiliare;

nel 1999 il Congresso, a maggioranza repubblicana, approvò una nuova legge bancaria promossa dal Rappresentante Jim Leach e dal Senatore Phil Gramm, promulgata il 12 novembre 1999 dal Presidente Bill Clinton, nota con il nome di Gramm-Leach-Bliley Act. La nuova legge ha abrogato le disposizioni del Glass-Steagall Act del 1933 che prevedevano la separazione tra attività bancaria tradizionale e *investment banking*;

anche importanti istituzioni finanziarie come la Consob, preposta all'attività di controllo sulla trasparenza in borsa, sono intervenute a favore della separazione bancaria. Durante un'audizione alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, il presidente Giuseppe Vegas ha ribadito che «la risposta più efficace alla persistente finanziarizzazione dell'economia e alla prevenzione dei rischi sistemici è quella di implementare con convinzione un modello di separazione tra i diversi comparti dell'attività di intermediazione finanziaria, impedendo commistioni tra l'attività di banca commerciale

e quella di banca d'investimento». Per la Consob «ciò ridurrebbe gli effetti di contagio, legati ad una eccessiva assunzione di rischi, verso il settore bancario tradizionale, preservandone la capacità di trasferire risparmio all'economia reale e di sostenere la crescita delle imprese»;

la separazione bancaria infatti dovrebbe favorire le condotte più orientate al mercato e sollecitare maggiore creazione di credito bancario a favore del sistema produttivo. Dovrebbe anche impegnare le banche di deposito ad aumentare il volume del credito erogato a favore del sistema produttivo, anche incentivando l'apertura del mercato dei capitali alle media e piccole imprese e favorendo nel contempo lo sviluppo di nuovi strumenti di credito produttivo, quali i mini *bond* e altri fondi di investimento;

le banche commerciali devono concentrare le loro attività verso il credito a imprese e famiglie, mentre le banche d'affari potranno svolgere la vendita dei prodotti finanziari. Per le banche commerciali vanno stabiliti dei limiti qualitativi e quantitativi per gli strumenti finanziari che possono essere utilizzati;

va sancito il divieto di detenere partecipazioni, da parte delle banche commerciali, in banche d'investimento, società d'intermediazione mobiliare e, in generale, in tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico oltre a non detenere partecipazioni industriali. Così come va stabilito il divieto di coprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali, da parte dei rappresentanti, dei direttori, dei soci di riferimento e degli impiegati delle banche d'affari;

occorre separare una volta per tutte le attività di *trading* da quelle di credito. Questa divisione dovrebbe riguardare l'attività di compravendita in proprio, i derivati, prestito ed esposizione non garantite verso gli *hedge fund*, investimenti strutturati e in *private equity*;

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative, anche legislative, al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.

G/2298/21/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

la perdurante crisi economica ha messo a dura prova le capacità di rimborso di crediti da parte di famiglie ed imprese, producendo un esponenziale aumento d'insolvenze, e quindi di procedure coatte di esecuzione su immobili intraprese dal sistema bancario e dagli agenti della riscossione, prima fra tutti Equitalia, tanto che la cronaca consegna casi drammatici di episodi consequenziali alle espropriazione della casa di abitazione ed al suo pignoramento, azioni che spesso vengono avviate senza preliminarmente valutare, anche in caso di indigenza comprovata, le reali condizioni personali e finanziarie del debitore;

il sistema bancario, dal canto suo, sentitosi spinto, sotto la scure del progressivo e costante aumento dei cc.dd. *non-performing loans*, verso livelli di esposizione non più sostenibili, avendo registrato nell'aprile del 2015 sofferenze lorde per 191,5 miliardi di euro per crediti deteriorati complessivi superiori ai 350 miliardi di euro, ha chiesto al governo l'emanazione di nuove e più stringenti regole finalizzate all'accorciamento dei tempi necessari per il completo recupero delle somme prestate, alcune delle quali contenute anche nel provvedimento all'esame dell'Aula;

la suddetta crisi economica è sconfinata in una forma di disagio che ha aggravato, a sua volta,

quell'emergenza abitativa già presente da tempo nel nostro Paese, con picchi rilevanti nelle grandi aree urbane;

aumentano le famiglie e le fasce di popolazione che non riescono ad accedere al bene casa. Negli ultimi 10 anni infatti il numero di dette famiglie è cresciuto ad un tasso tre volte superiore alla crescita della popolazione;

come evidenziato da un'indagine realizzata da Nomisma in collaborazione con Federcasa, solo 700 mila famiglie italiane, cioè circa un terzo di quelle che si trovano in condizione di disagio abitativo, ha accesso a una casa popolare. Al di fuori dell'edilizia residenziale pubblica esiste un disagio economico che ha coinvolto nel 2014, ben 1,7 milioni di nuclei familiari in affitto. Famiglie che, versando oggi in una condizione di disagio abitativo, e che corrono un concreto rischio di scivolamento verso forme di morosità e di possibile marginalizzazione sociale. A fronte della portata del problema le risposte pubbliche, evidenziano gli analisti di Nomisma e Federcasa, «sono state fino qui complessivamente inadeguate»;

anche a fronte di questa situazione si confermano del tutto insufficienti le risorse stanziate dal decreto legge 47/2014 a favore del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica;

come ha confermato il sottosegretario rispondendo il 29 ottobre 2015, ad una interrogazione del Gruppo SI-SEL della Camera, «i fondi attualmente disponibili renderanno possibile intervenire su circa 4400 alloggi con interventi di lievi entità e su oltre 18.000 alloggi con interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria. Ciò posto, è intenzione del MIT rafforzare l'intervento sull'edilizia residenziale pubblica con il rifinanziamento del programma di recupero mediante il reperimento di nuove risorse»;

il governo peraltro, nonostante l'emergenza abitativa, e le categorie di cittadini coinvolti, che sono le più deboli ed esposte, ha deciso di non rifinanziare il Fondo locazioni, né di prorogare il blocco degli sfratti, né di aumentare le risorse a favore del Fondo morosità incolpevole e provvedendo a superare le criticità legate all'utilizzo di questo fondo;

il Governo ha deciso di non rifinanziare più da quest'anno il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (istituito dalla legge n. 431/1998), uno degli strumenti più importanti a favore degli enti locali per sostenere le famiglie più svantaggiate e per contrastare il disagio abitativo;

ricordiamo che detto Fondo, consente una integrazione economica per quelle famiglie con redditi bassi. Attraverso questo fondo, i comuni erogano i contributi direttamente alle famiglie disagiate per poter pagare canoni spesso incompatibili con il reddito percepito;

peraltro, oltre ad essere stato azzerato, questo Fondo ha mostrato in questi anni delle difficoltà di utilizzo delle risorse assegnate;

il 21 gennaio 2016, in risposta in Commissione Ambiente all'interrogazione 5-07463 a prima firma Zaratti, il sottosegretario alle Infrastrutture ha risposto, riguardo proprio al Fondo locazioni, che «al 30 aprile 2015, il monitoraggio mostra che sulla disponibilità complessiva per il biennio 2014-2015, pari ad oltre 324 milioni di euro (di cui 200 statali), le risorse assegnate dalle regioni ai comuni ammontano a 93,7 milioni di euro e quelle effettivamente trasferite dalle stesse a circa 75 milioni», evidenziando cosi delle forti criticità nell'effettiva capacità di utilizzo del medesimo Fondo;

impegna il governo:

a destinare i maggiori introiti derivanti al bilancio dello Stato dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-*ter* del decreto-legge in esame al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla legge n. 431/1998, attualmente azzerato; al «Fondo per la morosità incolpevole», per sostenere quei proprietari che si sono visti pignorare il proprio immobile adibito ad abitazione principale a causa della loro insolvenza legata ad oggettive e temporanee difficoltà economiche; ad interventi volti alla manutenzione ed al recupero di immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica.

G/2298/22/6 testo 2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

impegna il governo:

a prevedere in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento che dal contratto di coesione venga garantita alle banche che debbano o che decidano di aderire al gruppo unico cooperativo la massima autonomia di gestione.

G/2298/22/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'aula opera una riforma del settore del credito cooperativo introducendo nell'attuale sistema giuridico l'obbligo, per quelle BCC che non rispondono a determinati requisiti patrimoniali, di fare parte di un unico gruppo cooperativo;

l'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, comma 3, nello specifico, detta quelle previsioni, quelle condizioni e quei criteri di adesione al suddetto gruppo che deve contenere il contratto di coesione che, a sua volta, è chiamato a disciplinare la direzione ed il coordinamento da parte della banca capogruppo, senza però fare alcun riferimento a quali dovranno essere le modalità di relazione e le reciproche competenze tra la stessa e le altre banche aderenti al gruppo bancario cooperativo;

il medesimo articolo al comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, ai commi 7 e 7-*bis*, delega il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, a dettare le disposizioni di attuazione con riferimento al numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo; alla soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa a quella indicata nel decreto ovvero anche inferiore al 51%, ai requisiti minimi organizzativi ed operativi della capogruppo, al contenuto minimo del contratto di coesione, alle caratteristiche della garanzia, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi;

in sede di esame referente presso la commissione Finanze è stata introdotta una previsione che permette alla *holding* di commissariare i livelli di governo delle singole BCC non più in casi motivati ed eccezionali, come previsto in origine dal testo presentato dal governo, ma semplicemente adducendo una motivazione, senza però prevedere, come contrappeso, che il contratto di coesione garantisse alle banche aderenti al gruppo un grado elastico di autonomia rapportato alla capacità di ognuna di esse di mantenere solida la propria situazione patrimoniale e reddittizia, la propria attività corrente, facendo in tal modo perdere loro progressivamente autonomia nel caso in cui non vi siano strategie gestionali condivise;

tale meccanismo può nella realtà generare un sistema che trasformerà le BCC aderenti al gruppo cooperativo in filiali di una banca unica;

impegna il governo:

a prevedere in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento che dal contratto di coesione venga garantita alle banche che debbano o che decidano di aderire al

gruppo unico cooperativo la massima autonomia di gestione.

G/2298/23/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

al fine di tutelare e ristorare coloro che avevano investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti), i commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), istituiscono un Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi ? FIDT, con una dotazione di 100 milioni di euro che opererà, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, soltanto nel limite di spesa della stessa. Le stesse disposizioni, poi, rimandano a provvedimenti di rango secondario (DPCM e decreti ministeriali) la definizione delle modalità di gestione del Fondo e delle condizioni di accesso al rimborso, tenendo conto della vulnerabilità socio economica dei danneggiati, dei rendimenti ottenuti nel tempo e del tasso dei prodotti sottoscritti;

la dotazione del Fondo, pur essendo di per sé considerevole, è comunque pari a meno di un terzo delle totale delle perdite subite dai sottoscrittori dei *bond* subordinati: infatti secondo stime presentate in Parlamento il valore azzerato nel settore *retail* sfiora i 350 milioni di euro così distribuiti: 150 milioni di euro in capo ai 4.700 obbligazionisti di Banca Etruria, per un importo medio pro-capite di 31.900 euro; 49 milioni di euro in capo ai 4.150 obbligazionisti di Carife, per un importo medio pro-capite di 11.800 euro; 26 milioni di euro in capo ai 718 obbligazionisti di Carichieti, per un importo pro-capite di 36,200, infine 105 milioni di euro in capo a 930 obbligazionisti di Banca Marche, per un importo medio pro-capite pari a 112.900 euro;

il 21 gennaio 2016 il Sottosegretario all'Economia e Finanze, Enrico Zanetti, rispondendo ad un *question-time* in commissione Finanze, ha dichiarato che: «qualora dovesse emergere che la stima delle perdite sia stata effettuata in termini eccessivamente prudenziali ed emergessero plusvalenze finali ulteriori rispetto all'impegno finanziario sostenuto dal Fondo di risoluzione, il Governo si impegna, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, a intraprendere ogni utile iniziativa affinché le eventuali plusvalenze possano essere destinate a coprire in parte le obbligazioni subordinate, ed in caso di ulteriore *surplus*, a soddisfare anche gli azionisti». Nella medesima occasione il Sottosegretario, interrogato sul motivo per il quale il Governo si fosse rifiutato di inserire in una norma di rango primario, cioè in sede di esame della legge di stabilità 2016, una disposizione che avesse stabilito con chiarezza quanto si era appena impegnato a fare attraverso un atto normativo di rango secondario, ha ritenuto sufficiente richiamare il principio generale stabilito dal decreto legislativo n. 180 del 2015, il quale afferma che, nel caso di applicazione di una procedura di risoluzione di banche, agli azionisti e agli obbligazionisti non si può applicare un trattamento peggiorativo rispetto a quello che sarebbe spettato loro nel caso di liquidazione coatta amministrativa della banca interessata;

non è possibile con norme di rango secondario, quali sono i decreti ministeriali o i DPCM, aumentare i livelli di rimborso già stabiliti da una norma di rango primario, nella fattispecie dalle disposizioni di cui ai citati commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n, 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), secondo il principio di legalità, infatti, essi devono essere pienamente conformi alla legge dalla quale discendono;

il governo aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di inserire la definizione più puntuale delle modalità di rimborso e della composizione del collegio arbitrale proprio nel decreto-legge 14

febbraio 2016, n. 18 (AC 3606-A) il quale si limita solo a prevedere solo un particolare trattamento fiscale ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente bancario sottoposto a risoluzione ad un ente ponte, trattamento che viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni;

persisterebbe pertanto la volontà del governo di non elevare i livelli di rimborso, limitandone il *quantum* alle sole risorse, pari ai 100 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016, quale dotazione del Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, stanziamento del tutto inadeguato a soddisfare l'intera platea dei danneggiati;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo al fine di:

1. far confluire nel Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal medesimo comma;

2. riconoscere agli investitori di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 del medesimo articolo, la facoltà di richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.8

TOSATO, COMAROLI

Sopprimere il Capo I.

1.9

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

1.1

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis.* L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato"».

Conseguentemente, allo stesso comma, lettera a)*, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater.* L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.2

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente:

«01. All'articolo 29 del decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis.* L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del

Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato"».

b) alla lettera *a)*, dopo il comma 1-*ter*, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.3

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato"».

1.4

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole "8 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi"».

Conseguentemente, allo stesso comma, lettera a), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 20 miliardi. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.5

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole: "8 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi"»;

b) alla lettera a)*, dopo il comma 1*-ter*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 20 miliardi. Se la banca è capo gruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.6

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole: "8 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi"».

1.7

DIVINA

All'articolo 1, al comma 1-bis *premettere il seguente:*

«01-*bis*. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

1.10

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il capoverso 1*-bis.

1.12

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 1*-bis*, dopo la parola:* «condizione» *aggiungere le seguenti:* «facoltativa non vincolante;».

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 1-ter:

a) sopprimere la parola: «Non»;

b) sostituire le parole: «se non consti l'autorizzazione» *con le seguenti:* anche in assenza dell'autorizzazione».

1.13

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 1*-bis*, dopo la parola:* «condizione» *aggiungere le seguenti:* «facoltativa non vincolante».

1.14

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 1*-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Restano in ogni caso fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

1.15

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 1*-ter*, sopprimere la parola:* «Non».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «se non consti l'autorizzazione» *con le seguenti:* «anche in assenza dell'autorizzazione».

1.16

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali e il loro mandato non è rinnovabile».

1.17

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 3, sopprimere le parole:* «fatte salve le previsioni degli articoli 150-*ter* e 37-*bis*, comma 3».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis.*»:

? al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «in misura maggioritaria» *con le seguenti:* «esclusivamente»;

? *al comma 3, lettera* b)*, sopprimere il numero 2);*

? *sopprimere il comma 7.*

1.18

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 3, sopprimere le parole:* «fatte salve le previsioni degli articoli 150-*ter* e 37-*bis*, comma 3».

1.19

TOSATO, COMAROLI

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* b).

1.20

TOSATO, COMAROLI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.21

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire la parola:* «cinquecento» *con la seguente:* «duecentocinquanta».

1.22

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.23
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* «centomila» *con la seguente:* «sessantamila».
1.24
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1.25
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 2, lettera c), *capoverso 4*-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il valore della soglia minima di azioni non può essere in ogni caso superiore a mille euro».
1.26
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere il comma 4.
1.27
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 4 sopprimere le lettere b) *e* c).
1.28
TOSATO, COMAROLI
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) *al comma 4), apportare le seguenti modificazioni:*
1) sopprimere la lettera b);
2) alla lettera c), *capoverso 1*-bis*, dopo le parole:* «in società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o in banca popolare»;
b) *al comma 6, lettera* b)*, capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «di società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o di banca popolare».
Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi 3-bis, *3*-ter
1.29
TOSATO, COMAROLI
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) *sopprimere la lettera* b);
b) *alla lettera* c), *capoverso 1*-bis*, dopo le parole:* «in società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o in banca popolare»;
Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, capoverso, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «o di banca popolare».
1.30
CARRARO, MALAN
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al comma 6, lettera b)*, capoverso comma 5, dopo le parole:* «costituita in forma di società per azioni» *inserire le seguenti:* «o una banca popolare».
1.31
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al comma 6, lettera b)*, capoverso comma 5, dopo le parole:* «costituita in forma di società per azioni» *inserire le seguenti:* «o una banca popolare».
1.32
TOSATO, COMAROLI
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera b), *capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «di società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o di banca popolare».

1.33

TOSATO, COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, sopprimere la lettera b);

al comma 6, alla lettera b), *dopo le parole:* «costituita in forma di società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o una banca popolare».

1.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.35

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, DE PETRIS

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.36

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole:* «banche popolari o» *con le seguenti:* «o banche costituite in società per azioni».

1.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Al comma 4, lettera c), *capoverso comma 1-bis)*, *sopprimere le parole:* «recesso o».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso 37-bis:

? *al comma 3, lettera* d), *sopprimere le parole:* «e di recesso dal contratto»;

? *al comma 5, sopprimere le parole:* «il recesso».

1.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 4, lettera c) *capoverso comma 1*-bis*, dopo le parole:* «entro il termine» *aggiungere le seguenti:* «di novanta giorni».

1.39

TOSATO, COMAROLI

Al comma 4, lettera c), *capoverso 1*-bis), *dopo le parole:* «in società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o in banca popolare».

Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera b), *capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «di società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o di banca popolare».

1.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 4, lettera c) *capoverso comma 1*-bis*, sostituire le parole:* «in società per azioni»*, con le seguenti:* «in banca popolare».

1.41

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 4, lettera c)*, capoverso 1*-bis*, sostituire le parole:* «può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione» *con le seguenti:* «può continuare ad esercitare l'attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo».

1.42

CASTALDI, BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 4, lettera c)*, al paragrafo 1*-bis*, al secondo periodo, sostituire, in fine, la parola:* «liquidazione» *con le seguenti:* «rinuncia all'attività bancaria».

1.43

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere il comma 5.

1.44

BOTTICI, PETROCELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è introdotto il seguente:

"Art. 37-*bis.*

(Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo)

1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo è composto dalle Banche di credito cooperativo aventi sede legale nella Regione di riferimento, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le Banche di credito cooperativo sono obbligate ad aderire al Consorzio Regionale e la loro permanenza è obbligatoria fino al raggiungimento della stabilità sistemica del credito cooperativo ed è disposta con delibera della Banca di Italia che determina anche lo scioglimento del medesimo Consorzio.

3. Gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio Regionale sono costituiti da un esponente delegato da ogni singola Banca di credito cooperativo aderente al Consorzio.

4. Il Consorzio Regionale indica gli atti che le Banche di credito cooperativo sono tenute ad adottare al fine di assicurare la sana e prudente gestione della banca.

5. Al fine di assicurare la risoluzione delle crisi di singole Banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio quest'ultimo provvede a costituire un Fondo costituito da una quota *pro-capite* pari al 10 per cento del patrimonio netto di ogni singola Banca aderente. La Banca d'Italia può stabilite una diversa percentuale di conferimento al fine di assicurare la stabilità delle banche di credito cooperativo aderente al Consorzio Regionale. Il Fondo è preposto a concedere finanziamenti nei confronti delle Banche in difficoltà aderenti al Consorzio. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte della Banca al Consorzio Regionale di un piano economico e finanziario finalizzato ad assicurare la risoluzione della crisi della medesima Banca e la stabilità sistemica del credito cooperativo"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. ? *(Disposizioni attuative). ? 1*. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo di cui al precedente articolo 1 è costituito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel caso in cui le risorse conferite al Consorzio Regionale non siano sufficienti a garantire la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio, la Banca d'Italia è autorizzata a destinare al Fondo del Consorzio una quota non inferiore al 50 per cento della quota dei dividendi annuali distribuiti nei limiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la Banca d'Italia adatta il proprio Statuto, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni della presente norma».

1.45

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «costituita in forma di società per azioni» *con le seguenti:* «costituita in forma di consorzio di banche cooperative».

1.46

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «ovvero di società cooperativa».

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire le parole: «in misura maggioritaria» *con la seguente:* «esclusivamente»;

sostituire le parole: «un miliardo di euro» *con le seguenti:* «trecento milioni di euro».

1.47

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «ovvero di società cooperativa».

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire le parole: «in misura maggioritaria» *con la seguente:* «esclusivamente»;

sostituire le parole: «un miliardo di euro» *con le seguenti:* «cinquecento milioni di euro».

1.48

EVA LONGO

Al comma 1, lettera a)*, la parola:* «maggioritaria» *è sostituita con la seguente:* «prevalente».

1.49

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «in misura maggioritaria» *con la seguente:* «esclusivamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.50

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «in misura maggioritaria» *con le seguenti:* «esclusivamente».

1.51

BONFRISCO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «patrimonio netto», *con la seguente:* «capitale».

1.52

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «un miliardo di euro» *con le seguenti:* «dieci milioni di euro».

1.53

TOSATO, COMAROLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, sostituire le parole:* «un miliardo di euro» *con le seguenti:* «trecento milioni di euro».

1.55

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, al comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «di un miliardo di euro» *con le seguenti:* «pari o superiore a cinquecento milioni di euro».

1.54

EVA LONGO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, le parole di:* «un miliardo» *sono sostituite con le parole:* «cinquecento milioni».

1.56

TOSATO, COMAROLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, sostituire le parole:* «un miliardo di euro» *con le seguenti:* «cinquecento milioni di euro».

1.57

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «di un miliardo di euro», *con le seguenti:* «pari a 500.000.000 di euro».

1.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «di un miliardo di euro» *con le seguenti:* «pari a 600.000.000 di euro».

1.59

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «di un miliardo di euro» *con le seguenti:* «pari a 650.000.000 di euro».

1.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «di un miliardo di euro»*, con le seguenti:* «pari a 700.000.000 di euro».

1.61

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «di un miliardo di euro»*, con le seguenti:* «pari a 750.000.000 di euro».

1.62

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «di un miliardo di euro»*, con le seguenti:* «pari a 800.000.000 di euro».

1.63

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «di un miliardo di euro»*, con le seguenti:* «pari a 850.000.000 di euro».

1.64

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «di un miliardo di euro»*, con le seguenti:* «pari a 900.000.000 di euro».

1.65

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* l'attività bancaria della capo gruppo può essere esercitata esclusivamente per il tramite delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo».

1.66

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, sopprimere la lettera* c).

1.67

CARRARO, MALAN

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, sopprimere il comma 1*-bis.

1.68

VACCIANO, MUSSINI, MOLINARI, SIMEONI, BIGNAMI, FUCKSIA, DE PETRIS

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, sopprimere il comma 1*-bis.

1.69

CARRARO, MALAN

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 1*-bis, *dopo le parole:* «aventi sede legale», *inserire le seguenti:* «nelle regioni a statuto speciale e».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: «nella medesima provincia autonoma» *con le seguenti:* «nei medesimi ambiti territoriali».

1.70

CARRARO, MALAN

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 1*-bis, *sostituire le parole:* «dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-*bis*», *con le seguenti:* «dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, ai sensi del comma 7».

1.71

DIVINA

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *al comma 1*-bis *sostituire le parole da:* «è stabilito» *fino alla fine con le seguenti:* «è pari o superiore a cinquecento milioni di euro. Nelle operazioni di cui al comma 5 dell'articolo 150-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge, da cui risulti una banca costituita in forma dì società per azioni avente sede in una delle Regioni a Statuto Speciale, gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua tali operazioni ha un patrimonio netto superiore a cento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza».

1.72

EVA LONGO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *al comma 2, dopo la parola:* «indica» *sono inserite le seguenti:* «, secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea, ».

1.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, le modalità di relazione e le reciproche competenze tra la stessa e le altre banche aderenti al gruppo bancario cooperativo di cui al presente articolo».

1.74

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea».

1.75

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea».

1.76

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il voto contrario dell'esponente dell'organo amministrativo eletto da una banca di credito cooperativo aderente al gruppo può bloccare l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo».

1.77

EVA LONGO

Al comma 3, lettera b), *punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «Per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e

coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratios prudenziali».

1.78

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, lettera* b)*, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «; per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratio prudenziali».

1.79

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, lettera* b)*, sopprimere il numero 2.*

1.80

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, lettera* b)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la previsione che solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali, previsti dallo statuto, e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo, la capo gruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri».

1.81

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, lettera* b)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la previsione che solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo la capo gruppo può revocare uno o più componenti fino a concorrenza della maggioranza degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri».

1.82

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, lettera* b)*, numero 2), dopo le parole:* «comunque motivati» *aggiungere le seguenti:* «ed eccezionali, stabiliti nel contratto di coesione».

1.83

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *al comma 3, numero 2), dopo la parola:* «comunque» *inserire la seguente:* «debitamente».

1.84

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, lettera* b)*, numero 3), dopo le parole:* «gravi violazioni» *aggiungere le seguenti:* «previa autorizzazione della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.85

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, lettera* b)*, numero 3), dopo le parole:* «gravi violazioni» *aggiungere le seguenti:* «previa autorizzazione della Banca d'Italia».

1.86

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*», *sopprimere il comma 7.*

1.87

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 7, dopo le parole:* «con proprio decreto» *inserire le seguenti:* «, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.88

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 7, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale».

1.89

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 7, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento del rischio».

1.90

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 7, sopprimere la lettera* b).

1.91

EVA LONGO

Al comma 7, lettera c)*, dopo la parola:* «cooperativo» *sono aggiunte le seguenti:* «, tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale,».

1.92

CARRARO, MALAN

Al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-*bis)* i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera *c)* per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-*bis,* di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*».

1.93

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

1.94

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 6, capoverso «Art. 37-*ter*»*, al comma 6, lettera* b)*, capoverso comma 5, dopo le parole:* «gli effetti» *aggiungere la seguente:* «giuridici».

1.95

CARRARO, MALAN

Al comma 6, lettera b)*, capoverso* «5»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.96

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere il comma 7.

1.97

BONFRISCO

Al comma 7, lettera f), *capoverso, comma 4*-bis, *sostituire le parole:* «si applicano i commi 3 e 4», *con le seguenti:* «si applicano i commi 2, 3 e 4»;

1.98

CARRARO, MALAN

Al comma 7, lettera f), *capoverso* «4-*bis*» *sostituire le parole:* «si applicano i commi 3 e 4», *con le seguenti:* «si applicano i commi 2, 3 e 4».

1.99

TOSATO, COMAROLI

Al comma 7, lettera d), *capoverso comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «in deroga» *aggiungere le seguenti:* «, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,»;

b) *sopprime le parole:* «e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,».

1.100

TOSATO, COMAROLI

Al comma 7, lettera d), *capoverso comma 3, dopo le parole:* «in deroga» *aggiungere le seguenti:* «, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,».

1.101

TOSATO, COMAROLI

Al comma 7, lettera d), *capoverso comma 3, sopprime le parole:* «e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,».

Art. 2

2.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

GIOVANNI MAURO, PEPE, CARIDI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria».

2.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Sopprimere i commi 3-bis, *3*-ter *e 3*-quater.

2.4

TOSATO, COMAROLI

Sopprimere i commi 3-bis, *3*-ter *e 3*-quater.

2.5

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere i commi 3-bis, *3*-ter *e 3*-quater.

2.6

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS

Al comma 3-bis*, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «centoventi».

2.7

CASTALDI, PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 3-bis*, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni».

2.8

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 3-bis*, dopo le parole:* «, anche di nuova costituzione,» *aggiungere le seguenti:* «che preveda nello statuto il divieto di distribuzione delle riserve e dei dividendi ai soci,».

2.9

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 3-bis*, sostituire le parole:* «patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro» *con le seguenti:* «valore degli attivi superiore a 10 miliardi di euro».

2.10

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 3-bis*, sostituire le parole:* «patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro» *con le seguenti:* «valore degli attivi superiore a 8 miliardi di euro».

2.12

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 3-bis*, sostituire le parole:* «duecento milioni di euro» *con le seguenti:* «500 milioni di euro».

2.11

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 3-bis*, sostituire le parole:* «duecento milioni di euro» *con le seguenti:* «300 milioni di euro».

2.13

TOSATO, COMAROLI

All'articolo 2, comma 3-bis*, sostituire le parole:* «duecento milioni» *con le seguenti:* «dieci milioni».

2.14

GIOVANNI MAURO, PEPE, CARIDI

Al comma 3-bis *dopo le parole:* «un giudizio senza rilievi»*, aggiungere le seguenti:* «ed asseverato dal controllo della Banca d'Italia che dovrà pronunciarsi non oltre i 60 giorni dalla data della richiesta».

2.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Sopprimere il comma 3-ter.

2.16

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 3-ter*, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2.17

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 3-ter*, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

2.18

GIOVANNI MAURO, PEPE, CARIDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

2.0.1

TOSATO, COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

c) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

d) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

e) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri diretti vi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed. inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

b) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

c) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul *sito* istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle

gare d'appalto del presente articolo.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

2.0.2

TOSATO, COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Separazione dei modelli bancari)

1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negozi azione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri difettivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso, trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

2.0.3

CARRARO, MALAN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2.1.

(Associazione nazionale del credito cooperativo
e strutture federative del territorio)

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del tenitorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative nonne di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».

Art. 2-*bis*

2-bis.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

2-bis.0.1

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter.*

(Associazione nazionale del credito cooperativo
e strutture federative del territorio)

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».

2-bis.0.2

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter.*

(Associazione nazionale del credito cooperativo
e strutture federative del territorio)

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'asticolo 18 del decreto

legislativo 2 agosto 2002, n. 220, offrono assistenza e curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».

Art. 3

3.1

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Sopprimere l'articolo.

3.2

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. ? *(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza). ? 1*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti S.p.A. il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti, dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2, sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110,

comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli da 4 a 13;

sostituire il titolo del Capo, con il seguente: «Capo II. FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE».

3.4

CARRARO, MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto», *con la seguente:* «ventiquattro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «diciotto», *con la seguente:* «ventiquattro».

3.5

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma l, sostituire le parole: «è autorizzato a» *con le seguenti:* «ha il divieto assoluto di».

3.6

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «concedere la garanzia dello Stato sulle» *con le seguenti:* «promuovere, mediante attività informativa, la possibilità per le imprese finanziarie ed assicurative di prestare una garanzia privata a prezzi concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 4, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 5, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 6, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 7, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 8, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 9, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 10, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 11, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata».

3.7

BONFRISCO

Al comma l, dopo le parole: «banche», *sono inserite le seguenti:* «, veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge».

3.8

CARRARO, MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «banche», *aggiungere le seguenti:* «o raggruppamenti di banche».

3.9

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 di seguito denominati "società cedenti"».

3.10
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, dopo le parole: «iscritti» *aggiungere le seguenti:* «da almeno 20 anni».
3.11
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma l, sostituire le parole: «di cui all'articolo 106» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 111».
3.12
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» *aggiungere le seguenti:* «i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385».
3.13
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» *aggiungere le seguenti:* «limitatamente ai crediti coperti da garanzia reale».
3.14
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» *aggiungere le seguenti:* «limitatamente ai crediti riferiti a persone fisiche o giuridiche non iscritti come inadempienti nei sistemi di informazioni creditizie».
3.15
PETROCELLI
Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» *aggiungere le seguenti:* «limitatamente ai crediti di importo inferiore ai 100.000 euro».
3.16
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 1, dopo le parole: «di crediti pecuniari» *aggiungere le seguenti:* «o di veicoli cessionari di crediti non *performing* acquistati da banche, società finanziarie appartenenti a gruppi bancari e da fondi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*».
3.17
CARRARO, MALAN
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui al comma 1 nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero che abbia acquistato crediti analoghi a quelli di cui al comma 1, originati da banche aventi sede in Italia, successivamente alla data i entrata in vigore del presente decreto.».
3.18
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, DE PETRIS
Sopprimere il comma 2.
3.19
CARRARO, MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «diciotto mesi», *con le seguenti:* «trentasei mesi».
3.20
CARRARO, MALAN
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per il monitoraggio», *aggiungere le seguenti:* «e per il controllo».

Art. 4

4.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
4.2

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, sopprimere lettera a).

4.3

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* Al fine di massimizzare una nuova patrimonializzazione del sistema bancario così come concordato dal Governo con la Commissione europea, i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria al miglior prezzo realizzabile dalla banca che entro 30 giorni provvede ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate permettendo il calcolo del conguaglio fiscale di eventuali crediti d'imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4.4

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «sono trasferiti» *aggiungere le seguenti:* «nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio».

4.5

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione» *con le seguenti:* «al miglior prezzo realizzabile provvedendo entro 30 giorni dalla cessione ad inviare specifica comunicazione all'agenzia delle entrate al fine del calcolo del conguaglio fiscale in riferimento ad eventuali crediti di imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4.6

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione con le seguenti: al miglior prezzo realizzabile».

4.7

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «superiore» *con la seguente:* «inferiore».

4.8

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «valore contabile netto alla data della cessione» *con le seguenti:* «valore di mercato».

4.9

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, lettera a) *aggiungere in fine, le seguenti parole:* «i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non inferiore al suo valore di mercato alla data della cessione qualora il loro valore contabile netto alla medesima data (valore lordo al netto delle rettifiche) sia di valore inferiore, altrimenti sono trasferiti per un importo non inferiore al medesimo valore contabile netto;».

4.10

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «mentre nel caso in cui vi siano state rettifiche nella valutazione delle sofferenze nell'anno in corso si utilizza il valore netto di bilancio».

4.11

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «emissione di titoli (i "Titoli")» *aggiungere le seguenti:* «in nessun caso destinati al mercato *retail* ovvero ad investitori privati non professionisti, ma destinati esclusivamente a investitori istituzionali non interessati alla cessione delle sofferenze».

4.12

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «linea di credito» *aggiungere le seguenti:* «con banche diverse dalla cedente e prive di collegamenti, diretti e indiretti, con quest'ultima».

Art. 5

5.5

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

5.1

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rilascio della garanzia dello Stato» *con le seguenti:* «successivo collocamento».

5.2

CARRARO, MALAN

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «assegnato», *aggiungere le seguenti:* «, secondo specifici parametri appositamente individuati con decreto ministeriale di cui all'articolo 13,».

5.3

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Sopprimere il comma 2.

5.6

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «società cedente» *con le seguenti:* «banca cedente».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «società cedente» *con le seguenti:* «banca cedente».

5.7

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le società di *rating* non devono avere alcun genere di rapporto lavorativo, conflitto di interessi e partecipazioni sociali con le società cedenti. La violazione della presente disposizione implica la nullità del contratto».

5.8

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La società che effettua il *rating* deve essere scelta tra le società accreditate presso la Banca centrale europea allo gennaio 2016 che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

5.9

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La società che effettua il *rating* deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

5.4

CARRARO, MALAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono indicati i requisiti delle agenzie esterne di cui al comma 1, nonché i parametri da cui le società incaricate di dare il *rating* devono partire per poter effettuare la valutazione».

Art. 6

6.1

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

Art. 7

7.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.

Art. 8

8.1
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere l'articolo.

8.2
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere l'articolo.

8.3
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 1, dopo le parole: «è onerosa» *aggiungere le seguenti:* «, con costi composti direttamente dalla società cedente, e».

8.4
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «società cedente» *con le seguenti:* «banca cedente».

8.5
TOSATO, COMAROLI
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; i medesimi soggetti non possono altresì acquistare obbligazioni subordinate, strumenti finanziari derivati e qualsiasi altro titolo rischioso».

8.6
TOSATO, COMAROLI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È vietata la vendita di Titoli *junior* e *mezzanine* e altresì di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali».

Art. 9

9.1
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere l'articolo.

9.2
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere l'articolo.

9.3
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In caso di estensione da parte della BCE della rifinanziabilità agli ABS con sottostanti crediti non *performing* e di mantenimento del limite minimo di *rating* alla A singola, il costo della garanzia è commisurato al rischio connesso al *rating* effettivo dell'emissione anziché al *rating* Paese».

Art. 10

10.1
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere l'articolo.

10.2
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.

Art. 11

11.1

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

11.2

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Sopprimere l'articolo.

11.3

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo *senior*»*, inserire le seguenti:* «, solo dopo avere svolto le dovute istruttorie di verifica».

11.4

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo *senior*»*, inserire le seguenti:* «in modo esclusivo senza aggiunta di oneri, spese e interessi».

Art. 12

12.1

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Sopprimere l'articolo.

12.2

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 13

13.1

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

13.2

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Sopprimere il comma 1.

13.3

CARRARO, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto»*, inserire le seguenti:* «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

13.4

CARRARO, MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Con il decreto ministeriale di attuazione verranno indicati i parametri da cui le società incaricate di dare il *rating*, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dovranno partire per poter effettuare la valutazione delle obbligazioni *senior*».

13.5

CARRARO, MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso, il Governo riferisce annualmente al Parlamento in ordine allo stato di attuazione delle disposizioni di attuazione del presente Capo».

Art. 13-*bis*

13-bis.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

13-bis.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,

PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«Capo II-*bis.*

FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE

Art. 13-*ter.*

(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8. del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2, sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto settoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011».

Art. 14

14.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 15

15.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

15.2

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi: «La valutazione, ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze di cui al primo periodo, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un

esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave».

15.3

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi: «La valutazione è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi diiendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave».

15.4

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «previa valutazione analitica in ordine al valore della perdita eseguita da un professionista indipendente nominato dal Tribunale competente».

15.0.1

TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«15-*bis.*

(Proroga delle disposizioni in materia
di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».

15.0.2

TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«15-*bis.*

(Proroga delle disposizioni in materia
di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».

15.0.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica)

1. Agli operatori bancari di finanza etica è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, cosi come stabilite all'art 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (IUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni *nonprofit* o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.

2. Sono operatori bancari difinanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *nonprofit* o imprese sociali almeno il 30% del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10».

15.0.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica)

1. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *nonprofit* o imprese sociali almeno il 30% del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10».

15.0.5

TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«15-*bis.*

(Norma di interpretazione autentica in tema di imposta di bollo sul valore delle azioni)

1. A decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli si intende valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-*ter* della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilavato nel bilancio al 31.12.2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto».

Art. 16

16.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

16.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Sopprimere l'articolo.

16.3

TOSATO, COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da:* «emessi nell'ambito» *fino a* «16 marzo 1942, n. 267» *e sopprimere dalle parole:* «a condizione che» *fino alla fine*;

b) *sopprimere i commi 2 e 2*-bis.

Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «220 milioni» *con le seguenti:* «1,5 miliardi»,;

b) *al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 180 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) quanto a 190 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 500 milioni di euro mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.»

d) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

16.4

TOSATO, COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da:* «emessi nell'ambito» *fino a* «16marzo 1942, n. 267» *e sopprimere dalle parole:* «a condizione che» *fino a fine*;

b) *sopprimere i commi 2 e 2*-bis.

Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «220 milioni» *con le seguenti:* «1,5 miliardi»;

b) *al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

16.5

TOSATO, COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da:* «emessi nell'ambito» *fino a* «16 marzo 1942, n. 267» *e sopprimere dalle parole:* «a condizione che» *fino a fine*;

b) *sopprimere i commi 2 e 2*-bis.

Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «220 milioni» *con le seguenti:* «1, 5 miliardi»;

b) *al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai restanti oneri, pari a l ,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni ministeriali di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo Il, comma 3, lettera *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

16.6

CARRARO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa», *con le seguenti:* «a favore di tutti i soggetti interessati».

16.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 1, sostituire le parole: «, a favore di soggetti che svolgono un'attività d'impresa», *con le seguenti:* «, a favore di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito dai medesimi o alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività».

Conseguentemente,

al medesimo comma, sostituire le parole: «intende trasferirli entro due anni *con le seguenti:* intende adibirli a casa di abitazione»;

al comma 2, sostituire le parole: «Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento», *con le seguenti:* «Ove non si realizzi la condizione di destinazione di cui al precedente comma».

16.8

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «che svolgono attività d'impresa» *aggiungere le seguenti:* «e che provvedono alla riqualificazione energetica degli immobili qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il mancato rispetto dei limiti di legge».

16.9

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «200 euro» *con le seguenti:* «300 euro».

Conseguentemente, al comma 2-bis *sostituire le parole:* «200 euro» *con le seguenti:* «100 euro».

16.10

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 2-bis, *primo periodo, sostituire le parole:* «200 euro» *con le seguenti:* «100 euro».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «2.320 milioni di euro» *con le seguenti:* «2.420 milioni di euro».

16.0.1

BOTTICI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Modifica disposizioni relative alle procedure di crisi)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: "da un esperto indipendente" sono aggiunte le seguenti: "nominato dal tribunale"».

16.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«CAPO III-***bis.***

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli investitori di cui al comma 842 del medesimo articolo, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, remissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.

2. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni devono comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere».

3. Dopo il comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente:

842-*bis*. 1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 842 non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-*ter*, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma».

16.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«CAPO III-*bis*.

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione prevista dal medesimo comma».

Art. 17

17.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

17.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 42, comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* individua le informazioni da fornire alla clientela nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere divulgate, tenendo conto che qualora la stessa commercializzazione sia rivolta ad un

pubblico di consumatori a questi deve essere garantita la massima trasparenza in merito alla rischiosità dell'investimento"».

Art. 17-*bis*

17-bis.1

CARRARO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

17-bis.2

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

17-bis.3

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17-*bis ? 1*. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico bancario", è sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi, nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente titolo, prevedendo in ogni caso che:

a) nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento, nonché nel finanziamenti a valere su carte di credito sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno nel conteggio degli interessi;

b) gli interessi maturati siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti;

c) per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi maturati sia effettuato il 31 dicembre;

d) gli interessi maturati siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e non possano produrre interessi ulteriori;

e) il saldo periodico della sorte capitale produca interessi nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente;

f) gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del cliente, dell'estratto conto inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera *b)*, del TUB e che il contratto possa prevedere termini diversi, se a favore del cliente;

g) i contratti possano stabilire che, dal momento in cui gli interessi siano esigibili, i fondi accreditati sui conti degli intermediari e destinati ad affluire sui conti dei clienti sui quali sono regolati i finanziamenti siano impiegati per estinguere il debito da interessi;

h) in caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale possa produrre interessi, se contrattualmente stabilito e quanto dovuto a titolo di interessi non possa produrre ulteriori interessi.

2. Il CICR emana la delibera prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al precedente comma, continua ad applicarsi la delibera CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000, recante Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria'.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario entro 90 giorni dalla medesima data, con l'introduzione di clausole conformi a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge"».

17-bis.4

BOTTICI, PETROCELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17-*bis*. ? *(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi). ? 1*. All'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al comma 2"».

17-bis.5

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ed è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al presente comma».

17-bis.6

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».

17-bis.7

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «gli interessi debitori maturati» *aggiungere le seguenti:* «e gli interessi periodicamente capitalizzati».

17-bis.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «su carte di credito»*, aggiungere le seguenti:* «su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, sugli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: «per le aperture di credito regolare in conto corrente e in conto di pagamento» *fino alla fine della lettera.*

17-bis.9

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sulla sorte capitale» *aggiungere le seguenti:* «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».

17-bis.10

FISSORE, MUCCHETTI

Al comma 1, lettera b) *è eliminato il numero 2).*

17-bis.11

FISSORE, MUCCHETTI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile, il cliente può autorizzare, anche preventiva mente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; in ogni caso l'autorizzazione deve essere oggetto di specifica trattativa con il cliente; incombe sulla banca e sull'intermediario finanziario l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dai medesimi unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il cliente».

17-bis.12

FISSORE, MUCCHETTI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima

che l'addebito abbia avuto luogo; in ogni caso l'autorizzazione deve essere oggetto di specifica trattativa con il cliente; incombe sulla banca e sull'intermediario finanziario l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dai medesimi unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il cliente».

17-bis.13

FISSORE, MUCCHETTI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».

17-bis.14

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* «2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente,» *fino alla fine della lettera.*

17-bis.15

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «il cliente può autorizzare, anche preventivamente,» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui alla presente lettera».

17-bis.16

FISSORE, MUCCHETTI

Al comma 1, lettera b), *numero 2) sono eliminate le parole:* «anche preventivamente».

17-bis.17

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «è considerata sorte capitale» *aggiungere le seguenti:* «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ed è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al presente comma».

17-bis.18

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «è considerata sorte capitale» *aggiungere le seguenti:* «; gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».

17-bis.19

TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*.1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura».

17-bis.0.1

BOTTICI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ? Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "Fondo"). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.2

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ? Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.3

BOTTICI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ? Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ? Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo lnterbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.4

BOTTICI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ? Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, previo accertamento della Consob della violazione dell'articolo 17, primo paragrafo del Regolamento (UE) N. 586/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi del mercato e l'articolo 6 della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, hanno diritto di

ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.5

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento"».

17-bis.0.6

BOTTICI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 91 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 91 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 91 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 91 per cento"».

17-bis.0.7

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 92 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento"».

17-bis.0.8

BOTTICI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Tutela dei risparmiatori)

Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"nella misura del 93 per cento"».

17-bis.0.9

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Tutela dei risparmiatori)

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

17-bis.0.10

BOTTICI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.11

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ? Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "Fondo"). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.

2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma».

17-bis.0.12

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ? Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro i1limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo lnterbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali».

17-bis.0.13

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono alienati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'avvenuta *due diligence* comprendente l'analisi del valore e quantificazione da parte dello stesso Ministero dei medesimi crediti deteriorati e sofferenze. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono indennizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è rimborsato, fino al valore degli indennizzi effettuati ai sensi del presente comma, con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 844 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

17-bis.0.14

BOTTICI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 844 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

17-bis.0.15

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono quantificate e alienate tramite asta pubblica i soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

17-bis.0.16

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ? Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, sono riconosciute azioni ordinarie di nuova emissione della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle

suddette banche con valore nominale pari al valore complessivo della riduzione subita».

17-bis.0.17

BOTTICI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art.17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ? Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, partecipano alla distribuzione dei dividendi della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita».

Art. 17-*ter*

17-ter.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 17-*quater*

17-quater.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 17-*quinquies*

17-quinquies.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

17-quinquies.0.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*sexies.*

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

1. Dopo l'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente:

"Art. 111-*bis.*

(Finanza etica)

1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica di cui al precedente comma 1, la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio"».

Art. 18

18.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2298
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

---

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 381 (ant.) 30 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio** Conclusione su presupposti di costituzionalità
N. 382 (pom.) 30 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio** Conclusione su presupposti di costituzionalità
N. 383 (pom.) 30 marzo 2016	Esito: Favorevole Conclusione su presupposti di costituzionalità
N. 144 (pom.) 5 aprile 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo Parere destinato all'Assemblea Esito: Non ostativo **su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	

N. 552 (pom.) 5 aprile 2016	Esito: Non ostativo
	Parere destinato all'Assemblea Pervenuta relazione tecnica Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 223 (pom.) 30 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **6ª (Finanze e tesoro)**
N. 224 (ant.) 31 marzo 2016	Esito: Non ostativo con raccomandazioni con osservazioni

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 177 (pom.) 30 marzo 2016	Esito: Non ostativo con osservazioni
	Parere destinato alla Commissione **6ª (Finanze e tesoro)**

Commissione parlamentare questioni regionali

31 marzo 2016 (ant.)	Esito: Favorevole Parere destinato alla Commissione **6ª (Finanze e tesoro)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 381 (ant.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
381ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza. Ricorda che, sebbene la Camera dei deputati abbia apportato modifiche anche rilevanti al decreto-legge, l'esame, in questa fase, ha per oggetto il testo del provvedimento così come è stato emanato dal Governo.

Il decreto-legge, composto di 18 articoli divisi in 4 capi, reca misure concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

Il capo I, composto dagli articoli 1 e 2, è volto a riformare il settore bancario cooperativo. In sintesi, si prevede che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) sia consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo.

Al fine del rafforzamento del patrimonio e del legame con i soci di ogni BCC, sono innalzati i limiti al numero minimo di soci (da 200 a 500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (da 50.000 a 100 mila euro). Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo possa continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in società per azioni.

Il gruppo bancario cooperativo è composto dalla società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, dalle banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo. Il contratto di coesione indica la banca capogruppo e i poteri ad essa attribuiti, i quali, nel rispetto delle finalità mutualistiche, devono contemplare l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e obiettivi operativi del gruppo, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento. Si prevede l'obbligo di stabilire contrattualmente la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti; si consente alle BCC di emettere strumenti finanziari partecipativi e si prevede l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco, ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro e versi all'erario il 20 per cento delle proprie riserve (cosiddetto *opting-out*); le BCC possono emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo.

L'articolo 2 prevede un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede, inoltre, una clausola di *opting-in*, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.

Il capo II, composto dagli articoli da 3 a 13, definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano ad oggetto crediti in sofferenza.

Si segnala che oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni cosiddette *senior*, ossia quelle considerate più sicure in quanto sopportano per ultime le perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le *tranches* di titoli coperte dalle garanzie di Stato. Le garanzie possono essere chieste dalle società che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato - come anche ribadito dalla Commissione europea - al fine di non dar vita ad aiuti di Stato. Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.

Il capo III, comprendente gli articoli da 14 a 17, reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi. In particolare, l'articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali - fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa - e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L'articolo 15 disciplina il trattamento, ai fini delle imposte dirette, da applicare alle operazioni di cessione a un ente ponte dei diritti, delle attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione. In sostanza, il trattamento fiscale di tali cessioni è equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.

L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del

provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

Compreso nel capo IV, l'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 18, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore.

Considerate la necessità e l'urgenza di avviare il processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di rafforzare la stabilità del sistema nel suo complesso, nonché di concedere, a titolo oneroso, una garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e, infine, di definire il regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno, a partire dalla seduta convocata per oggi alle ore 16, è integrato con l'esame per il parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza del disegno di legge n. 2299 (Conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 382 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
382ª Seduta (1° pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, al termine della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è tenuta in data odierna, alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sui ddl 2092 e connessi, recanti disposizioni in materia di cittadinanza, hanno depositato o comunque preannunciato la trasmissione di documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) ***Conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*) riferisce sul decreto-legge n. 42 del 29 marzo 2016. Il provvedimento, che è composto di quattro articoli, introduce alcune disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

L'articolo 1 prevede il prolungamento del programma "Scuole Belle" dal 1° aprile al 30 novembre 2016, per assicurare la prosecuzione degli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici. Lo stanziamento previsto è di 64 milioni.

Il comma 2 del medesimo articolo reca modifiche al decreto-legge n. 58 del 2014. In particolare, si prevede che nella Regione Campania e nella Regione Sicilia, ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, sia prorogato dal 31 luglio al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari dai medesimi soggetti che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

Inoltre, nelle Regioni ove le convenzioni Consip risultano scadute, le scuole possono acquistare il servizio di pulizia alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle Regioni in cui è attiva la convenzione.

All'articolo 2 si prevede la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI) per consentire la prosecuzione delle attività, visti anche gli importanti risultati ottenuti per il rilancio dello sviluppo del sistema didattico e produttivo dei territori terremotati dell?Abruzzo. Per questo scopo è assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall?anno 2016. Inoltre, è previsto che la Scuola possa procedere al reclutamento del personale necessario per l'avvio delle attività e delle relative procedure di accreditamento, anche in deroga ai limiti posti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2014.

Infine, l'articolo 3 reca le coperture finanziarie degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, mentre l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Considerate la necessità e l'urgenza di garantire il mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici e di assicurare la prosecuzione delle attività di alto contenuto scientifico e tecnologico della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute*, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Ha inizio la discussione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) evidenzia, in primo luogo, che una riforma complessa come quella del settore del credito cooperativo, che coinvolge un'alta percentuale degli sportelli bancari italiani, dovrebbe essere realizzata attraverso un disegno di legge ordinario. Del resto, anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220 del 2013, ha escluso che una organica riforma ordinamentale possa essere integralmente realizzata mediante decreto-legge, strumento che - al contrario - dovrebbe contenere soltanto misure di immediata applicazione.

Peraltro, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per la conversione del decreto, sarà impossibile per il Senato approfondire adeguatamente il tema e apportare eventuali modificazioni. Infatti, si prefigura l'ipotesi che - in occasione del voto in Assemblea - il Governo ponga la questione di fiducia, come del resto è già accaduto alla Camera dei deputati.

Dopo aver rilevato l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, annuncia il proprio voto contrario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) critica il ripetuto ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, a prescindere dalla effettiva necessità e indifferibilità dell'intervento normativo, tanto più su un argomento così complesso come quello del credito cooperativo.

Pur convenendo sulla necessità di una riforma strutturale del settore, ritiene tuttavia assolutamente inopportuna l'adozione di un decreto-legge, non solo per i richiami della Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 220, ma anche perché si rischierebbe di apportare modifiche né sistematiche né organiche al testo unico bancario e ai codici civile e di procedura civile, con gravi rischi per i risparmiatori italiani.

Assicura la più ampia disponibilità, da parte del suo Gruppo, ad affrontare le criticità delle banche di credito cooperativo, come anche di quelle popolari, sebbene si tratti ormai di misure intempestive, rispetto a quelle adottate da altri Paesi a tutela dei propri istituti bancari di prossimità. È opportuno, però, che si proceda con un disegno di legge ordinario, per consentire un dibattito approfondito e organico.

Peraltro, appare improprio che il provvedimento rechi norme di rango secondario a efficacia differita. Anche questo, a suo avviso, è suscettibile di determinare un ulteriore vizio di legittimità costituzionale, che si aggiunge alla violazione dell'articolo 77 della Costituzione, per carenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Infine, con riferimento al contenuto del provvedimento, nonostante le modifiche apportate in prima lettura abbiano effettivamente migliorato il testo, ritiene censurabile il tentativo di accorpare le banche di credito cooperativo in una sorta di *holding*, con il rischio di alterare la finalità mutualistica della cooperazione, prevista dall'articolo 45 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta per oggi alle ore 18,30 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 383 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
383ª Seduta (2° pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, segnala criticamente che il decreto-legge presenta un carattere di spiccata eterogeneità, sintomo - come rilevato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - della carenza dei presupposti di necessità e di urgenza.
Osserva, in particolare, che il provvedimento appare chiaramente privo del requisito dell'urgenza, considerando che molte misure ivi previste richiedono disposizioni attuative, mentre altre hanno effetti differiti nel tempo.

Inoltre, appare censurabile, a suo avviso, la scelta, compiuta dal Governo, di ricorrere allo strumento del decreto-legge per realizzare interventi di carattere ordinamentale, per i quali sarebbe invece necessario un disegno di legge ordinario, come ha affermato la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013.

Rileva, in conclusione, che molte norme contenute nel decreto-legge, oltre ad essere censurabili circa il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, presentano ulteriori, gravi profili di incostituzionalità, soprattutto in riferimento agli articoli della Carta relativi ai rapporti economici.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, proposto dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La seduta termina alle ore 20.

1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 144 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 APRILE 2016
144ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14.

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2193) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2288) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
552ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare indispensabile acquisire la relazione tecnica di passaggio sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Per le osservazioni sul testo i fa inoltre rinvio alla nota n. 126 del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, segnala che per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ciò che concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al rispetto della normativa contabile le proposte 2.16 e 2.17 mentre occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.0.1 al fine di escludere effetti onerosi del medesimo.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 3, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamento 3.3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.16 e 3.17. Occorre altresì valutare le proposte 3.4 e 3.19.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica (specialmente in relazione ai possibili riflessi sulla garanzia dello Stato di cui al precedente articolo) sulle proposte 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

Non vi sono osservazioni a proposito delle modifiche agli articoli da 5 a 7.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare l'emendamento 8.3.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 9, risulta necessaria una relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2 e 9.3.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 10.

A proposito delle modifiche all'articolo 11, occorre valutare le proposte 11.1 e 11.2.

In punto di emendamenti all'articolo 12, comportano maggiori oneri le proposte 12.1 e 12.2.

Circa le proposte riferite ed aggiuntive agli articolo 13 e 13-*bis*, comporta maggiori oneri l'emendamento 13-*bis*.0.1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 14.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 15, occorre valutare la proposta 15.2, 15.3, 15.4.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9 e 16.10.

Occorre altresì valutare le proposte 16.6 e 16.0.3.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 17.

In relazione alle modifiche all'articolo 17-*bis*, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10.

Occorre altresì valutare le proposte 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16 e 17-*bis*.0.17. Comporta maggiori oneri l'emendamento 17-*bis*.0.13. In relazione alle modifiche all'articolo 17-*ter*, comporta maggiori oneri la proposta 17-*ter*.0.206. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 17-*quater*. In relazione alle modifiche all'articolo 17-*quinquies*, comporta maggiori oneri la proposta 17-*quinquies*.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver brevemente illustrato i contenuti essenziali e le finalità del provvedimento in esame e aver depositato la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MILO (*CoR*) chiede chiarimenti in merito all'assenza nel testo della previsione del diritto di recesso da un gruppo bancario cooperativo da parte di una banca.

Il vice ministro MORANDO fa presente che tale disciplina, pur assente nel testo originario del decreto-legge, è stata successivamente inserita nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, in assenza di altri interventi sul testo, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere conforme a quello del relatore sull'assenza di profili finanziari degli emendamenti.

Quanto alle proposte riguardanti l'articolo 2, ritiene privi di effetti finanziari diretti gli emendamenti

2.16 e 2.17, mentre reputa oneroso l'emendamento 2.0.1. Concorda altresì con il relatore sulla necessità di acquisire delle relazioni tecniche sugli emendamenti 3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 3.16 e 3.17, mentre esprime parere non ostativo sulla proposta 3.8. Quanto agli emendamenti 3.4 e 3.19 si rimette alla valutazione della Commissione circa l'opportunità di esprimere una semplice contrarietà ovvero una censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pronuncia, quindi, parere conforme a quello del relatore in relazione alla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. Concorda altresì sull'assenza di profili finanziari degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 8.3, sottolineandone in particolare l'ambiguità della formulazione. Quanto agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, fa presente che le proposte 9.1 e 9.2 sono volte a modificare la porzione di testo che disciplina la definizione del corrispettivo della garanzia di Stato senza al contempo intervenire sulle disposizioni che prevedono la concessione della garanzia medesima, con ciò determinando il rischio di oneri non quantificabili per la finanza pubblica. Svolge quindi considerazioni analoghe in merito all'emendamento 9.3.

Concorda inoltre sull'assenza di profili finanziari con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, mentre esprime un parere contrario sulle proposte 11.1 e 11.2, nonché sugli emendamenti 12.1 e 12.2. Con riferimento alla proposta 13.*bis*.0.1, ne fa presente il carattere oneroso, precisando che la copertura prevista richiederebbe un'attenta verifica di congruità. Dopo aver espresso parere conforme al relatore circa l'assenza di oneri associabili agli emendamenti all'articolo 14, dichiara di non ritenere direttamente suscettibili di produrre effetti finanziari gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4, mentre reputa onerose le proposte 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5. Si associa quindi alla richiesta di una relazione tecnica sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.7. 16.9 e 16.10, mentre ritiene non problematica la proposta 16.6 in quanto volta ad ampliare la platea di beneficiari di una disposizione di per sé non onerosa. Con riferimento all'emendamento 16.0.3, ritiene possa esprimersi un parere di semplice contrarietà in considerazione della natura privatistica del fondo a cui si riferisce. Concorda quindi con il relatore sul carattere non oneroso degli emendamenti riferiti all'articolo 17, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10, mentre reputa onerose le proposte 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.13, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16, 17-*bis*.0.17, 17-*ter*.0.206 e 17-*quinquies*.0.1. Il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 17-*quater* è, infine, non ostativo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13-*bis*.0.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9, 16.10, 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10, 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16 e 17-*bis*.0.17, 17-*bis*.0.13, 17-*ter*.0.206 e 17-*quinquies*.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.16, 2.17, 3.4, 3.19, 15.2, 15.3, 15.4 e 16.0.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.3, 14.0.4 e 15.2. Occorre valutare l'emendamento 13.3. Occorre altresì valutare i subemendamenti alla proposta 19.0.3 (testo 2) rispetto all'emendamento principale, alla luce della necessità di acquisire una relazione tecnica sullo stesso. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO fa presente il carattere oneroso dell'emendamento 10.2 (testo 2), mentre con riferimento alla proposta 14.0.3 mette a disposizione una relazione tecnica del Dipartimento delle finanze positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che ne evidenzia l'assenza di effetti negativi sul gettito erariale in quanto riferita a una disposizione avente natura ordinamentale. Svolge quindi considerazioni analoghe sull'emendamento 14.0.4 in relazione al quale metterà a disposizione una nota tecnica. Con riferimento all'emendamento 15.2, ne evidenzia il potenziale effetto positivo sul gettito fiscale in quanto la proposta è volta a ridurre la platea di beneficiari di un'agevolazione fiscale. Sottolinea, tuttavia, che l'emendamento appare suscettibile di produrre rilevanti effetti indiretti connessi alla circostanza, più volte rappresentata dall'Agenzia delle entrate, secondo cui l'assoluta libertà di insediamento delle aziende armatrici nell'ambito del territorio europeo e, nel caso dei navigli, anche *extra* europeo, renderebbe agevole alle società cambiare sede con conseguente riduzione del gettito fiscale. Delle due argomentazioni contrastanti ritiene ampliamente prevalente la seconda in base alla quale motiva l'espressione di un parere contrario da parte del Governo.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) chiede di avere a disposizione i dati riferiti al beneficio fiscale oggetto dell'emendamento 15.2, ipotizzando che la proposta sia riferita ad alcune specifiche rotte, quali a esempio quella che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna, anziché all'intero settore navale, non rinvenendo pertanto gli aspetti problematici rappresentati dal Governo.

Il PRESIDENTE propone di esprime sull'emendamento 15.2 un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, motivato dall'assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca la reale portata.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica anche sulle proposte 15.3 e 15.4, pur non segnalate dal relatore. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 13.3. Quanto all'emendamento 19.0.3 (testo 2) manifesta la necessità di sospenderne l'esame in attesa di disporre di una relazione tecnica che ne approfondisca gli aspetti problematici.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'ulteriore emendamento 21.0.2, e ne propone la sospensione dell'esame in attesa delle valutazioni del Governo circa gli elementi di copertura finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.2 (testo 2), 15.2, 15.3, 15.4 e 13.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 21.0.2, 19.0.3 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, sui quali il parere rimane sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2028) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:a) Accordo tra la Repubblica italiana e* Bioversity International *relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo* Status dello Staff College *del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del* Memorandum *d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: con riguardo all'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che le prestazioni di lavori e manutenzioni previste dall'allegato II a carico dell'Italia siano integralmente finanziate a valere su protocolli di intesa e nell'ambito di competenze già in essere, così da non generare nuovi oneri per la finanza pubblica; con riguardo al medesimo accordo, che le disposizioni in materia di privilegi ed esenzioni non hanno carattere innovativo, e che pertanto eventuali assunzioni di personale di nazionalità italiana non comporteranno un minor gettito rispetto a quello derivante dalla legislazione vigente; con riguardo all'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, che le spese relative alla fornitura di servizi di telecomunicazioni siano allineate a quelle già sostenute a legislazione vigente e che le tariffe applicate al servizio siano comunque contenute entro quelle offerte all'utenza nazionale ordinaria di analoga tipologia; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "anno 2016", e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2016" e che le parola "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"; che all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2107) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore

Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2016", e che le parola "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2126) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio che risponde anche alle osservazioni della relatrice.

La relatrice ZANONI (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto contrario, motivando la propria posizione con riferimento alla circostanza che i cittadini ciprioti residenti nel territorio soggetto all'influenza turca non beneficiano dei fondi europei destinati all'isola.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2185) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore SPOSETTI (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "anno 2016" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"; e con i seguenti presupposti: che le norme sulla protezione dei testimoni, di cui all'articolo 16, non possano comportare maggiori oneri in relazione ad un più ampio diritto di scelta del luogo di residenza per i soggetti interessati, rimanendo invece tale determinazione sottoposta alla valutazione e alla disponibilità di risorse dell'Amministrazione competente; che le disposizioni di cui all'articolo 21, in materia di collaborazione nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, non siano in grado di determinare maggiori oneri, in relazione all'utilizzo di servizi ed infrastrutture italiane per esigenze proprie della controparte.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica. La legge n. 196 del 2009 (recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prevede, all?articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all?articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ciascuno dei collegati deve recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la risoluzione alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 collega alla manovra di bilancio 2016-2018, fra gli altri, un disegno di legge recante: "Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori della cultura e del turismo".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva anzitutto l?elemento temporale (presentazione entro il 31 gennaio). Il termine indicato dalla legge per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato in quanto il provvedimento è stato comunicato alla

Presidenza il 16 marzo scorso. Occorre pertanto valutare se il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 debba intendersi come ordinatorio o come perentorio: la prassi sembrerebbe interpretare il termine in questione come ordinatorio, dati i precedenti di presentazione di collegati oltre il termine previsto (si veda, ad esempio, il disegno di legge n. 1920 nella XV legislatura, recante interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale nonché, nell'attuale legislatura, il disegno di legge n. 1328 in materia di rilancio della competitività nel settore dell'agricoltura che fu ugualmente presentato in Senato nel mese di febbraio 2014, nonché, di recente, il disegno di legge 2233 presentato lo scorso febbraio).

Per quanto riguarda i requisiti della rispondenza rispetto alle materie indicate nel DEF, nonché l?omogeneità per materia occorre far presente che il disegno di legge in esame dal titolo: "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma della normativa in materia di attività culturali" potrebbe intendersi riferito a quello indicato nella risoluzione approvata dal Senato l'8 ottobre 2015 in relazione alla citata Nota di aggiornamento del DEF 2015 dal titolo "Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori della cultura e del turismo", l'articolo 1 del disegno di legge n. 2287, infatti, contiene tra le finalità tutte quelle indicate nel titolo generico inserito nella risoluzione. Occorre pertanto valutare tale elemento.

Quanto al raggiungimento degli obbiettivi programmatici, il settore del cinema e dello spettacolo, il suo rilancio e il suo sviluppo possono senza dubbio rientrare tra le finalità del disegno di legge collegato, coerenti ai fini programmatici secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6 della legge di contabilità.

Il provvedimento appare, infine, coerente con i profili di omogeneità della materia e delle amministrazioni di riferimento.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito all'esistenza dei presupposti necessari alla qualifica di collegato del provvedimento in esame. In particolare, osserva che la presentazione del provvedimento oltre il termine massimo previsto dalla legge di contabilità ne suggerisce il collegamento alla legge di stabilità per il 2017, soprattutto in considerazione della prossima presentazione del Documento di economia e finanza 2016.

Per quanto riguarda il contenuto, inoltre, riprendendo quanto rappresentato dal relatore, sottolinea che il provvedimento in esame non esaurisce l'ambito di intervento prefigurato nel Documento di economia e finanza del 2015 in tema di beni culturali, ribadito poi nella risoluzione di approvazione parlamentare. In considerazione dei lunghi tempi necessari all'esercizio della delega prevista dal disegno di legge, reputa opportuno valutare la scissione del provvedimento al fine di consentire da un lato l'effettivo utilizzo delle risorse destinate al cinema e allo spettacolo dalla legge di stabilità, dall'altro una congrua riflessione sui testi dei provvedimenti necessari all'esercizio della delega.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, riconosce la fondatezza dell'osservazione riguardante la cadenza temporale, pur ribadendo il carattere ordinatorio del termine. Per quanto riguarda il merito, invece, reputa sufficiente riconoscere che l'oggetto del provvedimento in esame ricade nell'ambito delineato dalla rubrica contenuta nel Documento di economia e finanza del 2015.

Con riferimento infine all'inserimento della delega nel provvedimento in esame, sottolinea la coerenza di tale scelta con la finalità della legge di contabilità che pone l'esplicito divieto, all'articolo 11, comma 3, di introdurre norme di delega nella legge di stabilità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 223 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
223ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2272, recante "Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale", già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede referente, di tale disegno di legge.

Concorda la Commissione.

Avverte, inoltre, che mercoledì 6 aprile, alle ore 14, la Commissione, ove autorizzata dalla Presidenza del Senato, svolgerà, congiuntamente alla Commissione attività produttive della Camera, l'audizione informale dell'ingegner Claudio Descalzi, amministratore delegato di ENI, sul piano strategico 2016-2019, con particolare riferimento al settore della chimica e ai nuovi scenari dei prezzi del petrolio, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati delle due Commissioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono state presentate le riformulazioni dell'emendamento 23.1 (testo 2) e del subemendamento 34.0.100/14, pubblicate in allegato.
Avverte inoltre che la Commissione bilancio è convocata alle ore 15 di oggi; le votazioni sugli emendamenti avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MUCCHETTI (*PD*), illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla 6a Commissione permanente.
Gli articoli 1, 2 e 2-*bis*, che compongono il Capo I, riguardano la riforma del credito cooperativo.
Vi si prevede la costituzione di un gruppo bancario cooperativo che avrà alla testa una *holding* dotata di un patrimonio netto di un miliardo versato dalle banche di credito cooperativo (Bcc) che, al momento, sono 360. La *holding* del gruppo bancario cooperativo potrà aprire il suo capitale a soci terzi, purché le Bcc ne conservino la maggioranza assoluta; sorveglierà la sana e prudente gestione delle singole aziende di credito cooperativo e interverrà, sulla base del contratto di coesione, quando emergano situazioni di crisi, prima che vengano attuate le procedure di risoluzione. Tali interventi

comprendono sia la ricapitalizzazione della Bcc in difficoltà, ovvero la sua aggregazione con altre più forti, sia il rafforzamento delle funzioni manageriali nella Bcc in crisi.

A questo proposito il Capo I prevede anche la costituzione del Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, ossia di un fondo di garanzia destinato a operare per il tempo necessario alla formazione della *holding*, previsto al massimo in 18 mesi.

L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è obbligatoria, pena la perdita della licenza bancaria. Per le Bcc che non vogliono aderire a un gruppo, il decreto-legge prevede la possibilità di conferire l'azienda bancaria a una società per azioni, anche nuova, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto. Resterà dunque in capo alla cooperativa, non più di credito ma azionista di una banca, la riserva indivisibile. Il decreto prevede infine che la cooperativa debba continuare a esercitare lo scambio mutualistico. In ogni caso, la Banca d'Italia dovrà autorizzare la costituzione della nuova S.p.A. bancaria e il conferimento delle attività creditizie della ex Bcc a questa nuova S.p.A. o a una già esistente. Questa possibilità è riservata alle sole Bcc che al 31 dicembre 2015 avevano un patrimonio superiore ai 200 milioni di euro. Le Bcc di minori dimensioni che vogliano aggregarsi a una con patrimonio superiore alla soglia per evitare l'adesione a un gruppo bancario cooperativo potranno farlo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il Capo II definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza - GACS).

L'intervento in questione è temporaneo (fino al 16 agosto 2017, con possibilità di proroga previo parere positivo UE) e consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati che abbiano come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta a una valutazione della Commissione UE, all?esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.

Sono regolate le modalità con cui è strutturata l?operazione di cartolarizzazione, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia, ed è disciplinato il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* (unici titoli che usufruiscono della GACS) per ottenere la garanzia statale (non inferiore all?ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*).

Il decreto chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine* e individua l?ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza: i pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi e di quelle dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria saranno condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o nel recupero, in relazione ai portafogli di crediti ceduti, ovvero saranno - a determinate condizioni - postergati al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

Quanto alle caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato, si stabilisce che essa possa essere concessa solo sui titoli *senior*, che sia onerosa e che diventi efficace solo quando la società cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50 per cento più 1 dei titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei titoli *junior* e dei titoli mezzanine (ove emessi) che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente. Detta garanzia è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del titolo *senior* e copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei titoli *senior* per la loro intera durata.

La garanzia dello Stato sui titoli *senior*, concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della società cedente, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze, ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.

Quanto alle modalità di escussione della GACS, questa è consentita al detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo *senior*, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti.

L?articolo 12 destina le risorse finanziarie per l?attuazione della disciplina in esame: viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2016, che è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse.

Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento in questione ed è chiamato a dettare disposizioni di attuazione con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge. Sono poi apportate alcune modifiche alla disciplina degli attivi posti a garanzia di obbligazioni bancarie garantite (cosiddette *covered bond*).

Il Capo III reca norme fiscali relative alle procedure di crisi.

In particolare, l?articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa) e a procedure di amministrazione straordinaria, ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi, fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L?articolo 15 disciplina i trattamenti ai fini IRES e IRAP da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, mentre l?articolo 16 prevede l?applicazione dell?imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro) sui trasferimenti di immobili nell'ambito di procedure giudiziarie di espropriazione immobiliare ovvero di procedure di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell?ambito della procedura fallimentare. Una disciplina apposita è dettata per i trasferimenti immobiliari nell?ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa.

Nel Capo IV, che reca disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio, l?articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE, modificando e integrando il Testo unico dell?intermediazione finanziaria (TUF).

L?articolo 17-*bis* modifica la norma del Testo unico bancario che assegna al CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo). In primo luogo si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno: gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento. In secondo luogo si prevede che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

L'articolo 17-*ter* prevede che il rifiuto di pagamento di un assegno possa essere constatato con dichiarazione della Banca d'Italia, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti, per tutte le tipologie di assegni bancari e non soltanto, come attualmente previsto dalla legge, per il solo assegno elettronico, mentre l'articolo 17-*quater* disciplina la remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa depositi e prestiti.

Infine, l?articolo 17-*quinquies* reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore GIROTTO (*M5S*), che esprime un giudizio molto critico sul provvedimento in

esame, sottolinea il comportamento delle banche commerciali, che in un recente passato hanno concesso la maggior parte del credito (2/3 delle sofferenze risulterebbero riguardare il 5 per cento dei creditori) a soggetti che non offrivano adeguate garanzie, mettendo a rischio la tenuta dell'intero sistema bancario, e lamenta l'inerzia dei Governi che si sono susseguiti che non hanno adottato, a suo parere, misure per evitare pratiche distorte e garantire i consumatori.

Torna polemicamente su un precedente provvedimento, il decreto-legge sulle banche popolari, per chiedere ancora come mai sia stato stabilito in soli 8 miliardi, tenuto conto che la loro capitalizzazione media ammonta a 154 miliardi, l'utile oltre il quale queste si sarebbero dovute trasformare in società per azioni.

Elogia il comportamento del credito cooperativo e delle banche popolari, che ritiene abbiano dimostrato grande efficienza e svolto un'azione anticiclica, riportando anche i relativi dati sui crediti *in bonis* e sui crediti deteriorati, migliori di quelli delle banche commerciali, cui attribuisce la responsabilità della crisi del 2008.

Considera un errore la forte concentrazione bancaria, che rischia di diventare un oligopolio, e ne paventa le possibili conseguenze, anche in termini occupazionali, ricordando i licenziamenti da parte della Deutsche Bank e della HSBC.

Quanto al fenomeno dell'anatocismo, il provvedimento stabilisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non possa essere inferiore a un anno, ma gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, possono ancora produrre ulteriori interessi di mora. Dunque ritiene ci possano essere margini di miglioramento della norma.

A suo giudizio il legislatore dovrebbe varare altre misure per riformare strutturalmente il sistema, come fondare una banca pubblica, istituire un organo di vigilanza effettivamente imparziale e terzo e limitare il cosiddetto sistema delle porte girevoli, il quale consente che funzionari della Banca d?Italia siano assunti da banche private italiane.

In conclusione, ribadisce la sua posizione contraria al decreto in esame.

La senatrice FISSORE (*PD*) giudica favorevolmente la disposizione sull'anatocismo, che risponde a tante battaglie delle associazioni dei consumatori, e chiede al Presidente un chiarimento tecnico in proposito.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) anticipa che le misure contenute nel testo vanno tutte nella direzione di liberare risorse per il sostegno alle famiglie, alle industrie e al settore terziario e che concentrerà il suo intervento sulla parte relativa alle banche di credito cooperativo.

Le posizioni del Movimento 5 Stelle, sono a suo giudizio meritevoli di un approfondimento, anche se troppo legate a una visione eccessivamente negativa nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni che operano nel settore del credito e della finanza; egli sottolinea come occorra avere una prospettiva più ampia, che tenga conto del contesto a livello mondiale.

Rispetto alla crisi del 2008, le banche di credito cooperativo e i piccoli istituti in genere hanno sostenuto fortemente lo sforzo delle famiglie e dei piccoli imprenditori - mostrando peraltro indici superiori a quelli delle grandi banche -, svolgendo una funzione anticiclica. Tuttavia il perdurare della crisi ha inevitabilmente finito per gravare anche su tali banche; egli considera quindi ineludibile un cambiamento, nel solco delle esperienze francese, tedesca e spagnola, che registrano una forte concentrazione bancaria proprio nel settore del credito cooperativo. Ritiene infatti, pur da difensore del settore cooperativo, che nell'attuale situazione, anche per scelte operate a livello di Unione europea, piccole cooperative totalmente autonome e non integrate siano destinate alla chiusura. Considera comunque necessario che ne venga preservata la funzione localistica, democratica e di rappresentanza sul territorio, che potrà essere svolta dal gruppo integrato.

Ritiene infondato il timore che la *holding* espropri le funzioni dei soci, in quanto quest'ultima sarà pur sempre composta da banche di credito cooperativo e il voto sarà espresso per testa e non per capitale.

Il meccanismo di *way out*, piuttosto, rappresenta a suo giudizio il punto debole del decreto, poiché inficia il disegno unitario e rappresenta un precedente pericoloso per il settore cooperativo. Si chiede infine quale sarà la natura della società cooperativa dopo il conferimento dell'azienda bancaria alla S.p.A..

In conclusione esprime condivisione per l'impianto del provvedimento.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, evidenzia alcuni dati positivi e negativi del credito cooperativo nel suo complesso. Tra i primi, il patrimonio accumulato nel tempo, grazie agli utili in regime di esenzione di imposta, il quale è indivisibile, funzionale all'attività e non è nella disponibilità dei soci. Tra i secondi, la recente accumulazione, in conseguenza della maggiore vicinanza al territorio, di crediti deteriorati e di sofferenze.

A suo giudizio, la costituzione del gruppo bancario cooperativo consentirà che i soggetti più forti sostengano i più deboli (la *holding* potrà commissariare l'eventuale Bcc in difficoltà) evitando così, come già accaduto per alcuni istituti bancari, l'applicazione del meccanismo del *bail in*, con le relative conseguenze per i risparmiatori e i soci.

Quanto al meccanismo di *way out*, condivide le perplessità del senatore Luigi Marino. Ritiene tuttavia che nella sua applicazione tale norma si rileverà, in definitiva e nel migliore dei casi, ultronea; ritiene, inoltre, che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento siano ancora insufficienti.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) interviene in merito al meccanismo per smaltire i crediti deteriorati e le sofferenze presenti nei bilanci di banche e intermediari. In proposito riterrebbe utile che il Governo chiarisse quanto la cartolarizzazione e il recupero dei crediti possano migliorare i *ratio* patrimoniali delle banche nonché favorire una ripresa dell'economia reale.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda il caso della cartolarizzazione della Banca di Roma, che avvenne con meccanismo analogo, ma senza garanzie dello Stato, per evidenziare come furono gestite allora le sofferenze bancarie.

Chiarisce poi alla senatrice Fissore gli aspetti tecnici legati all'anatocismo.

Presenta quindi e illustra uno schema di parere non ostativo con una raccomandazione, un'osservazione e una condizione sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) paventa il rischio che, sulla base del testo in esame, il correntista, essendo parte contrattuale debole, possa essere costretto ad accettare clausole che legittimano l'anatocismo, anche solo per aprire un conto corrente. Lamenta inoltre come tassi superiori al 24 per cento su carte *revolving* e sullo "scoperto" siano considerati non usurari.

La senatrice FISSORE (*PD*), facendosi interprete del punto di vista dei consumatori, esprime ancora una volta soddisfazione per la norma sull'anatocismo, anche se riconosce che la legge sul punto potrebbe essere ancora migliorata. Resta comunque fondamentale, a suo giudizio, l'opera informativa a favore dei cittadini. Si riserva di formulare una proposta di integrazione allo schema di parere presentato dal relatore su tale materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2298

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo,
visti i Capi II, III, IV, che non presentano profili problematici;
valutato con favore che con la costituzione del gruppo bancario cooperativo si avvia la terza fase storica del credito cooperativo, dopo la lunga stagione delle casse rurali e quella, più breve, delle banche di credito cooperativo;
valutato con favore che per il periodo di transizione si istituisce il Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, per intervenire in situazioni di emergenza;
valutato con favore che nel corso della prima lettura la Camera dei deputati ha approvato modifiche volte a eliminare la possibilità di trasformare in S.p.A. la banca di credito cooperativo con patrimonio superiore ai 200 milioni che non voglia aderire al gruppo bancario cooperativo, previa imposta straordinaria del 20 per cento delle riserve indivisibili;
preso atto che nel corso della prima lettura la Camera dei deputati ha approvato modifiche volte a consentire alle banche di credito cooperativo che non vogliano aderire al gruppo bancario cooperativo di scorporare l'azienda bancaria e di conferirla a una S.p.A, anche nuova, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto;
preso atto che tale possibilità viene prevista per le banche di credito cooperativo con patrimonio superiore ai 200 milioni di euro quale risulta dal bilancio 2015 e per le banche di credito cooperativo di minor dimensione che si aggreghino, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo, a una delle maggiori;
valutato con favore che viene ribadito il ruolo di vigilanza della Banca d'Italia su queste operazioni;
constatato che, già sulla base dei bilanci 2014, il versamento pari al 20 per cento del patrimonio netto indebolirebbe i requisiti patrimoniali delle banche che imboccassero la cosiddetta *way out*, portandoli sotto le soglie auspicate dalla Banca d'Italia per le banche di credito cooperativo, sia in relazione al capitale di vigilanza che in relazione alla copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con una raccomandazione, un'osservazione e una condizione:

in merito alla qualità dei mezzi propri della *holding*, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di precisare che il patrimonio della *holding* sia costituito mediante versamento di capitali liquidi di valore certo e non tramite conferimento di mere attività, di valore per definizione opinabile;
si invita inoltre la Commissione di merito a valutare il rischio che il versamento al bilancio dello Stato collegato alla cosiddetta *way out* possa essere considerato una forma surrettizia di imposizione fiscale, come tale distorsiva della concorrenza, dato che detto versamento non si configura come imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve indivisibili, ma come mero prelievo su un'operazione di scorporo di ramo d'azienda che le società non cooperative possono effettuare senza sopportare tributi, con un evidente danno in capo sia alla cooperativa conferente chealla S.p.A. conferitaria;
il parere è infine condizionato alla soppressione del meccanismo di *way out* facilitata, che rischia di configgere con la Costituzione poiché, come rilevato dalla Banca d'Italia sin dal 15 ottobre 2015, tale meccanismo consente comunque l'uso di risorse accumulate in regime di esenzione di imposta da parte delle nuove S.p.A.. Alle banche di credito cooperativo che non vogliano aderire al gruppo bancario cooperativo principale è già riconosciuta la possibilità di costituirne uno di minori dimensioni, ancorché con un patrimonio di un miliardo di euro. Diversamente, se non riescono a costruirlo, e

tuttavia non ritengano più attuale o conveniente lo scambio mutualistico nell'attività creditizia, che pure ne ha giustificato nei decenni l'esistenza, le banche di credito cooperativo potranno pur sempre trasformarsi in S.p.A., previa devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici, secondo quanto previsto dalla legge.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

23.1 (testo 3)

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 recante "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, all'articolo 3, comma 2, sostituire la parola: "sono" con le seguenti: "anche se non", nonché inserire, sempre all'articolo 3, il seguente comma 3: "Nel registro sono inserite, previa richiesta autocertificata da parte degli interessati, anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2".

1-ter. Entro 30 giorni dal termine di cui al comma 1, gli operatori di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, si conformano alle disposizioni di cui al comma 1-bis.»

34.0.100/14 (testo 2)

DI BIAGIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la parola «differenza» inserire le seguenti: «del valore economico»;

b) sostituire le parole «calcolata al 30 giugno 2016» con le seguenti: «calcolata al 31 dicembre 2015»;

c) dopo la parola «uniformemente» inserire le seguenti: «e mensilmente»;

d) sostituire le parole «1 luglio» con le seguenti: «1 gennaio»;

e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli aderenti la predetta opzione si applica, ai fini del calcolo dell'incentivo I di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, il valore di riferimento del parametro Re, di cui al comma 1, registrato nell'anno precedente.»

1.4.2.3.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 224 (ant.) del 31/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
224ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con raccomandazioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FISSORE (*PD*), come anticipato nella seduta precedente, chiede al Presidente relatore di integrare lo schema di parere già presentato con un'osservazione ulteriore in materia di anatocismo, volta a suggerire la soppressione del punto 2 dell'articolo 17-*bis*, comma 1, lettera b) o, in subordine, a modificarlo espungendo il riferimento alla possibilità di un'autorizzazione preventiva e prevedendo che al momento dell'accettazione di un finanziamento l'autorizzazione in questione sia messa in evidenza, anche nella dimensione e forma dei caratteri, spiegata chiaramente al soggetto finanziato e

appositamente firmata.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) invita il Presidente relatore a riconsiderare lo schema presentato nella seduta di ieri, nella parte in cui si condiziona il parere non ostativo alla soppressione del meccanismo di *way out* facilitata. Dopo aver ricordato l'ampio dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati e il confronto con i vari soggetti interessati sul tema, indubbiamente controverso, dichiara di ritenere che presso l'altro ramo del Parlamento sia stato raggiunto un punto di equilibrio soddisfacente. Sarebbe utile, semmai, che il Governo monitorasse l'applicazione e l'efficacia del meccanismo in questione, anche perché alcuni dubbi in proposito non sono stati del tutto fugati.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), con riferimento alla proposta di integrazione della senatrice Fissore, nel citare alcune sentenze di tribunale che hanno visto banche condannate per pratica di anatocismo, lamenta l'assenza di relative sanzioni. Chiede quindi una ulteriore integrazione dello schema di parere che tenga conto di questa lacuna.

Il relatore MUCCHETTI (*PD*), si dichiara disponibile ad accogliere l'invito rivoltogli dal Capogruppo del Partito Democratico in 10a Commissione, senatore Tomaselli, ribadendo comunque le ragioni per le quali, in qualità di relatore, ha inserito nello schema di parere pubblicato in allegato al resoconto di ieri la condizione volta a sopprimere il meccanismo di *way out* facilitata. Egli è peraltro consapevole degli scarsi margini di intervento, considerando pressoché certa l'approvazione del provvedimento in titolo in via definitiva, nel testo approvato dalla Camera, e chiarisce che egli ha inteso lasciare testimonianza di una opinione già formata sul punto.

Ricorda che la Camera dei deputati ha lungamente dibattuto sul meccanismo di *way out*, destinato alle banche di credito cooperativo che non vorranno aderire a un grande gruppo bancario cooperativo (in proposito ricorda che i raggruppamenti potranno essere anche più di uno), che dovrà avere un patrimonio netto di almeno un miliardo. A suo parere tale capitale minimo dovrebbe essere più consistente, garantendo così maggiore robustezza finanziaria al gruppo, e comunque derivare dal versamento di capitali liquidi, mentre il provvedimento fa riferimento, appunto, al patrimonio. In ogni caso, ricorda come anche la riforma delle banche popolari sia connotata da analogo indirizzo e abbia previsto il raggruppamento di più istituti, i quali sono peraltro di dimensioni maggiori rispetto alle Bcc.

Ricorda inoltre che per le Bcc che non intendano aderire a un gruppo si prevede la possibilità di conferire l'azienda bancaria a una società per azioni, anche nuova. In tal caso resta in capo alla cooperativa, non più di credito ma azionista di una banca, la riserva indivisibile, che verrà usata per i fini dell'istituto.

Egli ritiene, in conclusione, che la legge già contempli varie opzioni possibili per le Bcc e che la *way out* prevista dal decreto-legge n. 18 in esame sia poco praticabile per i limiti imposti dalla vigilanza bancaria, non sia coerente con gli indirizzi di precedenti interventi in materia bancaria, perché permette la creazione di banche di ridotte dimensioni, e dimostri scarsa attendibilità sotto il profilo fiscale.

Con la sua proposta di parere condizionato alla soppressione del meccanismo di *way out* egli ha inteso offrire alla Commissione la possibilità di prendere una posizione critica e decisa sul punto; comprende tuttavia le logiche politiche di maggioranza e accoglie pertanto la richiesta di riformulazione avanzata dal senatore Tomaselli.

Con lo stesso spirito, nel dichiarare la sua disponibilità a integrare lo schema di parere con l'osservazione suggerita dalla senatrice Fissore, egli riterrebbe più opportuno far riferimento, anziché alla soppressione della norma citata, alla sua riconsiderazione.

La senatrice FISSORE (*PD*) concorda con il Presidente relatore.

Si apre poi un breve dibattito sui temi dell'anatocismo in cui prendono la parola il senatore GIROTTO (*M5S*), il presidente MUCCHETTI (*PD*), il senatore SCALIA (*PD*), il sottosegretario GENTILE, che ricorda come le banche, a seguito di sentenza, siano costrette a restituire gli interessi indebitamente prelevati, la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), che fa presente come ciò comunque non rappresenti una sanzione, la senatrice FISSORE (*PD*), che invita il Governo a tenere conto del problema e a ipotizzare una nuova disposizione sul punto, da inserire magari in un prossimo provvedimento, e il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

In considerazione del dibattito testé svoltosi, il presidente MUCCHETTI (*PD*) integra lo schema di parere, inserendo un'osservazione, sempre in materia di anatocismo, con la quale si invita alla Commissione di merito a prevedere misure sanzionatorie in caso di violazione della norma.
In conclusione presenta e illustra un nuovo schema di parere non ostativo con raccomandazioni e osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), pur valutando con favore la modifica apportata allo schema di parere per quanto riguarda l'anatocismo, in considerazione di quanto detto nella seduta precedente, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), a nome del suo Gruppo, ritiene che il provvedimento, pur condivisibile in alcuni punti, presenti ancora diverse criticità e alcuni squilibri. Conclude preannunciando un voto contrario.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere non ostativo con raccomandazioni e osservazioni, pubblicato in allegato, è posto ai voti e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2298

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo,
valutato con favore che con la costituzione del gruppo bancario cooperativo si avvia la terza fase storica del credito cooperativo, dopo la lunga stagione delle casse rurali e quella, più breve, delle banche di credito cooperativo;
valutato con favore che per il periodo di transizione si istituisce il Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, per intervenire in situazioni di emergenza;
valutato con favore che nel corso della prima lettura la Camera dei deputati ha approvato modifiche volte a eliminare la possibilità di trasformare in S.p.A. la banca di credito cooperativo con patrimonio superiore ai 200 milioni che non voglia aderire al gruppo bancario cooperativo, previa imposta

straordinaria del 20 per cento delle riserve indivisibili;
preso atto che nel corso della prima lettura la Camera dei deputati ha approvato modifiche volte a consentire alle banche di credito cooperativo che non vogliano aderire al gruppo bancario cooperativo di scorporare l'azienda bancaria e di conferirla a una S.p.A, anche nuova, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto;
preso atto che tale possibilità viene prevista per le banche di credito cooperativo con patrimonio superiore ai 200 milioni di euro quale risulta dal bilancio 2015 e per le banche di credito cooperativo di minor dimensione che si aggreghino, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo, a una delle maggiori;
valutato con favore che viene ribadito il ruolo di vigilanza della Banca d'Italia su queste operazioni;
constatato che, già sulla base dei bilanci 2014, il versamento pari al 20 per cento del patrimonio netto indebolirebbe i requisiti patrimoniali delle banche che imboccassero la cosiddetta *way out*, portandoli sotto le soglie auspicate dalla Banca d'Italia per le banche di credito cooperativo, sia in relazione al capitale di vigilanza che in relazione alla copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni e osservazioni:

in merito alla qualità dei mezzi propri della *holding*, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di precisare che il patrimonio della *holding* sia costituito mediante versamento di capitali liquidi di valore certo e non tramite conferimento di mere attività, di valore per definizione opinabile;
si invita inoltre la Commissione di merito a valutare il rischio che il versamento al bilancio dello Stato collegato alla cosiddetta *way out* possa essere considerato una forma surrettizia di imposizione fiscale, come tale distorsiva della concorrenza, dato che detto versamento non si configura come imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve indivisibili, ma come mero prelievo su un'operazione di scorporo di ramo d'azienda che le società non cooperative possono effettuare senza sopportare tributi, con un evidente danno in capo sia alla cooperativa conferente chealla S.p.A. conferitaria;
si raccomanda inoltre alla Commissione di merito di valutare l'esigenza di riconsiderare il meccanismo di *way out* facilitata che rischia di configgere con la Costituzione poiché, come rilevato dalla Banca d'Italia sin dal 15 ottobre 2015, tale meccanismo consente comunque l'uso di risorse accumulate in regime di esenzione di imposta da parte delle nuove S.p.A.. Alle banche di credito cooperativo che non vogliano aderire al gruppo bancario cooperativo principale è già riconosciuta la possibilità di costituirne uno di minori dimensioni, ancorché con un patrimonio di un miliardo di euro. Diversamente, se non riescono a costruirlo, e tuttavia non ritengano più attuale o conveniente lo scambio mutualistico nell'attività creditizia, che pure ne ha giustificato nei decenni l'esistenza, le banche di credito cooperativo potranno pur sempre trasformarsi in S.p.A., previa devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici, secondo quanto previsto dalla legge;
si invita infine la Commissione di merito a valutare l'opportunità di rivedere il punto 2) dell'articolo 17-*bis*, comma 1, lettera b), in quanto palesemente in contrasto con il resto dell'articolato e teso a mantenere una diversa modalità di anatocismo; in subordine, si invita a considerare l'opportunità di espungere le parole "anche preventivamente" e a prevedere che al momento dell'accettazione di un finanziamento l'autorizzazione in questione sia messa in evidenza, anche nella dimensione e forma dei caratteri, spiegata chiaramente al soggetto finanziato e appositamente firmata; in ogni caso si invita la Commissione di merito a prevedere misure sanzionatorie in caso di violazione della norma.

1.4.2.4. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 177 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
177ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che il Relatore ha presentato un emendamento all'articolo 1 (1.9), con riferimento alla disciplina sanzionatoria delle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, e un emendamento aggiuntivo con il quale si recano modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (14.0.4). Entrambi gli emendamenti sono ammissibili, in quanto il primo modifica il testo presentato dal Governo e il secondo mira ad ovviare al caso EU Pilot 8123/15/TAXU.

Viene fissato per essi il termine per presentare eventuali subemendamenti per la giornata di martedì 5 aprile alle ore 20,30.

Considerato che il primo emendamento del Relatore inerisce all'articolo 1 del disegno di legge in esame, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO ritira l'emendamento 21.0.1.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il Relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2228/9/14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) si dichiara insoddisfatta dalla posizione espressa dal Relatore e dal rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno in esame, che assicurerebbe una completa trasparenza in merito alla tracciabilità delle vincite da gioco attraverso la loro inclusione nella dichiarazione dei redditi annuale. Tale modalità, oltre ad essere maggiormente rispettosa della richiesta europea di equiparazione delle vincite da gioco effettuate sul territorio nazionale rispetto a quelle effettuate sul territorio di altri Stati membri, garantirebbe un contrasto più efficace alle varie forme di illegalità connesse al gioco d'azzardo. Conseguentemente, non ritiene incisivo l'ordine del giorno G/2228/16/14 presentato dal Relatore.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che sia molto più efficace combattere l'illegalità attraverso un'adeguata regolamentazione e controllo dei giochi d'azzardo, in un contesto in cui siano affrontate le problematicità connesse alla materia.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva come le vincite da gioco debbano essere incluse, come reddito, nella dichiarazione annuale dei singoli contribuenti, al fine di garantire una maggiore trasparenza e far emergere così il complesso dei redditi degli stessi.

Il senatore MORRA (*M5S*) ritiene che vadano ridotte le ambiguità giuridiche che permettono la proliferazione del gioco d'azzardo e vada promossa la piena trasparenza del settore per contrastare efficacemente la criminalità organizzata.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver richiamato l'importanza di una regolamentazione adeguata del trattamento delle vincite da gioco, e soprattutto di quelle *online*, preannuncia il suo voto contrario all'ordine del giorno in esame.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) afferma come la tassazione delle vincite da gioco in Italia non significhi favorire il gioco all'estero. Sollecita pertanto il relatore ed il Governo ad affrontare la materia dei giochi d'azzardo con maggiore coraggio.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) ritiene auspicabile la previsione di un trattamento fiscale omogeneo per le vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate sia in Italia che negli Stati membri. In tal senso, milita l'ordine del giorno G/2228/16/14 a sua firma.

Dopo un chiarimento richiesto dalla senatrice FATTORI (*M5S*) in merito alla votazione degli ordini del giorno, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione l'ordine del giorno G/2228/9/14, che risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2228/16/14 del relatore.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2228/10/14, posto ai voti, è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2228/15/14, nel senso di condizionare l'impegno al rispetto della normativa europea e sopprimere il riferimento all'Istituto poligrafico dello Stato.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) riformula il testo in un nuovo ordine del giorno G/2228/15/14 (testo 2) che, previo parere favorevole del Relatore, è accolto dal Governo.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 3.1, 3.2 e 3.3, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.4, la senatrice FATTORI (*M5S*) esprime la sua profonda perplessità sul parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio sui precedenti emendamenti, in quanto suscettibili di determinare una procedura di infrazione. A suo avviso, sarebbe stato maggiormente efficace un parere che avesse richiesto uno studio di impatto sull'economia italiana derivante dall'approvazione dell'articolo 3 in esame. Preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) esprime anch'egli perplessità per l'espressione di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su molti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 3.4, quindi, posto ai voti, è respinto.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2228/17/14, che, previo, parere favorevole del Relatore, è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE dichiara precluso il subemendamento 3.0.1/1.

Il Relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sul subemendamento 3.0.1/2.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia il suo voto favorevole.

La senatrice FATTORI (*M5S*) esprime il suo sostegno al subemendamento, poiché incide su una norma del disegno di legge europea che penalizza fortemente il sistema italiano.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) preannuncia il suo voto favorevole.

Il subemendamento 3.0.1/2, posto quindi in votazione, è respinto.

Previo parere favorevole del Relatore e del Governo, sono posti distintamente ai voti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, che risultano approvati.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, sui quali il Relatore e il Governo esprimono la propria contrarietà, non sono approvati.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.1, la senatrice FATTORI (*M5S*) esprime sorpresa per il parere contrario della Commissione bilancio, essendo l'emendamento volto a contrastare con sicura efficacia il gioco d'azzardo attraverso la tassazione delle vincite di danaro.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), nell'effettuare un richiamo all'esigenza che vi sia rispetto reciproco fra i componenti dei Gruppi parlamentari, ribadisce come l'azione del proprio Gruppo sia volta a contrastare tutte le forme d'illegalità. Esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

Previo parere contrario del Governo, l'emendamento 5.1, posto in votazione, è quindi respinto.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), intervenendo sull'emendamento 5.2, si dichiara stupito del parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 5.2, posto in votazione, è respinto.

La senatrice FATTORI (*M5S*) si esprime in senso favorevole sul subemendamento 5.3/1, effettuando anch'ella un richiamo alla necessità che vi sia rispetto reciproco fra i componenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore URAS (*Misto*) preannuncia un voto favorevole.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, il subemendamento 5.3/1, posto in votazione, è respinto.

Su conforme parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi approvati dalla Commissione, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.3, 5.0.2, 6.1, 6.0.1 e 7.0.1.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si esprime a favore dell'emendamento 9.1.

Previ pareri contrari del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 10.1.

L'emendamento 10.2 è riformulato dal senatore RUTA (*PD*), espungendo i riferimenti all'origano, in nuovo 10.2 (testo 2).

I senatori URAS (*Misto*), LIUZZI (*CoR*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono l'emendamento 10.2 (testo 2).

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.2 (testo 2) e dell'emendamento 10.5.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 10.3, 10.4 e 10.6, trasformando quest'ultimo in un ordine del giorno G/2228/18/14con cui si invita il Governo a valutare la possibilità di ridurre l'IVA sull'origano al 5 per cento.

L'emendamento 10.7 è ritirato dal senatore RUTA (*PD*) che sottoscrive l'ordine del giorno G/2228/18/14.

Previo parere favorevole del Relatore, il Governo accoglie l'ordine del giorno G/2228/18/14.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 11.1 è respinto.

Dopo che la senatrice FATTORI (*M5S*) è intervenuta per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2, il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritira il detto emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2228/19/14,che è accolto dal Governo.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 13.1, 13.3, 14.0.3, 14.0.4, 15.2, 15.3 e 15.4.

Dopo che il Relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2, la Commissione, con distinte votazioni, li approva.

Gli emendamenti 16.1 e 16.2 decadono per assenza del proponente.

L'emendamento 16.3, su conforme parere favorevole del Relatore e del Governo, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 17.2.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 17.1 e 17.2, nonché dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice FATTORI (*M5S*), il subemendamento 17.3/1.

La Commissione indi respinge, con distinte votazioni, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, gli emendamenti 17.3, 17.4, 17.5, 17.7, fatto proprio dal senatore URAS (*Misto*), 17.9, 17.11 e 17.14.

Gli emendamenti 17.6, 17.8, 17.10, 17.12 e 17.13 decadono per l'assenza del proponente.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice FATTORI (*M5S*) sull'emendamento 17.15, la Commissione, con distinte votazioni, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, respinge gli emendamenti 17.15, 17.0.1.

Dopo che il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) si è espresso a favore dell'emendamento 19.1, che interviene sull'articolo del disegno di legge relativo al terzo pacchetto energia, e dopo che la senatrice CARDINALI (*PD*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 19.2, la Commissione, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti.

La Commissione respinge indi il subemendamento 19.3/1.

Successivamente, previo parere favorevole del Relatore e del Governo, è approvato l'emendamento 19.3.

I restanti emendamenti e subemendamenti si intendono accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice GUERRA (*PD*) illustra il provvedimento, osservando che con l'articolo 1, commi 1-4, si recano modifiche agli articoli da 33 a 36 del Testo unico delle leggi in materia bancaria (TUB) e creditizia prevedendo che l?esercizio dell?attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo, parallelamente innalzando i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC.

L'articolo 1, comma 5, introduce nel TUB l'articolo 37-*bis*, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, e l'articolo 37-*ter* che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

L'articolo 1, comma 6, interviene sull'articolo 150-*bis* del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative. Viene innovato il comma 5 dell'articolo 150-*bis* del TUB, per cui, nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000).

L'articolo 1, comma 7, modifica l'articolo 150-*ter* del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1, prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle norme attuative del Ministro

dell'economia e delle finanze e della Banca d?Italia (di cui all?art. 37-*bis*, commi 7 e 7-*bis*) per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti.

Nel corso dell?esame in sede referente sono stati introdotti i commi da 3-*bis* a 3-*quater*, recanti la disciplina della cd. *way-out*, ovvero la possibilità di escludere l?effetto devolutivo del patrimonio ai fondi mutualistici nel caso di operazioni straordinarie relative a BCC da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni.

Con le modifiche apportate, in sintesi, si consente alla BCC (o a più banche insieme) di evitare l?effetto devolutivo presentando alla Banca d?Italia un?istanza per conferire l?azienda ad una S.p.A. esercente attività bancaria. Rispetto alla formulazione originaria, viene fissata una specifica data alla quale commisurare il patrimonio netto, ai fini dell?applicazione della disciplina in esame. Resta fermo comunque l?obbligo di devolvere una somma allo Stato, che non è più pari al venti per cento delle riserve, ma al venti per cento del patrimonio netto.

L'articolo 2-*bis* reca norme transitorie operanti durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi.

L?articolo 3 del provvedimento definisce l?ambito di applicazione della garanzia sulla cartolarizzazione dei crediti bancari in sofferenza (GACS).

Tale misura è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga per altri diciotto mesi, previa approvazione della Commissione europea) e consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta alla valutazione della Commissione europea, all?esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed alla decisione emessa dalla Commissione europea.

L?articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l?operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie e degli intermediari finanziari.

L'articolo 5 disciplina il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* per ottenere la garanzia statale. Esso non può essere inferiore all?ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016.

L?articolo 6 chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine*. Oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni *senior*, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.

L?articolo 7 individua l?ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.

L?articolo 8, modificato in sede referente, definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui titoli *senior*.

L?articolo 9 del provvedimento individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli *senior*.

L?articolo 10 chiarisce le modalità di concessione della garanzia. Essa è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della società cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

L?articolo 11 disciplina le modalità di escussione della GACS.

L?articolo 12 destina le opportune risorse finanziarie per l?attuazione della disciplina.

L?articolo 13 reca le disposizioni relative all?attuazione delle norme in esame.

L?articolo 13-*bis* apporta alcune modifiche alla disciplina degli attivi posti a garanzia di obbligazioni bancarie garantite (cd. *covered bonds*), disciplinate dall?articolo 7-*quater* della legge n. 130 del 1999.

L?articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali.

L?articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.

L?articolo 16 prevede l?applicazione dell?imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell?ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

L?articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE.

L?articolo 17-*bis* modifica l?articolo 120 del TUB che assegna al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo).

L?articolo 17-*ter* reca disposizioni in materia di assegni bancari.

L?articolo 17-*quater* reca disposizioni in materia di remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa Depositi e Prestiti.

L?articolo 17-*quinquies* reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta.

La relatrice, quindi, illustra uno schema di parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne gli articoli da 3 a 13, richiama, ai fini interpretativi della pertinente disciplina europea, il Comunicato stampa del 10 febbraio 2016 della Commissione europea, ove essa ha esplicitamente chiarito che le misure adottate dall?Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa europea.

Per quanto concerne la riforma volta a potenziare il segmento delle piccole banche cooperative, e in riferimento all'articolo 2, commi 3-*bis* e 3-*quater*, sulla cd. *way-out*, non appare chiaro il fondamento logico-giuridico dell'obbligo di devolvere una somma allo Stato pari al venti per cento del patrimonio netto. Al riguardo, si invita la Commissione di merito a svolgere un adeguato approfondimento.

In conformità inoltre all'articolo 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nei limiti e alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio 98/415/CE, sulla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali, ricorda il dovere legale delle autorità degli Stati membri dell'Unione di consultare la Banca centrale europea, ad uno stadio appropriato del processo legislativo, qualora si intendano adottare misure di diritto interno nei settori di competenza della BCE.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del numero prescritto legale, mette in votazione lo schema di parere come predisposto dalla relatrice, che figura in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo, sottolineando la necessità di rispettare la data del 18 aprile, posta come termine entro il quale gli Stati membri devono aver dato attuazione piena alle tre direttive del 2014 sugli appalti e le concessioni, ed evidenziando come lo schema non prevede l?emanazione di un regolamento di esecuzione, ma solo di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto ministeriale previo parere delle commissioni parlamentari.

Sottolinea, quindi, l?importanza del provvedimento, per dare pronta attuazione alle direttive e per elaborare una disciplina attuativa di agevole applicazione, che non introduca o mantenga livelli di regolamentazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive (divieto di *gold plating*), al fine di porre rimedio a una normativa complessa, di non facile applicazione.

Al riguardo, la Relatrice richiama l?allegato relativo all?Italia, della Relazione dell?Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), e gli aspetti di problematicità relativi non solo alla fase dell?aggiudicazione degli appalti, ma anche e soprattutto relativi alla loro esecuzione, in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti, come rilevato anche dalla Corte dei conti. Richiama, inoltre, la Relazione per Paese relativa all?Italia 2016 comprensiva dell?esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81), ove si conferma che il sistema degli appalti pubblici presenta ancora una serie di carenze strutturali, evidenti anche in confronto con gli altri Paesi europei.

Con riferimento al nuovo impianto normativo proposto nello schema di decreto legislativo, sottolinea gli aspetti migliorati, attinenti, in particolare: alla sua articolazione per processi, al fine di assicurare una più facile fruibilità da parte degli operatori; alla qualità della progettazione e all?introduzione di strumenti aperti di modellazione elettronica, al fine di ridurre il ricorso alle varianti di progetto; ai metodi di scelta del contraente e alla qualificazione anche delle stazioni appaltanti; al documento di gara unico europeo e alla dematerializzazione e piena informatizzazione delle procedure; al sostegno della legalità con il rafforzamento del ruolo dell?Anac e l?indipendenza delle commissioni giudicatrici; all?introduzione del "partenariato pubblico-privato" e dei cosiddetti "interventi di sussidiarietà orizzontale"; al superamento della "legge obiettivo" con il Piano generale dei trasporti e della logistica e il Documento pluriennale di pianificazione; al divieto di cumulo delle figure del contraente generale e del direttore dei lavori, con la creazione dei rispettivi albi nazionali; alle misure di riduzione del contenzioso; all?introduzione, in modo organico, nell?impianto normativo, della disciplina sulla concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che la concessione è un contratto di durata, caratterizzato dal rischio operativo in capo al concessionario.

La Relatrice propone, pertanto di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo, evidenziando, tuttavia, alcune specifiche questioni.

Anzitutto, in riferimento alla suddivisione in lotti, prevista dall?articolo 51 dello schema, e finalizzata a favorire l?aggiudicazione di appalti alle piccole e medie imprese, la Relatrice propone di rimettere alla Commissione di merito la valutazione se la definizione di "lotto funzionale" di cui all?articolo 3, comma 1, lettera *qq)*, sia idonea ad assicurare una suddivisione, oltre che quantitativa, anche "qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto", come richiesto al considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE.

Inoltre, in riferimento all?articolo 105 dello schema di decreto, concernente il subappalto, ritiene necessario che sia valutata l?opportunità di mantenere dei limiti alla liberalizzazione del subappalto. In tal senso, ricorda che l?articolo 71 della direttiva 2014/24/UE, sebbene non ponga esplicitamente dei

limiti alla libertà di subappaltare, fa sempre esplicito riferimento a "parti dell?appalto" che si intende subappaltare, mentre nello schema di decreto si prevede anche la possibilità che "tutto" l?appalto possa essere subappaltato (comma 2 del citato articolo 105), rischiando di determinare, di fatto, un?aggiudicazione di un appalto ad una sorta di società di intermediazione.

La Relatrice propone, poi, con riferimento agli appalti di servizi, la possibilità di introdurre norme tese a evitare la necessità di procedere a prorogare i contratti in scadenza, prevedendo un obbligo, per la stazione appaltante, di indire la nuova gara entro un determinato termine in vista della scadenza del contratto.

Infine, con riferimento all?articolo 32, comma 9, che mantiene a 35 giorni il tempo minimo dilatorio, tra l?aggiudicazione e la conclusione del contratto d?appalto, propone di rimettere alla Commissione di merito di valutare l?opportunità di prevederne una sua riduzione, considerato che la "direttiva ricorsi" 2007/66/CE prevede un termine minimo di almeno 10 giorni dalla comunicazione elettronica o 15 dalla comunicazione cartacea dell?aggiudicazione e che lo schema di decreto legislativo prevede di passare ad una comunicazione esclusivamente elettronica.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE mette in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM (2016) 67 definitivo) (n. COM (2016) 67 definitivo)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MARAN (*PD*) illustra il contesto in cui si inserisce la proposta di decisione europea di concedere una seconda assistenza macrofinanziaria alla Tunisia, ricordando che essa consiste in un prestito di 500 milioni di euro, da parte dell?Unione europea, finanziato mediante l?assunzione di corrispondenti prestiti da parte della Commissione europea sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari.

Il Relatore evidenzia che, per evitare il tracollo della Tunisia, con il rischio di aprire ad ulteriori turbolenze regionali, il Paese ha urgente bisogno di coprire il fabbisogno di finanziamenti esterni per sostenere il programma di risanamento e di riforme strutturali vigorose e immediate, considerato che nel 2015 l?economia tunisina è stata segnata in modo particolare da vari attentati terroristici che hanno preso di mira importanti attività economiche come il turismo e i trasporti, anche con l?intento di ostacolare il consolidamento della transizione politica. Gli attentati hanno avuto ripercussioni negative sulla ripresa economica che iniziava a profilarsi in Tunisia. Insieme al persistere dell?instabilità nella regione (segnata anche dalla ripresa del conflitto libico), in un contesto economico europeo e mondiale ancora debole, questi eventi hanno ulteriormente indebolito la già fragile bilancia dei pagamenti e i conti pubblici, portando a gravi disavanzi di bilancio e di finanziamento estero.

Il Relatore sottolinea, inoltre, che l?assistenza macrofinanziaria è subordinata al rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che saranno monitorati dal Servizio europeo per l?azione esterna. Inoltre, ai

sensi dell?articolo 3, sarà stipulato un protocollo d?intesa in cui saranno stabilite precise condizioni di politica economica e finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali volte a rafforzare la crescita economica sostenibile e sulla solidità delle finanze pubbliche, in cui si terrà conto anche dell?apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell?Unione. Inoltre, ai sensi dell?articolo 6, l?accordo di prestito dovrà prevedere disposizioni antifrode in base alle quali la Tunisia dovrà verificare a che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell?Unione siano stati utilizzati correttamente, adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.

Con queste caratteristiche, il Relatore propone alla Commissione di esprimere osservazioni favorevoli, sia nel merito del provvedimento, sia per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Intervengono quindi i senatori CANDIANI (*LN-Aut*), AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e PICCOLI (*FI-PdL XVII*), per chiedere rassicurazione sul fatto che l?assistenza macrofinanziaria non comporti svantaggi per le produzioni italiane, e per sollecitare comunque la dovuta attenzione agli interessi nazionali.

La senatrice FATTORI (*M5S*) esprime le sue perplessità rispetto ad aiuti che sembrano caratterizzati da episodicità, nonché privi di una visione più ampia e coordinata che coinvolga in modo più pieno l?Italia e gli altri Stati membri rispetto al Mediterraneo.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda sulla necessità di sostenere l?unico esempio positivo di esperienza democratica tra i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e sull?opportunità di aver posto le condizioni di democraticità, di riforme strutturali e di sostenibilità delle finanze pubbliche, prefigurate nella proposta di decisione.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel ricordare che il compito principale della Commissione è quello di concentrarsi sugli aspetti connessi con il rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e base giuridica, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dal Relatore, e pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FATTORI (*M5S*) sollecita la ripresa delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 440, relativo alla Strategia commerciale dell'Unione europea, anche partendo dalle personalità individuate dal senatore Cociancich.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) si associa, osservando peraltro come non vi siano preclusioni

all'audizione anche di altri soggetti che abbiano titolo specifico per interloquire con la Commissione sulla materia trattata dall'affare assegnato.

Il PRESIDENTE assicura che le audizioni riprenderanno in tempo rapido.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2298

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;
rilevato che lo sviluppo di un mercato privato per le operazioni in crediti deteriorati dovrebbe contribuire a ridurne nel tempo il consistente *stock* e migliorare la capacità delle banche italiane di sostenere l'economia;
rilevato altresì che, pur detenendo una quota di mercato del 7,5 per cento, le banche di credito cooperativo svolgono un ruolo importante nell'erogazione di prestiti a livello locale;
ricordato come il testo del provvedimento in esame, e segnatamente la parte relativa alla garanzia sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, sia stata adottata a seguito di interlocuzioni con la Commissione europea;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.
Per quanto concerne gli articoli da 3 a 13, si richiama, ai fini interpretativi della pertinente disciplina europea, il Comunicato stampa del 10 febbraio 2016 della Commissione europea, ove essa ha esplicitamente chiarito che le misure adottate dall?Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa europea.
La Commissione ha riconosciuto, in particolare, che lo schema di garanzia adottato dalle autorità italiane prevede che lo Stato sia remunerato a condizioni di mercato per il rischio assunto sulle sofferenze cartolarizzate. Ciò è garantito dai seguenti elementi: - il rischio per lo Stato italiano è limitato, dal momento che lo schema di garanzia si applica alla sola tranche di titoli *senior*, anche grazie alla previsione di un giudizio espresso da un?agenzia di *rating* approvata dalla BCE; - la distribuzione del rischio derivante dai titoli, nonché la predisposizione delle società di cartolarizzazione, verranno testati e confermati dal mercato prima che lo Stato si assuma i relativi rischi; la garanzia dello Stato sarà efficace solo nel caso in cui più della metà dei titoli *junior*, non coperti da garanzia, sia venduta efficacemente sul mercato; - in terzo luogo, la remunerazione dello Stato per l?offerta di garanzia è stabilita in linea con il mercato, in quanto commisurata ad un paniere di *credit default swaps* e commisurata al livello ed alla durata del rischio assunto dallo Stato medesimo.
La Commissione ha giudicato quindi il predetto meccanismo esente da aiuti di Stato, come anche confermato nella relazione per paese relativa all'Italia 2016, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81, del 26 febbraio 2016). In tale atto, si afferma inoltre che la Commissione sorveglierà l'attuazione del meccanismo mediante un fiduciario di controllo. Se riuscirà a ridurre sensibilmente lo *stock* di prestiti deteriorati detenuti dalle banche, il regime avrà effetti molto positivi per il sistema bancario italiano e per l'economia nel suo insieme, in quanto sosterrà la redditività e la generazione di capitale interno delle banche liberando

risorse attualmente assegnate alla gestione e all'eliminazione dei crediti deteriorati. Il regime aumenterebbe inoltre la concorrenza nel settore bancario e eliminerebbe un notevole ostacolo all'erogazione di nuovi prestiti per sostenere la ripresa economica dell'Italia.
Per quanto concerne la riforma volta a potenziare il segmento delle piccole banche cooperative, e in riferimento all'articolo 2, commi 3-*bis* e 3-*quater*, sulla cd. *way-out*, non appare chiaro il fondamento logico-giuridico dell'obbligo di devolvere una somma allo Stato pari al venti per cento del patrimonio netto. Al riguardo, si invita la Commissione di merito a svolgere un adeguato approfondimento.
In conformità inoltre all'articolo 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nei limiti e alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio 98/415/CE, sulla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali, si ricorda il dovere legale delle autorità degli Stati membri dell'Unione di consultare la Banca centrale europea, ad uno stadio appropriato del processo legislativo, qualora si intendano adottare misure di diritto interno nei settori di competenza della BCE.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 283

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
rilevata la necessità di dare attuazione alle tre direttive in materia di appalti, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, entro il 18 aprile 2016, come previsto dalle stesse direttive, e che tale attuazione deve essere completa, senza rinvii a successivi strumenti legislativi o regolamentari in assenza dei quali la normativa risulterebbe inapplicabile;
considerato che, la legge 28 gennaio 2016, n. 11, ha delegato il Governo, alternativamente, a emanare, entro il 18 aprile 2016 un decreto legislativo di attuazione delle direttive e, entro il successivo 31 luglio un decreto legislativo di riordino complessivo della disciplina, oppure a emanare un unico decreto entro il 18 aprile, e che con lo schema di decreto legislativo in titolo il Governo ha scelto la seconda opzione. Peraltro, diversamente dall?attuale impianto normativo, lo schema di decreto legislativo non prevede l?emanazione di un regolamento di esecuzione, ma di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta dell?Anac e previo parere delle commissioni parlamentari;
rilevata l?importanza, non solo di dare pronta attuazione all?obbligo giuridico del recepimento delle direttive europee, ma anche di elaborare una disciplina attuativa di agevole applicazione, che non introduca o mantenga livelli di regolamentazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive (divieto di *gold plating*), al fine di porre rimedio a una situazione normativa complessa, che finora non ha consentito una facile applicazione delle procedure da parte delle stazioni appaltanti, con la conseguenza di una dilatazione dei tempi, un abuso delle procedure in deroga e la moltiplicazione dei contenziosi giudiziari;
ricordato che:
- in tema di corruzione negli appalti, la Relazione dell?Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), nell?allegato sull?Italia, cita il sondaggio Eurobarometro svolto nel 2013, secondo cui le principali pratiche di corruzione diffuse nelle gare d?appalto pubbliche riguardano la fase dello svolgimento della gara: capitolati su misura per favorire determinate imprese; abuso delle procedure negoziate; conflitto di interesse nella valutazione delle offerte; offerte concordate; criteri di selezione o di valutazione poco chiari; partecipazione degli offerenti nella stesura del capitolato; abuso della motivazione d?urgenza per evitare gare competitive; modifica dei termini contrattuali dopo la stipula del contratto
- tuttavia, la Corte dei conti ha più volte constatato la correttezza della gara, il rispetto delle procedure

e l?aggiudicazione dell?appalto all?offerta più vantaggiosa, riscontrando successivamente che la qualità dei lavori veniva intenzionalmente compromessa nella fase di esecuzione. La stessa Relazione della Commissione europea sulla corruzione richiama studi empirici secondo cui, in Italia, la corruzione risulterebbe particolarmente lucrativa nella fase successiva all?aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti;
- secondo la Relazione per Paese relativa all?Italia 2016 comprensiva dell?esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81), il sistema degli appalti pubblici presenta ancora una serie di carenze strutturali, testimoniato dal fatto che L'Italia ha uno dei tassi più elevati in Europa di procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara (9% di tutte le procedure), uno dei tassi più elevati di appalti aggiudicati sulla base di una singola offerta (29 per cento) e uno dei più bassi tassi di pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale dell'UE (19,5 per cento della spesa totale per appalti pubblici);
- la scarsa capacità amministrativa e i notevoli ostacoli alla concorrenza nei settori economici fondamentali si traducono in procedure onerose e inefficienze, con una durata media di una procedura di gara di 210 giorni, rispetto a una media UE di 77,4 giorni (SWD(2016) 81);
considerato il nuovo impianto normativo proposto nello schema di decreto legislativo e, in particolare, che:
- il nuovo codice degli appalti è articolato per processi, al fine di assicurare una più facile fruibilità da parte degli operatori;
- per quanto attiene alla qualità della progettazione, al posto dello studio di fattibilità e del progetto preliminare è previsto il progetto di fattibilità, finalizzato a rafforzare l?aspetto della fattibilità tecnica ed economica del progetto. Inoltre, analogamente a quanto avviene nei principali Paesi europei, è stata prevista la progressiva introduzione di strumenti aperti di modellazione elettronica, al fine di ridurre il ricorso alle varianti di progetto, principale causa del lievitare dei costi e dei tempi;
- quanto ai metodi di scelta del contraente, il criterio dell?offerta economicamente più vantaggiosa diviene il criterio preferenziale, mentre la qualità è assicurata anche attraverso la qualificazione, non solo degli operatori economici, ma anche delle stazioni appaltanti, obbligate a conformarsi a degli standard predefiniti a seconda del livello di complessità dell?appalto;
- tra le disposizioni volte a favorire la concorrenza vi è il documento di gara unico europeo, che consente la partecipazione degli operatori economici europei sulla base delle autodichiarazioni ivi contenute, nonché il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale, con dematerializzazione degli atti e comunicazione informatica;
- a sostegno della legalità è previsto il rafforzamento del ruolo dell?Anac e l?indipendenza delle commissioni giudicatrici, i cui componenti sono scelti da un albo tenuto dall?Anac. Inoltre, il nuovo codice non prevede deroghe, salvo l?esclusione dei settori indicati dalla direttiva e i casi di somma urgenza;
- vengono disciplinati per la prima volta in Italia il cosiddetto "partenariato pubblico-privato", quale forma di sinergia per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di opere e servizi, e i cosiddetti "interventi di sussidiarietà orizzontale", ossia la partecipazione della società civile ad interventi di decoro urbano, anche attraverso il "baratto amministrativo";
- è previsto il superamento della "legge obiettivo", per ricondurre la programmazione degli interventi prioritari agli strumenti ordinari del Piano generale dei trasporti e della logistica e del Documento pluriennale di pianificazione (di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011). Inoltre è stabilito il divieto di cumulo delle figure del contraente generale e del direttore dei lavori, e viene creato un albo nazionale a cui tali figure devono essere iscritte;
- ai fini della riduzione del contenzioso viene introdotto un nuovo rito speciale in camera di consiglio sull?impugnativa dei motivi di esclusione, e sono previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali l?accordo bonario, l?arbitrato, la transazione, il collegio tecnico consultivo e i pareri di precontenzioso dell?Anac;
- come richiesto dalla direttiva 2014/25/UE, viene introdotta una disciplina organica dell?istituto della

concessione di lavori, servizi e forniture, chiarendo che la concessione è un contratto di durata, caratterizzato dal rischio operativo in capo al concessionario, il quale può andare incontro ad un mancato ritorno economico dell?investimento effettuato;
valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto a quanto previsto dalle direttive in recepimento,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
in riferimento alla suddivisione in lotti, prevista dall?articolo 51 dello schema, e finalizzata a favorire l?aggiudicazione di appalti alle piccole e medie imprese, valuti la Commissione di merito se la definizione di "lotto funzionale" di cui all?articolo 3, comma 1, lettera *qq)*, sia idonea ad assicurare una suddivisione, oltre che quantitativa, anche "qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto", come richiesto al considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE;
in riferimento all?articolo 105 dello schema di decreto, concernente il subappalto, valuti la Commissione di merito l?opportunità di mantenere la liberalizzazione del subappalto entro i suoi propri limiti ontologici, bene delineati al comma 1 del medesimo articolo 105. In tal senso, si ricorda che l?articolo 71 della direttiva 2014/24/UE, sebbene non ponga esplicitamente dei limiti alla libertà di subappaltare, fa sempre esplicito riferimento a "parti dell?appalto" che si intende subappaltare, senza mai intendere che "tutto" l?appalto possa essere subappaltato, come si afferma nel comma 2 del citato articolo 105 dello schema di decreto, (rischiando di determinare, di fatto, un?aggiudicazione di un appalto ad una sorta di società di intermediazione);
in riferimento agli appalti di servizi, valuti la commissione di merito l?opportunità di introdurre norme tese a evitare la necessità di procedere a prorogare i contratti in scadenza, prevedendo un obbligo, per la stazione appaltante, di indire la nuova gara entro un determinato termine in vista della scadenza del contratto;
in riferimento all?articolo 32, comma 9, che mantiene a 35 giorni il tempo minimo dilatorio, tra l?aggiudicazione e la conclusione del contratto d?appalto, valuti la Commissione di merito l?opportunità di prevederne una riduzione, considerato che la "direttiva ricorsi" 2007/66/CE prevede un termine minimo di almeno 10 giorni dalla comunicazione elettronica o 15 dalla comunicazione cartacea dell?aggiudicazione e che lo schema di decreto legislativo prevede di passare ad una comunicazione esclusivamente elettronica.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 67 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
ricordato che l?Unione europea si è impegnata, sin dal 2011, a seguito dei cambiamenti politici intervenuti in Tunisia, ad aiutare il Paese nel processo delle riforme economiche e politiche che hanno portato alle prime elezioni libere e democratiche nel 2011 e, nel gennaio 2014, ad adottare la nuova costituzione;
ricordato inoltre che nell?agosto del 2013 la Tunisia ha chiesto all?Unione un?assistenza macrofinanziaria supplementare, rispetto al programma di sostegno del Fondo monetario internazionale, della misura di 300 milioni di euro, erogato a partire dal maggio 2015;
considerato che nel 2015, l?economia tunisina è stata segnata in modo particolare da vari attentati terroristici che hanno preso di mira importanti attività economiche come il turismo e i trasporti, anche con l?intento di ostacolare il consolidamento della transizione politica. Gli attentati hanno avuto

ripercussioni negative sulla ripresa economica che iniziava a profilarsi in Tunisia. Insieme al persistere dell?instabilità nella regione (segnata anche dalla ripresa del conflitto libico), in un contesto economico europeo e mondiale ancora debole, questi eventi hanno ulteriormente indebolito la già fragile bilancia dei pagamenti e i conti pubblici, portando a gravi disavanzi di bilancio e di finanziamento estero;
rilevato che, in tale contesto, nell?agosto 2015 la Tunisia ha chiesto all?Unione la concessione di un?ulteriore assistenza macrofinanziaria, al fine di coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni e di sostenere l?attuazione di un programma politico con misure di risanamento e di riforma strutturale vigorose e immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti;
considerato, quindi, che la proposta prevede la concessione di una seconda assistenza macrofinanziaria alla Tunisia, per un importo di 500 milioni di euro, sotto forma di prestiti a medio termine, finanziati mediante l?assunzione di corrispondenti prestiti da parte della Commissione europea, con la medesima data di valuta, sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari, che sarà erogata in tre rate, al fine di coprire parte del fabbisogno residuo di finanziamento esterno, stimato a circa 2,9 miliardi di dollari per il periodo 2016-17;
considerato che, ai sensi dell?articolo 2 della proposta, la concessione dell?assistenza macrofinanziaria è subordinata al rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che saranno monitorati dal Servizio europeo per l?azione esterna. Inoltre, ai sensi dell?articolo 3, sarà stipulato un protocollo d?intesa in cui saranno stabilite precise condizioni di politica economica e finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali volte a rafforzare la crescita economica sostenibile e sulla solidità delle finanze pubbliche, in cui si tenga conto anche dell?apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell?Unione. Inoltre, ai sensi dell?articolo 6, l?accordo di prestito dovrà prevedere disposizioni antifrode in base alle quali la Tunisia dovrà verificare a che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell?Unione siano stati utilizzati correttamente, adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 212 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza speciale in campo finanziario, nel quadro dei principi e obiettivi dell?azione esterna dell?Unione;
il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine in Tunisia non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, per via dei vincoli di bilancio nazionali e della necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l?efficienza dell?assistenza. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell?azione europea e del suo valore aggiunto;
anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per ridurre la vulnerabilità a breve termine dell?economia della Tunisia, con riguardo alla bilancia dei pagamenti e alle finanze pubbliche.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

G/2228/15/14 (testo 2)
LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che:

gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge recano disposizioni in materia di etichettatura dell'olio d'oliva, del miele e dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere i casi EU Pilot nn. 4632/13/AGRI, 7400/15/AGRI e 5938/13/SNCO;

considerato che:

le predette disposizioni comportano indubbiamente un indebolimento del livello di informazione al consumatore, sui prodotti e sull'origine delle materie prime utilizzate per la loro realizzazione;

è, invece, indispensabile continuare a rafforzare il contrasto alle pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o agroalimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con la normativa europea, una regolamentazione che definisca le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura.

G/2228/16/14

IL RELATORE

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 e di chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco autorizzate in altri Stati membri ed esoneri invece le vincite realizzate in case da gioco autorizzate nel territorio nazionale di tale Stato. Una tale normativa nazionale genera una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall'articolo 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari di tali servizi. Inoltre essa non può essere giustificata in base a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, di cui all'articolo 52 TFUE, in quanto non produce effetti significativi in linea con tali obiettivi;

considerato che:

la questione dei potenziali pericoli del gioco d'azzardo era già stata affrontata con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che all'articolo 1, comma 70, ha introdotto nell'ordinamento il concetto di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, prevedendo l'adozione di linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;

inoltre, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 e le relative sanzioni a carico dei titolari delle licenze o dei locali che ne consentano la partecipazione. Lo stesso decreto, al comma 23 dell'articolo 24, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia, ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'avvio sperimentale di procedure di analisi e di verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici;

con l'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 ("decreto Balduzzi") sono state introdotte norme più restrittive sulla pubblicità del gioco d'azzardo e misure a tutela soprattutto dei minori. Sono state previste forme di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e l'obbligo di riportare, nelle pubblicità, la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Ai sensi del comma 5-*bis*, Il Ministero dell'istruzione deve segnalare agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. Con il comma 5 è stato creato l'osservatorio sulle ludopatie, di cui fanno parte anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

infine, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ha conferito, con l'articolo 14, una delega al Governo per la revisione della disciplina sui giochi, la quale è, tuttavia, scaduta il 27 giugno 2015. Tra i criteri di delega si prevedeva, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, interventi volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. Era inoltre prevista, alla lettera *v)* del comma 2 del predetto articolo 14, la definizione di un concorso statale mediante l'istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per proporre una sistematizzazione complessiva dell'intera normativa inerente la disciplina dei giochi, sulla falsariga dei criteri di cui alla citata legge delega del 2014;

a promuovere, prioritariamente, iniziative di prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e problematico, attraverso campagne di sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro, sulla limitazione all'accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d'azzardo, particolarmente nelle scuole;

a valutare la possibilità di prevedere un prelievo fiscale sulle vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate in Italia e negli Stati membri, destinato esclusivamente al finanziamento di misure e iniziative volte alla prevenzione e al trattamento dei fenomeni di problematicità nelle persone che sviluppano comportamenti patologici rispetto al gioco d'azzardo.

G/2228/17/14
AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,
premesso che l'articolo 3 del disegno di legge reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;
al fine di garantire la corretta informazione del consumatore sull'origine e sulla provenienza di ciascun prodotto,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere che il titolare o il licenziatario del marchio predispongono, in fase di commercializzazione, un sistema di etichettatura attraverso codici a barre bidimensionali che permettono di risalire all'origine, alla lavorazione o trasformazione del prodotto medesimo, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche.

G/2228/18/14
AMIDEI, D'ALÌ, PADUA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, GRANAIOLA
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,
premesso che l'articolo 10 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino, alla salvia freschi destinati all'alimentazioni al fine di sanare il caso EU Pilot 7292/15/TAXU;
considerato che all'origano si applica l'aliquota IVA ordinaria, pari al 22%,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere per l'origano l'aliquota IVA ridotta del 5%.

G/2228/19/14
AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,
premesso che l'articolo 11 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili alle preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»), al fine di chiudere il caso EU Pilot 7293/15/TAXU, prevedendo di aumentarla dal 4% al 10%,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere, per le preparazioni alimentari a base di riso, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5%.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.9
IL RELATORE
Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*
«b-*bis*) all'articolo 7, comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro

16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2".»

Art. 3

3.0.1

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 3** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *ee)*, punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici"».

3.0.2

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 3** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 1011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014".»

Art. 5

5.3

IL RELATORE

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1-bis*, dopo le parole:* «Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate» *aggiungere le seguenti:* «nello Stato o»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.»

5.0.2

Il Governo

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è soppresso.»

Art. 6

6.1

Il Governo

APPROVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati

negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

6.0.1

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 6** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.»

Art. 7

7.0.1

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza";

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,".

2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia".

3. Al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui al comma 1, lettera *a)*, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario».

Art. 10

10.2 (testo 2)

GRANAIOLA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA, CANDIANI, URAS, LIUZZI, AMIDEI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* alla Tabella A, parte II-*bis*, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di

basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-*bis* è abrogato.»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: *a)* alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera *a)* e *b)*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; *b)* alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel successivo comma 3-*ter*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-*ter*. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3-*bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: *a)* risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; *b)* è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27

gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1º gennaio 2016».

14.0.2

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art 14-*bis*

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono soppressi».

14.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art 14-*bis*

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono abrogati;

b) al terzo periodo le parole: "dilettante od" sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 25-*quater*.

(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi)

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito."

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il n. 20) è aggiunto il seguente: "20-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;";

b) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

c) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

5.Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l?anno 2016, in 1.960.000 euro per l?anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall?anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all?articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

Art. 16

16.3

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,».

Art. 19

19.3

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione"».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2298
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

---

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 599 (ant.) 30 marzo 2016	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 31 marzo 2016 alle ore 13:00
N. 602 (pom.) 31 marzo 2016	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato*
N. 603 (pom.) 5 aprile 2016	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale. **Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 604 (ant.) 6 aprile 2016	**Discussione generale** *Repliche del relatore e del Governo* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl, di conversione del d-l, nel testo approvato dalla Camera **Trattazione articoli** Discussa questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl, di conversione del d-l, nel testo approvato dalla Camera **Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl, di conversione del d-l, nel testo approvato dalla Camera: **accordata** : favorevoli 171, contrari 105, astenuti 1, votanti 277, presenti 278

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 599 (ant.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

599a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente GRASSO
e della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 601 e 613 del 31 marzo e 21 aprile 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,32)*.

Onorevoli colleghi, ricordo che è in corso la Conferenza dei Capigruppo che sta definendo il Calendario dei lavori. La seduta resta pertanto sospesa fino al termine della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 10,33, è ripresa alle ore 10,51).

Presidenza del presidente GRASSO

La seduta è ripresa.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 marzo.*

Sul processo verbale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,57)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 29 marzo 2016, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca» (2299).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 14 aprile.

L'ordine del giorno delle sedute di oggi è integrato con il prosieguo dell'esame del disegno di legge sul

terzo settore. Rispetto agli altri argomenti già previsti dal precedente calendario dei lavori si aggiungono le ratifiche di accordi internazionali. Sulle relazioni della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti avrà luogo una discussione generale congiunta e seguiranno dichiarazioni di voto congiunte con attribuzione, a ciascun Gruppo, rispettivamente di dieci minuti per le fasi del dibattito.

Nella seduta di *question time* di domani pomeriggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali risponderà a quesiti sull'attuazione e sugli effetti del *jobs act* e sulle prospettive di revisione della normativa pensionistica.

Il calendario potrà essere integrato con informative del Governo sul caso Regeni e sui fatti di Bruxelles.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

Mercoledì	30	marzo	ant.	h. 10,30-13	- Seguito Disegni di legge n. 1870 e connesso - Terzo settore *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Discussione congiunta dei Documenti: - Doc. XXIII, n. 7 - Relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia - Doc. XXIII, n. 8 - Relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sulla Liguria - Doc. XXIII, n. 9 - Relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sulla bonifica di Porto Marghera - Doc. XXIII, n. 11 - Relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sulla bonifica dei poli chimici del Quadrilatero del Nord - Mozioni sulla sottrazione internazionale di minori - Mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram - Mozioni sulla stabilizzazione degli ecobonus - Mozioni sulla privatizzazione parziale di Ferrovie dello Stato Italiane - Mozioni sugli atti di sindacato ispettivo dei parlamentari
Mercoledì	30	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	31	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	31	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali su: - attuazione ed effetti del *jobs act* - prospettive di revisione della normativa pensionistica
Martedì	5	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2298 - Decreto-legge n. 18, riforma banche credito cooperativo *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 15 aprile)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo dell'art. 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento sul disegno di legge n. 2287, collegato alla manovra di finanza pubblica, in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale*

Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-13	*con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)*
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	7	aprile	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2298 (Decreto-legge n. 18, riforma banche credito cooperativo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 31 marzo.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	12	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 54-B - Reato di negazionismo *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	13	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	14	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	14	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 54-B (Reato di negazionismo) e n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
Il calendario potrà essere integrato con informative del Governo sul caso Regeni e sui fatti di Bruxelles.

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2298
(Decreto-legge n. 18, riforma banche credito cooperativo)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione

del disegno di legge n. 2085
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		38'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		31'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, apprezzo il fatto che all'interno del calendario sia quanto meno prevista l'ipotesi che il Governo venga a riferire in Assemblea sul caso Regeni. Però, onestamente, anche alla luce di quello che sta accadendo in queste ore, di quanto si legge sui giornali e delle incredibili verità - anzi, spesso bugie - che vengono raccontate in particolare dallo Stato egiziano su questa vicenda, le chiedo di prevedere nel calendario non un semplice e generico riferimento alla possibilità che il Governo riferisca in Assemblea, bensì una data stabilita.
Propongo che mercoledì mattina della prossima settimana (quindi successivamente al giorno 5 aprile, quando, come abbiamo letto sulla stampa, ci sarà l'incontro degli investigatori), si svolga con certezza in Assemblea una discussione su questa vicenda, che segna francamente una pagina drammatica della storia di questo Paese.
Come tutti i colleghi avranno letto, nella sala Caduti di Nassirya del Senato si è tenuta ieri un'importante conferenza stampa a cui hanno partecipato anche i genitori di Giulio Regeni. Credo che, per rispetto nei confronti di questa vicenda e della famiglia di Giulio e nella memoria di questo ragazzo torturato in Egitto, questa mattina non dobbiamo limitarci semplicemente a prevedere nel calendario dei lavori la mera ipotesi che il Governa venga a riferire in Assemblea, ma dobbiamo invece formalizzare la procedura informativa con l'indicazione di una data ed un orario precisi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.
ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, rilevo purtroppo che, con riferimento alle quattro relazioni prodotte e licenziate dalla Commissione di inchiesta sul ciclo rifiuti, lei ha proposto in Conferenza dei capigruppo di trattarle nell'ambito di un'unica discussione generale congiunta con altrettante dichiarazioni di voto congiunte, concedendo a ciascun Gruppo parlamentare rispettivamente solo dieci minuti. Ebbene, considero tutto questo una scarsa considerazione da parte sua nei confronti dell'importante lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta di cui faccio parte. Rilevo, inoltre, che nello scorso mese di febbraio alla Camera dei deputati sono state trattate due di queste quattro relazioni - quella sul sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Porto Marghera e quella del

cosiddetto quadrilatero della chimica del Nord - prevedendo lo svolgimento di due discussioni generali distinte e di due distinte dichiarazioni di voto. Signor Presidente, l'Assemblea del Senato ha perso quasi quattro settimane per esaminare il disegno di legge sulle unioni civili e, francamente, trovo risibile, se non vergognoso, riservare mezza giornata alla discussione di quattro relazioni importanti.

Signor Presidente, a parte la relazione territoriale sulla Liguria, in cui vengono denunciati palesi criticità e anche molti illeciti, voglio sottolineare che, per quanto riguarda le relazioni sul SIN di Porto Marghera e sul cosiddetto quadrilatero della chimica del Nord, si sta parlando non solamente di problematiche di natura ambientale (quindi, di conseguenza, anche di impatti negativi sulla salute umana), ma anche di una mancata e ritardata reindustrializzazione di parti importanti del nostro Paese. Ci sono attività economiche che attendono da decenni la realizzazione delle bonifiche e della messa in sicurezza di questi siti, che non vengono realizzate per diverse responsabilità, ivi incluso il mancato finanziamento da parte del Governo.

Vi è poi l'importante tema trattato nell'ultima relazione (la quarta) sui rifiuti radioattivi. Signor Presidente, il nostro Paese è in grave difficoltà su questo tema. Siamo fortemente in ritardo sul *decommissioning* delle varie centrali nucleari che sono state spente dopo l'incidente di Cernobyl. Dopo l'ultima programmazione si prevede che il loro smantellamento terminerà forse alla fine del 2030, con un costo eccessivo che aumenterà di anno in anno e che pagheranno tutti gli italiani sulla bolletta elettrica. Stiamo parlando di ritardi in ordine all'individuazione e alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e dell'assenza di un programma nazionale della gestione del combustibile nucleare, per il quale certamente arriverà a brevissimo l'ennesima e nuova procedura europea d'infrazione. Stiamo parlando anche della mancata operatività dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Il nostro Paese non è assolutamente protetto.

Domani il *premier* Renzi si recherà a Washington per partecipare al *summit* mondiale sulla sicurezza nucleare e i tragici eventi degli ultimi giorni avvenuti a Bruxelles hanno innalzato la tensione per il rischio di attacchi terroristici alle centrali nucleari. Da questo punto di vista noi in Italia, come denuncia la relazione della Commissione d'inchiesta, siamo totalmente impreparati.

Pertanto, signor Presidente, le chiedo a nome mio e del Gruppo della Lega Nord di prevedere un tempo adeguato per la trattazione di queste quattro relazioni che nei mesi scorsi sono state licenziate all'unanimità da parte della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Le chiedo quindi di concedere una discussione generale per ciascuna di esse e altrettante dichiarazioni di voto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, come lei sa, non è il Presidente a stabilire i tempi; essi vengono approvati dalla Conferenza dei Capigruppo. L'Assemblea potrà esprimersi in senso contrario votando su questo punto.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, intervengo - e chiedo sia messo a verbale - per fare una osservazione su quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo. Mi sembra infatti che non ci stiamo rendendo conto del fatto che, per la vita e per la sicurezza del nostro Paese, è auspicabile che questa istituzione sappia farsi rispettare e pretenda che il Governo venga in Assemblea a render conto di ciò che sta facendo su questa materia.

Mi spiego. Non io, ma il Presidente del Consiglio europeo ha detto che l'accordo appena siglato tra Unione europea e Turchia avrà una gestione fallimentare e che probabilmente il Governo italiano lo ha sottoscritto senza neanche leggerlo. La chiusura della cosiddetta rotta balcanica implica che si dia nuovo fiato alla rotta libico-mediterranea e che, nelle more dell'applicazione di quell'accordo, nasca una terza rotta: quella adriatica.

Io credo che il Governo abbia il dovere di spiegare al Parlamento cosa intende fare e perché nell'accordo tra Unione europea e Turchia non ci sono elementi che diano garanzia a quella che, altrimenti, è la vittima designata di quest'accordo: mi riferisco all'Italia. Chiedo che sia presente anche colui che è responsabile della nostra politica di sicurezza, per spiegare il nesso tra i fatti accaduti a

Bruxelles e quanto polizia, carabinieri, servizi di sicurezza e d'*intelligence* italiani stanno ponendo in essere in questi giorni a margine di quei fatti; vengano in Parlamento a dirci quali esiti stanno ottenendo, quali prospettive ha l'azione d'*intelligence* posta in essere, altrimenti non si capisce cosa ci sta a fare il Senato della Repubblica.

La imploro, la prego, insisto perché si fissi una data certa in cui o il Presidente del Consiglio o il Ministro degli affari esteri o il Ministro dell'interno vengano in Aula e rendano conto alla Nazione (e non appena al Parlamento) degli errori, dell'approssimazione o quantomeno delle buone intenzioni (se ve ne sono) da parte del Governo italiano di dare garanzie di sicurezza al nostro Paese. *(Applausi dei senatori Candiani e Di Maggio)*.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, aggiungo qualche considerazione su questa richiesta. Il Gruppo Movimento 5 Stelle chiede formalmente che il Governo venga in Senato, non a livello di informativa ma in maniera ufficiale, e che vengano effettuate comunicazioni dell'Esecutivo sia sui fatti di Bruxelles, sia sul caso Regeni, sia sulla situazione della crisi mediorientale.

Vogliamo che in quell'ambito i parlamentari, soprattutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle, possano presentare delle risoluzioni sulle comunicazioni del Governo, con parole scritte nero su bianco, in maniera da lasciare un atto di indirizzo al Governo e al ministro Gentiloni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, in qualità di Commissario della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti voglio far presente la mia contrarietà alla contrazione di tempi che ha subito la discussione delle quattro relazioni della Commissione. Già c'era una contrazione nella discussione congiunta. Adesso i tempi contingentati renderanno difficilissimo affrontare i quattro argomenti differenti ed eterogenei che hanno interessato la Commissione finora e che sono stati portati a conclusione in queste quattro relazioni.

Sfugge all'Assemblea l'importanza di questo dato, che è anomalo, in quanto non presente nelle precedenti legislazioni. È precisa volontà di questa Commissione portare ad un più ampio dibattito le problematiche ambientali non più prorogabili e procrastinabili. Ciò che accomuna tutte e quattro le tematiche, dalla gestione dei rifiuti radioattivi alla questione delle bonifiche del polo chimico del quadrilatero del Nord (e nello specifico di Porto Marghera), ma finanche alla gestione dei rifiuti solidi urbani in territorio ligure è che abbiamo una malagestione cronica, che serve a favorire gli illeciti.

E questo Stato non vuole, non può o non ha ancora capito l'importanza di investire in sicurezza e gestione dei territori e del ciclo dei rifiuti. È importante che quest'Assemblea abbia presente le situazioni, anche perché il frutto del lavoro delle Commissioni d'inchiesta serve ai legislatori affinché si pongano rimedi alla normativa esistente attraverso la produzione di nuove norme.

Quindi, innanzitutto ritengo sia sfuggita all'Assemblea l'importanza e l'innovazione di questa proposta: me ne rammarico moltissimo e spero si possa tornare su questa decisione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, oltre a segnalare all'Assemblea, come ho fatto in Conferenza dei Capigruppo, la necessità che quest'Assemblea finalmente possa riunirsi, come diceva il presidente Napolitano (tant'è che è stato ripreso dalle agenzie di stampa e, con il dovuto rispetto, la sua proposta è stata trattata); con il medesimo rispetto chiedo venga trattata la proposta del Movimento 5 Stelle, affinché questa Assemblea si riunisca in seduta dal lunedì al venerdì, come tutti i lavoratori italiani (che fanno anche di più).

Detto questo, rinnovo la richiesta di comunicazioni del ministro Alfano, l'unico a recarsi a Bruxelles dopo i fatti della scorsa settimana, affinché riferisca sulla sicurezza interna e su quanto detto dal presidente del Consiglio Renzi che, nella Conferenza dei Capigruppo della scorsa settimana, ha parlato

di giganteschi investimenti nella sicurezza italiana.

Ciò per noi è di vitale importanza, dato che i "giganteschi investimenti nella sicurezza italiana", nella scorsa legge di stabilità non erano stato contemplati e solo grazie al Movimento 5 Stelle si è arrivati ad un minimo investimento nel settore sicurezza. Chiedo inoltre che vengano calendarizzati i disegni di legge proposti dalle opposizioni, come avviene alla Camera dei deputati, con una cadenza coerente con le previsioni del Regolamento: nello specifico, reitero la richiesta di calendarizzazione del provvedimento in materia di reddito di cittadinanza, facendo presente la lentezza di questa Assemblea proprio nella calendarizzazione dei nostri disegni di legge e delle nostre mozioni.

Ricordo che nella precedente Conferenza dei Capigruppo, tenutasi due settimane fa, il Movimento 5 Stelle aveva chiesto l'inserimento in calendario della mozione sull'ISEE, che alla Camera dei deputati è stata prontamente calendarizzata dalla presidente Boldrini. Capisco che in questa Assemblea è difficile stare attenti alle esigenze dei cittadini, capisco che si può perdurare nel rallentare la soluzione delle esigenze dei cittadini italiani, ma reitero ancora una volta la richiesta di calendarizzazione dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza, delle mozioni in materia di ISEE e di tutto ciò che sta a cuore ai cittadini, affinché venga applicato, in modo puntuale, il Regolamento del Senato e nella fattispecie l'articolo 53. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per proporre anche in Assemblea quanto chiesto in sede di Conferenza dei Capigruppo, affinché siano calendarizzate due comunicazioni da parte del Governo. La prima richiesta, citata anche dai colleghi intervenuti prima di me, riguarda le comunicazioni del ministro Alfano, alla luce dei fatti di Bruxelles, su quanto è accaduto ed è stato detto nella riunione dei Ministri dell'interno europei, che si è tenuta nei giorni scorsi. Vorremmo capire dal ministro Alfano che tipo e che livello di sicurezza verranno applicati nel nostro Paese, anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi.

La nostra seconda richiesta riguarda la comunicazione del ministro Gentiloni, alla luce di alcune affermazione fatte sul caso Regeni; proprio oggi, sul «Corriere della Sera», egli afferma che: «La fermezza e la dignità dei genitori di Giulio Regeni sono davvero esemplari. Motivo in più per le istituzioni per insistere con coerenza e altrettanta fermezza. Sulle risposte egiziane sentiremo in primo luogo le valutazioni del procuratore Pignatone». L'affermazione più interessante è però la seguente: «Se non abbiamo risposte convincenti, compiremo i passi conseguenti». Visto e considerato che una dichiarazione del genere non l'ha fatta il presidente dell'ultima Pro Loco dell'ultimo Paese d'Italia, ma il Ministro degli affari esteri, vorremmo capire - e questo Parlamento dovrebbe capire - se affermazioni del genere sono stato fatte sull'onda dell'emozione di una giornata importante, come quella di ieri, o sulla base di un ragionamento politico ben preciso, da parte di un Ministro della Repubblica italiana. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Nel momento in cui un Ministro afferma che, in assenza di risposte, siamo pronti ad ogni misura nei confronti di un Governo di un altro Stato, vorrei che ciò non venisse dichiarato in un'intervista al «Corriere della Sera», ma davanti a questa Assemblea.

Voglio dunque chiedere al Ministro degli affari esteri, in sede di comunicazione all'Assemblea, che cosa intende dire con un'affermazione del genere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste di modifica del calendario, passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Cristofaro e Mauro Mario, volta ad ottenere date certe sulle informative.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Arrigoni e Nugnes, sui tempi di discussione delle relazioni della Commissione parlamentare

d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire comunicazioni al posto di informative, che vale anche per la richiesta di una comunicazione da parte del ministro Alfano.

Non è approvata.

MARTON *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Catalfo, volta ad inserire il disegno di legge sull'istituzione del reddito di cittadinanza.

Non è approvata.

MARTON *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la mozione sul sistema di calcolo ISEE.

Non è approvata.

MARTON *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(157) ***BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 11,24)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1870, già approvato dalla Camera dei deputati, e 157.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,24)**

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1870, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta del 23 marzo sono stati illustrati o dati per illustrati tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, è stato approvato l'articolo 5 ed è mancato il numero legale sulla proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 6.202. Chiedo pertanto al senatore Calderoli se insiste nella sua richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 6.202.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Insisto e, in caso di assenza di accordo, come si era già verificato, sulla votazione chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Qualcuno è contrario alla proposta del senatore Calderoli?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sono contrario alla richiesta del senatore Calderoli.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 6.202, avanzata dal senatore Calderoli.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.202.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.202, presentato dai senatori Galimberti e Puglia.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non dovremmo attendere che trascorrano i venti minuti dal preavviso?

PRESIDENTE. Sono trascorsi abbondantemente: il Presidente lo aveva già comunicato, come lei sa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.203, identico agli emendamenti 6.204 e 6.205.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.203, presentato dal senatore Marino Luigi, identico agli emendamenti 6.204, presentato dai senatori Molinari e Vacciano, e 6.205, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.206, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.207, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.208, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

I subemendamenti da 6.209/1 a 6.209/9 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.209, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.210.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, ci siamo trovati di fronte ad un accavallamento dei lavori per cui dobbiamo definire all'articolo 7 ciò che si sarebbe dovuto decidere all'articolo 6, vale a dire l'inclusione dell'impresa sociale tra gli enti del terzo settore.

Ricordo che si tratta di enti che andranno a godere di agevolazioni consistenti - che non enuncio in questa sede, perché ne parleremo dettagliatamente all'articolo 9 - e che dunque debbono avere finalità di tipo generale, sociale, con impatto su tutti i cittadini, e quindi, a nostro avviso, senza fini di lucro su tali attività.

Qui abbiamo uno spartiacque tra chi crede che si possa fare mercato della solidarietà e del perseguimento della garanzia dei diritti sociali e civili e chi invece ritiene che ciò non sia possibile. Io sono dell'idea che questo sia lo spartiacque di tutto il provvedimento, che vede uno smottamento, una frana dei principi di solidarietà e di gratuità, e ciò con il «peloso» pretesto di perseguire anche una più piena occupazione. Ebbene, credo che proprio questo, invece, debba rimanere distinto, perché sui valori di solidarietà non si basa l'economia del Paese, ma si basano i principi di convivenza.

Noi chiediamo di stralciare le parole «e quindi» e di aggiungere questa imprescindibile precisazione: «L'impresa sociale non rientra negli enti del terzo settore». Diversamente dovremmo consegnarci progressivamente, oltretutto in una legge delega, alla volontà del Governo di favorire questa o quella impresa per interessi a volte anche meramente elettorali.

Non sono concetti che esprimo solo io ma tanti enti, comitati, associazioni impegnate nel volontariato e che delle finalità solidaristiche sono pionieri da decenni.

Vedremo che su questo disegno di legge di iniziativa governativa, purtroppo, ci sarà una maggioranza che vota compatta e una minoranza che difende dei principi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.210, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «*della lettera*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.211.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.212, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alla parola «prevedendo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.213.

Passiamo all'emendamento 6.214, identico all'emendamento 6.215, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Chiedo la votazione dell'emendamento 6.214.

ENDRIZZI *(M5S)*. Insisto per la votazione dell'emendamento 6.215.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.214, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 6.215, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.216, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione. Il senatore Endrizzi fa cenno di voler intervenire).

Annullo la procedura di votazione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, non è detto che sia stato distratto lei o non tempestivo io. Collaboriamo e vedrà che andrà meglio.

PRESIDENTE. Forse non è stato tempestivo lei, comunque ora parli pure.

ENDRIZZI *(M5S)*. Con questo emendamento si chiede di porre un limite di fatturato annuo pari a 7 milioni di euro, ma potrebbe essere anche stabilita una soglia diversa e potrebbe essere lo stesso Governo a proporre una diversa riformulazione: l'importante è fissare un principio. Noi riteniamo che l'impresa sociale debba essere almeno una piccola impresa, che si attiva localmente sui bisogni del territorio, e non le grandi *holding* o i grandi comitati di affari, che questa legge rischia invece di incentivare. Oggi abbiamo un territorio disseminato di iniziative virtuose; ma, nel momento in cui queste si aggregano, diventano facilmente preda di occupazione da parte della politica. Sappiamo che questo va evitato; quindi, limitare la dimensione economica di queste imprese non è solo un modo per limitarne la presenza sul mercato, ma è anche un modo per renderle più libere e più capaci di rispondere al reale benessere del territorio.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.216, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.217, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.217, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.218, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.219, presentato dalla

senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.220, identico all'emendamento 6.221.

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Ritiro l'emendamento 6.220.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 6.220 che il senatore Marino ha ritirato.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 6.221 si chiede di escludere la remunerazione del capitale sociale. Si chiede sostanzialmente di chiarire la finalità effettiva di questi enti. Laddove si prevede una remunerazione, è vero che facilmente entreranno dei soci privati, ma allora noi stravolgiamo il senso di queste imprese e le viziamo attraverso una leva sul piano etico onestamente piuttosto meschina. Noi vorremmo che invece questo settore fosse sottratto a questo pericolo. Per tale ragione chiedo di votare a favore dell'emendamento in questione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ho fatto mio l'emendamento 6.220, volto a sopprimere la lettera *d)* del comma 1, perché, nonostante il passaggio in Commissione e le modifiche del testo della lettera *d)* (che io ritengo certamente migliorative rispetto a come ci era stato consegnato dalla Camera), con molta franchezza a nostro avviso riguarda il punto più critico dell'articolo 6 e forse dell'intero provvedimento. Prevedere comunque delle forme di remunerazione del capitale sociale, anche se poi sono stati introdotti dei correttivi per sottolineare che deve essere prevalente la destinazione degli utili allo svolgimento dell'attività statutaria (che poi è stata peraltro modificata in "oggetto sociale"), è a nostro avviso un elemento di inquinamento.

Lo diciamo con molta chiarezza. È la stessa discussione che abbiamo fatto in generale sullo stralcio e la soppressione dell'articolo 6. Noi riteniamo che la qualificazione di impresa sociale, che vale a maggior ragione con questo tipo di configurazione, dovrebbe prevedere in modo molto chiaro che non ci possono essere forme di remunerazione, se non quelle strettamente necessarie, come previsto per altri enti. Non a caso anche alla Camera la discussione si è concentrata molto su questo elemento, perché in questi anni - sto parlando di imprese sociali e non di cooperative sociali, visto che spesso ci si confonde - abbiamo assistito a forme di investimento di capitali su imprese sociali per averne tutti i vantaggi, quindi modificando profondamente la natura dell'impresa.

Come è già avvenuto nelle pieghe delle norme che fino ad oggi presidiavano l'impresa sociale, oggi, nella legge delega che intende rivedere tutta la normativa sul terzo settore, si cerca di inserire esplicitamente, dando così un ampio spazio a tale questione, la previsione di forme di remunerazione, anche se attenuate da una serie di modifiche intervenute durante il dibattito. A nostro avviso, ciò significa snaturare la finalità esclusivamente sociale di queste imprese.

Potremmo discutere a lungo se un'impresa può essere qualificata come impresa sociale, ma è un tema che rinviamo e che ad ogni modo si richiama al dibattito già avuto sulla soppressione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.220, presentato dal senatore Marino Luigi, successivamente ritirato e fatto proprio dalla senatrice De Petris, identico all'emendamento 6.221, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.222, identico all'emendamento 6.223.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo innanzitutto di poter sottoscrivere l'emendamento 6.222 del senatore Luigi Marino. Invito inoltre a votarlo, perché il concetto di «prevalente», riferito alla destinazione degli eventuali utili alle finalità statutarie, non solo è sbagliato da un punto di vista concettuale, perché proprio le finalità di questi enti e la funzione ad essi attribuita dovrebbe escludere la possibilità di lucrare; ma se comunque degli utili si realizzano, questi devono essere ricompresi totalmente nelle finalità dell'ente e non destinati ad altri usi, peraltro non diversamente specificati.

Il testo arrivato in Aula, quindi, non solo è sbagliato nel contenuto, ma è anche difettoso nel dare indicazioni su quali eventuali altre destinazioni possano essere ritenute accettabili. Questo testo è troppo vago e non può essere lasciato alla disponibilità del Governo, un domani.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Chiedo anch'io di sottoscrivere l'emendamento del senatore Luigi Marino.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere le nostre firme agli emendamenti identici 6.222 e 6.223.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord chiede di aggiungere la firma all'emendamento del senatore Luigi Marino.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.222, presentato dal senatore Marino Luigi e da altri senatori, identico all'emendamento 6.223, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.224, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori, fino alle parole "*seguenti*: «destinazione»".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.225.

I subemendamenti 6.226/1, 6.226/2 e 6.226/3 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.226, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.227.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Con l'emendamento in esame si chiede di inserire un concetto elementare, ovvero il rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza: seppure l'impresa si definisce sociale, deve rispettare almeno questo concetto. All'articolo 9, presumibilmente - speriamo di riuscire a opporci - avrà una serie infinita di agevolazioni. Questo non può essere consentito in compresenza di remunerazioni del capitale, redistribuzione degli utili e perseguimento di un fine di lucro. Va precisato

almeno il rispetto del regime di libera concorrenza perché senza questo il dubbio che si stia cercando di fare dei favori indebiti non è più nemmeno un dubbio, ma una certezza.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.227, presentato dai senatori Torrisi e Marino Luigi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.228, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.229, presentato dai senatori Molinari e Vacciano.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.230, presentato dalla senatrice Dirindin ed altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.231, 6.232 e 6.233.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.234, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.235, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.236, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.237, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.238 (testo 2) è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.239, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.240, identico agli emendamenti 6.241, 6.242 e 6.243.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Dal nostro punto di vista, la possibilità, nel rispetto delle disposizioni, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi

d'amministrazione delle imprese sociali è irricevibile; va contro i principi di indipendenza dal potere politico che abbiamo poc'anzi espresso; va contro il principio che l'amministrazione del territorio debba vedere i cittadini in prima persona e non gli organismi politici a presiederne l'attività.

Chiedo, dunque, convintamente, a nome di tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle, di sopprimere la lettera *h)* del comma 1.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.240, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.241, presentato dal senatore Marino Luigi, 6.242, presentato dai senatori Molinari e Vacciano, e 6.243, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.244, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.245, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.246, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.247, presentato dal senatore Galimberti, fino alla parola «previsione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.248, 6.249 e 6.250.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che gli emendamenti presentati all'articolo 7 sono stati già votati.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

MARTON *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 8.

LEPRI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.200, 8.201, 8.202, 8.203 e 8.204.

L'emendamento 8.205 è ritirato.

Il parere è favorevole all'emendamento 8.207, la cui approvazione determinerebbe l'assorbimento dell'emendamento 8.206.

Infine, il parere è contrario sugli emendamenti 8.208, 8.209, 8.210, 8.211, 8.212, 8.213, 8.214, 8.215, 8.216, 8.217, 8.218, 8.219, 8.220, 8.221, 8.222, 8.223, 8.224, 8.225, 8.226, 8.227, 8.228, 8.229, 8.230, 8.231, 8.232, 8.233, 8.234, 8.235, 8.236, 8.237, 8.238, 8.239, 8.240, 8.241, 8.242, 8.243, 8.244, 8.245, 8.246 e 8.247.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.201, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.202, presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.203, presentato dai senatori Consiglio e Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.204, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.205 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.207, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 8.206.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.208, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.209, presentato dai senatori Zizza e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.210, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.210, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.211, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 8.212, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.213, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.213, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.214, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.215, sostanzialmente identico all'emendamento 8.216, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiedo la votazione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.215, presentato dal senatore Campanella, sostanzialmente identico all'emendamento 8.216, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.217.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, prima di intervenire in dichiarazione di voto, vorrei fare una premessa. Potrebbe precisare quale parte viene posta in votazione?

PRESIDENTE. La prima parte fino alle parole: «scopo di lucro».

ENDRIZZI *(M5S)*. Mi è difficile comprendere perché la seconda parte non sia ammissibile. È forse preclusa?

PRESIDENTE. Non è inammissibile. Se la prima parte dovesse essere respinta, c'è una preclusione sui successivi.

ENDRIZZI *(M5S)*. Quindi si voterà comunque anche la seconda parte?

PRESIDENTE. Intanto verrà votata la prima parte e vedremo se sarà approvata.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, a questo punto vorrei fare una dichiarazione di voto.

Non so se ho ben compreso, ma mi sembra che il relatore abbia espresso parere contrario su un emendamento con cui si chiede semplicemente che gli enti pubblici e le organizzazioni private, che intendono accogliere presso le loro strutture volontari in servizio civile universale (cioè godendo di una forza lavoro gratuita), debbano possedere la caratteristica dell'assenza dello scopo di lucro. Se persone lavorano gratuitamente per svolgere un servizio sociale e civile, si deve dare la stessa garanzia alla cittadinanza, e cioè l'assenza dello scopo di lucro.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 11,59)**

(*Segue* ENDRIZZI). Altrimenti, noi abbiamo una ipocrisia di fondo in questa norma o, meglio, nei potenziali decreti legislativi che ne discenderanno ma, soprattutto, ci esponiamo a incorrere anche in una violazione indebita del principio di concorrenza.

Analogamente ciò accade per quanto riguarda la redistribuzione, ancorché parziale, con gli utili. Non è possibile ricevere qualcosa gratuitamente per ricavarne poi un vantaggio di tipo privato e privatistico.

Chiedo pertanto al relatore e al Governo se intendono confermare il parere negativo su tale emendamento. In ogni caso, invito a votare a favore di esso.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.217, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «a scopo di lucro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.218.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.219, presentato dai senatori Consiglio e Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.220, presentato dal senatore Di Biagio, sostanzialmente identico all'emendamento 8.221, presentato dal senatore Marino Luigi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.222.

LEPRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI, *relatore*. Signora Presidente, intendo modificare il mio parere sull'emendamento 8.222.

Confermo il parere contrario, ma rivolgo al presentatore anche un invito al ritiro, essendo - come è noto - il riferimento alle Province autonome estendibile all'interno del riferimento alle Regioni.

Considero sostanzialmente recepito l'emendamento e, pertanto, è più ragionevole suggerire l'invito al ritiro, pur confermando il parere contrario.

PRESIDENTE. Chiedo al primo firmatario dell'emendamento 8.222, senatore Zeller, se accoglie l'invito al ritiro.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signora Presidente, accolgo l'invito e ritiro, pertanto, l'emendamento.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 8.222.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.222, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.223, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, opportunamente l'emendamento precedente è stato fatto proprio dal nostro Gruppo, perché l'8.223 va nella direzione di chiedere di inserire la lettera *d-bis)*, laddove è indicata «la previsione della potestà delle Regioni e delle Province autonome di istituire forme diverse di servizio civile territoriale».

Questo è il preludio agli altri emendamenti che abbiamo preparato, nel senso che l'attenzione da noi riservata all'articolo 8 va proprio nella direzione di far sì che le Regioni e le Province autonome abbiano una certa autonomia nella gestione del saper fare e del mettere il servizio civile nella condizione di avere criteri generali diversi dall'attitudine statale.

Chiediamo pertanto la votazione dell'emendamento 8.223.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.223, presentato dai senatori Consiglio e Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.224, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, insistiamo per la votazione di questo emendamento perché intendiamo mettere l'articolo 8 nella condizione di essere modificato in senso positivo.

Quello in votazione a noi è parso un emendamento di assoluto buon senso, in quanto la «previsione della potestà, da parte delle regioni e delle province autonome nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative» era proprio di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale, non compreso e non riconducibile all'articolo 52 della Costituzione.

Chiediamo pertanto la votazione dell'emendamento 8.224.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.224, presentato dai senatori Consiglio e Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.225, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.226, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.226, presentato dai senatori Consiglio e Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.227, sostanzialmente identico all'emendamento 8.228.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Con gli emendamenti identici al nostro esame si chiede che l'«allocazione delle posizioni di servizio civile universale sui» diversi «territori regionali» sia equa e basata sui «principi di eguaglianza, pari opportunità, efficienza ed economicità» - potremmo considerarlo ovvio, ma nulla può darsi per scontato in una delega al Governo - e si utilizzino «criteri oggettivi, quali la percentuale di giovani residenti».

Non dobbiamo trasformare questo istituto in un'occasione per dirigere e pilotare l'accesso ad un'esperienza formativa, che può anche portare, in parte, un'utilità economica - mi riferisco ai tanti giovani che possono conseguire, direttamente o indirettamente, un reddito da questa attività - nonché diventare fonte di sperequazione. Esso deve essere, anzi, uno degli elementi che restituiscono ai nostri giovani la possibilità di accedere veramente a un diritto, oltre che a un dovere.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, seguendo lo stesso spirito dell'intervento che mi ha preceduto intervengo sull'emendamento in esame, che è anche prodromico ad un altro emendamento che voteremo successivamente.

L'idea sottesa a tale proposta è stabilire criteri oggettivi, come la percentuale dei giovani residenti, affinché si crei un'uguaglianza delle opportunità all'interno dei vari territori regionali ed è questo lo spirito dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.227, presentato dai senatori Consiglio e Calderoli, sostanzialmente identico all'emendamento 8.228, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.229.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, mi perdoni, ma non riesco a capire perché è stato espresso parere contrario su tale emendamento, con cui chiediamo semplicemente di prevedere, ai fini dell'accreditamento, che per detti enti venga prodotto il certificato antimafia.

Come è possibile dire che l'emendamento non va bene? Vi è la mafia all'interno di questi enti? Quantomeno, visto che avete fatto in modo che essi possano anche essere delle imprese con scopo di lucro, non facciamoci lucrare la mafia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.229, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.230, presentato dalle senatrici Mussini e Simeoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.231, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.232, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.233, presentato dai senatori Marino Luigi e Di Biagio, identico all'emendamento 8.234, presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.235, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.236, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.237.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, sono il primo a dire che l'esperienza del volontariato e del servizio civile in forma spontanea o istituzionale è fondamentale per la formazione dell'uomo e del cittadino. Ma quando si afferma che esperienze del genere debbano o possano essere valorizzate in

ambito lavorativo, costituendo quindi titolo preferenziale nei concorsi pubblici - giacché questo non può valere nel campo privato, dove l'assunzione è discrezionale - credo vi sia la volontà non di penalizzare un settore, ma di preservarlo.

Peraltro, il testo di legge non dice come verranno accreditati i soggetti che produrranno questi titoli da far valere come punteggio. Nessuno dice chi e come potrà certificare queste attività, non in dettaglio e non con il dettaglio che serve. Sono allora preoccupato del fatto che andare a fare un servizio diventi una moda, perché serve poi ad avere più facilmente accesso ad alcune professioni e, quindi, introduca il calcolo e la speculazione laddove dovrebbero esserci invece gratuità e spirito di servizio. È una distorsione sul piano culturale che dobbiamo impedire.

Chiedo quindi all'Assemblea di sostenere l'emendamento 8.237.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.237, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Vorrei far presente di aver sbagliato a premere il pulsante in fase di votazione sull'emendamento 8.237: il mio voto, invece, era favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.238, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.239, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.240, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.241, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.242, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.243, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione, anche perché le integrazioni al primo comma che propone il nostro emendamento propongono di ragionare su come il servizio civile universale possa permettere un percorso formativo delle giovani generazioni, con particolare attenzione all'inserimento

nel mondo del lavoro, che, per noi, è molto importante.

Dispiace che sia stato espresso parere contrario sulla proposta emendativa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: sembra quasi che ci sia sempre qualche problema, quando si parla di lavoro e di giovani.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.243, presentato dai senatori Consiglio e Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo solo per segnalare di aver votato in modo errato sull'emendamento precedente: intendevo votare in modo contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.244, presentato dai senatori Consiglio e Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.245, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.246, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, ne chiediamo la votazione perché "qui casca l'asino". Abbiamo cercato di escludere gli enti che perseguono fini di lucro e ridistribuiscono gli utili tra quelli che possono ricevere persone che devono svolgere il servizio civile universale. Mi aspetterei che, se questi enti sono inclusi, debbano anche essere coinvolti in una compartecipazione alla spesa, perché comunque c'è una spesa, c'è un carico. Con questo emendamento si chiede che vi sia un concorso al finanziamento da parte degli enti che ne beneficiano. Se sono privati, hanno fine di lucro e possono ridistribuire gli utili, non è corretto che raccolgano gli utili sfruttando forza lavoro il cui costo ricade sullo Stato. *(Applausi della senatrice Catalfo)*.

Mi sembra un elemento minimo di coerenza. E se finora tutto è stato respinto, mi aspetto che su questo il Governo possa rivedere la sua posizione, che non può essere quella di trasformazione in ordine del giorno, perché siamo già in legge delega. Ci deve essere un'assunzione di responsabilità per dire che almeno questo lo dobbiamo, veramente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.246, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.247, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.247, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, devo constatare, con amarezza ma senza alcuna sorpresa, che tutti i tentativi di migliorare - mi riferisco all'articolo 8, ma anche al 7 e al 6 - lo spirito della legge, vincolando il Governo a criteri, peraltro, minimamente restrittivi della facoltà di legiferare in maniera discrezionale, sono falliti. Sono falliti perché questa è la logica di quest'Assemblea, queste sono le logiche che regnano fuori da quest'Assemblea e che la svuotano spesso di significato.

Il servizio civile universale era per me una grande occasione. Avrei voluto, anzi, estendere personalmente questa opzione, trasformarla addirittura in un qualcosa che fosse più vincolante e non solo premiato, ma addirittura proposto ai nostri giovani come esperienza imprescindibile. Questa occasione è stata mancata ed è stata sacrificata sull'altare di una logica di mercato vergognosa e inaccettabile, soprattutto perché veicolata da buoni principi, la quale fa scempio del patrimonio dei nostri padri, quelli che, uscendo dalla guerra, ancora avevano spazio, nel loro cuore e nella loro mente, per concepire qualcosa da fare a titolo gratuito per gli altri, dopo aver spezzato la schiena propria - e a volte quella dei familiari e dei figli - per portare a casa il pane per i propri cari. Ebbene, questo patrimonio qui viene sperperato, svilito.

Avremmo voluto - ripeto - che questa fosse un'occasione. È un'occasione mancata e con sofferenza dovremo esprimere il nostro voto contrario.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, voteremo contro l'articolo 8 perché già all'inizio era scritto in modo davvero bizzarro.

Ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione - secondo cui l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali - il servizio civile universale è finalizzato alla difesa non armata della Patria. Ora, mi chiedo come si faccia la difesa non armata della Patria, perché un conto è difendere i valori della Costituzione, altro è la difesa non armata: in che senso? Da che cosa?

Mi sembra un tentativo di dare una vernice ideologica buonista, *politically correct*, finalizzata - questo sì - ad erogare un ennesimo finanziamento a qualche cooperativa, a qualche ONLUS ideologizzata, che magari già campa ampiamente di sussidi vari, in parte ricevuti, in parte estorti.

A questo si aggiunge l'accenno all'articolo 4, comma 2, della Costituzione, con riferimento al dovere di ogni cittadino di svolgere un'attività proficua per il progresso del Paese. Se, allora, è un dovere, deve essere accessibile a tutti. Come si fa a fare una cosa con bando al quale potranno accedere solo poche migliaia di giovani, facendo riferimento ad articoli della Costituzione che parlano del dovere? Se è dovere, è dovere dello Stato renderlo accessibile a tutti quanti, cosa che palesemente è impossibile. Si vuole allora fare tutta una bella salsa radical-progressista, *politically correct*, dove potranno guazzare le varie ONLUS e cooperative che di questo fanno una professione e un lucro. In questo senso erano giusti gli emendamenti che erano stati proposti perlomeno per escludere in modo esplicito le società -

o qualsiasi ente che abbia scopo di lucro - dal poter avere in affidamento giovani che svolgeranno questo servizio. E invece no: gli emendamenti sono stati respinti con il parere contrario del Governo. Francamente questo articolo è davvero indigeribile.

La cosa certa è che ci saranno dei costi e un'enorme discrezionalità da parte del Governo nell'accreditare coloro che beneficeranno, in vari modi, di questo servizio civile, per un verso perché avranno giovani che lavoreranno (in parte volontariamente, in parte con una sorta di rimborso spese a carico dello Stato) e in più perché avranno una sorta di sanzione da parte dello Stato del loro ruolo straordinario. Peraltro, i giovani che andranno a prestare la propria opera gratuitamente in questi istituti ed enti avranno facilitazioni dal punto di vista dei concorsi. Francamente mi sembra che stiamo davvero esagerando.

Anche sotto il fascismo c'erano i balilla, gli avanguardisti, ma non avevano prevalenza nei concorsi, che io sappia. Qui stiamo davvero esagerando.

*QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, intervengo a questo punto del dibattito facendo una dichiarazione di voto che tiene conto anche di ciò che è stato votato sull'articolo 6 e sull'articolo 7.

Io ho principi di fondo assolutamente antitetici a quelli del senatore Endrizzi, ma vedendo questo articolato arrivo alle sue stesse conclusioni.

Io credo che qualsiasi impresa abbia un connotato sociale, dal laboratorio di una *start-up* di giovani studenti fino ad una multinazionale, perché un'impresa dà lavoro, produce beni e servizi per i cittadini e dunque ha un valore sociale. Proprio per questo ritengo che non ci dovrebbe essere una zona grigia tra le imprese di cui trattiamo in questa legge e quelle che rispondono ad una semplice logica di profitto. La differenziazione dovrebbe risiedere proprio nella certezza che le prime sono imprese volontarie, che rispondono alle stesse regole del capitalismo ma non per produrre lucro in termini personali. A me pare che questa legge non assicuri nulla di tutto ciò e che ampli una zona grigia anziché restringerla. La natura bipolare che ha caratterizzato e penalizzato quest'ambito, messa in evidenza dal senatore Marino, esce rafforzata e non indebolita dall'impostazione di questa legge.

Per quanto riguarda poi il servizio nazionale svolto per la difesa della patria non in armi, questa è un'offesa per chiunque conosca un minimo la storia del secolo che è trascorso e non si faccia abbagliare da proposizioni che hanno un valore semplicemente ideologico. La difesa civile non in armi è stata compiuta dalle popolazioni che sono rimaste a casa, è stata fatta dalle donne, è stata fatta da quanti hanno resistito, sia nel corso della Prima, sia nel corso della Seconda, sia nel corso delle altre guerre, e non certo da qualche cooperativa e da qualche ONLUS per avere un vantaggio nei concorsi. Queste sono le motivazioni per le quali il mio voto sarà convintamente contrario su questo articolo. *(Applausi del senatore Mario Ferrara).*

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, dichiaro il nostro voto a favore dell'articolo 8, perché per la prima volta, dopo tempo, si ritorna a parlare di servizio civile universale in Italia. È una storia antica e travagliata, e vorrei ricordare tutta la vicenda legata all'obiezione di coscienza e quello che poi è seguito negli ultimi anni.

Chi ha avuto l'opportunità, tra i giovani, di fare il servizio civile racconta di una grande opportunità umana solidale e culturale. Ritornare finalmente a parlare di servizio civile, dopo anni di oscurantismo, crediamo invece che sia molto importante. Certo, avremmo voluto un articolo molto più avanzato. Avremmo voluto - ad esempio - l'accoglimento del nostro emendamento sull'istituzione dei contingenti dei corpi civili di pace, che svolgono un lavoro che ha la finalità di promuovere la prevenzione dei conflitti armati, la pace e la riconciliazione. Su questo punto abbiamo depositato uno specifico disegno

di legge e proseguiremo con il nostro lavoro, perché per noi il dialogo interreligioso e la sicurezza umana intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale, soprattutto nelle zone a rischio di conflitto armato, sono particolarmente importanti.

Oggi dobbiamo dire che su questo continueremo il nostro lavoro e che l'articolo 8 in realtà restituisce un'opportunità non soltanto ai giovani, ma anche agli enti del terzo settore, che sono quasi costretti a una progettazione e coprogettazione specifica (si tratta quindi di un'opportunità di crescita), e agli enti locali che utilizzano e coinvolgono i giovani. Per i giovani è un modo per prepararsi non soltanto al mondo del lavoro, ma anche alla responsabilità collettiva all'interno della società.

C'è un tema che riguarda ovviamente i finanziamenti, perché l'accesso al bando è legato ai finanziamenti che ogni anno il Governo stanzierà.

Il Governo Renzi in merito aveva fatto degli annunci che poi non sono stati rispettati. Noi vigileremo, in maniera particolare in occasione della discussione della legge di stabilità, affinché ci siano i finanziamenti adeguati per garantire il massimo accesso a tutti coloro che, rispettando i requisiti, parteciperanno al bando.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati all'articolo 9.

LEPRI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.200, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.206, 9.207, 9.208, 9.209, 9.210, 9.211, 9.212, 9.213, 9.214, 9.215, 9.216, 9.217, 9.218, 9.219, 9.220, 9.221, 9.222, 9.223, 9.224, 9.225, 9.226, 9.227, 9.228, 9.229, 9.230, 9.231, 9.231, 9.232 e 9.233.

Invito al ritiro dell'emendamento 9.234 altrimenti il parere è contrario. Ho già detto alla collega Bignami che si tratta di una questione molto specifica relativa a una particolare categoria di beneficiari che, pur meritevole di considerazione, è estranea per materia.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.235, 9.236, 9.237, 9.238, 9.239, 9.240, 9.241, 9.242, 9.243, 9.244, 9.245, 9.246, 9.247, 9.248, 9.249, 9.250, 9.251, 9.252, 9.253, 9.254, 9.255, 9.256, 9.257, 9.258, 9.259, 9.260, 9.261, 9.262, 9.262, 9.263, 9.264, 9.265, 9.266, 9.267, 9.268, 9.269, 9270 e 9.271.

Invito al ritiro dell'ordine del giorno G9.100 altrimenti il parere è contrario, anche in questo caso per estraneità alla materia, trattandosi di una materia molto specifica che non rientra nei principi generali del terzo settore.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.101, a condizione che venga riformulato sostituendo nel dispositivo la parola «attuare» con la parola «attivare» ed eliminando le parole «a carico di onlus, cooperative sociali, organizzazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative, enti del volontariato, organizzazioni di promozione sociale».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.102, anche in questo caso con riformulazione, modificando la parte iniziale del dispositivo sostituendo le parole «impegna il Governo: a fornire un'interpretazione chiarificatrice» con le parole «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di fornire un'interpretazione chiarificatrice», e lasciando inalterata la parte restante.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.0.100/1, 9.0.100/2, 9.0.100/3, 9.0.100/4, 9.0.100/5, 9.0.100/6, 9.0.100/7, 9.0.100/8, 9.0.100/9, 9.0.100/10, 9.0.100/11, 9.0.100/12, 9.0.100/13, 9.0.100/14, 9.0.100/15, 9.0.100/16, 9.0.100/17, 9.0.100/18, 9.0.100/19, 9.0.100/20, 9.0.100/21, 9.0.100/22, 9.0.100/23, 9.0.100/24, 9.0.100/25, 9.0.100/26, 9.0.100/27, 9.0.100/28, 9.0.100/29, 9.0.100/30, 9.0.100/31, 9.0.100/32, 9.0.100/33, 9.0.100/34 e 9.0.100/35. Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 9.0.100/36 e parere contrario sugli emendamenti 9.0.100/37, 9.0.100/38, 9.0.100/39, 9.0.100/40, 9.0.100/41, 9.0.100/42, 9.0.100/43, 9.0.100/44, 9.0.100/45, 9.0.100/46, 9.0.100/47, 9.0.100/48, 9.0.100/49, 9.0.100/50, 9.0.100/51, 9.0.100/52, 9.0.100/53, 9.0.100/54, 9.0.100/55,

9.0.100/56, 9.0.100/57, 9.0.100/58, 9.0.100/59, 9.0.100/60, 9.0.100/61, 9.0.100/62, 9.0.100/63, 9.0.100/64, 9.0.100/65 e 9.0.100/66.

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 9.0.100.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, esprimo pareri conformi a quelli del relatore, ad eccezione dell'emendamento 9.0.100/33 che chiedo al presentatore di ritirare e di trasformare in un ordine del giorno, riformulando la parte dispositiva come segue: «Impegna il Governo a valutare l'opportunità di favorire l'accesso al credito» e così via.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, relativamente all'emendamento 9.234, che è troppo specifico, volevo chiedere al relatore se intenda valutare la sua trasformazione in ordine del giorno.

È un problema percepito dalle persone che si occupano dei disabili e dai volontari che li trasportano, i cui veicoli però non hanno le stesse agevolazioni IVA delle quali beneficiano i genitori. Queste persone sono volontarie e, in più, devono pagare il mezzo, che costa molto perché deve disporre delle tecnologie adeguate per le carrozzine. Mi chiedo perché sia stato espresso questo parere contrario senza neanche la possibilità di considerare tale problema.

PRESIDENTE. Il relatore e il Governo avranno modo di svolgere una riflessione e di darle una risposta quando arriveremo alla votazione dell'emendamento.

TORRISI. Ritiro gli emendamenti 9.200 e 9.202.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.201.

MARTON *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.201, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.202 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.203, identico all'emendamento 9.204.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.203, presentato dal senatore Galimberti, identico all'emendamento 9.204, presentato dai senatori Zizza e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.205, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.206, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.207.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, le chiedo la cortesia di ricordare il nominativo del primo firmatario quando mette in votazione l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Marton, dico il numero dell'emendamento. Per il resto, può consultare il fascicolo che ha davanti a sé.

MARTON *(M5S)*. Non le costa niente!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.207, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.208.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento 9.208 si chiede di escludere esplicitamente dalla definizione di ente non commerciale ai fini fiscali quelle organizzazioni del terzo settore che svolgono un'attività commerciale non marginale.

Dobbiamo pensare che la vendita di beni e servizi deve essere meramente occasionale, o comunque marginale dal punto di vista del valore economico, perché altrimenti non vedo come si possa rientrare nella definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, con tutte le agevolazioni che ne derivano, quando l'attività economica è consistente, se non addirittura prevalente. Noi dovremmo pensare che, così come definito nel testo attuale, il Governo possa invece discriminare in base a considerazioni di tipo diverso (ad esempio, di opportunità politica).

Non c'è nulla che, come previsto dalla Costituzione, indichi al Governo le direzioni lungo le quali procedere con i decreti legislativi. Peraltro, l'imprenditoria privata (che si tratti del settore metalmeccanico o dei servizi sociali in questo momento poco importa) è investita da una tassazione molto pesante e non è quindi pensabile che gli sgravi fiscali previsti all'articolo 9 (che magari elencherò in qualche prossimo intervento) vedano incluse organizzazioni di tipo commerciale laddove, come sostenevo, queste attività non siano occasionali o marginali.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.208, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.209, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.210.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, anche se temo che il senatore Endrizzi non sarà d'accordo, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 9.210, mettendo separatamente ai voti la prima parte fino alle parole «ufficio postale,» e la seconda parte dalle parole «ovvero mediante» fino

alle parole «n. 241».

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, conviene sulla proposta avanzata dal senatore Candiani?

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, non ho nulla in contrario, a maggior ragione se la votazione per parti separate dovesse facilitare l'espressione di un voto favorevole da parte della maggioranza.

Voglio ribadire il principio per cui, nel momento in cui si concedono delle detrazioni e dei vantaggi, queste devono riguardare cessioni di denaro documentabili e tracciabili. Quelle regole di trasparenza e garanzie di regolarità, che peraltro in altri parti del provvedimento vengono richiamate, devono essere qui fatte valere con coerenza. Dunque, se vi saranno delle erogazioni liberali a vantaggio di questo o quell'ente, deducibili o detraibili dal punto di vista fiscale, esse dovranno riguardare unicamente passaggi di denaro tracciati.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non condivido assolutamente la richiesta del senatore Candiani.

PRESIDENTE. La richiesta è inammissibile, perché la formulazione dell'emendamento rimarrebbe sospesa: rimarrebbe cioè una frase senza significato.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.210, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.211, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.212, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.213, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.214, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.215.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento 9.215, come con il precedente 9.211, si chiede di escludere le fondazioni politiche dalle agevolazioni fiscali (peraltro numerose e veramente abbondanti, almeno per gli impatti potenziali) presenti nell'articolo. Sappiamo benissimo che gran parte del finanziamento dei partiti avviene attraverso questi enti, che ufficialmente promuovono cultura ma che poi sostanzialmente promuovono questa o quella corrente politica, questo o quell'esponente politico. Se a questi enti diamo addirittura degli sgravi fiscali, noi stiamo finanziando in maniera surrettizia i partiti: questo deve essere chiaro. Non lo sto affermando io oggi, ma è stato

detto in tutti i modi dagli organi di stampa: anche organi di stampa di riferimento del PD come «la Repubblica» hanno denunciato quali e quante siano queste fondazioni e come esse rappresentino un sottobosco grigio che nasconde ai cittadini chi finanzia chi.

Si chiede quindi di aggiungere l'esclusione delle fondazioni bancarie e di quelle politiche.

RUSSO *(PD)*. Era un altro emendamento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Sì, ho parlato di entrambi. Signora Presidente, ho concluso e ringrazio il collega Russo per la precisazione, ma andava detto.

PRESIDENTE. Senatore Luigi Marino, intende intervenire?

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, rinuncio perché l'osservazione che intendevo fare è stata "catturata" e riferita dal senatore Russo.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.215 del senatore Endrizzi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.215, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.216, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 9.217, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, siccome la conclusione della seduta è prevista per le ore 13, per consentire lo svolgimento degli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signora Presidente, mi riferisco a un fatto accaduto nell'ultima seduta dove, casualmente, era sempre lei a presiedere.

Replicando a un mio intervento, il senatore Marton mi ha indicato come una persona che si permette di dire cose e che, di fatto, non ha l'attendibilità per farlo, perché ha chiesto in lacrime di rimanere. A parte che non capisco dove io abbia chiesto di rimanere (perché non l'ho assolutamente chiesto, tantomeno in lacrime), io mi chiedo: ma il senatore Marton che film ha visto...

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, si rivolga alla Presidenza.

FUCKSIA *(Misto)*. ...visto che l'episodio cui io penso egli si riferisca è accaduto durante il periodo delle vacanze di Natale e all'epoca il senatore Marton non era Capogruppo né ricopriva altro ruolo?

Respingo pertanto l'accusa di inaffidabilità e dico che Marton è un bugiardo. Questa non è un'offesa, ma un dato di fatto perché, quando uno non riferisce le cose come stanno, è bugiardo e si qualifica per tale, come la maggior parte del Gruppo (non uniformo, però, perché ci sono dei notevoli distinguo da fare).

Signora Presidente, io non sono serena a sapere che in quest'Aula vi sono persone che mentono con tanta facilità, che non rispettano le regole, che non ne hanno neanche il senso, che non rispettano lo statuto e il regolamento di un Gruppo parlamentare, depositato qui in Senato. E mi chiedo cosa un Gruppo deponga a fare un regolamento se poi questo viene completamente ignorato e disatteso.

Faccio presente che il 35 per cento dei senatori usciti dal Movimento 5 Stelle non ne fanno più parte a conclusione di vicende che violano le disposizioni del regolamento. Ora, motivi per cui io non rimanessi più nel Gruppo del Movimento 5 Stelle potevano anche esserci ma, sicuramente, non erano quelli dichiarati.

Signora Presidente, come le dicevo, non sono serena perché queste persone hanno ruoli importanti all'interno del Copasir, della Giunta, della Commissione antimafia e di altri organismi, alcuni anche in conflitto. Tutto questo non mi rende serena, e sollecito la Presidenza a considerare il regolamento del Gruppo e i comportamenti assunti nei confronti di alcuni senatori, perché alcuni senatori sono stati impediti e inficiati nel loro mandato parlamentare. *(Applausi dei senatori Orellana e Simeoni)*.

PEZZOPANE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signora Presidente, esattamente sette anni fa, il 30 marzo 2009, all'Aquila si riunì, per volere dell'allora capo della Protezione civile e sottosegretario Guido Bertolaso, la commissione grandi rischi. Quella commissione, dopo trentacinque minuti di riunione, per voce del vice capo della Protezione civile sentenziò che non c'erano pericoli incombenti, che la popolazione poteva stare tranquilla e che non era prevedibile un terremoto.

Sette anni dopo, qualche giorno fa, la Corte di cassazione ha ribadito la condanna definitiva del vice capo della Protezione civile, De Bernardinis, assolvendo tutti gli altri. Un vero e proprio capro espiatorio di una vicenda ben più complessa, che fu voluta dall'allora sottosegretario e capo della Protezione civile Guido Bertolaso, dal momento che lui stesso ammise, nelle intercettazioni telefoniche poi emerse, di voler fare esclusivamente un'operazione mediatica.

Qualche giorno dopo quella riunione, il 6 aprile, una scossa terribile avrebbe ucciso 309 persone e distrutto migliaia di abitazioni. Parlo in quest'Aula per chiedere alla Presidenza del Senato di sollecitare la messa all'ordine del giorno della richiesta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'operato della commissione grandi rischi.

Confermo inoltre la mia adesione, pur non potendo partecipare a causa dei lavori parlamentari, alla giornata di mobilitazione che si svolgerà oggi pomeriggio all'Aquila, proprio per ricordare la beffa della finta riunione della commissione grandi rischi. Infatti, nelle motivazioni della sentenza relativa alla commissione grandi rischi, una delle ragioni che ha portato all'assoluzione degli scienziati è che tale riunione non era formale. Quel po' po' di scienziati era quindi venuto a fare una gita fuori porta: peccato che poi abbiamo dovuto contare ben 309 morti *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta, senatrice Pezzopane, che potrà essere avanzata dal suo Capogruppo in sede di Conferenza dei Capigruppo.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, la scorsa settimana, la compagnia aerea Alitalia-Etihad ha deciso di sopprimere il collegamento tra Roma e Pescara, introdotto poco più di un anno fa, a causa della non economicità della tratta, per un numero troppo esiguo di passeggeri. Questa decisione segue quella della compagnia Ryanair, di circa un mese fa, che ha minacciato di abbandonare lo scalo abruzzese da ottobre: il motivo, in questo caso, è la scelta del Governo di aumentare le tasse aeroportuali. Con la soppressione delle tratte europee di Ryanair per Londra, Francoforte, Parigi, Düsseldorf e Barcellona e della tratta nazionale tra Roma e Pescara, ci sarà inevitabilmente un peggioramento del trasporto pubblico e un maggiore isolamento dell'Abruzzo, soprattutto sull'asse Est-Ovest del Paese, con gravi ripercussioni sul turismo e sul tessuto economico di una Regione che, ormai da troppi anni, registra una perdurante crisi economica, e anche con perdite di posti di lavoro nella

Società abruzzese gestione aeroporto (SAGA), che gestisce lo scalo.

Per tale motivo questa mattina ho presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio, per chiedere quale sia il piano strategico aeroportuale italiano, con particolare riferimento proprio all'aeroporto di Pescara, che solo nel febbraio 2015 era stato considerato come scalo di interesse nazionale. Inoltre, chiedo al Ministro di promuovere un tavolo di concertazione con la Regione, la SAGA (società che gestisce l'aeroporto pescarese), e l'Alitalia, per trovare una soluzione condivisa, finalizzata ad evitare il progressivo depauperamento dello scalo abruzzese. *(Applausi del senatore Candiani)*.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, il mio intervento di oggi mira a sollecitare le risposte alle seguenti interrogazioni, da me presentate: la n. 4-03454, del 17 febbraio 2015, e la n. 4-03687, del 24 marzo 2015, indirizzate al Ministro del lavoro. Sto parlando di interrogazioni presentate più di un anno fa e ad oggi ancora nei cassetti del ministro Poletti. Le richieste in questione sollevano una situazione di anomalia nei trattamenti nei confronti di molti lavoratori, che assomiglia molto al *mobbing* di gruppo e che ancora oggi si sta verificando al cantiere nautico Nuovi cantieri Apuania (NCA) di Marina di Carrara. A partire dal gennaio del 2015, 43 lavoratori hanno subito un sistematico processo di emarginazione, condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali, indispensabili allo svolgimento della normale attività lavorativa.

Dopo le prime due interrogazioni, alle quali questo Governo non ha risposto, abbiamo fatto richiesta di documenti al Ministero dello sviluppo economico (MISE) per visionare gli atti completi di acquisto da parte dell'acquirente di NCA, cioè la società Moda design, dell'imprenditore Giovanni Costantino. Non avendo avuto risposta, abbiamo ulteriormente inoltrato al Ministero dello sviluppo economico un ulteriore atto ispettivo, il n. 4-03835, del 22 aprile, ma a quanto pare nemmeno questo è servito, ad oggi, per avere un briciolo di attenzione da parte di questo Governo.

Ora il problema è che ancora ad oggi nella società NCA persistono le vessazioni nei confronti di questi lavoratori. Non solo, la proprietà non si accontenta più di umiliarli, ma è passata alla fase 2, chiedendo la mobilità per 40 lavoratori contrariamente agli accordi stipulati al Ministero, per i quali si impegnava a riassorbire 105 lavoratori in cambio di agevolazioni incredibili, compresa la cessione trentennale del suolo demaniale. Per ottenere ciò, l'imprenditore Giovanni Costantino doveva ricollocare in due fasi i 105 lavoratori di NCA nella nuova impresa, ma pare che rispettare i patti sottoscritti per qualcuno sia un *optional* o una "gentile concessione".

Gli esuberi dei 40 lavoratori che oggi l'azienda annuncia non stanno né in cielo né in terra. Il piano industriale non è mai stato presentato chiaramente e ciò che è stato stipulato, per esempio le nove commesse annuali, sono promesse di Pulcinella. Lo smantellamento di aree e macchinari dedicati non lasciano dubbi su ciò che realmente la proprietà ha in mente di fare. A casa mia chi non rispetta i patti non ha diritto a restare nel gioco.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Paglini.

PAGLINI *(M5S)*. Mi lasci concludere, Presidente. Sto facendo molta fatica, perché ho una tremenda influenza.

Ciò che il Ministero, l'amministrazione locale, provinciale e regionale hanno elargito con tanta leggerezza andrebbe revocato.

In questa faccenda chi ci ha guadagnato? A chi giova tanta magnanimità? Ai lavoratori certo no!Alla certezza del lavoro certo no! Allo sviluppo del territorio certo no!

Quindi da quest'Aula invito tutti coloro che anche nella mia zona si stanno stracciando le vesti per tutelare il diritto del lavoro, magari politici e che magari sono in partiti di maggioranza, a sollecitare il

loro Governo renziano affinché risponda alle nostre innumerevoli interrogazioni, interpellanze e sollecitazioni.

Abbiamo bisogno di risposte vere e concrete. L'aria la porta via il vento, gli atti restano. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza per rassicurare tutti questi lavoratori del cantiere NCA. Il Governo risponda. Non è più tempo di tacere o di scansarsi dalle responsabilità.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,02)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (**1870**)

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Impresa sociale)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie nei limiti di cui alla lettera *d*), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;

b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera *a)*, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*);

c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili allo svolgimento delle attività statutarie, da assoggettare a condizioni e limiti massimi in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale;

e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;

g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate e in coerenza con la definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive

modificazioni;
h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
l) previsione della nomina, in base a princìpi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.202

GALIMBERTI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «che svolge attività d'impresa» *inserire la seguente:* «esclusivamente»;

b) *sostituire la parola:* «prioritariamente» *con la seguente:* «esclusivamente».

6.203

Luigi MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «prioritariamente».

6.204

MOLINARI, VACCIANO

Id. em. 6.203

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «prioritariamente».

6.205

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Id. em. 6.203

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «prioritariamente».

6.206

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: «prioritariamente», con le seguenti: «al raggiungimento di obiettivi sociali e».

6.207

BERTOROTTA, ENDRIZZI, PUGLIA, SERRA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: «prioritariamente», con la seguente: «esclusivamente».

6.208

BERTOROTTA, ENDRIZZI, PUGLIA, SERRA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: «prioritariamente», con le seguenti: «esclusivamente al raggiungimento di obiettivi sociali e».

6.209/1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

All'emendamento 6.209, apportare le seguenti modificazioni:

a)*sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1,

destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie nei limiti di cui alla lettera *d)*, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore»;

b)*sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «come operatore dell'economia sociale il cui obiettivo principale è quello di avere un'incidenza sociale, piuttosto che ricavare profitto per i suoi proprietari o azionisti. Essa opera fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo e impiega i propri profitti esclusivamente per perseguire obiettivi sociali;».

6.209/2

BERTOROTTA, ENDRIZZI, SERRA

Inammissibile

All'emendamento 6.209, apportare le seguenti modificazioni:

a)*sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie»;

b) *sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie».

6.209/3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

All'emendamento 6.209, apportare le seguenti modificazioni:

a)*sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie»,*con le seguenti:* «prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie»;

b)*sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «allo svolgimento delle attività statutarie».

6.209/4

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

All'emendamento 6.209, apportare le seguenti modificazioni:

a)*sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie»;

b) *sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «al raggiungimento di obiettivi sociali e allo svolgimento delle attività statutarie».

6.209/5

BERTOROTTA, ENDRIZZI, SERRA

Inammissibile

All'emendamento 6.209, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie»;

b) *sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «esclusivamente al raggiungimento di obiettivi sociali e allo svolgimento delle attività statutarie».

6.209/6

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, PAGLINI

Inammissibile

All'emendamento 6.209, apportare le seguenti modificazioni:

a)*sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;»;

b)*sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «adotta

modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;».

6.209/7

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

All'emendamento 6.209, apportare le seguenti modificazioni:

a)*sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore»;

b) *sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «. L'impresa sociale non rientra negli enti del terzo settore;».

6.209/8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

All'emendamento 6.209, apportare le seguenti modificazioni:

a)*sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore»;

b)*sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «prevedendo per gli investitori la non remunerazione del capitale investito ad eccezione dell'eventuale recupero del solo capitale impiegato;».

6.209/9

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

All'emendamento 6.209, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore»;

b) *sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «prevedendo altresì per la qualificazione di impresa sociale un limite di fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro e un numero di dipendenti non superiore a 50;».

6.209

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «allo svolgimento delle attività statutarie», con le parole: «al conseguimento dell'oggetto sociale».

6.210

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*della lettera;*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole da:* «e quindi», *fino alla fine della lettera;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'impresa sociale non rientra negli enti del terzo settore».

6.211

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e quindi», fino alla fine della lettera.

6.212

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Le parole da: «*Al comma*» a: «prevedendo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «e quindi», fino alla fine della lettera con le seguenti: «prevedendo per gli investitori la non remunerazione del capitale investito ad eccezione dell'eventuale recupero del solo capitale impiegato».

6.213

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «e quindi», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo altresì per la qualificazione di impresa sociale un limite di fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro e un numero di dipendenti non superiore a 50».

6.214

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* previsione che tra i compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vi sia la verifica del raggiungimento di impatti sociali realizzati dalle singole imprese sociali e l'investimento di utili per il conseguimento degli obiettivi sociali».

6.215

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Id. em. 6.214

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* previsione che tra i compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vi sia la verifica del raggiungimento di impatti sociali realizzati dalle singole imprese sociali e l'investimento di utili per il conseguimento degli obiettivi sociali».

6.216

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* previsione per la qualificazione di impresa sociale un limite di fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro».

6.217

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente, e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale».

6.218

CATALFO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* divieto di utilizzo da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, di lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito».

6.219

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.220

Luigi MARINO

Respinto (*)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

_____

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice De Petris

6.221

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, PAGLINI

Id. em. 6.220

Al Comma 1, sopprimere la lettera d).

6.222

Luigi MARINO (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «prevalente».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Endrizzi, Donno, De Petris e i restanti componenti del Gruppo Misto SI-Sel, Consiglio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

6.223

MOLINARI, VACCIANO (*)

Id. em. 6.222

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «prevalente».

_____

(*) Aggiunge la firma in corso di seduta la senatrice De Petris e i restanti componenti del Gruppo Misto SI-Sel

6.224

BERTOROTTA, ENDRIZZI, PUGLIA, SERRA

Le parole da: «*Al comma*» a: «"destinazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «prevalente destinazione degli utili», con le seguenti: «destinazione degli utili esclusivamente».

6.225

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, BERTOROTTA, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la prevalente destinazione», con le seguenti: «la destinazione».

6.226/1

BERTOROTTA, ENDRIZZI, SERRA

Inammissibile

All'emendamento 6.226, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «la prevalente destinazione degli utili»;

b) *sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «la destinazione degli utili esclusivamente».

6.226/2

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, BERTOROTTA, PAGLINI

Inammissibile

All'emendamento 6.226, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «la prevalente destinazione»;

b) *sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «la destinazione».

6.226/3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, PAGLINI

Inammissibile

All'emendamento 6.226, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «allo svolgimento delle attività statutarie», *con le seguenti:* «e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale;»;

b) *sostituire le parole:* «al conseguimento dell'oggetto sociale», *con le seguenti:* «e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione;».

6.226

Il Relatore

Approvato

Al comma 1 lettera d), sostituire le parole: «allo svolgimento delle attività statutarie», con le seguenti: «al conseguimento dell'oggetto sociale».

6.227

TORRISI, Luigi MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle attività statutarie,», inserire le seguenti: «nel pieno rispetto dei princìpi comunitari di libera concorrenza ed in assenza di misure fiscali di vantaggio».

6.228

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle attività statutarie», inserire le seguenti: «, definite con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,».

6.229

MOLINARI, VACCIANO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «, da assoggettare» fino alla fine della lettera.

6.230

DIRINDIN, GRANAIOLA, GUERRA, BIANCO, LO GIUDICE, FORNARO, MANASSERO

Approvato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e limiti massimi in analogia con quanto disposto», con le seguenti: «e comunque nei limiti massimi previsti».

6.231

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «limiti massimi», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto dei princìpi comunitari di libera concorrenza ed in assenza di misure fiscali di vantaggio».

6.232

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in analogia», inserire le seguenti: «e nei limiti».

6.233

Luigi MARINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «analogia», inserire le seguenti: «e nei limiti».

6.234

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «per gli enti», fino alla fine della lettera.

6.235

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, dopo le parole: «del codice civile», le parole: «, in quanto compatibili».

6.236

CATALFO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.237

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera g), sostituire la parola: «ridefinizione», con la seguente: «ampliamento».

6.238 (testo 2)

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, FORNARO, MANASSERO

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «lavoratori svantaggiati» con le seguenti: «persone svantaggiate».

6.239

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «maggiormente svantaggiate» sopprimere le parole: «e in coerenza con la definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni».

6.240

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

6.241

Luigi MARINO

Id. em. 6.240

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

6.242

MOLINARI, VACCIANO

Id. em. 6.240

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

6.243

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA

Id. em. 6.240

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

6.244

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «8 aprile 2013, n. 39», aggiungere le seguenti: «, e purché in assenza di qualsivoglia potenziale conflitto di interessi».

6.245

CATALFO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «per le imprese private e».

6.246

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «ferme restando le disposizioni per le ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460 del 1997 e della finalità non lucrativa delle stesse anche quando rappresentate da cooperative sociali».

6.247

GALIMBERTI

Le parole da: «*Al comma*» a: «previsione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis)* previsione di disposizioni sanzionatorie di carattere economico e penale per gli enti del Terzo settore, e i loro rappresentanti, che nella loro attività non preservano l'assenza di, scopo di lucro e comunque violino quanto stabilito dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

6.248

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis)* previsione che per i servizi alla persona non si applichi l'uso del massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti; definire le modalità di controllo della qualità del servizio prestato a cura dell'ente committente che deve essere effettuato almeno con cadenza semestrale».

6.249

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis)* previsione della tracciabilità di tutti i corrispettivi tra amministrazioni pubbliche e imprese sociali o cooperative sociali nonché nei confronti dei lavoratori, negli acquisti o forniture di produzioni e scambio di servizi di utilità sociale e nei confronti dei fornitori, esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali».

6.250

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«*l-bis)* previsione di forme di controllo contabile da parte di revisori dei conti iscritti all'albo del MEF».

G6.100

DI BIAGIO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1870-A recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede il conferimento al Governo di «apposite deleghe, volte a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno»;

l'articolo 6 comma 1 dispone il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa

sociale, prevedendo tra i criteri direttivi di cui tener conto - tra gli altri - quello «dell'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi», ampliando di fatto la fattispecie operativa nonché le potenzialità delle cooperative sociali;

l'attualità giudiziaria ha evidenziato la sussistenza di uno scenario normativo incerto e lacunoso, entro il quale sembrano operare talune cooperative sociali, in particolare sussistendo le condizioni di emergenza immigrati e correlati progetti di accoglienza e soprattutto la messa in disponibilità di ingenti risorse da parte dello Stato destinate a fronteggiarla;

sebbene non si intenda trascurare il valore sociale delle cooperative segnatamente sul fronte dell'erogazione di servizi e del sostegno al disagio sociale, soprattutto in questo delicato momento storico, non si può tralasciare che l'attuale scenario normativo rischia di legittimare una degenerazione operativa delle stesse come l'attualità sta dimostrando;

infatti è proprio l'indiscutibile configurazione della validità sociale che ha caratterizzato la definizione della normativa attualmente vigente in materia di cooperative sociale, caratterizzata da agevolazioni, sgravi e ridotti controlli;

ulteriore anomalia correlata alla disciplina delle cooperative sociali va ricercata anche nella configurazione giuridica del socio-lavoratore, nei cui confronti non sono valide le tutele previste dallo statuto dei lavoratori;

data la delicatezza delle argomentazioni, sarebbe prioritario, anche alla luce delle innovazioni che si intende introdurre nei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, avviare una riforma della disciplina vigente in materia di funzionamento delle cooperative sociali soprattutto per quanto riguarda la *partnership* con la pubblica amministrazione, non sempre espletata attraverso lo strumento delle procedure di evidenza pubblica, in particolare per quanto attiene le modalità di assegnazione e gestione di fondi, nonché l'esigenza di un monitoraggio stringente sull'operato delle cooperative sociali e la rispondenza delle attività di queste agli standard qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa vigente;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di avviare, attraverso la delega di cui al provvedimento in esame, una revisione della disciplina vigente in materia di cooperative sociali, introducendo meccanismi di verifica della autenticità della *mission* normativa delle stesse, prevedendo un rinnovamento dei meccanismi di accertamento e monitoraggio della liceità delle attività delle stesse da parte degli organismi competenti, rivedendo, tra le altre cose, i criteri attualmente vigenti per l'assegnazione di fondi per la gestione delle emergenze, come quella dell'accoglienza dei migranti.

G6.100 (testo 2)

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1870-A recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede il conferimento al Governo di «apposite deleghe, volte a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno»;

l'articolo 6 comma 1 dispone il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, prevedendo tra i criteri direttivi di cui tener conto - tra gli altri - quello «dell'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi», ampliando di fatto la fattispecie operativa nonché le potenzialità delle cooperative sociali;

sebbene non si intenda trascurare il valore sociale delle cooperative segnatamente sul fronte dell'erogazione di servizi e del sostegno al disagio sociale, soprattutto in questo delicato momento storico, non si può tralasciare che l'attuale scenario normativo rischia di legittimare una degenerazione

operativa delle stesse come l'attualità sta dimostrando;

infatti è proprio l'indiscutibile configurazione della validità sociale che ha caratterizzato la definizione della normativa attualmente vigente in materia di cooperative sociale, caratterizzata da agevolazioni, sgravi e ridotti controlli;

ulteriore anomalia correlata alla disciplina delle cooperative sociali va ricercata anche nella configurazione giuridica del socio-lavoratore, nei cui confronti non sono valide le tutele previste dallo statuto dei lavoratori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di avviare, attraverso la delega di cui al provvedimento in esame, una revisione della disciplina vigente in materia di cooperative sociali.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato (*)

(Vigilanza, monitoraggio e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *q)*. Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f*).

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le reti associative nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p*), o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f*), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *o)*. Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

_____

(*) Cfr. seduta n. 598.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Servizio civile universale)

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;
b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
c) definizione dello *status* giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;
d) attribuzione allo Stato della funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;
e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;
f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;
g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;
h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

EMENDAMENTI

8.200

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.201

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, comma 1, e 11 della Costituzione, attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale,

paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità, nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e favorire la pace tra i popoli».

8.202

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa civile non armata della Patria e dei principi fondamentali della Costituzione, attraverso la partecipazione ad attività di promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà e della inclusione sociale».

8.203

CONSIGLIO, CALDEROLI

Respinto

Al comma 1 lettera a) sopprimere le seguenti parole: «finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica».

8.204

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione» con le seguenti: «alla formazione sociale e all'accrescimento materiale e spirituale della società ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione».

8.205

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «fondativi della Repubblica» aggiungere le parole: «anche con riferimento agli articoli 2 e 4, comma 2, della Costituzione».

8.207

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN, PANIZZA

Approvato

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione».

8.206

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN, PANIZZA

Assorbito

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione, alla promozione della solidarietà sociale e civile».

8.208

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a),; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientai e della nazione e sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli».

8.209

ZIZZA, BRUNI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dalla valorizzazione del

patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e dallo sviluppo della cultura dell'innovazione, dello sport e della legalità».

8.210

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* istituzione di contingenti di Corpi civili di pace con la finalità di promuovere: la prevenzione dei conflitti armati, la pace, la riconciliazione e la mediazione tra le parti, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo o il dialogo interreligioso, la sicurezza umana intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale nelle zone a rischio di conflitto armato, nelle zone in cui è in atto un conflitto armato e nelle zone di post conflitto, per garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra i popoli».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. All'onere derivante dalla disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a-bis)*, pari a 180 milioni di euro si provvede con le modalità di cui a comma 3-*ter*.

3-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi».

8.211

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, di norma triennale, », con la seguente: «triennale».

8.212

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Id. em. 8.211

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di norma triennale», con la seguente: «triennale».

8.213

PICCOLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «contingenti di giovani» *aggiungere:* «e di cittadini in stato di disoccupazione»;

b) sostituire le parole: «tra 18 e 28 anni»*, con le parole:* «tra 18 e 35 anni e di cittadini in stato di disoccupazione».

Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera c)*, dopo le parole:* «*status* giuridico dei giovani»*, aggiungere:* «e dei cittadini in stato di disoccupazione» *e, dopo le parole:* «fra i medesimi»*sopprimere la parola:* «giovani»;

b) alla lettera g)*, sostituire la parola:* «giovani»*, con la parola:* «soggetti».

8.214

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «28», con la seguente: «30».

8.215

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «bando pubblico», aggiungere la seguente: «annuale».

8.216

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO,

PUGLIA, PAGLINI

Sost. id. em. 8.215

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «bando pubblico», inserire la seguente: «annuale».

8.217

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Le parole da: «*Al comma*» a: «scopo di lucro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* previsione che gli enti pubblici e le organizzazioni private che intendano accogliere presso le loro strutture volontari in servizio civile universale devono possedere la caratteristica dell'assenza di scopo di lucro e dell'assenza di redistribuzione ancorché parziale degli utili».

8.218

CONSIGLIO, CALDEROLI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* previsione che gli enti pubblici e le organizzazioni private che intendano accogliere presso le loro strutture volontari in servizio civile universale devono possedere la caratteristica dell'assenza di scopo di lucro».

8.219

CONSIGLIO, CALDEROLI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «definizione» fino a: «prevedendo», con le seguenti: «definizione di "operatore volontario non retribuito di servizio pubblico" come status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo conseguentemente».

8.220

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, lettera d), premettere, al testo della lettera, le seguenti parole: «definizione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, del riparto di funzioni tra istituzioni statali e regionali, teso a evitare duplicazioni, mediante l'attribuzione agli organi centrali dello Stato della competenza a definire le attività di programmazione e organizzazione del servizio civile universale, con l'».

8.221

Luigi MARINO

Sost. id. em. 8.220

Al comma 1, lettera d), premettere al testo le seguenti parole: «definizione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, del riparto di funzioni tra istituzioni statali e regionali teso a evitare duplicazioni, dell'attribuzione agli organi centrali dello Stato della competenza a definire le attività di programmazione e organizzazione del servizio civile universale, con l'».

8.222

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN, PANIZZA

Respinto (*)

Al comma 1, letterad), dopo le parole: «delle regioni», inserire le seguenti: «e delle province autonome».

Conseguentemente, dopo le parole: «possibilità per le regioni»*, inserire le seguenti:* «e per le province autonome».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Candiani

8.223

CONSIGLIO, CALDEROLI

Respinto

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* previsione della potestà delle Regioni e delle Province autonome di istituire forme diverse di servizio civile territoriale, distinto dal servizio civile nazionale, e della delega alle stesse della potestà regolamentare in materia di valutazione dei progetti di servizio civile secondo i criteri generali indicati dalla normativa statale, nonché della gestione e organizzazione del servizio civile universale sui territori».

8.224

CONSIGLIO, CALDEROLI

Respinto

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* previsione della potestà, da parte delle regioni e delle province autonome nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto e con natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, in quanto non riconducibile all'articolo 52 della Costituzione».

8.225

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «enti di servizio civile universale», inserire le seguenti: «secondo criteri standarde validi per tutti, prevedendo che solo gli enti senza fine di lucro possono attuar il servizio civile all'interno delle proprie strutture».

8.226

CONSIGLIO, CALDEROLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* previsione di delega ad una regione o provincia autonoma, da parte dello Stato, della potestà regolamentare in materia di valutazione dei progetti di servizio civile, nonché della gestione e organizzazione del servizio civile, a condizione che la regione o provincia autonoma assuma un impegno triennale di cofinanziamento delle posizioni di servizio civile assegnate al territorio di sua competenza».

8.227

CONSIGLIO, CALDEROLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* allocazione delle posizioni di servizio civile universale sui territori regionali sulla base dei principi di eguaglianza, pari opportunità, efficienza ed economicità, utilizzando criteri oggettivi quali la percentuale di giovani residenti».

8.228

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sost. id. em. 8.227

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* allocazione delle posizioni di servizio civile universale sui territori regionali sulla base dei principi di eguaglianza, pari opportunità, efficienza ed economicità, utilizzando criteri oggettivi quali la percentuale dei giovani residenti».

8.229

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* prevedere che ai fini dell'accreditamento, gli enti per il servizio civile devono produrre la certificazione antimafia».

8.230

MUSSINI, SIMEONI

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e di trasparenza», aggiungere le seguenti: «e di pubblicità anche a terzi on line».

8.231

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di gestione», inserire le seguenti: «, di monitoraggio».

8.232

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«*g)* previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per le sole iniziative riconducibili alla promozione della pace e della non violenza e alla cooperazione allo sviluppo il servizio può essere prestato per un periodo non superiore ai 18 mesi, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, previo nulla asta rilasciato agli interessati dal Ministero degli Affari Esteri».

8.233

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo la parola: «universale», inserire le seguenti: «in Italia», e aggiungere, in fine: «In caso di servizio civile universale all'estero la durata del periodo totale può arrivare fino ad un massimo di diciotto mesi».

8.234

DI BIAGIO

Id. em. 8.233

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo la parola: «universale», inserire le seguenti: «in Italia», e aggiungere, in fine: «In caso di servizio civile universale all'estero la durata del periodo totale può arrivare fino ad un massimo di diciotto mesi».

8.235

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1 lettera g), dopo le parole: «servizio civile universale», inserire le seguenti: «in Italia» e aggiungere, in fine, le parole: «per una durata complessiva non superiore a diciotto mesi».

8.236

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* estensione della riserva dei posti nei pubblici concorsi, ai giovani che hanno espletato il Servizio civile universale».

8.237

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «in ambito lavorativo».

8.238

PICCOLI

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e in ambito lavorativo» con le seguenti: «, in ambito lavorativo e nei concorsi pubblici».

8.239

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di riconoscimento e valorizzazione da parte della pubblica amministrazione, le valutazioni dovranno, in ogni caso, corrispondere a riscontri di natura oggettiva nonché a criteri di valutazione uniforme in riferimento alle competenze medesime».

8.240

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera i) sopprimere le seguenti parole: «, anche con riferimento alla rilevanza per ciascun settore di intervento».

8.241

BERTOROTTA, PUGLIA, SERRA

Respinto

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo il divieto per i componenti della Consulta stessa di percepire compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, nonché altro tipo di emolumento o indennità in relazione a tale incarico».

8.242

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, BERTOROTTA, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti, parole: «nonché dei volontari»

8.243

CONSIGLIO, CALDEROLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

«*i-bis)* valorizzare il Servizio Civile Universale come parte del percorso formativo delle giovani generazioni, con particolare, attenzione all'inserimento nel mondo del lavoro;

i-ter) prevedere strumenti che favoriscano processi di finanziamento al Servizio Civile Universale da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

i-quater) prevedere l'istituzione di un servizio civile universale ispirato ai principi di efficienza ed economicità nella gestionale dello stesso, e che pertanto preveda il concorso al finanziamento da parte degli enti che accolgano volontari in servizio civile».

8.244

CONSIGLIO, CALDEROLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

«*i-bis)* prevedere l'accesso al servizio civile per i soli cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione;

i-ter) prevedere che solo gli enti con sede legale sul territorio della Repubblica Italiana possano impiegare nelle proprie strutture giovani in servizio civile».

8.245

PICCOLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis)* «riconoscimento e valorizzazione, nell'ambito dei concorsi pubblici, delle competenze acquisite dai soggetti che hanno espletato il servizio civile universale».

8.246

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«*i-bis)* prevedere l'istituzione di un servizio civile ispirato ai principi di efficienza ed economicità nella gestione dello stesso e che preveda il concorso al finanziamento da parte degli enti che accolgono volontari in servizio civile».

8.247

PICCOLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis)* introduzione della mini naja rivolta specificatamente ai giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni per un periodo di durata non inferiore ai 3 mesi e comunque non superiore all'anno, volta, attraverso una formazione teorica e pratica, alla conoscenza e difesa dei valori fondativi della patria e delle forze armate e inquadrata anche come formazione per la protezione civile e al volontariato».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Misure fiscali e di sostegno economico)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera *c)*, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *g)*;

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al

medesimo articolo 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.
2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2015.
EMENDAMENTI
9.200
TORRISI
Ritirato
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore», aggiungere le seguenti: «, articolandole anche su base dimensionale,».
9.201
GALIMBERTI
Respinto
Al comma 1, alinea dopo le parole: «disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli Enti del Terzo settore», inserire le seguenti: «articolandole anche su base dimensionale».
9.202
TORRISI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione», aggiungere le seguenti: «di criteri volti alla misurabilità degli impatti sociali positivi, nonché».
9.203
GALIMBERTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione» aggiungere le seguenti: «di criteri volti alla misurabilità degli impatti positivi, nonché».

9.204

ZIZZA, BRUNI

Id. em. 9.203

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione» aggiungere le seguenti: «di criteri volti alla misurabilità degli impatti positivi, nonché».

9.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di utilità sociale» con le parole: «di utilità e di promozione sociale».

9.206

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «avanzi di gestione» inserire le seguenti: «del divieto di restituzione del capitale sociale».

9.207

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente».

9.208

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine, le seguenti parole: «escludendo dalla definizione di ente non commerciale ai fini fiscali quelle organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività commerciale non marginale».

9.209

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere parole: «razionalizzazione e».

9.210

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in denaro» inserire le seguenti: «, eseguito tramite istituto bancario o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

9.211

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle fondazioni bancarie e delle fondazioni e associazioni riconosciute o non riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare, con iniziative di studio, ricerca e comunicazione, le culture politiche di riferimento dei soci fondatori e di coloro che nel tempo contribuiscano alloro funzionamento o, comunque, vi

aderiscano, nonché delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, delle fondazioni e associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali».

9.212

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, riducendo i limiti massimi vigenti».

9.213

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* rafforzamento delle forme di controllo volte a prevenire o impedire pratiche anche indirettamente connesso a fenomeni corruttivi».

9.214

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in favore degli enti di cui all'articolo l,», inserire le seguenti: «abrogazione del relativo limite di spesa,».

9.215

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in favore degli enti di cui all'articolo 1», inserire le seguenti: «ad esclusione delle imprese sociali e delle fondazioni bancarie».

9.216

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei soggetti beneficiari», inserire le seguenti: «, da individuare esclusivamente fra gli enti di cui all'articolo l».

9.217

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sost. id. em. 9.216

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei soggetti beneficiari», inserire le seguenti: «da individuare esclusivamente fra gli enti di cui all'articolo 1,».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1870:

sull'emendamento 6.214, identico all'emendamento 6.215, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bertacco, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Cociancich, Corsini, Crosio, D'Ali', Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Ichino, Lezzi, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Padua, Palermo, Pepe, Perrone, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Sciascia, Serafini, Serra, Stucchi, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Razzi e Verducci, per attività della 3ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze
Ministro infrastrutture
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (2298)
(presentato in data 24/3/2016);
C.3606 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro istruz., univ., ric.
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (2299)
(presentato in data 29/3/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (2298)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3606 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 25/03/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (2299)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio); È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 29/03/2016).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2014, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e sulla consistenza organica dei seguenti enti, con allegati il bilancio di previsione 2015 ed il conto consuntivo 2014:
Lega navale italiana (LNI) (Atto n. 733);

Unione italiana tiro a segno (UITS) (Atto n. 734);
Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (Atto n. 735).
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente.
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 23 marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, la prima relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale, riferita al periodo novembre 2013 - dicembre 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CCXXXVI, n. 1).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 22 marzo 2016, ha inviato, ai sensi degli articoli 2-*ter* e 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, la relazione sull'attività svolta dal medesimo in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Atto n. 732).
Mozioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Rizzotti ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00468 del senatore Paolo Romani ed altri e alla mozione 1-00521 del senatore Cardiello ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Le senatrici De Petris e De Pietro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02705 del senatore Molinari ed altri.
Il senatore Consiglio ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05481 del senatore Centinaio.
Il senatore Liuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05501 del senatore Bruni.
La senatrice Simeoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05522 della senatrice Bencini e del senatore Maurizio Romani.
La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05524 del senatore Uras ed altri.
I senatori Astorre e Dalla Zuanna hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05526 della senatrice Orrù ed altri.
La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05538 della senatrice Bencini ed altri.
Mozioni, nuovo testo
La mozione 1-00421, del senatore Girotto ed altri, pubblicata il 21 maggio 2015, deve intendersi riformulata come segue:
GIROTTO, CASTALDI, CAPPELLETTI, CIOFFI, DE PETRIS, DI BIAGIO, BULGARELLI, PETROCELLI, VACCIANO, SCIBONA, PUGLIA, SERRA, MUSSINI, GAETTI, PAGLINI, BUCCARELLA,
PUPPATO, BOTTICI, BERTOROTTA, DONNO, ROMANI Maurizio,
MORONESE, DALLA ZUANNA, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, STEFANO, FUCKSIA, CRIMI, MORRA, TREMONTI, TAVERNA, MARTON, SANTANGELO, BUEMI, AIROLA, BLUNDO, MOLINARI, CATALFO, CARIDI, CIAMPOLILLO, COTTI, ENDRIZZI, MARGIOTTA, FATTORI, LEZZI, LUCIDI, BISINELLA,
MANGILI, ROSSI Maurizio, NUGNES, MARTELLI, BOCCHINO, BIGNAMI - Il Senato,
premesso che:
i commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) hanno introdotto l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici. Successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire

per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Tale agevolazione, chiamata "*ecobonus*", consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura (originariamente) del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta sul reddito delle società (Ires) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, con consistenti limiti massimi (da 30.000 euro per riqualificazioni parziali fino a 100.000 euro per riqualificazioni globali);

successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. L'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso alla predetta data. L'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244 del 2011, ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La stessa norma ha esteso la detrazione del 55 per cento anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tutti gli interventi descritti si applicasse la detrazione del 36 per cento, come modificata dal nuovo articolo 16-*bis* del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla legge n. 917 del 1986) ma successivamente il decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha prorogato l'applicazione della detrazione del 55 per cento sino al 30 giugno 2013;

il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, all'articolo 14, ha prorogato le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013, elevando la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevede l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014. La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013) ha previsto un'ulteriore proroga. Per il risparmio energetico le detrazioni in esame si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013) al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è previsto che la misura della detrazione scenda al 50 per cento per le spese sostenute;

con l'articolo 1, comma 47, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Sono stati inoltre previsti due ulteriori tipi di spese agevolabili, per la riqualificazione energetica, con la detrazione del 65 per cento: le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro; le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro;

da ultimo, l'articolo 1, comma 74, lettera *a)*, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), modificando ancora una volta l'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2016, la misura della detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica al 65 per cento, precedentemente prevista sino al 31 dicembre 2015. Le detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65 per cento delle spese sostenute, comprendono anche l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che

garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti. Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

considerato che:

la misura dell'*ecobonus*, negli anni, ha determinato effetti positivi per il risparmio energetico, per l'ambiente, per la salute, l'economia e l'occupazione;

l'Enea ha presentato al Ministero dello sviluppo economico il rapporto 2012 dal titolo "Le detrazioni fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente", che fornisce il quadro complessivo degli interventi realizzati sugli edifici residenziali secondo la normativa vigente. Facendo riferimento al periodo 2007-2012, si osserva un totale di oltre 1.500.000 pratiche inviate e un valore cumulato di investimenti superiore a 17.5 miliardi di euro. Il risparmio energetico in energia primaria attribuibile agli interventi di riqualificazione energetica che nel 2012 hanno beneficiato degli incentivi fiscali previsti è stato di circa 1.260 GWh all'anno, con una conseguente riduzione di anidride carbonica emessa in atmosfera stimabile in 270 kt all'anno;

il medesimo rapporto, riferito ai dati relativi all'anno 2013, evidenzia: 357.500 pratiche totali; investimenti complessivi superiori a 3,4 miliardi di euro; risparmio energetico complessivo in energia primaria pari a circa 1.600 GWh all'anno; quantità di anidride carbonica non emessa in atmosfera pari a circa 330 kt all'anno. Si afferma che: "in controtendenza rispetto all'anno precedente, il primo elemento degno di nota è l'aumento del valore complessivo di interventi effettuati, di investimenti, di risparmio energetico ottenuto e di CO2 non emessa in atmosfera. L'incremento è pari a circa il 30% rispetto ai valori registrati nell'anno 2012 ed è lecito ipotizzare che sia la diretta conseguenza delle modifiche operate alle procedure di accesso al beneficio fiscale con il DL 63/2013 e la L.90/2013. Di queste, probabilmente la più significativa è stata l'innalzamento dell'aliquota incentivante dal 55% al 65%";

negli ultimi anni l'attenzione si è concentrata sull'efficienza energetica nel patrimonio edilizio. Il 40 per cento dei consumi energetici nazionali sono, infatti, attribuibili agli edifici. Gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici permetterebbero quindi una riduzione dei consumi energetici nazionali, alleggerendo la bilancia dei pagamenti sull'acquisto di energia primaria dall'estero con la conseguente riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, nonché il miglioramento della sicurezza energetica perseguita dalla Commissione europea con la "Energy Union". Studi di settore affermano che, mediamente, un edificio disperde il 60 per cento dell'energia immessa sia d'inverno per riscaldare che d'estate per raffreddare;

con riferimento agli aspetti economici, l'*ecobonus* si mostra come uno strumento anticongiunturale che ha ridotto in modo consistente l'impatto della crisi in edilizia in questi anni. L'articolo de "Il Sole-24 ore", a firma di Giorgio Santilli, dal titolo "Lavori casa, dai *bonus* spinta per 28,5 miliardi", pubblicato ad aprile 2015, mostra chiaramente, sulla base dei dati del Cresme (Centro ricerche economiche e sociologiche e di mercato nell'edilizia), quanto incide il contributo dell'*ecobonus* sull'economia. Dal 2007 al 2014 risultano presentate 2.258.489 richieste per la concessione di agevolazioni, per un investimento complessivo di 26.099 milioni di euro;

il contributo all'occupazione calcolato dal Cresme stima che, grazie agli investimenti effettuati, sia stato possibile dare lavoro a 283.200 persone nel settore dell'edilizia. La cifra sale a 424.800 persone se si considera l'indotto;

l'accordo tra Confindustria e le confederazioni CGIL, CISL e UIL, siglato nel 2011, stima che la proroga strutturale fino al 2020 degli interventi di sostegno all'efficienza energetica, attraverso una normativa orientata a promuovere l'uso di tecnologie più efficienti, può avere un effetto di "aumento della produzione diretta e indiretta a livello nazionale di quasi 240 miliardi di euro con la creazione di oltre 1,6 milioni di posti di lavoro con un incremento del PIL dello 0,6 per cento annuo. In termine di benessere sociale il risparmio cumulato fino al 2020 per le bollette energetiche è di oltre 25 miliardi di euro";

secondo una stima effettuata da Nomisma, riportata in un articolo del 2 febbraio 2015 su "Corriere Economia" (inserto del "Corriere della Sera"), per rendere efficiente la parte più vecchia del patrimonio abitativo, ossia 2,4 milioni di edifici su un totale di 11,8, sono necessari 100 miliardi di euro. Il rientro dell'investimento, grazie ai risparmi energetici, avverrebbe in 7 anni, tenuto conto che su tali immobili grava una bolletta pari a 45 miliardi di euro tra elettricità e riscaldamento, ma che i costi possono essere ridotti di un terzo;

tra i benefici delle misure per la riqualificazione energetica devono essere altresì considerati anche gli effetti positivi in termini di contenimento della grave crisi economica attraversata dal settore delle costruzioni (nello specifico imprese edili e produttori di materiali), che ha conosciuto un calo degli investimenti negli ultimi anni maggiore del 30 per cento, nonché gli effetti sul rilancio della riqualificazione di cui necessita il parco edilizio esistente (ed in particolare della riqualificazione energetica). Numerose ricerche effettuate hanno portato a stimare in un aumento del 6 per cento l'incremento di prezzo che gli acquirenti sono disponibili a sostenere per un immobile recentemente riqualificato;

rilevato che:

numerosi studi (Cresme, Confartigianato, Confindustria) asseriscono che il saldo economico tra le risorse utilizzate dallo Stato per sostenere la misura e quelle generate (IVA, IRPEF-IRES, IRAP, IVA) è positivo con un'elevata emersione dell'economia sommersa;

l'onere per il bilancio dello Stato ai fini dell'erogazione delle agevolazioni deve essere esaminato anche in chiave di opportunità. In particolare, l'impatto delle agevolazioni del 65 per cento sul bilancio dello Stato andrebbe letto e interpretato anche in relazione ai ricavi, monetizzabili, derivati all'intero sistema Paese. Dalle valutazioni ENEA, nel bilancio dello Stato, per il periodo di funzionamento degli incentivi 2007-2010, considerando il flusso di cassa globale, risulta un saldo complessivo di 3,4 miliardi di euro in più;

l'Italia vanta, inoltre, una consolidata tradizione industriale in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, motori, inverter, *smart grid*, edilizia). Le imprese che si occupano di impianti e prodotti attinenti agli interventi di efficientamento energetico sono cresciute sensibilmente fra il 2007 e il 2010. A conferma di quanto detto, basti pensare che le imprese operanti nel settore degli impianti termici hanno registrato un aumento del 19 per cento; quelle operanti nel settore delle coperture e tetti, un aumento del 6 per cento; quelle operanti nel settore delle energie rinnovabili, un incremento del 340 per cento; quelle operanti nel settore infissi, un aumento del 18 per cento. Rimane tuttavia un potenziale di miglioramento importante;

valutato che:

nella comunicazione dell'8 marzo 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050", viene indicato che "per operare la transizione verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio l'UE deve prepararsi ad abbattere le proprie emissioni interne dell'80 per cento entro il 2050 rispetto al 1990". Sull'intero arco di 40 anni, si stima che l'efficienza energetica e il passaggio a fonti d'energia a bassa intensità di carbonio prodotte internamente consentiranno di ridurre i costi medi dei carburanti in misura compresa tra 175 e 320 miliardi di euro annui;

secondo la comunicazione della Commissione europea citata, investire tempestivamente nell'economia a bassa intensità di carbonio stimolerebbe progressivamente un cambiamento strutturale dell'economia e genererebbe nuovi posti di lavoro, in termini netti, sia nel breve che nel medio periodo. Il suo rilancio potrebbe essere significativamente stimolato da un intervento incisivo per accelerare la ristrutturazione e la costruzione di alloggi efficienti sotto il profilo energetico. Il piano di efficienza energetica europeo conferma l'alto potenziale occupazionale insito nella promozione di investimenti in impianti più efficienti;

nell'ambito della direttiva 2009/28/CEE l'Italia è impegnata a raggiungere, entro il 2020, l'obiettivo della riduzione del 20 per cento dei consumi energetici e l'obiettivo della riduzione del 20 per cento

delle emissioni in atmosfera;

considerato, inoltre, che:

oltre all'esame dei vari provvedimenti normativi che si sono succeduti nel corso degli anni e di cui si è dato conto, il Parlamento ha svolto un'intensa attività di indirizzo, anche nelle precedenti legislature, in relazione alla materia delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica. Tale attività di indirizzo si è svolta non solo nell'ambito dell'esame degli ordini del giorno ad alcuni dei provvedimenti succitati, ma anche nelle competenti Commissioni parlamentari, che hanno approvato risoluzioni. Alcuni di tali atti di indirizzo sono peraltro intervenuti nell'ambito del dibattito che ha caratterizzato negli anni la proroga e la stabilizzazione degli incentivi o la loro estensione a specifici ambiti, impegnando il Governo all'adozione di norme in tal senso;

relativamente agli atti di indirizzo della XVII Legislatura, si segnala la risoluzione 8-00014, approvata dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, nella seduta del 26 settembre 2013, con cui le Commissioni hanno impegnato il Governo a dare stabilità all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista dal decreto-legge n. 63 del 2013, per un verso, mantenendo la differenza di 15 punti percentuali fra la predetta agevolazione fiscale (*ecobonus*) e quella riconosciuta per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia e, per l'altro, ampliando i soggetti fruitori dell'agevolazione medesima. Le Commissioni parlamentari hanno avuto modo di esprimere orientamenti in tal senso anche in occasione dell'esame degli allegati al Documento di economia e finanza (DEF) recanti lo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas-serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e i relativi indirizzi ("Allegato Kyoto");

anche nel parere al Documento di economia e finanza 2015, approvato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, si ribadisce la necessità di garantire il sostegno e la stabilizzazione alle misure, quali ad esempio l'*ecobonus*, volte a perseguire il risparmio e l'efficienza energetica, assicurando l'impegno a evitare nuovi sussidi a imprese o gruppi di imprese a carico dei consumatori;

in un'intervista pubblicata sul numero 34 di aprile 2015 di "Elementi", periodico del Gestore dei servizi energetici, consultabile sul sito istituzionale del Gestore, il vice ministro dell'economia, Enrico Morando, ha affermato di essere "d'accordo a decidere che l'ecobonus duri per un orizzonte più lungo di quello annuale, diciamo tre anni, per gli investimenti che riguardano realtà edilizie che non sono di proprietà di un'unica famiglia, come condomini o palazzi dove ci sono diversi proprietari";

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, a margine degli Stati generali dell'efficienza energetica tenutisi a Verona Fiere, ha dichiarato: "L'ecobonus non va solo confermato per il 2015, come abbiamo deciso di fare, ma va reso strutturale nel panorama degli incentivi italiani". Il Ministro ha spiegato che gli introiti realizzati in termini di maggiori imposte con l'economia sono superiori ai contributi erogati e ha definito l'operazione "in attivo, vantaggiosa per lo Stato, le famiglie e l'ambiente", e ha altresì affermato: "ora dobbiamo continuare anche con più forza, rendendola stabile, perché famiglie e imprenditori hanno bisogno di conoscere per tempo i settori in cui si può investire e fare *business*". L'efficienza energetica, stando alle parole del Ministro, è "il futuro del campo ambientale: fa risparmiare le famiglie, abbassa le bollette, permette allo Stato di fare *spending review*. Nel decreto 91 abbiamo stanziato 350 milioni per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, partendo dalle scuole. Abbiamo un ritorno in termini di risparmi per lo Stato fortissimo, possiamo risparmiare fino al 40 per cento di quanto spendiamo oggi per elettricità e gas. Sono molti soldi";

nel corso del convegno "Regole e mercato dell'efficienza energetica", organizzato dal Gestore dei servizi energetici il 15 maggio 2015, il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha ribadito che le detrazioni per l'efficienza energetica degli edifici "anziché essere rinnovate di anno in anno dovrebbero diventare strutturali su base pluriennale almeno fino al 2020". Intervenendo al medesimo convegno, il Ministro dell'ambiente e il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Vicari, hanno dichiarato che il *bonus* fiscale per promuovere l'efficienza potrà diventare strutturale;

valutato che:
per l'importante ruolo di stimolo alla crescita e alla ripresa economica del Paese, la proposta di stabilizzare al 2020 il meccanismo dell'*ecobonus* è fortemente condivisa e sostenuta da tutte le realtà produttive e non coinvolte nel settore: dall'industria, all'artigianato, al commercio, alle banche, ai sindacati e alle associazioni ambientaliste. La strategia perseguita sinora dai Governi succedutisi, però, è stata quella di prorogare il meccanismo annualmente. Un cambio di passo in tale ambito garantirebbe una spinta importante anche nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica da parte dei produttori di materiali e impianti;
attraverso la diversificazione delle aliquote e il tetto di spesa per tipologia di interventi è possibile contenere drasticamente l'onere in bilancio per lo Stato e permettere un uso più mirato del meccanismo di incentivazione;
è necessario, quindi, stimolare una combinazione efficace di finanziamenti pubblici e investimenti privati al fine di sfruttare il potenziale economico del raggiungimento degli obiettivi al 2020,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi, nell'ambito della propria competenza, per l'adozione di ogni opportuna iniziativa di carattere legislativo volta a promuovere la stabilizzazione della misura di detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo l'estensione delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2020, anche attraverso una riduzione annuale o biennale della percentuale di detrazione;
2) a prevedere la rimodulazione delle tipologie di intervento ammesse ad agevolazione fiscale, predisponendo un meccanismo di premialità per i lavori caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico ed introducendo dei valori limite di controllo alla spesa sostenuta (costo massimo per metro quadrato e per chilowattora, costo spese tecniche);
3) a prevedere l'obbligo della redazione dell'attestato di prestazione energetica al fine di accedere alla misura dell'*ecobonus*, riducendo il numero di rate annuali da 10 a 5 al fine di minimizzare il tempo di ritorno degli investimenti;
4) ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché l'accesso all'*ecobonus* venga riconosciuto tramite la richiesta di documentazione tecnica dettagliata per ogni tipologia di intervento, certificata da tecnici abilitati;
5) a prevedere l'istituzione di un meccanismo sanzionatorio efficace per le dichiarazioni incongruenti, conferendo un ruolo attivo all'ENEA nella fase di validazione e di controllo della documentazione;
6) a favorire maggiori investimenti in programmi di riqualificazione di edifici pubblici e di edilizia sociale;
7) a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico per l'efficienza energetica, anche attraverso la previsione di specifici crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo che preveda la partecipazione di enti di ricerca;
8) ad introdurre strumenti di supporto e incentivazione alle imprese che esportano su mercati internazionali prodotti, sistemi e servizi che favoriscono l'efficienza energetica;
9) a rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica.

(1-00421) (Testo 2)

La mozione 1-00496, della senatrice De Petris ed altri, pubblicata il 10 dicembre 2015, deve intendersi riformulata come segue:
DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, VACCIANO - Il Senato,
premesso che:
all'interno del Documento di economia e finanza (DEF) 2014, il Governo aveva manifestato l'intenzione di attuare un piano di privatizzazioni attraverso la dismissione di partecipazioni in società

controllate anche indirettamente dallo Stato; il programma nazionale di riforma, riporta infatti società a partecipazione diretta quali ENI, STMicroelectronics, ENAV, e società in cui lo Stato detiene partecipazioni indirettamente tramite Cassa depositi e prestiti, quali SACE, Fincantieri, CDP Reti, TAG (Trans Austria Gastleitung Gmbh) e, tramite Ferrovie dello Stato, in Grandi stazioni-Cento stazioni;

il Governo ha inteso dare avvio al processo di privatizzazione della società Ferrovie dello Stato italiane SpA, il principale gruppo operante nel settore del trasporto ferroviario nel nostro Paese con la preliminare deliberazione adottata nella riunione del 23 novembre 2015, che ha determinato la presentazione in Parlamento dello schema di decreto n. 251 per l'acquisizione del parere;

in un primo momento, numerosi esponenti del Governo si erano lanciati in entusiastiche e frettolose affermazioni circa la bontà del progetto di privatizzazione della società. Si ricordano in tal senso gli annunci del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti circa la volontà del Governo di avviare la procedura di privatizzazione con un tetto del 40 per cento, o le affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, che ha sostenuto come il modello di valorizzazione e quotazione della holding sia quello maggiormente efficiente;

numerose iniziative parlamentari hanno, tuttavia, frenato la corsa del Governo a dare avvio a tale processo, che necessita, come è ovvio, di essere ponderato attentamente in tutti i suoi aspetti, data la centralità del gruppo nel nostro Paese e le numerose ricadute sul piano economico e sociale;

l'evoluzione della società Ferrovie dello Stato l'ha vista passare da azienda autonoma sotto il controllo del Ministero dei trasporti ad ente pubblico, nel 1986, fino a giungere nel 1992 alla conformazione di società per azioni a totale partecipazione statale, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel 1999 la società è stata divisa in Trenitalia, che si occupa del trasporto passeggeri e merci, e Rete ferroviaria Italiana, che gestisce invece le infrastrutture, entrambe rimanendo a totale partecipazione di Ferrovie dello Stato;

la società Ferrovie dello Stato SpA ha un fatturato di 8,4 miliardi di euro e nella prima metà del 2015 la crescita del fatturato del gruppo rispetto all'anno 2014 è stata di oltre il 2 per cento; gli investimenti sono in aumento, e si prevede di arrivare dai 4,3 miliardi di euro del 2014 ai 6,5 miliardi nel 2016;

il gruppo conta circa 70.000 dipendenti, di cui circa 5.000 in Germania (Netinera). La linea ferroviaria è lunga 16.726 chilometri, di cui circa 1.000 ad alta velocità. Il sistema alta velocità-alta capacità parte da Torino e arriva fino a Salerno (Torino-Milano-Bologna-Roma-Napoli-Salerno). Ulteriori tratti sono tra Milano e Treviglio e tra Padova e Mestre. Attualmente, si sta completando il tratto Milano-Verona-Venezia per disegnare la cosiddetta «T». La frequenza è di 8.000 treni al giorno di cui circa 7.000 regionali e 1.000 tra alta velocità, media e lunga percorrenza e treni merci;

dati Mediobanca del 2015 individuano il gruppo Ferrovie dello Stato italiane come la seconda azienda italiana per investimenti, la quinta per dipendenti, la decima per redditività e la tredicesima per fatturato; infine, Ferrovie dello Stato italiane quest'anno ha conquistato il primo posto nella classifica delle aziende dove i giovani neolaureati desiderano lavorare ed è risultata prima nel ranking "Best employer of choice 2015";

è da segnalare come i processi di privatizzazione non possano essere aprioristicamente percepiti quale garanzia di successo economico e maggiore competitività, ma risultino spesso terreni fertili per operazioni poco trasparenti, rischiando di ledere i diritti della collettività in settori molto delicati; in Italia le privatizzazioni sono state sempre caratterizzate da un percorso particolarmente complesso, pieno di fallimenti e di incognite in cui spesso si sono intrecciate operazioni finanziarie poco trasparenti, per cui lo Stato quasi mai ne ha tratto vantaggio né dal punto di vista economico, né tanto meno sotto il profilo della competitività;

nel caso di Ferrovie dello Stato, un settore strategico per tutti i cittadini, la logica della privatizzazione colpirebbe tra l'altro una società con un enorme potenziale industriale, che andrebbe garantito, invece, anche attraverso processi di riconversione ecologica e tecnologica;

nell'ambito di un processo di privatizzazione di Ferrovie dello Stato, le entrate al bilancio dello Stato derivanti dai dividendi della società sarebbero notevolmente ridotte;

dato il carattere strategico del servizio offerto, è evidente come il controllo parlamentare sulle decisioni che coinvolgono Ferrovie dello Stato debba essere esercitato in tutto il suo potenziale, al fine di tutelare il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e il consistente valore patrimoniale della società;

risultano poco chiare le motivazioni alla base della scelta di procedere alla privatizzazione di una società solida e in crescita come Ferrovie dello Stato, un processo che comporta l'alienazione di un immenso patrimonio in un settore tanto delicato per i cittadini, per garantire un'entrata nel Fondo di ammortamento del debito pubblico valutata tra i 5 e i 10 miliardi di euro: risorse ben poco significative rispetto agli attuali 2.000 miliardi di debito pubblico, soprattutto se si considerano i rischi per profitti, livelli occupazionali e competenze professionali;

un'affrettata privatizzazione presenta gravi rischi soprattutto sotto il profilo della salvaguardia del mantenimento dei diritti e delle tutele per le lavoratrici ed i lavoratori operanti nel comparto ferroviario che rappresenta il requisito fondamentale per la sicurezza e il buon funzionamento del sistema ferroviario e per servizi di alta qualità nei confronti delle persone. Senza contare che, con l'estensione della concorrenza nel trasporto ferroviario di passeggeri nazionale, il processo di privatizzazione e la possibile pressione finalizzata al taglio dei costi, l'attuale situazione di crisi economica in cui versa il Paese potrebbe ulteriormente aggravarsi con inevitabili conseguenze sul piano della riduzione del numero dei dipendenti, il maggior ricorso all'outsourcing e al subappalto dei servizi, l'aumento dei contratti atipici, l'incremento dell'utilizzo dei lavoratori in somministrazione, l'intensificazione dei carichi e della pressione sul lavoro, l'aumento degli orari di lavoro flessibili, del frazionamento dei turni di lavoro e del ricorso al lavoro straordinario;

la progressiva deresponsabilizzazione pubblica nei confronti del trasporto ferroviario rischia di comportare una lesione al diritto alla mobilità dei cittadini, attraverso aumenti dei prezzi e la riduzione delle corse su linee considerate non redditizie, colpendo in particolare i lavoratori pendolari: è necessario invece che il trasporto pubblico garantisca collegamenti tra tutte le aree del Paese, anche per ciò che concerne le cosiddette zone periferiche;

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 251), all'esame dell'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato per l'emissione del parere parlamentare, recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA, non contiene nulla sulle garanzie ai lavoratori, alla sicurezza dei viaggiatori e al mantenimento e sviluppo della qualità del servizio, in particolare del servizio pubblico relativo al pendolarismo e al trasporto merci. Inoltre risulta particolarmente oscura l'affermazione del Governo secondo cui è sua intenzione procedere all'apertura ad altri soci del capitale di FS SpA, "anche mediante nuove disposizioni finalizzate alla piena valorizzazione della società e del Gruppo";

l'opzione di privatizzare l'intero gruppo, con la possibilità che dei privati possano quindi controllare anche le società che detengono la rete e l'infrastruttura che offre il servizio pubblico a carattere universale come Rete Ferroviaria Italiana (RFI), rischia inoltre di creare un pericoloso e dannoso precedente;

è necessario che l'intero progetto di privatizzazione sia valutato dal Parlamento in modo puntuale e dettagliato nei suoi aspetti e risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali. Il Governo, invece di un vago schema di decreto, dovrebbe essere in grado di produrre una relazione che valuti gli effetti finanziari e industriali della alienazione di FS sul bilancio dello Stato, e i minori dividendi conseguentemente versati;

al contrario, lo schema di decreto non reca nel dettaglio una disciplina di alienazione esaustiva, sia nella fase di mantenimento di una quota di controllo pubblico nel capitale, sia in merito alle eventuali determinazioni relative all'offerta pubblica di vendita;

le affermazioni del ministro Padoan circa il potenziale interesse di investitori istituzionali, anche internazionali, non vengono accompagnate da dati e informazioni chiare in merito. L'amministratore delegato del gruppo ha di contro annunciato nei primi giorni di febbraio che la quotazione in Borsa di FS verrà rimandata almeno al 2017, necessitando di tempi lunghi e di certezza in merito ad alcuni nodi

irrisolti: un piano industriale che risolva le due principali criticità della gestione, il trasporto merci e il trasporto regionale; una condizione "difficile" dei mercati azionari; un quadro regolatorio ancora incompiuto;

lo stesso ministro Delrio in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" del 19 marzo 2016 ha confermato che la privatizzazione di FS, entro la fine del 2016, appare piuttosto complicata;

in merito ai citati atti parlamentari intervenuti nel corso degli ultimi mesi sulla questione della privatizzazione di FS, si segnala come alla Camera dei deputati, il 3 dicembre 2015, sia stata approvata la mozione 1-01068, che impegnava il Governo "ad astenersi nell'immediato dal procedere alla messa sul mercato di quote pubbliche afferenti al gruppo Ferrovie dello Stato italiane S.p.a., quantomeno fino a quando il Governo non avrà illustrato alle Camere in modo puntuale tutti gli aspetti e i risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali conseguenti all'annunciato piano di privatizzazione del gruppo";

inoltre, nei due rami del Parlamento sono stati approvati pareri al suddetto schema di decreto del Governo n. 251. La 8ª Commissione permanente del Senato ha richiesto, tra le altre cose, che venga data piena e puntuale applicazione a quanto previsto dalle mozioni approvate alla Camera dei deputati, nel senso che il Governo, prima di procedere all'effettivo collocamento sul mercato delle quote azionarie di Ferrovie dello Stato italiane SpA, informi tempestivamente il Parlamento circa alcune questioni: le modalità che saranno adottate in via definitiva per la privatizzazione, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche prescelte per il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria e, conseguentemente, per l'assetto societario del gestore dell'infrastruttura stessa; il nuovo piano industriale, preventivamente approvato da Ferrovie dello Stato italiane SpA; eventuali provvedimenti legislativi o regolatori che possano incidere sui settori di attività e sull'operatività del gruppo, in particolare nel trasporto regionale e locale e nel trasporto merci; sui conseguenti effetti economici, industriali, occupazionali e sociali attesi dalla privatizzazione;

infine, si segnala come il comma 677 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) abbia previsto che: "Qualora entro il 31 dicembre 2016 si proceda all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare i dati finanziari e industriali degli effetti dell'alienazione o dell'eventuale aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato, la minore spesa per interessi derivante dall'utilizzo delle risorse incassate dall'alienazione per la riduzione del debito pubblico, i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione e gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale del gruppo";

ad oggi, tuttavia, il Governo non ha ancora inviato alle Camere nulla che approfondisca realmente la questione della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato o i possibili benefici che ne trarrebbe la collettività;

di contro lo schema di decreto n. 251, unico elemento sottoposto sinora all'attenzione del Parlamento, oltre a essere estremamente vago su tempi e modalità del processo di alienazione d FS, mostra come la volontà del Governo non sia quella di potenziare i servizi e la rete nell'interesse generale del Paese, ma, piuttosto, di fare cassa ed abbattere il debito pubblico, come chiarito anche nella memoria dell'audizione del ministro Padoan del 12 gennaio 2016, in cui si legge che " Gli introiti derivanti dalla quotazione di Ferrovie dello Stato Italiane saranno destinati per legge esclusivamente al fondo ammortamento dei titoli di Stato e utilizzati, attraverso il riacquisto o il rimborso a scadenza di detti titoli, per la riduzione del debito pubblico ai sensi della normativa vigente"; senza nemmeno avere dati circa la reale entità degli introiti derivanti dalla privatizzazione in oggetto, come confermato dal ministro delle finanze Padoan nel corso dell'audizione presso la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati,

impegna il Governo:

1) a non adottare in via definitiva lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 251

recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA e a rinviare l'avvio di un possibile processo di privatizzazione, al fine di promuovere un serio dibattito politico e parlamentare basato su dati certi, provenienti da stime e simulazioni fondate su un approfondito esame delle conseguenze e degli eventuali esiti della privatizzazione stessa, relativi, in particolare, alla garanzia dei livelli occupazionali e contrattuali, del mantenimento e dello sviluppo della qualità dell'offerta di servizio pubblico locale e regionale, nel quadro del potenziamento della sicurezza degli utenti e dei lavoratori, della rivitalizzazione e dell'efficientamento del trasporto merci, in un'ottica di riconversione ecologica e civile che diminuisca progressivamente il trasporto su gomma, della promozione di investimenti mirati a colmare il gap infrastrutturale ferroviario che divide il Mezzogiorno dal resto del Paese, con particolare riferimento all'alta velocità, al raddoppio delle linee e all'ammodernamento del materiale rotabile, nonché relativi agli effetti della alienazione sul bilancio dello Stato e ai minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione stessa;
2) a considerare la reale opportunità di procedere alla privatizzazione di un settore tanto delicato sul piano sociale, quanto centrale su quello economico;
3) come richiesto anche dalle osservazioni al parere della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato del 13 gennaio 2016 sull'atto del Governo n. 251, a non escludere a priori la destinazione, per quote e verificato il volume complessivo degli introiti, anche a misure dirette agli investimenti infrastrutturali sulla rete ferroviaria, riqualificando le reti di trasporto regionale.

(1-00496) (Testo 2)

Mozioni

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

di fronte al perdurare della crisi economica, gli investimenti in edilizia, in risparmio energetico, in forti rinnovabili, in innovazione e ricerca e, più in generale, nella "*green economy*"possono rappresentare un'importante occasione per ridare slancio all'economia italiana, permettendo di coniugare l'obiettivo di maggiore competitività e modernizzazione del Paese con la necessità di adottare modelli di sviluppo maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

durante la XVII Legislatura, è stato confermata in diverse occasioni, e da ultimo nell'ambito dell'esame del cosiddetto allegato Kyoto al Documento di economia e finanza 2015, il percorso verso un'economia a basso contenuto di anidride carbonica, che per l'Italia risulta fondamentale ai fini del raggiungimento degli impegni presi, a livello internazionale ed europeo;

a livello europeo, l'adozione del pacchetto clima ed energia ha dato risultati positivi sul versante del rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto: nel 2012 le emissioni hanno registrato i livelli più bassi dal 1990. In particolare, le emissioni totali di gas a effetto serra dell'Unione europea sono diminuite del 19,2 per cento rispetto ai livelli 1990 e del 21,6 per cento rispetto a quelli degli anni di riferimento di Kyoto (2008-2012);

le ultime statistiche annuali disponibili (Eurostat) evidenziano la continuità della tendenza positiva: nel 2013 le emissioni di anidride carbonica derivanti dalla combustione di combustibile fossile sono diminuite nell'Unione europea del 2,5 per cento rispetto al 2012;

il Consiglio europeo del 22-23 ottobre 2014 ha raggiunto l'accordo sul quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo successivo al 2020, presentato a gennaio 2014 dalla Commissione e integrato, nel luglio 2014, da una comunicazione sull'efficienza energetica. Sono elementi essenziali dell'accordo: la riduzione del 40 per cento nel 2030 delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990; il raggiungimento entro il 2030, a livello di Unione, di una quota di energia proveniente da fonti rinnovabili consumata nella UE di almeno il 27 per cento; il risparmio energetico del 30 per cento per il 2030; il nuovo sistema di *governance*, basato su piani nazionali intesi a rendere competitivo, sicuro e sostenibile il settore energetico;

nell'ambito delle politiche di contenimento delle emissioni di anidride carbonica, un contributo

importante, a livello sia europeo che nazionale, potrebbe essere offerto dalle iniziative di promozione e sviluppo dell'efficienza energetica, perseguibile anche attraverso iniziative di riqualificazione energetica degli edifici;

la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, recepita dall'Italia con il decreto legislativo n. 102 del 2014, sancisce il ruolo fondamentale dell'efficienza energetica come strumento strategico nell'attuale scenario europeo per affrontare sfide come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, il rilancio della crescita economica, la creazione di nuovi posti di lavoro e l'aumento della competitività delle aziende, intervenendo in diversi settori ritenuti in grado di cogliere le opportunità offerte dal risparmio energetico, dall'edilizia ai trasporti, passando per le produzioni;

l'Unione europea, in particolare, nella comunicazione sull'efficienza energetica, del luglio 2014, ha stimato che l'efficienza energetica degli edifici aumenta dell'1,4 per cento all'anno; tale percentuale, relativamente limitata, dipende per gran parte dai ridotti livelli delle ristrutturazioni. Gli Stati membri che hanno ottenuto il maggior successo nel ridurre gli sprechi energetici hanno associato prescrizioni rigorose di efficienza energetica per gli edifici nuovi o ristrutturati a programmi a favore della ristrutturazione. Per i benefici dell'efficienza energetica degli edifici, la sfida a livello europeo è accelerare e finanziare gli investimenti iniziali e aumentare la percentuale di ristrutturazioni del parco immobiliare esistente dall'1,4 per cento attuale ad oltre il 2 per cento;

a partire dal 2007, in Italia, il perseguimento dell'obiettivo dell'efficientamento energetico degli edifici è stato attuato attraverso un sistema di incentivi fiscali. Tra questi, il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, ha potenziato il regime delle detrazioni fiscali, passato dal 55 al 65 per cento, per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici;

la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha prorogato di un anno la misura della detrazione al 65 per cento, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015;

tali detrazioni sono state ulteriormente prorogate dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e sono state estese anche alle schermature solari, agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili (nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro) nonché all'adozione di misure antisismiche, confermando la misura del 65 per cento;

in particolare, per i contribuenti persone fisiche, non titolari del reddito d'impresa, sono detraibili le spese pagate mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2015; per i contribuenti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori attengono all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione è riconosciuta in relazione alle spese imputabili ai vari periodi di imposta, fino a quello in corso al 31 dicembre 2015. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

la grave e prolungata crisi ha ridotto drasticamente il potere di acquisto di molti contribuenti, per i quali sarebbe utile, dato il peggioramento delle loro condizioni economiche, recuperare le somme derivanti dalle agevolazioni fiscali in tempi più brevi rispetto a quelli attualmente previsti;

i risultati fino ad oggi ottenuti con l'adozione di tali forme di agevolazione sono stati molto importanti, rappresentando un valido strumento di supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese che operano nei settori interessati; secondo un'indagine del Cresme-Enea, nel 2015 il volume complessivo di interventi connessi alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici è stato pari a 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi ed ha interessato sopratutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Dal punto di vista occupazionale, il regime delle detrazioni fiscali del 55 per cento ha contribuito a creare ogni anno 55.000 posti di lavoro nei settori interessati, con particolare riferimento al comparto dell'edilizia dove l'introduzione di elementi di maggiore innovazione e qualità è riuscita a mitigare gli effetti della crisi, che, per il solo settore dell'edilizia, ha portato alla perdita di oltre 500.000 posti di lavoro;

l'agevolazione fiscale del 55 per cento, oggi del 65 per cento, si è dimostrata essere di gran lunga fra le misure anticicliche più efficaci attivate negli ultimi anni, con effetti positivi sul bilancio del Paese, in

quanto non solo rappresenta un importante sostegno al rilancio dei consumi, ma contribuisce anche all'emersione del sommerso in settori ritenuti strategici per la ripresa economica, come quello edile;
il nostro Paese vanta inoltre una fiorente industria in diversi settori strettamente correlati all'efficienza energetica. Negli ultimi anni si è assistito ad una consistente crescita dei sistemi di accumulo di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla fonte solare, i quali hanno dato vita ad un mercato nel quale l'Italia è all'avanguardia con numerose aziende *leader* a livello europeo;
l'installazione di sistemi di accumulo a batterie negli edifici permetterebbe di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso rispetto alla domanda oraria dei carichi e di utilizzarla in diversi momenti del giorno in base alle necessità dell'utenza, limitando i prelievi dalla rete, a beneficio dei consumatori finali che potrebbero usufruire di un sistema elettrico più efficiente, a costi vantaggiosi;
il sostegno allo sviluppo delle aziende di settore consentirebbe di generare nuova occupazione, con ricadute importanti sulla crescita del sistema produttivo del Paese;
il Parlamento ha svolto un'intensa attività legislativa in relazione alla materia delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici. Negli ultimi anni si è acceso un dibattito parlamentare sulla necessità di stabilizzare nel tempo le attuali misure di agevolazione fiscale e sulla loro estensione a specifici ambiti, impegnando il Governo con specifici atti di indirizzo;
nel parere approvato dalla 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato sull'atto di Governo n. 90, di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, partendo dalla considerazione che il comparto abitativo ha un ruolo di fondamentale importanza nelle politiche per l'efficienza energetica, visto che agli immobili è ascrivibile circa il 36 per cento del consumo complessivo di energia, si vincola il Governo a rendere permanenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio, le attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili, avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, un'effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia,
impegna il Governo:
1) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere finanziario, volta alla stabilizzazione normativa delle attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
2) a reperire le opportune risorse finanziarie da indirizzare a sostegno di misure per la riduzione del numero di rate annuali relative al recupero delle spese sostenute dai contribuenti persone fisiche o titolari di reddito d'impresa che si sono avvalsi o si avvalgono delle detrazioni di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili;
3) ad incentivare, nell'ambito delle politiche finalizzate alla maggiore crescita delle fonti energetiche rinnovabili, la realizzazione di sistemi di accumulo a batterie installati all'interno di edifici in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da tali impianti, a beneficio di un sistema elettrico maggiormente competitivo;
4) a pubblicizzare il procedimento per l'accesso alle detrazioni fiscali relative all'*ecobonus*, al fine di favorire un maggior ricorso ai benefici previsti dalla vigente normativa in materia di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
(1-00542)
SCIBONA, CIOFFI, AIROLA, MARTELLI, GAETTI, SERRA, LUCIDI, CAPPELLETTI, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, BULGARELLI, PUGLIA, DONNO, MONTEVECCHI, PAGLINI, SANTANGELO, BOTTICI, BERTOROTTA - Il Senato,
premesso che:
Ferrovie dello Stato SpA è la principale società operante nel trasporto ferroviario italiano, con un fatturato di 8,4 miliardi di euro, 70.000 dipendenti e un totale di 16.700 chilometri di rete ferroviaria, di cui circa 1.000 ad alta velocità;
le azioni di Ferrovie dello Stato italiane SpA appartengono interamente allo Stato per il tramite del

socio unico Ministero dell'economia e delle finanze, a cui fanno capo le società operative nei diversi settori della filiera e altre società di servizio e di supporto al funzionamento del gruppo;

le società controllate direttamente da FS SpA sono 14, tra cui le principali sono: Trenitalia, che gestisce le attività di trasporto passeggeri e di logistica; RFI, gestore dell'infrastruttura ferroviaria; FS Logistica, per la logistica ferroviaria del sistema nazionale delle merci; Busitalia Sita Nord, opera nel trasporto persone con autobus nel Centro-Nord; Italferr, che opera sul mercato italiano e internazionale dell'ingegneria dei trasporti ferroviari; Grandi stazioni (60 per cento la partecipazione di FS), gestisce il *network* delle 14 principali stazioni ferroviarie italiane; Centostazioni (60 per cento la partecipazione di FS), per la valorizzazione, riqualificazione e gestione di 103 immobili ferroviari sul territorio nazionale; Netinera Deutschland (51 per cento la partecipazione di FS), una capogruppo che controlla 7 società che governano circa 40 imprese nei Länder tedeschi che operano nel trasporto ferroviario, nel trasporto di passeggeri su strada, nella logistica, nella manutenzione e riparazione dei veicoli, nelle infrastrutture ferroviarie; Fercredit, società di servizi finanziari (*factoring*, *leasing* e credito al consumo); Ferservizi, il centro servizi integrato, che gestisce per la capogruppo e per le società del gruppo FS le attività di *back office* (acquisti, servizi immobiliari, servizi amministrativi, servizi informatici e tecnologici); FS sistemi urbani, per la valorizzazione del patrimonio del gruppo non funzionale all'esercizio ferroviario e lo svolgimento di servizi integrati urbani. A queste si aggiungono 61 società controllate indirettamente, la maggior parte delle quali all'estero;

considerato che:

con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Atto del Governo n. 251), presentato al Senato il 2 dicembre 2015, è stato avviato l'*iter* di privatizzazione, attraverso il collocamento sul mercato di una quota di minoranza, fino ad un massimo del 40 per cento, del capitale della capogruppo Ferrovie dello Stato SpA, in modo tale da consentire comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Ferrovie dello Stato non inferiore al 60 per cento;

la norma contenuta all'articolo 1, comma 1, fa espressamente salva l'assegnazione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, gestita da Rete ferroviaria italiana SpA (RFI), che opera in base alla concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000;

l'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, con 2 possibili modalità: a) offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia e ai dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato; b) offerta pubblica di vendita rivolta a investitori istituzionali italiani e internazionali;

lo schema di decreto ha un contenuto estremamente sintetico ed un limitato livello di dettaglio rispetto alle concrete modalità di realizzazione del processo di alienazione della partecipazione, non chiarendo, innanzitutto, se l'intenzione sia quella di collocare sul mercato una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato italiane SpA o singoli segmenti di attività, impedendo così anche di comprendere quale sia l'effettivo perimetro societario oggetto della privatizzazione e di valutare quale potrebbe essere il valore economico-finanziario della stessa operazione;

lo schema di decreto si colloca all'interno di un più ampio programma di privatizzazioni reso noto a partire dalla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, nella quale è stata prevista una riduzione del debito pubblico nel periodo 2014-2017 di 0,5 punti percentuali di Pil all'anno derivante dagli introiti delle privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari. Tale impostazione è stata confermata anche nel Documento di economia e finanza 2014 e in quello del 2015. Nell'ambito di quest'ultimo, il programma nazionale di riforma (PNR), che definisce, in coerenza con il programma di stabilità, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova strategia Europa 2020, conferma la cessione delle partecipazioni di ENEL, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, ENAV e Grandi stazioni SpA;

il Ministro dell'economia, in sede di audizione presso l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto, ha dichiarato che, tra il 2016 e il 2018, si prevede che l'insieme del programma di privatizzazioni potrà portare all'erario

introiti pari allo 0,5 per cento del PIL su base annua. Proprio in questi giorni, inoltre, si è diffusa la notizia secondo cui il Governo starebbe lavorando ad una seconda *tranche* di privatizzazione di Poste italiane;

le entrate derivanti dalle quotazioni della società saranno destinate, così come previsto all'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e come confermato dal Ministro dell'economia in sede di audizione, esclusivamente al fondo di ammortamento del debito pubblico (di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993), escludendo in tal modo che la privatizzazione possa eventualmente costituire un'operazione di politica industriale volta al rilancio del settore ferroviario, favorendo il risanamento dei segmenti oggi più carenti quali il trasporto pubblico locale e il trasporto merci, la crescita degli investimenti e il recupero di efficienza dei servizi;

tale operazione di privatizzazione potrebbe inoltre determinare l'indebolimento di rilevanti potenzialità industriali nazionali, senza peraltro un sostanziale e rilevante effetto di diminuzione del debito pubblico, ma con una riduzione delle entrate fornite al bilancio dello Stato dai dividendi della stessa società;

continuare a considerare le privatizzazioni come strumento per il riequilibrio dei conti pubblici attraverso una riduzione dello *stock* di debito significa anche ignorare del tutto gli effetti della prima ondata di privatizzazioni che, nella seconda metà degli anni '90 del secolo scorso, ha interessato alcune delle *public utility* di proprietà pubblica, quali Telecom Italia, Enel e Eni. Anche in quell'occasione le privatizzazioni sono state guidate dall'urgenza dei conti pubblici, senza avviare contemporaneamente un processo di liberalizzazione dei mercati in cui le società stesse operavano. Le conseguenze di quelle scelte si sono concretizzate, negli anni, in ritardi e distorsioni nella liberalizzazione dei mercati, con gli inevitabili svantaggi che ne sono derivati per i cittadini;

il dibattito relativo ad un'eventuale alienazione di quote di Ferrovie dello Stato italiane non sembra, inoltre, aver considerato attentamente i rischi derivanti da un'affrettata privatizzazione soprattutto sotto il profilo della salvaguardia del mantenimento dei diritti e delle tutele per i lavoratori operanti nel comparto ferroviario;

rilevato che:

nonostante FS sia una delle principali aziende del Paese, in grado di incidere direttamente sulla politica nazionale dei trasporti, è sotto gli occhi di tutti che il settore ferroviario in Italia, al di là dei risultati ottenuti in termini di miglioramento del servizio con la realizzazione e l'attivazione di alcune tratte della rete ad alta velocità e alta capacità (sebbene, in alcuni casi, a costi di investimento tripli rispetto ai sistemi di alta velocità di altri Paesi europei), sconta ancora gravi carenze, in particolare nel trasporto di passeggeri di percorrenza medio-lunga, in quello regionale e locale e nel trasporto merci, penalizzando pesantemente l'attività e la vita di cittadini e imprese;

negli ultimi 20 anni lo Stato italiano ha investito massicciamente per realizzare la rete ad alta velocità/alta capacità (AV/AC). Secondo i dati forniti nell'ultimo piano industriale (2011-2015) di Ferrovie dello Stato, per l'intera opera sono stati già spesi circa 28 miliardi di euro, a fronte di un costo complessivo previsto di circa 40 miliardi;

l'Italia, infatti, è ormai sempre più un Paese che viaggia a 2 velocità: da una parte i convogli ad alta velocità che collegano le principali destinazioni Roma, Milano, Napoli, Salerno, Torino, Venezia, con una offerta sempre più ampia, articolata e sempre più remunerativa; dall'altra quella dei treni di medio-lunga percorrenza e dei treni regionali, dove si viaggia troppo spesso tra tagli di risorse, soppressioni di corse, ritardi e disservizi, e con oltre 1.189 chilometri di rete ferroviaria "storica" ormai chiusi. Uno studio pubblicato sulla rivista bimestrale dell'ENEA, "Energia, Ambiente e Innovazione", pubblicato a fine 2012, esaminando i dati di dettaglio dell'esercizio di Trenitalia mostrava come già allora i tagli sull'offerta viaggiatori di media e lunga percorrenza fossero tutti concentrati sui servizi "universali contribuiti", ossia quei servizi che non sono in grado di garantire la propria redditività e quindi, in quanto ritenuti di pubblica utilità, sono sovvenzionati dallo Stato attraverso il contratto di servizio stipulato da Trenitalia SpA con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, favorendo così l'interesse della stessa impresa di trasporto a trasferire una parte della domanda dei viaggiatori dall'area

del servizio universale a quella di mercato, redditizia;
il Ministro delle infrastrutture ha in più occasioni ribadito che il settore del trasporto regionale locale è in grave sofferenza e che, dopo la privatizzazione, Ferrovie dello Stato dovrà in ogni caso garantire il rispetto degli obblighi del servizio pubblico universale, con particolare riguardo alla qualità ed efficienza del trasposto pubblico locale;
è evidente che il rispetto di tali obblighi da parte di FS, a prescindere da ogni eventuale privatizzazione, è stato ripetutamente ignorato. La strategia della *holding* Ferrovie dello Stato è stata negli anni quella di tagliare le tratte in perdita del servizio universale, concentrare attenzioni e investimenti su quelle redditizie, partecipare a gare all'estero, e, nel contempo, mantenere un ruolo centrale nel servizio di trasporto regionale, con importanti contributi finanziari delle Regioni, avvalendosi degli affidamenti diretti e contando sul rinvio sistematico dello svolgimento delle gare, già previsto, per il trasporto locale, sin dal decreto legislativo n. 422 del 1997. Ne consegue che la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale servizi adeguati, sia per quanto riguarda i collegamenti che vengono effettuati, sia per quanto riguarda la qualità dei servizi, la puntualità e le condizioni dei treni, resta una mera enunciazione di principi;
un'eventuale operazione di privatizzazione dovrebbe comunque garantire da parte dell'azienda il rispetto di tutti gli obblighi legati al servizio universale, evitando il prevalere di logiche, come quelle sinora perseguite, che premino solo i settori di attività più remunerativi, come i collegamenti ad alta velocità, assicurando i necessari investimenti pubblici e privati anche per servizi meno profittevoli (come il trasporto regionale e locale), ma che rivestono grande rilevanza sociale ed ambientale, e intervenendo, in particolare, per l'ammodernamento strutturale delle linee esistenti al fine di rendere più vantaggioso e maggiormente concorrenziale il servizio ferroviario, soprattutto per i pendolari;
considerato inoltre che:
il 3 dicembre 2015, presso la Camera dei deputati, è stata discussa e approvata una serie di mozioni (1-01068, 1-01070, 1-01072, 1-01077, 1-01078 e 1-01080) sul progetto di privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane SpA, con le quali si impegnava il Governo, tra le altre cose, a mantenere il controllo pubblico dell'infrastruttura ferroviaria e a non procedere al collocamento sul mercato di quote del capitale sociale del gruppo senza prima aver illustrato in modo puntuale al Parlamento tutti gli aspetti e i risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali conseguenti al piano di privatizzazione;
l'articolo 1, comma 677, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) prevede, infatti, che, qualora entro il 31 dicembre 2016 si proceda all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane SpA, il Ministero dell'economia presenti alle Camere una relazione che evidenzi in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione;
nel corso delle audizioni svolte dall'8ª Commissione permanente del Senato, il Governo ha espresso la volontà di non procedere alla privatizzazione prima di aver definito un nuovo piano industriale per il gruppo, teso anche a risanare e rilanciare le attività ancora in sofferenza;
l'8ª Commissione del Senato, il 19 gennaio 2016, ha approvato sullo schema di decreto n. 251 un parere favorevole contenente numerose condizioni e osservazioni. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un parere contrario sull'atto,
impegna il Governo:
1) a non adottare in via definitiva lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia nel capitale di Ferrovie dello Stato SpA (Atto del Governo n. 251);
2) a subordinare il processo di privatizzazione sia di Ferrovie dello Stato SpA che delle altre società a controllo pubblico ad un ampio confronto tra Governo e Parlamento e ad una seria e verificabile analisi dei possibili esiti e degli effetti economici, industriali, occupazionali e sociali attesi dai processi di privatizzazione in corso, anche al fine di rivedere la decisione di vendere *asset* vincenti del

patrimonio pubblico per il solo fine di pervenire ad una minima riduzione dello *stock* di debito pubblico, scelta perdente nel medio e lungo periodo;
3) a presentare alle Camere, a prescindere da quanto già previsto dall'articolo 1, comma 677, della legge di stabilità per il 2016, i dati finanziari e industriali degli effetti conseguenti ad un'eventuale alienazione della quota di FS sul bilancio dello Stato e i minori dividendi versati;
4) ad informare tempestivamente il Parlamento in merito ai nuovi obiettivi industriali che Ferrovie dello Stato italiane SpA intenderà darsi e ad intervenire opportunamente affinché le attività del gruppo convergano sinergicamente nell'obiettivo del Governo di migliorare l'efficienza complessiva del sistema di trasporto;
5) a garantire pienamente la proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria e ad investire nella rete ferroviaria per ammodernare le linee esistenti, riqualificando in particolare le reti di trasporto regionale, al sostegno della ripresa economica, e per colmare il *gap* infrastrutturale esistente tra il Nord e il Sud del Paese, drammaticamente rappresentato, da un lato, dall'aumento di aree che dispongono di collegamenti ad alta velocità e, dall'altro, dalla presenza, principalmente nell'Italia meridionale, di linee a binario unico non elettrificato;
6) a monitorare il rispetto da parte di Ferrovie dello Stato degli obblighi del servizio pubblico, con particolare riguardo alla qualità, sicurezza ed efficienza del trasposto pubblico locale, anche al fine di massimizzare i benefici in termini ambientali e di risparmio energetico ottenibili da un rilancio del trasporto su ferro, riducendo drasticamente il traffico su gomma e favorendo l'abbattimento di polveri sottili;
7) ad adottare, ove mai dovesse avere seguito l'operazione di privatizzazione, le opportune iniziative per garantire che l'ingresso di un soggetto privato nel capitale di Ferrovie dello Stato SpA avvenga nel rispetto della massima trasparenza ed imparzialità, assicurando la tutela dell'interesse pubblico.
(1-00543)
LUCIDI, BERTOROTTA, MORONESE, CASTALDI, AIROLA, PAGLINI, CAPPELLETTI, SCIBONA, SERRA, BUCCARELLA, BOTTICI, PUGLIA, DONNO, MONTEVECCHI, SANTANGELO, TAVERNA, MORRA, CIOFFI - Il Senato,
premesso che:
il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento dovrebbe garantire, tra l'altro, i buoni rapporti istituzionali tra Governo e Parlamento;
l'attuale Ministro in carica è l'onorevole Maria Elena Boschi;
il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato, tra gli altri, due atti relativi a questo tema. In particolare, in data 9 aprile 2014, è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00890, e, in data 3 novembre 2015, l'atto 2-00315, con i quali si chiedeva per quali motivi il Governo Renzi, e quindi tutti i Ministri che compongono il Consiglio, hanno la deprecabile tendenza a non rispondere agli atti di sindacato ispettivo presentati dai parlamentari;
preso atto che risulta che ai citati atti di sindacato ispettivo il Governo non abbia ancora risposto;
considerato che:
l'istituto del sindacato ispettivo è uno degli strumenti fondamentali a disposizione dei parlamentari mediante il quale è possibile esercitare un'azione di verifica e controllo su vari aspetti politici e tecnici, relativamente allo svolgimento democratico della vita sociale della nazione, nonché per l'attività di controllo nei confronti del Governo;
il Ministro per i rapporti con il Parlamento dovrebbe svolgere una verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, assicurare la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare, oltre a svolgere il fondamentale coordinamento con gli opportuni Dicasteri per la risposta alle interrogazioni e interpellanze, nonché per lo svolgimento di mozioni presentate dai membri del Parlamento;
verificato che, ai sensi del Regolamento del Senato, Capo XIX, articoli da 145 a 161, vengono previsti tempi di risposta per gli atti presentati dai parlamentari, che vanno ad un minino di un giorno per le interrogazioni con carattere d'urgenza, ad un massimo di 15 giorni per le interrogazioni a riposta orale,

e da un massimo di 20 giorni per le interrogazioni a risposta scritta ad un minimo di 15 per le interpellanze con procedimento abbreviato. Inoltre, è prevista altresì una seduta a settimana dedicata per le interrogazioni a risposta orale e le interpellanze;
preso atto che:
la percentuale degli atti di sindacato ispettivo conclusi è notevolmente difforme tra i due rami del Parlamento. La classifica dei destinatari del sindacato ispettivo vede all'apice il Ministro dell'economia e delle finanze con 2.823 atti ricevuti, il Ministro dell'interno (2.675), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (2.196), il Ministro dello sviluppo economico (2.185), il Presidente del Consiglio dei ministri (2.170), il Ministro della giustizia (2.100), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (1.653), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (1.545), il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (896), il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (818), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (767), il Ministro della difesa (722);
secondo i dati pubblicati dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con aggiornamento al 24 febbraio 2016, si evince che, per la Camera dei deputati le percentuali di risposta in relazione alla tipologia di atto sono: il 69,8 per cento per le interpellanze, il 64,9 per cento per le interrogazioni a risposta orale (interrogazioni con riposta immediata comprese), 47,6 per cento per le interrogazioni a risposta in commissione e il 22,7 per cento per le interrogazioni a risposta scritta. Per un totale di atti conclusi in questo ramo del Parlamento pari al 37,3 per cento. Mentre per il Senato della Repubblica le percentuali di risposta in relazione alla tipologia di atto sono: il 19,5 per cento per le interpellanze, il 30 per cento per le interrogazioni a risposta orale e il 20,6 per cento per le interrogazioni a risposta scritta, per un totale di risposte in questo ramo del Parlamento pari al 23,5 per cento,
impegna il Governo:
1) a fornire chiarimenti circa la singolare circostanza che vede la risposta agli atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera dei deputati in percentuale molto più elevata, in alcuni casi più che doppia, rispetto ad atti omologhi presentati al Senato della Repubblica;
2) ad attivare i singoli dicasteri per rispondere in tempi certi agli atti di sindacato ispettivo pubblicati sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati rimasti fino ad ora senza risposta, riallineando le percentuali di risposta tra i due rami del Parlamento;
3) a fornire una relazione dettagliata, attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, circa le attività di Governo con particolare riferimento allo stato di attuazione degli impegni degli atti di indirizzo assunti dal Governo in Parlamento.
(1-00544)
Paolo ROMANI, GIBIINO, PELINO, FLORIS, MALAN, BERTACCO, ARACRI, MARIN, PICCOLI, CERONI, AMIDEI - Il Senato,
premesso che:
la liberalizzazione ferroviaria, come processo legislativo, ha introdotto nei vari Stati europei il principio per cui una pluralità di operatori (imprese ferroviarie) utilizzano le stesse infrastrutture ferroviarie, adeguandosi ai principi del liberalismo economico. Tale processo ha avuto inizio, come noto, con l'emanazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che riconosce la necessità di una maggiore integrazione del sistema ferroviario europeo in un mercato sempre più concorrenziale. La direttiva stabilisce, inoltre, l'importante distinzione fra l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura, identificando la necessità di gestire separatamente queste due aree, al fine di favorire il futuro sviluppo e l'efficienza delle ferrovie comunitarie;
il trasporto ferroviario (treno o metropolitana) rappresenta per l'Unione europea una modalità di spostamento efficiente, con minor impatto in termini di inquinamento, più sicuro e con impatto contenuto sul territorio. In Italia, tuttavia, rimane, se la si confronta con i Paesi europei, una modalità di spostamento meno utilizzata rispetto alle altre più inquinanti, quale il trasporto su gomma. Al di là della comodità che può offrire, in termini di autonomia di spostamento un veicolo su gomma, è anche

vero che carenze di collegamenti ferroviari, o di combinazioni treno e autobus o treno e trasporto idroviario possono scoraggiare la persona all'utilizzo della rete ferroviaria;

a fine 2008, a seguito del processo di liberalizzazione, le imprese ferroviarie titolari di licenza di trasporto ferroviario concessa dal Ministero delle infrastruture e dei trasporti erano 56; le imprese in possesso del certificato di sicurezza erano 27; i contratti attivi di traccia erano 20. Sulla rete del gestore Rete ferroviaria italiana (RFI) si era prodotta un'offerta di trasporto pari a 337,8 milioni di chilometri ferroviari; di questi 326,4 milioni sono stati realizzati da Trenitalia e 10,7 milioni sono da attribuire ad operatori terzi, che, in termini chilometrici, si è attestata sul 2,9 per cento del totale. Rete Ferroviaria SpA opera a regime di concessione a seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000, recante "Concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". La società è operativa dal 1° luglio 2001 e la concessione avrà termine nel 2060 (concessione per un periodo di 60 anni);

per quanto riguarda i trasporti (logistica), la mancata realizzazione di opere infrastrutturali importanti e dell'utilizzo, tutt'altro che razionale, di quelle già esistenti ha determinato, secondo il rapporto di Confcommercio "Trasporti al passo, economia ferma", edito nel 2013, un danno per il Paese, che per il periodo 2000-2012 è stato quantificato in circa 24 miliardi di euro di mancato prodotto interno lordo. Una perdita di risorse economiche dovuta non solamente ad infrastrutture mai realizzate e ad autostrade mai portate a termine, ma anche ad un'incapacità, non volontà o indifferenza a far fruttare al meglio l'esistente. L'Italia non è riuscita a collegare efficientemente le reti esistenti, non ha riformato efficacemente gli assetti portuali, anche turistici, gli interporti e le piattaforme logistiche. Appesantimenti burocratici, ma anche una mancata capacità di molte Regioni di utilizzare le risorse comunitarie disponibili e di utilizzare le risorse statali assegnate per le finalità designate hanno determinato aree del Paese con una carenza infrastrutturale stradale e ferroviaria ingiustificabile, che ha determinato anche un freno alla possibilità di attrarre investimenti esteri e di aumentare i flussi turistici al di fuori delle solite rotte (città d'arte e luoghi paesaggisti e naturali più noti). Sul punto si rammenta infatti che i servizi di trasporto ferroviario locale a livello regionale su rete statale RFI rimangono di competenza esclusiva delle Regioni, che li affidano in base a contratti di servizio a imprese ferroviarie, purché in possesso di licenza di esercizio e copertura finanziaria, con contratti aventi durata pluriennale limitata;

tale precisazione è necessaria per comprendere che l'efficienza del trasporto ferroviario, e l'interconnessione del Paese, non dipende solamente dal gruppo Ferrovie dello Stato ma che è compito di ciascuna Regione realizzare una realtà infrastrutturale e di trasporto adeguata al soddisfacimento della domanda. La questione che ne discende è se le Regioni siano in grado di rispondere efficacemente a quanto è di loro competenza in termini di trasporti;

il 9° Rapporto per la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati sull'attuazione della legge n. 443 del 2001 ("legge obiettivo"), che analizza l'evoluzione del programma delle infrastrutture strategiche (PIS) tra il 2002 e il 2014, aggiornata al 31 dicembre 2014, e presentata a marzo 2015, prende in considerazione 419 infrastrutture, il cui costo presunto è pari a 383 miliardi e 857 milioni di euro, evidenzia che la tipologia delle opere che il programma contempla riguarda prevalentemente strade, ferrovie e metropolitane. Alle infrastrutture per il trasporto (strade, ferrovie, metropolitane, porti, aeroporti e interporti), è riconducibile il 95,5 per cento dei costi; il restante 4,5 per cento dei costi riguarda altre infrastrutture inserite nel programma. Rispetto al costo degli interventi, le opere stradali rappresentano il 52 per cento del totale, pari a circa 148 miliardi di euro. Le opere ferroviarie rappresentano il 35 per cento, pari a 99 miliardi. Le metropolitane poco più del 6 per cento, pari a 18 miliardi di euro, le opere portuali il 2 per cento (5,6 miliardi), gli interporti lo 0,6 per cento (1,6 miliardi) e le opere aeroportuali appena lo 0,1 per cento (188 milioni di euro);

nel Documento di economia e finanza (DEF) 2014, il Governo ha manifestato l'intenzione di attuare un piano di privatizzazioni attraverso la dismissione di partecipazioni in società controllate anche indirettamente dallo Stato; il Governo ha inviato alle Camere, per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, l'atto n. 251 recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato SpA;

l'atto è volto a: a) definire le modalità di privatizzazione e di collocamento sul mercato della partecipazione detenuta dallo Stato, attraverso il Ministero dell'economia, nel capitale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, attualmente pari al 100 per cento; b) precisare che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione, devono essere assicurati anche gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità dell'attività svolta dal gruppo; c) precisare che all'apertura ad altri soci del capitale della società si accompagna l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete e che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria deve continuare a garantire a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa, valutando a tal fine anche l'evoluzione verso una completa indipendenza societaria del gestore stesso; d) fare salvo il mantenimento, da parte del Ministero dell'economia, di una partecipazione nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane non inferiore al 60 per cento; e) prevedere che l'alienazione della quota di partecipazione pubblica potrà essere effettuata anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita che potrà essere rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ai dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e a investitori italiani e internazionali; f) favorire la possibilità di forme di incentivazione per i dipendenti del gruppo (in termini di quote dell'offerta riservate o di prezzo o di modalità di finanziamento) e per i risparmiatori (in termini di prezzo);

il parere dell'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato approvato il 19 gennaio 2016 ha evidenziato: a) come lo schema di decreto avesse un contenuto estremamente sintetico e non affrontasse i dettagli e gli aspetti più importanti dell'operazione di privatizzazione; b) che il Governo si era riservato di definire in una fase successiva l'aspetto, particolarmente rilevante, della scelta se collocare sul mercato una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato italiane SpA o singoli segmenti di attività; c) la non esplicitata modalità tecnica attraverso cui si intende assicurare il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, specie qualora il Governo decida di non procedere ad un'effettiva separazione societaria del gestore (RFI SpA) dal resto del gruppo. Tale decisione è rilevante anche per comprendere quale sia l'effettivo perimetro societario oggetto della privatizzazione; d) la necessità di garantire la conservazione all'interno del gruppo del notevole *know how* tecnico e gestionale di RFI in materia di manutenzione, sviluppo e sicurezza delle reti ferroviarie, nonché di regolazione dei flussi di traffico ferroviario, che rappresenta un'eccellenza a livello internazionale e uno degli *asset* fondamentali della società; e) il fatto che Ferrovie dello Stato italiane SpA gestisce un'infrastruttura critica secondo quanto definito nella direttiva 2008/114/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 61 del 2011, con le conseguenti ricadute sulla sicurezza nazionale;

evidenziato che:

il progetto di privatizzare il gruppo Ferrovie dello Stato italiane è stato sostenuto dal Governo come modo per far entrare nel bilancio dello Stato risorse economiche e migliorare la qualità del servizio attraverso la presenza di capitale privato;

il gruppo registra una pianta organica di circa 70.000 dipendenti: tale numero colloca il gruppo, di importanza strategica, tra le aziende italiane di grandi dimensioni. La riorganizzazione aziendale che si verificherà a seguito del processo, graduale, di privatizzazione, richiede, necessariamente, una valutazione attenta *ex ante* di ciò che essa comporterà in termini di personale, cioè se si potranno verificare ricadute negative sul piano sociale (licenziamenti). Al momento Ferrovie dello Stato è una società solida e in crescita;

per quanto riguarda il modello di privatizzazione, esistono varie opzioni possibili: quella di privatizzare l'intero gruppo o quella di procedere alla collocazione sul mercato di suoi singoli segmenti, come ad esempio l'alta velocità, al fine di garantire la conservazione all'interno del gruppo del notevole *know how* tecnico di RFI;

ricordato che, nel corso di un'audizione informale in IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, svoltasi il 22 marzo 2016, l'amministratore delegato del gruppo FS italiane, Renato Mazzoncini, ha precisato, come gruppo: a) di voler perseguire una strategia aziendale volta a: trasformare FS da azienda di trasporto ferroviario in un'azienda di mobilità, quale passaggio culturale che va assolutamente fatto, e farla anche diventare un integratore di mobilità; b) che negli ultimi 10 anni il gruppo ha portato a termine due obiettivi importanti: si è passati dal treno degli anni '70 al treno del 2000 e si sono stati messi a posto i conti, con al previsione di una chiusura di bilancio con un buon utile, soprattutto se confrontato con le altre aziende europee (sarà utile in crescita significativa rispetto al risultato positivo di 300 milioni di euro del precedente esercizio); c) l'opportunità di lasciare gli utili nelle Ferrovie e di investirli nel piano industriale; d) la volontà di creare un polo delle merci, con lo *spin off* della divisione *cargo* di Trenitalia in Mercitalia, una nuova società in cui mettere tutte le realtà del settore, affinché i clienti possano avere un interlocutore unico; e) che la quotazione in borsa di Ferrovie dello Stato italiane e il trasferimento della rete ferroviaria al demanio significa indebolire Ferrovie dello Stato e perdere tutto il *know how* acquisito; f) di essere assolutamente favorevole all'apertura degli spazi ferroviari europei; g) di essere interessato ad un'eventuale acquisizione di tutto quello che riguarda il trasporto pubblico,

impegna il Governo:

1) a fornire un'analisi, con stime e simulazioni, dei possibili scenari derivanti da una privatizzazione del gruppo ed i benefici derivanti dal privatizzare un'azienda pubblica, strategica di carattere nazionale che produce utili;

2) tenuto conto della sua propensione alla privatizzazione, a fornire alle Camere un documento che illustri tutte le iniziative che ritiene opportuno avviare per fare in modo che l'operazione di privatizzazione favorisca lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e di merci, con le conseguenti ricadute positive sotto il profilo occupazionale e industriale;

3) a stabilire che una parte delle risorse rivenienti dall'eventuale privatizzazione siano vincolate a realizzare misure dirette agli investimenti strutturali sulla rete ferroviaria, riqualificando le reti di trasporto regionale e locale e di trasporto merci;

4) a superare il *gap* tecnologico tra AV/AC (alta velocità e alta capacità) al Nord e rete infrastrutturale al Sud e a portare a compimento la rete AV/AC anche al Sud Italia, con particolare attenzione alle isole maggiori;

5) ad individuare e adottare, dandone comunicazione alle Camere, le iniziative che possano permettere il reperimento di ulteriori risorse finanziarie e il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario che hanno carattere di servizio pubblico e che sono prevalentemente rivolti all'utenza pendolare, nonché dei servizi di trasporto ferroviario delle merci.

(1-00545)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA - Il Senato,

premesso che:

tra il 30 novembre e il 12 dicembre del 2015 si è svolta, a Parigi, la 21a Conferenza delle parti della convenzione ONU sui cambiamenti climatici, detta COP21;

la Conferenza, al termine di un percorso molto complesso, durato più di 20 anni, dopo settimane di trattative e sotto lo sguardo della società civile e dell'intera comunità internazionale, ha prodotto un accordo che, seppur con molti limiti e timidezze, risulta vincolante per le parti, nell'obiettivo di contenere il riscaldamento globale sotto la soglia dei 2 gradi centigradi, rispetto ai livello pre-industriali, perseguendo sforzi per limitare tale incremento a 1,5 gradi centigradi;

i limiti dell'accordo consistono principalmente nell'assenza di una reale efficacia vincolante sui singoli punti del testo, che denotano, ancora oggi, la prevalenza dell'utilizzo dei contributi volontari, nonostante la comunità scientifica internazionale sia unanime nel riconoscere i disastrosi effetti, presenti e futuri, del cambiamento climatico;

è evidente come, in un contesto del genere, gli impegni che i singoli Stati saranno in grado di assumere

risultino di fondamentale importanza. Ciò non soltanto per conseguire l'obiettivo relativo all'innalzamento delle temperature, ma anche per non alimentare quel meccanismo perverso che negli ultimi decenni ha condotto le parti ad accusarsi a vicenda, pur di non mettere in atto un radicale processo di riconversione ecologica delle proprie economie;

si segnala, tra l'altro, come il quinto rapporto dell'IPCC (Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici) abbia lanciato nel 2014 un allarme di eccezionale gravità, che individuava un valore soglia di innalzamento delle temperature rintracciato nei 2 gradi centigradi;

secondo l'IPCC, al di sopra dei 2 gradi centigradi le conseguenze del cambiamento climatico saranno devastanti (scioglimento dei ghiacci in Groenlandia ed Antartico occidentale, siccità e desertificazione molto estese in vaste aree del globo, conseguente estinzione di molte specie animali e vegetali), poiché già tale limite è in grado di produrre conseguenze poco prevedibili sulle condizioni climatiche globali, essendo un valore di confine tra cambiamento climatico pericoloso e molto pericoloso;

il nostro Paese ha ratificato il protocollo di Kyoto, accordo giunto al termine della COP3, attraverso la legge n. 120 del 2002, che recava anche alcune misure per il raggiungimento degli obiettivi di abbattimento delle emissioni;

l'Italia ha tuttavia un atteggiamento discontinuo in tal senso, con enormi progressi nel settore delle energie rinnovabili e, di contro, il devastante effetto di alcune politiche che producono effetti totalmente opposti e che, ancora oggi, assegnano ai combustibili fossili un ruolo preminente nei modelli di sviluppo e di approvvigionamento energetico;

il riferimento primario è al decreto cosiddetto sblocca Italia (decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014), che aveva definito le attività di prospezione, ricerca ed estrazione degli idrocarburi attività strategiche, indifferibili e urgenti, in linea con la "Strategia energetica nazionale", ma in totale contrasto con gli obiettivi di progressivo abbandono dei combustibili fossili;

si segnala come l'opposizione delle Regioni e delle comunità locali, che hanno promosso negli scorsi mesi alcuni quesiti referendari per l'abrogazione di determinate parti dello sblocca Italia, abbiano spinto il Governo a modificare parzialmente la normativa, ma non a mutare il proprio atteggiamento in modo radicale;

molti esponenti della maggioranza di Governo hanno infatti, negli ultimi giorni, invitato i cittadini ad astenersi dal voto per ciò che concerne l'unico quesito referendario rimasto, che avrà luogo il 17 aprile 2016, dopo avere, di fatto, impedito l'accorpamento con le elezioni amministrative di giugno. È evidente a parere dei proponenti come il Governo miri, sostanzialmente, al fallimento del *referendum* stesso, che potrebbe invece imprimere una svolta nella politica energetica nazionale, nel senso di un reale abbandono dei combustibili fossili;

si ricorda come il Governo, in occasione della discussione che ha avuto luogo nelle aule parlamentari a margine della Conferenza di Parigi, si sia impegnato con numerose mozioni e risoluzioni, tra cui la 1-00485 della senatrice De Petris, aventi l'obiettivo di non svuotare di significato la partecipazione dell'Italia alla COP21, promuovendo invece politiche maggiormente ambiziose verso la riconversione ecologica e per la lotta ai cambiamenti climatici. Lo stesso è avvenuto nella discussione avvenuta alla Camera dei deputati, in particolare con l'approvazione della risoluzione 6-00178 a prima firma dell'onorevole Zaratti;

nel corso di tali sedute parlamentari, propedeutiche alla Conferenza di Parigi, il Governo si è impegnato su numerosi fronti, tra cui la riduzione dei sussidi alle fonti fossili e obiettivi scadenzati, in grado di condurre alla progressiva esclusione di tali fonti energetiche, in modo da contenere le emissioni di anidride carbonica sino a raggiungere la neutralità emissiva nel 2050;

in ambito internazionale, il Governo si era impegnato anche a favore dell'inserimento di un esplicito riferimento all'eliminazione di qualsiasi minaccia connessa a una guerra nucleare nell'ambito della futura approvazione della "Déclaration universelle des droits e devoirs de l'humanité";

la prossima, essenziale, tappa del percorso sarà la ratifica dell'accordo, che sarà aperto alla firma il 22 aprile 2016 a New York, ed entrerà in vigore quando almeno 55 parti, che rappresentino al minimo il

55 per cento delle emissioni mondiali, lo avranno ratificato;
è di fondamentale importanza che il Governo italiano si faccia promotore di iniziative in ambito internazionale, che conducano alla tempestiva entrata in vigore dell'accordo e, sul piano nazionale, rispetti quanto previsto dallo stesso, implementando politiche sempre più ambiziose che fungano da traino verso gli Stati membri dell'Unione europea e la comunità internazionale,
impegna il Governo:
1) ad applicare nell'immediato quanto previsto dall'accordo di Parigi, approvato il 12 dicembre 2015;
2) a revisionare radicalmente la "Strategia energetica nazionale", in modo da consentire l'abbandono delle fonti fossili e la totale decarbonizzazione dell'economia, promuovendo in tal senso un piano nazionale di riconversione ecologica ed energetica;
3) ad adottare obiettivi scadenzati in ambito nazionale che consentano il drastico abbattimento delle emissioni e il raggiungimento della neutralità emissiva nel 2050;
4) a predisporre la progressiva riduzione, sino alla soppressione, di qualsiasi tipo di facilitazione o sussidio alle fonti fossili in favore di investimenti nel settore delle energie rinnovabili, della resilienza al cambiamento climatico e della lotta al dissesto idrogeologico;
5) ad agire in tutte le sedi, a partire dall'Unione europea, affinché venga riconosciuto dalla comunità internazionale il soggetto giuridico di "umanità", tutelando in tal senso il suo diritto a sopravvivere e, soprattutto, a vivere senza la minaccia dell'inquinamento termico e della guerra termonucleare;
6) a dare seguito agli impegni previsti dalle risoluzioni di cui in premessa;
7) ad avviare, anche nel rispetto dell'impegno accolto dal Governo, e previsto dalla citata risoluzione 6-00178, approvata dalla Camera, tutte le iniziative opportune, affinché all'interno della "Déclaration universelle de droits et de devoìrs de l'humanité", che sarà presentata dal presidente francese Hollande alla prossima Assemblea Onu e preannunciata alla COP21 di Parigi, venga inserito un esplicito riferimento all'eliminazione di qualsiasi minaccia connessa con una guerra nucleare e al diritto al disarmo nucleare.
(1-00546)
Interpellanze
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, VACCIANO, DE PIETRO, MUSSINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
benché il 2015 si sia chiuso con alcuni elementi di positività rispetto all'annualità precedente, nel quarto trimestre 2015 l'ISTAT ha stimato in Sardegna un tasso di disoccupazione attestato sul 16,6 per cento, quindi di ben 5 punti percentuali più alto rispetto allo stesso valore su base nazionale;
il PIL *pro capite*, che misura seppur in maniera imperfetta il livello di prosperità di un territorio, mostra una perfetta suddivisione tra chi sta sopra e chi sotto la media nazionale: è la stessa linea geografica di spartizione tra Nord e Sud. La Sardegna ha un reddito di 17.689 euro per abitante (contro una media nazionale di 25.072 euro): peggiori *performance* sono solo quelle di Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Seppure in questi pesanti anni di crisi non ci sia nessun territorio che mostra un aumento o almeno una tenuta del PIL *pro capite*, è anche evidente che le regioni già in partenza meno ricche sono anche quelle con i tassi negativi più elevati;
l'andamento negativo del PIL è diretta conseguenza della flessione di due variabili: la spesa per i consumi delle famiglie e la spesa per gli investimenti delle imprese. In tutto il territorio nazionale, ma in modo più rilevante in Sardegna, si è aggravata la perdita di potere di acquisto e, anche se i dati sui consumi nel 2015 danno prova di un freno a tale flessione, essi non costituiscono comunque una consistente inversione di tendenza;
è in questo contesto che si inseriscono le vicende relative ai 142 lavoratori impiegati dalla Nuova Karel soluzioni Srl unipersonale con sede a Cagliari e interamente posseduta dalla Xerox SpA, la quale nel luglio 2011 ha acquisito dalla Innova Consulting Srl (società facente parte del gruppo assicurativo Zurich Italia), il *call center* relativo alla vendita con modalità *inbound* di polizze RC auto, il *back office* di emissioni polizze, il servizio reclami, l'ufficio sinistri e ispettorato sinistri Cagliari, il servizio *post* vendita di polizze del ramo vita;

è notizia di pochi mesi fa che la Nuova Karel soluzioni Srl non ha vinto la gara di appalto relativa al rinnovo della commessa Zurich Assicurazioni, per la quale, si noti, era stata concepita dalla Xerox SpA sul territorio della Sardegna e che costituisce da 13 anni l'unica commessa del *call center* suddetto;
tale circostanza avrà effetti devastanti sul destino dell'azienda, e su quello dei lavoratori e delle loro famiglie. Essendo, come detto, una società monocommessa, infatti, in assenza di un tempestivo intervento istituzionale, alla scadenza del contratto (giugno 2016) si addiverrebbe al licenziamento di tutti i lavoratori, come dall'azienda già espressamente paventato;
la società che ha vinto l'appalto per le attività di vendita, assistenza e apertura sinistri per conto di Zurich Assicurazioni è la Comdata Srl, e ha già manifestato la propria intenzione di trasferire l'attività da Cagliari a Padova, pur essendo presente sul territorio sardo con una sede operativa nel comune di Sestu (Cagliari). Comdata Srl si è resa disponibile ad assorbire una parte (circa 80 su un totale di 142) degli attuali lavoratori di Nuova Karel soluzioni ma senza alcuna garanzia in ordine alla continuità lavorativa e di contratto,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano assumere iniziative di competenza per addivenire ad una soluzione che scongiuri la chiusura della Nuova Karel soluzioni Srl o quanto meno garantisca l'assorbimento di tutti i dipendenti da parte della società risultata aggiudicatrice dell'appalto, con il mantenimento di tutte le garanzie contrattuali per i lavoratori;
quali iniziative intendano assumere, ciascuno per la propria competenza, per contrastare il fenomeno della delocalizzazione aziendale e tutelare concretamente il diritto dei lavoratori al mantenimento del posto di lavoro;
se non ritengano di dover assumere iniziative, anche normative, per l'istituzione di un sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione della normativa vigente in materia di tutela reale nel trasferimento di azienda, al fine di renderne più efficace l'applicazione;
quali azioni intendano intraprendere al fine di garantire il mantenimento ed incrementare il livello occupazionale in Sardegna.
(2-00371)

Interrogazioni

SERRA, BERTOROTTA, DONNO, TAVERNA, MORONESE, SANTANGELO, AIROLA, CAPPELLETTI, MANGILI, BOTTICI, PAGLINI, BLUNDO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'articolo 3 della Carta fondamentale statuisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; in ciò si rinviene l'accezione più stringente che il legislatore costituzionale ha inteso porre tra i principi immutabili della Costituzione, ovvero l'uguaglianza, non solo formale, ma anche sostanziale. L'articolo 34 della Costituzione trova fondamento in questi principi fondanti lo Stato repubblicano ed è diretta espressione del valore di uguaglianza e di pari opportunità conformemente alle abilità di ogni individuo. La scuola, infatti, è aperta a tutti. In tal guisa, si intende che anche gli alunni disabili hanno pieno diritto, al pari degli studenti cosiddetti normodotati, all'educazione e all'istruzione senza che le difficoltà di apprendimento, derivanti dalla disabilità, siano valutate come motivi ostativi, in alcun modo;
in ragione di ciò, dopo un lungo percorso di attuazione dei principi citati, che ha allontanato le persone disabili dall'essere considerati soggetti residuali e marginali del mondo della scuola e dell'istruzione in generale, tanto da prevedere per loro classi differenziali, si è giunti ad una normativa ordinaria e di dettaglio che lentamente ha dispiegato i sui effetti;
con il decreto-legge n. 5 del 1971, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1971, è stato previsto il loro inserimento nelle classi comuni della scuola dell'obbligo, anche se ancora il concetto di integrazione risultava essere molto labile. Difatti, l'alunno disabile deve adeguarsi alla didattica e ai programmi impartiti nelle classi comuni. Solo con la legge n. 517 del 1977 si giunge a prendere in

considerazione forme di integrazione e modelli didattici duttili, attraverso cui operare forme di integrazione, anche con il supporto di insegnanti specializzati;

con la legge n. 104 del 1992 si arriva ad una legge quadro organica e funzionale, che si fonda non solo sull'assistenza, ma anche sull'integrazione e sul riconoscimento dei diritti dei disabili. La *ratio* della legge è quella di promuovere e sviluppare la massima autonomia possibile della persona disabile. In particolare, negli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, il legislatore definisce in che cosa consiste il diritto all'integrazione scolastica e quali strumenti adottare per perseguirla. Muta così, e definitivamente, il concetto dell'alunno disabile, da fruitore secondario, e quasi incidentale del diritto all'istruzione, a soggetto equiparato agli altri studenti, per il quale lo Stato deve apprestare tutti gli interventi necessari per compensare le disabilità con le abilità che la scuola dovrà fornire con appositi piani didattici ed educativi individuali;

considerato che:

da una breve analisi emerge, attualmente, un quadro normativo che, sebbene molto più articolato e garantista rispetto ai timidi interventi di qualche decennio fa, risulta essere ancora, in generale, non sufficiente al fine di garantire in pieno l'integrazione delle persone disabili nel mondo della scuola e del lavoro. Il decreto legislativo n. 81 del 2008 risulta carente sotto diversi profili, in particolare in ordine alla previsione di appositi piani di sicurezza per gli studenti disabili, frequentanti istituti professionali, nelle attività di *stage* svolti *extra moenia*, ovvero in aziende e laboratori artigianali. Si tratta di attività che sono da considerarsi parte integrante del percorso scolastico ed espressione della modalità didattica scuola-lavoro;

gli assistenti per l'autonomia o la comunicazione sono figure professionali, espressamente previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, dagli articoli 42-45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, alla cui nomina provvedono, su richiesta del dirigente scolastico, i Comuni per le scuole primarie e secondarie di primo grado e le Province per le scuole secondarie di secondo grado *ex* articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Tali figure hanno la funzione di mediare la comunicazione e l'autonomia dell'allievo disabile attraverso l'interazione con gli insegnanti di sostegno e curriculari, con lo scopo precipuo di dare piena attuazione al piano educativo individualizzato (PEI). Accade, tuttavia, di frequente che, nelle ore dedicate agli *stage* in azienda, non forniscano il supporto per le attività di relazione e di comunicazione che, invece, danno normalmente in classe;

accade sovente, infatti, che in mancanza di un apposito progetto predisposto dall'istituto scolastico di appartenenza dello studente disabile, e di apposita polizza assicurativa contratta per manlevare l'istituto da responsabilità in caso di infortuni e da responsabilità civile verso terzi, lo stesso non possa recarsi con gli altri compagni a svolgere tali attività;

per queste ragioni, nelle ore dedicate allo *stage* l'alunno disabile è costretto a trattenersi in classe, rinunciando, quanto meno in parte, all'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione che la legge n. 104 del 1992, all'articolo 12, comma 4, definisce sempre esercitabile senza alcun impedimento e, dunque, a prescindere dalla natura della disabilità da cui è affetto lo studente. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione ha come effetto diretto dapprima l'integrazione scolastica e successivamente l'integrazione sociale e lavorativa. In buona sostanza, si tratta, quindi, del veicolo privilegiato che l'ordinamento ha previsto e predisposto per garantire la massima autonomia e indipendenza possibile alle persone disabili. Scopo, peraltro, perseguito anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato inoltre che:

da quanto risulta agli interroganti, sono numerosi gli istituti tecnici e professionali, in tutto il territorio del Paese, che, in caso di svolgimento delle attività descritte, non garantiscono all'allievo disabile la presenza dell'assistente per l'autonomia o la comunicazione. Si tratta di un educatore con specifiche competenze tecniche e metodologiche per il superamento delle problematiche di varia natura in contesti scolastici ed extrascolastici. I progetti a cui partecipano, in sinergia con gli insegnanti di sostegno e curricolari, sono lo strumento quotidiano attraverso cui superare i limiti della disabilità e

per potenziare le capacità dell'alunno garantendo l'integrazione nella scuola e successivamente nel mondo del lavoro e nella società, fornendo gli strumenti per acquisire la massima autonomia possibile. Per queste ragioni è una figura necessaria al fine di garantire all'alunno il supporto con cui compensare il proprio *deficit* e svolgere l'attività formativa al pari dei propri compagni;
a parere degli interroganti, appare necessaria e urgente una verifica dei progetti promossi dagli istituti tecnici e professionali, su tutto il territorio nazionale, in cui il piano dell'offerta formativa (POF) preveda lo svolgimento di attività formativa in aziende e laboratori artigianali, parte integrante dell'attività didattica finalizzata alla compiuta formazione dello studente, al fine di accertare e stimare in quanti casi non vengano predisposti gli strumenti per consentire all'alunno disabile di partecipare a tali attività,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti illustrati e se abbia adottato provvedimenti, anche di carattere normativo, o intenda adottarne, in considerazione della vigente normativa nazionale e comunitaria, al fine di apprestare gli interventi ritenuti necessari;
se intenda avviare un'indagine al fine di accertare la reale portata della problematica e valutare l'adozione di linee di indirizzo nazionali per garantire il pieno diritto all'educazione e all'istruzione agli studenti disabili.
(3-02706)
PUPPATO, DALLA ZUANNA, SOLLO, ASTORRE, PEZZOPANE, SCALIA, LAI, ALBANO, AMATI, CUCCA, GINETTI, MORGONI, LO GIUDICE, FAVERO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 95, ha disposto la sostituzione in tutte le leggi vigenti del termine "sordomuto" con quello di "sordo", mentre al comma 2 ha statuito che, agli effetti della legge 26 maggio 1970, n. 381, "si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio";
in conseguenza di tale modifica normativa, a inizio febbraio la Direzione regionale veneta dell'Agenzia delle entrate ha risposto all'interpello n. 907-539/2015 *ex* art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, negando il riconoscimento ai genitori di una minore, con difficoltà di apprendimento e invalida civile al 100 per cento, della deducibilità delle spese sostenute per il servizio di mediazione linguistica LIS di cui la figlia necessita a scuola e al suo domicilio;
l'Agenzia delle entrate ha giustificato tale interpretazione a partire dall'art. 15, comma 1, lettera *c-ter)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che recita che è possibile detrarre le spese sostenute per "i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381", come modificato dalla menzionata legge n. 95 del 2006;
considerato che:
alla minore non è applicabile la definizione normativa, in quanto la stessa risulta affetta dalla patologia di diprassia orale congenita che ne inficia la capacità di parlare, senza tuttavia compromettere le facoltà uditive, ciò nondimeno necessita dell'utilizzo dell'interprete in lingua LIS per fruire in maniera piena del servizio scolastico, che altrimenti non sarebbe in grado di seguire;
la minore è beneficiaria di un'indennità di accompagnamento, che viene conteggiata nel calcolo del valore ISEE, ma non riceve i dovuti servizi dalla scuola che frequenta, obbligando i genitori a pagare con finanze private l'assistente che la segue,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questo grave *vulnus* nella legislazione che pone in essere importanti disuguaglianze tra persone affette da patologie che, seppur diverse, pongono la persona di fronte a disabilità simili;
se non ritengano di doversi attivare per una revisione del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero

agire con circolare interpretativa, al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento per persone con disabilità.

(3-02708)

LANZILLOTTA, TOMASELLI, BUEMI, SCALIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

il Southern gas corridor (SGC) è l'infrastruttura di rilevanza strategica UE che realizzerà il primo collegamento diretto tra le ingenti riserve di gas naturale del Caspio (campo "Shah Deniz 2") e le coste italiane, in un'ottica di diversificazione, incremento e maggiore regolarità dei flussi di gas, a beneficio della sicurezza energetica europea;

esso si compone di 3 diverse sezioni, il South Caucasus pipeline, SCPX (Caspio-Azerbaijan-Georgia), il Trans Anatolian gas pipeline, TANAP (Turchia), il Trans Adriatic pipeline, TAP (Grecia-Albania-Italia), a cui si aggiungerà un interconnettore Grecia-Bulgaria (IGB); sono allo studio ipotesi di estensione anche lungo la regione ionico-adriatica, a partire da Montenegro e Croazia;

l'opera è stata prescelta nel giugno 2013 (rispetto al concorrente "Nabucco") e nel settembre successivo sono stati firmati a Baku, con 11 società europee (tra cui le italiane Enel ed Hera *trading*), i contratti di vendita a lungo termine del gas naturale, per complessivi 100 miliardi di dollari USA, su un periodo di 25 anni;

nel dicembre 2013 è stata annunciata la "decisione finale d'investimento" da parte delle società costruttrici, seguita nel settembre 2014 dalla cerimonia di "*groundbreaking*" a Baku e, nel marzo 2015, dall'inizio lavori del TANAP;

l'avvio dei lavori del TAP in Grecia è previsto per maggio 2016 e nel corso del 2016 è in programma anche l'avvio dei lavori in Italia; la data di arrivo del gas in Italia è fissata, al più tardi, per il gennaio 2020;

considerato che:

il SGC, con i suoi circa 3.200 chilometri di lunghezza, prevede un investimento complessivo di 45 miliardi di dollari e viene al momento considerato tra i maggiori investimenti in corso nel mondo nel settore dell'energia; vi partecipano, nell'assetto azionario dei 3 consorzi (SCPX,TANAP,TAP), undici grandi multinazionali (*in primis* l'azerbaijana SOCAR e la BP, ma anche l'italiana SNAM, di recente entrata nel TAP con il 20 per cento);

i Governi interessati (i 7 Paesi di transito, più la Bulgaria ed i 2 osservatori della regione Ionio-Adriatico, nonché la Commissione UE, il Regno Unito e gli USA, che ne ha sempre sostenuto il valore strategico ai fini della sicurezza energetica europea) si coordinano nell'ambito di un apposito "Advisory Council" che si riunisce annualmente a livello di Ministri dell'energia;

rispetto ad una domanda annuale europea pari nel 2015 a poco meno di 500 miliardi di metri cubici e prevista nel 2030 a 600 miliardi circa, il SGC ha il potenziale per divenire la terza fonte di importazione europea, dopo il gas della Russia e prima del gas di provenienza nordafricana;

per quanto riguarda nello specifico il TAP (Trans-Adriatic pipeline), tra i vantaggi dell'opera vi è un beneficio economico complessivo al momento stimato in circa 5 miliardi di dollari; un contributo strategico alla diversificazione e sicurezza energetica dell'Italia e dell'intera UE; l'opportunità per il nostro Paese, grazie anche al ruolo della rete SNAM, di divenire un *hub* regionale del gas nell'Europa meridionale; ingenti lavori già affidati, lungo i 3 tratti dell'opera, ad imprese italiane, per progettazione, costruzione e forniture di materiali; grandi opportunità per il sistema produttivo locale e per la creazione di posti di lavoro nei territori interessati; ampia disponibilità del consorzio TAP ad iniziative di *corporate responsibility*, da realizzare d'intesa con le amministrazioni e comunità locali, per sostenere nelle aree interessate progetti di rilevanza sociale ed interesse generale;

in Italia, il gasdotto toccherà terra a San Foca-Melendugno (Lecce), in Puglia, dopo un percorso di 878 chilometri, di cui 105 sottomarini; saranno 8 i chilometri di percorso via terra sul territorio italiano, dal quale, con ulteriore gasdotto di circa 60 chilometri in via di progettazione, le forniture del TAP si collegheranno alla rete nazionale della SNAM, che ne garantirà l'afflusso verso il resto d'Europa;

a seguito degli studi realizzati dalle competenti autorità nazionali, è acclarato l'impatto ambientale

minimo, se non irrilevante, che l'opera è suscettibile di comportare sul territorio pugliese interessato;
sul piano delle procedure interne, a maggio 2015, dopo un lungo e complesso *iter* interministeriale, è stata adottata dal Ministero sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione unica finale per il progetto TAP,
si chiede di sapere:
se è vero che l'*iter* autorizzativo dell'opera ha incontrato e continua ad incontrare la persistente opposizione della Regione Puglia, al momento focalizzata sulla questione della rimozione e ricollocazione di un centinaio di alberi di ulivo, peraltro già autorizzata, nel mese di febbraio 2016, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, determinando ritardi nella tabella di marcia stabilita;
quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di consentire che il progetto proceda nei tempi stabiliti, eventualmente attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
(3-02709)
PEZZOPANE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
la signora N. Z., nata a Pescina (L'Aquila), dipendente di scuola pubblica, con circa 39 anni di contributi, ha presentato domanda di pensione all'INPS, a causa della sue gravi condizioni di salute;
il 3 marzo 2014 le viene accolta la prima domanda di pensione per "salvaguardati", ma la graduatoria è scaduta;
il 4 dicembre 2014, sulla base della legge n. 147 del 2014, le viene accolta la seconda domanda di salvaguardia, che tuttavia rimane lettera morta;
considerato che:
il 16 settembre 2015 alla signora viene riconosciuta l'inabilità totale al lavoro, secondo la legge n. 274 del 1991 che prevede il pensionamento dei dipendenti pubblici, tuttavia il Provveditorato agli studi si è opposto, appellandosi ad un'altra legge, la n. 335 del 1995, e le ha riconosciuto solo 6 mesi di inidoneità all'attività lavorativa;
l'Inps a novembre 2015 le ha comunicato l'accoglimento della domanda di pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016, che però ha revocato il 16 febbraio, avviando le procedure per il suo reinserimento al lavoro;
il risultato è la paralisi esistenziale per una persona che non può lavorare e non può andare in pensione, ostaggio della burocrazia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
quali siano le responsabilità dell'Inps di fronte ad un caso limite, in cui due amministrazioni dello Stato non solo non dialogano, ma lottano tra loro a colpi di legge;
quali provvedimenti di competenza intenda adottare per consentire l'accoglimento della domanda di pensione.
(3-02711)
PEZZOPANE, ALBANO, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FAVERO, GINETTI, IDEM, ORRU', PUPPATO, SOLLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello de L'Aquila versano in una situazione di carenza complessiva di organico, più volte sottolineata anche di recente nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario;
a tale carenza non ha fatto mai seguito nessuna delle disposizioni ministeriali succedutesi per fronteggiare la carenza di personale, quali interpelli nazionali, bandi di mobilità e, da ultimo, il reclutamento di tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, modificato dagli articoli 50 e 50-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014;
la mancata assegnazione di personale al distretto de L'Aquila sembra derivare da un interpello del

2012 che riservava le assegnazioni del personale ai "perdenti posto" della Regione, a seguito della paventata soppressione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Vasto e Sulmona, successivamente rinviata al 2018;
considerato che:
sono circa 90 i posti di lavoro "congelati" per il distretto che potrebbero rimanere tali per un periodo molto lungo;
dei 1.000 dipendenti reclutati dagli enti provinciali in mobilità una sola risorsa è stata messa a disposizione del distretto de L'Aquila;
tale situazione di stallo mette in difficoltà la funzionalità degli uffici non solo de L'Aquila, ma dell'intera regione;
in particolare nella Corte d'appello de L'Aquila e nella Procura del capoluogo grava un enorme carico di lavoro, dovuto all'aumento del numero dei procedimenti giudiziari legati alla ricostruzione *post* terremoto, alcuni dei quali rischiano di andare in prescrizione;
rilevato che in un recente intervento (del 17 marzo 2016) il Ministro in indirizzo rassicurava circa la possibilità di ricollocare in mobilità, e assegnare agli uffici giudiziari della provincia de L'Aquila, 45 unità amministrative,
si chiede di sapere:
quali iniziative concrete intenda adottare il Ministro in indirizzo per sopperire alla carenza di organico;
quando sia previsto il ricollocamento in mobilità delle suddette 45 unità al fine di rendere da subito maggiormente efficiente il distretto della Corte d'appello de L'Aquila.
(3-02712)

LIUZZI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che in riferimento al prossimo concorso scuola 2016 bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'apposita sezione del sito del Ministero vengono indicati i testi di preparazione del concorso con una modalità che prevede il *link* diretto al sito "Amazon", su cui si suggerisce di acquistarli;
considerato che:
l'utilizzo di tale modalità potrebbe ambiguamente configurarsi come una promozione commerciale, attribuibile al Ministero e che come tale ne minerebbe l'imparzialità, poiché non vengono solo indicati i riferimenti dei testi, ma si può procedere direttamente all'acquisto, sul portale di Amazon, direttamente dal *link* del Ministero "concorso-scuola-2016-cosa-studiare";
un'iniziativa di questo genere rischia di danneggiare la categoria dei librai, che peraltro non ha avuto modo di parteciparvi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto espresso e se ci siano state particolari procedure, come la stipula di una convenzione o l'emissione di un bando di gara, per attribuire al sito di Amazon il privilegio economico di fornire i testi per la preparazione del concorso;
quali siano stati, in tal caso, i parametri per concorrere e per quale motivo i librai non siano stati messi in condizione di partecipare al bando;
se, qualora non siano state espletate particolari procedure, non ritenga di intervenire al fine di eliminare il *link* diretto per l'acquisto *on line*, indicando semplicemente le informazioni specifiche sui testi per la preparazione del concorso, in modo da salvaguardare l'imparzialità del dicastero e garantire la tutela dei consumatori e dei librai italiani.
(3-02713)

Gianluca ROSSI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno bandito un concorso per la realizzazione di iniziative progettuali di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione, in attuazione del protocollo d'intesa siglato dalle parti il 30 gennaio 2013, con cui viene istituita la settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione e le cui attività e finalità si protraggono durante l'intero anno scolastico;

l'avviso pubblico del 25 novembre 2014 prevedeva l'assegnazione di fondi pari a 425.000 euro e fissava la scadenza per partecipare alla selezione il 30 dicembre 2014. I progetti vincitori avrebbero dovuto essere selezionati da una commissione valutatrice costituita da Ministero e Dipartimento;
il progetto è finalizzato ad "attivare una modalità attiva e laboriosa di alleanza tra scuole, consulte studentesche, associazioni ed enti territoriali che, facendo rete tra di loro, potranno avere un confronto per progetti altamente condivisi e innovativi. Criteri di scelta saranno la prevalenza del dettato Costituzionale, il rispetto per le diversità, l'istruzione intesa come momento fondativo di valori etici e di crescita intellettuale. L'obiettivo cui si tende è quello di rendere permanente il tema dell'educazione ai valori dell'etica pubblica e della legalità, della cittadinanza europea e della partecipazione attiva";
criteri di valutazione sarebbero stati anche "la maggiore rappresentanza studentesca attivata, per il coinvolgimento attivo di tutti gli attori e delle comunità locali, nonché per l'impatto sul territorio (...) prevarranno le progettualità che pur nascendo da istanze locali abbiano un respiro di più ampia modularità, che insistano su contenuti riconoscibili e adottabili a prescindere dalla distanza fisica tra una regione del nord e una del sud";
considerato che nonostante sia trascorso più di un anno dalla scadenza, non è ancora stata pubblicata una graduatoria relativa a tale bando;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non ritenga di doversi attivare per far sì che la pubblicazione delle graduatorie del bando possa avvenire in tempi brevissimi.
(3-02714)
PEZZOPANE, D'ADDA, MORGONI, ORRU', PAGLIARI, SCALIA, SOLLO - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il parere emesso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 63/2015/PAR, nell'adunanza del 2 aprile 2015, su richiesta della Provincia di Isernia, circa la possibilita? per quest'ultima di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente alle categorie protette, considerata la presenza di scoperture *ex lege* n. 68 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, afferma, a proposito della circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 2015, "l'efficacia meramente interna di tale disposizione";
nel richiamare anche l'inapplicabilita? dell'art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, contenente deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà, il suddetto parere conclude che deve ritenersi che, alla luce di quanto affermato, la Provincia di Isernia non puo? assumere con contratti a tempo indeterminato lavoratori rientranti nelle categorie protette;
considerato che:
la richiamata circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2015, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 62 del 16 marzo 2015, reca "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", ed è indirizzata "Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001";
relativamente al comma 420 della legge n. 190 del 2014, la circolare, quanto all'ambito soggettivo della norma, afferma che "la previsione si applica solo alle province". Nei "chiarimenti in merito ai divieti per le province riguardanti il personale", essa stabilisce, in ordine alla lett. *c)* del citato comma 420, contenente il divieto per le Province di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita?, che "Resta fermo l'obbligo di assunzione per coprire la quota riservata alle categorie protette, anche in deroga al divieto di cui alla lettera c)". Obbligo posto dalla

legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, fonte di pari rango rispetto alla legge n. 190 del 2014;
per quanto rilevato, appare agli interroganti evidente un'incongruenza tra le linee guida dettate dal Dipartimento della funzione pubblica ed il parere emesso per la Provincia di Isernia dalla sezione Controllo della Corte dei conti del Molise,
si chiede di sapere quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito a quanto descritto.
(3-02715)
CIOFFI, BERTOROTTA, MORONESE, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, DONNO, CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, SANTANGELO, MANGILI, TAVERNA, PAGLINI, AIROLA, PUGLIA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) viene utilizzato per finanziare i programmi operativi nazionali e regionali in tutti i territori. Sostiene programmi in materia di sviluppo regionale, di potenziamento delle competitività, di investimenti nella ricerca e nello sviluppo sostenibile;
i fondi europei di sviluppo regionale, insieme alla quota di finanziamento nazionale, assegnati all'Italia vengono impegnati attraverso programmi operativi nazionali (PON) e programmi operativi regionali (POR) che per il periodo 2007-2013 hanno significato (al 31 dicembre 2015) un importo di 46,67 miliardi di euro a fronte di una spesa certificata al 31 ottobre 2015 pari a 35,8 miliardi. Relativamente alle dotazioni degli investimenti del programma PON "Reti e mobilità" e POR delle 4 Regioni "obiettivo convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) di fronte a una dotazione iniziale di 24,39 miliardi di euro si riscontra una riduzione della dotazione effettiva al 31 dicembre 2015 pari a 16,96 miliardi di euro;
come si evince dai dati pubblicati dal sito "opencoesione", le autorità di gestione dei programmi PON e POR hanno destinato nei rispettivi programmi di spesa una dotazione finanziaria di circa il 3 per cento per le assistenze tecniche, cioè per servizi affidati all'esterno della propria struttura a società specializzate con il compito di assistere, supportare e guidare, con personale altamente professionale, la pubblica amministrazione all'obiettivo di spesa prefissato;
nell'ultimo anno di programmazione, al 31 ottobre 2015, i fondi spesi nelle Regioni convergenza, PON e POR, sono stati 11,34 miliardi di euro indicando che nell'ultimo trimestre del 2015 l'obiettivo di spesa per evitare perdita di contributi avrebbe dovuto essere di circa 5,62 miliardi di euro; a giudizio degli interroganti ciò evidenzia l'incapacità di spesa sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che delle 4 Regioni interessate, che avrebbe prodotto una perdita netta per le economie dei territori interessati imputabile non solo alle 4 Regioni interessate ma anche al Ministero stesso;
è noto agli interroganti che per fare fronte al mancato obiettivo e al rischio della perdita di finanziamento sono stati messi in campo alcuni "artifizi" quali la riduzione del contributo di cofinanziamento statale all'interno del PON-POR, riducendo l'ammontare totale dei programmi per dare vita a programmi paralleli coperti da sole spese nazionali, oppure l'introduzione dei cosiddetti progetti "retrospettivi", cioè progetti già finanziati e completati con altre fonti di finanziamento italiano che intervengono a colmare fittiziamente il *gap* di spesa principale. Artificio contabile che a parere degli interroganti evidenzia ancora di più l'incapacità delle Regioni e del Ministero di spendere le risorse che l'Europa rinvia a fronte del contributo nazionale;
in particolare, da quanto emerge dal sito ufficiale dell'Agenzia per la coesione sulle attuali gestioni dei programmi, si rileva in primo luogo che le dotazioni finanziarie complessive rispetto alle dotazioni attuali si riducono sensibilmente. Se si sommano le dotazioni iniziali del Ministero delle infrastrutture e delle 4 Regioni a "obiettivo convergenza" si arriva a 24.390.142.088 euro che però diventano circa 17 miliardi di dotazione attuale. Ciò che invece non si riduce sarebbe il valore delle dotazioni per l'assistenza tecnica che, anzi, a fronte di un monte complessivo in sensibile diminuzione non segue il medesimo *trend*;
inoltre, emerge il caso del Ministero delle infrastrutture in cui, a fronte di una riduzione di più di 900 milioni di euro della dotazione iniziale, ovvero circa il 33 per cento, la dotazione in assistenza tecnica

è aumentata del 37 per cento; parimenti per la Regione Puglia, a fronte di una riduzione di più di un miliardo di euro, ovvero di circa il 20 per cento, la dotazione in assistenza tecnica è aumentata di circa il 3 per cento;
a giudizio degli interroganti è singolare che nel PON "infrastrutture e reti" 2014-2020 siano previsti 64,5 milioni di euro su un complessivo di 1,779 miliardi di euro di dotazione iniziale quando nel PON "reti e mobilità" 2007-2013 erano previsti 38,5 milioni di euro di assistenza tecnica di fronte a una dotazione iniziale di 2,711 miliardi di euro con un evidente aggravio dell'assistenza tecnica nella programmazione in corso rispetto alla precedente;
considerato che:
un articolo de "l'Espresso" del 1° ottobre 2015 sottolinea come in alcuni bandi di gara non sia neanche richiesta un'esperienza specifica nel settore oggetto di gara mentre rileva come condizione necessaria un "fatturato specifico" tra i 10 e i 24 milioni di euro. Ciò produce il risultato distorto che ad essere premiata non sia la competenza dei consulenti dedicati all'assistenza tecnica, ma solo chi ha una struttura societaria di grande valore economico;
il citato articolo evidenzia che uno studio effettuato da Confindustria mostrerebbe come il fatturato specifico sia richiesto nel 90 per cento delle gare bandite, e che nel resto dei Paesi UE la media è del 18 per cento. Il risultato sarebbe che i vincitori potrebbero essere sempre: Ernst & Young e PricewaterhouseCoopers;
a giudizio degli interroganti, multinazionali con fatturati notevoli lascerebbero alle realtà più piccole, spesso composte da giovani professionisti con grandi capacità professionali, l'esclusiva possibilità di consorziarsi per tentare di raggiungere le soglie di fatturato richieste e comunque le costringono a dividersi "le briciole" del mercato. Oppure, tali piccole realtà o giovani professionisti dovrebbero lavorare in subappalto per le grosse multinazionali o ambire a venire assunte dalle vincitrici di gara, che traggono la maggior parte degli utili finanziando un'attività prettamente tecnico-professionale;
considerato inoltre che:
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha recentemente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 gennaio 2016 il bando per assistenza tecnica sul PON "infrastrutture e reti" in corso di aggiudicazione;
la CONSIP (Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana) nel corso del 2015 ha pubblicato un bando per l'aggiudicazione di 9 lotti relativi all'assistenza tecnica alle attività di *audit* dei programmi cofinanziati dalla UE e al presidio di coordinamento nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti, essendo l'attività di programmazione e di spesa dei fondi europei ormai una prassi consolidata da oltre 20 anni di programmazione europea, l'assistenza tecnica dovrebbe limitarsi a prestazioni che non fanno parte della normale attività di amministrazione, mentre si rileva che la spesa in assistenza tecnica cresce, in proporzione, molto più della spesa per investimenti ed i risultati e le *performance* dei programmi sono paradossalmente deludenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se risultino i motivi per cui, a fronte di una dotazione finanziaria decrescente tra quella iniziale e quella attuale, a fronte di *performance* non positive, diverse amministrazioni abbiano invece accantonato sempre maggiori oneri per l'assistenza tecnica;
poiché gli obiettivi di spesa e le *performance* dei programmi operativi non hanno avuto i risultati attesi, al fine di ottenere nel futuro periodo di programmazione 2014-2020 una maggiore efficacia della spesa, a partire dall'assistenza tecnica, quali siano le azioni intraprese dalle pubbliche amministrazioni interessate e quali correzioni per i nuovi bandi di assistenza tecnica siano stati posti in essere rispetto alla precedente programmazione 2007-2013 per renderla più efficace.
(3-02716)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
SANTANGELO, GIROTTO, DONNO, BERTOROTTA, CASTALDI, GIARRUSSO,

BUCCARELLA, CRIMI, MARTON, PAGLINI, MANGILI, CAPPELLETTI, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, TAVERNA, PUGLIA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 14 marzo 2016 una marea nera ha colpito l'isola tunisina di Kerkennah, sita a 240 chilometri da Pantelleria ed a soli 120 chilometri da Lampedusa; tale marea, che sembra essere fuoriuscita da una piattaforma petrolifera della società britannica Petrofac, situata nel golfo di Gabes, sta devastando le coste del paradiso naturale delle isole Kerkennah, al largo della costa tunisina;

in data 22 marzo, sulla pagina "Facebook" intitolata "Kerkennah Islands" e dal sito *internet* "Tunisia-Live", sono state condivise alcune foto che ritraggono la marea nera riversarsi lungo le coste dell'arcipelago, noto sia per le sue magnifiche spiagge sia per la sua economia ancora basata in gran parte sulla pesca;

tale situazione si configura come un problema ecologico molto grave, che andrà risolto il più rapidamente possibile, considerato che l'economia dell'isola principale dell'arcipelago, basata sulla pesca, è stata messa in ginocchio;

anche le isole di Pantelleria e Lampedusa hanno un'economia principalmente legata alla buona salute del territorio e potrebbero essere interessate, anch'esse, dalla marea nera, a danno anche del turismo legato all'imminente stagione estiva;

il quotidiano *on line* per un'economia ecologica, "greenreport", evidenzia come la pesca sia l'attività principale dell'arcipelago e che da quando si è iniziato a trivellare nel golfo di Gabes si sono manifestati gravi problemi, in quanto l'inquinamento, collegato alle attività estrattive, ha determinato una drastica diminuzione del numero delle spugne e un consistente calo del pescato;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

ciò che è accaduto lungo le coste tunisine potrebbe ripetersi nel mare di Lampedusa, di Linosa, di Pantelleria, nel canale di Sicilia, nel mare di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Gela, nel mare di Ragusa e nel mare di Siracusa. E, ancora, nell'Adriatico e in tutti i tratti di mare interessati dalle trivelle;

le trivellazioni in mare mettono a rischio il turismo e la pesca, 2 settori vitali e costitutivi della cultura del nostro Paese; nell'ultimo Bollettino ufficiale degli idrocarburi, aggiornato al 31 gennaio 2016, risultano rilasciati 83 permessi di ricerca in terraferma, 24 nel sottofondo marino, 7 in Sicilia. Sono 119, invece, le concessioni di coltivazione su terraferma, 72 quelle in mare, 14 in Sicilia. Sono al vaglio ulteriori richieste di permesso di prospezione in mare e in terraferma;

sarebbe auspicabile fermare le trivellazioni in mare a tutela del territorio italiano, anche in considerazione di quanto ha stabilito la Corte costituzionale, chiamata più volte a deliberare, con la sentenza del 30 dicembre 1987, n. 641, dove si evidenzia che nell'ordinamento giuridico italiano la protezione dell'ambiente è fissata da precetti costituzionali di cui agli articoli 9 e 32 e dunque assume il valore di diritto fondamentale;

considerato inoltre che l'articolo 117 della Costituzione stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia relativa alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. A tale proposito la Corte costituzionale ha precisato in più occasioni (ad esempio nella sentenza n. 8 del 22 luglio 2004) che l'ambiente è qualificato come valore costituzionalmente protetto, in ordine al quale si possono manifestare competenze diverse, che possono ben essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

le *lobby* petrolifere stanno "remando" contro il *referendum* del 17 aprile 2016; il mantenimento delle attuali concessioni petrolifere, nonché l'eventuale concessione di proroghe infinite sulla loro durata, aumenta il rischio per l'ambiente di incidenti, causati dall'utilizzo di attrezzature vetuste; sarebbe auspicabile eliminare totalmente l'utilizzo delle risorse petrolifere ed opportuno, invece, investire in progetti di risparmio ed efficienza energetica e valorizzazione delle energie rinnovabili, consentendo la creazione di nuovi posti di lavoro, ma soprattutto una concreta alternativa al petrolio;

l'estrazione di idrocarburi è un'attività altamente inquinante, con un impatto rilevante sull'ambiente e

sull'ecosistema marino e le fasi di ricerca che utilizzano la tecnica dell'*airgun* (esplosione di aria compressa), hanno effetti devastanti per l'*habitat* e la fauna marina;
il verificarsi di un incidente in una piattaforma petrolifera situata nel mar Mediterraneo comporterebbe esiti disastrosi, simili a quanto accaduto nel golfo del Messico alla piattaforma Deepwater Horizon, che ha provocato il più grave inquinamento da petrolio, mai registrato nelle acque degli Stati Uniti;
il "petrolio" italiano da valorizzare, tutelare e sul quale investire è da ricercarsi nelle bellezze architettoniche, ambientali e paesaggistiche del nostro Paese;
alla conferenza dell'ONU sul clima tenutasi a Parigi nel mese di dicembre 2015 (COP21), l'Italia ha sottoscritto, insieme ad altri 194 Paesi, l'impegno a contenere la "febbre della terra" entro 1,5 gradi centigradi, perseguendo con chiarezza e decisione l'abbandono dell'utilizzo delle fonti fossili,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali provvedimenti siano stati assunti per monitorare la marea nera ed evitare che possa giungere nei mari italiani e nelle vicine coste di Pantelleria, Lampedusa o dell'intera Sicilia;
se l'intendimento del Governo sia rivolto ad iniziative coerentemente ispirate all'impegno assunto dal nostro Paese nel corso della conferenza di Parigi del dicembre 2015 e, quindi, con la decisione di perseguire l'abbandono dell'utilizzo delle fonti fossili.
(3-02707)
RANUCCI, ASTORRE, CIRINNA', LUCHERINI, MATURANI, PARENTE, SCALIA, SPILABOTTE, SPOSETTI, VALENTINI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il 20 marzo 2016, nel corso di un'intervista televisiva su una nota emittente nazionale, la candidata a sindaco di Roma per il Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alla politica imprenditoriale di ACEA SpA, una delle principali *multiutility* italiane quotata in borsa, attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei *business* dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente;
nelle sue dichiarazioni, Virginia Raggi ha anticipato la volontà del suo movimento politico di cambiare il *management* aziendale in caso di vittoria elettorale e ha esposto una lettura, secondo gli interroganti, tecnicamente superficiale ed errata sia del programma che del bilancio aziendale;
a causa delle dichiarazioni di Virginia Raggi, la banca di investimento Equita, importante *partner* di riferimento per gli investitori istituzionali e per le imprese, ha declassato il livello di affidabilità del *rating* di ACEA da "*buy*" a "*hold*" e ha eliminato il titolo dal portafoglio delle "*small cap*", motivando tale giudizio con il rischio politico delle prossime elezioni del Comune di Roma, che è maggiore azionista di ACEA SpA con una partecipazione pari al 51 per cento;
al giudizio degli analisti di Equita, è corrisposto un danno nei mercati azionari, ove, in sole 48 ore, il titolo di ACEA SpA ha perso il 4,73 per cento, pari a circa 142 milioni di euro, mettendo, peraltro, a rischio il piano di ristrutturazione interna che l'attuale *management* aziendale ha avviato, ispirandosi ai principi di trasparenza e legalità in una realtà che conta circa 7.000 dipendenti;
considerato che:
la campagna elettorale in corso e, soprattutto, la scadenza per il rinnovo degli organismi di governo di Roma capitale devono essere considerati da tutte le forze politiche un'opportunità straordinaria per indicare ai cittadini una prospettiva di sviluppo e di rilancio economico, praticabile attraverso programmi credibili per l'amministrazione della città;
non possono essere taciuti né la preoccupazione né il giudizio politico negativo in merito a dichiarazioni che, col pretesto di ottenere un maggiore consenso elettorale, tradiscano un'incompetenza dei candidati più seguiti dai *media*, tale da esporre o addirittura compromettere l'economia reale di un tessuto urbano complesso e fortemente competitivo sullo scenario nazionale ed internazionale;
si tratta, comunque, di conoscere e valutare quali siano, in concreto, i possibili e ulteriori effetti negativi che possano prodursi a danno di ACEA SpA e dei cittadini romani,
si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito ai fatti rappresentati e di quali ulteriori informazioni disponga rispetto a quelle diffuse dagli organi di stampa;
quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di tutelare gli azionisti di ACEA SpA, in riferimento alle conseguenze che si sono prodotte e possono prodursi a seguito delle dichiarazioni di Virginia Raggi;
se non ritenga opportuno un intervento della CONSOB, al fine di garantire che le dinamiche di mercato non risentano di iniziative propagandistiche in danno di ACEA SpA;
se non ritenga, altresì, opportuno rivolgersi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, perché siano valutati eventuali profili che restringano o alterino la concorrenza tra imprese e danneggino i consumatori e in particolare i cittadini romani.
(3-02710)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUTA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il decreto ministeriale 5 luglio 2012 definisce il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia fotovoltaica, il "Quinto Conto Energia";
l'articolo 4, comma 8, del decreto disciplina gli impianti iscritti a registro, ammessi alle tariffe incentivanti, in posizione tale da rientrare nei definiti volumi incentivabili, purché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria;
il GSE (Gestore servizi energetici) ha pubblicato la graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti a registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui al bando del 18 marzo 2013;
l'art. 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha prorogato il termine di entrata in esercizio "per gli impianti, già iscritti (...) nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi";
l'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha prorogato ulteriormente al 30 settembre 2015 il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi,
si chiede di sapere:
se vi siano, e in caso affermativo quali, impianti iscritti al registro, cui non è stato ancora riconosciuto l'incentivo definito dall'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 5 luglio 2012, pur essendo ubicati in zone colpite da calamità naturali nel corso degli anni 2012-2013 ed essendo entrati in esercizio in data antecedente al 30 settembre 2015;
quale sia la situazione contabile, presso il GSE, degli accantonamenti delle risorse non ancora corrisposte da destinare all'incentivazione di tali categorie di impianti.
(4-05541)

CALEO, LAI, PEGORER, SCALIA, SOLLO, VATTUONE, CHITI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014 (di accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), nel quale era stato formalizzato il parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, sezione II, che ha riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997, i diplomati magistrali, con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, hanno ottenuto pieno diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento (GAE). Per tale ragione, alcune sigle sindacali minori avrebbero consigliato, durante l'aggiornamento del 2014, di presentare domanda di inserimento in GAE, ma, contrariamente a quanto prospettato dagli uffici scolastici, sarebbe arrivata risposta negativa rispetto a tale richiesta;
accolte in un primo tempo dal Consiglio di Stato le tesi sindacali, i primi ricorrenti sono stati inseriti a pieno titolo in GAE, con ordinanze n. 5497/3951, n. 5495/3952, n. 5490/3901 e n. 5493/3903. Successivamente, è avvenuto il riconoscimento del loro diritto di immissione in ruolo da parte degli

uffici scolastici regionali;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tuttavia, nell'avviso del 6 ottobre 2015, ribadiva come le pronunce del Consiglio di Stato non abbiano efficacia *erga omnes* e pertanto non possano essere estese anche a coloro che non hanno presentato specifico ricorso, esplicando i suoi effetti solamente tra le parti in causa;
considerato che a giudizio degli interroganti tale provvedimento ha gettato nuovamente la scuola nella più totale confusione, accentuando le conflittualità fra personale docente ugualmente precario a parità di titolo e spesso con punteggio superiore, rispetto dei primi vittoriosi e fortunati ricorrenti. Infatti, parallelamente ai riconoscimenti per il personale oggetto delle ordinanze, è stata "congelata" l'azione dei successivi ricorrenti in attesa di adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dapprima fissata per gennaio 2016, poi posticipata a maggio 2016, infine anticipata al 27 aprile;
considerato inoltre che a parere degli interroganti tale differenza nei provvedimenti che interessano i diplomati magistrali, con titolo conseguito entro il 2001/2002, viola il principio di uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, sancito dalla nostra Costituzione, all'articolo 3;
rilevato che il riconoscimento del diritto di immissione in ruolo non è avvenuto su una base logica e razionalmente condivisibile, ma soltanto secondo il "criterio" del tempismo nella presentazione del ricorso. Si potrebbe parlare di fortuita disparità del diritto, situazione invivibile per il cittadino e inaccettabile per qualsivoglia istituzione democratica,
si chiede di sapere quali tempestive iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di tutelare la posizione di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per il loro inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ed il riconoscimento del conseguente diritto all'immissione in ruolo, superando la discriminazione in essere.
(4-05542)

CENTINAIO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
da oramai troppi anni, a cadenza ciclica, su diversi organi di stampa sono pubblicati articoli che denunciano la "casta" dei sindacalisti, dei loro stipendi d'oro e dei loro privilegi pensionistici;
un beneficio è sicuramente rappresentato dalla vigenza, ancora, della famigerata "legge Mosca", così chiamata dal nome dell'esponente della CGIL, Giovanni Mosca, relatore della medesima durante il Governo Rumor (di cui alla legge n. 252 del 1974);
a giudizio dell'interrogante, il meccanismo della legge è alquanto contorto: in favore di circa un centinaio di persone, che negli anni successivi al dopoguerra avevano prestato attività nel sindacato o nei partiti senza che nei loro riguardi fosse versato un contributo, è stata garantita la copertura previdenziale sulla base della semplice dichiarazione del rappresentante del partito o del sindacato;
a costoro è stata, dunque, riconosciuta la pensione inclusiva degli arretrati con decorrenza dal 1948;
il problema è che, a furia di proroghe, dagli iniziali 10.000 beneficiari si è arrivati a 35.564 pensioni erogate dall'Inps, costate all'ente oltre 12 miliardi di euro;
sempre le notizie a mezzo stampa con ricorrenza ciclica denunciano tra i nominativi illustri che ne beneficiano, gli ex presidenti delle Camere, Fausto Bertinotti e Franco Marini;
un altro privilegio è stato garantito dalla "legge Treu", di cui al decreto legislativo n. 564 del 1996, dal nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale *pro tempore*, in virtù della quale la base di calcolo della pensione dei sindacalisti era agganciata all'ultima retribuzione, per cui i trattamenti previdenziali incrementavano notevolmente per i lavoratori (dipendenti pubblici distaccati o dipendenti privati in aspettativa) diventati dirigenti sindacali;
da diverse Legislature la Lega Nord chiede con ogni mezzo parlamentare a disposizione (proposte di legge, emendamenti, atti di sindacato ispettivo) la fine di tali privilegi e, non da ultimo, anche l'obbligo di rendicontazione per i sindacati, ancora oggi esenti dalla redazione di bilanci, per cui le entrate e le somme a disposizione restano un'incognita e non sono verificabili nella loro liceità,
si chiede di sapere:
quale sia il numero dei dirigenti sindacali in servizio e quanto percepiscano in aggiunta alla

retribuzione spettante per l'incarico sindacale;
quale sia il numero dei sindacalisti in quiescenza che beneficiano delle leggi citate;
quante siano le "pensioni d'oro dei sindacalisti" ed a quanto ammontino esattamente.
(4-05543)

DE CRISTOFARO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
la Fonderie Pisano è un'impresa del comparto metalmeccanico con 150 lavoratori attivi e 40 milioni di euro di fatturato annuale, nata negli anni '60 a ridosso della città di Salerno;
l'estendersi irregolare del piano urbanistico salernitano ha fatto sì che, in seguito, sorgessero a ridosso dell'industria considerevoli nuclei abitativi;
la fabbrica, in 55 anni di attività produttiva, non è mai stata oggetto di un serio ammodernamento, dato che ha provocato innumerevoli sequestri da parte della magistratura;
il comitato "Salute e vita" di Salerno chiede da anni la delocalizzazione in un'area con minore impatto abitativo della struttura industriale e la costruzione di un impianto a norma, considerato altresì che negli ultimi decenni la stragrande maggioranza dei nuclei produttivi persistenti nella zona si sono spostati a sud di Salerno, nel distretto industriale a ridosso della città di Pontecagnano;
a seguito del piano urbanistico comunale di Salerno del 2006, l'area attorno alle Fonderie è stata destinata ad area residenziale e commerciale favorendo l'edificazione di appartamenti per più di 1.000 cittadini;
dal 2008 l'istituzione di un parco urbano dell'Irno nell'area attorno alle Fonderie ha restituito un polmone verde alla città di Salerno;
nel 2006 l'attuale presidente della Regione aveva convocato un tavolo per la delocalizzazione delle Fonderie Pisano: dopo 10 anni tutto è ancora fermo, compresi i progetti sul verde pubblico e la vivibilità, che sono stati bloccati proprio dalla presenza degli impianti della famiglia Pisano;
nel 2007 arriva la prima condanna (Tribunale di Salerno n.415/2007) per abbandono di rifiuti speciali pericolosi, lo scolo di acque industriali nel fiume Irno senza autorizzazione, il superamento dei limiti di soglia per piombo, rame, zinco e per la realizzazione di impianti produttori di fumi in atmosfera senza autorizzazione, emissioni di gas e polveri sottili. In assenza di una legge sugli ecoreati (approvata solo di recente) Luigi Pisano ha potuto patteggiare con un'ammenda che corrisponde a 6.375 euro;
i titolari delle Fonderie ottengono l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dall'Arpac di Salerno il 26 luglio 2012, e riconducono il cattivo odore e l'abbondante presenza delle polveri sottili Pm10 al traffico autostradale;
in tale occasione il comitato Salute e vita ha denunciato il mancato funzionamento della centralina Sa23 collocata nei pressi delle Fonderie che avrebbe consentito di rilevare le polveri presenti nella valle;
nel 2014, l'Arpac rileva diverse incongruenze dal punto di vista della tutela del diritto ambientale e delle soglie di emissione: è evidenziata la presenza di cadmio, piombo, rame, stagno, zinco, idrocarburi pesanti, benzoantracene, benzopirene, indeno, pirene, Benzo e perilene, secondo valori di concentrazione di gran lunga superiori ai limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione;
nel 2014 nel fiume Irno, a valle, in campioni di sedimenti, è evidenziata la presenza di metalli pesanti (rame, zinco, piombo) con livelli 10 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge;
il 3 febbraio 2015, un secondo processo per danno ambientale, sempre legato allo sversamento delle acque reflue, si conclude con una multa da 800 euro per i proprietari delle Fonderie. Si segnala la mancata osservanza di norme per la sicurezza dei lavoratori e, "anche per via di un vetusto ed inadeguato sistema di captazione dei fumi di produzione" l'emissione di fumi contenenti polveri di natura cancerogena, cioè "materiale particellare a base di piombo e cadmio, composti organici volatili (COV) contenenti, tra l'altro, monossido ?di carbonio, anidride carbonica, solventi aromatici, anidride solforosa";
a novembre 2015, l'Arpac di Caserta effettua un controllo straordinario dell'azienda. Molte sono le

criticità ambientali contestate: lo smaltimento illecito di rifiuti, lo scarico non autorizzato di acque reflue nel fiume Irno, il superamento dei limiti consentiti dalla legge riguardo ai fumi presenti nell'atmosfera;
il 19 febbraio 2016 il presidente della Regione emette un provvedimento di sospensione temporanea delle attività che ritirerà poche settimane dopo: il 7 marzo dalla Regione Campania arriva il via libera per riprendere le attività produttive;
da decenni i cittadini dell'area denunciano agli organi competenti condizioni di forte disagio a causa dell'emissione di fumi molesti e maleodoranti nonché della presenza sui balconi delle abitazioni e sui terreni limitrofi di polveri rosse e/o nere che minano la salubrità dell'ambiente, creando forte preoccupazione per la salute: "La Città", quotidiano della provincia di Salerno, riporta che, in via della Partecipazione (a Salerno), su 30 residenti in 13 hanno avuto malattie tumorali e solo 3 persone si sono salvate; in via Magna Grecia su 40 residenti di un palazzo si registrano 12 decessi;
considerato che, a giudizio dell'interrogante, risulta incomprensibile il comportamento del presidente della Regione Campania che, pur avendo ribadito più volte la necessità di delocalizzare le Fonderie, abbia autorizzato la ripresa delle attività produttive,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano di dover attivare da subito un tavolo di confronto, coinvolgendo la Regione Campania e le parti sociali, per pianificare la delocalizzazione delle Fonderie Pisano, salvaguardando i posti di lavoro;
se non ritengano di destinare risorse straordinarie per la bonifica e per la ripresa dei progetti di riqualificazione del territorio dell'area circostante alle Fonderie.
(4-05544)
CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
con decreto del Ministro dell'interno n. 204 del 2014 è stato introdotto il "Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125";
a seguito di un protocollo d'intesa tra la commissione centrale per la protezione dei testimoni di giustizia, presieduta dal vice ministro, Filippo Bubbico, e il presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, in data 9 aprile 2015 venivano assunti dalla stessa Regione i primi testimoni di giustizia; uomini e donne che vivono da oltre 20 anni sotto scorta e in alcuni casi hanno dovuto rinunciare alla propria identità per vivere sotto copertura con un nuovo nome;
da un articolo, pubblicato in data 10 giugno 2015 su "l'Espresso", si apprende che per "motivi di sicurezza" la commissione centrale per la protezione, subito dopo l'assunzione, avrebbe escluso per i testimoni la possibilità di svolgere il proprio lavoro in uffici dislocati sul territorio siciliano, imponendo all'amministrazione regionale di distaccare quel personale nell'ufficio di rappresentanza a Roma;
si legge inoltre che «nel mettersi per l'ennesima volta a disposizione degli ordini impartiti dallo Stato, qualcuno di loro ha fatto notare i rischi che si corrono. Con una lettera inviata alle Autorità, dal ministro Alfano al presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi, un testimone di giustizia spiega le sue paure: "Sarò completamente buttato allo sbaraglio, senza tutela alcuna e si metterà a rischio non solo la mia incolumità, ma il cambio di generalità. Chiedo di essere trasferito a Palermo, rinuncio ad eventuali tutele, scelgo di mia spontanea volontà di morire in terra di Sicilia". Il testimone - la cui identità l'Espresso mantiene riservata - sottolinea la pericolosità dell'aver concentrato tutti i neo assunti in un'unica sede e definisce quel luogo di lavoro "una camera mortuaria dove stanno stipati tutti i testimoni" che "adesso dopo aver dato la loro vita, per amore della propria terra, della verità e della giustizia, vengono confinati in un ufficio, bersaglio certo e conosciuto"»;
in un altro articolo, pubblicato in data 23 marzo 2016 su "MeridioNews", dal titolo «La protesta del testimone dell'omicidio di don Puglisi. "Assunti da Regione e lasciati a Roma come appestati"», si mette in evidenza lo stato in cui si trovano ancora oggi i 16 testimoni di giustizia, costretti dal giorno

dell'assunzione «praticamente a girarsi i pollici, in una sede troppo piccola per contenerli, in cui mancano i computer e in cui, di fatto, non hanno nulla da fare durante le ore di lavoro»;
dal racconto di Giuseppe Carini, testimone nel processo per l'omicidio di padre Pino Puglisi, si apprende di come la situazione sia degenerata quando "l'Espresso", a giugno 2015, ha pubblicato il luogo della sede in cui lavora insieme agli altri. Situazione che, per i gravissimi problemi di sicurezza, li ha obbligati a chiedere l'immediato trasferimento;
ad oggi, dopo essersi rivolti a tutti gli interlocutori istituzionali, non è stato previsto alcun provvedimento ministeriale di trasferimento e in una nota del 24 febbraio 2016 l'assessore regionale per la funzione pubblica, Luisa Lantieri, dichiarava che «Sugli spostamenti dei testimoni impegnati fuori dalla Sicilia, la Regione non può intervenire in quanto soggetti a programma di protezione e la competenza è del ministero»;
considerato che, secondo il comma 1 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 204 del 2014 "in presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attività lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio dell'amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138";
secondo le disposizioni, dell'art. 11, "ai fini della tutela della riservatezza dei soggetti assunti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. La medesima disciplina si applica ai testimoni non più sottoposti allo speciale programma di protezione, che risultano beneficiari del cambiamento delle generalità";
a parere degli interroganti, le richieste di trasferimento risultano quanto mai legittime e da attuare nel più breve tempo possibile, vista la pubblicità fatta a mezzo stampa che di fatto ha reso di facile individuazione gli uffici che ospitano i testimoni di giustizia, mettendo seriamente a rischio la loro incolumità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda attivarsi con la massima urgenza al fine di addivenire ad una celere risoluzione della vicenda.
(4-05545)
CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:
la riserva naturale orientata "Torre Salsa" è un'area naturale protetta di 762 ettari che si estende tra Siculiana marina ed Eraclea Minoa in provincia di Agrigento, istituita dalla Regione Siciliana e affidata in gestione dal 23 giugno 2000 al WWF Italia;
la riserva si trova all'interno di un sito d'importanza comunitaria (SIC ITA040003) nel comune di Siculiana;
a seguito dell'istanza al prot. ARTA n. 20791 per richiedere l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale *ex* art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la contestuale valutazione di incidenza art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, avanzata in data 4 aprile 2012 dalla società Ritempra SpA, in data 19 dicembre 2013 l'Assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana, con decreto del direttore generale n. 1055 decretava la compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di una struttura alberghiera e centro benessere a Siculiana facendo proprie le misure di mitigazione previste nello studio di impatto ambientale e relative integrazioni, le prescrizioni di cui al parere del WWF Italia, in qualità di ente gestore della riserva naturale orientata "Torre Salsa" di cui alla nota prot. n. 36/12 del 10 agosto 2012, imponendo che lo stesso venisse realizzato rispettando ulteriori prescrizioni tese a ridurre ulteriormente l'impronta ambientale dell'opera;
con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 10 marzo 2016, l'amministrazione di Siculiana ha approvato il progetto per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva, ADLER SpA, *resort* e centro benessere composto da 130 camere, piscine, saune e percorsi di benessere accanto alla vecchia proprietà Morgante presente dentro la riserva, presentato dalla società Ritempra SpA, di cui la stessa

famiglia Morgante è titolare;
secondo quanto denunciato dall'associazione ambientalista "Mareamico" di Agrigento, con la realizzazione del *resort* extralusso, in contiguità con i terreni della riserva di Torre salsa, è previsto l'utilizzo di parte dei tracciati interni e di alcune sue spiagge rendendole di esclusiva pertinenza della struttura;
considerato che, a parere degli interroganti, in una Sicilia aggredita dal cemento degli speculatori e dall'abusivismo, dove esistono decine di manufatti turistici costruiti ed abbandonati a se stessi, la tutela delle pochissime aree incontaminate rimaste risulta quanto mai prioritaria,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze, al fine di verificare che, per il rilascio delle autorizzazioni, siano state rispettate tutte le procedure previste dalla legge e se i criteri per la realizzazione del *resort* ADLER SpA non si pongano in contrasto con le esigenze di tutela ambientale della macchia mediterranea e delle aree marine connesse nella riserva naturale orientata "Torre Salsa".
(4-05546)
MANCONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
si stima che l'infezione da virus dell'epatite C (HCV) interessi in Italia 1,6 milioni di soggetti e che 668.609 siano HCV-RNA positivi (quindi con infezione attiva). Il 5 per cento circa delle persone infette possono morire per le conseguenze a lungo termine dell'infezione (epatocarcinoma o cirrosi) e di patologie immuno-reumatologiche ed ematologiche (in particolare linfomi a cellule B). L'infezione da HCV è anche un co-fattore di patologie metaboliche (diabete), cardiovascolari (processo aterosclerotico) e renali;
i pazienti con epatite C attualmente trattati o in osservazione dal Sistema sanitario nazionale (SSN) sono circa 300.000, ai quali si sommano 18-25.000 individui detenuti nelle carceri. I casi più gravi superano le 50.000 unità, i decessi sono intorno ai 10.000 all'anno e i nuovi casi sono circa 1.000 per anno;
i nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (DAA) sono in grado di eradicare l'infezione in oltre il 90 per cento dei pazienti con epatite cronica o cirrosi iniziale con un'efficacia nettamente superiore alla terapia *standard* fino ad oggi disponibile;
l'Aifa, con la pubblicazione dell'algoritmo per la terapia dell'epatite C cronica avvenuta il 24 marzo 2016, dato il prezzo elevato dei DAA, ha limitato la rimborsabilità a categorie selezionate di pazienti con malattia più avanzata, caratterizzata da particolare gravità o criticità e cioè persone che hanno un grado di fibrosi, ossia di progressione del danno epatico, nella forma gravissima F4 e, solo talvolta, F3, ovvero che hanno il fegato in cirrosi;
l'esclusione dal trattamento dei malati che non rientrano nelle categorie stabilite dall'Aifa nega, nei fatti, a molti pazienti l'opportunità di vedere modificato il decorso della loro malattia e di guarire definitivamente. Per loro si prospetta il rischio di progressione della malattia e un accesso tardivo alla cura quando la probabilità di risoluzione completa potrebbe essere molto inferiore, come affermano le ultime linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'epatite C;
considerato inoltre che:
il costo del Sofosbuvir, il primo dei nuovi DAA, è di circa 40-50.000 euro per un ciclo di trattamento. La legge di stabilità ha previsto per il 2015 e il 2016 il finanziamento di un miliardo di euro per sostenere l'acquisto di quel farmaco. Considerando il prezzo attuale, si potrebbero curare in Italia, in due anni, 50.000 pazienti, una parte ridottissima delle persone che necessitano di questi trattamenti;
il trattamento progressivo dei pazienti con malattia da HCV comporta una riduzione dei costi diretti e indiretti della malattia e nel medio-lungo periodo, e, aumentando il numero di pazienti che potranno accedere ai nuovi farmaci, si salveranno vite umane e si eviteranno disabilità croniche realizzando, al tempo stesso, un risparmio per il SSN,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dimensionare il fabbisogno reale dei trattamenti anti-HCV in modo da conoscere l'entità dell'investimento che è necessario, eventualmente contrattando un

prezzo più congruo dei trattamenti;
se non ritenga urgente intervenire nei confronti dell'Agenzia italiana del farmaco, al fine di ampliare l'accesso ai farmaci DAA a un numero maggiore di persone affette da epatite C;
se non intenda valutare la possibilità di accedere a forme diverse di finanziamento per reperire i fondi necessari al di fuori di quelli destinati al SSN e di far sì che si possa arrivare in ambito europeo ad una determinazione unica del prezzo effettivo dei farmaci per tutti i Paesi dell'Unione per poi procedere a un acquisto centralizzato e determinare una diminuzione dei costi di tali farmaci.
(4-05547)
MANCONI - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che:
all'interno del decreto legislativo n. 8 approvato il 15 gennaio 2016 dal Consiglio dei ministri in materia di depenalizzazioni, si prevede, all'articolo 1, che, tra i comportamenti per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, rientri quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 della legge n. 194 del 1978 sull'aborto clandestino entro i primi 90 giorni della gravidanza: una donna che si sottopone ad aborto al di là delle condizioni previste dalla legge n. 194, ovvero entro i tempi stabiliti e in strutture idonee, in precedenza era costretta a pagare, dopo un procedimento giudiziario, una multa fino a 51 euro, mentre col nuovo decreto dovrebbe pagare una cifra che va dai 5.000 ai 10.000 euro;
le donne ricorrono all'aborto clandestino per mancanza di altre possibilità, vista anche l'altissima percentuale di medici obiettori i quali impediscono in moltissime strutture la piena applicazione della legge n. 194. Secondo i dati dell'associazione "D.i.r.e." la percentuale dei ginecologi obiettori arriva nel nostro Paese al 70 per cento, con punte fino all'82 per cento in Campania, del 90 per cento in Basilicata, del 93,3 per cento in Molise e del 69 per cento in Lombardia; nel 40 per cento dei reparti di ginecologia e ostetricia italiani il servizio non viene erogato in maniera sistematica;
l'inasprimento delle sanzioni ignora del tutto le ragioni per cui la legge n. 194 comminava una multa simbolica ovvero, soprattutto, per permettere alle donne che ricorrevano all'aborto clandestino di andare in ospedale al primo segno di complicazione senza rischiare la denuncia,
si chiede di sapere:
quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per garantire in tutte le strutture sanitarie la piena applicazione della legge n. 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, dato l'elevato numero di obiettori di coscienza nel nostro Paese;
quali misure intendano adottare per contrastare concretamente l'aborto clandestino, al di là della sanzione pecuniaria, e se intendano intervenire per migliorare e rafforzare la rete dei consultori, e implementare l'educazione alla contraccezione.
(4-05548)
MANCONI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
da un servizio di "Fai Notizia", *format* di Radio radicale, andato in onda il 18 febbraio 2016, si apprende che, presso l'ambasciata italiana a Nairobi, il rilascio del visto necessario per la procedura del ricongiungimento familiare, richiesto soprattutto da rifugiati somali stabilitisi in Italia, richiede tempi lunghissimi (oltre 12 mesi) e che spesso, nonostante siano stati soddisfatti tutti i requisiti necessari, è di fatto impossibile ottenere i documenti necessari;
l'associazione Arci, nei mesi scorsi, ha raccolto decine di segnalazioni da parte di alcuni rifugiati somali in Italia i quali, dopo aver ottenuto il nullaosta della prefettura competente per il ricongiungimento, hanno avviato la procedura: i familiari dei rifugiati, dopo essersi trasferiti dalla Somalia al Kenia, si sono rivolti all'ambasciata italiana a Nairobi per ottenere i visti ma, prima di accedere agli uffici, sono stati avvicinanti da alcuni trafficanti che hanno preteso dai 500 ai 2.500 euro a persona per avviare la pratica e ottenere un appuntamento per l'espletamento dell'istanza;
l'ambasciata italiana a Nairobi ha affidato il servizio di raccolta dei documenti per il rilascio del visto ad un'agenzia esterna, la VSF Global, vincitrice di una regolare gara d'appalto. È a questa agenzia che i somali rifugiati in Kenya devono consegnare i documenti che attestano il grado di parentela con i loro familiari in Italia. Ma, da quanto si apprende da testimonianze riportate nell'inchiesta giornalistica di "Fai Notizia", passano mesi solo per prendere un appuntamento e solo dietro versamento di una

determinata somma di denaro;
l'ambasciata italiana a Nairobi, più volte contattata dall'associazione Arci, avrebbe motivato i ritardi relativi all'espletamento delle procedure di rilascio dei visti attribuendoli a un «sotto organico» che non permetterebbe di ottemperare alle richieste in tempi certi e, contattata dall'autore del servizio giornalistico, ha specificato che l'agenzia VSF Global non decide l'emissione del visto, ma ha solo il compito di raccogliere la documentazione e inviarla agli uffici della stessa ambasciata, invitando le eventuali vittime di tali episodi di estorsione a denunciare i responsabili;
considerato inoltre che:
il visto per il ricongiungimento familiare di cittadini stranieri viene concesso dall'autorità consolare o diplomatica italiana previo nullaosta rilasciato dalla prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, e dopo aver accertato l'autenticità della documentazione comprovante i presupposti richiesti per l'accoglimento dell'istanza;
la procedura per i titolari di protezione internazionale è di maggior favore e non prevede alcun requisito, se non il vincolo di parentela, per esercitare il diritto all'unità familiare e ricongiungere quindi i propri familiari;
l'ambasciata italiana ha tempo 6 mesi per esaminare la documentazione richiesta per il rilascio del visto di ricongiungimento familiare poiché di 6 mesi è la validità dei nullaosta emessi dalle prefetture: trascorsi i 6 mesi senza alcun pronunciamento da parte dell'autorità diplomatica, la procedura per la richiesta di ricongiungimento decade e i familiari devono presentare nuova richiesta alla prefettura competente per il rilascio di un nuovo nullaosta;
le lungaggini delle procedure mettono a serio rischio l'incolumità delle persone da ricongiungere, in quanto familiari di titolari di protezione internazionale ai quali lo Stato italiano ha riconosciuto il bisogno e quindi il diritto alla protezione, e rischiano di favorire il ricorso alle vie illegali per arrivare nel nostro Paese,
si chiede di sapere:
quante siano attualmente le richieste di ricongiungimento familiare ancora in sospeso presso l'ambasciata italiana a Nairobi e quali siano i tempi di ciascuna pratica;
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per far luce su quanto segnalato da numerosi rifugiati somali in Italia circa le difficoltà di ottenere il visto dall'ambasciata italiana a Nairobi nell'espletare le pratiche di ricongiungimento e sull'operato dell'agenzia VSF Global;
in che modo si voglia adoperare per implementare la procedura sicura e legale del ricongiungimento, prevista dalle normative italiane ed europee sull'asilo, e per eliminare tutti gli ostacoli che rendono oggi difficile ai rifugiati in Italia potersi riunire con la propria famiglia.
(4-05549)
MANCONI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
nelle banche dati del CED della Cassazione, nel testo della sentenza n. 38085/12 del 5 luglio 2012, Rv 253542, relativi ai fatti avvenuti nelle scuole "Pertini" e "Pascoli" durante il G8 di Genova nel luglio 2001, risultano oscurati i nomi degli autori dei fatti giudicati;
ad analogo oscuramento dei nominativi delle persone giudicate sembra avviarsi la sentenza n. 37088/13 del 14 giugno 2013, Rv 257128, pronunciata sui fatti di Bolzaneto: al 25 gennaio 2016, infatti, il *file* di testo era vuoto, sostituito da un'immagine recante la dicitura "in fase di valutazione per oscuramento";
a norma dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", "l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento";

ai sensi del successivo comma 2, "Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati",
si chiede di sapere:
se nei casi di specie la procedura di oscuramento sia stata richiesta dagli interessati o avviata d'ufficio;
quali fossero i "motivi legittimi" eventualmente proposti dagli interessati sulla base dei quali è stata decisa l'anonimizzazione dei dati personali ovvero l'avvio della procedura per il loro oscuramento;
quali fossero le necessità di tutela dei diritti o della dignità della persona sulla base delle quali essa è stata disposta d'ufficio.
(4-05550)
BENCINI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il decreto-legge n. 78 del 2015, come convertito dalla legge n. 125 del 2015, all'art. 5, rubricato "Misure in materia di polizia provinciale", commi 2 e 3, dispone che: "Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56";
come noto, nell'ambito della riorganizzazione delle funzioni e del personale messo in atto da parte della Regione Umbria, sono stati individuati gli esuberi esclusivamente nel personale di polizia provinciale. In particolare, il Corpo della polizia provinciale dell'Umbria, composto da 95 agenti a Perugia e 15 a Terni, viene considerato interamente in esubero. Nello specifico, unilateralmente e celermente, il Corpo è stato interamente "collocato" sul portale della mobilità generale;
i due contingenti, con le dovute specificità legate al rispettivo territorio di competenza, hanno svolto la propria attività, nonché le numerose competenze loro attribuite, con un impegno multidisciplinare e multisettoriale così da assicurare una presenza capillare e omogenea. Il ruolo di polizia locale è strettamente connesso al rapporto forte che la stessa ha con la popolazione; ed invero, l'attività di controllo del territorio locale è finalizzata a prevenire e reprimere gli illeciti amministrativi e penali relativamente alle materie (attribuite o delegate) di competenza della Provincia;
ed ancora, i due Corpi hanno assicurato nel tempo un costante servizio di vigilanza in materia ambientale in tutta la provincia (scarichi, emissioni, smaltimento rifiuti, opere in alveo) così come in materia di tutela della fauna e della flora (ad esempio, vigilanza ittico-venatoria, raccolta di funghi e tartufi, salvaguardia di boschi e foreste, parchi naturali eccetera) oltre alle ulteriori, non meno importanti, funzioni loro assegnate, di volta in volta, da specifici accordi con l'amministrazione provinciale (ad esempio, vigilanza sulla rete viaria di competenza della Provincia, servizio di reperibilità sulle 24 ore per le emergenze idrauliche e allerta meteo, protezione civile, controllo della navigazione interna);
non si può non considerare, inoltre, la collaborazione con l'autorità giudiziaria e con le altre forze dell'ordine per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, anche su delega; ed ancora, le attività di pubblica sicurezza; le collaborazioni pluriennali da parte della polizia provinciale di Perugia con la Polizia di Stato ed il Corpo dei Carabinieri per servizi di diverso genere, che, a mero titolo esemplificativo, vanno dal controllo sull'immigrazione clandestina al traffico di stupefacenti, oltre alla repressione della criminalità in generale con servizi mirati alla tutela ed alla sicurezza del cittadino. Si evidenziano, inoltre, le collaborazioni con altri soggetti istituzionali quali, ad esempio, ARPA, Servizio idrico integrato ed associazioni temporanee di impresa nonché l'importantissima funzione di vigilanza sistematica delle aree rurali extraurbane e delle zone industriali, svolte tradizionalmente dalla polizia provinciale;
al riguardo, occorre considerare la circostanza per la quale, di recente, la Procura generale di Firenze ha riconosciuto le polizie provinciali (insieme ad ARPA e NOE dell'Arma dei Carabinieri) quali enti

specializzati competenti in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite ai trasgressori relativamente ai reati contravvenzionali ambientali, ai fini dell'applicazione della parte VI-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

considerato che:

risulta evidente come la Regione Umbria e gli enti locali continuino a scaricare le responsabilità in merito alla questione così come le disponibilità annunciate dall'ANCI sono sensibilmente ridotte. Ed ancora, le due amministrazioni si erano impegnate con le organizzazioni sindacali ad inserire il nominativo dei dipendenti sul portale della mobilità generale solo a seguito della pubblicazione delle offerte di mobilità, così da indirizzare le fuoriuscite del personale esclusivamente in funzione dei posti messi a disposizione. Tuttavia, il 14 novembre 2015 le due Province, disattendendo gli accordi, hanno inserito in mobilità l'intero contingente di personale di polizia provinciale;

successivamente all'inserimento, nel dicembre 2015 la Regione Umbria, sempre in maniera del tutto unilaterale, ha reso noto lo stanziamento di complessivi 200.000 euro da destinare alla stipula di convenzioni con le due Province interessate al fine di far proseguire le attività di vigilanza svolte dal Corpo della polizia provinciale. Risulta evidente come una simile cifra servirebbe a coprire esclusivamente le spese di circa 4 unità di personale. Pertanto, le due amministrazioni non hanno siglato tali convenzioni reputandole del tutto inadeguate ad assicurare il controllo del territorio ed a coprire le spese dei mezzi e del personale, come, invece, preteso dalla Regione stessa;

successivamente, vari incontri istituzionali sulla vicenda si sono palesati del tutto inadeguati a fornire una soluzione e, all'esito dei medesimi, non è emersa alcuna reale intenzione da parte della Regione;

ed ancora, le notizie ufficiose sui bilanci delle due Province destano particolare preoccupazione;

considerato inoltre che:

di fronte all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato in procinto di essere messo in atto da parte del Governo si profila il rischio concreto che il territorio umbro si ritrovi ad essere totalmente scoperto, soprattutto con riferimento alla gestione dei rifiuti, al rispetto delle autorizzazioni integrate ambientali e delle emissioni, al controllo dell'attività venatoria di caccia e pesca. Occorre mantenere l'integrità operativa e funzionale del Corpo ed indirizzare la Regione verso un assorbimento degli esuberi, più che consistenti, della polizia provinciale di Perugia, che vanta un organico quasi 7 volte quello di Terni;

la soluzione da trovare insieme (Regione, Province e Comuni) deve tener conto dell'esigenza di non disperdere un grande patrimonio di professionalità ed esperienze che occorre invece reimpiegare in funzioni di grande rilievo sociale; occorre garantite la professionalità acquisita dai Corpi di polizia provinciali, notoriamente impegnati nell'applicazione di numerose leggi statali e regionali in materia di tutela delle risorse naturali e nella lotta ai crimini ambientali, al fenomeno del maltrattamento degli animali e del bracconaggio, così come andrebbe prorogato, di almeno un anno, il termine previsto del 31 dicembre 2016 oltre il quale il personale, non ricollocato, sarà posto in mobilità con grave decurtazione salariale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire celermente, prevedendo l'apertura di un tavolo di confronto tra Regione Umbria e tutti gli organi istituzionali locali, al fine di evitare la dequalificazione professionale o, addirittura, la frammentazione e la scomparsa del Corpo di polizia provinciale;

se intenda sollecitare l'Esecutivo regionale, e gli altri enti coinvolti nel processo di riordino delle Province, alla ricerca fattiva di soluzioni concrete al complesso e articolato problema della riallocazione del personale di polizia provinciale, rivedendo quelli che sono i criteri per la mobilità dei dipendenti e, soprattutto, i parametri del collocamento obbligatorio che costringerebbe gli agenti, anche donne, ad una mobilità extra regionale con conseguenze gravi sulle famiglie e sugli *standard* di tutela del territorio umbro.

(4-05551)

CONSIGLIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.

427, ha introdotto nel nostro Paese la disciplina degli studi di settore quale strumento di lotta all'evasione fiscale;

il precedente sistema tributario prevedeva infatti che il reddito d'impresa e di lavoro autonomo fosse determinato attraverso le scritture contabili;

l'aver introdotto, però, una serie di vincoli e cautele, rivolte all'amministrazione finanziaria, per gli accertamenti induttivi, che potevano essere esperiti soltanto in via del tutto eccezionale e in presenza di gravi irregolarità contabili commesse dai contribuenti, aveva creato la paradossale situazione di veder privilegiato il contribuente evasore che riusciva a tenere in ordine le scritture contabili, a discapito del contribuente in regola che, pur assolvendo tutte le obbligazioni tributarie, poteva incorrere in sanzioni molto onerose per il solo fatto di aver commesso degli errori formali nella tenuta delle scritture;

gli studi di settore consistono in un metodo finalizzato a misurare e a valutare la capacità di guadagno dei singoli settori economici, avvalendosi di una raccolta dati che interessa non soltanto informazioni economiche, ma afferenti anche all'intero settore economico: lo studio è dunque mirato a stimare, in via preventiva, le possibilità dei ricavi e compensi di ogni singolo contribuente al fine di poter avviare o meno la relativa procedura di accertamento da parte dell'amministrazione fiscale, che, in questo modo, risulta facilitata e velocizzata;

il metodo si basa su calcoli matematico-statistici, definiti da accordi con le categorie, che tengono in conto, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali che possono intervenire sulle potenzialità di produrre ricavi, sia esterne che interne all'azienda o all'attività professionale;

le macroaree prese in considerazione dagli studi di settore sono 4: servizi, commercio, manifatture e professionisti, applicandosi quindi alle partite IVA indipendentemente dalla forma giuridica scelta o dal profilo fiscale;

l'amministrazione finanziaria ha dunque predisposto un apposito programma, chiamato "Gerico", in cui la raccolta dei dati per le proiezioni è effettuata mediante l'apporto delle associazioni di categoria, dei professionisti e dei contribuenti che rispondono ai moduli inviati dall'amministrazione finanziaria;

i dati raccolti vengono poi elaborati dal programma al fine di definire preventivamente i parametri attraverso cui misurare le attività fiscali dei contribuenti;

per verificare se i risultati della dichiarazione dei redditi sono allineati con i ricavi o con i compensi previsti dalla metodologia, i contribuenti sono tenuti a dichiarare i dati contabili e i dati extracontabili, al fine di riscontrarne la congruità, ossia il confronto tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli risultanti dallo studio, e la coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano l'attività del contribuente, che si riferisce alla regolarità degli indici ricavati dai dati del contribuente rispetto a quelli che caratterizzano i comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono la medesima attività;

lo scopo dell'introduzione degli studi di settore era dunque finalizzato a facilitare il fisco nella procedura di accertamento di casi di evasione, a fornire uno strumento all'imprenditore e al professionista al fine di valutare la propria efficienza economica, a disporre di uno strumento per monitorare le attività presenti sul territorio da utilizzare nelle scelte di programmazione economica, ad evitare le situazioni di concorrenza sleale tra imprenditori onesti e coloro invece che potevano praticare prezzi più bassi grazie all'evasione;

in realtà, questo meccanismo ha prodotto fin da subito effetti esattamente contrari a quelli previsti, perché collega i redditi dei contribuenti a *standard* di riferimento, sottoponendo il contribuente, in caso di dichiarazione di valori minori a quelli prefissati, a lunghe ed estenuanti indagini fiscali;

qualora, ricavi, compensi e volume d'affari dovessero risultare di importo inferiore rispetto ai parametri statisticamente calcolati, il contribuente è convocato dall'Agenzia delle entrate al fine di dimostrare la veridicità dei dati dichiarati e provarne l'effettiva inferiorità ai minimi consentiti, prima che l'amministrazione finanziaria avvii la procedura di accertamento;

questo *modus procedendi*, che inverte l'onere della prova a danno del contribuente, ha quindi spinto

una buona parte dei professionisti e degli imprenditori ad adeguarsi agli *standard* previsionali dell'amministrazione fiscale, con la grave conseguenza di dover assolvere ad obbligazioni tributarie maggiori;
a ciò si aggiunge il fatto, duramente contestato dai contribuenti, che, nonostante si prendano in considerazione le variabili esterne, spesso queste, sopratutto quelle riferite alle particolarità territoriali, non risultano essere efficacemente aderenti alla realtà, facendo sorgere un enorme contenzioso tributario;
negli ultimi anni, inoltre, i pesanti effetti della crisi economica su decine di migliaia di attività hanno aumentato lo scollamento tra gli *standard* previsti dall'amministrazione finanziaria e gli effettivi ricavi e compensi dei contribuenti;
per ovviare a ciò sono stati predisposti diversi adeguamenti verso il basso, a partire dal 2011 fino all'ultimo del 2016, ma gli interventi (arrivati in ogni modo tardivamente, poiché l'anno della prima revisione coincideva con il quarto anno consecutivo di crisi) non hanno prodotto i risultati sperati, poiché gli aggiustamenti non sono stati comunque coerenti con gli effetti reali che la crisi ha prodotto sul volume di affari di imprenditori e professionisti interessati dagli studi;
la permanente inadeguatezza di un simile sistema è infatti confermata dagli ultimi dati dell'Agenzia delle entrate in base ai quali emerge che oltre la metà degli esiti sono incoerenti: un contribuente su 3 fa ricorso all'amministrazione finanziaria per dimostrare una situazione non congrua rispetto ai ricavi dichiarati, mentre oltre la metà non risulta essere coerente rispetto ai principali indicatori dell'attività economica svolta;
dagli stessi dati emerge che, negli anni 2012-2014, le posizioni non congrue sono passate dal 26 al 34 per cento, mentre quelle non coerenti sono aumentate dal 47 al 57 per cento, malgrado i correttivi applicati per la crisi economica;
sembra evidente come i correttivi applicati siano ancora non sufficientemente rappresentativi delle reali situazioni dei contribuenti sottoposti agli studi di settore e sembrerebbe quantomeno opportuno procedere non soltanto ad una nuova revisione degli indicatori, ma anche ad una sospensione dell'intero sistema, per evitare lungaggini burocratiche e contenziosi tributari che, inevitabilmente, ricadono sui contribuenti in termini di maggiori costi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere, al più presto, un nuovo adeguamento degli indicatori, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni rappresentative dei professionisti sottoposti agli studi di settore, al fine di individuare parametri più realistici;
se, nel contempo, non consideri necessario prevedere l'immediata sospensione dell'applicazione degli studi di settore, al fine di permettere ai contribuenti sottoposti al meccanismo previsionale di essere sollevati, quantomeno nella fase di revisione, dall'obbligo di provare l'incongruità o l'incoerenza dei valori di ricavi e compensi, con il conseguente obbligo di una maggiore corresponsione in termini di tributi e l'aumento del contenzioso tributario.
(4-05552)
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, FUCKSIA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
l'art. 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede obblighi relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. In particolare, al comma 4, si prevede che la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione;
a quanto risulta agli interroganti il Comune di Messina detiene il tutt'altro che prestigioso primato, in merito al ritardo con il quale adempie agli obblighi di presentazione dei bilanci. A tutt'oggi infatti in Consiglio comunale non risulterebbero presentati per l'approvazione né il bilancio consuntivo del 2014, né il bilancio di previsione del 2015. Non si hanno notizie nemmeno del programma economico triennale;

proprio a causa della mancata adozione da parte del Comune del documento economico finanziario, la città corre seri rischi in termini di garanzia dei servizi pubblici essenziali. Di fatto, l'ente è paralizzato in ogni sua attività economica ed istituzionale;
negli ultimi giorni si è registrata la protesta dei lavoratori delle cooperative sociali, con una vertenza che si è risolta*in extremis* con il pagamento degli stipendi. A rischio ci sono anche i finanziamenti, per oltre 2 milioni e mezzo dei euro, relativi ai fondi Pac (piani d'azione coesione) anziani;
al comma 2, l'articolo 193 fissa la data del 31 luglio di ogni anno come termine massimo entro cui devono essere obbligatoriamente riconosciuti i debiti fuori bilancio e riallineate tutte le partite contabili dell'anno precedente. In palese violazione di legge, questi debiti fuori bilancio non sarebbero stati presentati al Consiglio comunale di Messina per il riconoscimento;
il mancato recepimento ed approvazione dei bilanci delle società partecipate impedisce la reale valutazione della situazione debitoria del Comune di Messina;
di recente 2 deputati regionali, i rappresentanti di Sicilia Democratica, Coltraro e Currenti, hanno sottoscritto un'interrogazione indirizzata al presidente della Regione, chiedendo, senza mezzi termini, di avviare le procedure di commissariamento del Comune di Messina per la mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente verificare, per quanto di propria competenza, le ragioni che hanno portato ad un così sensibile ritardo nella presentazione e nell'approvazione dei documenti finanziari dell'ente.
(4-05553)
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto salva Italia, prevede, all'articolo 5, la delega al Governo per la nuova regolamentazione del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
dall'interpretazione letterale della disposizione risulta che, ai fini del computo reddituale, vengano inserite anche le provvidenze assistenziali erogate, che vengono quindi considerate alla stregua di un reddito da lavoro da pensione o da rendite finanziarie;
sembra dunque essere irrazionale e illogico un intervento statale che, in luogo di compensare situazioni di indigenza e di inabilità, computa questi interventi all'interno dell'indicatore della situazione reddituale, base per il computo dell'ISEE;
nonostante la stesura del regolamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si sia protratta per più di più di 2 anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è riuscito a trovare una soluzione adeguata, che incontrasse il consenso delle varie associazioni rappresentanti delle persone con disabilità;
la norma inserita nel decreto salva Italia, ed ora entrata definitivamente a regime con il regolamento ministeriale, arreca svantaggi dunque a nuclei familiari, in cui è presente una persona con disabilità rispetto ad altri nuclei di pari reddito, che è sfociata naturalmente nel contenzioso giudiziale e fa ancora, giustamente, presagire la possibilità di sollevamento della questione di legittimità costituzionale;
a tutela dei diritti di queste persone è quindi intervenuta la magistratura amministrativa che, attraverso 3 sentenze del TAR Lazio (n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15 dell'11 febbraio 2015), ha invalidato l'impianto di base sul quale viene calcolato l'ISEE dei disabili: le sentenze, infatti, hanno escluso dal reddito le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento, innalzando inoltre la soglia delle franchigie spettanti ai portatori di gravi *handicap*;
in particolare, nella sentenza n. 2459, il TAR del Lazio ha accolto il secondo motivo dei ricorrenti, annullando "l'art. 4, c. 2, lett. f) del DPCM 159/2013, nella parte in cui ha incluso, tra i dati da considerare ai fini ISEE per la situazione reddituale i trattamenti assistenziali, previdenziali ed

indennitari percepiti dai soggetti portatori di disabilità";
ugualmente, il TAR ha accolto poi il terzo motivo, annullando così anche l'art. 4, comma 4, lett. *d)* dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui, nel fissare le franchigie da detrarre dai redditi, aveva introdotto "un'indistinta differenziazione tra disabili maggiorenni e minorenni, consentendo un incremento di franchigia solo per quest'ultimi, senza considerare l'effettiva situazione familiare del disabile maggiorenne";
successivamente, il Consiglio di Stato, il 17 settembre 2015, ha negato la sospensiva delle tre sentenze e si è pronunciato, il 29 febbraio 2016, contro il ricorso presentato dallo Stato, non accogliendo, tra gli altri, il motivo dell'appellante principale riguardante il temuto vuoto normativo che si sarebbe potuto creare conseguentemente all'annullamento *in parte qua* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
il Consiglio di Stato reputa infatti che "non occorre certo una novella all'art. 5 del DL 201/2011 per tornare ad una definizione più realistica ed al contempo più precisa di "reddito disponibile""; ed inoltre continua: "All'uopo basta correggere l'art. 4 del DPCM e fare opera di coordinamento testuale, giacché non il predetto art. 5, c. 1 del DL 201/2011 (dunque, sotto tal profilo immune da ogni dubbio di costituzionalità), ma solo quest'ultimo ha scelto di trattare le citate indennità come redditi";
il Collegio ha quindi condiviso l'affermazione degli appellanti incidentali, secondo i quali la ricomprensione, nel computo dei redditi, dei trattamenti indennitari percepiti dai disabili equivale a "considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse un lavoro o un patrimonio - ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidità", pregiudicando, in maniera a giudizio degli interroganti oltremodo irragionevole ed illogica, la tutela ad essi spettanti in base all'articolo 3 della Costituzione;
la sentenza rimane però ad oggi ancora inattuata, perché i Caf (centri di assistenza fiscale) si trovano nell'incertezza più totale, a causa della grave mancanza da parte dell'INPS, che non ha ancora provveduto ad aggiornare gli indicatori nel rispetto delle sentenze del giudice amministrativo;
le associazioni delle persone con disabilità hanno chiesto al Ministro del lavoro di convocare subito un tavolo per modificare la normativa, ma non hanno ancora ricevuto risposta e denunciano la possibilità che l'espunzione dall'ISEE delle provvidenze possa trasformarsi in un'occasione per "per peggiorare, anziché agevolare l'accesso alle prestazioni, scaricare ulteriormente il carico dell'assistenza sulle famiglie e innalzare ulteriormente la compartecipazione ai servizi";
inoltre, a ben vedere, dovrebbero essere regolate anche le posizioni degli ISEE rilasciati dopo le sentenze del TAR Lazio risalenti al 2015, perché, avendo la sentenza efficacia *erga omnes*, sono a questo punto da ritenersi illegittime, facendo sorgere il diritto di risarcimento per coloro che non hanno avuto accesso a determinate prestazioni o per coloro che hanno contribuito con una compartecipazione più alta,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario emanare, al più presto, una circolare indirizzata a tutte le sedi dell'amministrazione della previdenza sociale e finanziaria, al fine di chiarire che, alla luce delle recenti sentenze citate, è fatto obbligo aggiornare i dati relativi alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, escludendo, in maniera certa ed inequivocabile, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dai soggetti portatori di disabilità;
se non ritengano necessario stabilire, attraverso gli opportuni provvedimenti di natura regolamentare o amministrativa, una misura risarcitoria o, alternativamente, compensativa, al fine di risanare gli irragionevoli pregiudizi che i disabili hanno subìto, mediante sproporzionata corresponsione o impossibilità di accedere a determinate prestazioni, a causa dell'insorta illegittimità delle dichiarazioni ISEE, intervenute dopo l'emanazione delle sentenze dell'11 febbraio 2015.
(4-05554)
ARRIGONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
l'aeroporto internazionale d'Abruzzo di Pescara è stato considerato scalo di interesse nazionale

dall'ultimo piano nazionale degli aeroporti, approvato nel febbraio 2015;
a distanza di un anno dal suo debutto, il volo giornaliero Alitalia, che attualmente collega Pescara a Roma, in questi giorni verrà soppresso, a causa del numero esiguo di passeggeri trasportati e quindi della "non economicità" della tratta;
se alla compagnia di bandiera poteva essere chiesto di servire tratte considerate non redditizie, in virtù di un interesse collettivo, una compagnia aerea privata, che fa, per di più, capo ad una compagnia araba, non si può purtroppo pretendere che faccia prevalere interessi generali a quelli economici;
in un momento in cui anche la compagnia aerea Ryanair minaccia di abbandonare lo scalo abruzzese, a causa della scelta del Governo di aumentare le tasse aeroportuali, e con la cronica inefficienza del trasporto ferroviario est-ovest, la decisione di Alitalia rischia di peggiorare ulteriormente l'isolamento della regione Abruzzo, a causa dei difficili collegamenti col resto di Italia;
con la soppressione delle tratte europee per Londra, Francoforte, Parigi, Dusseldorf e Barcellona ventilata di Ryanair, e della tratta nazionale per Roma da parte di Alitalia, ci saranno delle inevitabili e gravissime ripercussioni sui posti di lavoro, sul turismo e sull'intero tessuto economico della regione, che soffrirà un isolamento in termini di collegamento;
il fallimento della Saga, società di gestione dello scalo, ha portato ad un lento ed agonizzante smantellamento dello scalo pescarese e a niente sono servite le proposte lanciate *in extremis* dalla società aeroportuale per individuare soluzioni commerciali atte ad evitare la soppressione dei voli, dato che ormai è difficile compensare le perdite della tratta Roma-Pescara (si parla di una presenza media di passeggeri del 30 per cento contro il 90 per cento del Milano-Pescara);
i cittadini sono molto preoccupati per la situazione che si sta creando e non ritengono convincenti le rassicurazioni della Regione e della Saga, che parlano di investimenti sull'aeroporto, quando i fatti stanno decretando la morte dello scalo abruzzese,
si chiede di sapere:
quale sia il piano strategico aeroportuale italiano, e in particolare quali siano le prospettive per l'aeroporto di Pescara, in termini di collegamenti nazionali ed europei e relativamente alla gestione da parte dell'attuale società;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere un tavolo di concertazione fra la Regione Abruzzo, la Saga e Alitalia, al fine di trovare una soluzione condivisa dalle parti interessate, finalizzata ad evitare il progressivo depauperamento dello scalo abruzzese.
(4-05555)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02715, della senatrice Pezzopane ed altri, sull'assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente alle categorie protette da parte della Provincia di Isernia;

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-02712, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla carenza d'organico nel distretto della Corte d'appello de L'Aquila;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02708, della senatrice Puppato ed altri, sulle detrazioni per i disabili uditivi;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02706, della senatrice Serra ed altri, sul diritto all'educazione e all'istruzione degli studenti disabili;

3-02713, del senatore Liuzzi, sull'acquisto dei testi per il concorso nella scuola 2016 sul sito di Amazon suggerito dal Ministero;

3-02714, del senatore Gianluca Rossi, sulla graduatoria del concorso del 2014 per la realizzazione di iniziative di informazione sulla prevenzione di violenze e discriminazioni a scuola;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02709, della senatrice Lanzillotta ed altri, sulla realizzazione del gasdotto Trans-Adriatic pipeline (TAP);

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02711, della senatrice Pezzopane, sulla vicenda di una dipendente di una scuola pubblica.

1.5.2.2. Seduta n. 602 (pom.) del 31/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

602a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario*, *dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, su attuazione ed effetti del *jobs act* e prospettive di revisione della normativa pensionistica (ore 16,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, su attuazione ed effetti del *jobs act* e prospettive di revisione della normativa pensionistica, cui risponderà il ministro del lavoro e

delle politiche sociali Poletti.

Si fa presente che è in corso la diretta televisiva della RAI.

Passiamo dunque alle interrogazioni su attuazione ed effetti del *jobs act*.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per due minuti ciascuno. Raccomando il rispetto dei tempi.

ANGIONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signor Ministro, a quindici mesi dall'approvazione del *jobs act* e a un anno dall'entrata in vigore del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti sono decisamente migliorati i dati sull'occupazione del nostro Paese.

Certo, resta ancora troppo alto il numero di persone in cerca di lavoro eppure, a oggi, i risultati positivi sono incontestabili e incoraggiano lei, il Governo e il Parlamento a continuare sulla strada intrapresa, in particolare dando concreta attuazione alla seconda parte della riforma, non meno importante della prima, sulle politiche attive del lavoro. Per questo occorre assicurare la definitiva organizzazione e la piena operatività dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e quella dei centri per l'impiego, entrambi strumenti fondamentali per il successo della riforma. In particolare, i centri per l'impiego si trovano in una fase transitoria anche per il superamento delle Province, da cui dipendevano, e per l'esiguità delle risorse finanziarie a loro disposizione. D'altronde, l'Agenzia non potrà sviluppare le sue finalità senza un rilancio dei suoi terminali territoriali.

Per questi motivi, le chiedo, signor Ministro, quali interventi il Governo intenda adottare per monitorare e, se necessario, implementare i decreti attuativi del *jobs act* al fine di consolidare la ripresa del mercato del lavoro e quali siano le misure che si vogliono adottare per il rilancio dell'attività dei centri per l'impiego.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, i dati che ci vengono forniti dall'INPS e dagli altri istituti a ciò deputati ci parlano di 563.000 nuove posizioni lavorative nel 2015, un numero che non può che renderci contenti. Tuttavia, c'è il sospetto che questi numeri siano dovuti a uno svuotamento di altre categorie di lavoro, specialmente se la cosa va in parallelo con altri due dati. Penso, innanzitutto, all'aumento straordinario dei *voucher.* A novembre dell'anno scorso si era registrato un aumento del 67 per cento e a gennaio di questo anno sono stati venduti 9 milioni di *voucher.* Vorrei sapere come il Ministro giudica questo aspetto.

In secondo luogo, dividendo la somma spesa per incentivi - che, secondo fonti governative, risulta superare i 9 miliardi - per i 563.000 nuovi posti, abbiamo una spesa da parte del Governo di 16.000 euro per ogni lavoratore. Probabilmente sarebbe costato di meno assumere delle persone da parte dello Stato, anche se con minori effetti sull'economia, piuttosto che usare questa forma d'incentivazione. A mio parere, evidentemente, qualcosa è andato male. Spendere 16.000 euro per ogni posto di lavoro direi che non è un incentivo, ma un acquisto di posti di lavoro. Verosimilmente sono più i soldi spesi dei soldi finiti nelle tasche dei lavoratori.

CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signor Ministro, a più di un anno dall'attuazione della riforma del lavoro e a due anni dall'introduzione del programma Garanzia giovani, i dati che emergono - lo dicono gli studi e il monitoraggio dell'ISFOL - non sono certamente buoni: a fronte di un investimento di 1,5 miliardi di euro proprio per il programma Garanzia giovani, solo 32.000 sono stati i giovani assunti (il 3,7 degli iscritti) e solo 136.000 sono andati in tirocinio, che però è stato utilizzato dai datori di lavoro spesso per camuffare un vero e proprio lavoro subordinato. In più al danno si è aggiunta la beffa in quanto spesso i tirocinanti in molte Regioni non sono stati retribuiti. A questo aggiungiamo il fatto che, tra i

221.000 posti di lavoro in più che il presidente Renzi ha sbandierato qui in Aula, bisogna conteggiare anche 136.000 giovani tirocinanti che, a tutti gli effetti, vengono considerati occupati in Italia malgrado non lo siano.

Riguardo all'investimento importante fatto per l'esonero contributivo collegato al contratto a tutele crescenti, i dati ci fanno capire che è un finanziamento molto importante ed esoso che, però, non ha prodotto in termini di occupazione i risultati sperati. Il Movimento 5 Stelle aveva già evidenziato al Governo, in sede di discussione del*jobs act*, la necessità di collegare l'esonero solo alle nuove assunzioni.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice.

CATALFO *(M5S)*. Sì, Presidente. Anche la Corte dei conti, proprio nella sua relazione, ci parla di possibile bolla occupazionale. Collegando tutto questo, alla mancata riforma delle politiche attive, la circostanza che l'ANPAL, di fatto, non è ancora stata costituita, la presenza di un ulteriore carrozzone - mi riferisco ad Italia lavoro, che continua ad essere così com'è - e i centri per l'impiego, cui non è stato dato il vero *input* per andare avanti e procedere nel modo corretto per collegarli all'inserimento lavorativo dei disoccupati, alla fondazione privata del terzo settore Italia sociale *(richiami della Presidente)*, che si dovrebbe occupare dei soggetti svantaggiati quando di questi si dovrebbero occupare unicamente, in quanto servizi essenziali, i centri per l'impiego, noi ci domandiamo a questo punto quali iniziative il Governo intende intraprendere... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, è molto fuori tempo. Le concedo cinque secondi per terminare.

CATALFO *(M5S)*. Concludo, Presidente. Chiedo al Ministro cosa si intenda fare per i *voucher*, le politiche attive del lavoro e le frodi messe in atto con le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Ministro, vorrei ricordare i dati sull'utilizzo dei *voucher*. Nel 2015, sono stati 1.392.906 i lavoratori pagati in questo modo; nel 2008, quando l'utilizzo dei *voucher* era limitato ai lavoratori in agricoltura, furono 24.437. Ora il 40 per cento di queste persone lavora esclusivamente con questa formula e accede ad una prestazione previdenziale pari al 13 per cento. Queste persone, alla fine del loro periodo di lavoro, non avranno pensione. Infatti, la quota di 2,5 euro sui 10 euro nominali del buono, divisi tra previdenza e assicurazione, sono insufficienti a garantire le coperture minime e di diritti non se ne vede neanche l'ombra, mentre sono più che evidenti i mancati introiti per l'INPS, l'INAIL e le casse dello Stato.

Quindi, altro che contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti! Da un lato, crollano le assunzioni a tempo indeterminato, a causa del taglio degli incentivi, dall'altro aumenta vertiginosamente il numero dei *voucher*. Essi sono la rappresentazione puntuale del lavoro non come relazione tra datore di lavoro e lavoratore, ma come rapporto occasionale, tipo "mordi e fuggi" o, meglio ancora, tipo "lavora e togliti di torno". Ora però, con la fame di lavoro che c'è, per le politiche di bilancio che avete adottato - che derivano sì dai rapporti con l'Europa, ma che voi avete accettato - la gente accetta anche questo. In tal modo si viene però a creare una sorta di quinto Stato, come qualcuno l'ha definito, composto da persone non solo precarie, ma più che precarie, che vedono assolutamente mercificato il proprio lavoro.

Chiedo dunque al signor Ministro se, di fronte a quello che sta accadendo e al rapporto che voi stessi avete steso, egli convenga sul fatto che la normativa sui *voucher* vada completamente riscritta, riportando questo strumento a categorie assolutamente residuali, che non possono essere espanse a così grandi porzioni del mondo del lavoro.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, signor Ministro, la poderosa riforma del diritto del lavoro che va sotto il nome di *jobs act* è stata varata dal Governo attraverso diversi provvedimenti legislativi, che si

attestano temporalmente tra il 2014 e il 2015. A partire dalla legge delega, che riguarda il contratto e tutela crescenti, chiedo al signor Ministro quali sono i dati a sua disposizione a proposito dell'efficacia del *jobs act* nel contrasto al precariato. Chiedo inoltre se si conoscono i dati differenziati per aree territoriale, tra Nord, Centro e Sud. Chiedo poi al signor Ministro, andando più nel particolare, se non intenda integrare di ulteriori 66 milioni di euro il progetto Scuole belle, che ha sottoscritto due anni fa, il cui programma è stato stipulato in questi giorni dal Governo, per 64 milioni di euro. Tutto ciò ha il fine di mantenere gli *standard* occupazionali per 11.000 addetti, visto che il 70 per cento degli istituti scolastici necessita ancora di interventi manutentivi, consentendo così di non usufruire della cassa integrazione per 45 milioni di euro. Quindi si risparmia tale cifra, si fanno lavorare 11.000 addetti e si incide sulla qualità e sulla sicurezza delle scuole (e sulla sicurezza dei nostri figli).

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Ministro, una recentissima analisi del Centro studi ImpresaLavoro, effettuato sulla base di dati INPS, ha evidenziato che il 61 per cento del totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati nel 2015 è assistito dall'esonero contributivo. Ciò vuole dire che l'aumento occupazionale registrato nell'ultimo anno era conseguenza di misure temporanee e transitorie e che si corre il rischio di una disoccupazione di massa al termine di questi incentivi, nel 2018, considerato anche che il contratto a tutele crescenti ha superato le garanzie dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, il cosiddetto statuto dei lavoratori. I dati dell'Eurostat sul costo del lavoro ci ricordano che le imprese italiane hanno mediamente un costo del lavoro di 28,30 euro, cioè 4,30 euro in più della media europea. Quindi riteniamo che, per creare nuova occupazione, si debba agire sulla flessibilità in entrata, ancor prima che su quella in uscita, attraverso interventi di natura strutturale di riduzione del costo del lavoro. Pertanto chiediamo al signor Ministro se intende adottare interventi volti ad uniformare e standardizzare alla media europea il costo del lavoro italiano, al fine non soltanto di accrescere l'occupabilità, ma anche di garantire maggiore competitività al sistema delle imprese italiane.

ZIZZA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signor Ministro, secondo l'ISTAT gli effetti del cosiddetto *jobs act* sono terminati all'inizio dell'anno, in quanto il numero delle assunzioni a gennaio 2016 sarebbe diminuito del 23 per cento su base annua. Addirittura, il saldo tra attivazione e cessazione dei rapporti di lavoro è sceso dalle 166.000 unità dello stesso mese dell'anno precedente a 112.000 unità, crollando letteralmente rispetto al dicembre del 2015.

Quindi, le domande che noi vorremmo porle sono: quali sono i rimedi e i motivi che, secondo lei, stanno portando a questi risultati di questa riforma? E quali possono essere le applicazioni che si potrebbero realizzare per attuare meglio la riforma del decreto legislativo n. 150 del 2015?

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti.

Il Ministro risponderà da seduto avendo subito un piccolo infortunio, per il quale gli rivolgiamo i migliori auguri di guarigione.

POLETTI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Mi scuso con lei, signora Presidente, e con gli onorevoli senatori, ma purtroppo la mia situazione mi impedisce di stare per più di qualche minuto in piedi.

Venendo rapidamente alle domande formulate, ritengo di poter provare a dare un risposta organica a tutti gli argomenti, perché gli argomenti che avete proposto riguardano, sostanzialmente, tutte le parti che fanno riferimento alla riforma del mercato del lavoro e ad alcune specifiche situazioni, come quella dei *voucher*, come tipologia contrattuale su cui è necessario riflettere.

Possiamo partire da una prima considerazione facente riferimento all'obiettivo che stava, e sta, alla base della riforma del mercato del lavoro e, comunque, complessivamente di quell'intervento. Il nostro

obiettivo era, anzitutto, ridurre il dato della precarietà e consegnare un dato di stabilità e chiarezza delle regole del lavoro nel nostro Paese, finalizzato a due obiettivi: far sì che le imprese possano investire guardando al futuro; far nascere e crescere investitori italiani e internazionali facendo affidamento certo sulla condizione delle regole del lavoro nel nostro Paese. Questo è quanto abbiamo cercato di fare. Insieme a questo vi era poi un secondo obiettivo: un cambiamento altrettanto importante sul versante degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, passando da una idea di tutela sul posto di lavoro a una idea di mercato dinamico del lavoro dentro il quale si producono le condizioni per cui, quando accade o quando si sceglie di passare da un lavoro all'altro, ci sia una regolazione che consente di sviluppare al meglio questa azione.

Da questo punto di vista, ecco una prima risposta. Intanto noi dobbiamo considerare nell'insieme gli interventi che abbiamo realizzato: il primo decreto sui contratti a tempo determinato; un secondo intervento generale; un intervento, che è stato posizionato in legge di stabilità, sulla decontribuzione. Tutti questo interventi vanno letti congiuntamente. Il primo obiettivo che abbiamo cercato di cogliere è la necessità di cambiare una condizione di fatto che in questo Paese si era stabilizzata nel tempo. Nel 2014, su 100 avviamenti al lavoro, 85 erano in forma precaria (in forma temporanea e in altre forme). Era del tutto evidente che nel nostro Paese l'assunzione a tempo indeterminato era considerata una pratica inutilizzabile, una modalità non più praticabile; perché, chiaramente, se su 100 avviamenti 85 sono con forme diverse, non si può dire che la forma classica di avviamento è il contratto a tempo indeterminato.

Per cambiare questa situazione non era possibile intervenire in maniera troppo *soft,* troppo limitata. Avevamo e abbiamo bisogno di un cambiamento radicale, cioè di un cambiamento di cultura e di approccio. Quindi, anche l'intervento combinato del cambiamento normativo con la decontribuzione doveva produrre l'esito che ha prodotto: un milione e mezzo di nuovi contratti fatti in quel modo.

E noi dobbiamo sempre ricordare che non tutti i contratti a tempo indeterminato hanno usufruito della decontribuzione. Abbiamo più di due milioni di contratti a tempo indeterminato. Questo ha cambiato il dato: dal 15 per cento di contratti a tempo indeterminato siamo ad oltre il 22 per cento. Se li proporzioniamo, si tratta di un terzo di contratti in più; quindi vuol dire che il mercato del lavoro è cambiato in maniera radicale.

Obiezione, osservazione e domanda: ma a fine del triennio cosa accadrà? La decontribuzione, che è stata così forte, poi ci consegnerà una pari disoccupazione? La risposta è abbastanza semplice. Poiché abbiamo detto, in termini molto chiari, che per noi il contratto a tempo indeterminato dovrà costare, per sempre e strutturalmente, di meno di un contrario precario o temporaneo (chiamiamolo come vogliamo), è evidente che un'impresa che avesse tenuto con sé un lavoratore per tre anni (e quindi dovrebbe averne apprezzato le qualità, aumentato le competenze e considererei abbastanza strano che si volesse liberare di questa risorsa se ne avesse la necessità) e volesse interrompere quel contratto e avviarne uno temporaneo si troverebbe di fronte ad un contratto che costa di più. Non credo che nessun imprenditore faccia una scelta di questo genere.

D'altra parte, questo dato è già nelle cose oggi. Infatti, con l'intervento che abbiamo fatto di eliminazione della base imponibile per il calcolo dell'IRAP del lavoro stabile, oltre a più di un punto percentuale in più che già oggi costa un contratto a tempo determinato, se non facessimo null'altro, alla fine avremmo comunque un costo del lavoro a tempo indeterminato del 5 per cento più basso di quello a tempo determinato. Ma noi non ci accontentiamo e pensiamo di allargare questa forbice. Non credo quindi che vi sia il problema che viene paventato, proprio in forza di questa condizione.

Tra gli altri esiti che credo debbano essere sottolineati, vi è, ad esempio, il fatto che le collaborazioni si sono ridotte significativamente; analogamente le partite IVA, perché da questo punto di vista abbiamo costruito un elemento di chiarezza, dove ogni parte è correttamente rappresentata.

Dentro questo dato vi sono altre due considerazioni sulle quali ho ricevuto domande: una è il tema dei *voucher*, per i quali vi è stata un'esplosione, un aumento molto importante. Dovremmo verificare, innanzitutto, che questo aumento è datato 2012, quando, con la riforma dell'epoca, si è allargata la platea dei lavoratori, delle imprese e dei settori che possono utilizzare i *voucher*. Consideriamo,

invece, il dato relativo all'ultimo periodo, dopo il *jobs act*, che peraltro, su questo versante, ha fatto due cose: ha vietato l'uso dei *voucher* negli appalti, quindi ne ha ridotto l'utilizzabilità, e, in secondo luogo, ha alzato da 5.000 a 7.000 euro la remunerazione ammissibile per il singolo lavoratore (ma non ha cambiato nulla rispetto ai 2.000 euro di massimale previsti per le imprese).

Abbiamo fatto un monitoraggio puntuale, che peraltro è stato pubblicato, perché pensiamo che i *voucher* abbiano prodotto un'emersione rispetto a situazioni di lavoro nero presenti nel nostro Paese; non credo sia corretto non considerare questo elemento, perché in questo Paese oggi si stimano 1,9 milioni di lavoratori in nero, mentre dieci anni fa l'OCSE ci metteva in penultima posizione in termini di numero di lavoratori in nero. Noi non possiamo avere una sorta di doppia logica, per cui se emergono e usano i *voucher* sono un problema, mentre se ricorrono al lavoro nero, siccome non li contiamo, non sono un problema. Dobbiamo fare in modo che i *voucher* siano usati correttamente, senza avere come esito la riproposizione di lavoro nero.

La nostra scelta è quella - l'abbiamo già dichiarata e la ribadisco in questa sede - di procedere a restringere l'utilizzabilità dei *voucher*, in particolare attraverso la definizione di regole più stringenti di tracciabilità, per evitare quello che accade oggi. Infatti, i nostri servizi ispettivi (così come apprendiamo da altre segnalazioni) ci hanno segnalato che ci sono imprese che acquistano i *voucher*, fanno la prima dichiarazione all'inizio del mese e, passati i trenta giorni entro cui devono fare la comunicazione di utilizzo, decidono quale tipo di scelta fare, usando il *voucher* come fosse un biglietto dell'autobus, che si tiene in tasca e, se passa il controllore, si timbra, altrimenti si tiene lì per il prossimo giro. È chiaro che questo meccanismo non va bene in quanto elude le regole, quindi noi abbiamo intenzione di intervenire su questo versante.

Insieme a questo, naturalmente, continuiamo il monitoraggio puntuale delle situazioni in modo che, se emergeranno ulteriori elementi che ci dicano che il *voucher* è usato scorrettamente rispetto alle logiche di cui ho parlato, saremo pronti a intervenire nuovamente, a quel punto sul tema delle norme. Oggi infatti possiamo fare questo intervento attraverso un correttivo alla legge delega perché è materia prevista in legge delega; il cambio normativo ci chiederebbe evidentemente un percorso legislativo diverso, ma noi siamo intenzionati a farlo qualora emerga questo dato.

Dal punto di vista della cannibalizzazione di altri contratti, il monitoraggio che abbiamo fatto ci dice una cosa sola, ovvero che si sono in qualche misura incrociati i contratti a chiamata con questa tipologia di situazione. Quindi i settori che hanno incrementato particolarmente questa tipologia di uso (cioè il *voucher*) sono stati il turismo, i servizi e il commercio, che sono gli stessi tre settori che precedentemente e ancora oggi usano in maniera significativa il contratto a chiamata. Quindi, l'unico punto di incrocio lo abbiamo verificato su questo versante. Credo che questo tema vada affrontato nei termini che ci siamo detti.

C'è poi il tema concernente le politiche attive, l'ANPAL e i centri per l'impiego. Abbiamo fatto un accordo con tutte le Regioni italiane per salvaguardare l'attività dei centri pubblici per l'impiego e oggi stiamo lavorando insieme alle Regioni che hanno già firmato tutte le convenzioni e fatto gli accordi al livello territoriale (chi con le Province, chi con l'agenzia regionale). D'altra parte, siccome la competenza delle politiche attive per il lavoro è delle Regioni, abbiamo cercato di costruire un'intesa perché diversamente non avremmo potuto al livello nazionale imporre una soluzione, perché oggi la Costituzione dice che quelle competenze sono delle Regioni italiane; quindi, l'unica maniera - che a me pare efficace - è stata quella di concordare con le Regioni una modalità condivisa per gestire questa situazione.

Nella fase attuale, stiamo lavorando insieme alle Regioni al Piano nazionale per le politiche attive, che significa per noi avere una linea di finanziamento per il potenziamento dei centri pubblici per l'impiego, perché sappiamo che semplicemente pagare i costi per pagare i dipendenti e far funzionare i centri così come sono non ci aiuta a fare le politiche attive che abbiamo invece intenzione di fare. Quindi, l'unica maniera, anche in questo caso, è trovare un'intesa con le Regioni per destinare una parte del Piano nazionale per l'occupazione e una parte dei piani operativi regionali per l'occupazione al sostegno, alla qualificazione e all'ampliamento della capacità di agire dei centri per l'impiego.

PRESIDENTE. Ministro, dovrebbe purtroppo sintetizzare il suo intervento per arrivare alla conclusione.

POLETTI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Spendo solo qualche parola sui tempi di realizzazione.

Per quanto riguarda l'ANPAL, tutti i decreti che dovevano essere fatti sono stati approvati e sono *in itinere* (ad esempio, in fase di registrazione della Corte dei conti), e quindi naturalmente sono figli di questa condizione, ma l'individuazione del presidente e la sua nomina, lo statuto, il regolamento di contabilità e quello di funzionamento sono già stati tutti approvati, quindi, non appena conclusa questa fase, siamo in grado di far partire l'Agenzia.

Un'ultima questione molto sintetica concerne il tema Garanzia giovani. Chiedo a tutti di considerare errato l'impianto, che oggi si legge sui giornali, per cui ci sono un milione di registrati e 32.000 occupati. Quel numero (32.000) sono i *bonus* occupazionali. Ci sono decine di migliaia di giovani che hanno partecipato al programma Garanzia giovani, sono andati a lavorare e non hanno chiesto il *bonus* occupazionale. Quindi mettere insieme questi due numeri vuol dire mettere insieme due cose che fotografano un dato (32.000) per una misura che era stata predisposta per l'occupazione; tutto il resto è fuori di lì. Pertanto, questo incrocio non funziona.

Secondo noi oggi dovremmo farci una domanda. In Italia rispetto ai giovani che concludono o interrompono gli studi non c'era nulla. Oggi c'è un impianto che mette in relazione questi giovani con le istituzioni. Avere un milione di giovani che hanno scelto di registrarsi a questo programma credo sia un qualcosa che nessuno in questo Paese immaginava potesse accadere. È anche un dato di grande responsabilità per il Governo perché questo strumento funzioni e dia effettivamente opportunità di occupabilità, perché Garanzia giovani non produce posti di lavoro, come nessuna legge; può solo far migliorare le condizioni di occupabilità.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per un minuto ciascuno.

ANGIONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signora Presidente, nel dichiararmi soddisfatto per le parole del Ministro, faccio due considerazioni rapidissime. La riforma ha due gambe, come anche nella sua risposta il Ministro ci ha ricordato. Sulla prima io capisco tutto, però i dati sono dati. Per tutto quello che riguarda la circostanza che finalmente in Italia si ritorna ad avere il contratto a tempo indeterminato come contratto di riferimento, io credo che i dati, per quanto possano essere letti in maniera fantasiosa, ci dicano che siamo sulla buona strada. Condivido molto anche il richiamo sull'essere determinati nel fatto che il contratto a tempo indeterminato, anche in prospettiva, dovrà costare meno rispetto agli altri contratti.

Sulla seconda gamba, prendo per buone le parole del Ministro. So per certo che in diverse Regioni, compresa la mia, sono stati fatti dei passi in avanti negli accordi Ministero-Regione, soprattutto sulle questioni delle politiche attive. Penso che sulle politiche attive i prossimi mesi diventino decisivi per rendere davvero significativa la riforma. La questione dei centri per l'impiego diventa centrale, perché il connubio tra ANPAL e centri per l'impiego diventa davvero il motore della riforma.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Ministro, ho posto un tema che è molto tecnico, me ne rendo conto, e lo ribadisco qui nel dichiararmi insoddisfatto, perché non mi ha risposto (forse potrà farlo un'altra volta). Io ho qui dei dati più completi: secondo l'INPS sono stati fatti l'anno scorso, nel 2015, 1.442.000 assunzioni con lo sgravio contributivo e, calcolando gli 8.060 euro a testa previsti come limite dalla legge, abbiamo una spesa di 11.600 milioni. Questa cifra, divisa per i 563.000 posti in più che si sono creati, fa 20.600 euro all'anno per ogni posto, cioè 1.721 euro al mese. Calcolando che la grande maggioranza delle assunzioni sono state fatte nella fascia che sta tra i 1.000 e i 1.500 euro al mese, direi che è un conto in perdita.

CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signora Presidente, chiaramente non sono per nulla soddisfatta, nel senso che comunque l'Italia continua a mantenere il primato per flessibilità in uscita e purtroppo è ultima per sostegno al reddito. Detto questo, sulle politiche attive non si è fatto nulla e rimane tutto invariato, continua la frammentazione sul mondo del lavoro e non c'è alcun aiuto all'inserimento lavorativo né dei disoccupati, né dei percettori di ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda i *voucher*, le nostre richieste e le nostre istanze le avevamo già presentate in sede di discussione della legge delega, ma non sono state accolte; e qui ne vediamo il risultato. Si continua a dire che il contratto a tempo indeterminato adesso favorirà un lavoro più stabile, ma ci stiamo dimenticando che non si tratta più di un contratto a tempo indeterminato, ma di tutt'altro, perché è chiaro che il lavoratore può essere licenziato in qualsiasi momento.

Quindi, rispetto a tutto quello che ci siamo detti e alle non risposte alle mie domande (che avevo fatto pervenire in largo anticipo al Ministro e al Ministero), noi non ci sentiamo soddisfatti e continuiamo a ribadire che questa non è la riforma del lavoro che l'Italia si meritava.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Ministro, purtroppo non sono soddisfatto. Se lei mi dice che la normativa sui *voucher* verrà modificata, devo dire che starò attento a vedere come sarà modificata. Però lei mi dice anche che devo guardare all'insieme. L'insieme delle riforme che avete posto in essere a me pare una stabilizzazione della precarietà: voi avete sostanzialmente confezionato come lavoro a tempo indeterminato un lavoro che non è più a tempo indeterminato e stabile, ma a tempo indeterminato e instabile. Questo ha fatto sì che molti, anche grazie agli aiuti che avete dato, sono passati dal lavoro a tempo determinato, che perlomeno dava sicurezza per tre anni, a un lavoro a tempo indeterminato, però a tutele crescenti, partendo da un livello veramente molto basso che dà la possibilità di licenziare il lavoratore senza avere particolari problemi, quando lo decide il datore di lavoro. Per cui c'è stato un lavoro terminologico; sostanzialmente è la stabilizzazione della precarietà, e questo non mi soddisfa.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signora Presidente, signor Ministro, sull'attuazione degli effetti del *jobs act* noi siamo soddisfatti, abbiamo creduto fin dall'inizio in questa riforma e abbiamo visto degli ottimi risultati.

Come il Ministro avrà notato, mi sono permesso di entrare in un particolare di un suo progetto, il cosiddetto Scuole belle, che con 21 milioni riuscirà a stabilizzare 11.000 persone e a migliorare le nostre scuole. Sapendo che non avrebbe potuto darci una risposta in questa seduta, proprio oggi il mio Gruppo ha presentato un'interpellanza urgente, che le consegnerò, per fare in modo che si riesca a dare lavoro e occupazione, ma soprattutto a migliorare le scuole con il progetto Scuole belle, che è un fiore all'occhiello di questo Governo.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Ministro, ho annotato le sue parole: i vostri interventi sarebbero finalizzati a rilanciare l'occupazione e ad incentivare gli investimenti facendo affidamento «certo» sulle condizioni del mercato del lavoro. Ma è proprio il «certo» che manca, perché l'operazione è triennale e i calcoli veri dovremo purtroppo farli nel 2018.

Lei dice che comunque *pro futuro* il lavoro a tempo indeterminato costerà meno. Ma questa è anche una preoccupazione perché, poiché i soldi non ci saranno per continuare a finanziare, dovremo pensare che ne saranno gravate le imprese, che magari hanno commesse saltuarie e lavoro di natura diversa. Secondo noi, la soluzione sarebbe una *flat tax:* tu lavori quanto vuoi e dove vuoi e paghi un fisso; libertà per chi lavora, libertà per chi assume. Questa è una soluzione al problema, ma purtroppo non lo

si vuole affrontare.

ZIZZA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signor Ministro, noi intanto ci auguriamo che al prossimo *question time* si possa anche parlare della riforma dei patronati alla luce degli effetti delle recenti modifiche e della riforma in base alle direttive sugli appalti pubblici 2014/24 e 2014/23.

Quanto alle sue risposte, ci dichiariamo non soddisfatti. Riteniamo che questa decantata riforma purtroppo si andrà a spegnere con la fine degli incentivi, e i segnali purtroppo già si vedono.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni sulle prospettive di revisione della normativa pensionistica, cui risponderà il ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti.

FAVERO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Signor Ministro, in occasione dell'esame della legge di stabilità 2016 proprio qui in Senato, il Governo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno che lo impegnava ad affrontare il tema della flessibilità in uscita nel sistema pensionistico. Sulla questione sono state poi presentate da diversi soggetti istituzionali alcune proposte di riforma. Necessariamente ognuna di esse deve tenere conto della sostenibilità finanziaria, per perseguire l'obiettivo di accogliere le esigenze di lavoratrici e lavoratori, senza appesantire troppo i conti pubblici e incorrere in giudizi negativi anche da parte dell'Unione europea.

In questo senso, il Governo ha già effettuato alcuni interventi nella scorsa legge di stabilità, tra cui, ad esempio, l'incentivo al *part-time* per chi è vicino alla pensione. Voglio anche sottolineare come una corretta informazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici da parte delle istituzioni possa consentire la riduzione dell'incertezza dei cittadini sul loro futuro pensionistico.

Recentemente lei, signor Ministro, ha espresso il suo pensiero sulla flessibilità in uscita affermando che sono in fase di valutazione diverse opzioni concertate con il Ministro dell'economia e che le ragioni a suo favore si accompagnano alla promozione di percorsi di invecchiamento attivo.

Le chiedo allora, signor Ministro, quali siano gli intendimenti del Governo sul tema della flessibilità in uscita per le lavoratrici (ad esempio, se ci sarà la proroga di Opzione donna al 2018, oppure diventerà strutturale) e per i lavoratori e quali siano le misure allo studio da parte del Ministero, in particolare per coloro che hanno svolto un'attività usurante, per i lavoratori precoci e per quelli disabili, tenendo anche conto dell'aumento dell'aspettativa di vita, in modo da favorire il *turnover* nel mercato del lavoro e quindi i nostri giovani.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Ministro, senza una ripresa dei consumi è impensabile una ripresa dell'economia e dell'occupazione in un Paese come il nostro: in Italia ci sono, infatti, molti milioni di pensionati (e rappresentano una parte importantissima della nostra economia) e poi ci sono tutti gli altri che sperano un giorno di arrivare alla pensione, magari molto presto se si ha l'età giusta. Ebbene, se queste persone non hanno fiducia nel futuro e temono dei tagli alle loro pensioni non consumano.

Possono temere i tagli alle loro pensioni per le continue dichiarazioni del presidente dell'INPS di voler andare verso un sistema contributivo per tutti, anche per coloro che devono ancora andare in pensione e che oggi usufruirebbero di un sistema *pro quota* e persino per coloro che sono già in pensione. Inoltre, abbiamo visto le proposte di passare le pensioni di reversibilità dalla parte previdenziale alla

parte assistenziale, il che vorrebbe dire che molte persone, vedovi o vedove, si troverebbero privati della pensione se hanno avuto il torto di mettere da parte qualcosa e chiaramente ciò non può consentire un rilancio dei consumi.

La mia domanda è perché il presidente dell'INPS, nominato dal Governo, così come la previsione di altri provvedimenti continuino a terrorizzare i contribuenti e a indurli a ridurre i consumi? Ciò riguarda persino coloro che potrebbero consumare; poi c'è chi non ha i soldi e non può consumare, ma se chi li ha li spende, magari si crea qualche opportunità per tutti.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, ringrazio il Ministro, cui ricordo che i lavoratori stagionali stanno ancora soffrendo, quindi ci aspettiamo che anche per il 2016 venga prorogato il regime per farli star tranquilli, abrogando questa nuova indennità di disoccupazione (NASPI).

Per quanto riguarda la materia pensionistica, vogliamo capire se il Governo intende proporre opportune iniziative di carattere legislativo al fine di modificare la normativa che attualmente vede il pagamento per la ricongiunzione dei contributi, che è irrazionale. Da un lato, infatti, voi chiedete alle persone di cambiare lavoro, sostenendo che ormai non si deve più aspirare al posto fisso, per cui una volta hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa, un'altra volta da lavoratori dipendenti, un'altra da lavoratori autonomi e poi alla fine quando vanno in pensione devono anche pagarsi la ricongiunzione. Signor Ministro, non mi parli di totalizzazione perché sto parlando di ricongiunzione, quindi di un unico ente previdenziale che deve erogare loro la pensione, ma non per questo essi devono pagare. Abbiamo già proposto un ordine del giorno in tal senso, che peraltro è stato accolto, quindi ci aspettiamo una pronta efficacia.

Vorrei invece capire cosa intende fare il Governo al fine di dare una interpretazione precisa alle sentenze del TAR del Lazio, che fortunatamente ha dichiarato l'illegittimità del computo delle pensioni d'invalidità all'interno dell'ISEE. E poi, non toccate le pensioni di reversibilità! Non venite a dirmi qualcosa del tipo: quando mai? C'era assolutamente l'inserimento di tale misura, quindi la trasformazione da prestazione previdenziale a prestazione assistenziale, il che significa prendere in base al reddito. Ci sono 6 milioni di pensionati che hanno un reddito inferiore a 750 euro; di questi, 400.000 vivono anche da soli, quindi ciò sta a significare che con 750 euro al mese vivono al di sotto della soglia di povertà.

Concludo dicendo che noi stiamo chiedendo a gran voce la possibilità di abrogare la legge Fornero, di modificarla e di fare in modo che chi ha quarant'anni di contribuzione vada in pensione, in modo tale da far lavorare i giovani.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Ministro, per motivi di tempo evito di fare tutte le considerazioni che mi ero prefissata di fare prima di porle le domande.

Domando se non sia il caso di riconoscere a favore delle lavoratrici madri un anno di contribuzione figurativa per ogni figlio fino a un massimo di cinque anni, valido a tutti gli effetti di legge, ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva. Sostanzialmente, tale beneficio previdenziale consiste in una riduzione dell'età pensionabile pari a un anno per ogni figlio nato, fino a un massimo di cinque anni.

Inoltre, partendo dalla consapevolezza dell'indispensabilità delle cure, mi domando se non sia il caso di fare in modo che il periodo di congedo straordinario, di cui possono fruire i lavoratori e le lavoratrici che assistono i familiari conviventi con gravi disabilità, secondo la normativa nazionale attualmente pari a due anni, venga elevato a tre anni: penso, dunque, a un congedo retribuito a tutti gli effetti e con rilevanza ai fini pensionistici.

Ancora, chiedo al Ministro se non ritenga opportuno mettere in quiescenza i lavoratori ad un'età congrua rispetto al mestiere e alla professione svolti. Vi è la necessita di rivedere una serie di lavori

usuranti che devono essere catalogati in funzione non solo del lavoro notturno, ma anche della gravosità fisica che i carichi di lavoro comportano.

Ancora, chiedo al Ministro se non sia necessario restituire ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto di scegliere quando andare in pensione, nell'ambito di un intervallo compreso tra i sessanta e i settant'anni di età, fatto salvo - ovviamente - il limite di contribuzione a trentacinque anni, con penalità decrescenti tra i sessanta e i sessantacinque anni e con un incentivo crescente fino al settantesimo anno di età.

Ultimo ma non d'importanza, il tema degli esodati. Chiedo al Ministro se e quando l'ottava salvaguardia, che spero sia l'ultima, potrà essere messa in atto.

Mi scuso per aver parlato velocemente, ma il tempo a disposizione è contenuto e le domande sono tante (oltre a quelle poste, ne avrei volute formulare delle altre).

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Ministro, anche noi vogliamo richiamare la sua attenzione sul problema pensionistico italiano.

La chiave interpretativa che le proponiamo è quella di una politica volta a favorire il ricambio generazionale per venire incontro alle esigenze del futuro di molti giovani. Signor Ministro, pur con vincoli, qualcosa dobbiamo fare, piuttosto che rimanere inoperosi e contribuire ad alimentare un malessere sociale che porta disaffezione e crescita di pulsione di carattere populistico che non fanno bene alla nostra democrazia.

Si tratterebbe pertanto di trovare soluzioni intermedie che diano almeno un segnale di speranza. Una delle possibili soluzioni è quella di operare solo nel comparto pubblico, limitando semmai l'intervento ad alcuni settori, quali i comparti della sanità, dell'istruzione, delle università e delle forze di polizia. In questi casi, si potrebbe reintrodurre la regola del quoziente 101 o 102 senza alcuna penalizzazione, o quella del quoziente 100 con una penalizzazione al 3 per cento. I posti lasciati vacanti, in una proporzione da definire (ad esempio, uno ogni tre), potrebbero essere coperti con assunzioni di giovani. La misura non dovrebbe comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, ciò che si risparmia sotto forma di minori costi del personale equivarrebbe al maggior carico pensionistico. Nel quadro della finanza pubblica, infatti, questa proposta altro non è che una partita di giro che non altera i fondamentali. Si tratterebbe, in definitiva, di un'operazione virtuosa da diversi punti di vista e non solo da quello puramente economico e finanziario.

Signor Ministro, abbiamo bisogno di forze giovani per risolvere il problema di un'amministrazione anchilosata. Mi auguro, pertanto, che questo problema, a cui ho solo accennato, possa essere preso in considerazione per dare una risposta positiva ai tanti che cercano una collocazione dignitosa per perseguire un progetto di vita.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Ministro, le vorrei parlare delle conseguenze nefaste create dalla riforma Fornero, costituite non soltanto dagli esodati, ma - soprattutto - dal blocco generazionale del mercato del lavoro causato dal repentino innalzamento dell'età pensionabile.

Da anni la Lega Nord si batte per il superamento di questa riforma pensionistica, proponendo l'introduzione di una quota, quale somma di età anagrafica e contributiva, al raggiungimento della quale si accede al pensionamento. A chiedere un accesso flessibile al pensionamento sono gli stessi che hanno votato quella riforma, per esempio la minoranza dem, che è tra i proponenti della quota 100. Anche il presidente dell'INPS, Boeri, nominato da questo Governo, afferma che un intervento in tal senso non è più rinviabile. Persino i sindacati, risvegliati, hanno organizzato una mobilitazione nazionale contro la legge Fornero per il prossimo 2 aprile.

Soprattutto lei, signor Ministro, in un'intervista al quotidiano «La Stampa» di Torino, proprio ieri ha confermato quanto da noi sempre denunciato e ha assunto che l'aumento repentino dell'età di

pensionamento ha sottratto un sacco di occasioni ai giovani.

Pertanto, signor Ministro, le chiediamo se, dopo le promesse dell'anno scorso e i ripetuti balletti sui probabili interventi di revisione della riforma Fornero in sede di legge di stabilità, lei intenda concretamente procedere, magari entro l'anno in corso, alla sua revisione con l'introduzione di meccanismi di accesso flessibile al pensionamento.

ZIZZA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signor Ministro, da metà aprile arriverà il cosiddetto bustone arancione. A riceverlo a casa saranno i lavoratori del settore privato e i lavoratori autonomi non digitalizzati, cioè che ancora non hanno richiesto il PIN *on line* per accedere al sito dell'INPS. La busta contiene il riepilogo dei contributi versati e la simulazione dell'assegno previdenziale rapportato all'attuale costo della vita che il lavoratore percepirà da pensionato. Il calcolo di pensione non consente tuttavia di verificare i contributi versati in più casse, non effettua proiezioni che considerano periodi non ancora ricongiunti o anni di laurea non ancora riscattati. È impossibile, inoltre, calcolare la totalizzazione dei contributi versati all'estero e non sono contemplate le accezioni di regime generale quali, ad esempio, l'opzione donna, l'opzione contributiva Dini o il computo presso la gestione separata.

Quali iniziative il Governo intende adottare al fine di fornire le risposte alle carenze sopra espresse e quali sono i tempi previsti per l'adozione di una nuova riforma complessiva del sistema previdenziale che tuteli i diritti acquisiti e che, al contempo, garantisca il reale rispetto del patto tra le generazioni?

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti.

POLETTI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signora Presidente, ringrazio per le domande.

Vorrei risolvere in prima battuta l'osservazione del senatore Malan intorno al rischio di intervento attraverso tagli e altre tipologie di situazioni che si possono produrre, come dato d'incertezza e con effetti negativi sui consumi. Il Governo ha detto e ribadisce qui per voce del suo Ministro alle politiche sociali che non ha allo studio alcun intervento che manometta e cambi le pensioni dei cittadini italiani, né quelle di reversibilità, né di nessun altro tipo. Da questo punto di vista le riflessioni, le valutazioni, gli articoli di stampa e tutto ciò che gira intorno a queste vicende, dal punto di vista del Governo è privo di qualsiasi fondamento. Quindi, io credo che questo tema possa essere risolto in questo senso.

Vi è poi un elemento sul piano generale che è stato ripetutamente rappresentato sia dal Presidente del Consiglio con proprie dichiarazioni, che dal sottoscritto. Mi riferisco al tema della necessità di riconsiderare la situazione delle regole previdenziali sapendo che c'è la necessità di un'analisi particolarmente attenta perché gli obiettivi che vanno perseguiti e le condizioni all'interno delle quali può essere affrontato il tema, che va in termini generali, sotto la nozione di flessibilità in uscita, se non adeguatamente considerati, da una parte renderebbero impossibile praticare queste soluzioni e, dall'altra, rischierebbero di produrre effetti, danni e problematicità di grande rilievo. Da questo punto di vista, credo si possa partire dal ribadire una convinzione e, cioè, che la cosiddetta legge Fornero ha sicuramente degli elementi sbagliati al proprio interno, in particolare se si fa riferimento alla mancanza di una gradualità capace di connettere la situazione precedente a quella che si andava a realizzare. Citare gli esodati è perfino banale, ma questo è il dato, che però non fa riferimento solo agli esodati, ma anche ad una serie di altre situazioni che oggi sono in discussione, ma che dal punto di vista degli esiti del bilancio pubblico, se presi in considerazione così come sono, provocherebbero problematicità che oggi non sono «risolvibili». Questo tema c'è e c'è una condivisione sull'esigenza di intervenire. C'è una volontà a farlo, che in questa sede ribadisco. L'argomento è tuttora all'ordine del giorno del lavoro di questo Ministero e del Governo italiano.

L'intervento credo che vada considerato a partire da una serie di elementi e, in particolare, dalla necessità di tenere conto di alcuni pilastri.

Il primo è quello di mantenere, nel tempo, la stabilità e la sostenibilità del sistema previdenziale italiano, che rappresenta un punto fermo negli equilibri della spesa pubblica, a fronte del grande debito

accumulato dal nostro Paese, che però ogni tanto scompare dalle nostre discussioni. Le discussioni che facciamo peccano infatti di realismo, nel senso che debbono fare i conti con un dato storico, acquisito, con cui oggi le politiche pubbliche non possono che fare i conti.

C'è poi il secondo dato, relativo alla compatibilità con i parametri e gli impegni che il nostro Paese ha assunto a livello europeo. Ricordiamo tutti la situazione nella quale tale normativa è stata approvata e sappiamo che essa si inserisce nel quadro degli impegni che abbiamo assunto. Dunque, una modifica di questa situazione non può che essere inquadrata in una discussione generale, che peraltro il nostro Paese sta facendo con l'Europa, sul tema delle politiche espansive, capaci di produrre un miglioramento dei consumi e degli investimenti, con tutto ciò che sappiamo.

C'è poi il terzo pilastro, che è quello della compatibilità con la legge di bilancio e la contabilità pubblica, che non ci consente di attualizzare ad oggi i risparmi futuri. Molte delle ipotesi che vengono avanzate, legittimamente, partono dall'idea che si procede ad una qualche penalizzazione per chi sceglie di uscire anticipatamente dal lavoro e che queste penalizzazioni cumuleranno nel tempo - in ipotesi - un importo pari all'onere che viene ad essere costituito; dunque si può fare una sorta di compensazione e il gioco è fatto. Da questo punto di vista, però, le cose non possono essere fatte in questi termini e con queste modalità e quindi abbiamo bisogno di costruire meccanismi che ci consentano - al di là della volontà di farlo con questa modalità - comunque e in ogni caso, di essere rispettosi delle regole di contabilità del nostro Paese e delle leggi di bilancio.

C'è poi il tema dell'equità e della sostenibilità sociale: molte delle ipotesi che sono state avanzate prevedono la possibilità di una penalizzazione, a fronte di un anticipo del pensionamento, di cui parlavo in precedenza. Come è noto, questo è un tema in discussione e ci pone comunque una domanda. Molte pensioni, infatti, hanno un livello basso. Voglio rispondere anche alle osservazioni di chi chiede di dare al cittadino la libertà di scegliere a quali condizioni e con quali tempi andare in pensione: credo che si tratti di un'aspirazione del tutto legittima e condivisibile. Dobbiamo però farci una domanda: che cosa accadrà, nel tempo, a quel cittadino, che avrebbe già una pensione bassa, qualora ci sia una regola che gli consente di anticipare il pensionamento, sostenendo un onere? Potremmo trovarci ad avere dei cittadini poveri, che non saranno in grado di sostenersi, pur con la pensione che comunque avranno scelto. Certo, potremmo dire che questa situazione deriva da una loro libera scelta, ma poi, finita la discussione sul tema della libera scelta, se quei cittadini si troveranno in stato di indigenza e di difficoltà, possiamo forse abbandonarli? Direi di no. Dunque non credo che la situazione si possa risolvere in questo modo.

Credo dunque che si debba considerare il tema di come tenere insieme la giusta aspirazione ad una flessibilità in uscita, con un'equità dal punto di vista sociale, che non faccia in modo che un problema affrontato oggi si riproponga domani, sul piano delle problematiche sociali e della povertà.

Considerati questi elementi, il lavoro che stiamo facendo è esattamente questo: mi auguro che ci siano le condizioni per cui, nella legge di stabilità per il 2017, sede in cui vengono posizionati i grandi numeri e le scelte politiche fondamentali, questo tema possa trovare la sua risposta.

Nel merito non faccio altre considerazioni, perché le modalità e le tipologie di intervento sono state largamente rappresentate da diversi soggetti. Siccome la materia è così delicata e sensibile, credo che il modo giusto di operare da parte del Governo non possa che essere quello per cui, avendo maturato la convinzione e la consapevolezza che un certo tipo di intervento è possibile e sostenibile da tutti i punti di vista che ho elencato, a quel punto esso diventerà materia di una discussione collettiva. Anticipazioni su questo versante credo però che sarebbero quantomeno improprie.

Vorrei recuperare per qualche secondo un dato. Non è che in questa fase il Governo non si sia occupato di pensioni. Lo ha fatto attraverso il tema degli esodati e di tutte le attività collegate. Lo ha fatto con l'intervento sulla *no tax* area. Lo ha fatto rispetto al tema delle possibilità del *part-time* nell'ultimo periodo di lavoro.

Questo è un tema generale, che va preso in grande considerazione. Di fronte a una condizione oggettiva di allungamento delle aspettative di vita e, quindi, di presenza nel lavoro, non possiamo immaginare di mantenere una regolazione secca che mantiene le stesse condizioni da quando si parte a

quando si arriva. Noi pensiamo, pertanto, che questa sia una prima opportunità per verificare l'appetibilità di questa tipologia di intervento.

Alcune altre domande che sono state poste riguardano il ricongiungimento. Su questo tema, debbo dire che, anche nella legge di stabilità 2016, si era lavorato, da parte del Governo e da parte del Parlamento, per affrontare questo tema. È nostra intenzione riproporlo nelle legge di stabilità 2017, perché siamo convinti che questo sia uno dei temi che va affrontato e risolto. La nostra intenzione sul tema del ricongiungimento è esattamente questa.

Per quanto riguarda l'ISEE, la nostra intenzione è dare pratica attuazione alla sentenza emessa dal Consiglio di Stato. Naturalmente, le conseguenze sono quelle che la sentenza stessa propone rispetto al tema delle pensioni di invalidità e a tutte le tematiche riferite alle situazioni per le persone disabili. Quindi, tutte quelle situazioni sono da risolvere in questa fase.

Per quanto riguarda i lavori usuranti, noi oggi stiamo collaborando con una iniziativa parlamentare che sta esaminando la possibilità di procedere al pensionamento anticipato dei lavoratori dell'edilizia e di quelli che svolgono lavori in altezza. Sappiamo tutti che non è semplice la determinazione e la definizione delle categorie dei lavori usuranti, perché alcune accezioni generali non aiutano a definire puntualmente questa situazione. Già attualmente nella legge vi sono margini su cui su può intervenire. Noi stiamo a fianco di questa ipotesi e stiamo cercando di risolvere il problema.

Sul tema delle donne è oggettivo che esiste una situazione di specifica problematicità. Da una parte, la vicenda europea ci ha portato a chiudere una forbice in tempi molto rapidi producendo un cambiamento di stato molto significativo; dall'altra parte, abbiamo cercato di realizzare parte delle iniziative già all'interno del *jobs act*, attraverso il miglioramento della relazione tra condizioni di vita e di lavoro.

Un'ipotesi come quella qui proposta, di valutare il tema della maternità e del lavoro di cura come uno degli elementi nella definizione dei meccanismi di uscita anticipata, credo sia ragionevole prenderla in considerazione. Affinché tale ipotesi possa essere concretamente attuata il primo ostacolo da affrontare è l'Europa, che continua a ribadire che dobbiamo rimanere all'interno di vincoli e di una parità e di condizione. Se troveremo strade come quella della maternità, tale soluzione credo sia abbastanza sostenibile anche nella discussione a livello europeo.

L'ultimo punto riguarda la vicenda della busta arancione. Credo che da questo punto di vista si debba dire - almeno questa è la nostra valutazione - che è una buona iniziativa. Infatti, sensibilizzare tutti i nostri cittadini rispetto alla loro condizione previdenziale è un elemento di informazione che consente a ognuno, quantomeno, di prendere atto o di interrogarsi rispetto alla propria condizione e al proprio futuro. Le osservazioni rispetto al fatto che, per come è fatta oggi, essa mantiene elementi di incompletezza noi le abbiamo girate all'INPS e verificheremo con lo stesso Istituto la possibilità di aggiornare questo strumento per renderlo più efficace. Tuttavia, partiamo dal dato che a noi questo pare uno strumento molto interessante e utile.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per un minuto ciascuno.

FAVERO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Signor Ministro, mi ritengo soddisfatta delle risposte che sono state, a mio avviso, esaurienti, complete e che denotano la serietà del lavoro che sta svolgendo in questo momento il Governo. Oserei dire che vi vedo una saldatura tra la riforma del *jobs act* e quella delle pensioni, anticipata in legge di stabilità, come ho già ricordato. Vi è, infatti, una saldatura tra la riforma delle pensioni e quella degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, in modo da affrontare il tema con un salto di qualità, lasciandoci alle spalle un'Italia di accomodamenti a spese della collettività e soprattutto - ahimè - delle generazioni future. Occorre, quindi, aprire ad un approccio diverso per chi perde il lavoro, anche in età matura, avendo delle *chance*, delle nuove opportunità di ricollocazione, così come è stato ricordato, attraverso le politiche attive.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Ministro, mi devo dire stranamente stupefatto e soddisfatto nel sentire dalla sua voce che la legge Fornero contiene elementi sbagliati in merito alla mancata gradualità tra il vecchio e il nuovo sistema che si è andato a cogliere, che di fatto è la verità. Mi ritengo - ripeto - soddisfatto.

Concludo, signor Ministro, con la sua seconda battuta. Lei è la voce del Governo, lei è un Ministro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; se da parte del Governo c'è la garanzia che non si toccano le pensioni, non si tocca la reversibilità e tutto ciò che è stato fatto e detto è frutto di fantasia, allora davanti al presidente dell'INPS Boeri che continua su questa questione, qualcuno prenda in mano la situazione, riprenda quest'uomo, altrimenti diventerà un vero *competitor* del Governo perché si contrappone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Ministro, non mi ritengo affatto soddisfatto. Credo che le risposte siano state abbastanza vaghe. Per quanto riguarda le ricongiunzioni, va bene, il Governo voleva fare qualcosa nel 2016 e ora dice che faremo qualcosa nel 2017; fatto sta che ci avete bocciato tutti gli emendamenti riferiti proprio alla ricongiunzione; questo è il dato di fatto.

Per quanto riguarda l'ISEE, signor Ministro, se non si dà piena e immediata attuazione, le persone andranno negli uffici pubblici e questi non sapranno cosa fare. Se non lo fate immediatamente, le persone stanno male.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità della flessibilizzazione del trattamento pensionistico a quarant'anni, ovviamene da parte nostra riteniamo che occorra realizzarla immediatamente; bisogna semplicemente approvare i nostri emendamenti.

Per quanto riguarda la reversibilità, la cosa è semplicissima: ritirate immediatamente il cosiddetto disegno di legge povertà. Peraltro, si tratta di 200 euro. Se volete realmente fare qualcosa per le persone esiste il reddito di cittadinanza, che dà veramente dignità alla persona. Altrimenti cancellate quella norma che c'è nel disegno di legge povertà, che va ad attaccare la reversibilità, in quanto la trasforma da prestazione previdenziale - che è - in prestazione assistenziale. È quindi fondamentale.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Ministro, riguardo alle pensioni credo che il punto essenziale di sostenibilità sia mettere in atto una serie di investimenti che vadano a creare posti di lavoro, al fine di incrementare le casse previdenziali, che sono poi necessarie a pagare le pensioni. Se riusciamo a fare investimenti, se lo Stato fa investimenti e crea posti di lavoro, ci saranno più contributi e si potrà anche rispondere all'esigenza pensionistica e prevedere la possibilità di un'uscita anticipata dal lavoro. Infatti, a lavorare per un tempo lungo, come ho più volte detto, si arriva a fine corsa e al traguardo in maniera usurata e non si è nemmeno più produttivi. Ci sono molti lavori, come lei ha detto - state rivedendo quelli nel campo dell'edilizia, ma ce ne sono tanti altri: mi vengono in mente quelli svolti dai camionisti, dagli infermieri - che sono prettamente usuranti, che ad una certa età non sono più sostenibili e sono un ulteriore costo perché spesso la gente arriva a fine corsa, lavora male, non produce, si ammala, sta a casa - il che è comunque un costo - senza lasciare spazio a chi è più giovane e ha più forza di lavorare, e risponderebbe meglio alle esigenze lavorative.

Per quanto riguarda donne e uomini, giustamente l'Europa ci ha detto di parificare l'età: va benissimo ma, come ha detto anche lei, è importante riconoscere alle donne il lavoro di cura, perché è vero che le donne vivono più a lungo degli uomini - grazie a Dio! - però di fatto si usurano di più; hanno un carico di lavoro molto più ampio.

Sono soddisfatta della disponibilità sua personale e di questo Governo di andare incontro all'esigenza di cambiare la legge sulle pensioni.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Ministro, a noi basta la dichiarazione che, con i quattro pilastri che ci ha detto, nella legge di stabilità 2017, nei limiti delle possibilità di bilancio, rivedrete le prospettive di revisione della normativa pensionistica; quindi, siamo soddisfatti.

Ha anche detto che avete segnalato all'INPS. Mi permetto di segnalarle - lo ha già fatto il collega Divina - che dovete mettere mano alla *governance* dell'INPS. C'è un direttore generale dimissionario, un vice direttore che svolge l'ordinaria amministrazione - non la straordinaria, quindi non è nei pieni poteri - e c'è un presidente dell'INPS che è un po' *naïf*, a voler essere buoni. Insomma, un'occhiata alla *governance* la dovete dare perché non possiamo avere un ente previdenziale che è in contrasto - e senza la *governance* - con il Governo.

Rimane il fatto che il nostro è un giudizio positivo sul lavoro che state facendo.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Ministro, sono soddisfatto della risposta che ha dato, e cioè che il Governo non intende fare interventi di tagli alle pensioni, ma allora il Governo deve provvedere a rimuovere il presidente dell'INPS - che non piove dal cielo ma è stato nominato dal Governo - visto che continua a fare dichiarazioni in senso contrario. Dovrebbe anche ritirare il disegno di legge recante misure di contrasto alla povertà, approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede il passaggio della reversibilità dalla previdenza (dunque, come diritto incondizionato da altre situazioni economiche del soggetto), all'assistenza, che dunque è condizionata alle possibilità economiche del soggetto (dunque, a chi possiede una casa non si dà più la pensione). In ultimo, bisognerebbe anche dirlo al Presidente del Consiglio, il quale, in una nota trasmissione televisiva, per rendere chiaro l'esempio, ha detto che bisognerebbe ridurre la pensione a sua nonna ultranovantenne. Va benissimo la risposta, ma altre cose vanno in direzione del tutto opposta. Non vorrei che il sunto fosse: «Stai sereno, pensionato», che ci ricorda lo «Stai sereno, Enrico», che fu riservato a Enrico Letta due settimane prima di essere fatto fuori.

ZIZZA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signor Ministro, la ringrazio per avere chiarito e avere condiviso con noi i miglioramenti da fare alla cosiddetta busta arancione: riteniamo sia fondamentale non creare illusioni.

Bene la norma sui lavori usuranti. Vorrei segnalare in particolare quelli che hanno avuto a che fare con l'amianto - che sono tantissimi - e quelli che lavorano con le centrali a carbone dell'ENEL, numerosissimi in tutta Italia, che incontrano reali difficoltà a non essere incentivati per andare prima in pensione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Ringrazio il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la sua disponibilità e tutti gli interroganti.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, come anticipato per le vie brevi ai Gruppi, la seduta di martedì 5 aprile avrà inizio alle ore 12, con l'informativa del Ministro degli affari esteri sul caso di Giulio Regeni; subito dopo il dibattito, la seduta sarà sospesa per riprendere alle ore 16,30, con la discussione del decreto-legge sulla riforma delle banche di credito cooperativo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno

pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 5 aprile 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 aprile, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 17,13)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Battista, Bubbico, Cardinali, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Corsini, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fabbri, Gentile, Giacobbe, Ginetti, Lanzillotta, Lezzi, Lucidi, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Pepe, Perrone, Piano, Pizzetti, Romano, Rossi Gianluca, Rubbia, Serra, Stucchi, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Razzi e Verducci, per attività della 3ª Commissione permanente; Rossi Luciano, per attività della 4ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Buemi, Gaetti, Giarrusso e Molinari, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Mussini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Pignedoli Leana, De Biasi Emilia Grazia, Parente Annamaria, Bertuzzi Maria Teresa, Zanoni Magda Angela, Padua Venera, Albano Donatella, Fasiolo Laura, Gatti Maria Grazia, Saggese Angelica, Ruta Roberto, Panizza Franco

Disposizioni in materia di inserimento lavorativo in agricoltura di soggetti con disturbi dello spettro autistico mediante l'affiancamento di tutor aziendali (2306)

(presentato in data 30/3/2016);

senatori Marcucci Andrea, Mirabelli Franco

Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni inerenti cariche monocratiche (2307)

(presentato in data 31/3/2016).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Mauro Maria Marino ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Marino ed altri. - "Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento" (2303).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali" (COM (2016) 127 definitivo) (Atto comunitario n. 119), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa" (COM (2016) 155 definitivo) (Atto comunitario n. 120), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle

Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio "Trasferimenti transatlantici di dati - Ripristinare la fiducia attraverso solide garanzie" (COM (2016) 117 definitivo) (Atto comunitario n. 121), alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione di relazioni del Governo

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni del Governo su progetti di atti legislativi dell'Unione europea.
Tali relazioni sono trasmesse - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento - alle sottoindicate Commissioni permanenti:
relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (COM (2016) 113 definitivo), alle Commissioni 3ª, 6ª e 14ª;
relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM (2016) 52 definitivo), alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 marzo 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 288).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 10 maggio 2016.
Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il termine del 30 aprile 2016.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 marzo 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Federico Filiani, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fazzone e la senatrice Rizzotti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00539 del senatore Gasparri ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Lai e Pignedoli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05526 della senatrice Orrù ed altri.
Il senatore Gianluca Rossi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05542 del senatore Caleo ed altri.

Interrogazioni

LAI, ALBANO, CALEO, VATTUONE, CUCCA, ANGIONI, ORRU', RICCHIUTI, VACCARI, PEGORER, PEZZOPANE, SOLLO, SONEGO, RUTA, SPILABOTTE, D'ADDA, CANTINI, FORNARO, GOTOR, PUPPATO, IDEM, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
l'Unione europea ha previsto per il triennio 2015/2017 un aumento di circa il 20 per cento delle quote di pesca del tonno rosso per gli Stati membri;

in Italia si è passati dalle 1.950,42 tonnellate, previste per il 2014, alle 23.012,80 tonnellate per il 2015. Per il 2016 la quota stabilita è stata incrementata fino ad arrivare alle 2.752,56 tonnellate;
la pesca del tonno avviene attraverso tre modalità, quella a circuizione è una pesca di tipo industriale e viene effettuata con enormi reti, quella a palangaro, è una pesca di tipo artigianale e prevede l'utilizzo di ami e, infine, quella effettuata con le tonnare fisse;
nonostante tali incrementi, nel 2015 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ripartito le quote di tonno rosso pescabile tra le stesse 42 imbarcazioni dell'anno precedente. In questo modo, dunque, tutte le quote in più sono andate a vantaggio di pochi pescherecci;
con il decreto direttoriale n. 4958 del 14 marzo 2016, il Ministero ha stabilito la ripartizione tra i diversi sistemi di cattura delle quote di pesca del tonno rosso per l'annualità in corso. Il decreto ha previsto che nel nostro Paese siano autorizzate alla pesca del tonno rosso nuovamente 42 imbarcazioni, 30 con il sistema a palangaro e 12 con quello a circuizione. Ciò significa che l'aumento delle quote di tonno andrà ad esclusivo vantaggio dei proprietari delle stesse 42 barche autorizzate anche nel 2015, lasciando completamente fuori da tale ripartizione la pesca artigianale e favorendo in particolare quella industriale;
evidenziato che a quanto risulta agli interroganti:
l'aumento delle quote ha portato negli altri Stati ad un consistente incremento delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso. Ad esempio in Spagna si è passati da 131 pescherecci autorizzati nel 2014, ai 218 nel 2015;
sia la Regione Sardegna che la Regione Liguria hanno chiesto, già a partire dagli anni scorsi, di porre fine al grave squilibrio che si è venuto a creare tra le diverse Regioni, a causa dell'inaccettabile ripartizione delle quote del tonno rosso, una ripartizione che favorisce solo poche imbarcazioni presenti in 3 regioni, Campania, Sicilia e Marche e che esclude tutte le altre regioni che si affacciano sul Mediterraneo;
rilevato, inoltre, che:
il Parlamento europeo ha recentemente approvato a larghissima maggioranza un emendamento alla proposta sulla distribuzione delle quote del tonno rosso. Il provvedimento invita gli Stati membri a rivedere le quote di tonno rosso utilizzando criteri più equi, che non favoriscano l'attuale monopolio di pochi proprietari di pescherecci a discapito dei pescatori artigianali;
l'emendamento aveva creato non poche aspettative, in quanto si ci attendeva che, dopo tale pronunciamento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incrementasse il numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso;
a tutt'oggi non vi è stato alcun incremento di tali autorizzazioni,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non abbia a tutt'oggi modificato il numero delle imbarcazioni ammesse alla pesca del tonno rosso, lasciando immutate sia quelle che praticano una pesca di tipo industriale mediante l'utilizzo del sistema a circuizione, sia quelle che praticano una pesca di tipo artigianale con il sistema a palangaro. Tutto ciò nonostante l'incremento delle quote previsto per il 2016 e nonostante il pronunciamento del Parlamento europeo attraverso l'emendamento, che invitava gli Stati membri ad effettuare la ripartizione delle quote con criteri più equi;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre fine all'insostenibile situazione di monopolio che si è venuta a creare in tale settore;
se non ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine, anche nel rispetto del pronunciamento dei diversi livelli istituzionali, nazionali ed europei, per risolvere la grave situazione in cui versa la piccola pesca artigianale di regioni come la Sardegna, la Sicilia e la Liguria, che, pur vantando tradizioni, flotte e chilometri di costa, si trovano a dover subire ingenti danni, sia di natura ambientale che economica, a causa del mancato rilascio di nuove autorizzazioni per le imbarcazioni che effettuano la pesca del tonno rosso.
(3-02728)

GIROTTO, SANTANGELO, MARTON, CASTALDI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SCIBONA, GIARRUSSO, DONNO, ENDRIZZI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
l'evolversi della crisi libica ha reso necessario il potenziamento del dispositivo aeronavale della Marina militare, dispiegato nel Mediterraneo centrale - Stretto di Sicilia, al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'area, esposti a crescenti rischi, determinati dalla presenza di entità estremiste, ed assicurare adeguati livelli di sicurezza marittima;
per fronteggiare l'emergenza il 12 marzo 2015 ha avuto inizio l'operazione nazionale denominata "Mare Sicuro";
l'operazione ha il compito di svolgere, a tutela degli interessi nazionali, attività di presenza, nonché di sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale, in applicazione della legislazione nazionale e degli accordi internazionali vigenti, con compiti anche di sorveglianza e protezione delle piattaforme petrolifere in concessione, operate da ENI;
tra i mezzi impiegati nell'operazione "Mare Sicuro" risultano fino a 5 unità con elicotteri imbarcati e fino a 2 sommergibili in supporto associato;
nel corso di un servizio della trasmissione "Petrolio", andato in onda su Rai Uno, in data 28 marzo 2016, si mostra chiaramente l'operato della nave "Fasan" in prossimità della piattaforma di estrazione di idrocarburi in territorio marino libico, impegnata quotidianamente in difesa e protezione della piattaforma da attentati terroristici,
si chiede di sapere:
quante siano le piattaforme petrolifere in mare che vengono protette dall'operazione "Mare Sicuro" e a quali compagnie appartengano;
quante siano le infrastrutture, quali piattaforme petrolifere, petroliere, rigassificatori, raffinerie o altre tipologie di impianti del settore energetico, poste sotto la protezione delle forze armate dello Stato italiano e a quali compagnie appartengano;
a quanto ammontino i costi che lo Stato italiano sostiene per la protezione delle infrastrutture energetiche.
(3-02729)

CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
la "Vega" è la più grande piattaforma petrolifera fissa *offshore* realizzata in Italia. Il giacimento Vega ricade nella concessione di coltivazione denominata «C.C6.EO», ubicata a sud della costa meridionale della Sicilia, a largo di Pozzallo, in provincia di Ragusa, in un'area che si estende su una superficie di 184,8 chilometri quadrati. Le quote di partecipazione della concessione sono il 60 per cento Edison SpA, che è anche operatore della concessione, e il 40 per cento ENI SpA;
il 31 marzo 2016 la rivista "S" ha pubblicato un'inchiesta dal titolo: "19 anni di contaminazioni - Il *dossier* che fa tremare la Edison", curata dal direttore Antonio Condorelli. L'inchiesta verte sulle trivellazioni in Sicilia con un *dossier* inedito redatto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), secondo cui 500.000 metri cubi di acque contaminate da "metalli tossici, idrocarburi policiclici aromatici, composti organici aromatici e Metil-Ter-Butil-Etere" sarebbero stati iniettati in un pozzo del campo Vega dopo l'estrazione di milioni di barili di petrolio. A gestire il campo sott'accusa è la Edison, che secondo l'Ispra dovrebbe risarcire lo Stato con 70 milioni di euro;
"Durante i processi di lavorazione del campo Vega", accusa l'Ispra, "vengono prodotti elevati quantitativi di rifiuti". Al primo posto ci sono le acque di strato, "prodotte nelle cisterne della Vega Oil, rappresentano le acque derivanti dalla separazione fisica (attraverso il processo di decantazione) della miscela acqua-idrocarburi estratta dai pozzi petroliferi", seguono le acque di lavaggio "il prodotto del lavaggio delle cisterne della Vega Oil che hanno contenuto gli idrocarburi, e infine le acque di sentina "costituite dalle miscele oleose derivanti dagli scoli dei motori a combustione interna, che si depositano sul fondo della sala macchine della nave Vega Oil";
in particolare, le acque di strato, le acque di lavaggio e quelle di sentina venivano reimmesse in un pozzo sterile del campo, denominato VEGA 6, ad una profondità nel sottosuolo di circa 2.800 metri, in

totale, si ipotizza che siano stati immessi nel pozzo 496.217 metri cubi di acque contaminate dal 1987 al 2007, ma si tratterebbe di una sottostima, afferma l'Ispra;
la procura del tribunale di Modica ha avviato nei confronti di alcuni dirigenti del campo Vega un procedimento che li vede imputati per il reato di illecito profitto dovuto allo smaltimento di rifiuti pericolosi non autorizzato per l'attività estrattiva e di stoccaggio degli idrocarburi;
il procedimento penale inizia nel 2007 e gli inquirenti ipotizzano "gravi e reiterati attentati alla salubrità dell'ambiente e dell'ecosistema marino attuando, per pura finalità di contenimento dei costi e quindi di redditività aziendale, modalità criminali di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi". Le indagini vengono chiuse nel 2009 con la richiesta di rinvio a giudizio. Solo 4 anni dopo, però, arriva il decreto di rinvio a giudizio, emesso il 12 febbraio 2013. Un *iter* lungo ed articolato e il susseguirsi di ben 3 diversi giudici delle indagini preliminari hanno allungato oltremodo i tempi processuali, tanto da non essere giunti ancora ad una sentenza di primo grado: si avvicina così inesorabile ed inclemente la "mannaia" della prescrizione;
considerato che l'Ispra sostiene che, essendo il pozzo Vega 6 permeabile, "ragionevolmente la contaminazione ha interessato un'area di maggiore estensione comprensiva sia della formazione in oggetto sia di altre formazioni geologiche con essa confinanti e in comunicazione. Questo fenomeno è stato senza dubbio favorito dal trattamento con acido cloridrico che la Edison ha utilizzato per ampliare la capacità di contenimento del pozzo ma che ha anche ampliato la fratturazione della matrice aprendo in essa nuove vie per lo scorrimento dei fluidi";
tenuto conto inoltre che:
una sezione del *dossier* sulla contaminazione del campo Vega 6 è dedicato al risarcimento del danno ambientale stante l'assoluta impossibilità di ripristinare lo *status quo ante*, causata dalla profondità alla quale la contaminazione si è verificata e la vasta area interessata, tutti elementi che impediscono di effettuare degli interventi che possano riportare le risorse lese alle loro condizioni originarie. Gli esperti dell'Ispra sostengono che "il risarcimento del danno deve essere effettuato per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato", per questo viene valutato "il costo di smaltimento dell'intero quantitativo di rifiuti che gli imputati hanno illecitamente smaltito";
smaltire un metro cubo di tutte e 3 le tipologie di acque contaminate costa 140 euro. Considerando che il totale di rifiuti smaltito è pari a 496.217 metri cubi, il costo di smaltimento totale è pari a 69.470.380 euro. "Questo valore - afferma l'Ispra rappresenta la cifra minima da corrispondere in quanto, considerando l'enorme valore attribuibile, dal punto di vista ambientale, alle formazioni geologiche del sottosuolo, all'ambiente marino e alle riserve d'acqua dolce del pianeta, certamente tale valore è una sottostima del patrimonio naturale leso dalle attività illecite condotte dagli imputati",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non voglia intervenire con incisività al fine di assicurare alla collettività almeno il pagamento del risarcimento calcolato dall'Ispra;
se non voglia intervenire disciplinando con protocolli severi l'attività di coltivazione affinché fatti di tale gravità non abbiano più a verificarsi.
(3-02730)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAETTI, ENDRIZZI, MORRA, BOTTICI, MANGILI - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
ai sensi delle disposizioni dell'art. 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) sancisce i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle somme riscosse a titolo di ICI (imposta comunale sugli immobili), che non è possibile attribuire ai comuni, nonché "il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente" e inoltre stabilisce le modalità di effettuazione, da parte dell'ANCI, dei "servizi finalizzati a fornire adeguati

strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione dei contribuenti";

a seguito del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, veniva istituita nel marzo 2006, da parte dell'ANCI, la fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale), un soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'ANCI e il cui ordinamento veniva determinato con statuto approvato dall'ANCI, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. All'IFEL vengono contestualmente attribuite tutte le attività fino ad allora di competenza del consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, costituito in data 22 febbraio 1994, a seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" con cui è stata istituita l'ICI;

l'organo di gestione della fondazione IFEL, composto da un massimo di 5 membri, fra i quali è nominato di diritto il segretario generale dell'ANCI, ha il compito di attuare il piano delle attività ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi prefissati; il comitato di garanzia, composto dal presidente dell'ANCI o da un suo delegato che lo presiede, dal direttore del Dipartimento per le politiche fiscali, o da un suo rappresentante, e da non più di 7 componenti, scelti dal presidente dell'ANCI, ha il compito di approvare il piano delle attività nonché la relazione consuntiva delle attività stesse, da trasmettere annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze;

l'art.3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, ha inoltre previsto l'obbligo, da parte dei comuni, di versare, a partire dal 1° gennaio 2006, all'IFEL lo 0,6 per mille del gettito dell'ICI. Tale contributo è stato elevato, a partire dall'anno d'imposta 2008, allo 0,8 per mille come previsto dal comma 251 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011), ha incrementato, ulteriormente, il contributo descritto all'1 per mille al fine di individuare i fabbisogni *standard* dei comuni. L'art. 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha rideterminato il contributo nella misura dell'0,8 per mille a partire dall'anno d'imposta 2012. L'art. 1, comma 386, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha nuovamente rideterminato, per gli anni 2013 e 2014, il contributo citato nella misura dello 0,6 per mille;

considerato che:

il direttore dell'Agenzia delle entrate ha disposto con il provvedimento n. 2012/76028 che il contributo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 fosse trattenuto sulla quota dei versamenti dell'IMU (imposta municipale unica) dalla Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e versato direttamente nelle casse dell'IFEL;

alla stessa IFEL sarebbero state versate nel corso degli anni somme per circa 38 milioni di euro di ICI, non attribuita ai comuni, a causa di erronee indicazioni del contribuente;

il TAR del Lazio, con sentenza n. 03048/2012, in merito al ricorso proposto da ANCI e da UPI (unione delle provincie d'Italia) contro I'Istat per impugnare la loro inclusione nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, ha respinto tale ricorso, ritenendo che l'attività dell'ANCI ha evidenti riflessi sulla spesa pubblica, poiché essa non ha entrate proprie, ma agisce esclusivamente con i contributi versati dagli enti associati e con i finanziamenti assicurati dallo Stato. La sentenza ha altresì evidenziato che il costo sostenuto dagli enti locali e dallo Stato per mantenere in vita le 2 associazioni è talmente documentato che ragioni di prevalente interesse pubblico impongono di intervenire, soprattutto nell'attuale periodo di grave e perdurante crisi economica, introducendo restrizioni e controlli nei confronti di soggetti che beneficiano di ingenti contributi e finanziamenti pubblici;

l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo 10

agosto 2014, n. 126, ha istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per I'armonizzazione degli enti territoriali, Commissione Arconet, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale e le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Secondo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, la commissione è composta da 23 membri effettivi, che secondo l'art.1, comma 2, possono essere sostituiti da supplenti "in caso di assenza", rappresentanti di diversi enti, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte dei conti, Regioni, città metropolitane e UPI, ANCI, e altri. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni il presidente ed i componenti della Commissione Arconet non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività del comitato sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati. Come si evince dai resoconti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze, alle riunioni indette dalla Commissione Arconet partecipano indistintamente sia gli effettivi che i supplenti, tanto che il numero dei presenti è spesso superiore ai 23 componenti totali;

le attività di tale Commissione, ad eccezione del resoconto, appaiono vincolate al segreto d'ufficio, come viene riportato nel verbale sintetico della riunione del 16 dicembre 2015: "Prima di iniziare la riunione il Presidente della Commissione ARCONET richiama i componenti alla riservatezza e al rispetto del segreto d'ufficio in particolare sulla discussione, sulle risoluzioni e sugli atti non definitivi dell'attività della Commissione";

la presenza fra i membri della Commissione Arconet di rappresentanti dell'ANCI fa presupporre, a parere degli interroganti, l'esistenza di un conflitto di interessi fra il ruolo di armonizzatore dei conti degli enti locali e l'estensore dei conti stessi. Fra i 2 rappresentanti effettivi designati dall'ANCI, figura a quanto risulta agli interroganti il dottor Alessandro Beltrami, dirigente del settore economico-finanziario e tributario, responsabile del coordinamento operativo dell'intera struttura del Comune di Mantova dal 31 luglio 2015 nonché capo di gabinetto del Sindaco, che pertanto dovrebbe trovarsi nel ruolo di controllore dei conti da lui stesso redatti e in possesso di dati vincolati al segreto d'ufficio potenzialmente correlati anche al controllo della sua funzione di dirigente comunale;

in data 21 agosto 2015 sarebbe stato concesso ad Alessandro Beltrami il comando triennale presso l'IFEL, per 3 anni, a decorrere dal 1° settembre 2015, per una quota massima di 60 giornate lavorative;

in data 19 ottobre 2015 Alessandro Beltrami, dirigente responsabile della programmazione operativa del Comune di Mantova, sarebbe stato nominato dal Sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, componente interno del nucleo di valutazione del personale comunale per l'indennità di risultato;

l'articolo di Luigi Olivieri apparso il 7 ottobre 2014 su "la voce.info" *on line* spiega con accuratezza quanto successo nel caso della chiamata del dottor Alessandro Beltrami; la chiamata è avvenuta tramite art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che prevede la possibilità per gli enti locali di assumere dirigenti a tempo determinato. L'articolo evidenzia, infatti, come la riforma della pubblica amministrazione del Ministro Madia preveda la possibilità per gli enti locali di assumere dirigenti a tempo determinato. "Non è spoils system all'italiana, ma la possibilità di cooptare nelle amministrazioni esponenti di partito. Aggirando i tentativi di diminuire le cariche politiche", e più precisamente il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, infatti dà "la possibilità, per gli enti locali, di assumere dirigenti cooptati a tempo determinato, senza concorsi, fino alla soglia del 30 per cento delle dotazioni organiche, circa il triplo di quanto previsto nello Stato e di quanto fosse ammesso, fino a poco tempo fa negli stessi enti locali". Questo è "esattamente quello che occorre per garantire uno sbocco a chi si dedica a una vita di partito, ma non riesce ad accedere, poi, alle cariche elettive politiche o a nomine "manageriali" politiche" o a società partecipate, "causa la loro riduzione di numero" il tutto "per altro garantendo alla forza politica di appartenenza risparmi sui costi, addossati all'ente" locale, "e piena fedeltà politica al sindaco che li

nomina dirigenti a contratto." Ovviamente "il dirigente pubblico "di ruolo", cioè assunto a tempo indeterminato, acquisisce la qualifica dirigenziale a seguito del superamento del concorso connesso. Ma, per svolgere effettivamente l'attività da dirigente, occorre gli sia affidato un incarico dirigenziale", mentre "la chiamata senza concorso di dirigenti esterni, dunque, potrà permettere in futuro di fare fuori i dirigenti "non di provata fede", semplicemente lasciandoli privi di incarico, senza nemmeno il disturbo di dover dare ai dirigenti di ruolo valutazioni negative, dimostrando le loro inefficienze. In questo modo, gli spazi per la dirigenza cooptata dalla politica si ampliano ancor di più e, di conseguenza, gli spazi per una larghissima politicizzazione della dirigenza pubblica, tale da trasformarla in una vera e propria appendice della carriera politica, divengono immensi";

per quanto concerne il cumulo di cariche al dottor Beltrami conferite dalle deliberazioni di Giunta comunale numero 141 del 9 luglio 2015 e numero 152 del 31 luglio 2015, si segnala che a norma dell'art. 90, comma 3-*bis*, del TUEL (testo unico enti locali), sostituto con l'art. 11, comma 4, della legge n. 114 del 2014, resta fermo per il capo di Gabinetto del Sindaco il divieto di effettuare attività gestionali. Correlativamente il dirigente, di fatto nello specifico direttore generale in quanto responsabile della programmazione operativa, non può cumulare le funzioni di indirizzo e di controllo proprie del capo di Gabinetto, altrimenti diverrebbe controllore di sé stesso;

la giurisprudenza contabile, secondo una nota interpretativa ANCI-UPI relativa agli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione del suddetto art. 90, evidenziando, in particolare, 3 aspetti: la necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, la preclusione dello svolgimento di compiti di gestione, la conseguente non configurabilità dell'inquadramento *ex* art. 110 del TUEL. Sul primo punto i giudici contabili hanno chiarito che l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici cosiddetti di *staff* degli enti locali debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali, escludendo che si possa far luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione, come sentenziato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Puglia, n. 241/07. Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte dei conti Lombardia che, con delibera 1118/2009/PAR, ha affermato: "in relazione alle finalità previste dall'art. 90 TUEL gli enti locali concludono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzati da alcune peculiarità conseguenti alla natura del rapporto". Il principio, secondo cui al personale assunto con contratto *ex* art. 90 del TUEL è precluso lo svolgimento di attività gestionali, è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile, *ex multis* Sezione prima giurisdizionale centrale della Corte dei conti, nella sentenza n. 785/2012/A: "l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica". In merito alla terza questione "l'inquadramento con contratto dirigenziale, ex art. 110 TUEL, del predetto personale di staff contrasta con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell'art. 90 TUEL. Questi ultimi, infatti, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'Ente", come stabilito dalla Sezione Contr. Lombardia, Parere n. 43/2007; Sez. Contr. Piemonte, Parere n. 312/2013. In questo contesto è intervenuto l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 che ha introdotto un nuovo comma 3-*bis* all'art. 90 TUEL e segnatamente: "resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale". L'intervento modificativo della norma in questione, pur ponendosi in linea con il consolidato e richiamato orientamento giurisprudenziale, modifica ed innova il relativo istituto. Viene ribadito il divieto per i componenti degli uffici di supporto all'attività politica

di svolgere attività di carattere gestionale, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico e che comportano anche l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

il regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 257 del 3 dicembre 2015, cerca di legittimare la soluzione adottata in contrasto con la legge, ma non prevede più il rapporto di diritto privato con integrazione retributiva, e surrettiziamente, ripristina la figura del direttore generale, non più previsto per i Comuni come Mantova, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti. La Corte dei conti della Lombardia, con i pareri nn. 593 e 594 del 2010 e n. 554 del 2011 ha chiarito che l'abolizione delle figure di direttore generale nelle amministrazioni con meno di 100.000 abitanti, *ex* art. 2, comma 186, lettera *d)*, della legge n. 191 del 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1-*quater*, lettera *a)* del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010 travolge anche la previsione normativa che vede la possibilità di assegnare le funzioni di direttore generale al segretario comunale con relativa indennità. Il principio è estendibile a maggior ragione ai dirigenti comunali, tra cui il dottor Beltrami, dirigente del settore economico finanziario, con l'aggiunta delle competenze di programmazione operativa. I dati economici relativi ai compensi per tale sommatoria di incarichi sono i seguenti: integrazione *ad personam* di 56.521,53 euro annui per 13 mensilità, euro 8.000 per le funzioni di coordinamento come capo di Gabinetto, euro 2.666,70 mensili a carico di IFEL. Questi ultimi sono stati oggetto di un esposto presentato dai consiglieri comunali di Mantova, Giuliano Longfils, Tommaso Tonelli, Michele Annaloro e altri in data 22 febbraio 2016 presso la Procura regionale della Corte dei conti per possibile danno erariale, che potrebbe essere integrato dalla presenza di graduatoria attiva dirigenziale pubblicata il 3 dicembre 2004, relativa al concorso pubblico del 2004 per la copertura di un posto di dirigente presso il Comune di Mantova. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate dopo il 30 settembre 2013, per effetto dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013) è stata infatti ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2016. Si noti altresì che con deliberazione di Giunta comunale n. 257 del Comune di Mantova in data 3 dicembre 2015 è stato approvato il regolamento di organizzazione comunale. Tale regolamento sarebbe stato avallato con parere tecnico favorevole dallo stesso Beltrami, il quale avrebbe praticamente costruito su di sé il citato regolamento. Tale atto cercherebbe di legittimare la soluzione adottata in contrasto con la legge associando la figura del capo di Gabinetto a quella di dirigente e, in modo assolutamente surrettizio, ripristinerebbe la figura di direttore generale, non più prevista per Comuni come Mantova con popolazione inferiore a 100.000 abitanti. Conclusivamente, l'atto di Giunta adottato con parere tecnico favorevole dallo stesso Beltrami potrebbe costituire ipotesi di illecito con la corresponsabilizzazione, altresì, della Giunta comunale di Mantova. Si precisa inoltre che il sindaco, nella seduta di Giunta del 3 dicembre 2015, sarebbe stato presente sino alla decisione relativa alla deliberazione n. 256 e precedenti, mentre non avrebbe partecipato alla stessa Giunta, relativa all'atto n. 257 precedentemente citato. Alla luce di tale considerazione risulta, a parere degli interroganti, degna di nota la mancata partecipazione del sindaco su un regolamento, quello di organizzazione, che contiene molti aspetti perlomeno opinabili;

il caso del dottor Beltrami e del Comune di Mantova appare paradigmatico della spirale di conflitti di interessi e scarsa meritocrazia potenzialmente innescabile dall'esistente normativa, con una pericolosa mescolanza di ruoli amministrativi e politici, questi ultimi talvolta mascherati, portando a controllare la propria amministrazione di riferimento (il caso dell'appartenenza a IFEL e Arconet verso il Comune di Mantova), a controllare se stessi (coesistenza nel dirigente Beltrami del ruolo di capo di Gabinetto e di dirigente e responsabile della programmazione operativa), arrivando potenzialmente a manovre temerarie, come è avvenuto nella redazione del bilancio del Comune di Mantova, potenzialmente influenzato dalla conoscenza di segreti di ufficio relativi alla programmazione ministeriale, che potrebbero sfociare nel caso peggiore, a causa della caduta prematura del Governo e alla conseguente mancata approvazione di atti normativi, in un dissesto del Comune, oltre che comportare l'esborso per

l'ingente compenso al dirigente stesso,
si chiede di sapere:
se risulti che il Consorzio ANCI-CNC e l'IFEL abbiano attuato, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i servizi finalizzati alla formazione e gestione dell'anagrafe dei contribuenti tenuti al versamento dell'ICI, e se abbiano assicurato un'adeguata e sistematica informazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di dati, elaborazioni e ogni elemento utile per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in quale misura tali informazioni abbiano effettivamente facilitato i contribuenti nell'assolvimento dei loro obblighi tributari;
se risultino impropri passaggi di personale da ANCI a IFEL;
se le riunioni di Arconet siano regolari, vista la contemporanea presenza di componenti effettivi e supplenti;
se ritengano i Ministri in indirizzo, alla luce degli, a parere degli interroganti, scarsissimi risultati conseguiti da IFEL e della scarsa utilità dei servizi resi ai comuni, nonché della totale e assoluta mancanza di informazione ai contribuenti, di assumere iniziative di carattere normativo, nell'ambito delle proprie competenze, per l'abolizione della obbligatorietà del contributo dovuto all'IFEL, nonché per rivedere la partecipazione ad Arconet da parte di dirigenti di enti locali, potenzialmente in conflitto di interessi per la funzione di verifica dei bilanci e a rischio di manovre di finanza pubblica locale temerarie, in quanto questi ultimi potrebbero essere al corrente di indirizzi normativi non ancora vigenti e potenzialmente in grado di influenzare la stesura delle normative nazionali in funzione di esigenze specifiche locali in mancanza di rappresentatività;
se ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di relazionarsi con ANCI per riconsiderare e rendere trasparenti i criteri di scelta dei membri di Arconet, visto che attualmente i membri effettivi risulterebbero essere gli stessi presenti in IFEL;
se sia legittima l'esistenza presso le amministrazioni comunali inferiori ai 100.000 abitanti, di figure equivalenti al direttore generale, come nel caso del dottor Beltrami a Mantova, e se sia consentito al capo di Gabinetto dello *staff* del sindaco ricoprire, contemporaneamente, anche incarichi di natura amministrativa, nonché lo svolgimento di attività gestionale all'interno dello stesso Comune;
se non ritengano necessario adottare le opportune iniziative di competenza al fine di verificare la gestione degli enti IFEL, Arconet e Comune di Mantova, per accertare eventuali danni patrimoniali o, comunque, fatti non idonei afferenti alla gestione di risorse pubbliche e, nel caso, attivarsi presso la Corte dei conti, affinché intervenga al riguardo;
se intendano, ognuno per la propria competenza, adottare iniziative di carattere normativo al fine di rivedere in maniera restrittiva, in ottica meritocratica e di miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, la normativa che consente il passaggio di personale dirigente alle pubbliche amministrazioni senza concorso pubblico.
(4-05566)

MANCONI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
le indagini sul caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore scomparso in Egitto il 25 gennaio 2016, torturato e ritrovato privo di vita il 3 febbraio sulla strada da El Cairo ad Alessandria, non hanno ancora portato ad individuare i colpevoli;
per diversi giorni, le autorità egiziane hanno addirittura negato di conoscere quale fosse la sorte del giovane italiano; e solo il 4 febbraio, il giorno successivo al ritrovamento, dopo forti insistenze da parte italiana, è stata data notizia dell'identificazione del corpo;
pur rappresentando un segnale di disponibilità da parte egiziana, la missione svolta da una squadra italiana di inquirenti, formata da 7 uomini di Polizia, Carabinieri e Interpol a El Cairo il 5 febbraio, non ha portato progressi alle indagini;
nonostante la serietà e l'impegno posti in questa drammatica vicenda dalla competente Procura di Roma, sono apparsi allo stesso modo infruttuosi la visita in Egitto del 14 marzo del procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone e del sostituto Sergio Colaiocco, titolari dell'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, così come i contatti con il procuratore generale della Repubblica araba d'Egitto, Nabil

Ahmed Sadek;
l'attribuzione nei giorni scorsi dell'omicidio di Giulio Regeni ad una banda criminale, formata da 5 persone, tutte uccise in un'azione di polizia, ed il ritrovamento in un'abitazione di effetti personali del ragazzo rappresenta solo l'ultimo, oltraggioso e inaccettabile tentativo di fuorviare le indagini;
martedì 5 aprile è previsto un incontro a Roma fra investigatori italiani ed egiziani sul caso di Giulio Regeni;
Paola e Claudio Regeni, nel corso dell'unica conferenza stampa che ha avuto luogo sulla drammatica vicenda il 29 marzo, in Senato, hanno invocato "una iniziativa forte" da parte del Governo italiano,
si chiede di sapere:
quali atti e quali pressioni siano state esercitate sulle autorità egiziane perché facciano luce sull'omicidio di Giulio Regeni e perché collaborino effettivamente con le competenti istituzioni italiane per l'accertamento della verità;
se, tra le misure prese in esame, vi sia il richiamo dell'ambasciatore italiano a El Cairo per consultazioni, qualora il contatto tra autorità investigative del 5 aprile non porti ad un significativo miglioramento del livello di collaborazione fra il nostro Paese e l'Egitto su questo caso;
se, tra tali misure, venga inoltre presa in considerazione la possibilità di una rivisitazione delle relazioni diplomatico-consolari tra il nostro Paese e l'Egitto, anche attraverso un ridimensionamento delle nostre rappresentanze diplomatica e consolari in quel Paese;
se, alla luce di quanto occorso a Giulio Regeni, e degli 88 casi di sparizione segnalati da Amnesty international in Egitto dall'inizio dell'anno, di cui 8 conclusisi con la morte della vittima, il Ministro in indirizzo non ritenga di voler qualificare l'Egitto "Paese non sicuro".
(4-05567)
TAVERNA, AIROLA, BOTTICI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, DONNO, ENDRIZZI, GAETTI, GIARRUSSO, LUCIDI, MANGILI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, MORONESE, NUGNES - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in data 22 marzo 2016, la Corte dei conti ha pubblicato il Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica, in cui si analizza anche il raggiungimento degli obiettivi finanziari nel comparto sanitario;
nella relazione, in merito al comparto sanitario, si legge: "I primi dati sul consuntivo del 2015 confermano le tensioni sul fronte della spesa sanitaria". "Quotidianosanità" *on line*, del 22 marzo 2016, evidenzia come il suddetto rapporto rilevi che, nel comparto sanitario, "Le perdite aumentano dagli 870 milioni del 2014 a circa 1 miliardo";
come evidenziato da "sanita24.ilsole24ore" del 29 marzo 2016, nell'ambito di un articolo di commento al citato rapporto della Corte dei conti, si registra un notevole definanziamento del sistema rispetto ai principali Paesi europei: in Italia tra il 2009 e il 2013 si è assistito a una riduzione dei trasferimenti alla sanità dell'1,6 per cento all'anno, mentre in Germania e Francia l'investimento in sanità è aumentato, rispettivamente, del 2 per cento e dell'1 per cento; stessa tendenza si è registrata nella comparazione tra spesa sanitaria e PIL: 7,1 per cento in Italia contro 8.7 per cento e 9 per cento rispettivamente in Germania e Francia;
inoltre, la relazione della Suprema magistratura contabile mette in luce che la flessione della spesa pubblica nel settore ha comportato un peggioramento delle condizioni sotto 2 aspetti: l'aumento del contributo richiesto direttamente ai cittadini, ma anche una crescita dei casi di rinuncia alle cure per motivo di costo e di liste d'attesa;
in Italia il contributo privato alle prestazioni sanitarie fornite dal sistema pubblico è pari al 3,2 per cento della spesa complessiva. In Germania l'1,8 per cento e in Francia l'1,4 per cento. In Europa l'Italia, secondo questo criterio, è al quartultimo posto, prima di Portogallo, Spagna e Grecia;
in particolare, la Corte dei conti evidenzia che il costo affrontato dagli italiani per i *ticket* (per farmaceutica, prestazioni specialistiche e pronto soccorso) ammonta nel 2015 a 2.857 miliardi e nel Rapporto 2016 afferma che "livelli di compartecipazione troppo elevati favoriscono lo spostamento dal

Servizio Sanitario Nazionale verso strutture sanitarie private, minando la stessa possibilità di garantire livelli di assistenza adeguati";
la Corte, poi, non omette di considerare la problematica dei farmaci innovativi, in quanto l'arrivo di nuovi farmaci ad alto costo e il confronto della loro diffusione nei principali Paesi europei, oltre a far presagire l'impossibilità di garantire a lungo l'invarianza (in termini nominali) della spesa farmaceutica, porta ad interrogarsi se l'equilibrio finanziario, sinora mantenuto, non dipenda solo dall'ottenimento di sconti, *payback* e da prezzi inferiori alla media europea, ma anche da un minor ricorso a farmaci di recente approvazione;
considerato che:
come evidenziato dalla Corte dei conti, i tagli e i mancati investimenti in sanità stanno spingendo una parte della popolazione a rinunciare alle cure; ciò ha determinato che una quota cospicua del fabbisogno sanitario sia sostenuta in sostanza dal contributo dei cittadini sulle singole prestazioni; nonché, l'ulteriore ed irragionevole allungamento delle liste d'attesa;
gli Italiani sono i cittadini europei che spendono di più per i *ticket* sanitari: circa 47 euro *pro capite*;
a parere degli interroganti, le previsioni della Corte dei conti, secondo le quali *ticket* troppo elevati favoriscono lo spostamento verso il privato, si sono da tempo attualizzate;
in netto contrasto con l'articolo 32 della Costituzione si assiste, infatti, alla costrizione al ricorso al privato per quella fascia di popolazione che può ancora sostenerne i costi e alla rinuncia alla cura da parte della popolazione meno abbiente, a giudizio degli interroganti circostanza ancor più grave;
considerato infine che, a parere degli interroganti in una situazione siffatta non è ammissibile consentire che il Governo Renzi continui, così come ha fatto negli ultimi anni, a disporre tagli massicci e lineari al fabbisogno sanitario; al contrario, è necessario reinvestire in ambito sanitario tutto ciò che nella stessa sanità si riesce a risparmiare, ottimizzando così i servizi, riducendo gli sprechi e mettendo in atto una lotta reale ai fenomeni corruttivi,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se ritenga ammissibile il permanere, nel nostro Paese, di un sistema sanitario che si fonda su un contributo privato eccessivamente oneroso e su tempi irragionevoli derivanti dalle liste d'attesa;
se consideri sia legittimo che tali criticità determinino la rinuncia alle cure di una consistente parte della popolazione;
se non ritenga di dover porre immediato rimedio alla critica situazione descritta, anche interrompendo la cosiddetta "politica di tagli" e avviando un ineludibile processo di investimenti nel settore sanitario.
(4-05568)
BENCINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI, MASTRANGELI - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente causa del suicidio delle persone coinvolte. La crisi economica non ha frenato questo fenomeno ed anzi ne è stata moltiplicatrice, in quanto il gioco viene praticato, per disperazione, anche in tante famiglie non abbienti, che in tal modo aggravano sempre di più la loro condizione;
nelle regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato. Se si tiene conto, poi, dei costi sociali, non quantificabili, ricadenti sulla salute e sull'economia delle famiglie, è facile constatare una palese contraddizione con i principi costituzionali;
diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno prodotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche *on line*;
dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel mondo del gioco d'azzardo; così come ancora più sconcertante appare la circostanza per la quale l'illegalità sia, oramai, strettamente legata al gioco legale. Viene quindi meno, in modo evidente, l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato nella relazione

finale redatta nella XVI Legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

a fronte della proliferazione incontrollata di *slot machine* e giocatori d'azzardo, con una diseconomia e un disagio sociale oltre il livello di tollerabilità, la Norvegia ha optato per una decisione politicamente rilevante, la quale si è rivelata proficua divenendo un esempio praticabile anche in altri Stati. Al riguardo, nello specifico, la Norvegia ha messo al bando, nel 2007, tutte le "macchinette" dal proprio territorio, incontrando il parere favorevole dell'Europa, la quale, infatti, non ha considerato la scelta come contraria alle norme comunitarie;

ed infatti, in Norvegia nei primi anni del XXI secolo, a fronte di un'emergenza sociale crescente, il problema del gioco d'azzardo socialmente diffuso e praticato tramite macchine (cosiddetta *machine gambling*) è emerso con evidenza, in quanto la densità abitativa è di 15 abitanti per chilometro quadrato, con 3 milioni di maggiorenni. Pertanto, avere più di un terzo di tali maggiorenni dediti, con assiduità, al gioco d'azzardo e il 3 per cento della popolazione complessiva (5.100.000) con problemi conclamati di patologie contratte tramite *slot machine,* non poteva rappresentare un dato trascurabile. In particolare, l'assenza di un tetto al numero massimo di macchinette aveva portato, anche in presenza di un monopolio statale, ad avere circa 19.000 *slot machine*, su una popolazione complessiva di 5.100.000 abitanti. Nel 2005, secondo i dati delle autorità norvegesi, il 22 per cento dei cittadini (1.100.000) dichiarava di aver giocato alle *slot machine* nei 12 mesi precedenti. Nel 2010, i norvegesi che dichiaravano di aver giocato d'azzardo *on line* o a uno dei nuovi terminali nel frattempo installati era sceso al 2 per cento. Alla luce di tale situazione, il Governo norvegese ha risposto mettendo fuori legge (dal 1? luglio 2007) tutte le *slot machine* attive sul territorio;

la decisione intrapresa dal Governo norvegese non è stata di facile attuazione, anche in virtù del fatto che, dal 2003, la "Norsk Tipping", azienda di Stato "per le lotterie", aveva il monopolio nella gestione delle macchinette così come pendevano, sul punto, una serie di ricorsi in sede europea. Tuttavia, a seguito della decisione del Governo norvegese sulle *slot machine* (che sono macchine autonome, non controllabili, il cui "gioco" è stabilito in totale indipendenza da macchina a macchina e, di conseguenza, infinitamente manipolabile), in particolare dal gennaio 2009, la "Norsk Tipping" ha iniziato a installare terminali di gioco connessi a un *server* centrale, controllati nell'accesso, nella velocità, nella legalità e nella durata del gioco stesso. Successivamente a tali azioni governative, il fenomeno del rapporto malsano tra uomo e "macchina" ha cambiato del tutto i connotati, divenendo meno drammatico;

nello specifico, le *slot machine* norvegesi messe al bando nel luglio del 2007 avevano caratteristiche molto simili a quelle oggi presenti in Italia: il limite di età era di 18 anni (in molti Paesi, al contrario, si preferisce alzare il limite a 21 anni); nessun limite di spesa stabilito dalle regole generali; nessuna pausa obbligata tra una partita e l'altra; nessuna possibilità di introdurre limiti di spesa e tempo da parte del giocatore (autoregolamentazione); giocata di 1,25 euro (oggi in Italia è di 1 euro a partita); durata della partita 1,5 secondi (oggi in Italia è di 4 secondi frazionabili, il che riduce la partita a 1 secondo); vincita massima di 250 euro; nessuna macchina era collegata a un *server* centrale; distribuzione libera sul territorio;

considerato inoltre che:

in Italia, oggi, vi sono 380.000 *slot machine* su una popolazione complessiva di 60 milioni di abitanti. Fatta la proporzione, in Italia siamo in rapporto più che doppio rispetto a quello, già problematico, della Norvegia, prima del 2007;

per affrontare un tale problema, occorre *in primis*, ed imprescindibilmente, porsi il dilemma in termini corretti e proficui. Basti, infatti, pensare che nel 2005 i norvegesi che dichiaravano di giocare *on line* su siti esteri corrispondevano al 3 per cento della popolazione ed al 4 per cento nel 2010. Da queste percentuali, gli analisti hanno tratto la conclusione che, nel passaggio dalla fase liberista a quella del divieto, non si è registrata alcuna "migrazione" dei giocatori dalle *slot machine* all'azzardo *on line*. Ne consegue, pertanto, che il proibizionismo non ha generato alcun disvalore, ma tutt'altro. Occorre,

dunque, considerare che la retorica messa in campo dalle imprese del settore, che investono energia e denari per nascondere che quella domanda di gioco è in realtà una domanda fortemente indotta e innescata esternamente attraverso procedimenti che vanno dall'induzione leggera attraverso tecniche di *neuromarketing* alla costruzione di dipendenze, consiste proprio nel ritenere, o meglio indurre a ritenere, che esista un segmento più o meno grande della popolazione dedito alla passione del gioco e che l'offerta di azzardo sia solo una risposta alla domanda che "naturalmente" emergerebbe dai giocatori;

ed ancora, è noto come la teoria ridondante dell'apertura, e non invece del proibizionismo, si fonda, quasi sempre, sull'attenuante della lotta alla criminalità. Ed infatti, se è pur vero che il problema della criminalità è forte nel settore in esame, è altrettanto vero che le "legalizzazioni" finiscono inevitabilmente per offrire a quella stessa criminalità strumenti operativi nuovi per proseguire il medesimo *business* in forma perfettamente "legale";

in Norvegia (così come in Finlandia), l'esistenza di un monopolio statale e l'assenza di concessionari privati (in Italia è oramai considerata la norma, attraverso il sistema delle concessioni) offrono un argine più solido al fenomeno. Il *business* della "Norsk Tipping" è legato essenzialmente alle lotterie; nel 2005, il 59 per cento del suo giro d'affari era dato dalle *slot machine*, mentre nel luglio del 2007, alla data della messa al bando delle stesse, il giro d'affari era già sceso al 39 per cento. Oggi, i nuovi terminali installati in Norvegia sono 2.750, in 1.200 luoghi e le regole per giocare hanno caratteristiche del tutto diverse da quelle precedenti;

i "costi sociali" derivanti dal gioco d'azzardo in termini di conseguenze nefaste, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto quelle ricadenti sulla salute dei giocatori medesimi, sono enormi; gli incassi statali, pertanto, sono proficui a scapito, tuttavia, della salute di chi gioca. Eppure, nonostante dal gioco d'azzardo derivino importanti costi sociali, anche quelli discendenti dalle risorse da destinare alla cura e alla prevenzione (quest'ultima, però, quasi del tutto assente) delle patologie, lo Stato preferisce evitare di calcolare il vero risultato del gioco d'azzardo il quale, se si procedesse ad una stima, non potrebbe che confermare come esso comporti un aggravio per le casse statali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro rispettiva competenza, intendano affrontare il problema del gioco d'azzardo, socialmente diffuso e praticato tramite macchine, mutuando l'esperienza norvegese riportata per, poi, tradurla in sistema di regole analoghe o comunque similari.

(4-05569)

FAZZONE - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nel 1879, il Signor Francesco Saverio Maresca, meglio noto come Padre Simpliciano della Natività, ha fondato" l'Ospizio di Santa Margherita" in Roma;

per la continuità della sua opera, il 21 febbraio 1886, il medesimo Padre Simpliciano della Natività, ha fondato la Congregazione delle Suore Terziarie Francescane dette "Margheritine";

Padre Simpliciano, defunto in data 25 maggio 1898, con testamento olografo pubblicato il 26 maggio 1898, datato 25 febbraio 1898, a rogito notaio dottor Feliciano De Luca, ha lasciato in perpetuo all'Ospizio di Santa Margherita la proprietà dell'immobile adiacente alla Basilica di Santa Balbina in Roma, con espresso vincolo di destinazione a continuare l'opera caritatevole di riabilitazione delle ragazze ed in particolare testualmente "allo scopo di riabilitare alla vita cristiana e sociale le giovani donne cadute e preservare dalla corruzione tante infelici giovanette ed orfanelle pericolanti" senza che nessuno possa pretendere o tutto o parte degli immobili e beni acquistati o in essi esistenti in quanto, anche frutto delle fatiche delle suore Margheritine stabilendo, altresì, che le Margheritine, da lui istituite, siano le sole direttrici ed istitutrici tanto dell'Ospizio di Santa Margherita quanto di tutti gli altri che si troveranno aperti all'epoca della sua morte;

a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 6972 del 17 luglio 1890, l'Ospizio di Santa Margherita in Roma è stato trasformato, *ex lege,* in Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB);

nel 1903 la Congregazione delle Suore Terziarie Francescane, cambia denominazione, assumendo

quella di Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori;
la Regione Lazio ha approvato lo Statuto dell'IPAB Santa Margherita con deliberazione n. 6991 dell'11 novembre 1997, ignorando completamente il vincolo di destinazione di cui al testamento di Padre Simpliciano;
immobili dell'Ospizio che dovrebbero essere funzionali allo scopo dell'Ospizio stesso (secondo la volontà di Padre Simpliciano) risultano in locazione, tra gli altri, alla fondazione Lepanto (istituzione di carattere religioso), al CSM (Centro di salute Mentale), all'associazione Famiglia domani, nonché al vivaio "Le mura";
la locazione degli immobili è avvenuta senza alcun rispetto, tanto da parte dell'IPAB quanto da parte della Regione Lazio, del vincolo posto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, dal momento che la locazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla domanda per il cambio di destinazione d'uso alla Soprintendenza ed al Comune di Roma;
l'assistenza agli anziani viene esclusivamente prestata dalle Suore Francescane dei Sacri Cuori secondo ritmi e condizioni spregevoli delle disposizioni normative in materia di "funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e delle recentissime prescrizioni regionali in materia;
la delibera della Giunta regionale n. 124 del 24 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni ha, da ultimo, stabilito i requisiti per l'accreditamento ed il funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio;
l'allegato "A" della delibera della Giunta regionale detta regole e requisiti specifici in materia di "funzionamento" delle strutture, atti a far sì che il sistema di offerta eroghi effettivamente servizi di qualità, che vadano cioè incontro nel miglior modo possibile ai reali bisogni degli ospiti in quanto persone fragili e bisognose, da assistere al meglio nel pieno rispetto della loro dignità umana;
la delibera della Giunta regionale individua specifici requisiti di "Qualità del Personale"; specifici requisiti di "Qualità Organizzativo-Gestionali; specifici requisiti di "Valutazione del Servizio";
tra questi, grande rilievo viene dato alla "qualità della struttura"; alla "qualità del lavoro", inteso anche come predisposizione di condizioni lavorative volte a contrastare l'instabilità del rapporto di lavoro ed il *turnover* degli operatori, nonché l'ovvio rispetto dei contratti collettivi di lavoro; al "benessere degli ospiti", attraverso una particolare cura all'igiene personale e degli ambienti, nonché al "benessere fisico, psichico e relazionale degli ospiti" che, nel caso di strutture ospitanti anziani, si realizza attraverso attività fisica quotidiana, attività di animazione e ludico-creativa, attività di socializzazione e attività formativo- culturale;
l'aspetto sicuramente più rilevante posto in risalto dalla delibera della Giunta regionale è quello relativo ai "requisiti di qualità del personale", che si realizza attraverso la garanzia che il personale in servizio sia in possesso di requisiti certificati ed atti a garantire la consona assistenza agli anziani, soprattutto a quelli non auto-sufficienti o che necessitano di terapia medico-infermieristica;
all'interno dell'IPAB Santa Margherita pare si assista, ormai da anni, ad una palese violazione di ogni più basilare ed elementare norma regolatrice l'assistenza agli anziani, nonché, da ultimo, a quelle contenute nella delibera della Giunta regionale n. 124 del 24 marzo 2015, dal momento che l'assistenza agli anziani verrebbe esclusivamente prestata dalle Suore Francescane dei Sacri Cuori secondo ritmi e condizioni spregevoli delle disposizioni normative in materia di "funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali" citate;
le suore opererebbero non solo in assenza di convenzione, scaduta da anni, ma senza alcun rispetto dei contratti collettivi di categoria e con ritmi di lavoro di oltre 15 ore giornaliere;
all'interno dell'IPAB, che ospita anche anziani non autosufficienti, non si troverebbe adeguato personale qualificato per affiancare l'opera caritatevole delle Suore Francescane dei Sacri Cuori;
è sotto gli occhi di tutti il grave degrado di tutti gli immobili gestiti dall'IPAB e le cui spese di manutenzione sono contrattualmente ed esclusivamente a carico dell'IPAB stessa, pena la restituzione della piena proprietà all'originario *dante causa* e/o aventi diritto;
allo stesso modo è sotto gli occhi di tutti anche il grave degrado dell'adiacente Chiesa di Santa Balbina, le cui spese di manutenzione sono contrattualmente ed esclusivamente a carico dell'IPAB stessa, pena,

anche in questo, la perdita del possesso e la restituzione della piena proprietà;
la delibera della Giunta regionale n. 429 del 4 agosto 2015 (promanante proprio dalla Direzione regionale delle Politiche sociali) ha, invece, imposto una vigilanza sull'attività delle IPAB dettando, pure, chiare prescrizioni alle medesime, in merito allo svolgimento delle attività delle IPAB stesse;
quelle prescrizioni (ivi comprese quelle riguardanti le spese per il personale di cui si proclama il contenimento nella citata delibera della Giunta regionale) risulterebbero tutte puntualmente disattese all'interno dell'IPAB Santa Margherita;
i fatti descritti sono anche stati formalmente esposti per conto delle Suore Francescane dei Sacri Cuori, mediante formale atto di diffida e messa in mora da parte dello studio legale del professor Massimo Cesare Bianca con raccomandata del 28 novembre 2014;
l'atto di diffida, nonostante sia preliminare ad una instauranda azione giudiziaria, che potrebbe avere gravi ripercussioni, anche in termini di danno erariale a carico della Regione Lazio, è rimasto, anche in questo caso, privo di riscontro;
considerato che:
la sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 38 della Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 6972 del 1890, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato;
esistono all'interno della Regione Lazio diversi precedenti di riconoscimento in tal senso, come ad esempio la privatizzazione dell'IPAB "Opera Pia degli Infermi di S. Giovanni dei Fiorentini" avvenuta attraverso la delibera della Giunta regionale n. 2143 del 21 marzo 1995 e quella dell'Istituto della Santissima Assunta, detto Tata Giovanni, avvenuta con la delibera di Giunta regionale n. 7083 del 6 agosto 1991;
stante tutto quanto enunciato, non vi sarebbero motivi ostativi alla trasformazione dell'IPAB Santa Margherita in fondazione di diritto privato, come richiesto dai legali di fiducia di Suor Teresa Vanore (rappresentante legale della Congregazione delle suore Francescane dei Sacri Cuori) con atto formale di diffida e messa in mora del 28 novembre 2014, rispettando, così, le disposizioni testamentarie di Padre Simpliciano fino ad oggi violate,
si chiede di sapere:
se ci siano, e quali siano, i motivi ostativi alla trasformazione dell'IPAB Santa Margherita in fondazione di diritto privato come richiesto dai legali di fiducia di Suor Teresa Varone (rappresentante legale della Congregazione delle suore Francescane dei Sacri Cuori) con atto formale di diffida e messa in mora del 28 novembre 2014, rispettando, così, le disposizioni testamentarie di Padre Simpliciano fino ad oggi violate;
se, e perché, sia stata consentita la locazione di immobili dell'IPAB, senza la preventiva domanda di cambio di destinazione d'uso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma ed al Comune di Roma, trattandosi di immobili soggetti a vincolo;
quali siano le spese di personale che l'IPAB Santa Margherita sostiene: la tipologia contrattuale (ivi compresa l'anzianità di servizio), nonché il trattamento retributivo corrisposto a ciascun dipendente interno o facente parte degli organi di amministrazione;
se risulti il motivo per il quale la delibera della Giunta regionale n. 429 del 4 agosto 2015 non trovi applicazione nel caso dell'IPAB Santa Margherita;
se corrisponda al vero che l'assistenza agli anziani, anche non autosufficienti, viene esclusivamente prestata dalle Suore Francescane dei Sacri Cuori, secondo ritmi e condizioni spregevoli delle disposizioni normative in materia di "funzionamento delle strutture, che prestano servizi socio-assistenziali" e delle recentissime prescrizioni regionali in materia.
(4-05570)
AMIDEI, MARIN, PICCOLI, GIBIINO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che:

i conservatori italiani rappresentano una istituzione storica di altissimo livello, nonché un organismo di alta produzione artistica e di ricerca che ad oggi conta 50.000 studenti, di cui il 10 per cento stranieri, 6.000 docenti e 1.500 unità di personale amministrativo e ausiliario;

il sistema dei conservatori è volto allo sviluppo di distretti culturali, con il conseguente rilancio delle città e con la possibilità di creare sinergie con i territori per la valorizzazione dei beni culturali in cui insistono, con l'ulteriore possibilità di ricevere sovvenzioni con progetti a livello europeo;

i conservatori, altresì, favoriscono i rapporti internazionali (progetti Erasmus, Socrates, eccetera), gli scambi di docenti e studenti con i Paesi esteri, non solo europei, ma anche del resto del mondo (Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti, Sud America, Federazione russa ed ex Repubbliche sovietiche);

il sostegno all'operatività degli istituti deriva dalla necessità di salvaguardare un sano localismo e una presenza diffusa sul territorio italiano di istituzioni musicali di alto livello che ancor oggi rappresentano un'eccellenza di fama mondiale;

da anni viene promessa una riforma del settore (la precedente risale al 1999), ma ad oggi si sono alternati più di 8 ministri e ancora nulla è mutato;

da notizie in possesso degli interroganti, in primavera dovrebbe essere pronta la revisione degli ordinamenti di primo livello ed entro l'estate quella degli ordinamenti di secondo livello. Sul fronte dei finanziamenti, nel corso del 2015, sarebbero stati stanziati 12,7 milioni per l'Afam e il suo funzionamento, e tali stanziamenti dovrebbero essere sostanzialmente confermati per il 2016 e stabilizzati fino al 2022;

alla luce della paventata riforma e degli stanziamenti in essere da qui al 2022 sarebbe necessario venissero attuate talune manovre mirate, quale il mantenimento in essere dei corsi pre-accademici, poiché rappresentano la sopravvivenza del conservatorio e della scuola media annessa, nonché la risoluzione del pluridecennale problema dei docenti precari, con l'immissione in ruolo di quelli che si trovano all'interno della graduatoria di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"), equiparandoli, seppure in coda, a coloro che appartengono alla "storica" graduatoria di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università");

i precari della legge n. 128 sono stati assunti sulla base di titoli artistici conseguiti in oltre 10 anni di graduatorie di istituto scaturite da leggi nazionali e quindi da procedure istituzionali nazionali;

quanto detto è motivo fondante affinché i suddetti precari siano immessi in ruolo (come già avvenuto per quelli della legge n. 143) nelle istituzioni nazionali (conservatori) prima della stabilizzazione del personale degli istituti pareggiati, i cui docenti sono stati assunti, almeno in molti casi, con procedure locali, non nazionali e spesso sconosciute; in alcuni casi, si tratterebbe di impiegati comunali divenuti docenti di musica sulla base di procedure diverse da quelle nazionali;

anche dal punto di vista istituzionale potrebbe essere grave e bizzarro che vengano anteposti interessi e situazioni locali, talvolta derivati da situazioni che potrebbero essere incompatibili o incongruenti con gli ordinamenti nazionali, sulla base dei quali sono già state prodotte le procedure nazionali che riguardano i precari dei conservatori statali;

in nessuna delle bozze di riforma in circolazione verrebbe trattata la grave questione dei precari della graduatoria nazionale in base alla legge n. 128 del 2013 e ciò comporterebbe, da una parte, una disparità di trattamento rispetto ad altre graduatorie nazionali di supplenti messi in ruolo e, dall'altra, il rischio concreto che i posti vacanti occupati da questi supplenti vengano utilizzati come "compromesso" per altre situazioni in essere;

se non si risolverà la questione in tempi rapidi, come è stato fatto precedentemente in altri casi (ad esempio precari della legge n. 143 del 2004), si rischieranno azioni di declassamento e chiusura dei conservatori;

infine, le ipotesi estreme che si starebbero paventando sono le seguenti: a) la trasformazione dei conservatori in istituzioni esclusivamente di livello superiore (biennio e triennio): in tale caso, quasi

tutti i conservatori chiuderebbero perché non deterrebbero un numero sufficiente di allievi dei corsi superiori; b) oppure che i conservatori mantengano solo i corsi inferiori pre-accademici e forse i trienni inferiori: in quest'altro caso, quasi tutti i conservatori italiani verrebbero declassati;
se si verificasse una sola di tali ipotesi, la conseguenza sarebbe drammatica, poiché si perderebbe una visione didattica unitaria e continua, nonché una formazione già professionale sin dai primi anni di studio che arriva fino al livello universitario; vi sarebbe un declassamento o accorpamento della maggioranza dei conservatori, svilendone il ruolo che si addice loro, e si verificherebbe un conseguente impoverimento culturale su tutto il territorio italiano, con gravi ripercussioni dell'immagine culturale del nostro Paese all'estero;
a giudizio degli interroganti, non esisterebbe ancora un disegno di legge ufficiale sulla questione (se non talune bozze in circolazione) perciò sarebbe auspicabile che il Ministro prendesse in considerazione le preoccupazioni del personale precario del comparto dei conservatori;
considerato che:
sabato 13 febbraio 2016, i conservatori di musica italiani hanno messo in atto una protesta denominata "giornata nazionale dell'alta formazione", tramite concerti e momenti di riflessione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e il Governo sullo stato di difficoltà dell'alta formazione artistica e musicale, costituita da conservatori, accademie e istituti superiori di industrie artistiche;
tale protesta ha avuto origine a Treviso, ove gli studenti del conservatorio "Steffani" di Castelfranco veneto (Treviso) si sono esibiti davanti alla sede della Prefettura. Hanno seguito a ruota a Cesena di fronte a palazzo Guidi, a Catania nei locali del "Bellini", nonché a Firenze, Genova, Foggia, Cuneo e nelle molte altre città in cui hanno sede i 77 istituti di alta formazione musicale;
la giornata di protesta è stata indetta dall'assemblea congiunta dalle conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli studenti dei conservatori statali e non, con un documento unitario del 27 gennaio che ripercorre le criticità di lungo periodo che l'alta formazione musicale italiana è costretta ad affrontare, tra cui: la mancata attuazione della riforma del settore contenuta nella legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la quale risultano ancora da adottare numerosi decreti attuativi (ne sono stati emanati 2 su 9: decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212); una persistente e grave carenza di risorse pubbliche e le difficoltà nella interlocuzione con il livello politico-istituzionale;
alla luce di quanto esposto e sulla base di talune bozze di riforma in circolazione, vi sarebbe il rischio anche per la città di Adria (Rovigo) di chiusura o declassamento del conservatorio "Antonio Buzzolla", con varie possibili ripercussioni: scioglimento della fondazione "Mecenati"; eventuale chiusura della scuola media annessa; inutilità dell'*auditorium* recentemente acquisito e legato al conservatorio; mancanza di collaborazione con il teatro comunale; perdita di un punto di riferimento nel territorio, che funge da guida per numerosi soggetti istituzionali, associazioni e studenti; perdita di afflusso di studenti stranieri che portano indotto alla città e la fanno conoscere all'estero; sottrazione dei docenti, per lo più di fama internazionale, che soggiornano ad Adria portando indotto e sono attivi con manifestazioni assieme agli studenti sul territorio; riduzione delle collaborazioni internazionali con la conseguente visibilità e notorietà nonché ulteriore impoverimento economico e culturale per tutta la provincia di Rovigo;
sarebbe auspicabile, quindi, adottare politiche volte alla salvaguardia del conservatorio "Antonio Buzzolla" e, al contempo, procedere alla completa attuazione delle legge n. 508 del 1999, alla revisione generale del sistema italiano degli studi musicali che preveda la razionalizzazione degli istituti musicali ex pareggiati e all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione degli edifici sede delle relative istituzioni, non più di competenza delle amministrazioni provinciali, a seguito della riforma di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (cosiddetta riforma Delrio),
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per

porre rimedio all'annosa questione relativa alla riforma dei conservatori;
se corrisponda al vero che vi siano in circolazione delle bozze di riforma e, se vi sia la reale intenzione di rivedere la geografia dei conservatori in Italia, riducendoli di numero e di ubicazione, con tutte le conseguenze che da ciò derivano;
se intenda procedere, con tutti gli strumenti a disposizione, all'immissione in ruolo dei docenti che si trovano all'interno della graduatoria di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128;
se voglia adottare le necessarie iniziative volte a scongiurare la chiusura del conservatorio "Antonio Buzzolla" di Adria (Rovigo).
(4-05571)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02729, del senatore Girotto ed altri, sulle misure di protezione delle piattaforme petrolifere nell'ambito dell'operazione "Mare Sicuro";

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02728, del senatore Lai ed altri, sulla ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso in Italia nel triennio 2015/2017;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02730, dei senatori Campanella e Bocchino, sullo smaltimento illecito di rifiuti in mare da parte del campo Vega di estrazione petrolifera.

1.5.2.3. Seduta n. 603 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

603a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 5 APRILE 2016

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 12,02)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 31 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 12,03)*.

Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul caso di Giulio Regeni e conseguente discussione (ore 12,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul caso di Giulio Regeni».

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Gentiloni Silveri.

GENTILONI SILVERI, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'omicidio di Giulio Regeni ha scosso la nostre coscienze e il Paese intero, perché è stata troncata la vita di un giovane italiano esemplare, dottorando a Cambridge e ricercatore alla American University del Cairo, per il modo in cui è stato atrocemente torturato e ucciso e per la lezione di compostezza e di dignità che hanno dato i suoi genitori.

Nell'informativa di oggi il Governo darà le valutazioni aggiornate sulla vicenda anche alla vigilia di importanti incontri che potrebbero essere decisivi per gli sviluppi delle indagini. A questo fine, credo sia importante che il Parlamento faccia sentire la propria voce unitaria.

Come è noto, Giulio Regeni scomparve la sera del 25 gennaio al Cairo e il nostro ambasciatore, nei giorni seguenti, si attivò immediatamente, avendo colloqui con il Vice Ministro degli affari esteri, con la Consigliera per la sicurezza nazionale del Presidente e con il Ministro dell'interno. Io stesso, in quei giorni chiesi al mio omologo, il Ministro degli affari esteri egiziano, di attivarsi in tutti i modi possibili per scoprire le ragioni di quella scomparsa.

Purtroppo il corpo di Giulio Regeni fu poi ritrovato il 3 febbraio. Dopo avere parlato con la madre, la signora Paola, che nel frattempo era arrivata al Cairo, diedi immediate istruzioni per chiedere formalmente, con una nota verbale, il rientro della salma in Italia e la partecipazione italiana alle indagini che sarebbero iniziate e, contemporaneamente, per convocare immediatamente l'ambasciatore egiziano al fine di esprimere lo sconcerto del Governo e la nostra determinazione nella ricerca della verità.

Lo stesso giorno - parliamo del 4 febbraio - il presidente egiziano al-Sisi comunicava al Presidente del Consiglio l'assenso dell'Egitto all'arrivo del *team* italiano, che in effetti arrivò al Cairo due o tre giorni dopo il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni.

La posizione del Governo nei colloqui con le nostre controparti in Parlamento e in ogni sede è stata subito molto chiara. La riassumo utilizzando le parole del Presidente del Consiglio: ci fermeremo solo quando troveremo la verità, quella vera e non quella di comodo.

Il fatto che l'Egitto sia un Paese chiave nella regione e che sia senz'altro un nostro alleato importante nel contrasto al terrorismo non è mai stato considerato un ostacolo, ma semmai deve essere considerato un incentivo a questa determinazione nel ricercare la verità. Allo stesso modo, quando poniamo il tema del rispetto dei diritti umani in Egitto, non lo facciamo certo per minare la stabilità di quel Paese; lo facciamo piuttosto, al contrario, per consolidare quella stabilità.

Dopo una prima fase informativa, la collaborazione tra il nostro *team* investigativo e le Autorità egiziane, con il passare delle settimane, si è rivelata generica ed insufficiente. Per questo, a fine febbraio, ho anticipato al Ministro degli affari esteri del Cairo una nota verbale in cui il nostro ambasciatore ha poi formulato richieste molto precise e circostanziate, circa materiali che fanno parte dell'attività inquirente delle autorità egiziane (cinque tipologie diverse di materiale). Il 2 marzo, in seguito a questa nota verbale, un *dossier* di 91 pagine è stato consegnato alla nostra ambasciata e da noi immediatamente trasmesso alla procura della Repubblica di Roma, che nel frattempo aveva aperto un fascicolo di indagine. Non spetta a me entrare nel merito di questi documenti, e comunque non certo nei dettagli, ma la procura ha chiarito che questo *dossier* era certamente carente in generale e, in particolare, mancava di almeno due dei cinque capitoli di materiale richiesti dalla nostra nota verbale,

quelli relativi al traffico di cella del telefono di Giulio Regeni e quelli relativi agli eventuali video della metropolitana del Cairo, nei pressi della quale potrebbe essere accaduto il sequestro del nostro concittadino.

Devo dire che ulteriori difficoltà a questa collaborazione sono giunte poi dall'accavallarsi di notizie e versioni più o meno ufficiali o semiufficiali, smentite e verità di comodo che in questi ultimi due mesi sono circolate con troppa frequenza e quasi sempre al di fuori dei canali investigativi, peraltro istituiti tra Italia ed Egitto e tra le nostre autorità inquirenti: dalla teoria dell'azione criminale volta a minare i rapporti tra i due Paesi (che certamente può essere un contesto, ma non è una risultanza investigativa), alle voci su Giulio Regeni informatore di questa o quella *intelligence*. Certamente questo non ha contribuito all'efficienza della nostra collaborazione.

A metà marzo, la visita del procuratore della Repubblica Pignatone e del sostituto Colaiocco al Cairo ha rimesso questa collaborazione nei binari giusti. In quegli stessi giorni, come ricorderete, il Presidente egiziano al-Sisi ha dichiarato, in interviste rilasciate alla stampa italiana, di voler portare avanti fino in fondo l'attività di ricerca della verità. Tuttavia, dieci giorni dopo, il 24 marzo, il nostro *team* investigativo è stato convocato a tarda sera al Cairo per un *briefing* delle autorità investigative egiziane relativo all'uccisione di un gruppo di cinque criminali dediti a rapinare o a sequestrare cittadini stranieri spacciandosi per poliziotti. Nel *briefing* è stato detto ai nostri investigatori che nell'abitazione del capo di questo gruppo di criminali era stata trovata una borsa contenente, tra altro, il passaporto e i tesserini universitari di Giulio Regeni. Questo è apparso come un ulteriore e ancor più grave tentativo di accreditare una verità di comodo e la reazione italiana è stata ferma e immediata. Sia il Governo che la procura della Repubblica di Roma, con i rispettivi canali, hanno subito chiarito che non avremmo accettato questa come la conclusione dell'indagine. La famiglia, come sapete, ha reagito pubblicamente e con forza.

Nei giorni successivi diversi esponenti del Governo egiziano, smentendo di fatto la teoria che faceva risalire a quel gruppo di criminali l'omicidio di Giulio Regeni, hanno chiarito che le indagini sono ancora in corso e di questo noi prendiamo atto, fino al punto - e lo voglio segnalare - che due giorni fa il principale quotidiano egiziano, «Al-Ahram», in un editoriale del suo direttore, si è spinto a chiedere pubblicamente allo Stato di individuare e di punire i responsabili. Questa è la situazione ad oggi.

A questo punto, onorevoli senatori, credo sia legittimo e, anzi, doveroso chiedersi se la fermezza della reazione del Governo, della magistratura, della famiglia e dell'Italia intera potranno riaprire un canale di piena collaborazione; il canale, peraltro, assicurato dallo stesso presidente al-Sisi. Lo capiremo a partire dall'incontro tra gli inquirenti, che è previsto per giovedì e venerdì di questa settimana e a cui parteciperanno cinque tra magistrati e investigatori egiziani.

Cosa vuol dire ristabilire un canale di piena collaborazione? Vuol dire, innanzitutto, acquisire la documentazione mancante, quella che sappiamo esistere e che abbiamo formalmente richiesto; vuol dire non accreditare verità distorte o di comodo; vuol dire accertare chi fossero i responsabili della probabile messa sotto osservazione di Giulio Regeni nel periodo precedente alla sua scomparsa; vuol dire accettare l'idea che l'attività investigativa possa vedere un ruolo più attivo degli investigatori italiani, ovviamente sotto la responsabilità degli inquirenti egiziani, come previsto dalla legge.

Sarà anzitutto la procura della Repubblica a valutare se questo cambio di marcia si delinei. Lo capiremo e lo valuteremo insieme nei prossimi giorni, senza inseguire oggi questa o quella voce, questa o quella anticipazione giornalistica.

Tuttavia una cosa voglio dire già oggi qui, in Parlamento, affinché non vi siano dubbi di sorta: se questo cambio di marcia non ci sarà, il Governo è pronto a reagire adottando misure immediate e proporzionali e il Parlamento ne sarà tempestivamente informato.

Onorevoli colleghi, ho sentito richiamare - più o meno correttamente, ma spesso - in questi giorni, attorno a questa vicenda terribile, la ragione di Stato. Fatemi, allora, dire ancora una volta che cosa ci impone, in un caso come questo, la ragione di Stato. Ci impone di difendere, fino in fondo e nei confronti di chiunque, la memoria di Giulio Regeni, nel cui barbaro assassinio la madre ha visto palesarsi, come ha detto, «tutto il male del mondo». *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP*

(NCD-UDC), Misto, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, LN-Aut, CoR e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)).

È dunque per ragione di Stato che pretendiamo la verità, è per ragione di Stato che non accetteremo verità fabbricate ad arte, è per ragione di Stato che non ci rassegneremo all'oblio di questa vicenda ed è soprattutto per ragione di Stato che non consentiremo che venga calpestata la dignità del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-SI-SEL e AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, il nostro è un Gruppo di opposizione, ma, in tutte le occasioni in cui il nostro Paese è esposto sul piano dei rapporti internazionali, ci piace e ci piacerebbe continuare a non essere e non sentirci all'opposizione.

In questa drammatica vicenda credo che possiamo dare atto non solo stamattina, ma già da quei terribili giorni tra il 25 gennaio e il 3 febbraio scorsi, al nostro Governo e a lei, onorevole Ministro, di aver tenuto un comportamento di grande fermezza e dignità. Come lei auspicava stamattina, possiamo auspicare anche noi di essere alla vigilia - mi pare tra giovedì e sabato prossimi - di sviluppi che potranno rivelarsi decisivi per le indagini. Se così fosse, vorrebbe dire che quella linea da lei interpretata di istituire subito canali investigativi italo-egiziani era una via giusta, ferma e dignitosa, la quale ha dato i suoi risultati, a prescindere dalle incompletezze della documentazione, dall'accreditamento fantasioso di versioni occasionali e dall'inseguimento di questa o quella anticipazione giornalistica. Noi ci auguriamo che sia così.

Abbiamo ragioni soltanto di stima per i comportamenti - stamattina lo ha ricordato anche lei, signor Ministro - sia del dottor Pignatone, sia del suo vice, dottor Colaiocco. Francamente ci incuriosisce e appassiona molto meno il dibattito in seno ad alcuni magistrati o ex magistrati in cerca di gloria. Ve ne è uno francamente squallido e penso al dibattito di stamattina tra il procuratore Spataro di Torino e il dottor Ingroia, su quello che compete alla magistratura nei rapporti internazionali. Le nostre ragioni di lealtà allo Stato democratico implicano che le rappresentanze diplomatiche all'estero - e non abbiamo che da esprimere stima per il comportamento tenuto dal nostro ambasciatore a Il Cairo - sono certamente rappresentanze di Governo, ma anche della statualità nazionale. Quindi, questo dibattito scomposto avviato stamattina su un quotidiano da Spataro e Ingroia, non ci appassiona minimamente.

Attendiamo con la sua stessa fiducia l'incontro previsto per il fine settimana, augurandoci che da esso possa salutarsi il ritrovamento, ammesso che lo si fosse mai smarrito, di un rapporto di piena collaborazione. Altrimenti, ci rimettiamo a quelle che stamattina lei, signor Ministro, ha definito misure immediate e proporzionate. Non vogliamo saperne, né vogliamo indicare di più, in quanto sarebbe prematuro.

Ministro Gentiloni, con il suo intervento di stamattina condividiamo un senso di grande rispetto e affetto per la memoria del nostro concittadino. Sappiamo quanto l'Egitto non sia Paese affidabile e quanti e quanto inquietanti siano i precedenti di pratica della tortura in questo Paese; tuttavia, non intendiamo minimamente strumentalizzare o servirci della memoria di Giulio Regeni per muovere con lui, come strumento, il processo agli sforzi del generale al-Sisi per far ritrovare al suo Paese calma, compostezza e tranquillità.

È importante legare la calma e la compostezza dei rapporti tra l'Italia e l'Egitto al non verificarsi di nuovi casi di torture, così frequenti in Egitto in passato, così accreditati dalla genia dei cosiddetti Fratelli musulmani che oggi - loro sì - strumentalmente si servono della memoria martoriata di Giulio Regeni e del dolore dei suoi familiari per un contenzioso di politica interna con il generale al-Sisi. Ecco perché abbiamo ascoltato con molto rispetto e ci atteniamo alle sue parole di stamattina. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Ministro, onestamente le dobbiamo dire che un po' di delusione c'è sempre

quando la ascoltiamo in questa Aula, dove forse ci aspettiamo che dalla Farnesina arrivi qualche elemento in più rispetto a quanto già apprendiamo dalle cronache, dai giornali o dalle agenzie.

Rivolgiamo anzitutto un nostro rispettoso e affettuoso saluto alla famiglia di Regeni e alla madre, a quella donna che ci ha dato una grandissima lezione di dignità. Quella madre, però, nel suo argomentare ha lanciato anche un messaggio forte, a noi e a voi governativi *in primis*: dobbiamo dare delle risposte al Paese. La madre ha detto che, se ci saranno ancora ritardi, confida in una risposta forte. Lei, Ministro, ha detto che ci sarà e noi vorremo capire come, quando e se.

Abbiamo assistito ad un balletto di versioni e l'ultima l'apprendiamo oggi: il recupero di effetti personali di Regeni in un appartamento attribuito ad una banda di criminali che, camuffati da poliziotti, sarebbero dediti al sequestro di persone e a rapine. Una versione che è già nei fatti smentita, dato che dalla autopsia risulta che le torture sul corpo straziato di Regeni non potevano che essere opera di persone esperte e addestrate alla tortura. Vi è poi un altro elemento: l'ex ministro della giustizia al-Zend si lascia andare e dice che «nulla può giustificare le menzogne». A questo punto, bisogna far emergere la realtà, che tutti noi chiediamo e vogliamo e che voi del Governo dite di volere perseguire. Però, Ministro, guardiamo il quadro complessivo: qui abbiamo un ragazzo che è incaricato da un'università inglese di andare a fare ricerca in ambiti estremamente sensibili e in un Paese del quale tutti conoscono l'instabilità. Possiamo pensare a tutto, ma va valutata anche una responsabilità di quel settore.

Noi guardiamo a Sud del nostro Paese; io le propongo di guardare anche a Nord, dove, potenzialmente, i Servizi possono anche rinunciare a mandare agenti sotto copertura e affidare addirittura un incarico ad un altro istituto, in questo caso un istituto di studio, un'università, che per svolgere quei compiti utilizza i giovani, i quali incappano in questioni più grandi di loro e poi l'epilogo lo conosciamo. Credo che dobbiamo ricercare le responsabilità non solo a Sud, ma anche a Nord del nostro Paese e la Farnesina deve fare quello che, forse, fino adesso ancora non ha fatto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Gambaro)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amoruso. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(AL-A)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il caso di Giulio Regeni rappresenta una pagina drammatica sulla quale l'Italia, davvero senza distinzioni di parte, chiede ed esige la verità. Con la morte di Giulio Regeni è stata spezzata una giovane vita e anche, allo stesso tempo, un ideale: l'ideale di una gioventù che viaggia, studia all'estero e va a conoscere nuove culture. Sullo scenario internazionale, come l'attualità spesso drammatica insegna, e soprattutto (per restare vicino a casa nostra) nella regione del Mediterraneo viviamo momenti difficili e complessi: la conflittualità e la tensione sono alte.

I giovani - lo dico davvero senza alcuna retorica - sono la nostra speranza per un futuro migliore. Anche per questo la tragedia di Giulio Regeni, la sua morte arrivata al culmine di torture e sofferenza, è un colpo al cuore non solo dell'Italia. Lo dimostra la grande e sentita eco che la morte di Giulio Regeni ha avuto all'estero. A questa ondata di commozione, ancora una volta, il Gruppo parlamentare a cui appartengo desidera associarsi. Siamo vicini alla famiglia di Giulio Regeni e, idealmente, a tutti quanti - anche in Egitto - invocano una verità finale e credibile su quanto avvenuto.

Sono passati oltre due mesi da quel drammatico 3 febbraio e a parere del nostro Gruppo l'incessante richiesta da parte del Governo italiano nei confronti delle autorità egiziane perché la famiglia Regeni - e con essa l'intero Paese - sappia cosa è accaduto, va nella giusta direzione. Attendiamo con ansia di conoscere gli esiti dell'incontro che, il 7 e l'8 aprile, vedrà impegnati gli investigatori italiani e gli inquirenti egiziani, guidati dall'assistente del procuratore generale egiziano.

Al tempo stesso bisogna essere molto netti e sottolineare che la versione annunciata dalle autorità egiziane a fine marzo, come oggi il signor Ministro ci ha riportato, non ha convinto, né poteva convincere nessuno, così come non poteva minimamente darci sollievo. Non a caso lo stesso Governo egiziano ha successivamente fatto sapere - con il Ministro dell'interno - di non poter essere certo che Regeni sia stato ucciso da una banda specializzata nelle rapine agli stranieri, come ipotizzato invece dagli investigatori del Cairo. Secondo alcuni osservatori le parole del Ministro egiziano sono state un

primo parziale segnale di ammissione da parte egiziana del fatto che la verità su Giulio Regeni sia in realtà diversa da quella annunciata in prima battuta. Non possiamo che attendere con attenzione gli sviluppi dell'inchiesta e, al tempo stesso, affermare con forza che il Parlamento italiano chiede a gran voce che tale inchiesta sia vera, completa e senza indugi: in una parola, che sia credibile.

Qui non possiamo nasconderci il risvolto politico, che è della massima importanza, della vicenda Regeni. L'Italia, con realismo e concretezza, è stato tra i Paesi della comunità internazionale che hanno voluto dare fiducia, in modo chiaro ed espresso, al nuovo Governo egiziano del presidente al-Sisi. La fiducia data dall'Italia a tale Governo merita, da parte egiziana, di essere contraccambiata con risposte e un impegno nella soluzione del caso Regeni che siano all'insegna della chiarezza, della limpidezza e di un vero impegno nella ricerca della verità. Il nostro augurio è che quanto dichiarato pochi giorni fa dal Ministro degli affari esteri egiziano, che ha parlato di «determinazione e impegno totale del Governo egiziano e degli apparati di sicurezza a continuare gli sforzi per scoprire la verità», abbia un seguito concreto. Apprezziamo le dichiarazioni ufficiali di un Paese, che resta amico dell'Italia, come l'Egitto, ma ancora di più le apprezzeremo nel momento in cui emergerà tutta la verità. Una verità che non deve essere a tutti i costi, altrimenti ci saremmo accontentati della prima e poco credibile verità emersa.

A tal proposito, signor Ministro, un mese fa le ho inviato una lettera su di un incontro che la nostra delegazione all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo ha avuto con il Presidente e una delegazione di parlamentari egiziani, che in quella occasione espresse grande cordoglio al Paese e alla famiglia per l'omicidio Regeni e, al tempo stesso, la fermezza del Parlamento egiziano a ricercare "la vera verità".

Signor Ministro, come abbiamo avuto modo di esprimere ancora poche settimane fa, sempre in quest'Aula, in occasione della sua informativa sulla Libia le vicende mediorientali e nordafricane sono motivo di preoccupazione. In quell'occasione parlammo in modo diffuso dell'instabilità e del caos presenti in Libia. La situazione dell'Egitto è certamente diversa, ma va certo vista nel più ampio contesto di un'area che vive anni di massima tensione.

La cosiddetta Primavera araba dell'Egitto, come avvenuto in altre realtà del Nord Africa, non ha realizzato le promesse di rinnovamento che alcuni avevano intravisto. Le complesse vicende egiziane seguite alla caduta di Mubarak, avvenuta nel 2011, sono e saranno anche nei prossimi anni oggetto di analisi e discussione. Di fatto, con il Governo al-Sisi si sono poste le basi per cercare di dare a quel Paese, grande, popoloso e straordinariamente strategico per i sempre labili equilibri di quella regione e in generale del mondo arabo, un minimo di stabilità, anche per gli investimenti esteri. La linea politica tenuta dall'Italia è giusta e, a nostro parere, va portata avanti ma, ancora una volta, ciò non può farci desistere dall'esigere la verità su Giulio Regeni.

In un'intervista pubblicata alcuni giorni fa sul «Corriere della sera», lei, signor Ministro, ha affermato che l'Italia sarebbe pronta a trarre le opportune conseguenze qualora dall'Egitto non arrivassero risposte credibili. Oggi lo ha ripetuto in quest'Aula. Attendiamo con attenzione, come detto in precedenza, gli esiti del vertice investigativo dei prossimi giorni, ma avendo ben chiaro che tutta l'Italia vuole verità e giustizia per Giulio Regeni e che dobbiamo essere fermissimi nel far comprendere alla controparte egiziana che, appunto, l'Italia è davvero determinata nella richiesta di verità.

Ecco perché oggi le sue sono state parole di chiarezza che noi condividiamo *in toto*. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Ministro, da parte del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE, accogliamo la sua informativa condividendone i contenuti, appoggiando la linea che il Governo sta seguendo sin dal primo momento e sostenendo il gravoso compito di ordine diplomatico e giudiziario che accompagnerà i prossimi mesi.

Certo, la tematica è estremamente delicata perché inerisce alla politica internazionale. La vicenda di Giulio Regeni, appena ventottenne, dottorando di ricerca dell'American University e laureto e

ricercatore alla Cambridge University è la testimonianza di come in alcune zone del mondo, nel vicino Egitto evidentemente, non c'è spazio, non c'è luogo, non c'è possibilità perché si possano affermare in maniera inequivocabili i diritti fondamentali dell'uomo.

Non solo, ma il suo intervento ha richiamato - a me sembra - due parole chiave: la prima delle quali è il diritto, da riconoscere a ognuno e dovunque, l'altra è la verità, che è direttamente connessa al tema della giustizia. Lei ha opportunamente sottolineato, in una formulazione estremamente corretta e condivisa (se lei mi permette di usare questa espressione di consenso), che non è in discussione il ruolo dell'Egitto per la stabilità di una regione particolarmente tormentata e al centro di tante tensioni internazionali, non è in dubbio il sostegno a un Paese fortemente impegnato contro la minaccia terroristica, ma è in discussione la fine atroce di un nostro connazionale, torturato e barbaramente ucciso.

Su questa vicenda, il Governo e il Presidente della Repubblica ancor più hanno chiesto immediatamente che si arrivasse alla verità e alla punizione dei colpevoli.

Le circostanze di queste settimane, di questi due mesi passati molto rapidamente, non hanno evidenziato a tutt'oggi alcuna verità che possa essere plausibile; solamente delle pseudoverità che lei giustamente ha richiamato, direttamente e indirettamente, essere forme un po' originali di depistaggio, alla ricerca di una verità che, a me sembra, richiederà ancora molto, molto tempo.

La sua posizione, la posizione del Governo, è stata immediatamente molto ferma. A me sembra, signor ministro Gentiloni, che l'impegno del Governo non sia più soltanto quello del Governo italiano, ma che possa essere di monito a livello internazionale, perché la vicenda di Giulio Regeni che ha colpito l'Italia ha un respiro internazionale.

Gli ultimi dati riportati da Amnesty International parlano di 88 casi di così definite sparizioni dall'inizio del 2016, cioè appena quattro mesi orsono, di cui otto casi di morte accertata. Altre organizzazioni non governative hanno evidenziato negli ultimi otto mesi ben 533 sparizioni forzate (così definite), il che vuole dire sparizioni che richiamano vicende oscure della storia internazionale.

La dignità dei genitori di Giulio Regeni e la fermezza che il Governo ha assunto in questi giorni troveranno il pieno consenso, il pieno appoggio e il pieno sostegno, evidentemente, da parte del Parlamento. E lei giustamente ha richiamato in un passaggio che il Parlamento si possa esprimere in maniera univoca. Non c'è su queste tematiche alcuna differenza tra maggioranza e minoranza, maggioranza e opposizione. Qui è in discussione la dignità dello Stato, ma soprattutto la libertà di pensiero di giovani ricercatori, di persone come Giulio Regeni, che rappresentano una unicità della qualità del pensiero dei nostri concittadini.

Vorrei terminare questo mio breve intervento, signor Ministro, richiamando un'espressione di Ferdinando Camon, che ha scritto oggi un editoriale su un quotidiano che riporta queste parole: «...all'inizio questa tragedia chiedeva "un" atto di giustizia, adesso ne chiede mille o duemila». E ha aggiunto: «Se non fai giustizia perché è difficile, più la rimandi, più diventa difficile rimandarla ancora. Finché diventa impossibile.». *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mario Ferrara. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, il caso assume una duplice veste e configurazione: una sullo scenario nazionale e una su quello internazionale, anche se la configurazione propria dello scenario internazionale un po' finisce per sovrapporsi a quella nazionale, sia pure con tutta un'altra rilevanza. Sullo scenario internazionale, la tragedia di Giulio Regeni è l'attenzione che il mondo internazionale ha verso il percorso di maturazione democratica dell'Egitto, che dovrebbe essere uno dei Paesi che dovrebbero garantire lo sviluppo di quell'area. Quindi, il fatto che in quell'area non ci sia il rispetto per certe garanzie non può che generare una grande preoccupazione e una notevole attenzione, tant'è che questo viene testimoniato dall'interessamento delle grandi potenze sul caso particolare.

Sullo scenario nazionale tale elemento si sovrappone all'altro, più particolare, ossia al fatto che si tratta

di un nostro connazionale, quindi di una tragedia per un concittadino e per una persona che, in una occasione del genere, finiamo per sentire molto più di un semplice italiano come noi: egli finisce per essere fratello, figlio di tutte le madri, e proprio con questa considerazione dovremmo fare tutti molta più attenzione a trattare il caso con una maggiore prudenza.

Cosa si vuole che venga riportato nel Paese, quando in uno spazio così importante come quello del Senato si invita la madre di Giulio Regeni dando alla conferenza stampa quell'attenzione tale da condizionare necessariamente l'operato del Governo? Un operato che sino ad oggi è stato di enorme prudenza e che invece deve proprio misurarsi con quella abitudine tutta italiana di fare di un discorso così importante un argomento quasi da bar o da circolo della domenica, finendo per parlare del caso di Giulio Regeni con una contraddittorietà e attribuendo una rilevanza notevole ai lati oscuri, dimenticando che il nostro è un Paese che rispetto agli altri in tanti decenni non è riuscito a fare chiarezza su fatti che invece avrebbe avuto il dovere di chiarire.

Un Paese, il nostro, di cui ancora oggi si parla - della strage di Ustica, di piazza Fontana, di Brescia, degli omicidi eccellenti - senza riuscire ad avere un chiarimento o migliore notizia. Di contro, premiamo perché si obblighi un altro Paese, che non ha la nostra stessa maturità e la nostra stessa compattezza istituzionale, a fare chiarezza. Ecco, bisogna che si rilevi questa contraddittorietà, e rilevandola bisogna aiutare il Governo a non essere condizionato da questa immaturità tutta italiana e a fare quello che per gran parte sta facendo, e cioè essere attento alle ragioni dell'Italia, ma ancor più alle ragioni dell'individuo quale che sia (italiano, inglese, siriano, americano) perché in nessuna parte del mondo possa succedere quello che è avvenuto al Cairo. In questo senso credo che il Governo stia facendo la sua parte, e ancora di più la sta facendo abbastanza bene.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Ministro, credo che oggi sia davvero necessario dire in maniera ultimativa e con la massima chiarezza che per l'Italia è stato raggiunto l'estremo limite della pazienza.

Abbiamo perso il conto delle bugie, delle infinite versioni di comodo, degli sgangherati tentativi di depistaggio che cercano di nascondere quello che non può essere nascosto, e che io credo sia davvero evidente a tutti, non solo in quest'Aula ma nell'intero Paese.

Giulio Regeni, un ragazzo di ventotto anni che intrecciava un brillante impegno di studioso con la passione civile e democratica, è stato barbaramente torturato e ucciso con il coinvolgimento diretto degli apparati di sicurezza egiziani oppure di una parte di essi. I responsabili di questo delitto debbono essere individuati e puniti. Sinora il Governo egiziano si è prodigato con ogni mezzo non per raggiungere questo obiettivo, ma per impedirlo. Ognuna delle bugie dette in questi mesi - e poi ritrattata soltanto per dirne una nuova - rappresenta un insulto alla memoria di Giulio Regeni e ai suoi genitori, che hanno avuto la dignità e la forza di essere qui con noi proprio nell'importante conferenza stampa organizzata dalla Commissione diritti umani. In definitiva, un'offesa alla dignità del popolo italiano e finanche delle sue istituzioni democratiche.

Se anche l'incontro tra gli inviati egiziani e il procuratore Pignatone si concluderà con un nulla di fatto diventerà - crediamo - inevitabile una drastica iniziativa del Governo italiano, che avrebbe già dovuto agire con più determinazione di fronte alla evidente e palese mancanza di collaborazione, e anzi del metodico sabotaggio da parte delle autorità egiziane.

Per noi questa è davvero l'ultima scadenza. Sappiamo tutti perché ciò non è stato fatto finora e quali considerazioni suggeriscano di evitare un conflitto diplomatico. Non vogliamo nemmeno sottovalutare l'interscambio commerciale con l'Egitto, per esempio, o anche la possibilità di sfruttare il giacimento di gas scoperto dall'ENI a largo di Zohr, che ha un ovvio valore strategico, né vogliamo, naturalmente, dimenticare il ruolo che può avere l'Egitto nel fronteggiare il crescente fondamentalismo islamico, ma ci sono momenti nei quali un Paese è chiamato a scegliere tra la difesa dei principi che proclama inviolabili e i calcoli della *realpolitik*. Ed è da questa scelta che dipendono la sua identità, la sua dignità e, alla lunga, anche la sua credibilità internazionale. Questo è vero non solo per il caso che ci tocca da vicino di Giulio Regeni.

Tra le tante bugie che abbiamo dovuto ascoltare in questi mesi, quella pronunciata pochi giorni fa dal Ministro degli affari esteri egiziano è davvero drammaticamente clamorosa: l'uccisione di Regeni, ha detto, è un atto isolato. Non è vero; non è così. Negli ultimi otto mesi 533 persone sono state rapite dai Servizi di sicurezza egiziani. Di 369 di quelle persone non si sa più niente. Chiamiamoli con il loro nome: sono *desaparecido*, vittime di un regime non diverso da quelli criminali di Videla in Argentina o di Pinochet in Cile. Avere appoggiato quei regimi in nome della *realpolitik* è stato per molte potenze occidentali uno dei capitoli più vergognosi della guerra fredda ed è stato anche un errore strategico per il quale l'Occidente continua a pagare durissimi prezzi. Non si può rifare oggi quello stesso tragico sbaglio in nome della guerra al Daesh o dell'emergenza profughi. Il nemico del proprio nemico non può essere sempre e comunque un amico. Non si possono chiudere gli occhi sulle violazioni continue dei diritti umani che a parole, peraltro, tutti quanti noi proclamiamo sacri.

Abbiamo davvero tutti i motivi per credere che Giulio Regeni sia stato torturato e ucciso proprio perché indagava e studiava su quelle violazioni di diritti umani, sociali e politici che nell'Egitto di al-Sisi sono all'ordine del giorno. Combattere quelle violazioni senza farci distrarre da considerazioni reali, ma di ben più piccolo cabotaggio è ciò che tutti noi dobbiamo alla sua memoria, alla dignità democratica dell'Italia e, infine, a noi stessi.

Verità e giustizia per Giulio Regeni! *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, naturalmente ho ascoltato, come tutti nei giorni scorsi, le parole del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio e, questa mattina, le parole del nostro Ministro degli affari esteri. Penso che se avessimo potuto rinunciare a questo dibattito, veramente nelle parole del Ministro degli affari esteri si sarebbe potuto ritrovare tutto il Parlamento, perché egli ha espresso parole equilibrate e nette che hanno rassicurato il Senato sul fatto che noi non siamo un Paese barzelletta e non accetteremo, in questa vicenda, le tante bugie e verità di comodo che hanno cercato di propinarci in queste drammatiche settimane.

Devo dire, però, colleghi, che dobbiamo apprezzare il Ministro degli affari esteri perché si muove tenendo conto delle proprie responsabilità. In questo momento parliamo di una vicenda drammatica che riguarda una splendida famiglia italiana - i genitori, la sorella e Giulio - e di quello che sono nell'immagine degli italiani e nella nostra, di quel piccolo paese che, pieno di dignità, ha ricordato Giulio, e di una comunità internazionale di universitari che sta dietro agli sforzi di un ricercatore esemplare come tanti nostri figli che sono in giro per il mondo. Bene. Però la misura e la fermezza del nostro Ministro degli affari esteri valgono di più, onorevoli senatori, perché il Ministro degli affari esteri sa che cosa c'è dietro a questa vicenda, conosce cioè il quadro che un responsabile politico non può far finta di non vedere o dimenticare.

Senatore De Cristofaro, conosco il suo *pathos*, so quanto sia autentico e sincero.

Nei giorni scorsi mi sono trovato dalla Tunisia a parlare di Giulio Regeni ad «Al Jazeera» e a metà della trasmissione cui ho partecipato ho capito sinceramente che da essa traspariva non solo la giusta indignazione, che condividevo, ma una manovra politica ben diversa e più consistente, tesa ad avere nel mirino l'Egitto *(Applausi del senatore Di Biagio)*.

Vi sono Paesi del Golfo che lavorano in questo momento probabilmente non avendo la preoccupazione che abbiamo noi (autentica, dal primo all'ultimo in quest'Assemblea) di Giulio Regeni, ma preoccupazioni diverse, coincidenti con gli interessi che si muovono tra il Golfo e il Mediterraneo e che si ritrovano anche nella vicenda libica, nella quale, peraltro, a me non convince l'atteggiamento egiziano. Il signor Haftar deve al più presto riconoscere il Governo dell'ONU e non possiamo credere alla barzelletta che Haftar combatte contro il governo dell'ONU se non ha alle spalle qualcosa di consistente che lo tiene in piedi (apro e chiudo la parentesi).

Stiamo attenti in questa vicenda a non spostarci da una rigorosissima e consistente posizione che non fa sconti all'Egitto, che non accetta verità di comodo e che è disponibile anche a fare quello che il Ministro degli affari esteri ha detto alla fine del suo intervento. Lo abbiamo ascoltato tutti: egli ha

detto che per difendere la memoria di Giulio Regeni il Governo è pronto ad adottare misure proporzionate e adeguate se non ci sarà la collaborazione. A me bastano queste parole; mi bastano sinceramente perché capisco che mai come in questo caso il Parlamento è in sintonia con il Governo e che il Governo non accetta di essere preso in giro.

Fino a oggi abbiamo ritenuto che la nostra *partnership* privilegiata con l'Egitto non fosse un problema, ma fosse la chiave della soluzione e vogliamo continuare a pensare questo. Ma con i nostri amici egiziani dobbiamo essere molto chiari e mettere le carte in tavola, perché se abbiamo ritenuto questo fino ad ora probabilmente loro hanno pensato qualcosa di diverso, perché ci sono state somministrate troppe bugie, in modo ripetuto e sistematico, per non farci pensare male, a partire dalle ricostruzioni nel momento immediatamente successivo al ritrovamento del corpo di Giulio, fino alle ultime, al misterioso ritrovamento dei documenti di Giulio Regeni in una circostanza che, peraltro, è la prova provata di come all'interno del regime ci siano delle responsabilità. Questa è la questione.

Le premesse che ho fatto sono fondamentali, perché non perdiamo di vista il contesto generale, ma avendo una chiara consapevolezza: purtroppo in questa drammatica vicenda c'è un marchio di fabbrica, ci sono battaglie e lotte di potere all'interno del sistema egiziano che devono venire alla luce e che al-Sisi deve far venire alla luce. Non è in discussione solo il decoro di una Nazione come l'Italia, ma è anche quella credibilità minimale (non dico quella credibilità, ma, ripeto, quella credibilità minimale) che l'Egitto devo conquistarsi sul campo. Infatti per noi la verità più terribile che può esserci disvelata, la più terribile per questo ragazzo e per la sua famiglia, è preferibile alle bugie. Noi dobbiamo essere disponibili ad accettare anche il più drammatico dei verdetti che ha un requisito non banale, quello di essere vero, di essere verità, perché questo è quello che il Governo italiano, il nostro Parlamento e il nostro popolo vogliono in una vicenda che chiama in causa il decoro nazionale.

Dunque la ragion di Stato, per quanto ci riguarda, in questo caso non è in conflitto con la ricerca della verità. La ragion di Stato ci porta a vedere - questo sì, ma è un'altra pagina non confondibile - che l'Egitto è a uno snodo fondamentale, che è un *partner* decisivo per un minimo di stabilità nel Mediterraneo e che noi dobbiamo lavorare, proprio con l'autorevolezza che il Governo sta dimostrando, per stabilizzare questa area martoriata del Mediterraneo e del Nord Africa.

Voglio infine rivolgere un ringraziamento all'ambasciatore Massari, che opera in Egitto e che è la dimostrazione di come i diplomatici italiani, nella stragrande maggioranza, sono persone che servono con lealtà, decoro ed intelligenza il loro Paese. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, purtroppo devo contestare quanto è stato affermato questa mattina in quest'Aula: abbiamo ascoltato parole che ci lasciano sinceramente allibiti.

Caro presidente Casini, quel giorno i genitori di Giulio Regeni ci hanno chiesto delle cose: ci hanno chiesto principalmente di fare il nostro lavoro. Fare il nostro lavoro significa, anche per noi, dire e raccontare al Paese la verità. Quindi rispondo anche a qualcuno che ci ha attaccato ed indico il ministro Gentiloni presente qui in Aula. Le vostre mani in questo momento - e, quando dico "vostre", mi riferisco al Governo e alla maggioranza, al PD in particolare - sono sporche e sono colorate di rosso e di nero. Una mano è sporca di nero perché è sporca di petrolio, l'altra di rosso perché è sporca di sangue. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).*

BORIOLI *(PD)*. Guarda le tue, di mani!

COCIANCICH *(PD)*. Vergognati!

LUCIDI *(M5S)*. Noi siamo presenti in Aula, ma i nostri colleghi sono sul territorio e stanno combattendo un conflitto. Questo conflitto è un conflitto di interessi nella vostra battaglia, che perderete. *(Ripetuti commenti dei senatori Cociancich e Borioli).*

PRESIDENTE. Fate parlare, non interrompete.

LUCIDI *(M5S)*. Quello che posso dirvi è che il vostro è un Governo complice e vi spiego perché. Questo è l'elenco dei trattati internazionali che il nostro Governo ha firmato in materia di assistenza

giudiziaria. L'abbiamo fatto soltanto con l'Algeria, il Libano, il Marocco e la Tunisia; se l'avessimo fatto anche con l'Egitto, ora il procuratore Pignatone potrebbe avere le mani più libere. Ma voi non lo fate! *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD).*

MANCONI *(PD)*. Sciacallo!

CIRINNA' *(PD)*. Lo richiami, signor Presidente.

MANCONI *(PD)*. Dove sono i senatori del Movimento 5 stelle? In vacanza? In ferie?

CARDINALI *(PD)*. Sono assenti, in vacanza.

PRESIDENTE. Lasciate completare l'intervento, per favore.

LUCIDI *(M5S)*. Perché, invece di venirci a raccontare queste frottole, non ci spiegate i motivi per i quali non facciamo una bella risoluzione, come ha già fatto il Parlamento europeo e come noi abbiamo già fatto alla Camera?

Cociancich, Cirinnà, Fabbri: vergognatevi! Noi siamo sul territorio a combattere! *(Vivaci proteste dal Gruppo PD).*

COCIANCICH *(PD)*. Ma come si permette?

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, non provochi i colleghi.

LUCIDI *(M5S)*. Loro stanno provocando. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Silenzio, ho detto di non provocare i colleghi e voi non reagite alle provocazioni.

COCIANCICH *(PD)*. Mi ha insultato!

LUCIDI *(M5S)*. Vorrei sottolineare il fatto che, dietro a questa vicenda (è per questo che ho parlato di mani rosse e nere), la risoluzione del Parlamento europeo chiede una cosa molto semplice: la sospensione della fornitura di armi all'Egitto, per un motivo molto semplice. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Dal 2015, signori della maggioranza, ci sono stati 1.176 casi di tortura accertati e 500 prigionieri sono morti nelle carceri egiziane. È questo il Governo con il quale voi fate affari, per un totale di 5 miliardi di euro l'anno, ed è per questo motivo che siete complici! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

C'è un'altra questione che non avete affrontato e di cui non hanno parlato né il ministro Gentiloni, né il presidente Casini: la relazione annuale sull'*import?export* di armi, che ogni anno il Governo dovrebbe presentare al Parlamento dov'è? Non ce n'è notizia neanche quest'anno. Sono queste le informazioni che ci dovete dare, sono queste le verità dietro le quali c'è anche il caso Regeni!

Vogliamo parlare dell'Egitto? Questo è il motivo per cui voi siete totalmente inefficienti, perché l'Egitto è un nostro *partner* commerciale. Abbiamo affari con oltre cento imprese egiziane, quindi i motivi sono esclusivamente commerciali: non soltanto il petrolio e il gas dell'ENI (850 milioni di metri cubi per i prossimi vent'anni), ma abbiamo anche le banche. Banca Intesa ha acquistato Bank of Alexandria per 1,6 miliardi di euro. Sono queste le cose che dovete raccontarci; sono queste le basi per dire la verità agli italiani e a quella famiglia! *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

Per questi motivi, signor Ministro, il Movimento 5 Stelle ritiene non soddisfacente la sua informativa. È per questo motivo che avevamo chiesto non una semplice informativa, ma delle comunicazioni. Infatti, in quel caso, avremmo potuto presentare risoluzioni e mettere nero su bianco un voto da parte dell'Assemblea. La sua informativa non ci soddisfa; le vostre mani sono sporche di sangue e di petrolio. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Le nostre sono bianche. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti delle senatrici Cardinali e Cirinnà)*.

Siamo in Basilicata, senatrice Cirinnà! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, lei ha concluso il suo intervento. Senatore Questore Bottici intervenga. Non reagite alle provocazioni. Silenzio.

È iscritto a parlare il senatore Romani Paolo. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, quella odierna è una pagina triste della nostra vita parlamentare: parliamo di un ragazzo italiano innocente, morto in

circostanze oscure, sulle quali l'Italia intera e probabilmente non solo l'Italia chiedono ed esigono chiarezza.

Credo che la chiarezza su quanto accaduto - che non è affatto scontato - sia interesse prima di tutto dello stesso Governo egiziano, che - voglio ricordarlo - è amico dell'Italia e dell'Occidente. Un Governo che sta svolgendo un compito essenziale nella lotta contro l'integralismo islamico e che per questo è malvisto da molti degli amici, dei fiancheggiatori e dei simpatizzanti, più o meno occulti, di Daesh, ovvero ISIS.

L'Egitto - non dimentichiamolo - dopo la caduta di Mubarak, era caduto nelle mani della Fratellanza musulmana. Voglio solo ricordare in quest'Assemblea, come testimonianza, che il motto dell'organizzazione dei Fratelli Musulmani recita: «Dio è il nostro obiettivo. Il profeta è il nostro capo. Il Corano è la nostra legge. Il *jihad* è la nostra via. Morire nella via di Dio è la nostra suprema speranza».

Le sfide di libertà di piazza Tahrir, che tanto avevano emozionato gli occidentali, si erano presto trasformate (per via del tutto democratica, a dire il vero) in un regime teocratico, quello del presidente Morsi, che andava ogni giorno di più stringendo le sue maglie; un regime che stava spostando il peso politico e morale dell'Egitto dalla parte dei nemici dell'Occidente e della libertà.

È una triste, ma frequente prassi nel mondo islamico che siano i militari i garanti della laicità dello Stato contro il clericalismo islamico. È accaduto per lungo periodo in Turchia, è accaduto in un passato non troppo lontano in Algeria e accade oggi in Egitto.

Sappiamo bene che il Governo di al-Sisi non rispetta le regole democratiche come le intendiamo noi in Occidente. Sappiamo altrettanto bene che costituisce il modello di governo migliore possibile oggi, nelle condizioni storiche date, in Egitto. Una piena democrazia, come la intendiamo noi, è un processo da realizzare nel tempo, non una realtà da imporre dogmaticamente a un Paese in guerra.

Questo è il contesto nel quale ho voluto inserire l'omicidio di Giulio Regeni.

Oggi abbiamo ascoltato il Ministro. Signor Ministro, lei non ci ha dato grandi novità: la maggior parte delle informazioni che abbiamo sentito da lei le abbiamo ampiamente lette nei giornali in questi giorni. Ha parlato di un ruolo più attivo degli investigatori italiani, di un eventuale cambio di marcia; ha detto che non inseguiamo questa o quella voce giornalistica; ha anche detto che se il cambio di marcia non ci sarà si dovranno prendere misure adeguate e proporzionali, senza, però, specificare quali saranno queste misure adeguate e proporzionali. Ha specificato anche, a conclusione della sua comunicazione di oggi, che la ragione di Stato, in questo caso - e forse non solo in questo - impone solo di conoscere la verità, ovvero quello che è accaduto effettivamente a Giulio Regeni.

Devo dire che l'unica novità che abbiamo appreso (ma anche questa è presente sui giornali) è che gli investigatori egiziani, invece di venire domani, come forse lei ha detto prima, arriveranno il 7 aprile nel nostro Paese.

Quindi, cosa sia successo a Giulio Regeni noi oggi probabilmente non lo potevamo sapere. Ma non abbiamo nemmeno capito con quali strumenti si possa conoscere la verità. Non conosce la risposta lei, signor Ministro, non la conosciamo noi e non la conosce il Parlamento. Potrebbe essersi trattato di un atto di eccesso di zelo di qualche funzionario; potrebbe trattarsi di un errore di persona; potrebbe trattarsi di una provocazione di qualche ramo deviato dello Stato ai danni dello stesso Governo di al-Sisi. Abbiamo però il diritto di saperlo e il dovere di domandarlo e l'Egitto, anche se Paese amico, ci deve rispondere.

In conclusione, voglio ricordare che l'Egitto e l'Italia sono al centro di una sfida globale che ci riguarda direttamente per la nostra collocazione geografica, la nostra vocazione storica e il ruolo simbolico di Roma come sede della tradizione classica su cui si basa il concetto stesso di Occidente e, naturalmente, come centro della cristianità. È una sfida in cui è fondamentale avere chiaro chi sono i nostri amici e quali sono i nostri nemici e in cui - naturalmente - è giusto chiedere ai nostri amici di aiutarci e capire cosa è successo davvero a un nostro connazionale e assicurare alla giustizia il responsabile di un delitto ancora più atroce perché senza senso e logica.

Possiamo chiederlo e ottenerlo se dalla propaganda passiamo alla politica, alla diplomazia e alla collaborazione giudiziaria. Spero che, d'ora in poi, il Governo Renzi si muova in questa direzione. Finora, come in tante altre materie, abbiamo visto solo annunci, tanto più roboanti quanto più vuoti di contenuti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Non possiamo scherzare con la vita e la sicurezza degli italiani: non lo merita la famiglia Regeni, non lo meritano i nostri connazionali in Italia e all'estero. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martini. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, la ringraziamo per la sua informativa, che apprezziamo e condividiamo per l'equilibrio e la determinazione.

Ci dispiace molto aver ascoltato le farneticanti parole del senatore Lucidi, davvero poco lucide *(Applausi dal Gruppo PD)*, mentre quasi tutti i suoi colleghi di Gruppo hanno disertato l'Aula dopo aver chiesto...

SANTANGELO *(M5S)*. Sono in Basilicata! Scrivetelo!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei non ha la parola.

SANTANGELO *(M5S)*. Lui provoca! *(Commenti del senatore Lucidi. Proteste dal Gruppo PD)*.

MARTINI *(PD)*. Ora fate parlare me! *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Non create incidenti. Prego i senatori Questori di intervenire.

SANTANGELO *(M5S)*. Lui non può parlare! Lui provoca!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la prego di accomodarsi.

SANTANGELO *(M5S)*. Lui provoca! I nostri colleghi sono in Basilicata!

PRESIDENTE. Prego, senatore Martini. *(Commenti della senatrice Montevecchi)*. Senatrice Montevecchi, la prego. *(Vivaci proteste dal Gruppo PD)*.

Senatore Santangelo, le critiche sono ammesse, non sono provocazioni. Non è ammesso quello che sta facendo lei. La richiamo all'ordine. *(Proteste del senatore Santangelo)*. La richiamo per la seconda volta all'ordine. Consenta l'intervento del senatore Martini.

SANTANGELO *(M5S)*. Non sono critiche, sono provocazioni!

PRESIDENTE. Prego, senatore Martini.

MARTINI *(PD)*. Come dicevo, hanno disertato l'Aula...

LUCIDI *(M5S)*. Non abbiamo disertato l'Aula! *(Commenti dei senatori Fornaro e Mirabelli)*.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, la richiamo all'ordine. Lei ha potuto fare il suo intervento, consenta ora lo svolgimento dell'intervento del senatore Martini.

SANTANGELO *(M5S)*. Ascolti loro! Non sono provocazioni?

PRESIDENTE. Ancora, senatore Santangelo? L'ho richiamata all'ordine. Mettiamo a verbale il richiamo all'ordine.

Prego, senatore Martini.

MARTINI *(PD)*. Le senatrici e i senatori del Partito Democratico sostengono fortemente la volontà del Governo di fare piena luce sulla drammatica uccisione di Giulio Regeni e chiedono che sia rimosso ogni ostacolo al raggiungimento della verità, ottenendo dalle autorità egiziane la doverosa collaborazione senza omissione e reticenze.

Il Ministro ha parlato francamente oggi delle molte carenze e contraddizioni nelle posizioni tenute fin qui dall'Egitto. Per questo, è ora indispensabile che la verità emerga, tutta e completa, mettendo a disposizione tutte le carte e gli elementi dell'indagine. Lo dobbiamo alla memoria di Giulio Regeni, alla sua figura di intelligente e appassionato ricercatore, alla sua passione per lo studio e per la conoscenza. Lo dobbiamo alla famiglia di Giulio, al suo appello accorato perché l'oblio non cada mai su questa oscura e tragica vicenda.

Vorrei qui ringraziare l'azione della Commissione per i diritti umani e del presidente Manconi, che ha dato la giusta cornice ed il risalto dovuto alle parole della famiglia Regeni *(Applausi dal Gruppo PD e*

della senatrice Bencini) perché l'Italia non si dimentichi di un suo figlio generoso ed impegnato e ottenga la verità.

Lo dobbiamo infine al nostro Paese e all'opinione pubblica internazionale, a cominciare da quella egiziana. Molti commentatori e testimoni dell'Egitto di oggi ci dicono che la morte violenta di Giulio Regeni non è un caso isolato in quel Paese, che i segnali di un uso ampio e incontrollato di forme di intimidazione, violenza e tortura sono molteplici e preoccupanti.

L'Egitto svolge un ruolo strategico di cerniera nel Mediterraneo e nel Medioriente ed è importantissimo che giunga subito dalle sue autorità un messaggio vero di apertura, di collaborazione, di efficienza. Ci aspettiamo novità forti, credibili e decisive dal prossimo incontro tra i magistrati egiziani e quelli italiani. È il tempo adesso di indagini rigorose, condotte con aperta e trasparente collaborazione, spegnendo sul nascere i tentativi di depistaggio o di intorbidamento delle acque.

L'Egitto è per l'Italia un importante alleato nella lotta al fondamentalismo e negli sforzi di stabilizzare la pace e la sicurezza nell'intera regione. Questo rapporto di amicizia consente un colloquio franco e diretto. Noi non accetteremo versioni accomodate o nascondimenti della verità. Proprio perché siamo Paesi vicini e amici, ne va del futuro delle nostre relazioni, per le quali la soluzione del caso Regeni è un vero e dirimente banco di prova. Noi non ci rassegneremo mai al dilemma: «o i diritti umani o i rapporti politico-commerciali». Questi due aspetti non sono scindibili nel mondo di oggi, né, a maggior ragione, è possibile subordinare la tutela dei diritti umani alle esigenze dei rapporti economici e industriali. Le due cose si tengono insieme. Il rafforzamento della democrazia e delle libertà fondamentali, la tutela della persona e dei suoi diritti inalienabili sono valori che qualificano la civiltà, l'affidabilità e il grado di sicurezza di un Paese e ne garantiscono lo *status* di *partner* industriale e commerciale serio e credibile, cosa che non avviene in caso contrario. Viceversa, i programmi più virtuosi ed efficaci di collaborazione e cooperazione economica, sociale e culturale aiutano il consolidarsi di un nuovo clima democratico e civile in queste società e danno speranze ai giovani, alle donne, alla società civile.

L'Egitto - lo ribadiamo - è un Paese cruciale in un'area terribilmente complessa e delicata. I nodi della Libia, di Israele e Palestina, della Siria sono lì a ricordarcelo. Ma un ruolo di potenza regionale equilibrante e attiva contro il fondamentalismo si svolge appieno se si dimostra di operare perché la democrazia, la giustizia, i diritti umani essenziali siano garantiti e facciano parte di un patrimonio culturale e istituzionale solido e sicuro.

Il Governo assuma, dunque, tutte le iniziative necessarie, sviluppi ogni forma di pressione morale, diplomatica ed istituzionale. Valuti l'Esecutivo i passi giusti da fare, ma nessuna misura politica e relazionale sia esclusa pur di raggiungere l'obiettivo. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ringrazio per la disponibilità.

Sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,17, è ripresa alle ore 16,30).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Per la convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signora Presidente, il Gruppo del Movimento 5 Stelle chiede che venga immediatamente convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per i fatti avvenuti, che coinvolgono il Governo e l'ex ministro Guidi.

L'inchiesta della magistratura di Potenza svela l'operato...

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Catalfo, lei avanza questa richiesta sull'ordine dei lavori, ma nel merito...

CATALFO *(M5S)*. Mi faccia finire, perché devo motivare la richiesta. Se non mi fa motivare la richiesta, signora Presidente...

PRESIDENTE. Siccome l'aveva già motivata...

CATALFO *(M5S)*. Non ho ancora finito. Se mi dà lo spazio e la possibilità, potrò motivare la mia richiesta.

PRESIDENTE. Prosegua, senatrice Catalfo.

CATALFO *(M5S)*. L'inchiesta della magistratura di Potenza svela l'operato di un comitato d'affari, garante degli interessi di compagnie petrolifere, in special modo della Total, come si evince dalle intercettazioni di società legate al compagno dell'ex ministro Guidi. L'emendamento, che è stato inserito nella legge di stabilità e poi riportato nel maxiemendamento presentato... *(Brusio)*.

Signora Presidente,in questa Assemblea non si può fare una dichiarazione!

PRESIDENTE. Senatrice continui. Purtroppo le condizioni alla ripresa dei lavori sono queste, visto che i senatori si stanno recando al loro posto. La prego di continuare, anche perché le ho dato la parola all'inizio della seduta e i colleghi senatori stanno prendendo posto. Colleghi, cercate di fare silenzio e di consentire alla senatrice di svolgere il proprio intervento nelle migliori condizioni possibili.

CATALFO *(M5S)*. Capisco che questa Assemblea è distratta: del resto proprio il Movimento 5 Stelle ha denunciato, in quest'Aula, il 18 dicembre 2014, attraverso un intervento del senatore Cioffi, l'inserimento della norma nel maxiemendamento presentato dal Governo alla legge di stabilità, su cui poi è stata posta la questione di fiducia, e gli interessi che questo Governo stava facilitando, con la Total. Questa Assemblea forse non si è voluto accorgere di quello che stava avvenendo.

Proprio in merito a questo il Movimento 5 Stelle, dato il coinvolgimento dell'ex ministro Guidi, dell'onorevole Boschi (citata nelle intercettazioni, in cui si dice che vi è un accordo a livello governativo), dei vari sottosegretari del Governo (cito, oltre al ministro dello sviluppo economico Guidi, il sottosegretario *pro tempore* allo sviluppo economico, Simona Vicari e il sottosegretario di Stato alla salute, De Filippo) e del capo di stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Giuseppe De Giorgi. Queste sono tutte le persone coinvolte nell'inchiesta: tutte persone che devono dare spiegazioni ai cittadini italiani e a questa Assemblea e, soprattutto, tutte persone che fanno parte di questo Governo.

Quindi, il Movimento 5 Stelle chiede - non domani, non dopodomani, ma oggi - che gli venga concesso ciò che è stato concesso al Gruppo PD e al senatore Zanda, tutte le volte che si è alzato in quest'Aula e ha preteso la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo *(Applausi dal Gruppo M5S)*; e lo chiede in considerazione degli atti gravissimi che coinvolgono Governo, maggioranza e anche gli enti locali gestiti dal PD. Ricordiamo, infatti, a quest'Aula che è stato arrestato un ex sindaco del PD nel corso dell'indagine.

Il Movimento 5 Stelle, per tutti questi fatti, e per la chiara responsabilità che ha il Governo, e anche la maggioranza (che ha consentito che quell'emendamento entrasse nella legge di stabilità malgrado le denunce del Movimento 5 Stelle), chiede che venga convocata immediatamente una Conferenza dei Capigruppo, nel dovuto rispetto verso gli italiani e per un Gruppo parlamentare che rappresenta i cittadini italiani in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. La sua richiesta sarà immediatamente riportata al Presidente del Senato che adotterà le sue determinazioni al riguardo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se deve intervenire per lo stesso motivo della senatrice Catalfo, la risposta della Presidenza non può che essere la medesima.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il mio intervento può anche vertere sullo stesso argomento, ma il Gruppo Lega Nord ha almeno la stessa dignità rispetto agli altri per poter esprimere una

posizione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Assolutamente, senatore Candiani. Ha facoltà di intervenire.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non so se le è noto ma, come risulta alle cronache, un Ministro della Repubblica si è dovuto dimettere l'altro giorno, in quanto è finito sotto indagine con gravissime accuse, che gettano una ombra di discredito estremamente grave sull'intero Esecutivo.

Abbiamo poi assistito a uno *show* indecoroso da parte del presidente Renzi, che ha fatto addirittura modificare il palinsesto di RAI 3 per andare in televisione e cercare di giustificare davanti al Paese quanto è moralmente ingiustificabile in qualsiasi altro Paese che possa dirsi democratico: ovvero, che ci sia un comitato d'affari al Governo del Paese. Un comitato d'affari presieduto da una persona non eletta! Questo è quanto sta accadendo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Noi avremmo voluto vedere qui oggi il presidente Renzi a rispondere delle accuse che la magistratura sta muovendo al suo Governo e delle posizioni torbide del ministro Boschi.

Ricordo a lei, signora Presidente, che era presente come noi quella notte, che, quando fu votato il bilancio dello Stato e quando fu votata la finanziaria, il presidente Renzi tenne un Consiglio dei ministri proprio qui. Un Consiglio dei ministri alla presenza della ministra Boschi e della ministra Giannini, al fine di modificare la Nota di variazione.

Ancora una volta qui, in questo Senato, quali atti sono stati compiuti? La domanda vera è se sono stati compiuti reati. Noi vogliamo ci sia chiarezza, ma abbiamo già una chiarezza: il Governo del Paese merita ben altro spessore.

La richiesta, pertanto, è quella di una Conferenza dei Capigruppo affinché possa essere immediatamente calendarizzata una mozione di sfiducia che faccia giustizia davanti ai cittadini e non davanti alla segreteria politica del PD! Perché qui si deve rispondere davanti ai cittadini e non davanti al proprio direttorio, che viene puntualmente umiliato. Si convochi una Conferenza dei Capigruppo e si metta subito all'ordine del giorno la discussione di una mozione di sfiducia di fronte alla quale il Governo deve rispondere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, nella stessa giornata di giovedì noi, come Sinistra italiana, abbiamo scritto al Presidente del Senato, perché trovavamo assolutamente necessario inserire immediatamente nel calendario del nostri lavori un dibattito. E chiedevamo appunto al presidente Renzi di venire immediatamente in Aula.

Signora Presidente, non è possibile pensare che quest'Aula non possa avere una discussione nel merito di quanto accaduto e pensare di chiudere tutta la vicenda con le dimissioni del ministro Guidi. Il quadro che è emerso, e che sta continuando ad emergere, è il quadro molto preoccupante di una commistione tra interessi privati rivendicati quasi come interesse generale.

Noi stiamo depositando anche la richiesta di una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla vicenda, perché è evidente a tutti che il conflitto di interessi è enorme e che questo Governo e questa maggioranza non hanno mai voluto intervenire con una legge seria sul conflitto di interessi. Quando era all'opposizione, anche Renzi ha più volte accusato, anche il suo stesso partito, di non avere perseguito l'obiettivo di una legge seria sul conflitto di interessi, ma adesso questo elemento è completamente scomparso.

È sotto gli occhi di tutti che la questione è enorme e merita non solo una discussione, ma anche di essere approfondita. Tanto più che le cose sono avvenute durante un procedimento legislativo all'interno del Senato, durante la legge di stabilità, dopo che alla Camera nello sblocca Italia quell'emendamento era stato persino dichiarato inammissibile. Io credo sia da approfondire anche il sistema locale che, come emerge dall'inchiesta, si è alimentato in tutti questi anni.

Per la verità ci aspettavamo, dopo la richiesta che avevamo avanzato, che ci fosse una convocazione da parte del Presidente del Senato di una riunione dei Capigruppo, che riteniamo assolutamente doverosa, perché questo è il minimo che un'Assemblea parlamentare possa chiedere, ossia di poter discutere e

mettere all'ordine del giorno le mozioni di sfiducia. Non si può pensare di poter liquidare la questione ancora una volta con un atteggiamento gradasso o accusando un complotto dei poteri forti. Almeno cambiate il *cliché. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Vorremmo sapere di quali poteri forti si sta parlando. Forse della magistratura? Forse non ci si rende conto che i cittadini sono ben coscienti di quanto i poteri forti, anche stranieri (perché stiamo parlando tra l'altro di interessi come quelli della Total e della Shell, che certamente non sono interessi nazionali), abbiano influenzato e continuano a influenzare delle scelte fondamentali per il nostro Paese.

Quindi oggi comprendiamo fino in fondo la frenesia fossile di questo Governo, e credo che sia arrivato il momento di fare una discussione, e non tanto per farla ma per assumersi delle responsabilità. Torno a ripetere quindi la richiesta che si convochi la Capigruppo e credo che sarà opportuno - e faccio un appello anche agli altri Gruppi parlamentari dell'opposizione - premere per dare vita a una Commissione d'inchiesta parlamentare su tutte queste vicende. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, sarò breve: ritengo che per quanto accaduto e per ciò che leggiamo sui giornali sia importante che anche in quest'Aula si possa dibattere degli accadimenti che hanno portato alle dimissioni del ministro Guidi. La mozione di sfiducia è uno strumento tipicamente parlamentare per far sì che questo possa avvenire e quindi chiediamo anche noi la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, perché le mozioni presentate - penso che saranno più d'una - possano essere calendarizzate e deliberate, in maniera tale che soprattutto il Parlamento, e il Senato nello specifico, possa essere messo nella condizione di poter approfondire un tema che penso riguardi tutti i cittadini italiani.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signora Presidente, era inevitabile che all'apertura dei lavori dell'Assemblea questa settimana il tema prevalente dal punto di vista politico potesse essere questo. Quindi io, con la stessa serietà che ha distinto i colleghi che hanno richiamato l'obbligo di rispondere al Parlamento e l'obbligo che il Parlamento ha di occuparsi delle vicende più importanti, oltre che di quelle legate all'ordinario lavoro svolto sulla conversione delle leggi, mi associo alla richiesta che sia una Conferenza dei Capigruppo a stabilire e a decidere come procedere. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, sarà più forte di me, ma non ce la faccio - magari lo dirò a titolo personale - a cambiare idea, a seconda che si tratti di maggioranza o di opposizione. Qualche mese fa ho difeso il collega Azzollini quando c'è stata una richiesta d'arresto per un'attività che il collega aveva svolto come Presidente di Commissione. La magistratura opinava che alcuni comportamenti sui quali il Parlamento si era espresso fossero penalmente perseguibili; mi sembrava una cosa - anche se i colleghi del PD in Commissione avevano votato per l'arresto - che rasentava la follia.

Oggi sento colleghi, dentro e fuori da quest'Aula, dire che se il Capo di stato maggiore della Marina parla con il Ministro o sollecita l'approvazione di una legge navale per rimodulare o rifare la nostra flotta questo sarebbe un traffico di influenze illecite. Leggo poi che il ministro Pinotti sarebbe coinvolta nella vicenda perché, essendo eletta in Liguria, ed essendoci in Liguria La Spezia dove si trova parte della flotta, ecco che scatterebbe il reato.

Avviso i colleghi di maggioranza e di opposizione che noi abbiamo subito come centrodestra infami iniziative delle procure tese a delegittimare la politica. Adesso, come capita agli apprendisti stregoni, quelli che hanno voluto norme folli come il traffico di influenze illecite incominciano a capire che cosa vuole dire quando si alzano polveroni incredibili. Quindi, in quest'Aula non si tratta di dare un giudizio

sull'operato del Governo.

Conoscete la mia posizione per quanto riguarda lo scandalo delle adozioni internazionali (una commissione che è stata azzerata e distrutta); è lo stesso problema della *stepchild adoption*, della droga con il Dipartimento azzerato e del Dipartimento per le politiche della famiglia azzerato a sua volta. Ci sono innumerevoli ragioni per votare la sfiducia a questo Governo, però mi rivolgo a tutti i colleghi invitandoli ad un approfondimento, al di là dei polveroni, rispetto a cosa sta accedendo. Si può infatti essere assolutamente favorevoli - come lo sono io - ad un'autorizzazione a procedere per l'estrazione del petrolio o alle piattaforme in mare ed essere contrari a fatti di malcostume, che però vanno documentati per capire se c'è corruzione, se c'è concussione, se ci sono tangenti.

Non si può teorizzare, come è stato fatto qui - e per questa ragione chiedo anch'io che i Capigruppo ci consentano di discutere - in merito a questo emendamento proposto dal Governo e avallato da un Ministro per i rapporti con il Parlamento. Io ho svolto quell'incarico per cinque anni; ho firmato centinaia di emendamenti; ci mancherebbe altro se ogni volta che firmavo un emendamento che il Presidente del Consiglio voleva portare in Aula, fossi stato penalmente perseguibile, o che lo fossero stati i Presidenti di Commissione e i Ministri.

In un Paese democratico la politica è anche scegliere, e si sceglie - come si sa - anche sulla base di *input* che provengono dalla società civile, dai sindacati, dalle associazioni: si chiama dialettica democratica. Non cambio idea, allora, se sono maggioranza o opposizione, e chiedo a tutti un po' di riflessione e cautela quando si parla di argomenti come questo, che intaccano direttamente anche la possibilità di un Paese di essere democratico. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e dei senatori Buemi e Milo. Il senatore Santangelo fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per il suo Gruppo è già intervenuta la senatrice Catalfo. *(Commenti del senatore Santangelo).* Interviene un senatore per Gruppo.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, intervengo per esprimere apprezzamento per l'intervento del senatore Giovanardi: un intervento equilibrato di un parlamentare che, a prescindere che sieda nei banchi della maggioranza o dell'opposizione, esprime coerentemente il suo pensiero.

Comprendo perfettamente la posizione del Movimento 5 Stelle, così come comprendo la posizione di altre forze, come SEL, però non riesco a capire la posizione di forze politiche che per anni, in questo ultimo ventennio, hanno gridato la necessità di avere una magistratura indipendente e svincolata e una classe politica che potesse svolgere serenamente il proprio lavoro, senza subire attacchi molto spesso anche strumentali da parte della magistratura stessa.

Ho sentito il collega della Lega Nord parlare di un procedimento che vedrebbe coinvolto il ministro Guidi come indagata. Non mi risulta questa notizia.

Attenzione, colleghi, una volta il grande senatore Mancuso disse nell'Aula del Parlamento che la giustizia di popolo è giustizia tribale.

Facciamo fare il lavoro a chi ne ha titolo e legittimità, facciamo lavorare la magistratura. Noi, certo, possiamo anche commentare l'episodio: sicuramente è stata inopportuna la condotta del ministro Guidi, sicuramente è criticabile ed anch'io non ho alcuna difficoltà a criticare, sotto il profilo della correttezza istituzionale, quella condotta. Però, di qui a vedere il Ministro già imputato di fatti penalmente rilevanti mi sembra una esagerazione che non si conviene ad una forza democratica e liberale come possono essere Forza Italia o la Lega, che con noi ha governato il Paese per molti anni ed ha gridato questa stessa esigenza di vedere la classe politica non destinataria di attacchi talvolta scriteriati.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, siamo sull'ordine dei lavori, qual è la sua richiesta?

FALANGA *(AL-A)*. Ha ragione, vado all'ordine dei lavori, Presidente, ma se gli altri motivano la loro richiesta, consenta anche a me di motivare la mia.

PRESIDENTE. Ma non ha formulato la richiesta.

FALANGA *(AL-A)*. Lei mi dia il tempo, sicuramente non ho impegnato più tempo degli altri.

In ogni caso, la richiesta è che ci sia una Conferenza dei Capigruppo, che si discuta anche, eventualmente, di mettere all'ordine del giorno le mozioni che vengono presentate, ma con l'invito rivolto a tutti in quella sede di Capigruppo e qui in Senato, ad avere un minimo e necessario senso di equilibrio, di serenità e di saggezza nel giudicare fatti, uomini e cose. *(Il senatore Santangelo fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, le voglio semplicemente far rilevare questo aspetto: ad inizio di seduta è stata data, previa intesa, la parola alla senatrice Catalfo, sull'ordine dei lavori, perché non era in corso una discussione, e poi sono intervenuti un senatore per Gruppo. Quindi non si è aperto un dibattito.

Non voglio apparire persecutoria nei confronti del Gruppo Movimento 5 Stelle però, siamo in una situazione in cui un senatore per Gruppo, ad inizio di seduta e non nel corso della discussione, quando ciascun senatore può intervenire sull'ordine dei lavori, è intervenuto per chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Su questo non si apre un dibattito.

Le chiederei quindi, cortesemente, di rinunciare al suo intervento per non aprire un dibattito su questa vicenda, perché se lei interviene su quello che hanno detto gli altri, altri vorranno intervenire su quello che avrà detto lei e si apre un dibattito che non è appropriato.

Le richieste dei colleghi, come ho fatto presente, saranno tutte immediatamente rappresentate al Presidente del Senato perché adotti le proprie determinazioni appena possibile.

Quando passeremo all'ordine del giorno, che reca la discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto-legge ...

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente! Mi deve far intervenire sull'ordine dei lavori come prevede il Regolamento!

PRESIDENTE. Un attimo, perché passo all'argomento iscritto all'ordine del giorno. Quindi, se lei può attendere un attimo, le darò la parola.

Discussione del disegno di legge:

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,52)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2298, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sulla richiesta di convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Su che cosa?

SANTANGELO *(M5S)*. Grazie, signora Presidente.

Intervengo sull'ordine dei lavori e secondo quanto previsto dall'articolo 92 del vigente Regolamento del Senato. Anche precedentemente poteva darmi la parola, perché il Regolamento così prevede.

Sarò molto celere.

La prego, signora Presidente, di darmi anche l'inquadratura video, così come hanno tutti gli altri senatori.

PRESIDENTE. Non le voglio togliere questo privilegio.

SANTANGELO *(M5S)*. No, non è un privilegio, è un diritto.

Mi consenta di poter esprimere brevemente quanto volevo dire. Rispetto a quanto detto - e con questo non voglio aprire un dibattito, ma se il Senato vorrà farlo saremo ben lieti di parteciparvi - vorrei aggiungere che oltre alle persone che sono state e sono indagate per questa vicenda, risulta essere indagato - ed è altrettanto grave - anche il capo di stato maggiore della Marina, l'ammiraglio De Giorgi, che ha capi di imputazione molto gravi. Ne leggo solo alcuni: associazione a delinquere, traffico di influenze e abuso d'ufficio. In questa situazione ricade anche la cosiddetta legge navale che ha stanziato ben 5,4 miliardi di euro per il rifacimento di navi e proprio questo provvedimento rientra tra quelli di cui si sta occupando la magistratura. Pertanto queste argomentazioni, a prescindere dagli sviluppi delle indagini della magistratura, necessitano immediatamente, da un punto di vista etico e morale, di una discussione in Parlamento che sia aperta e senza nessuno tipo di veto.

Per questo, signora Presidente, io la prego di sollecitare al presidente Grasso l'immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo, così come richiesto dalla quasi totalità dei Gruppi presenti in Parlamento, e, se occorre, piuttosto che andare avanti con una fretta che è la stessa con cui, nel gennaio 2015, il ministro Guidi richiamava le Commissioni di Camera e Senato perché dessero nel minor tempo possibile un parere su questa legge che oggi è oggetto di indagine, interrompa i lavori, saggiamente e con un po' di buon senso, si confronti con il presidente del Senato Grasso e venga convocato l'organismo che in questo caso è il più indicato, cioè la Conferenza dei Capigruppo, per vedere se si può discutere la mozione di sfiducia nei confronti del Governo. Le chiedo solo questo, signora Presidente.

PRESIDENTE. La questione aveva già avuto una risposta da parte della Presidenza, che confermo; darei quindi la parola al relatore, senatore Moscardelli. *(I senatori Castaldi e Buemi fanno cenno di voler intervenire)*.

No, senatore Castaldi, la questione sollevata sull'ordine dei lavori è risolta. Siamo al passaggio all'ordine del giorno. Il senatore Buemi, se lo desidera, può intervenire perché appartiene ad un Gruppo che non si è ancora espresso sull'argomento. Gli altri Gruppi sono intervenuti sulla questione che è già stata definita. *(Il senatore Castaldi fa cenno di voler intervenire)*.

Senatore, sulla questione del calendario per il suo Gruppo hanno già parlato due senatori all'inizio della seduta. Ora possono intervenire in merito solo i Gruppi che non hanno ancora preso la parola.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, io volevo intervenire proprio per sollecitare la Presidenza a passare all'ordine del giorno perché non è accettabile che i rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari, basandosi su notizie frammentarie e incerte anche dal punto di vista del contenuto giudiziario, trasformino quest'Aula in un tribunale. I tribunali sono da un'altra parte. In questa sede si fa discussione politica. Quando la Presidenza del Senato e l'Ufficio di Presidenza... *(Commenti della senatrice Catalfo)*. Stai zitta! Stai zitta! *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore Buemi e non ad altri colleghi.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Impara a stare zitta! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza e non agli altri senatori!

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sollecitavo la collega ad imparare a rispettare gli altri.

PRESIDENTE. Comunque la ringrazio del suggerimento che era già stato accolto dalla Presidenza.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. La ringrazio, ma comunque ribadisco che vi è la necessità di andare avanti con l'ordine del giorno e le questioni sollevate verranno affrontate quando chi è deputato a decidere in merito lo farà. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-*

MAIE).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2298 (ore 16,57)

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Moscardelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. *(Commenti del senatore Castaldi)*.

MOSCARDELLI, *relatore*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, questo importante provvedimento di riforma, che peraltro è stato oggetto di particolare attenzione (e colgo l'occasione per ringraziare il presidente Marino che, insieme alla Commissione finanze della Camera, ha promosso un seminario istituzionale per confrontarsi e discutere il progetto di autoriforma presentato dalla banche di credito cooperativo), ha suscitato e suscita attenzione e giudizi anche contrastanti, ma tuttavia deve essere inquadrato... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, dovreste abbassare il volume della voce per consentire al relatore Moscardelli di parlare.

MOSCARDELLI, *relatore*. Il provvedimento deve essere inquadrato, dicevo, in un nuovo contesto rispetto al quale la funzione importante del sistema delle banche di credito cooperativo può essere preservata se abbiamo il coraggio di cambiare e non se invece ci attestiamo su una posizione di blocco o di resistenza ai cambiamenti perché in tal modo arrecheremmo un danno alla funzione vitale per la nostra economia reale che svolge il sistema delle banche di credito cooperativo.

Vorrei ricordare a me stesso che siamo in una condizione totalmente nuova: attraverso l'approvazione delle norme sull'unione bancaria, il contesto è completamente mutato, insieme alla lunga crisi che abbiamo attraversato e da cui abbiamo cominciato da poco ad uscire.

L'unione bancaria è una realtà e con questa bisogna fare i conti. È una realtà perché c'è un apparato normativo importante, che ha un impatto forte su tutto il sistema bancario: il meccanismo di vigilanza unico, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, il meccanismo di garanzia dei depositi. Si tratta di un apparato normativo imponente, che, una volta messo sul mercato, ne ha modificato la natura, perché ha creato le condizioni per intervenire su una fragilità di sistema del nostro sistema bancario, che si è evidenziata durante questi lunghi anni di crisi.

L'impatto normativo su questa particolare tipologia di banche, cioè le banche di credito cooperativo, è stato enorme e molto forte. La scelta, da parte dell'Unione europea, di un sistema di norme unico, comune ed omogeneo per tutti i tipi di banche naturalmente pone una serie di problemi, che non possono essere risolti solamente con adattamenti posteriori. Da questo punto di vista, bisogna fare attenzione anche ad un altro elemento molto importante, che tocca da vicino il sistema delle banche di credito cooperativo: mi riferisco alla normativa riguardante lo *SME supporting factor*, un risultato importante per il nostro Paese, che ha consentito e consente di avere un assorbimento di capitale delle banche meno oneroso, a fronte di finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese. Questo è un elemento che va conservato ed ampliato; gli effetti sono stati valutati molto positivamente dal sistema delle banche di credito cooperativo. Tale valutazione verrà rinnovata in sede europea, con la relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio europeo, che deve essere fatta all'inizio del 2017. La valutazione su questo impatto è stata molto positiva in quanto sono migliorati di molto la disponibilità e il costo del credito per le piccole e medie imprese. Per l'Italia questo è un tema molto vitale, proprio perché il sistema delle piccole e medie imprese ha un peso nell'economia reale non paragonabile al resto dell'Europa.

Inoltre, la preoccupazione segnalata dal sistema delle banche di credito cooperativo per una possibile Basilea 4 (anche se su questo punto è intervenuto Draghi per rassicurare), che comporterebbe un ulteriore apparato normativo, con oneri di conformazione a tutti gli strumenti amministrativi e con il rischio di trovarsi di fronte a meccanismi più stringenti sul tema dell'erogazione del credito, crea altri elementi che fanno riflettere e che inducono ad andare avanti con convinzione nel portare a termine

una riforma che metta questo nostro sistema nelle condizioni di preservare le proprie caratteristiche originali e la propria vitalità e, allo stesso tempo, di svolgere con strumenti nuovi le funzioni che è chiamato ad assolvere. Tali funzioni impongono necessariamente, come tutte le altre articolazioni del sistema bancario, una patrimonializzazione più forte e quindi una garanzia di fronte al rischio della problematica connessa ai crediti non performanti. Il deterioramento dei crediti tocca da vicino e in modo delicato questo settore, che va ad erogare il proprio credito principalmente alle piccole imprese, agli artigiani e alle famiglie, che naturalmente sono coloro che hanno subito maggiormente le difficoltà di questa lunga crisi.

Questa è una realtà molto virtuosa, che ha dei numeri importanti. Infatti, il sistema delle banche di credito cooperativo è costituito da 364 banche, pari a quasi il 56 per cento del totale delle banche operanti in Italia, con 4.414 sportelli, 1.248.000 soci. Sono presenti in 101 Province, in 2.693 Comuni; in 549 Comuni sono l'unica presenza bancaria. Hanno 31.000 dipendenti. Nel 2015, su 130 miliardi di euro di finanziamento alla clientela, 85 sono stati erogati alle imprese. Nel periodo di crisi, dal 2010 al 2015, i finanziamenti erogati dalle banche di credito cooperativo vanno oltre il breve termine: vi è stata, quindi, una caratterizzazione in senso positivo, a fronte, invece, di una riduzione di circa 56 miliardi del resto dell'industria bancaria. La lunga recessione che ha colpito il sistema produttivo ha naturalmente peggiorato la qualità del credito. La raccolta della clientela ha superato i 161 miliardi e il patrimonio delle banche di credito cooperativo è oggi di 20 miliardi di euro.

Tuttavia, questo sistema presenta delle criticità, anche superiori alla media, per alcuni aspetti. La redditività del sistema delle banche di credito cooperativo, proprio per la tipologia di clientela che viene servita, ha risentito moltissimo della lunga crisi dell'economia reale. I bassi tassi d'interesse, la domanda stagnante, il crescere del volume delle partite deteriorate hanno compresso i margini di intermediazione e la stessa difesa dell'occupazione (abbiamo parlato di 31.000 dipendenti) naturalmente ha reso rigidi i costi.

Tra le banche di credito cooperativo, la Banca d'Italia segnala 50 banche tra quelle più fragili, quindi con il rischio che possano esserci tensioni finanziarie per un numero significativo di aziende (mi riferisco alle aziende di credito cooperativo). È la stessa Banca d'Italia, quindi, a sottolineare che la riforma va nella giusta direzione ed è in linea con le necessità del sistema. Il sistema bancario italiano è ancora troppo frammentato, ha ancora troppe banche, che rappresentano quasi l'unico canale di accesso al credito per il nostro sistema industriale. È un canale che deve essere rafforzato, preservato e anche reso complementare con altri canali.

L'azione riformatrice del Governo - voglio ricordarlo - è andata proprio nella direzione di un rafforzamento nei fondamentali del sistema, con una serie di riforme: la riforma delle banche popolari, l'autoriforma delle fondazioni, il rafforzamento del sistema finanziario, la garanzia pubblica sulle *tranche senior* di cartolarizzazione dei crediti non performanti.

L'obiettivo, quindi, è sostenere l'economia reale sfruttando la politica espansiva della BCE. Infatti, la contraddizione risiede proprio nel fatto che, a fronte di una enorme massa di liquidità disponibile grazie alla politica espansiva della BCE, le regole più stringenti di accesso al credito e di patrimonializzazione delle banche restringono la possibilità di erogazione del credito stesso, creando un cortocircuito. Il progetto di riforma proposto, quindi, è stato rafforzato: sia attraverso il passaggio del decreto-legge, sia attraverso le modifiche apportate in sede di conversione, si sono colti gli obiettivi fondamentali della riforma. Si tratta quindi di un decreto-legge che già recepiva le indicazioni del progetto di autoriforma, in particolare sulla *governance* del capitale della banca capogruppo e su altri aspetti importanti.

A fronte dell'*iter* parlamentare di conversione con le modificazioni, vi sono tutta una serie di elementi che possiamo sottolineare, insieme agli aspetti salienti già contenuti nel decreto. Intanto, l'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo viene consentita solo attraverso imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Questo è il primo elemento.

È conservato e rafforzato il carattere della mutualità: non viene meno. Anzi, sono ribaditi tutti i connotati della mutualità delle banche di credito cooperativo: l'operatività, la prevalenza, il rapporto

con i soci, la destinazione degli utili e la disciplina fiscale. È stata ampliata la possibilità di coinvolgimento dei soci, con l'innalzamento a 100.000 euro del capitale che ciascun socio può detenere e a 500 del numero minimo di soci per ogni banca di credito cooperativo.

Il controllo della capogruppo è in mano alle banche di credito cooperativo che detengono in misura maggioritaria il capitale. C'è la graduazione dei poteri della capogruppo in relazione alla meritevolezza delle singole banche di credito cooperativo, al fine di ribadire la connessione con le finalità mutualistiche dei poteri della capogruppo, i quali sono proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti.

Il requisito minimo del patrimonio della capogruppo, per dare unità e solidità al sistema, è stabilito in un miliardo di euro. Dobbiamo tener conto che l'indicazione di un miliardo di euro cerca di dare risposta a due elementi. In primo luogo, si cerca di aggregare e dare unità al sistema, formando gruppi che siano più importanti e, quindi, in grado di reggere alle nuove necessità del mercato e al nuovo apparato normativo che ho prima citato. Nello stesso tempo, a fronte di una platea di banche di credito cooperativo che hanno un patrimonio complessivo di 20 miliardi di euro, non si è voluto escludere che si possano realizzare più gruppi.

C'è un protagonismo delle banche di credito cooperativo con l'attribuzione all'assemblea dei soci delle singole banche del potere di nominare i propri organi sociali. È consentita la costituzione in gruppi bancari cooperativi nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Da questo punto di vista, pur dando attenzione al tema della territorialità, si è voluta preservare una unità generale di sistema.

È stato altresì introdotto, con chiarezza di limiti e previsione, il meccanismo della *way out*. Le banche di credito cooperativo che non vogliono aderire al gruppo dovranno trasformarsi in società per azioni o essere liquidate, lasciando le riserve indivisibili, che andranno devolute a fondi mutualistici. Anche in questo caso, la tassazione del 20 per cento sul patrimonio netto è un disincentivo a non mantenere frazionato il sistema.

Altra novità è la possibilità di creare sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni all'interno del gruppo bancario cooperativo. La soglia di un miliardo di euro di patrimonio, che ho prima ricordato, è quindi prevista per favorire un'aggregazione amplia, ma non esclusiva. La soglia dei 200 milioni di euro di patrimonio per approfittare del meccanico della *way out* è peraltro stata oggetto di una serie di polemiche. Mi limito a rilevare un dato. Le banche che hanno questo requisito a livello patrimoniale sono 14 e interessano diverse aree del Paese.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire contiene altre importanti norme, come lo *stop* all'anatocismo e, quindi, la capitalizzazione di interessi. Anche in questo caso, nonostante l'avanzamento di alcune critiche, in realtà si mette ordine nel sistema e si fa chiarezza. Un elemento molto importante riguarda l'estensione della garanzia pubblica sulla cartolarizzazione delle sofferenze anche agli intermediari finanziari. Sono previste regole più flessibili per utilizzare gli sconti fiscali nell'acquisto di una casa messa all'asta.

Un altro elemento importante, che avevo tralasciato e che invece voglio sottolineare, il quale era anche stato sollecitato dal sistema delle banche di credito cooperativo rispetto alla previsione contenuta nel decreto?legge in esame, attiene al fondo temporaneo a sostegno dell'attività di credito cooperativo, che, in attesa della costituzione di un nuovo gruppo, può intervenire come strumento mutualistico-assicurativo per consolidare il sistema delle banche di credito cooperativo. Il termine di sessanta giorni per chi vuole avvalersi del meccanismo della *way out* implica che l'affrancamento delle riserve senza devoluzione del patrimonio deve essere evento che non può essere improvvisato e che può essere utilizzato solo da soggetti strutturati per poterlo fare. In questo ambito il ruolo di vigilanza della Banca d'Italia è molto importante.

La Banca d'Italia ha un ruolo molto forte e pregnante perché definisce i requisiti minimi organizzativi della capogruppo e il contenuto minimo dei contratti di coesione. Il MEF prevede con decreto una soglia minima di partecipazione alla capogruppo che dà la maggioranza del controllo delle banche di credito cooperativo (BCC). Ciò consente, quindi, di avere uno strumento a disposizione per il reperimento di risorse e di capitali sul mercato.

La riforma va nella direzione di preservare le caratteristiche fondamentali del nostro importante sistema legato al territorio, alle piccole e medie imprese, agli artigiani, alle famiglie e, allo stesso tempo, dà gli strumenti per rimanere competitivo sul mercato, per tutelare i cittadini, le imprese e i loro risparmi. Se noi rinunciassimo alla volontà di riforma e di innovazione del sistema, andremmo nel senso contrario.

Credo sia utile e, anzi, necessario trattare anche un tema specifico che serve a fare chiarezza rispetto a una norma approvata alla Camera e che riguarda l'aspetto degli assegni bancari. L'articolo 17-*ter* del presente provvedimento, come modificato alla Camera, con una modifica al numero 3 dell'articolo 45, primo comma, del regio decreto n. 1736 del 1933, recante disposizioni sull'assegno bancario, estende anche agli assegnai cartacei la possibilità, già prevista per gli assegni presentati in forma elettronica, di produrre per il protesto una dichiarazione sostitutiva della Banca d'Italia, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti come alternativa al ricorso al notaio. L'articolo 8, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, reca una serie di modifiche alla disciplina degli assegni, contenuta nel regio decreto citato, complessivamente volte a consentirne la circolazione e il pagamento anche in forma elettronica. In particolare, il numero 2 della citata lettera *b)* dispone che il rifiuto del pagamento possa essere constatato oltre che con atto autentico (protesto o dichiarazione del trattario dell'assegno bancario) anche con dichiarazione della Banca d'Italia in qualità di gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, la quale attesti che l'assegno bancario presentato in forma elettronica non è stato pagato. La lettera *c)* del citato comma 7 stabilisce l'equivalenza, a ogni effetto di legge, delle copie informatiche degli assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche stabilite con decreto ministeriale. Alla Banca d'Italia è demandato il compito di emanare, entro dodici mesi dal predetto decreto, apposito regolamento per la disciplina delle regole tecniche e per l'applicazione delle disposizioni in esame del decreto ministeriale. Ai sensi della lettera *f)* del citato comma 7, il complesso delle modifiche sopra descritte entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del predetto regolamento della Banca d'Italia. La citata disciplina farebbe esplicito riferimento ai soli assegni presentati in forma elettronica e non anche agli assegni cartacei per i quali si stabilisce l'equivalenza, ad ogni effetto di legge, delle copie informatiche rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria forma digitale. Il regolamento della Banca d'Italia per la disciplina delle regole tecniche non è stato emanato entro il termine previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011 e la possibile emanazione successiva all'entrata in vigore dell'articolo 17-*ter* del provvedimento in esame comporterebbe la reintroduzione della normativa che lo stesso articolo 17-*ter* intende superare, producendo così un'implicita abrogazione per il principio della legge posteriore. Peraltro, il consenso alla corretta interpretazione della norma conforme dell'articolo 17-*ter* del provvedimento in discussione si è manifestato anche in sede d'esame al Senato del disegno di legge sulla concorrenza con l'approvazione dell'emendamento che interviene modificando il citato articolo 8, comma 7, lettera *b)*, numero 2 del decreto-legge n. 70, convertito con modificazioni, nella legge n. 106 del 2011 e replicando quanto previsto dal citato articolo 17-*ter* al fine di prevederne l'entrata in vigore con la pubblicazione del regolamento della Banca d'Italia; ed evita in tal modo che la suddetta pubblicazione del regolamento riporti in vita una normativa superata. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti del Liceo scientifico statale «Guglielmo

Marconi» di Foggia, che sono oggi in visita al Senato e assistono ai nostri lavori. Benvenuti ragazzi. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2298 (ore 17,20)

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei prima di tutto ringraziare - e lo faccio sentitamente - il collega Moscardelli, che con la consueta perizia ha illustrato i termini del provvedimento. Al netto della bravura del collega, si tratta di un'illustrazione piuttosto complicata da ricondurre ad equità ed è un dato che fornisce il senso e il merito della nostra questione pregiudiziale.

Signora Presidente, colleghi, purtroppo sul tema dell'uso improprio del decreto-legge da parte di questo Governo abbiamo dovuto ripeterci - e purtroppo temo che dovremo ripeterci ancora - sia in sede di 1a Commissione, in cui esiste un vaglio sui presupposti, sia in occasione della pregiudiziale di costituzionalità, perché questi decreti-legge, palesemente incostituzionali e privi dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, come se si trattasse di una convenzione e di una consuetudine costituzionale, continuano ad essere serenamente portati avanti. Quindi, il doppio vaglio di costituzionalità su un provvedimento incostituzionale, che sia la Commissione, sia l'Assemblea, continuano serenamente a promuovere - di certo non da parte nostra - rappresenta uno stigma, una ferita fortissima per l'attività legislativa di questo Governo.

Lo voglio dire non a caso, signora Presidente e colleghi: anche quando i contenuti hanno un senso, se il contenitore non ce l'ha o è palesemente illegittimo è impossibile dare un senso di legittimità ai contenuti stessi.

Ancora una volta ringrazio il collega Moscardelli per aver tentato di spiegare come il Governo vuole risolvere il problema delle banche di credito cooperativo, che peraltro non definirei di bruciante attualità, esattamente come non abbiamo definito di bruciante attualità il tema delle banche popolari. Il comune denominatore di questo anno bancario, vissuto molto pericolosamente dal Governo Renzi, è purtroppo una modalità autoritaria e dirigistica di imporre al sistema bancario delle regole assolute, che valgono - ahimè - soprattutto per alcuni territori, su cui il Presidente del Consiglio e alcuni Ministri "di peso" del suo Governo amano molto operare. Vi assicuro, signora Presidente e colleghi, che né nell'illustrazione di questa questione pregiudiziale, né nel prosieguo della discussione lasceremo cadere questo riferimento, senza darvi un'opportuna motivazione.

Per quanto riguarda i presupposti di necessità e urgenza e la pregiudiziale di costituzionalità, ancora una volta ci troviamo purtroppo ad affrontare un percorso quasi della noia. Per 45 volte abbiamo detto che non ricorrono tali presupposti quando si fanno riforme organiche e di sistema, annunciate da venti anni, tentate e inserite in cassetti polverosi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per poi essere ritirate fuori e proditoriamente inserite nel veicolo del decreto-legge.

Abbiamo detto più volte che questo viola in maniera palese, marchiana e intollerabile, per quanto ci riguarda, le caratteristiche costituzionali previste in maniera implacabile e ineludibile dall'articolo 77, che non può essere modificato per via convenzionale o perché al *Premier* piace il decreto-legge.

Colleghi, con tutto il rispetto del mondo per l'inquilino del Colle e per ciò che avviene sul Colle più alto, è francamente imbarazzante pensare che tutto questo sia controfirmato da chi ha posto come cifra del suo mandato il fatto di limitare l'uso improprio della decretazione d'urgenza o l'uso del decreto-legge sulla base di una generica, inesistente urgenza nel provvedere.

Basta leggere il titolo di questo provvedimento, perché ormai i titoli stessi parlano da soli. Si tratta quasi di un menu alla carta in cui vengono proposte delle pietanze assolutamente eterogenee, disomogenee, disorganiche, estremamente indigeste per queste Camere e assolutamente indigeribili, tossiche e anche un po' velenose, che vengono proposte da parte di chi ritiene forse di esercitare, più

che una *premiership*, un ruolo di autoritativa organizzazione del contenuto dei provvedimenti.

Mi spiego meglio. Anche per quanto riguarda questo decreto-legge in materia bancaria, ricordo che tutti i decreti-legge in materia bancaria che hanno attraversato queste Aule sono stati caratterizzati, oltre che dall'uso di uno strumento improprio e assolutamente incostituzionale, anche dall'uso della fiducia, altro strumento ugualmente improprio e incostituzionale nell'ottica di una riforma di sistema e di un rapporto che avrebbe dovuto essere molto più intenso, fiduciario, collaborativo e cooperante con tutti noi parlamentari.

La Corte costituzionale ripete da una vita (ma noi non ne abbiamo bisogno, perché lo sappiamo), con sentenze di ogni datazione e che risalgono anche a trent'anni fa, che mai una riforma organica e di sistema può essere attuata con un decreto-legge. Colleghi, guardandoci negli occhi e mettendoci una mano sulla coscienza, diciamocelo: non abbiamo bisogno che ce le dica la Corte costituzionale. Sappiamo tutti benissimo che, per modificare un testo unico, qual è quello in materia bancaria, non servono i decreti-legge ma disegni di legge ugualmente omogenei, strutturati, coordinati e condivisi, che diano la misura di una riforma che non si attua mai, se organica e strutturale, in maniera simultanea, ma attraverso stadi, provvedimenti e procedimenti attuativi successivi.

Qual è l'ennesimo fusibile del sistema costituzionale che rende improprio questo decreto? Collega Moscardelli, ho apprezzato molto il tentativo, quasi da zingara con la palla di cristallo, di preconizzare i modelli di *governance* che caratterizzeranno questa *holding* del sistema di credito cooperativo.

Ma come facciamo a sapere ciò che non è ancora scritto, dal momento che una buona parte di questa riforma è affidata a provvedimenti attuativi, atti di normazione secondaria, che dovranno essere emanati dalla Banca d'Italia e dai Ministeri competenti? Ora siamo in sede di esame delle questioni pregiudiziali, ma ribadiremo nella discussione sul merito che questi provvedimenti sono assolutamente incompatibili con l'uso del decreto-legge. Come incompatibile con l'uso del decreto-legge è l'utilizzo addirittura di atti di natura non regolamentare, che non piacciono né alla Corte costituzionale né al Consiglio di Stato e che, invece, al legislatore piacciono da morire, tanto che ne fa un uso quasi sconsiderato.

Voi, colleghi della maggioranza, affermate che la Banca centrale europea è il principale ispiratore della riforma. Non è vero. Non possiamo, tutte le volte che facciamo qualcosa che può risultare sgradito alle nostre controparti, affermare che ce lo chiede l'Europa. Questo è un velo con cui non possiamo più nasconderci.

L'Europa non ci chiede di fare dei conglomerati capigruppo aspirapolvere che riportino nel loro grembo tutte le banche di credito cooperativo sulla base di una valutazione non per merito, non per aggregazione territoriale, provinciale, di specifiche di erogazione del credito di prossimità, ma solo per valore. Elemento che, peraltro, violerebbe una serie di principi costituzionali quali: l'articolo 3, il principio di uguaglianza; l'articolo 45, il principio mutualistico, che noi tutti sappiamo dover essere senza scopo di lucro, senza fini speculativi, caratterizzato dalla sua natura e dai suoi fini sociali, pervertiti da questo schema.

Cito poi l'articolo 47 sulla tutela del risparmio, e l'articolo 53 sulla progressività della tassazione, che viene meno sulla base dell'imposizione di una tassa fissa al 20 per cento nei confronti di chi ritiene di aderire a questo modello di alternativa alla *holding* aspirapolvere.

Sarò il più possibile rapida, ma chiedo solo un altro minuto per fare una considerazione di merito che ci riserviamo di estrinsecare e spiegare molto meglio nell'ambito della discussione generale, che sarà - ahimè - molto breve, perché purtroppo il treno della riforma come sempre passerà oltre la stazione Senato, e noi potremo dare solo la fiducia, non discutere nel merito e non cambiare niente: è una caratteristica costante ormai della nostra attività. Però, signora Presidente, colleghi, per quale motivo ancora una volta andiamo controtendenza rispetto ai Paesi che funzionano in Europa? La Francia, la Germania, l'Olanda, ma anche il Canada (dando a questa considerazione una dimensione extraeuropea), tengono da conto le loro banche di credito cooperativo come erogatrici di crediti di prossimità che consentono di tutelare l'economia reale e di contrastare gli *shock* economici. Colleghi, ancora una volta stiamo andando in controtendenza, nostro malgrado, perché noi non aderiamo a

questa iniziativa legislativa: non siamo stati sufficientemente consultati, non ci piace il metodo e non ci piace il merito, e andiamo verso una deriva non condivisa e non condivisibile, in controtendenza rispetto a un'Europa che non possiamo usare solo quando ci fa comodo.

Per tutti questi motivi chiediamo che non si prosegua ulteriormente nell'esame di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ancora una volta noi, come Gruppo della Lega Nord, presentiamo una questione pregiudiziale, ma non per voler star qui a fare chiacchiere o a fare finta di idolatrare la Costituzione; noi vogliamo parlare seriamente di un problema che sta affliggendo questa legislatura. Il ricorso continuo al decreto-legge - lo ricordiamo - è stato più volte censurato, non solo dalla Corte costituzionale e dallo stesso Capo dello Stato. Dobbiamo comunque ricordare, se vogliamo essere dei legislatori e non qualcosa di diverso, che l'articolo 70 della Costituzione affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere.

Ciò che invece continuiamo a vedere e a cui stiamo andando incontro è un vero e proprio svuotamento e una mortificazione delle attività del Parlamento, con una concreta impossibilità, anche da parte dell'opposizione, di partecipazione a un confronto e a un dibattito politico, e di esercitare la propria funzione, che è quella del controllo politico. Non dovete pensare che l'opposizione dia solo fastidio; l'opposizione è nata per esercitare un controllo. E da questo dibattito non riusciamo a rendere effettiva la democrazia.

Ricordiamo che dal 2014 al 2016 sono stati emanati 48 decreti?legge, spesso in assenza di una valida motivazione d'urgenza, e questo l'abbiamo visto anche e soprattutto sui provvedimenti che riguardavano la giustizia, di cui non si comprende nemmeno quale potesse essere il requisito di necessità e urgenza, visto che i problemi della giustizia affliggono i tribunali da molti anni. Ricordiamo che, in realtà, i disegni di legge di iniziativa parlamentare arrivano a un approdo positivo solo nell'1 per cento dei casi.

Ciò su cui sorge il dubbio è perché si ricorre costantemente all'uso del decreto-legge, così come alla fiducia. La giustificazione non è normativa, ma solo di natura politica. Il problema che ha il Governo - oltre al fatto che spesso dubita di avere la stessa maggioranza, per cui ricorre alla fiducia - è che ricorre al decreto-legge solo per cercare di accelerare i tempi e dare la sensazione a quei poveri cittadini che ci guardano da fuori che il Parlamento lavora, che il Governo lavora, che viene prodotto qualcosa. E invece non ha importanza continuare ad approvare leggi nuove quando queste non sono risolutive; quando non hanno una portata normativa seria.

Continuiamo ad accumulare normativa solo per dire che stiamo lavorando. Però sono i nostri concittadini che si ritroveranno cattive norme con le quali dovranno confrontarsi; vedranno le loro attività gestite da quelle norme. Quello che facciamo adesso è una mera forzatura di quelli che dovrebbero essere gli equilibri.

Quando si studiava educazione civica si ricordava che un conto era il potere che avevano le Camere di fare le norme, ovvero il potere legislativo, altro conto era il potere esecutivo: il Governo doveva mettere in pratica quelle norme, eseguire quello che veniva detto dal Parlamento. Sta succedendo esattamente il contrario: è il Governo che dice cosa deve fare il Parlamento. Questo è uno squilibrio pericoloso, una forzatura rischiosa che fa ricordare tempi diversi.

Entriamo nel merito del provvedimento: ci si chiede quale possa essere la necessità e l'urgenza di intervenire su un sistema come quello bancario, con particolare riferimento a ciò che stiamo esaminando in questo decreto-legge. Ci si domanda il perché di questa famosa urgenza. Ricordiamo che probabilmente sono tra 15 e 17 le banche che potrebbero avere elementi patrimoniali di criticità fatali, e che questa fatalità potrebbe esercitarsi nei prossimi diciotto mesi, su un totale di oltre 350 banche di credito cooperativo presenti in Italia.

Se questo Parlamento avesse avuto il tempo, probabilmente avrebbe anche esaminato altre norme e

previsto una riforma di questi istituti, magari preservando quelli che dovrebbero essere i principi cardine: la mutualità, la solidarietà e il localismo di queste banche di credito cooperativo. Ciò che temiamo, infatti, è che si debba intervenire continuamente sul sistema bancario, come è già accaduto, e ne abbiamo avuto riprova. Parlo più da veneta che non da italiana, perché nel nostro Veneto con due grandi istituti ci siamo trovati in situazioni drammatiche a causa delle norme e del comportamento della dirigenza; norme che alla fine hanno visto penalizzati solo ed esclusivamente i risparmiatori, ovvero chi in queste banche ci ha creduto: ha creduto veramente che quell'istituto potesse custodire i risparmi di una vita.

Interveniamo costantemente su un sistema molto delicato. Auspicavamo che si potessero affrontare simili problematiche con i tempi richiesti dalla discussione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, senza la decretazione d'urgenza.

Per non parlare dell'omogeneità stessa del provvedimento, che viene ad incidere sul requisito di necessità ed urgenza; un provvedimento non omogeneo in cui confluiscono elementi in modo confuso, tanto che ci si domanda quali siano le questioni effettivamente urgenti rispetto a quelle che non lo sono.

Ricordiamo che il Capo II parla di garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze; il Capo III parla di esclusione dalla tassazione dei contributi percepiti dai soggetti per cui risultino attivate procedure concorsuali, nonché, in un altro Capo, si modifica il testo unico sulla intermediazione finanziaria.

Stiamo parlando di tematiche che non dovrebbero essere gestite tutte insieme in una decretazione di urgenza: distinguiamo qual è la norma necessaria e urgente e poniamola in essere.

Le stesse disposizioni transitorie in merito all'applicazione della disciplina prevedono addirittura che per la formazione del gruppo bancario vi sia un termine di diciotto mesi e quindi che la norma abbia un'applicazione che diventa non immediata, bensì differita. Quando ci sono norme che prevedono interventi con termini così lunghi, ci si domanda dove fosse l'urgenza, perché urgente è qualcosa che dovrebbe avere immediata applicazione.

Ci domandiamo poi se vengono rispettate le norme sulla libera concorrenza; soprattutto quando vediamo che con alcune disposizioni si prevede che la banca di credito cooperativo che viene esclusa dal gruppo bancario possa continuare la propria attività solo mediante una sua trasformazione in società per azioni.

Questo si aggiunge alle altre questioni che riguardano il merito del provvedimento, per il cui esame non è questa la sede. Adesso seguirà un dibattito in sede di discussione generale o, quanto meno, si auspica che ci sia questo dibattito e che non si arrivi invece a vederlo ostacolato da una richiesta di fiducia. Ci troviamo comunque dinanzi ad un provvedimento che presenta ancora profili di estrema criticità.

Per tutte queste ragioni, meglio illustrate nell'elaborato scritto che abbiamo presentato come questione pregiudiziale, chiediamo che non si proceda all'esame del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bottici per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, ci troviamo per l'ennesima volta ad illustrare una pregiudiziale di costituzionalità per un provvedimento che riguarda le banche. Banche e petrolio, oro verde delle banconote e oro nero del petrolio, sono i due interessi principali di questo Governo.

Brucia ancora la ricapitalizzazione di Bankitalia, avvenuta con un vero e proprio *blitz* alla Camera dei deputati e che ha visto un regalo di oltre 7 miliardi di euro alle banche. Ed è ancora in ballo il decreto legislativo che permetterebbe alle banche di appropriarsi della casa di chi non riesce a pagare qualche rata, senza passare dal vaglio di un giudice.

E mentre su Monte dei Paschi di Siena ancora non si fa luce, ecco la truffa delle banche di credito cooperativo. Mentre tutti si aspettavano un provvedimento per salvaguardare i risparmiatori truffati,

ecco un provvedimento che, da una parte, mette in sicurezza le banche e, dall'altra, per colpa di qualche farabutto, punisce il sistema del credito cooperativo, l'unico che manteneva ancora alta la sua funzione di emissione di credito.

Era il 19 febbraio 2014 quando Beppe Grillo, seduto al tavolo con Renzi, gli disse, senza usare mezze parole: «Tu rappresenti le banche». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mai parole furono più azzeccate e profetiche. Questo Governo è il Governo delle banche e dei banchieri, è il Governo della famiglia Boschi, della massoneria toscana e non solo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È il Governo delle *lobby* del petrolio, delle *lobby* delle assicurazioni, dei grandi produttori di energia, è il Governo dei conflitti di interesse. Con Berlusconi pensavamo di aver toccato il fondo, ma Renzi ha scavato di più, sempre di più.

Il decreto-legge che oggi chiediamo di non esaminare presenta profili di incostituzionalità. Vorrei solo ricordarvi che la sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale sancisce che le norme ordinamentali «non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'articolo 77» della Costituzione, «concepito dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgenza di casi straordinari di necessità e d'urgenza».

La trasformazione per decreto-legge dell'intera disciplina ordinamentale appare quindi incompatibile sia sul piano logico che su quello giuridico, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema su cui da tempo è aperto un ampio dibattito. Ma qualcuno ci ha visto il caso straordinario di necessità e di urgenza. Peccato che poi alcune norme, ossia quelle relative alla banca che intende assumere il ruolo di società Capigruppo, prevedono che tale banca dovrà sottoporre alla Banca d'Italia la documentazione prevista dalla legge in vista della costituzione del gruppo per la verifica preventiva nel termine di diciotto mesi. E questa sarebbe la necessità e l'urgenza? Mi chiedo veramente con chi sto parlando.

Inoltre, la stipula del contratto tra la banca ed il capogruppo bancario potrà intervenire entro novanta giorni. Altri novanta giorni, altra urgenza: anche se non so quale sia l'urgenza. Se noi avessimo presentato un disegno di legge avremmo potuto discuterne serenamente, ognuno con le proprie opinioni, invece, come accade ormai di solito, quest'Assemblea non viene assolutamente tenuta in considerazione. Allora mi chiedo a cosa servano i senatori del PD, di NCD, di AL-A e degli altri Gruppi di maggioranza, perché tanto votano qualsiasi cosa, quindi potremmo evitare anche di fare le riunioni di Commissione ormai.

Inoltre, questo decreto?legge è in contrasto con gli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione. La soluzione migliore, quella di cui avrebbe bisogno il sistema bancario, non è quella delle varie marchette che questo Governo gli concede ormai semestralmente, se non più spesso, ma la predisposizione ed attuazione di rigorose norme per il contrasto del conflitto di interesse. Io, però, non ho mai visto presentare un decreto-legge sul contrasto al conflitto di interesse, chissà perché! E poi i Ministri si dimettono, e andiamo oltre.

Poi, se dobbiamo tutelare il risparmio, nel provvedimento al nostro esame non vedo assolutamente la tutela dei risparmiatori. Perché non predisponiamo alcune norme, come vi stavo dicendo prima, che tutelino il risparmio, che vietino la vendita di prodotti finanziari deteriorati a poveri cittadini, che ormai hanno un peso contrattuale inferiore a quello dei gruppi bancari? Voi date potere solo alle banche e non ai cittadini per difendersi. A tale proposito sollecito nuovamente la calendarizzazione del disegno di legge sulla *class action*, un provvedimento già votato alla Camera dei deputati ma fermo in Senato. Avete paura dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per non parlare, poi, della questione del *way out*, una bella norma. L'articolo 17 della legge finanziaria per il 2001 era un'interpretazione autentica di come si dovevano trattare i patrimoni delle cooperative che si scioglievano o che si trasformavano: il patrimonio doveva andare ai fondi statali. Invece noi che facciamo? Diamo loro l'opportunità di tenersi il patrimonio e di versarne solo una parte, ossia il 20 per cento. Mi chiedo peraltro con quale titolo venga chiesto questo 20 per cento del patrimonio netto. Cos'è? Una penale, una tassa, un contributo? Qualcuno ce lo spiegherà, a noi o alla magistratura, mi

auguro.

Con questo trucchetto si va anche ad interferire sul diritto alla concorrenza, perché le cooperative che vengono sciolte e si trasformano vengono ancora assoggettate all'interpretazione autentica, mentre le BCC no. Quindi c'è una piccolissima questione di concorrenza, che noi dovremmo tutelare. Invece passiamo sopra anche all'articolo 41 della Costituzione.

Mi chiedo inoltre: questa norma a favore delle BCC si può configurare come aiuto di Stato o no? Dobbiamo attendere che l'Europa ci dica qualcosa, o ci risponde il Ministro, per tranquillizzarci?

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Bottici.

BOTTICI *(M5S)*. Concludo. Anche sulle cartolarizzazioni io ho il terrore, non so voi.

Siamo a ribadire ancora una volta che in questo Paese non esiste più la democrazia e non esiste più il Parlamento, che non serve a nulla ed è un mero esecutore degli ordini del Governo. Questo è avvenuto e continua ad avvenire da anni, nella vostra più totale indifferenza. Dante la chiamava "ignavia" e metteva gli ignavi nel girone più duro, con la pena più dura, perché considerava l'ignavia il peggiore dei peccati. La storia non dimenticherà questa stagione e non dimenticherà voi, ignavi in alcuni casi, complici e collusi in altri casi. Abbiate un ultimo sussulto di coraggio, provate ad alzare la testa da quel banco e leggete cosa state votando. Non fate come con la legge di stabilità 2015, che avete votato nonostante ne mancasse un pezzo, per non parlare poi del cosiddetto emendamento Total-Total. Provate a capire e non fatevi distrarre dalle sirene delle banche, perché al massimo per voi arriveranno le sirene della polizia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e i docenti dell'Istituto comprensivo «Mazzini-Capograssi» di Sulmona, in provincia dell'Aquila, che sono in visita al Senato. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2298 (ore 17,52)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, in attesa che il Governo, come al solito, ponga la fiducia (immagino domani mattina), noi siamo qui, ancora una volta, nella distrazione più totale dell'Assemblea, a porre una questione pregiudiziale su questo disegno di legge di conversione dell'ennesimo decreto-legge.

Quello che francamente, signora Presidente, deve continuare a stancare un po' tutti noi non deve essere il fatto che insistiamo nel presentare pregiudiziali di costituzionalità, perché è un nostro dovere: qualcuno infatti dovrebbe ricordarsi che siamo andati oltre ciò che è possibile e permesso dalla nostra Costituzione. Noi siamo francamente ancora una volta costretti ad una prassi che non abbiamo neanche più la voglia di giustificare.

I rappresentanti del Governo stanno evidentemente conversando di banche o di Basilicata e noi continuiamo a intervenire su questioni che non sono di poco conto, come di questo disegno di legge di conversione dell'ennesimo decreto?legge, che impatterà sul futuro del nostro Paese, sull'economia e sugli interessi di tanti risparmiatori. Peraltro, tutto l'*iter* di questa riforma delle banche di credito cooperativo e delle disposizioni relative alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (per non parlare ovviamente del regime fiscale relativo alle procedure di crisi, di cui avevamo notizia dai giornali) ha visto una discussione che evidentemente ha coinvolto esperti. *(Brusio)*. Ho difficoltà a parlare. *(Richiami del Presidente)*.

Dicevo che la discussione ha coinvolto anche esperti del mondo del credito cooperativo. Non ha, però, coinvolto il Parlamento che avrebbe dovuto, poi, assumere delle decisioni. Vi sono state, peraltro, interrogazioni e richieste ai Ministri competenti di venire a riferire, ma questo non è accaduto. Questa discussione e le varie proposte di autoriforma che erano state avanzate sono la prova provata che evidentemente non era possibile utilizzare il decreto?legge.

Lo strumento del decreto-legge - ci ostiniamo a ricordarlo - trae la sua legittimazione, anche costituzionale, da casi straordinari ed è dedicato soltanto ad intervenire in modo necessitato e urgente per dare risposte rapide a situazioni che debbono essere fronteggiate immediatamente. Per questo motivo il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere misure di immediata applicazione. Come è possibile utilizzare un decreto-legge, invece, per una riforma di sistema, quindi non un intervento di necessità e urgenza e di immediata applicazione, ma una riforma complessiva e non di poco conto? La dimostrazione che si tratti di una riforma di sistema è che è stata preceduta da una discussione extraparlamentare, di autoriforma, con esperti e tecnici.

In sede di intervento sull'ordine lavori abbiamo fatto riferimento ai conflitti di interesse e ai vari problemi via, via emersi in questi mesi da parte del Governo. Il Governo ha una grande attenzione verso il sistema bancario e quindi posso capire che voglia utilizzare il decreto?legge, ma è assolutamente improponibile. La Corte costituzionale, tra l'altro, con la sentenza n. 220 del 2013, ha precisato che è tassativamente esclusa la possibilità di ricorrere al decreto-legge quando si tratta di realizzare una riforma organica, come quella che è contenuta nella normativa al nostro esame.

Il provvedimento, nel merito, detta una disciplina per un universo di 364 banche, tra quelle di credito cooperativo e le casse rurali, che costituiscono (con i loro 4.403 sportelli, pari al 14,6 per cento degli sportelli bancari italiani, oltre 1.200.000 soci, tra l'altro in aumento, e 37.000 dipendenti) non una piccola realtà, ma una realtà assolutamente fondamentale, come sappiamo bene, anche a livello territoriale e di piccoli e medi Comuni. Una realtà che, in una situazione anche complessa, certamente di casi non tutti brillanti, ha lavorato all'interno di un tessuto di economia reale. Ha anche dimostrato, per certi versi, di avere degli anticorpi per fronteggiare gli effetti della globalizzazione e le crisi anche in modo autonomo.

Anche nella discussione svolta sulla proposta di autoriforma fatta all'interno di questo mondo, vi era stata la volontà precisa di confermare e conservare, presso le comunità e nei territori in cui operano, in alcuni casi anche da più di un secolo, il ruolo delle banche di credito cooperativo al servizio, appunto, delle economie reale, delle piccole imprese nell'ottica di uno spirito cooperativo che è servito parecchio alla crescita di alcuni territori. Ad ogni modo, si era confermata la volontà di mantenere intatto, anche nell'ambito di una riforma della *governance* o in un differente sistema di allocazione delle risorse, questo loro ruolo, rimandando allo spirito cooperativistico.

In questo caso, invece, si opera in modo completamente diverso. Per questo motivo, è a nostro avviso ancor più grave che la discussione sia stata costretta nell'ambito temporale previsto per la trattazione dei decreti-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Aggiungo poi che il decreto-legge in esame è giunto in Commissione giovedì scorso, dove ovviamente tutti gli emendamenti sono stati bocciati (credo che il tutto sia avvenuto in modo assolutamente rapido e indolore). Quindi, ancora una volta facciamo finta di discutere e intervenire su un provvedimento su cui in realtà non abbiamo alcuna voce in capitolo. Ciò è accaduto ripetutamente durante gli ultimi due-tre anni, ma ormai siamo arrivati a un livello di guardia tale da mettere in luce proprio una crisi democratica e non soltanto delle competenze parlamentari (tanto più in una situazione come questa).

La questione pregiudiziale presentata non si limita soltanto all'assoluta incostituzionalità del ricorso allo strumento del decreto-legge, essendovi nel provvedimento in esame alcuni passaggi assolutamente in contrasto con principi costituzionali, come quello di cui all'articolo 45, comma 1, della Costituzione, che riconosce la funzione sociale della cooperazione (non do lettura dell'intera disposizione). Cosa si fa invece con il provvedimento in esame? Il principio stabilito dall'articolo 45 della Costituzione stride con quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del provvedimento, che applica alla cooperazione di

credito l'obbligo di partecipare a un rigido patto di coesione a un gruppo bancario unico con poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate, quale precondizione per vedersi confermata l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia a esercitare il credito come banca di credito cooperativo. Questo vale a meno che non si dimostri di avere risorse patrimoniali superiori a 200 milioni di euro e di poter versare un'imposta straordinaria pari al 20 per cento, pena la liquidazione. È evidente, quindi, che da questo punto di vista c'è un obbligo che si configurerebbe, specie in assenza di una norma specifica che consenta la trasformazione in un altro tipo di banca senza devolvere le risorse patrimoniali, come una vera e palese violazione del dettato costituzionale, nonché come un attentato ai tratti distintivi del settore.

Le altre violazioni riguardano l'articolo 47 della Costituzione, in tema di risparmio popolare.

Vi è poi una questione molto seria, perché noi riteniamo che il principio di sussidiarietà nel settore del credito esca fortemente compromesso, posto che nel decreto?legge in esame il trattamento di quelle banche di credito cooperativo che non volessero aderire alla capogruppo (mi riferisco alla cosiddetta *way out*) è decisamente sbilanciato, lasciando la scelta solo a quelle che, come ho detto prima, vantano riserve patrimoniali pari a 200 milioni di euro. Da questo punto di vista, faccio presente che questo è un *vulnus*, un pericoloso precedente capace di intaccare altre realtà cooperative. Per di più, il sistema delle riserve, com'è noto, in caso di scioglimento o di trasformazione in SpA doveva essere addirittura rimesso in capo allo Stato stesso. In questo modo, con il semplice pagamento del 20 per cento si verrà a creare un meccanismo chiaramente speculativo, che tradisce lo spirito dello statuto cooperativo e solidaristico.

Per tutti questi motivi, crediamo sia assolutamente necessario non procedere all'esame del presente disegno di legge per palese incostituzionalità. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

COLLINA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, la discussione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità di un decreto-legge si sviluppa normalmente su temi consueti: una prima parte mira sostanzialmente a mettere in discussione un uso spregiudicato e indiscriminato, a detta di chi lo afferma, del decreto-legge; dopodiché si affrontano nel merito i temi dell'urgenza e della straordinaria necessità per poi entrare in modo scomposto anche sulle questioni di merito che, invece, saranno affrontate più precisamente nella discussione generale.

È vero, l'Italia, rispetto a tanti temi, ha l'esigenza di avere dei tempi certi. Questo lo misuriamo in tante situazioni, ma anche nel Parlamento. Purtroppo ad oggi l'unico strumento per il Governo, ma anche per la maggioranza politica (perché non è solamente una questione di Governo, che esiste in quanto c'è una maggioranza che esprime una volontà politica) di realizzare delle cose in tempi certi nel nostro ordinamento è il decreto-legge. Diversamente non c'è possibilità di avere un processo legislativo con dei tempi certi all'interno del Parlamento. Questo è un problema, ma noi lo abbiamo affrontato anche come maggioranza politica e come Partito Democratico, insieme a tutte le altre forze che con noi reggono la legislatura, attraverso le riforme costituzionali. Abbiamo eliminato il bicameralismo paritario e abbiamo previsto un procedimento legislativo con tempi certi senza ricorrere a decreti?legge e riducendo l'utilizzo degli stessi. Al di là delle discussioni che facciamo continuamente in modo quasi rituale, in realtà ci siamo assunti la responsabilità di individuare soluzioni radicali e strutturali per risolvere il problema dell'utilizzo del decreto-legge per fare in modo che ci siano dei tempi certi nelle discussioni dei provvedimenti legislativi.

Venendo al secondo punto, che è quello della sussistenza degli elementi di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione, credo si possa sviluppare una discussione nel merito. Mi spiace che ci siano stati alcuni interventi che con vigore abbiano cercato di dire che non ci sono. Mi sembra

palese che su questo tema veramente abbiamo delle necessità che derivano dalla direttiva n. 59 del 2014, la "*Bank recovery and resolution directive*" (BRRD), che dal 1° gennaio 2016 inserisce delle nuove norme che cercano di affrontare il tema delle crisi bancarie. Il 1° gennaio è già passato e, quindi, siamo già nel regime previsto dalla direttiva europea.

In particolare questa direttiva preclude la possibilità di intervenire come si faceva prima - ovvero andando ad aiutare le banche con soldi statali - qualora non esistano ragioni forti e palesi di interesse pubblico e cioè l'esigenza di preservare la stabilità del sistema finanziario. È evidente che ciò non accadrà più tanto facilmente e quindi si andrà sicuramente incontro a casi che verranno risolti con il dissesto. Occorre fare in fretta per modificare il nostro sistema, per facilitare l'accesso al mercato dei capitali. La BRRD mira ad evitare l'utilizzo di risorse pubbliche ingenti in favore di banche in difficoltà, introducendo il principio generale in base al quale i costi delle crisi dovranno essere sostenuti dagli azionisti e dai creditori delle banche, con un eventuale ruolo residuale dell'intervento pubblico.

L'intervento pubblico, in passato, prima che intervenisse questa direttiva, è stato utilizzato soprattutto da altri Paesi, e l'Italia non ha utilizzato fondi pubblici per aiutare le banche. Oggi dobbiamo andare a ristrutturare e a rafforzare il nostro sistema bancario, per dare maggiori garanzie e tutele ai risparmiatori.

Il ruolo della Banca d'Italia è noto e si esplica tipicamente nell'intervento ai primi segnali di deterioramento delle condizioni finanziarie, con la nomina di commissari che affiancano o sostituiscono gli organi di amministrazione. In caso di dissesto ci sono le procedure di liquidazione coatta amministrativa, ma nascono con questa direttiva anche delle speciali procedure per ridurre i rischi sistemici, come il trasferimento forzoso di beni dall'intermediario in crisi ad acquirenti privati, la costituzione di società veicolo, come le *bridge bank* o - peggio - le *bad bank*, e vi sono strumenti nuovi di risoluzione. Il *bail in*, spesso citato, è la riduzione forzosa del valore delle azioni e la conversione di alcune tipologie di debiti in azioni. Esso è il contrario del *bail out*, in cui i costi vengono assunti dallo Stato. Non vengono colpiti dal *bail in* i depositi inferiori a 100.000 euro e quindi ci sono misure che tutelano comunque i piccoli risparmiatori.

Colleghi, se non è questo contesto mutato a richiedere di intervenire con urgenza affinché il sistema bancario e i suoi sottosistemi rafforzino la tutela dei risparmiatori, che cosa deve succedere per agire con urgenza e necessità? Faccio un'unica valutazione politica, che mi sembra appropriata: quando fallivano le banche e poteva intervenire lo Stato, in Italia si sarebbe gridato allo scandalo se lo Stato fosse intervenuto con risorse pubbliche, ma questo in Italia non è accaduto. Ora che invece l'intervento dello Stato è scongiurato dalle nuovo regole europee - e dunque non si utilizzano risorse pubbliche - si grida allo scandalo se lo Stato non interviene. È chiaro che l'interesse dei risparmiatori va tutelato, ma attraverso riforme strutturali, che vanno fatte subito, perché abbiamo riconosciuto nel sistema delle banche di credito cooperativo delle fragilità strutturali, legate a quelli che sono sicuramente gli storici elementi positivi del sistema delle BCC. Esse sono infatti legate al territorio e ai piccoli bacini, che però sono talmente piccoli da non consentire di ripartire i rischi, che possono nascere in caso di crisi del sistema.

In conclusione, con il provvedimento in esame è stato fatto un buon lavoro, proprio al fine di aumentare le tutele per i risparmiatori, promuovendo l'aggregazione delle BCC in uno o pochi gruppi bancari ben capitalizzati e capaci di attrarre gli investitori.

Penso di aver motivato a sufficienza le ragioni di straordinaria necessità e urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione per cui preannuncio che voteremo a favore del provvedimento e contro le pregiudiziali che sono state presentate. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula ed assiste ai nostri lavori una rappresentanza di studenti della Libera Università di Bolzano, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2298 (ore 18,14)

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, faccio riferimento all'articolo 77 della Costituzione, applicato ovvero interpretato nel suo rigore letterario, così come credo abbia fatto la senatrice De Petris, ma come fanno tutti coloro che presentano una pregiudiziale di costituzionalità.

Come ha detto bene il collega che mi ha preceduto, il primo punto che viene evidenziato in una questione di pregiudizialità costituzionale di un provvedimento è la possibilità, per quella materia e per quella norma, di vedere applicato il sistema di decretazione d'urgenza previsto appunto dall'articolo 77.

Ma nella storia e nella prassi parlamentare abbiamo visto come questa norma sia stata, da tutte le forze politiche che si sono avvicendate al Governo del Paese, interpretata nella maniera più elastica possibile. Ciò non significa - attenzione - violazione della norma costituzionale. Significa interpretare la norma sulla base di principi di ragionevolezza e di coerenza.

Ora, si tralascia di considerare che la stessa norma, quando prevede la possibilità, ovvero il potere, del Governo di emanare un decreto-legge, attribuisce al Governo, autore di questo provvedimento, anche la responsabilità. Tanto è vero che, testualmente, si legge: «il Governo adotta sotto la sua responsabilità». Quindi, quando un Governo adotta un decreto-legge, ritenendo che siano sussistenti quegli elementi di necessità e di urgenza, lo fa anche assumendosi la responsabilità della sua azione legislativa.

Allora, vista in questa direzione e visti i precedenti, mi pare che questa prima eccezione di incostituzionalità possa essere tranquillamente archiviata e licenziata senza essere meritevole di ulteriore approfondimento.

Rimane il problema di merito e dell'urgenza: se vi sia o meno l'urgenza. Qui c'è una questione di punti di vista. Che cosa significa che vi è l'urgenza di intervenire o non vi è l'urgenza d'intervenire? Probabilmente, per qualcuno che mi ha preceduto si dovrebbe intervenire in caso di urgenza quando si sia verificata la crisi del settore o siano stati compromessi gli interessi dei risparmiatori.

Noi non dobbiamo mai dimenticare che il nostro Paese è il Paese principe della cultura del risparmio e quindi l'azione di Governo va, in questo ambito, nella direzione primaria, principe, di tutela dei risparmiatori, perché rappresentano una gran parte degli italiani.

Allora, se bisogna intervenire quando si è verificata la crisi, cioè quando il malato sta morendo, forse, così ragionando, hanno perfettamente ragione i colleghi che mi hanno preceduto. Ma se vi è la saggezza di un intervento urgente nella fase prodromica alla crisi e quindi alla irreversibilità del danno, allora questo è quel momento. Se abbiamo la direttiva n. 59 del 2014 che entra in vigore dal 1° gennaio 2016, qualcuno mi deve dire se, nell'arco di questi sei mesi, questa nostra architettura costituzionale, sarebbe stata in grado di intervenire adeguando le norme nazionali alla suddetta direttiva. Io sfido chiunque a dirmi che ciò non sarebbe stato possibile. E allora che cosa rimane, se non vi è la possibilità di un intervento normativo ordinario? Vi è la possibilità dell'intervento urgente del decreto-legge, così ragionando non perché sosteniamo il Governo, ma perché, provvedimento per provvedimento, noi impegniamo la nostra ragione e la nostra saggezza nel decidere se condividere o non condividere; e in questo caso le nostre ragioni e il nostro senso di equilibrio ci inducono a condividere la scelta dello strumento del decreto-legge da parte del Governo, ritenendo peraltro infondate sotto il profilo squisitamente scientifico le ragioni di incostituzionalità. Per tali ragioni, noi voteremo contro le questioni pregiudiziali presentate. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, prego i senatori Segretari di fare una verifica sulle

tessere inserite, perché vedo molti posti vuoti e tante tessere. Magari i colleghi sono alla *buvette*. In questo modo evitiamo polemiche.

Prego inoltre di adempiere all'indicazione della Presidenza di portare con sé le tessere quando ci si allontana dall'Aula.

Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QP2), dalla senatrice Catalfo e da altri senatori (QP3) e dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP4).

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ci troviamo di fronte per l'ennesima volta a un provvedimento sul quale il Senato non si può esprimere. Si tratta di un provvedimento estremamente delicato che irrompe nel delicato meccanismo delle banche. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Malan, aspetti un attimo.

Colleghi, chi deve uscire lo faccia con una certa rapidità, per cortesia, così il senatore Malan può intervenire con meno brusio.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Come dicevo, il provvedimento entra a piè pari nel sistema delle banche mettendo in difficoltà quelle più piccole, quelle che generalmente sono più vicine al territorio, ai risparmiatori, alle aziende e ai commercianti. Perché grande è bello, secondo questo Governo: bisogna accorpare tutto; bisogna accorpare Comuni e banche. Purtroppo però nei grandi Comuni come nelle grandi banche spesso non abbiamo grandi buoni esempi. Allora quando vediamo grandi banche come, ad esempio, il prestigiosissimo Monte dei Paschi di Siena, di dimensioni più che ragguardevoli, oltre che di storia lunghissima, essere nelle condizioni in cui è, direi che non è desiderabile che altre banche seguano questo esempio. Però al Governo piacciono le grandi dimensioni, così probabilmente la politica ci può entrare più facilmente, o meglio quella politica del Governo ci può entrare più facilmente. E al Governo piace anche l'anatocismo (che, benché sia una parola piuttosto ricercata, comincia a essere conosciuta dagli italiani, in particolare dai risparmiatori) che è il cosiddetto interesse sugli interessi. C'era una norma che lo vietava. Ebbene, alla Camera, con un bell'emendamento, è stato introdotto invece un comma, che oggi costituisce l'articolo 17-*bis* del provvedimento, che reintroduce l'anatocismo, sia pure solo su base annuale. Il bello è che, con notevole, straordinaria faccia tosta, viene presentato come una nuova abolizione, esattamente come nel comizio di Cetto La Qualunque, che promette l'abolizione della tassa sui cani e a chi gli fa presente che è già stata abolita risponde che l'abolirà di nuovo: abolita due volte! Ecco, peggio di Cetto La Qualunque, anziché abolire due volte, il Governo reintroduce ciò che era stato abolito, ovvero gli interessi sugli interessi: una norma di legge che c'era prima, viene reintrodotta a favore delle banche e contro il risparmiatore, specialmente il risparmiatore indebitato che può essere indebitato, nella maggiore parte dei casi, per produrre qualcosa, per comprare qualcosa; in altre parole, per far camminare l'economia.

Tra il risparmiatore e la banca, tra l'impresa, il commerciante, il professionista e la banca, il Governo si schiera apertamente dalla parte delle banche, raccontando di avere abolito l'anatocismo. Peccato che fosse già stato abolito e che in questo momento viene reintrodotto.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,25)**

(*Segue* MALAN). Il Senato non può intervenire perché in Commissione non è stato possibile fare alcun cambiamento; in Aula non si potrà intervenire perché io prevedo, con grandi capacità divinatorie, che, guarda caso, verrà posta la fiducia.

In questi giorni si evidenzia come questo meccanismo della fiducia sia la totale cancellazione sia della

trasparenza che dell'esame da parte del Parlamento. Il Governo vuole fare un favore alle banche? È libero di farlo, però deve poter affrontare l'Assemblea, e quindi il voto su un singolo emendamento in cui si chiede l'abolizione di quel comma, in questo caso di quell'articolo, cosicché tutti sono chiamati ad esprimersi, anche i senatori della maggioranza; questi ultimi, infatti, magari - anzi, sicuramente - rischiando qualcosa da parte dei *leader* del proprio partito, potrebbero anche votare dalla parte dei cittadini e non necessariamente dalla parte delle banche. Tuttavia, questo non sarà possibile con il voto di fiducia, che ci viene giustificato con il fatto che bisogna fare in fretta. Ma qual è la fretta? Il decreto-legge è già in vigore e la Costituzione - per chi non lo ricordasse - dice che il decreto-legge entra in vigore subito, ragion per cui le misure necessarie e urgenti di questo decreto-legge sono già in vigore.

Ci sarebbe il tempo - visto che il decreto-legge scade il 15 aprile - di fare alcuni cambiamenti, per esempio, abolire sul serio l'anatocismo, e invece non lo si vuole fare: si pone la fiducia perché si deve fare in fretta.

Abbiamo visto come si è fatto in fretta sul Tempa Rossa e sulle tante altre porcate introdotte dal Governo con decreti-legge sui quali è stata posta la fiducia *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)* senza dare modo ai propri parlamentari di esprimersi e senza dare la possibilità al Parlamento di fare leggi per i cittadini e non per gli amici personali del Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fornaro. Ne ha facoltà.

FORNARO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, in via preliminare - dispiace che non sia presente la collega Bottici - vorrei riflettere tra di noi su un punto.

Continuo ad ascoltare un'affermazione che non solo non condivido, essendo stato relatore di quel provvedimento - mi riferisco al decreto IMU-Bankitalia, e in quell'occasione avemmo modo di discuterne sia in Commissione sia in Aula - ma che non corrisponde alla realtà delle cose. Quindi, intervengo in modo assolutamente non polemico, perché anche nel confronto tra di noi che può e deve essere aspro, rimaniamo ai dati di fatto. Se continuiamo a dire una cosa non vera non per questo diventa vera. Quando, cioè, si dice che questo Governo e la sua maggioranza hanno regalato 7,5 miliardi di euro alle banche, per chiunque ascolta ciò significa che lo Stato ha versato nelle casse delle banche 7,5 miliardi. Siccome questo non è vero, provo a dire che cos'è successo. La rivalutazione del capitale non comporta alcun esborso di soldi da parte di alcuno. *(Commenti del senatore Endrizzi).* È solo una scrittura contabile interna, che sposta dalle riserve a capitale la somma indicata. Anche le banche detentrici delle quote effettuano una semplice scrittura contabile e rivalutano le loro quote, ma questa volta pagano le tasse sulla plusvalenza, senza aver intascato alcun soldo. Quando le banche in eccesso rispetto al limite del 5 per cento introdotto da quel provvedimento dovranno vendere quote del loro capitale, allora e solo allora intascheranno i soldi veri, ma chi pagherà non sarà lo Stato bensì gli investitori che compreranno tali quote. Questo è quanto è avvenuto per adesso in alcuni casi e avverrà quando il processo sarà completato.

Si può discutere - ed è legittimo farlo - sulla congruità della rivalutazione fatta nel 2014. Ricordo, però, a questa Assemblea che quella congruità fu individuata all'interno di una forchetta e di una oscillazione proposta dalla stessa Banca d'Italia e comunque c'è un dato incontrovertibile: nel 2014 nessuno poteva onestamente, da un punto di vista intellettuale ed economico, dire che il capitale corretto per la Banca d'Italia fosse quello, come era allora, di 156.000 euro. Dico questo perché credo sia giusto, su questo terreno, un confronto sui dati.

Ritorno adesso sul tema oggi in discussione, ripartendo intanto con il fornire alcuni dati fondamentali.

Su cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo su una quota rilevante del sistema bancario italiano: le BCC e le Casse rurali sono 364, pari al 55,9 per cento del totale delle banche italiane. Stiamo parlando di 4.450 sportelli; di un patrimonio di 20,5 miliardi di euro; di 1.230.000 soci; di impieghi, nell'economia reale, per 135 miliardi e di una raccolta da clientela di 161,5 miliardi di euro. E questi sono dati al 30 giugno 2015. Le quote di mercato delle BCC arrivano nel comparto artigiano al 22,5 per cento, nel comparto agricolo al 18,3; nell'alloggio e ristorazione al 17,9 per cento; nelle costruzioni all'11,1 per cento; al 10 per cento nel commercio e al 13 nel settore *no profit.*

La questione è la seguente: perché intervenire? Ho ascoltato gli interventi svolti sul tema della costituzionalità ma, al di là delle valutazioni se l'intervento corretto fosse un decreto-legge o un disegno di legge, ci si pone la domanda se c'erano ragioni per intervenire. E la risposta è sì. Ma non rispondo io: risponde l'intervento svolto da Carmelo Barbagallo, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria di Bankitalia, in audizione alla Camera il 1° marzo 2016. Fondamentalmente, Barbagallo ha posto la seguente questione: esiste un problema di debolezza del modello di *governance* che produce, nell'attuale fase del mercato dei capitali, una difficoltà nel rafforzamento patrimoniale, che storicamente le BCC avevano risolto attraverso l'autofinanziamento, ma che l'erosione dei profitti dovuta alla crisi non consente più. Pertanto il tema è il seguente: nel momento in cui, anche in considerazione delle nuove regole di vigilanza europea, il sistema delle BCC deve andare verso il mercato dei capitali, è necessario rafforzare il patrimonio ma, per far questo, occorre mettere mano all'intero sistema.

C'è un altro dato fedele che ha spinto all'intervento, e cioè una maggiore vulnerabilità rispetto alla storia e alla tradizione molto lunga - in alcuni casi centenaria - delle BCC, la quale deriva dall'aumento della quota dei cosiddetti crediti deteriorati, che in alcuni casi può essere derivata anche da *mala gestio*, o comunque da scelte bancarie sbagliate. Ma, più in generale, essa è frutto di un problema che le BCC hanno in considerazione, in realtà, di un pregio della loro attività, dato che più che altre banche - più di tante banche straniere, ad esempio - hanno un rapporto con l'economia reale. In sostanza, esse hanno dato soldi direttamente al sistema delle piccole e piccolissime imprese che hanno subito, in questa fase economica recessiva durata molto di più di tutte le altre crisi, un contraccolpo molto forte e quindi, conseguentemente, essendo più esposte, oggi hanno un aumento dei crediti deteriorati e hanno - dati Bankitalia - un tasso di copertura inferiore a quello del sistema.

Quindi, rispetto alla domanda se si doveva o si poteva intervenire, al di là dello strumento, la risposta io credo che sia positiva. Ed è importante e apprezzabile - l'ho detto in Commissione e lo ripeto in Aula - il ruolo proattivo che Federcasse ha avuto in tutta questa fase con l'allestimento di un progetto di autoriforma. A differenza, per esempio, di Assopopolari e di quanto era accaduto per le banche popolari, Federcasse è riuscito a proporre al sistema, al Governo e alla Banca d'Italia un progetto di autoriforma.

Il decreto-legge - in seguito esporrò una critica su ciò che ha fatto successivamente - ha sostanzialmente recepito l'impianto di tale progetto secondo cui, in estrema sintesi, le BCC non possono più continuare a svolgere attività bancaria se non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, la cosiddetta *holding*, che abbia un capitale di almeno un miliardo. Qui c'è un punto, però, su cui voglio essere chiaro: mentre era assolutamente condivisibile, ed è condivisa, l'impostazione data da Federcasse, e cioè l'idea del gruppo bancario cooperativo unico, della *holding*, del salto di qualità sia sul mercato dei capitali sia rispetto ai problemi - per esempio - di adeguamento e di *compliance* - è una risposta corretta - nel testo originario il Governo ha inserito la cosiddetta *way out*, che non era contenuta nella proposta di autoriforma. Si tratta, in particolare, della possibilità di affrancamento delle riserve indivisibili nel caso di trasformazione in SpA e anche di una *way out* con la trasformazione in SpA per le BCC con più di 200 milioni di patrimonio.

Perché la *way out*? Io non sono ancora riuscito a trovare una risposta sul perché sia stata inserita la *way out* e sui termini con cui è stata inserita. Bisogna dare atto al Governo di avere ascoltato in parte, anche se non tutte, le critiche che sono state sollevate e nel lungo dibattito e nel confronto svolti in Commissione e in Aula alla Camera si è arrivati a un testo che presenta importanti revisioni: l'intangibilità delle riserve indivisibili, la possibilità di costituire i sottogruppi, la possibilità di scorporo dell'attività bancaria da parte della cooperativa con il pagamento della tassa del 20 per cento, confermando però la mutualità, e soprattutto con il parere obbligatorio di Bankitalia.

Se ci fosse stata la possibilità di poter ancora ragionare e intervenire, credo che qualche ulteriore riflessione sul significato e sulle modalità della *way out* sarebbe stata auspicabile perché, così com'è strutturata, presenta un rischio di indebolimento del sistema se vi saranno molte uscite delle BCC.

Un altro aspetto credo vada sottolineato.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

FORNARO *(PD)*. Faccio un'ultima considerazione.

C'era la possibilità per le BCC, che è stata invece impedita dal decreto-legge, di trasformarsi in banche popolari.

In definitiva, si è compiuto, nel lavoro alla Camera, un passo in avanti, ma c'è un certo rammarico sul fatto che al Senato probabilmente qualche ulteriore limatura e l'introduzione di elementi di correzione rispetto alla *way out* sarebbero state necessarie. Credo e auspico che il Governo sia disponibile, nel corso e in opera di questa riforma, a modificare eventualmente alcune sue norme. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(Misto)*. Signor Presidente, signore senatrici, signori senatori, rappresentanti del Governo, ancora una volta mi sia consentito evidenziare come, con la scusa dell'urgenza in settori delicati, siate intervenuti con la decretazione d'urgenza, mettendo insieme elementi eterogenei e una volta di più mortificando questo ramo del Parlamento, impedendoci, dal momento che il provvedimento arriva con la fiducia incorporata, di apportare le necessarie correzioni (di alcune delle quali ha parlato il collega Fornaro), come nel caso delle cartolarizzazioni e della riforma delle BCC, in particolare.

Su quest'ultima, nonostante l'importanza della posta in palio, siamo d'accordo anche noi che occorra e sia necessario intervenire, tant'è che i migliori auspici e le migliori aspettative avevamo trovato appunto nella alimentata autoriforma del credito cooperativo. Noi crediamo che, nell'impianto che avete portato all'attenzione del Parlamento, tutto ciò sia stato tradito, perché avete partorito un pericoloso ibrido. Eppure, avevo apprezzato il progetto di autoriforma, per come ci era stato illustrato, tra l'altro, in un seminario tenuto al Senato. Ma quello che oggi ci volete propinare ha tradito quelle intenzioni, nate sotto i migliori auspici.

Il primo obiettivo della riforma doveva essere salvaguardare la biodiversità del sistema creditizio, nel rispetto della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, anche nel nuovo mondo bancario che verrà a determinarsi dopo la BRRD e, quindi, l'introduzione del *bail in* (o proprio per quello). E invece ci si è dimenticati che l'obiettivo della banca cooperativa non è remunerare nel modo più elevato possibile il capitale, ma contribuire allo sviluppo economico della realtà locale, fatta di scambi di utilità tra le sue diverse anime e componenti, assicurando un rendimento normale alle risorse impiegate.

Questo vostro progetto parla, al contrario, di un'ossessione verso una unica forma di banca, quella universale di stampo capitalistico, imposta dall'alto e che rischia di tradire il mandato costituzionale. Che grave errore - come ha pure evidenziato il collega Fornaro - aver eliminato la possibilità di autorizzare fusioni e trasformazioni tra banche di credito cooperativo e banche popolari, lasciando come unica possibilità il solo ricorso alla forma di banca costituita in società per azioni.

Il contratto di coesione tra le banche costituenti il gruppo doveva inoltre prevedere, indicando con esattezza i poteri attribuiti alla capogruppo (la cosiddetta *holding*), la disciplina della sua direzione e del suo coordinamento, ma nel rispetto delle finalità mutualistiche e della salvaguardia delle realtà locali, per l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e operativi necessari a tale attività. Il potere di controllo doveva solo avvenire in funzione dinamica ed essere mirato alla singola banca, per assicurarle il raggiungimento del consolidato contabile del gruppo, proprio a tutela degli interessi del territorio e degli utenti della banca medesima.

Invece i poteri della capogruppo nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti, per come li avete disegnati, sono un'inusitata espansione del potere della capogruppo, che fa diventare ordinaria la facoltà della stessa di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più dei loro componenti, facoltà originariamente prevista solo in casi eccezionali. Che l'esercizio di tale potere debba comunque essere motivato - così lo avete rappresentato - io credo che sia poca cosa, e a maggior ragione se quella motivazione non sarà puntuale, come avevo cercato di sostenere con un emendamento.

L'intenzione, senz'altro apprezzabile, di voler rafforzare la competitività del gruppo e consolidarne la situazione patrimoniale sembra a maggior ragione venire meno quando poi viene estesa l'inapplicabilità delle disposizioni riguardanti la limitazione dell'acquisto di partecipazioni incrociate al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo, alle banche cui fanno capo i cosiddetti sottogruppi territoriali, entità ibride che sono strutturalmente estranee alle classiche forme in cui si estrinseca lo scambio mutualistico di utilità. Possibile che non si intravede la pericolosità di una tale commistione?

Non si prevede un compito facile - io credo - nella vigilanza che la Banca d'Italia dovrà operare sulla scorta delle disposizioni che la stessa sarà chiamata a dettare e sulla falsariga della regolamentazione che il Ministero dovrà emanare. E io spero che sia migliore di quella svolta in occasione delle ultimi crisi del settore, come quella di Banca Etruria *et similia*.

In questo contesto di confusione tra i generi si innesta l'ampliamento del novero delle disposizioni che si potranno applicare alle banche di credito cooperativo, consentendo alle loro assemblee di nominare gli amministratori e alle società stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi, possibilità finora escluse dal codice civile; possibilità che, per le condizioni alle quali sono sottoposte, lasciano più di qualche dubbio sugli effetti concreti della loro gestione e utilizzo e sugli effetti combinati delle limitazioni della circolazione degli strumenti finanziari partecipativi e sulla modalità con cui vengono attribuiti ai loro possessori i voti in assemblea.

Questo mette in crisi il principio del voto capitario, che è lo strumento con cui si è introdotto il metodo democratico all'interno di un settore più attento all'aspetto capitalistico che a quello sociale. Semmai il tentativo della riforma - io credo - doveva andare in direzione di scongiurarne la deriva personalistica e familistica del suo utilizzo - come avvenuto, ahimè, in alcune realtà locali - non eliminandolo però di fatto e favorendo, quindi, il capitale.

Non dimentichiamo poi la possibilità che le azioni di finanziamento possono - così come le avete costruite - essere sottoscritte dalla capogruppo in deroga al vincolo di territorialità e ai limiti di partecipazione stabiliti per i soci ordinari, consentendone l'emissione - seppur sotto l'autorizzazione della Banca d'Italia - anche al di fuori dei casi di insufficienza patrimoniale e amministrazione straordinaria.

Ma ciò che lascia davvero perplessi - e l'ha indicato anche il collega Fornaro -in questa tanto voluta quanto necessaria riforma è, così com'è stata costruita, la previsione del cosiddetto *way out*, che sancisce la possibilità di escludere l'effetto devolutivo, per come richiesto invece da una famosa pronuncia della Corte costituzionale nel 2008.

Ora, in una formulazione che ha subito via, via modifiche, l'articolo 2 - nei commi che vanno dal 3-*bis* al 3-*quater* - esclude i predetti effetti devolutivi ove la banca di credito cooperativo coinvolta nelle predette operazioni straordinarie abbia un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, risultante dal bilancio al 31 dicembre 2015, sul quale il revisore contabile non abbia espresso rilievi - e meno male, vorrei dire - con l'unico onere - così lo avete costruito - di presentare alla Banca d'Italia un'istanza per conferire l'azienda a una società per azioni esercente attività bancaria (sempre, appunto, il capitale). All'atto del conferimento la banca verserà al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto come risultante dal bilancio. Quale sia - ripeto - il fondamento logico-giuridico di tale costruzione io non l'ho capito.

Gli emendamenti che avevamo presentato, insieme agli altri amici, in Commissione per cercare di dare ordine in questo campo naturalmente sono stati rigettati, perché non possiamo toccare il pacco.

E tutto ciò avviene tacendo dell'altro grave problema operato in materia di cartolarizzazione dei crediti presente in questo provvedimento, ceduti dalle banche e dagli intermediari finanziari con sede in Italia e qualificati come crediti in sofferenza, per i quali si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia statale. La quantificazione forfettaria di tali coperture, infatti, rimane irrealisticamente pericolosa - mi permetta di dire, signor Vice Ministro - con l'ulteriore rischio che le disposizioni relative alla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, pur affrontando una problematica sistemica del settore, potrebbero implicare la diffusione di titoli tossici tra i risparmiatori che

arriveranno da altre strade.

Insomma, nello specifico sembra si sia persa un'altra occasione di smarcare il nostro sistema bancario da un modello unico; sistema produttivo, il nostro, contraddistinto da una struttura imprenditoriale formata essenzialmente da piccole e medie imprese, idonee per affrontare le sfide della flessibilità e dell'innovazione in campo internazionale, che avrebbe potuto e avrebbe dovuto trovare in questa riforma una nuova realtà di credito cooperativo.

Il rischio è perdere la spinta di piccole ma importanti realtà che hanno contribuito, però, più delle grandi banche - e i dati ce li ha ricordati il collega Fornaro - a fornire credito alle piccole e medie imprese, ma anche ai consumi delle famiglie, sul territorio nazionale in questi duri anni di crisi.

Il Paese gradirebbe sapere perché si sia voluto perdere quest'ulteriore occasione e, nel contempo, si sia voluto minare quel baluardo messo in Costituzione a difesa di concentrazioni nel settore finanziario e bancario, che deve invece mantenere una sua biodiversità. Non dovevamo rinunciare al disegno di una finanza partecipativa, in cui trovano posto sia i grandi che i piccoli e dove viene esaltato il principio democratico delle scelte.

Il modello europeo di credito cooperativo che questa riforma mette seriamente a repentaglio è stato l'unico antidoto per contrastare lo strapotere dei grandi conglomerati finanziari e a maggior ragione oggi, in attesa di ritornare al modello di separazione che ha tenuto al riparo dagli effetti della crisi il sistema bancario, come quello canadese, che non lo ha mai abbandonato, in cui le banche commerciali (che accettano depositi e fanno prestiti) e le banche d'affari (che fanno emissione e negoziano titoli) sono separate.

Speriamo - lo spero vivamente - che questa riforma non si tramuti nell'atto finale di un suicidio annunciato per il nostro settore bancario. *(Applausi dei senatori Campanella e Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, relatore - non è ora presente in Aula, ma lo saluto e ringrazio per l'attività svolta - mi permetto di rivolgermi al Presidente del Senato, ai Capigruppo e a tutte le colleghe e i colleghi per porre un problema istituzionale. Vorrei sollevare un problema che mi sembra molto serio.

Dal 2008 la vicenda Lehman Brothers ha scatenato e segnato l'inizio della crisi negli Stati Uniti d'America e in Europa. Le banche sono state protagoniste della crisi economica e ne sono state condizionate, perché naturalmente essa ha determinato in ciascuna un grande aumento delle sofferenze e, pertanto, ulteriori difficoltà nel poter elargire credito.

Il Parlamento italiano si è giustamente occupato delle vicende bancarie durante la XVII legislatura. Si è fatta la riforma della Banca d'Italia e l'Unione europea ha stabilito il passaggio della vigilanza sul sistema bancario alla Banca centrale europea. Nel frattempo, la Commissione finanze e tesoro del Senato, avendo natura tecnica, ha cercato, sotto l'impulso del suo Presidente e con il consenso dell'opposizione e della maggioranza, di lavorare concretamente sui problemi. Un esempio illuminante è stata la questione della delega fiscale, materia sulla quale il lavoro svolto in Commissione ha consentito al Parlamento di approvare la delega e di non far andare perso il lavoro realizzato nella precedente legislatura sia alla Camera che al Senato.

La Commissione finanze e tesoro si è occupata del problema delle banche e ha svolto una seria indagine conoscitiva con numerose audizioni, grazie alle quali sono stati ascoltati tutti coloro che potevano fornire suggerimenti e opinioni. Ci siamo, però, poi resi conto che la situazione andava precipitando. Purtroppo, sulla materia delle banche è stato svolto tanto lavoro per nulla, perché durante tutto il 2015 e all'inizio del 2016 il Senato della Repubblica italiano non ha concretamente potuto occuparsi dei problemi del sistema bancario italiano. Questa è la verità.

Sono stati assunti tre provvedimenti fondamentali, a cominciare dal decreto-legge per la riforma delle banche popolari, che è arrivato in Senato e vi è stato due o tre giorni. Con l'apposizione della questione di fiducia non vi è stato quasi neanche il tempo di leggerlo, per non parlare dell'impossibilità di presentare emendamenti e di esprimere qualche opinione. E sì che c'era da dire.

Poi c'è stata la vicenda delle quattro banche, che è stata affrontata in un emendamento presentato alla Camera alla legge di stabilità del 2016, che è stata approvata dal Senato nel dicembre scorso. Il passaggio del provvedimento dall'esame in Commissione al voto finale in Assemblea credo sia avvenuto in non più di due o tre giorni e, perciò, abbiamo con fatica letto il provvedimento.

Adesso arriva il provvedimento delle BCC. Con correttezza e lealtà, delle quali voglio dargli atto, il vice ministro Morando in 6a Commissione ha detto con molta chiarezza che il Governo cercava di operare affinché il testo della Camera non fosse modificato dal Senato. E questa è stata la filosofia con cui il provvedimento è stato approvato. La Camera lo aveva esaminato, ma noi non abbiamo la possibilità di esprimerci concretamente. Per la verità, in Commissione abbiamo almeno approvato quattro o cinque ordini del giorno. Questo è il contributo che abbiamo dato.

Allora io penso e vorrei ricordare a tutti noi che la riforma del Senato deve essere ancora approvata dalla Camera; sarà sottoposta a *referendum* se la Camera, com'è prevedibile, l'approverà e gli italiani si pronunceranno, e poi sarà applicata dalla prossima legislatura.

Mi rivolgo con molta energia e prego il vice presidente Gasparri di trasmettere il senso di questo intervento al presidente Grasso. Mi rivolgo al presidente Grasso, agli stessi Presidenti dei Gruppi, a tutti senatori perché una situazione di questo genere è inaccettabile sul piano istituzionale.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, sottolineo che la riforma è necessaria, poteva essere migliore e, a tal proposito, mi rimetto solo a documenti e, cioè, alle numerose osservazioni che le Commissioni 10a e 14a, nel dare parere non ostativo, hanno formulato in proposito. La maggioranza in 6a Commissione ha deciso di non tenere in considerazione dette osservazioni e, d'altra parte, nel suo intervento di pochi minuti fa, il collega Fornaro ha detto che il provvedimento era perfettibile. Questa è l'opinione del senatore Fornaro. La mia è che doveva essere molto modificato, ma tutti riconosciamo che non è stato fatto.

Concludo rivolgendo per l'ennesima volta al presidente Grasso un appello: per favore, tuteli il ruolo del Senato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. Ci faremo interpreti dell'appello. Del resto, è per noi doveroso farlo.

È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signor Presidente, all'attenzione di quest'Assemblea è arrivato un altro pezzo importante dell'intervento che il Governo intende esperire sul sistema bancario, iniziato l'anno scorso con la riforma delle banche popolari, una misura che nelle intenzioni avrebbe dovuto razionalizzare un comparto, ma che nei fatti si sta rivelando il salvataggio di qualcuno in difficoltà. Lo stesso spirito ha accompagnato l'adozione, a fine 2015, di un'altra normativa talmente urgente e necessaria da essere traslata nella legge di stabilità. Mi riferisco al cosiddetto salva banche, balzato agli onori delle cronache più per le questioni familistiche legate a una delle quattro banche interessate dal provvedimento che per l'operatività di quella stessa banca. La magistratura sta valutando questa operatività come truffa aggravata nei confronti di risparmiatori spesso inconsapevoli delle ricadute delle proprie sottoscrizioni. Il salva banche è un provvedimento claudicante, in bilico tra le novità del *bail in* e i tradizionali aiuti di Stato, che ha portato a un braccio di ferro con la Commissione europea. L'Unione europea ancora non ha dato il proprio via libera alle modalità con le quali l'Esecutivo intende risarcire le vittime di quella operatività e che ha reso necessario il decreto-legge che stiamo ora esaminando, contenente interventi necessari a fronteggiare gli effetti nefasti della crisi.

Primo fra tutti è lo sviluppo del mercato dei cosiddetti *non performing loans* (NPL), uno *stock* gigantesco di crediti deteriorati, accumulato negli anni, che costituisce il vero freno da cui deriva la scarsa offerta di credito all'economia da parte delle banche. Per i crediti deteriorati è previsto l'intervento dello Stato, attraverso un'apposita garanzia che, tuttavia, non appare adeguata all'obiettivo prefissato. Sebbene sia il frutto anch'essa di una "negoziazione" con la Commissione europea, salutata positivamente dal Governo, questa garanzia a noi Conservatori e Riformisti sembra caratterizzata da elementi che destano diverse perplessità. Cito un solo esempio, chiedendomi se raggiungerà il suo scopo una garanzia, che tra l'altro è prevista solo sui titoli cosiddetti *senior* (ovvero più sicuri), che

diviene efficace solo dopo che la banca abbia trasferito il 50 per cento più 1 dei titoli cosiddetti *iunior* (ovvero quelli più rischiosi). Mi chiedo inoltre se le risorse pubbliche destinate a questo intervento siano state previste adeguatamente, o se corriamo il rischio, per noi molto concreto, di trovarci a breve - magari il prossimo anno - a dover intervenire per rimpinguare la somma oggi messa a disposizione, data la possibilità di estendere quella garanzia.

Quello all'esame dell'Assemblea è certamente un provvedimento composito e complesso, che costituisce altresì il veicolo per la riforma di un pezzo importante del settore creditizio: il credito cooperativo. Qui è una buona parte della storia economica del Paese a essere investita dalla proposta del Governo. Quella alla nostra attenzione è, infatti, la terza fase della storia del credito mutualistico in Italia. Lo ricordiamo soltanto per rendere omaggio a quei pionieri che, circa un secolo fa, inventarono formule locali e più antropologicamente confacenti alla cultura e alle esigenze contadine insite nella società dell'epoca, espressione delle piccole e medie comunità regionali e provinciali. Il lavoro, la fatica, la propensione e l'educazione al risparmio, l'uso mutualistico del denaro, in quel periodo storico, sono alla base del fenomeno virtuoso delle casse rurali e artigiane. Le casse rurali rappresentano la prima fase; la seconda è costituita dalle trasformazione intervenuta nel 1993 in banche di credito cooperativo. Ora siamo alla terza fase, quella della *holding*, ovvero la formazione del terzo gruppo bancario italiano, che è auspicabile possa avere effetti positivi sull'economia dei territori. È, infatti, assolutamente importante che il credito cooperativo continui a servire gli operatori economici, gli imprenditori piccoli e medi e le famiglie della multiforme provincia italiana. Ci congratuliamo con il sistema istituzionale delle BCC, perché ha saputo conservare le sue prerogative e ha difeso a denti stretti le peculiarità di fare credito e di normarlo, a cominciare dal basso.

Questa, infine, è una riforma che parte dal basso e, cioè, dai diretti portatori di interessi. È una riforma complessa, partita con il piede sbagliato: penso solo al testo originario, in cui mancava la possibilità di recedere dalla *holding* e che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata in qualche modo aggiustata. Si è trattato, tuttavia, di interventi che hanno delineato una nuova operatività, che può essere valutata positivamente per un solo motivo: la salvaguardia della diversità, che comporta la compresenza sul mercato di una parte importante della storia e della cultura solidaristica e mutualista del credito del nostro Paese.

In conclusione, il capitalismo di oggi appare camaleontico e onnivoro, recepisce e assorbe valori, simboli e parole della società civile e della politica. Il credito cooperativo resta un baluardo di tutto ciò. Mutuando un titolo contenuto nell'*house organ* di Federcasse, la Federazione delle banche di credito cooperativo, ricordo che «l'economia che è solo economia diventa diseconomia». Diventa, in buona sostanza, tritacarne, umiliazione, cinismo. Mortifica gli uomini e le donne che intraprendono, che rischiano, che mettono a capitale il proprio lavoro, evocando la crisi dei valori e dei fondamentali della società italiana.

Pertanto, auspichiamo che questa riforma contribuisca a creare valori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro, prosegue ancora per decreto-legge la serie di pessime iniziative governative in tema di sistema bancario. Dopo la riforma delle BCC siamo all'epilogo. Dopo il decreto-legge banche popolari, il salva banche, il *bail in*, che hanno provocato danni a migliaia e migliaia di risparmiatori e aziende, soprattutto medio-piccole, si rischia di incidere negativamente - in particolare con il *bail in* - anche sulle raccolte per gli stessi istituti di credito.

Lo strumento legislativo previsto in Costituzione per le situazioni di straordinaria necessità e urgenza viene impropriamente utilizzato in una riforma dell'intero sistema del credito cooperativo, che rappresenta una quota consistente del sistema creditizio italiano; un sistema complesso e articolato, avente più di centotrenta anni di storia, formato da 364 banche radicate capillarmente nel territorio, con oltre 1,2 milioni di soci, 37.000 dipendenti e oltre 6 milioni di utenti; un grande patrimonio che promuove la solidarietà, sociale e intergenerazionale, attraverso istituti di credito ispirati ai principi dell'assistenza mutualistica.

Come si può parlare di urgenza di una riforma per una realtà così diffusa? Certo, ci sono criticità che presentano rischi di insolvenza, ma riguardano meno di 20 BCC sul totale, che si potevano trattare a parte.

Anziché procedere con un normale *iter* legislativo che risalta il ruolo al Parlamento, il Governo non solo ha scelto uno strumento sbagliato, che comprime tempi e dialoghi e imbavaglia il Senato nell'ennesima fiducia. Nello scrivere il provvedimento ha anche dimostrato la sua inadeguatezza. È pieno di innesti e rimandi a norme esistenti, con contraddizioni, opacità, indeterminazioni che creano confusione e dubbi interpretativi per chi queste leggi le deve applicare. Non solo: anche qui si ritrova il marchio di fabbrica renziano, che è la cura non dell'interesse collettivo, ma di una ristretta cerchia di parenti, amici e sodali, che condizionano e stravolgono le leggi a proprio beneficio. Dopo Banca Etruria e Tempa Rossa, anche in questo decreto-legge non è mancato l'intervento di un membro del Governo, riconducibile al giglio magico, che ha forzato la mano con l'introduzione della famosa clausola del *way out*.

II Governo Renzi, in fase di conversione del decreto-legge alla Camera, si è inventato una scappatoia per gli amici che non gradivano l'obbligo di aderire al gruppo bancario unico; una norma che, in spregio all'articolo 3 della Costituzione, è stata tagliata su misura per le banche toscane amiche, come la BCC di Cambiano, guidata da papà Lotti, oppure ChiantiBanca, la ex banca di Denis Verdini, oggi soccorritore della maggioranza.

Quella che si è palesata è un'imbarazzante difesa del territorio toscano, con cifre studiate a tavolino! Parlo di imbarazzo, perché tale si è manifestato tra gli esponenti di maggioranza e Governo, che in Commissione non avevano un argomento plausibile nella difesa della clausola scappatoia.

Scusate ma, se il Governo ha posto l'asticella a un miliardo per il gruppo bancario cooperativo, come può la soglia patrimoniale di 200 milioni, la cosiddetta scappatoia, considerarsi di tutta sicurezza per una banca che opera nella forma di SpA?

Sottolineiamo come questo provvedimento conferma l'incapacità della maggioranza e della sinistra di valorizzare modelli socioeconomici che ci sono propri e naturali e, dunque, la volontà di inseguire quelli che non ci appartengono. L'Italia è un insieme di territori, culture, lingue e comunità diverse. E in questa varietà e specificità del nostro Paese, è vero che a volte trovano spazio eccessi e limiti del localismo, ma sono radicate anche le nostre immense risorse.

Con questa riforma siamo lontani dal superare questi limiti. Il nuovo gruppo bancario cooperativo non si avvicinerà minimamente, in dimensione, a gruppi omologhi presenti in Francia, Germania o anche nella piccola Olanda. Improbabile dunque che si ottenga il risultato di creare una *holding* italiana del credito cooperativo che possa confrontarsi ad armi pari con analoghe presenti sul mercato internazionale.

In compenso, si rischia concretamente di perdere definitivamente un patrimonio fatto di aziende di credito cooperativo fortemente radicate nel territorio, in simbiosi stretta con le diverse realtà economiche e produttive del Paese. Peccato che il decreto-legge riconosce queste specificità alle sole Province autonome di Bolzano e Trento, ma le ignora nel resto del Paese, quando sono invece di tutta evidenza.

Le banche di credito cooperativo hanno sempre adattato, nella stragrande maggioranza dei casi con pieno successo, il loro modello di finanziamento alle diverse realtà in cui operavano: un sistema peculiare che ha dimostrato una straordinaria capacità di resistere e ammortizzare gli effetti di crisi finanziarie devastanti come quella vissuta nel 2008, con code anche negli anni seguenti, e in molti casi le banche di credito cooperativo - lo ricordo e sottolineo - sono rimasti gli unici istituti ad erogare il credito a famiglie e imprese.

Con la precipitosa riforma che votiamo oggi rischiamo seriamente di perdere un patrimonio di valore inestimabile per l'incapacità dimostrata da questo Governo di riconoscerlo, valorizzarlo ed apprezzarlo. Noi riteniamo che il decreto-legge, per fare spazio alle ragioni del libero mercato, reca con sé degli aspetti pericolosi, per cui il carattere di mutualità, la cooperazione e altri valori rischiano

di essere distrutti.

Sia chiara una cosa: se pensate di rilanciare l'economia del Paese, in seria difficoltà, continuando a propinare modelli che privilegino le grandi realtà, tra grosse banche, grosse società stile FIAT, grandi Comuni, frutto di fusioni imposte dall'alto, siete fuori strada. Fermatevi prima di andare a sbattere e di far sbattere il Paese.

Non dimenticate - lo ribadisco - che questo Paese ha una storia di successo che si è retta soprattutto grazie ad un sistema economico, produttivo e sociale basato sulla piccola e media impresa, sugli instancabili artigiani, sui commercianti, e grazie ad un sistema di credito capillare che ha funzionato come supporto e rete di sicurezza. I tempi cambiano, ma di loro c'è sempre bisogno.

Ad ogni modo, la partita vera di questa riforma, che determinerà la reale portata e gli effetti della stessa, si giocherà con il lavoro che sarà fatto nei prossimi due anni. Se i patti e il contratto di coesione non saranno scritti direttamente dalle banche di credito cooperativo, ma esclusivamente da Bankitalia o dal gruppo bancario cooperativo, ci saranno gravi ripercussioni sul territorio. Faccio solo un esempio. Se emergerà la volontà di fare una centrale unica di acquisto avremo la conferma che i nostri dubbi sono fondati in ordine alla sottointesa volontà di distruggere le economie locali.

Mi avvio alle conclusioni ricordando a Renzi e ai membri del Governo, a proposito di banche, che ci sono ancora decine di migliaia di persone che attendono da tempo risposte. Sono quei risparmiatori che prima sono stati ingannati da Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti e Cariferrara a sottoscrivere obbligazioni subordinate spazzatura, e che poi dallo scorso novembre sono stati truffati dal Governo con il decreto salva banche, che ha fatto perdere loro i risparmi di una vita. Un provvedimento pessimo, poi confluito nella legge di stabilità 2016, che solo a seguito di proteste che hanno visto in prima fila la Lega Nord a fianco dei risparmiatori ha istituito un fondo di ristoro di 100 milioni, ancorché decisamente insufficiente, ma che al contempo ha introdotto l'arbitrato e relativi criteri, cioè elementi discrezionali pericolosi che scontenteranno tutti e daranno certamente luogo a contenziosi.

Avevate promesso ai risparmiatori una corsia accelerata per chiudere la partita dei ristori entro la fine di gennaio; promessa disattesa. Poi avete ipotizzato un aumento del fondo a 280-300 milioni, per restituire integralmente il furto esercitato con destrezza; solo chiacchiere. Intanto, il 30 marzo, termine fissato per legge per l'emanazione sia del decreto ministeriale che doveva stabilire i criteri per l'arbitrato, sia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la scelta degli arbitri, è stato abbondantemente superato.

È assurdo: bastonate gli italiani se violano le leggi, se ritardano di pagare una delle sterminate tasse e poi voi fate peggio. Vergogna!

Anche in questa occasione state dimostrando di essere un Esecutivo fallimentare e inaffidabile, che dunque deve andare assolutamente a casa, perché non solo non sa risolvere i problemi degli italiani, ma addirittura in molti casi li aggrava. Sto parlando della subalternità del nostro Paese all'Europa, alla Turchia, all'India, all'Egitto; delle tasse che non calano e degli studi di settore vessatori. Sto parlando del lavoro e della disoccupazione, che dopo la deroga della decontribuzione sulle assunzioni sta ancora aumentando. Sto parlando del debito pubblico accresciuto per manovre finanziarie dal sapore elettorale, dell'insicurezza dei territori e della gestione scellerata dell'immigrazione clandestina; una bomba che quest'anno deflagrerà. No, signor Presidente, non ci siamo assolutamente; il bene comune avrebbe voluto tutt'altra cosa che non questo decreto-legge. *(Applausi del senatore Tosato).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caridi. Ne ha facoltà.

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, gentili colleghi, il provvedimento di cui stiamo discutendo oggi all'interno di quest'Aula sarebbe un esempio lampante da seguire in materia di regolazione bancaria. Si tratta di un grande esempio di riforma dal momento che alla redazione del testo ha partecipato attivamente Federcasse e, dunque, molti istituti del credito cooperativo.

Sarebbe auspicabile utilizzare queste modalità di redazione dei testi in molte più occasioni e su molte delle materie su cui quest'Assemblea è chiamata ad assolvere la sua funzione principe, quella

legislativa, della quale, però, con riferimento al provvedimento in oggetto, mi sembra si sia palesemente abusato. Dico questo dopo un'attenta lettura dell'articolato, il quale fornisce una disciplina così dettagliata da risultare patologica.

Cari colleghi, consentitemi di dire che probabilmente ci troviamo di fronte ad uno degli interventi più dirigisti che sia mai stato fatto in campo economico e nel campo della regolazione bancaria. Ci si è lamentati periodicamente delle regole che l'Unione europea, attraverso direttive e regolamenti, ha imposto negli ultimi anni al sistema bancario italiano, vincolandolo rigidamente a specifici parametri, e noi oggi ci troviamo a discutere un provvedimento che riesce nella pessima impresa di superare il dirigismo europeo in materia economica e bancaria.

L'idea, alla base della riforma, che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo sia consentito solo agli istituti cooperativi che siano parte di un più grande gruppo bancario cooperativo, al quale hanno deciso di aggregarsi, ha come potenziale conseguenza la fine del credito cooperativo in Italia, mentre in altri Paesi, come la Germania, il Belgio e la Svezia, le forze politiche, economiche e sindacali lottano senza tregua per difendere le proprie banche cooperative. Infatti, l'aggregazione delle BCC in grandi gruppi bancari cooperativi non fa altro che snaturare l'aspetto locale delle stesse BCC, che della territorialità hanno fatto un tratto distintivo nonché un loro punto di forza. Ciò danneggerà le aree più deboli del Paese, soprattutto il Mezzogiorno, dove le banche del credito cooperativo rappresentano da sempre un esempio d'intermediazione finanziaria del e sul territorio, proprio in virtù della loro autonomia che gli ha consentito, storicamente, di essere più vicine e più attente alle esigenze dei clienti, che si trattasse di semplici cittadini o di imprese. Quelle stesse imprese che oggi, per il combinato disposto della recessione e del livello di regolazione, difficilmente riescono a trovare interlocutori finanziari disposti a dare loro fiducia.

All'interno di quest'Assemblea rappresento con orgoglio quella Regione italiana che, stando alle ultime rilevazioni ISTAT, è l'ultima per reddito medio dichiarato. Ovviamente mi riferisco alla Calabria, dove la stretta sul credito, dovuta alla congiuntura economica ed al radicato pregiudizio dei principali istituti di credito italiani, ha avuto pesanti ripercussioni per tutto quel mondo imprenditoriale che di essa dovrebbe essere il primo motore, e che è tristemente destinato all'oblio.

Una maggiore attenzione alle dinamiche locali da parte del Governo avrebbe probabilmente favorito l'adozione di un provvedimento che non snaturasse, in modo così prepotente, la natura stessa del credito cooperativo.

Si sarebbe potuto imboccare il percorso di una razionalizzazione delle BCC su base regionale, invece si è voluto percorrere ostinatamente il sentiero di una riforma che cancellerà la tipologia cooperativa nel sistema bancario, riducendo i margini di concorrenza e di competitività.

Non si può dimenticare che il nostro Paese ha fondato la sua storia economica e finanziaria su una differenza fondamentale: quella fra grandi banche e piccole banche. Con il decreto-legge che questo Parlamento si accinge a convertire, questa distinzione si appresta nei fatti a scomparire. E non è tutto: il cosiddetto fardello regolatorio si estende dalle grandi banche alle piccole, con un aumento inevitabile delle regole che i piccoli istituti di credito cooperativo saranno chiamati a rispettare.

Aumenteranno le rigidità, le regole e le limitazioni al credito che da tempo le imprese e le famiglie delle aree più deboli del Paese stanno sperimentando. Assisteremo alla fine delle banche del territorio, un tempo vero e proprio fattore di sviluppo, ed al conseguente indebolimento del sistema delle piccole e medie imprese, struttura portante dell'economia nazionale, alle quali mancherà in modo definitivo l'interlocutore finanziario che conosce da vicino la realtà in cui l'imprenditore opera. In nome dell'efficienza bancaria, perderemo in accumulazione di capitale sociale, di cui il credito cooperativo è straordinario generatore.

Avremmo appoggiato con convinzione veri obiettivi di razionalizzazione dei sistema del credito cooperativo, quale la riduzione del 50 per cento del numero delle BCC nel giro di cinque anni (da 400 a 200). Avremmo gradito una partecipazione dei gruppi bancari più grandi nel capitale delle BCC, al fine di rafforzarle e renderle competitive sul mercato bancario, ma sempre mantenendo la maggioranza del capitale nelle mani delle stesse BCC.

Si è preferito invece optare per uno spiccato interventismo dello Stato nel sistema bancario, interventismo che non fa altro che sfumare, fino a farle divenire impercettibili, le buone intenzioni di efficientamento del sistema del credito cooperativo alla base del provvedimento, del quale, cari colleghi, credo di avervi espresso alcune preoccupanti criticità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, signor Vice Ministro, l'Assemblea del Senato si ritrova ad affrontare un tema che è stato ed è oggetto di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica. La vicenda delle quattro banche fallite, la necessità di offrire maggiori tutele ai risparmiatori, le nuove regole europee sul *bail in* e le oscillazioni in borsa che hanno riguardato il Monte dei Paschi di Siena e altri istituti bancari impongono al nostro sistema di dotarsi di tutti gli strumenti volti a tutelare i correntisti. Tuttavia, il mondo del credito cooperativo ha bisogno di un supplemento di riflessione.

Provengo da una terra, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in cui il credito cooperativo è una realtà che affonda le sue radici nella storia, che ha contribuito in maniera determinante per il riscatto e la crescita di un territorio in passato tra i più poveri d'Italia e che, ancora oggi, costituisce un fondamentale punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale, per le famiglie e per il volontariato. Perché il credito cooperativo, con il suo radicamento, ha favorito la coesione sociale e svolge ancora oggi una funzione di supplenza su tutta una serie di servizi in quelle località in cui sono venuti meno uffici postali ed altri servizi essenziali.

Per dare la giusta dimensione, basta guardare i numeri: in Trentino, su una popolazione di 537.000 abitanti, il credito cooperativo vanta 127.000 soci, quasi 3.000 dipendenti, 41 casse rurali e 365 sportelli distribuiti in tutto il territorio provinciale. Il 28 per cento della popolazione sopra i diciotto anni è socio, il 39 per cento delle famiglie trentine ha fatto ricorso ad un credito erogato dalle casse rurali, così come il 50 per cento delle aziende. Inoltre, le casse rurali trentine coprono quasi il 50 per cento dei finanziamenti alle imprese e il 64 per cento di quelli alle famiglie. Il distretto del credito cooperativo trentino, negli ultimi sei anni, ha versato allo Stato 1.066 milioni di euro di imposte ed ha devoluto, tra il 2009 e il 2014, più di 115 milioni di euro per interventi sociali a favore della comunità, che hanno interessato la cultura, la scuola e la formazione, i giovani, lo sport e l'assistenza.

Inoltre, la tutela dei risparmiatori è una questione che in Trentino è stata posta ben quarantadue anni fa, con la nascita, nel febbraio del 1974, della Cassa centrale delle casse rurali trentine SpA, che raccoglieva le 133 casse rurali allora operanti, proprio per far fronte alle difficoltà che le singole casse avrebbero potuto incontrare. Da allora, tutte le crisi del credito trentino sono state coperte e ammortizzate dalla Cassa centrale, che non ha mai pesato sulle altre realtà del credito cooperativo italiano.

Questa lunga premessa, colleghi, mi è parsa doverosa non tanto per esaltare il sistema del Trentino-Alto Adige/Südtirol quanto per evidenziare a quest'Aula, e al Governo in particolare, che laddove c'è una realtà con tradizioni consolidate di buon funzionamento del sistema, bisogna intervenire con grande cautela.

Le casse rurali del Trentino e la Cassa centrale, come ho ribadito a novembre in una lunga lettera al ministro Padoan, hanno pagato un prezzo altissimo per il salvataggio delle quattro banche: ben 25 milioni di euro versati nel giro di pochi giorni. Pur capendo le ragioni del Governo, non nascondo che quel provvedimento è stato per noi motivo di grande sofferenza per il modo in cui è intervenuto su un sistema come quello trentino che ha una sua forte specificità e che da sempre costituisce uno dei capisaldi della nostra autonomia. Qui non vogliamo mettere in discussione il principio sacrosanto per cui andavano tutelati i correntisti delle quattro banche, quanto la modalità con cui tutto questo si è concretizzato.

Innanzitutto sottolineo il fatto che le casse rurali trentine non potranno ricorrere, un domani, al fondo nazionale, non essendo riconosciute, per la ridotta dimensione, come banche di interesse pubblico. Ma sottolineo anche l'entità degli importi richiesti. Vi sono istituti che registravano perdite di 10 milioni di euro cui è stato chiesto un milione per il salvataggio delle altre quattro. E ve ne sono altri che erano in

attivo e che sono finiti in perdita con la situazione, davvero paradossale, che adesso tutte sono chiamate a un nuovo intervento a livello locale per aiutare quelle casse rurali che, con l'esborso di fine anno, sono andate in difficoltà. Mi auguro davvero che una situazione così ingiusta non si ripeta più.

Allo stesso tempo, ci sembra doveroso sottolineare che, nel suo impianto complessivo, il decreto-legge in conversione, per come è stato corretto, ha comunque il merito di tenere conto della specificità del sistema italiano, evitando contaminazioni con modelli come quello francese e olandese, che poco hanno a che fare con le necessità del nostro credito.

Va anzitutto dato atto che è stata introdotta una norma a tutela dell'indivisibilità del patrimonio di quelle banche di credito cooperativo che intendono affidare la loro attività bancaria a una società per azioni. Così come riteniamo che siano state fissate soglie abbastanza ragionevoli per la costituzione del gruppo o dei gruppi bancari cooperativi in merito all'uscita dal sistema per quelle banche che, avendo 200 milioni di patrimonio, intendono intraprendere questa strada.

Sottolineo anche la norma dei sottogruppi territoriali che rispecchiano e valorizzano le presenze cooperative rilevanti che operano sul territorio nazionale, consentendo di organizzare vasti ambiti di territorio senza ledere l'impianto organico facente capo alla *holding*, in quanto i sottogruppi territoriali sono tenuti a partecipare ad essa.

Tuttavia, a proposito della capogruppo, la confluenza di 365 istituti di credito - che hanno per loro natura scopo mutualistico - in una *holding* con natura giuridica di società per azioni, suscita qualche perplessità. Per questo ci pare di estrema importanza il fatto che siano inserite nello statuto della capogruppo apposite clausole di garanzia per la tutela dello scopo mutualistico che sta in capo alle banche di credito cooperativo che ad essa aderiscono. L'opportunità di attrarre capitali esteri sia dentro che fuori il movimento cooperativo in una *holding*-capogruppo, che per il 51 per cento resta comunque in mano alle banche di credito cooperativo, va considerato un processo evolutivo per consentire e favorire l'accesso al mercato dei capitali di rischio ed il rafforzamento patrimoniale. In questo contesto possono anche delinearsi profili di rischio per i risparmiatori, quando l'apertura al mercato viene fatta senza rispetto del principio di sana e prudente gestione.

La cosiddetta *way out* riteniamo sia un istituto non degno del sistema cooperativo. È francamente un errore che si poteva evitare, come hanno detto anche altri colleghi poco fa. Le correzioni che ci sono state mitigano, ma non risolvono del tutto il problema.

Un altro aspetto che ci sta particolarmente a cuore e sul quale sarà importante intervenire è il poter prevedere che i benefici fiscali dell'attività svolta dalle casse rurali rimangano sul territorio di cui sono diretta espressione. Non è possibile immaginare una configurazione diversa in quanto verrebbero depauperate proprio quelle comunità e quei territori che producono ricchezza, con lo sforzo di tutti i clienti e di tutti i soci.

Come ho già detto, prendiamo atto delle significative correzioni che sono state apportate, e qui devo rendere merito al vice ministro Morando che se ne è fatto carico. Ma rimaniamo assolutamente convinti, e i dati storici di bilancio sono lì a confermare la validità della nostra posizione, che era molto meglio, al dì là della configurazione dei territori su cui operano, consentire ai gruppi che hanno mostrato stabilità economica di poter mantenere la loro autonomia operativa, anziché metterli sotto un unico cappello nazionale.

Come autonomisti, come istituzioni locali e come delegazione parlamentare ci siamo mossi in maniera compatta e in sintonia con il credito cooperativo, riuscendo a ottenere significativi risultati, come quello che, all'articolo 37-*bis* di modifica del testo unico bancario, prevede per le banche di credito cooperativo delle Province autonome la possibilità di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi, così come la possibilità che il Ministro possa stabilire le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Quello che vorrei far capire a quest'Aula è che nel nostro territorio il sistema cooperativo - come ho avuto modo di sperimentare personalmente anche durante il mio mandato di assessore provinciale e

regionale alla cooperazione e al credito - costituisce una delle caratteristiche peculiari del nostro essere autonomi. Che si tratti del mondo agricolo, del sistema sociale, del consumo o del credito, il poter disporre di un sistema che coinvolge direttamente le persone, le famiglie e le imprese e le responsabilizza in tutti i campi della vita economica e sociale non può essere considerato né un'anomalia, né un fastidio da eliminare, ma deve essere visto invece come una grande risorsa e come un modello da assumere per il resto d'Italia. Per questo, ogni volta che vengono intaccati i principi che sono alla base di questo sistema, noi siamo preoccupati e rivendichiamo la bontà della nostra storia e la validità del nostro modello.

Il mio auspicio è quindi che gli impegni politici assunti dall'Esecutivo, anche attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti e delle sollecitazioni della delegazione parlamentare del Trentino-Alto Adige/Südtirol, siano rispettati e che ai sottogruppi territoriali possa essere riconosciuto il giusto grado di autonomia. Ringrazio in particolare il vice ministro Morando, ma anche il sottosegretario Baretta, che hanno ascoltato le nostre sollecitazioni e che - in particolare il Vice Ministro - in parte le hanno recepite.

Credo che l'obiettivo debba essere quello di un sistema solido, sufficientemente patrimonializzato, che intenda la tutela del risparmio come mantenimento di un forte legame con il territorio e - consentitemi - anche come una forte dimostrazione di democrazia, perché le casse rurali e le banche di credito cooperativo sono comunque gestite dai soci e ogni testa vale un voto. Il credito cooperativo è nato anche per svolgere una funzione di carattere sociale e a questa sua missione deve essere sempre ricondotto, pena la perdita di un patrimonio di valori, di responsabilità e di protagonismo dei territori, ai quali sarebbe assurdo dover rinunciare. *(Applausi del senatore Berger)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, stiamo svolgendo una discussione generale che, com'è noto a tutti, avrà come epilogo il voto di fiducia sul provvedimento, quindi senza alcuna possibilità di orientare, tramite il dibattito, le decisioni del relatore e del Governo ad accogliere emendamenti, che sono pur stati presentati dai Gruppi parlamentari in ragione di un possibile miglioramento del provvedimento.

Da questo dobbiamo partire, perché, se dovessimo fare un intervento in discussione generale in ragione della discussione degli emendamenti e quindi anche del possibile accoglimento dei migliorativi da noi proposti, tenteremmo di spiegare quali sono i contenuti degli emendamenti, perché chiediamo quelle modifiche e che finalità esse hanno. Invece, siccome questa possibilità non c'è, o facciamo, come alcuni, un intervento di ringraziamento, oppure facciamo, come altri, un intervento di critica.

Questo lo dico perché ho una qualche difficoltà. Non penso che questo provvedimento sia pessimo: penso che abbia aspetti certamente utili, che sono stati anche richiesti dai soggetti interessati e dal sistema della cooperazione; penso che costruire una dimensione più ampia sia funzionale ad aumentare capacità di stare sul mercato, soprattutto a sostegno della impresa e della piccola e media impresa presente sul territorio, in settori sicuramente importanti come quello dell'artigianato, dell'organizzazione dei servizi e dell'agricoltura; penso che, per alcuni versi, abbia grandi limiti sul piano della solidità del sistema individuato, soprattutto in ragione del cosiddetto *way out*, ovverosia della possibilità di uscita (credo che questa sia una critica che stava a fondamento di alcuni tentativi di correzione che si volevano portare anche in Senato).

Ciò detto, rimane una questione che è davanti agli occhi di tutti noi: la scelta di operare per capitoli, non avendo il quadro del testo. Noi affrontiamo il tema del risparmio e del credito - perché il sistema finanziario ha questi due capisaldi - con capitoli a se stanti, come se dovessimo costruire un sistema con parti stagne. Invece il sistema finanziario del risparmio e del credito è unico, ha una sua unicità; si articola in modo differente, agisce sul mercato in modo differente, ha riferimenti culturali e sociali anche diversi, ma è un uno, un unico sistema.

Siccome è così, noi ci saremmo aspettati che i provvedimenti che sono oggi all'attenzione, di volta in volta promossi con decreti-legge con carattere di urgenza, fossero invece stati oggetto di un'iniziativa, magari del Governo, organica. Badate: la distanza, anche temporale, tra un provvedimento e l'altro non

è così grande da non rendere possibile la strada più trasparente e più coerente di un provvedimento unico, articolato per ogni aspetto in modo efficace e tale da consentire anche una comprensione più diretta, non solo da parte degli addetti ai lavori, ma soprattutto da parte dei cittadini.

I cittadini alimentano il sistema con i loro depositi; nelle nostre banche vanno finire tutti gli stipendi e tutte le pensioni; ognuno di noi ha un bancomat. Il risparmio, il deposito e le disponibilità delle banche e del sistema finanziario sono fatti dai contributi sistematici dei cittadini, dei cittadini lavoratori e dei cittadini imprenditori. Soprattutto loro devono allora capire come funziona il sistema; invece noi lo smembriamo sistematicamente. Non è, infatti, un fatto episodico o un'urgenza di intervento. No: è una scelta; una scelta sbagliata, perché alimenta sospetti, crea dubbi, avanza la possibilità che siano formulate perplessità da parte di soggetti, anche non nazionali, anche stranieri, che hanno interesse a indebolire il nostro sistema finanziario.

È di questi giorni questa - come la vogliamo chiamare - fitta e sistematica critica che viene sulla solidità del sistema bancario nazionale da parte di quotate testate internazionali.

Proprio per questa ragione e per tutte le vicende che hanno preceduto questo e altri provvedimenti che si sono dovuti adottare (o che hanno seguito altri provvedimenti che si sono adottati), noi avremmo dovuto avere il coraggio di dire: questa è la norma quadro, questa è la cornice dentro cui ci muoviamo, magari anche successivamente, con singoli provvedimenti o interventi normativi di aggiustamento. Questa strada, invece, purtroppo non si sceglie e, conseguentemente, anche una buona cosa viene giudicata in modi diversi. Ho sentito le banche di riferimento della mia Regione, che non sono tantissime (si tratta di due banche: una si trova nell'Agro di Arborea e l'altra a Cagliari), le quali danno un giudizio positivo, tolta la critica che c'è su quanto detto prima. Tuttavia, non hanno contezza di ciò i cittadini e neppure i soggetti che più sono vicini a quegli istituti di credito, perché - purtroppo - questa partita è gestita in modo non trasparente e senza neanche una spiegazione, anche con i provvedimenti normativi, del quadro di riferimento. Vale a dire il nostro sistema finanziario deve assumere questa dimensione e avere queste qualità; questi sono i soggetti che stanno in campo; per questo tipo di soggetti sono previste queste particolari possibilità, per altri queste altre; le regole di controllo, verifica e attenzione sono queste; il ruolo della Banca d'Italia è questo. In altre parole, tutto deve essere fatto dentro un quadro comprensibile a tutti, perché le banche sono le depositarie di tutti i nostri risparmi e anche di tutti i nostri depositi passeggeri, cioè quelli che arrivano con gli stipendi e che, nell'arco del mese, consentono ai cittadini che lavorano e alle loro famiglie di poter vivere.

Questa è la critica che mi limito a fare. Avrei voluto soffermami sugli emendamenti e su come migliorare il provvedimento, ma lo farò certamente quando questa materia tornerà all'attenzione dell'Assemblea, magari con un altro provvedimento che - spero - questa volta non abbia la forma della decretazione d'urgenza e con la possibilità di un voto che - spero - non sarà di fiducia, perché - purtroppo - è proprio in ragione di ciò che, anche in questo caso, sarà costretto a votare in senso contrario. *(Applausi della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, credo sia giusto portare all'attenzione dell'Assemblea un problema che riguarda in particolare i piccoli centri e i Comuni dei territori disagiati e di area montana, che si trovano a dover subire, ancora una volta, delle difficoltà derivanti dalla riduzione del servizio postale.

È di questi giorni la pubblicazione sulla nostra stampa locale della notizia che, soprattutto nelle piccole

comunità del Bellunese e del Polesine, avverrà un cambiamento che andrà a depotenziare ulteriormente il servizio postale attraverso l'adozione di una modalità di consegna alternata. Si prevede, infatti, la consegna della posta tre giorni in una settimana e due giorni nella successiva, in modo alternato. Praticamente, si prevedono cinque giorni di consegna nell'arco di due settimane.

Ci sembra veramente assurdo e paradossale che si arrivi a una riduzione del servizio di questo tipo in zone che già presentano delle difficoltà di sussistenza e hanno subito tagli di uffici postali, riduzioni di orario, specialmente nel periodo estivo, e addirittura una razionalizzazione che ha scomposto il tessuto sociale dei servizi, provocando difficoltà e disagi alla popolazione.

Crediamo che questo sia veramente inammissibile. È vero che tutto questo avviene in accordo con l'AGCOM e che quindi ci sono delle convenzioni, però crediamo - e ho presentato in tal senso interrogazioni all'attenzione del Ministro competente e anche delle richieste di informative e di incontri alla direzione delle Poste italiane - sia molto difficile sopravvivere in zone dove i servizi anche più normali e indispensabili vengono ridotti o addirittura sottratti. Ci sono Comuni che hanno cause e ricorsi aperti con in TAR del Lazio e che sono in attesa di salvare quel presidio che è l'ufficio postale.

Crediamo che questo ulteriore ampliamento della razionalizzazione e la riduzione del servizio sia realmente un aggravante per questi Comuni, che tra l'altro si trovano nelle aree del Veneto più disagiate, che sono piccoli e hanno bisogno di questo servizio. La consegna a giorni alterni è stata vista non solo dalla popolazione ma anche dai sindacati come una chiara difficoltà di gestire il tutto. Verranno poi assicurate con una forma di postino veloce le consegne della posta prioritaria e - a quanto sembra - i giornali. Questo è opinabile perché in alcuni Comuni - lo confermo anche per il mio - questo non accade e i quotidiani vengono postalizzati nell'edicola di riferimento. A questo punto avremo dei servizi che si chiameranno Posta1 o Posta 4, che avranno un recapito più o meno celere (circa quattro giorni lavorativi) pagando due euro in più per spedizione o 95 centesimi anziché 80. Solo pagando si può avere un servizio che invece è dovuto; crediamo sia veramente iniquo. Questa innovazione del servizio postale va a depauperare e a impoverire territori che già soffrono di questa situazione, specialmente le aree montane come le nostre. Vanno ad appesantire una situazione già fragile.

Chiediamo che il Ministro competente si faccia carico di una situazione che, andando avanti, coinvolgerà sempre più Comuni azzerando un servizio fondamentale. Ricordiamoci che gli uffici postali, visto che parliamo di banche, offrono un servizio anche di deposito per le persone anziane. Non togliamo quindi questi servizi.

DE POLI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intendo sottoporre alla vostra attenzione e a quella dei cittadini italiani una questione che mi sta particolarmente a cuore. Tante volte in questa Aula ci siamo ritrovati a parlare di ambiente e sicurezza del territorio. Sono temi che so che questo Governo ha nella sua agenda e che, anche grazie al contributo del ministro Galletti, ritiene di fondamentale importanza.

Da quest'Assemblea oggi voglio lanciare un SOS che riguarda l'ecosistema fluviale del Brenta, in Veneto, in un territorio compreso in diversi Comuni del Padovano, tra cui Carmignano di Brenta, Fontaniva, Cittadella e molti altri. In quest'area, da giorni sono partiti dei lavori per la realizzazione di nuovi di pozzi per l'approvvigionamento idropotabile che vengono realizzati sotto la regia della Regione Veneto. Nei cantieri si sta procedendo a una riduzione di superficie forestale in aree con vincolo idraulico. Stanno tagliando le piante per poi procedere, in una seconda fase, con i lavori per la realizzazione dei pozzi.

Ho chiesto al Ministro dell'ambiente - cui ho presentato in queste ore un'interrogazione parlamentare - che il Governo prenda una posizione chiara sulla vicenda, considerando che questi lavori sono partiti ignorando un accordo di programma e, soprattutto, considerando che con un decreto la Regione ha escluso in autonomia qualsiasi eventuale verifica in termini di valutazione di impatto ambientale,

essendo il fiume Brenta di competenza nazionale.

Le preoccupazioni espresse da cittadini e amministratori locali e le critiche - che tra l'altro sono *bipartisan* e arrivano anche da esponenti della Lega, che guida la Regione Veneto - non possono essere né ignorate né sottovalutate. Chiediamo alla Regione di non macchiarsi di un intervento così invasivo, che rischia seriamente di devastare, dal punto di vista ambientale, il fiume Brenta. Ho chiesto al ministro Galletti e al Governo innanzitutto se siano a conoscenza di tali problematiche e se non ritengano opportuno intervenire nelle sedi competenti, mettendo in atto azioni utili alla salvaguardia di un ecosistema così importante. Difendiamo il Brenta, difendiamo il nostro fiume! Il Governo fermi una vera e propria opera di devastazione ambientale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 6 aprile 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 6 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,50)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (**2298**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2298, recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, al nostro esame è il terzo decreto - in materia bancaria - varato dall'attuale Esecutivo nel corso dell'ultimo anno, che si va a sommare a tutta una serie di provvedimenti urgenti che poco o quasi nulla hanno a che vedere con i criteri di straordinaria necessità ed urgenza sanciti dall'articolo 77 della Costituzione;

la scelta del Governo di adottare norme - giacché annunciate da tempo - riguardanti il credito cooperativo, la cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, ricorrendo alla decretazione d'urgenza anziché attraverso l'emanazione di un ordinario disegno di legge, alimenta per l'ennesima volta molteplici perplessità, sia per la natura delle norme stesse, sia per l'assenza degli opportuni presupposti di necessità ed urgenza;

detta consuetudine legislativa, ripetutamente censurata dalla Corte Costituzionale, ha svilito il ruolo delle Camere, contrastando altresì con quanto disposto dall'articolo 70 della Costituzione che attribuisce al Parlamento il potere legislativo;

la Consulta, con sentenza n. 220/2013 ha - in maniera palese - disposto l'inadeguatezza della decretazione d'urgenza per la realizzazione di una riforma organica e/o di sistema, poiché l'implementazione della stessa non si manifesta in breve periodo, ma richiede processi attuativi che si protraggono nel tempo intervallati da possibili sospensioni, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza degli effetti del decreto-legge;

inoltre, non si identificano nel decreto-legge in esame i requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza - diventati sovente una mera formalità stilistica - che autorizzano l'Esecutivo, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di adottare atti aventi forza di legge. A tal proposito quest'ultimo, con il reiterato utilizzo degli stessi, si arroga una facoltà che non gli apparterrebbe snaturando uno strumento che, per sua peculiarità, dovrebbe essere temporaneo e, in linea di massima, non ripetibile;

alla luce di quanto sovra riportato, riguardo all'assenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Carta Costituzionale, giova ricordare come l'attuale Governo abusando della decretazione d'urgenza, abbia emanato nel mese di gennaio 2015 (decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3) un provvedimento volto alla riforma della *governance* delle banche popolari, imponendo a quelle con un attivo pari o superiore agli 8 miliardi di euro la trasformazione in Società per Azioni - con la conseguente speculazione nel mercato finanziario di compravendita di titoli azionari -. Nel mese di novembre del medesimo anno (decreto-legge 22 novembre 2015, n.183 poi confluito all'interno del disegno di legge di stabilità e lasciato decadere) ne ha emanato uno ulteriore strettamente connesso con le procedure avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di taluni istituti di Credito in amministrazione controllata (Cassa di Risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa), che ha determinato la costituzione di enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione delle summenzionate banche;

tale ultimo decreto, i cui contenuti esplicano i loro effetti in virtù della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha tutelato maggiormente gli interessi degli istituti di credito e delle loro sofferenze economiche a discapito degli azionisti, degli obbligazionisti e dei risparmiatori che si sono visti indebitamente sottrarre gran parte dei capitali in essi investiti, generando una chiara violazione del disposto di cui all'articolo 47 della Costituzione, che è volto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme;

l'ingiustificata decisione di introdurre interventi di riforma delle banche di credito cooperativo attraverso lo strumento del decreto-legge infatti, oltre che evidenziare l'insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza citati, risulta fra l'altro contraria ai princìpi costituzionali di uguaglianza di cui all'articolo 3 e del riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;

occorre evidenziare che il sistema delle banche di credito cooperativo é stato creato con l'obiettivo di aiutare le piccole comunità e di difendere le cosiddette banche di prossimità, legate agli investimenti del territorio d'origine, di conseguenza, una riforma del sistema dovrebbe avere come scopo primario quello di sostenere l'economia reale, mettendo le banche al servizio delle imprese e tutelando gli interessi dei cittadini;

chi risentirà maggiormente dal provvedimento che il Senato pare essere obbligato ad approvare in tempi estremamente brevi saranno le BCC di piccola e media dimensione che hanno sempre operato correttamente ed onestamente a vantaggio dei propri territori, nonché dei propri soci, clienti e dipendenti;

l'ennesimo intervento in materia bancaria, attraverso la decretazione d'urgenza, ancora una volta contraddice quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale che ha affermato chiaramente la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema che richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo e che pertanto mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturati al decreto-legge ai sensi di quanto stabilito dalla Costituzione;

ad ulteriore riprova dell'incostituzionalità del provvedimento, si sottolinea come gli articoli 3, comma 2, e 9, comma 4, del decreto-legge, demandano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze la possibilità di intervenire sulle disposizioni recate dai medesimi articoli;

inoltre, l'articolo 13, comma 2, demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, la definizione delle disposizioni di attuazione del Capo II del decreto, relativo alla garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione;

altresì, l'articolo 17-*quater*, comma 1, capoverso «3-*bis*», demanda anch'esso ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia per quanto concerne l'adeguamento del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria denominato «CDP SpA-gestione separata», al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo reale delle passività che lo alimentano;

giova, a tal fine, richiamare la sentenza n.116 del 2006, nella quale la Corte Costituzionale, con riferimento ad un decreto «di natura non regolamentare», ha qualificato tale atto come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica (cui peraltro si attribuisce la disciplina di materie che necessiterebbero di una regolamentazione tramite fonti primarie)».

con la sentenza 4 maggio 2012, n. 9, inoltre, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sottolineato: « [...] Nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare [...]», attraverso quindi l'utilizzo di moduli alternativi e diversi rispetto a quello regolamentare tipizzato dall'art. 17 legge n. 400 del 1988;

considerato che:

nel corso dell'esame in commissione VI Finanze, presso la Camera dei Deputati, sono stati inseriti 6 articoli aggiuntivi, due dei quali (art. 17-*ter* e art. 17-*quinquies*) risulterebbero disomogenei con il contenuto del decreto;

nel corso dell'esame in VI Commissione alla Camera, é stato inserito l'articolo 17-*bis* che modifica la norma del TUB (articolo 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che assegna al CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo);

occorre evidenziare che a seguito della modifica dell'articolo 120 del TUB da parte della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013 il cui comma 629 ha introdotto una modifica all'articolo 120 del TUB prevedendo che il ClCR, nello stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, deve prevedere che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale. Rimane fermo che nelle operazioni in conto corrente nei confronti della clientela deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori), alcuni Tribunali hanno affermato che attualmente l'anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dal citato articolo 120, indipendentemente quindi dall'emanazione della disciplina secondaria da parte del CICR (Tribunale di Milano: ordinanze 25 marzo 2015, 3 aprile 2015, 5 agosto 2015; Corte d'Appello di Genova: sentenza dell'lI marzo 2014). Dall'altro lato, altri giudici ritengono che la norma non possa essere considerata operativa prima della delibera del CICR (Tribunale di Torino: ordinanza 17 luglio 2015);

la Commissione Finanze della Camera il 25 novembre 2015 ha approvato due risoluzioni in tema di anatocismo, con le quali si impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile affinché la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sopracitata sia quanto prima resa operativa (risoluzione n. 8-00154 PelilIo) e ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia confermata

un'interpretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito, ferma restando la possibilità che nelle aperture di credito in conto corrente e nei rapporti a esse assimilabili la banca e il cliente pattuiscano, con accordo espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del caso, con un incremento dello scoperto in essere;

l'articolo 17-*ter*, reca modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, in materia di regresso per mancato pagamento di un assegno bancario, prevedendo che ciò si possa attuare purché il rifiuto del pagamento sia constatato con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale del sistema di pagamento da essi gestiti;

l'articolo 17-*quinquies*, invece, reca un interpretazione dell'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ovvero che per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento;

alla luce di quanto sovra espresso, com'è noto il criterio di omogeneità è un caposaldo sul quale la Corte Costituzionale ha fondato le proprie argomentazioni per la verifica dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dal più volte richiamato articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge;

in particolare la Consulta, con la sentenza n. 22/2012, ha ritenuto illegittimo il decreto-legge quando non viene rispettato il succitato criterio, esplicitato anche dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

la predetta disposizione - contenuta all'interno di una legge ordinaria -, non avendo rango Costituzionale e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio di fronte alla Corte, esplicita la *ratio* del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, che permette all'Esecutivo di poter esercitare, eccezionalmente, la funzione legislativa senza autorizzazione delle Camere;

non si può negare che nel corso della XVII legislatura, i lavori parlamentari sono caratterizzati da un sovraccarico di decreti-legge da convertire, ciò rappresentando una evidente lesione delle prerogative del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa e delle norme costituzionali che lo disciplinano, e quindi un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, che si accompagna spesso all'eccessivo - e ormai sistematico - ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

in base alle considerazioni sopra riportate, è palese che l'impianto del decreto-legge all'esame del Senato sia decisamente privo dei rilievi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e contravviene pertanto ancora una volta alle esternazioni presidenziali;

la sfacciataggine con cui l'Esecutivo continua a riproporre, al vaglio del Presidente della Repubblica e, di conseguenza alla conversione da parte dei due rami del Parlamento, provvedimenti d'urgenza al cui interno si rintracciano innumerevoli profili incostituzionali, rappresenta un metodo procedurale non più accettabile, che non replica alle perduranti sollecitazioni riguardanti il ripristino di un lineare percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi e che determina una produzione normativa deviante;

giova evidenziare che anche l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso d'insediamento -in data 3 febbraio 2015- ha ribadito «[...] la necessità di superare la logica della deroga costante alle forme ordinarie del processo legislativo, bilanciando l'esigenza di governo con il rispetto delle garanzie procedurali di una corretta dialettica parlamentare [...]»,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2298.

QP2

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;

la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge utilizzato dall'attuale Governo e più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando in particolare l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;

il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità;

l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo infatti utilizza il ricorso allo strumento del decreto legge solo perché un disegno di legge, avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi;

è palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

in particolare il Governo in carica ha fatto uso larghissimo della decretazione d'urgenza: come dimostra anche un noto dossier recentemente pubblicato, dal 2014 al 2016 sono stati emanati ben 48 decreti legge, con una media di uno ogni due settimane, spesso in assenza di una valida motivazione d'urgenza, tanto più che in questa legislatura i disegni di legge dell'esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelle di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero (soltanto l'1% di quest'ultime arriva all'approvazione contro il 29% di quelle governative), che in termini di tempo (è necessario più di un anno per le prime, mentre per proposte governative si arriva al licenziamento anche prima dei due mesi dall'inizio dell'*iter*);

anche in questo caso, le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

la relazione illustrativa, infatti, recita che «l'intervento in esame risulta necessario e urgente, al fine di sostenere con immediatezza il sistema del credito cooperativo» a causa di «talune debolezze strutturali» e a causa degli «assetti organizzativi» e della «dimensione ridotta» delle banche cooperative che richiederebbero la conseguente necessità di superare l'ostacolo di alcuni tratti costitutivi della forma giuridica cooperativa in quanto tale»;

da una stessa recente pubblicazione del Ministero e delle finanze, seppur è vero che la maggior parte delle situazioni di rischiosità risiedono nelle banche di credito cooperativo, è anche vero che soltanto tra le 15 e le 17 le banche con questa forma giuridica presentano elementi patrimoniali critici che potrebbero rivelarsi fatali nei prossimi 18 mesi, su un totale di ben 363 banche di credito cooperativo oggi presenti in Italia;

sembrerebbe quindi, più opportuno, procedere attraverso il normale *iter* legislativo, al fine di ponderare nella maniera più approfondita possibile l'eventuale riforma di questi istituti e al fine di preservarne nel migliore dei modi il loro carattere di mutualità, localismo e solidarietà, tutelato dalla Costituzione all'articolo 45 nella parte in cui riconosce «la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata»;

a questo proposito, lo stesso articolo, nella parte in cui recita che «la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità» impone una riserva di legge assoluta che non può essere che assolta dal parlamento che, naturalmente, detiene ed esercita la funzione legislativa e non certo dall'esecutivo che, soltanto in virtù di una disposizione costituzionale derogatoria sottoposta a condizioni di eccezionalità, può emanare «decreti che abbiano valore di legge ordinaria», come specificato dallo stesso articolo 77 della Costituzione;

le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali (BCC-CR) sono società cooperative senza finalità di lucro, nate più di un secolo fa per affrancare le fasce più umili e deboli della popolazione, soprattutto agricoltori ed artigiani, categorie particolarmente fragili allora come oggi, dalla miseria e dall'usura, la cui principale funzione è quella di favorire la partecipazione alla vita economica e sociale della società civile in maniera etica e responsabile;

queste, infatti, impiegando la redditività come strumento e non come fine dell'attività, perseguono quegli scopi di utilità sociale costituzionalmente garantita oltre che dal citato articolo 45, anche dall'articolo 47 della Costituzione, che incoraggia e tutela il risparmio, soprattutto delle fasce più svantaggiate della popolazione;

un ulteriore intervento d'urgenza sull'articolo 47, minandone le fondamenta poiché interviene senza un adeguato studio dell'impatto della disciplina che si vuole introdurre, non sembra più accettabile: è stato infatti già ampiamente dimostrato dalle recenti decretazioni dell'esecutivo in tema bancario e finanziario come, fra i portatori di interessi, i soggetti maggiormente penalizzati siano stati proprio i risparmiatori, appartenenti soprattutto alle fasce della popolazione meno agiata; sembrerebbe quindi ora opportuno evitare il perpetuarsi dei disastrosi effetti appena conosciuti con gli altri decreti d'urgenza sulla materia;

il decreto, infatti, prevedendo la creazione di una «*superholding*» in cui far confluire tutti gli istituti di credito cooperativo, seppur non alterando formalmente «la qualificazione delle BCC come cooperative a mutualità prevalente», come affermato nella stessa relazione illustrativa, presenta caratteri tali da poter alterare sostanzialmente il carattere solidale delle stesse nella loro funzione di accesso al credito delle fasce più deboli e di aiuto reciproco dei soci, rischiando quindi di pregiudicare anche il compito affidato alla Repubblica dall'articolo 3, comma secondo, della Costituzione, dove si riconosce quale compito fondamentale dello Stato quello di rimuovere «di fatto» gli ostacoli di «ordine economico e sociale» che limitano l'uguaglianza dei cittadini e ne impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

in questo nuovo quadro normativo non sembra infatti tenersi abbastanza in conto dell'effettivo ruolo svolto dalle banche cooperative come enti di partecipazione e di aggregazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio;

l'aleatorietà dei contenuti del decreto-legge, già a partire dal titolo, determina inoltre la compresenza di norme riguardanti materie che, se pur interdipendenti, nella sostanza richiederebbero di essere trattate in distinti provvedimenti, al fine di soddisfare i requisiti di omogeneità richiesti dalla Costituzione;

a fianco della riforma del credito cooperativo, il presente decreto-legge in conversione prevede infatti anche altri tre Capi, rispettivamente: il Capo II recante norme in materia di garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, il Capo III che reca disposizioni in materia di esclusione dalla tassazione dei contributi percepiti dai soggetti per cui risultino attivate le procedure concorsuali e il Capo IV recante modifiche al testo unico in materia di intermediazione finanziaria relativamente alla gestione collettiva del risparmio;

la Corte Costituzionale ha più volte censurato la carenza di omogeneità dei decreti-legge ed ha considerato quel requisito rilevante tanto quanto i requisiti espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione nonché di quelli indicati all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Il problema dell'omogeneità è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;

inoltre, tutte le disposizioni contenute nel presente decreto oggetto di conversione presentano carattere ordinamentale che, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte Costituzionale, non dovrebbero trovare spazio nella decretazione d'urgenza;

l'articolo 2 del decreto-legge reca inoltre disposizioni transitorie in merito all'applicazione della disciplina sulla formazione del gruppo bancario cooperativo che arrivano fino alla previsione di 18 mesi, prevedendo, sostanzialmente un'applicazione non immediata e specifica delle disposizioni ivi contenute: una simile disposizione, oltre ad essere ancora una volta contraria all'articolo 15, comma 3 della legge rinforzata 23 agosto 1988, n. 400, è anche manifestamente incostituzionale perché introduce, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, norme la cui applicabilità effettiva è differita nel tempo, contrastando direttamente con il dettame dell'articolo 77 della Costituzione che prevede la conversione in legge tassativamente entro 60 giorni;

il decreto introduce poi un'alterazione delle regole della libera concorrenza nell'articolo 1, comma 4, in cui prevede che la BCC che viene esclusa dal gruppo bancario cooperativo possa continuare la propria attività bancaria solo mediante trasformazione in società per azioni;

inoltre, la costituzione in società per azioni della capogruppo, come stabilito dall'articolo 1, comma 5 del presente decreto, porrebbe produrre effetti diametralmente opposti a quelli indicati dal Governo dirottando le risorse disponibili verso investimenti ad alto rischio e sottraendo le stesse dal finanziamento delle famiglie e delle imprese, oltre che alterare visibilmente il carattere mutualistico e idealistico che le banche di credito cooperativo hanno svolto fin d'ora;

molte delle norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre a presentare profilo di incostituzionalità, non possono essere condivise neanche nel merito, soprattutto nella parte della riforma del credito cooperativo e delle cartolarizzazioni dei crediti in sofferenza, attraverso cui, unitamente alla riforma delle banche popolari attuata un anno fa e alla recente attivazione del processo di risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, sembra che il governo si occupi maggiormenente dei poteri forti lasciando indietro non soltanto la parte più debole della popolazione, ma anche quella fascia risparmiatori che attraverso le specifiche realtà territoriali, costituiscono il tessuto connettivo sociale e produttivo del paese,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP3

CATALFO, BOTTICI, PETROCELLI, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, in esame, dispone una riforma di carattere complessivo e strutturale - peraltro richiamata già nel titolo - concernente un intero settore, quello del credito cooperativo, intervenendo con disposizioni puntuali su plurimi specifici aspetti. Esso, infatti, oltre a riformare, nei suoi caratteri essenziali, il sistema bancario cooperativo, disciplinando la *governance* ed i requisiti patrimoniali delle singole banche cooperative e del gruppo bancario di riferimento del credito cooperativo:

a) dispone nuove misure in materia di cartolarizzazione delle sofferenze, di banche e imprese, assistite da una garanzia «pubblica»;

b) dispone nuove norme in materia fiscale relative alle procedure di crisi;

c) introduce una modifica alla disciplina del Testo unico della finanza relativa ad attività di concessione di crediti svolta in Italia da fondi di investimento alternativi (FIA), istituiti in Italia (FIA italiani) o presso Stati membri dell'Unione Europea (FIA UE);

d) introduce modifiche alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie;

e) modifica la norma del TUB (articolo 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che assegna al CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;

f) reca disposizioni in materia di assegni bancari;

g) reca disposizioni in materia di remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa Depositi e Prestiti;

h) reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada In materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta;

in tal modo il Governo interviene direttamente sul riparto delle materie costituzionalmente definite, individuabili sommariamente in quelle relative a moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, ordinamento civile, sistema tributario e contabile di competenza statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per quanto riguarda la disciplina degli enti cooperativi, sono invece riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni le attività dirette a promuovere e a favorire la cooperazione. Molti statuti regionali contengono infatti norme sulla promozione e lo sviluppo della cooperazione, il che trova diretto riflesso, nella materia del credito cooperativo, con lo stretto legame tra il territorio e gli istituti in questione. Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a condizione che essa abbia carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge - in questo limite - ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità, le quali vengono ad essere significativamente alterate dal modello proposto, dal momento che secondo le stesse dichiarazioni del Governo, solo una esigua parte delle banche cooperative esistenti potrebbe autonomamente decidere di mantenere il proprio assetto attuale in base ai nuovi requisiti di legge. Ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, inoltre, la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Si deve osservare innanzitutto che l'articolo 117, per le parti interessate dal decreto in esame, indica le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento del credito e del risparmio, per loro natura disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei princìpi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore statale ed integrato da quelli regionali con riferimento alla cooperazione. Norme ordinamentali - ha ricordato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013 - non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, concepiti dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di «casi straordinari di necessità e d'urgenza». Da quanto detto si ricava che la decretazione di urgenza potrebbe incidere soltanto su singole funzioni o singoli aspetti degli enti interessati dal decreto in oggetto, ovvero su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo degli stessi, mentre la trasformazione per decreto-legge dell'intera disciplina ordinamentale appare incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui - per mutuare le parole della richiamata sentenza - da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un «caso straordinario di necessità e d'urgenza». Laddove poi si volesse ammettere che le norme contenute nel disegno di legge di conversione costituiscono la sola risposta a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità, allora l'urgenza del provvedere, anche e soprattutto in relazione alla finalità di tutela del risparmio, occorrerebbe dimostrare che la riforma organica e di sistema - che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale - sia rispondente in ogni sua parte al requisito costituzionale dell'esistenza dei presupposti di necessità e d'urgenza, che, secondo costante giurisprudenza, può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità. Appare chiaro dalla mera elencazione dei punti sopra esposti - con riguardo al contenuto del decreto - che nel caso di specie sia stata valutata erroneamente per tutti e ciascuno degli stessi l'esistenza di

presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, si rischi di convertire in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione per evidente mancanza dei presupposti in alcune delle eterogenee disposizioni in esso introdotte, traducendosi esse in indici «intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata». Il fatto che siano state introdotte modifiche rilevanti nell'altro ramo del Parlamento contribuisce ulteriormente a far dubitare della sussistenza per tutti e ciascuno dei punti rilevati in apertura - dei requisiti postulati dall'articolo 77 della Costituzione;

venendo al merito del singoli aspetti della riforma del sistema bancario cooperativo, la banca che intende assumere il ruolo di società capogruppo dovrà sottoporre alla Banca d'Italia la documentazione prevista dalla legge in vista della costituzione del gruppo per la verifica preventiva nel termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 7 del nuovo articolo 37-*bis* del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Altresì la stipula del contratto tra capogruppo e ogni singola banca di credito cooperativo dovrà intervenire entro 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia introdotto dalla nuova disciplina. Il decreto-legge, così come delineato, è un atto di necessità e urgenza ma, in questo caso, i termini di entrata in vigore della riforma ed i termini concessi alle banche per aderire al nuovo sistema bancario cooperativo esulano totalmente dai presupposti di urgenza tipici del decreto-legge. A maggior ragione, quindi, sarebbe stato opportuno procedere alla complessa riforma in esame mediante disegno di legge ordinario, lasciando così margine al Parlamento di individuare adeguate soluzioni in termini di *governance* e rafforzamento patrimoniale delle banche cooperative e di ogni altra misura al fine di garantire in modo efficace la stabilità sistemica e consentire alle parti interessate di partecipare attivamente al processo di riforma con termini più ragionevoli rispetto a quelli tipici della decretazione di urgenza. Si osserva peraltro che nel caso in esame il Senato si trova ad essere totalmente privato dei margini di intervento, stante la peculiarità procedurale dell'*iter* dei disegni di legge di conversione;

le modifiche apportate dal decreto al Testo unico bancario in materia di banche cooperative presentano profili di dubbia legittimità costituzionale anche in quanto contrastano con gli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione. La riforma del sistema bancario cooperativo, piuttosto che tutelare il risparmio diffuso e la cooperazione avente carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, irrigidisce irragionevolmente la modalità di costituzione e gestione di banche cooperative e ne accentra - in base a parametri assoluti, arbitrari ed astratti - le funzioni di *governance* adducendo che la ragione di tali interventi sia rappresentata da un modello organizzativo del tutto nuovo presentato come soluzione ottimale alla stabilità del sistema bancario cooperativo. Al contrario, a giudizio dei proponenti della presente questione pregiudiziale nonché di numerosi esperti del settore, la stabilità del sistema bancario e finanziario si realizzerebbe mediante la predisposizione e la attuazione di più rigorose norme poste al contrasto del conflitto di interesse, mediante la separazione delle banche d'investimento dalle banche commerciali, e non già mediante una forzatura verso il gigantismo che, come insegna proprio l'esperienza degli anni passati e la situazione attuale di grandi banche anche europee, non esclude affatto che si presentino seri problemi di solvibilità e volatilità del valore dei titoli, stante anche l'acuirsi dei problemi derivanti dall'esposizione complessiva in derivati. Il caso di specie ci fa desumere che il modello di banca universale costituita in forma di società per azioni, connotata da specifici criteri di *governance* e requisiti patrimoniali a cui si é ispirato ogni genere di riforma del sistema bancario e finanziario italiano negli ultimi anni, non certo rappresentano un modello di efficienza di sistema e di tutela del risparmio dei cittadini; per tal motivo si ritiene che questa tipologia di riforma del sistema bancario, non solo necessiti di un adeguato ed approfondito confronto parlamentare, ma soprattutto di maggiori tempi al fine di individuare correttamente le migliori soluzioni preposte alla stabilità sistemica e soprattutto alla tutela del risparmio del cittadini, come richiesto dall'articolo 47 della Costituzione;

in particolar modo la riforma del sistema bancario cooperativo proposta presenta profili di incompatibilità con l'articolo 45 della Costituzione, il quale dispone che: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni

controlli, il carattere e le finalità». Infatti, piuttosto che introdurre disposizioni che migliorino i criteri di operatività e trasparenza in termini di erogazione del credito o vietino la sottoscrizione di strumenti finanziari speculativi ed altamente rischiosi, si irrigidiscono i requisiti delle banche cooperative, che di per sé non rappresentano Istituti speculativi con finalità di lucro, ma organismi cooperativi a carattere di mutualità con i quali si condividono capitali da investire nel sistema economico e produttivo. La riforma in oggetto non è adeguata al modello delle banche cooperative che sono tenute a svolgere una funzione sociale. Per effetto delle modifiche apportate in prima lettura, la disciplina della cosiddetta « *way Out*» ovvero la possibilità di escludere l'effetto devolutivo del patrimonio ai fondi mutualistici disposto dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) - che aveva suscitato fortissime perplessità proprio di carattere costituzionale - è stata trasfusa nei nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quater* dell'articolo 2. In sintesi a riguardo si prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis,* comma 5, del Testo Unico Bancario, la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici non si produce per le BCC che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione. Ciò a condizione che la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. All'atto del conferimento, la BCC conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data. A seguito del conferimento, la BCC conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del suddetto versamento, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la S.p.A. conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni in esame, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della BCC è devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Inoltre, in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni previste entro il termine, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni;

l'articolo 17 della finanziaria 2001, richiamato dalla norma in commento, è stato a suo tempo introdotto come norma di interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi. In particolare, la norma ha chiarito l'applicazione delle seguenti disposizioni: l'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, che individua i requisiti mutualisti per beneficiare delle agevolazioni fiscali, tra cui: *a)* il divieto di distribuzione utili ai soci; *b)* il divieto di distribuzione delle riserve; *c)* la devoluzione del patrimonio a scopi mutualistici in caso di scioglimento; l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: la disposizione prevede che i requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nel citato articolo 26; l'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59: prevede l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione ai fondi mutualistici. In particolare, si è chiarito che le dette disposizioni si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nel casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di

decadenza dai benefici fiscali. In pratica, ogni qualvolta la società cooperativa si trasforma in una società che non prevede i requisiti statutari della mutualità di cui al citato articolo 26 (si ripete, divieto di distribuzione utili ai soci, divieto di distribuzione delle riserve e obbligo di devoluzione del patrimonio a scopi mutualistici in caso di scioglimento), sussiste l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad appositi fondi mutualistici. Più propriamente, l'articolo 17 della legge n. 388 del 2000 tutela il carattere della mutualità prevedendo, in caso di trasformazione o scioglimento della cooperativa in società lucrativa, l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, evitando pertanto che i vantaggi conseguiti dal regime fiscale di favore vengano attribuiti a soggetti diversi dai beneficiari. Le previsioni di cui al nuovo comma 5 in commento, si pongono altresì in contrasto con le norme a tutela della concorrenza, desumibili come principio nell'articolo 41 della Costituzione. L'affrancamento delle riserve, infatti, renderebbe il socio, ora titolare di diritti sul solo capitale, proprietario dell'intero patrimonio (capitale più riserve) della banca. Si realizzerebbe quindi un aumento di valore delle quote partecipative, oltre alla possibilità di distribuire utili. In altre parole, oltre a violare i princìpi cardine della cooperazione e della mutualità, la norma si traduce anche nell'attribuzione di un vantaggio patrimoniale alle banche di credito cooperativo che potrebbero oggi beneficiare dell'affrancamento, integrando peraltro anche un'illegittima ipotesi di aiuto di Stato. A parte i suesposti profili di in costituzionalità, la norma integra inoltre un caso di violazione dell'articolo 3 della Costituzione in quanto l'arbitrario limite di 200 milioni di euro genera evidenti effetti discriminatori per gli istituti sotto soglia;

come detto, nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati sono stati introdotti i commi da comma 3-*bis* a 3-*quater*, recanti la disciplina della possibilità di escludere l'effetto devolutivo del patrimonio nel caso di operazioni straordinarie relative a BCC da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni (fusione e trasformazione cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione). L'effetto devolutivo è tenuto fermo dall'articolo 150-*bis* del Testo Unico Bancario, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, primo periodo del provvedimento in esame. La disciplina della *wayout* era originariamente contenuta all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, ultimi due periodi del provvedimento in esame, espunti per effetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Nella formulazione originaria della norma, si escludevano i predetti effetti di devoluzione ove la banca di credito cooperativo coinvolta nelle predette operazioni straordinarie avesse un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, la norma prevedeva che le riserve fossero affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza. Con le modifiche in esame, in sintesi, si consente alla BCC (o a più BCC insieme) di evitare l'effetto devolutivo presentando alla Banca d'Italia un'istanza per conferire l'azienda ad una S.p.A. esercente attività bancaria. Rispetto alla formulazione originaria, viene fissata una specifica data alla quale commisurare il patrimonio netto, ai fini dell'applicazione della disciplina in esame. Resta fermo comunque l'obbligo di devolvere una somma allo Stato, che non è più pari al venti per cento delle riserve, ma al venti per cento del patrimonio netto. La cooperativa conferente modifica Ia propria struttura al fine di escludere l'esercizio di attività bancaria. Sono previste le conseguenze per la mancata ottemperanza alle norme così introdotte. Più in dettaglio, in deroga all'articolo 150-*bis* del TUB, ai sensi del comma 3-*bis* non si produce l'effetto devolutivo per le banche di credito cooperativo coinvolte in operazioni straordinarie che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione. Condizione per la presentazione dell'istanza è che la banca o le banche richiedenti possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. Ai sensi del comma 3-*ter*, all'atto del conferimento la banca conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. Infine, il comma 3-*quater* dispone che a seguito del

conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-*ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria. Essa si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche previste dal codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionaIi al mantenimento del rapporto con la S.p.A. conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza;

non può condividersi, inoltre, la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge in esame, nella parte in cui prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento in caso di mancata vendita dell'immobile entro il biennio dall'acquisto. La norma, infatti, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria indipendentemente dalla responsabilità del soggetto. In pratica, la sanzione scatterebbe solo perché non si procede alla vendita nel biennio, senza tener conto delle ragioni indipendenti dalla volontà del contribuente, che potrebbero aver contribuito all'inottemperanza della disposizione. Sotto tale profilo, dunque, la norma si pone in contrasto con il principio di colpevolezza in materia di sanzioni, che trova il suo fondamento nell'articolo 27 della Costituzione, applicabile all'ambito amministrativo come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

altresì si deve contestare la legittimità costituzionale - in riferimento all'articolo 81 della Costituzione - degli articoli che dispongono garanzie dello Stato, seppur a fronte di un corrispettivo, per agevolare l'acquisizione dei crediti deteriorati mediante lo strumento della cartolarizzazione. In particolar modo si rilevano le seguenti criticità: *a)* come in casi già verificatisi, lo Stato può intervenire a prestare garanzie nell'ambito di rapporti fra pubblico e privato, ma è importante l'obiettivo per cui le presta, ossia sostenere il sistema produttivo e favorire il rilancio economico, incrementando la nascita di nuove aziende, come nel caso della prestazione di garanzie statali alle PMI e a nuove imprese innovative (*start-up*), concesse grazie allo strumento di cui alla legge n. 662 del 1996, che ha istituito il Fondo centrale di garanzia per le PMI. In tale circostanza, lo Stato investe risorse pubbliche per lo sviluppo del Paese a vantaggio della collettività. Al contrario, rispetto al decreto-legge in esame, lo Stato presta garanzie per indurre risparmiatori ed investitori ad acquistare titoli correlati a crediti fortemente deteriorati, peraltro «*senior*», il cui grado di inesigibilità porterà quasi sicuramente all'escussione della garanzia, che, dunque, si configura già da ora come «un vero e proprio risarcimento danni» pagato con le risorse dei contribuenti; *b)* l'articolo 12 del decreto-legge in esame stabilisce che la copertura del Fondo di garanzia, nella misura di 120 milioni per l'anno 2016, sia a carico delle risorse già stanziate per il Fondo istituito per favorire la cessione dei crediti certificati delle imprese vantati nei confronti delle PA, di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014. Dunque, ci si chiede se la distrazione delle suddette risorse possa limitare l'agevolazione della cessione dei crediti, che consente alle imprese interessate di reperire liquidità. Inoltre, in caso di escussione della garanzia, nel decreto-legge n. 66 del 2014 è previsto che lo Stato possa rivalersi sulle somme a qualsiasi titolo dovute dall'ente debitore a valere sulle risorse del bilancio dello Stato. Invece, l'articolo 11 del decreto-legge in esame non garantisce allo Stato il recupero delle somme per le garanzie escusse, in quanto lo Stato, subentrando nel diritto dei detentori dei titoli *senior*, potrà ricorrere all'Iscrizione a ruolo delle somme anticipate che, è evidente, sarà quasi concretamente impossibile incassare, in quanto una parte delle sofferenze sono costituite da debiti di imprese non più in attività, ovvero fallite, ovvero debiti di persone fisiche non più in grado di onorare i mutui ipotecari. Pertanto, non è credibile quanto affermato nella Relazione Tecnica, relativamente all'articolo 12 del decreto-legge, in quanto la cessione delle garanzie da parte dello Stato di sicuro comporterà un impatto sul debito pubblico e sul *deficit*;

con riferimento al canone di ragionevolezza, il decreto-legge non lascia libertà di scelta: ai sensi dell'articolo 1 l'alternativa è tra la trasformazione in Spa e l'adesione al gruppo bancario cooperativo. Chi non è d'accordo viene posto in liquidazione, snaturando così lo stesso principio cooperativo. Non viene invece previsto il caso in cui, rinunciando all'attività bancaria, si possa continuare a tenere in vita la cooperativa e mantenere le riserve indivisibili. La ristrettezza del termine temporale per la decisione di aderire o meno non pone peraltro gli organi interessati nella miglior

condizione per deliberare. Le modifiche recate in sede parlamentare - con ciò intendendo un solo ramo del Parlamento, essendo il Senato escluso di fatto da tale possibilità - lasciano comunque sostanzialmente immutato l'impianto sistemico del decreto, orientato alla promozione di un gruppo unico, destinato a disancorarsi dal tradizionale schema della cooperazione che si tenta di recuperare attraverso un vago riconoscimento della tutela della mutualità, al di là della formale rappresentazione di un intento normativo favorevole alla costituzione di più gruppi. Come è noto, la dottrina costituzionale ha ulteriormente sottolineato il riconoscimento nell'articolo 45 dell'intrinseca funzione sociale svolta dalla cooperazione, espressione riferita in modo ormai univoco a «imprese in forma di società cooperativa», caratterizzate dalla centralità dell'elemento personale, a fronte di una rilevanza minore dell'elemento patrimoniale. Va segnalata, in ogni caso, la modifica delle modalità d'intervento consentite al Ministro dell'economia e delle finanze, con riguardo alla possibilità di determinare il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, in assenza di un meccanismo di controllo dell'esercizio del potere discrezionale che nella fattispecie ricorre, lasciando comunque aperta la via a possibili contestazioni in sede giurisdizionale. Da autorevoli osservatori è stato evidenziato che la riforma, quale che siano i suoi concreti esiti, genera tensione all'interno del settore;

con disposizione introdotta dalla Camera, sono state apportate modifiche all'articolo 120 TUB in materia di anatocismo bancario prevedendo che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: *a)* gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; *b)* il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. Anche su tale aspetto occorre osservare che per le aperture di credito su conto corrente, di pagamento o per gli sconfinamenti con o senza fido, la norma prevede che sia fatta salva la possibilità per il cliente di autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi debitori sul conto o sulla carta decorso un termine di sessanta giorni dalla valuta degli interessi medesimi. In questo caso la somma addebitata verrà considerata sorte capitale e quindi continuerà a produrre interessi. Stando al tenore letterale della disposizione l'anatocismo rimarrebbe in vigore in caso di mancato pagamento allo scopo di assicurare alla banca la possibilità di recuperare quanto prestato al cliente. Secondo l'articolo 1283 del codice civile in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, volta a chiedere gli interessi sugli interessi, o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, con la conseguenza che non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione. La normativa in esame, in assenza di opportuna integrazione o correzione, consente apparentemente che il correntista, parte contrattuale debole, possa essere messo in condizione di autorizzare *ex ante* l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi divengono esigibili, trasformando così detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi. L'impossibilità di valutare - data l'apposizione della questione di fiducia alla Camera e la blindatura del testo al Senato - il rapporto tra tutti gli effetti della norma in commento e la ormai consolidata giurisprudenza che ha vietato la possibilità di configurare l'anatocismo anteriormente alla scadenza degli interessi, non consente di poter escludere che la parte contraente più debole possa trovarsi - in mancanza della introduzione di un espresso presidio - a non poter

efficacemente far valere un diritto sancito da plurime sentenze di Cassazione;

l'articolo 13, comma 2 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni di attuazione del capo II del decreto, relativo alla garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato: «deve rilevarsi che nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare»,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2298.

QP4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, VACCIANO, URAS

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

l'atto Senato 2298, recante la riforma delle banche di credito cooperativo e disposizioni relative alla garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, al regime fiscale relativo alle procedure di crisi e alla gestione collettiva del risparmio, ha conosciuto, prima del suo approdo in Parlamento, una gestazione lunga e sofferta che ha coinvolto organismi istituzionali, tecnici ed esperti del settore, che mal giustifica la scelta del Governo di ricorrere allo strumento del decreto-legge;

secondo il disegno costituzionale, i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare sopravvenute ed urgenti necessità. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere «misure di immediata applicazione» (articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»). Da ciò discende l'inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge;

di più. La Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013 ha statuito che è esclusa la possibilità di ricorrere al decreto-legge quando si tratta di realizzare una riforma organica e di sistema, quale è quella contemplata dall'atto Senato 2298, destinata ad improntare per decenni il sistema del credito cooperativo che richiederebbe, piuttosto, un'approfondita elaborazione e programmazione, che non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti temporali tracciati dall'articolo 77 della Costituzione, concepiti dai padri costituenti per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di «casi straordinari di necessità e d'urgenza». Nel merito, infatti, il provvedimento, con le disposizioni di cui al Capo I, detta una nuova disciplina per un universo di 364 banche (tra quelle di Credito Cooperativo e le Casse Rurali), che costituiscono, con i loro 4.403 sportelli (pari al 14,6 per cento degli sportelli bancari italiani), 1.233.803 soci (+ 2,9 per cento) e 37.000 dipendenti, una realtà importante, soprattutto a livello di piccoli Comuni, e che fino ad oggi hanno dimostrato, in un'ottica di salvaguardia dello spirito mutualistico e cooperativo che le ha sempre contraddistinte, di sostenere

l'economia reale, l'occupazione e la crescita, ma anche di avere gli anticorpi per fronteggiare gli effetti della globalizzazione e di superare eventuali crisi in maniera autonoma all'interno del sistema;

né le suddette realtà avevano espresso la necessità di dover confermare presso le comunità e nei territori in cui operano, in alcuni casi da oltre un secolo, il loro ruolo, attraverso una riforma della *governance*, o un differente sistema interno di allocazione delle risorse o di tempestivo reperimento di capitale in caso di tensioni patrimoniali;

d'altra parte è parimenti difficile dimostrare l'urgenza di un provvedimento di cui si discute da almeno tre anni e che prevede, per la sua attuazione, un processo di perfezionamento lungo almeno 18 mesi;

il secondo profilo di incostituzionalità è ugualmente rilevante. L'articolo 45, comma 1, della Costituzione, infatti, recita testualmente: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità», principio con il quale striderebbe quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del provvedimento, che applica anche alla cooperazione di credito, l'obbligo di partecipare con un rigido patto di coesione ad un gruppo bancario unico, con poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate, quale precondizione per vedersi confermata l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ad esercitare il credito come banca di credito cooperativo (a meno che non si dimostri di avere riserve patrimoniali superiori a 200 milioni di euro e di poter versare un'imposta straordinaria del 20 per cento sul patrimonio netto), pena la liquidazione, obbligo che pertanto si configurerebbe, specie in assenza di una norma specifica che consenta la trasformazione in altro tipo di banca senza dover devolvere le riserve patrimoniali ai fondi mutualistici, oltre che una palese violazione del dettato costituzionale anche un pericoloso attentato ai tratti distintivi del settore quali la cooperazione, la mutualità, il radicamento nel territorio e nella sua economia, ed una forma di democrazia economica alternativa alla società per azioni;

fino ad oggi l'ordinamento cooperativo ha previsto che, in caso di trasformazione di una cooperativa in società per azioni o altra forma societaria, le riserve indivisibili e intangibili - anche in ragione della specifica disciplina fiscale che ne regola l'accumulazione - fossero devolute a finalità di interesse pubblico grazie al rispetto della suddetta tutela costituzionale della funzione sociale della cooperazione;

altro presidio costituzionale che risulterebbe affievolito dal decreto-legge è quello rappresentato dal successivo articolo 47 che, nell'incoraggiare e tutelare il risparmio popolare, ha fino ad oggi impedito forme di ulteriori concentrazioni di potere finanziario, nel nome di un'economia ed una finanza partecipativa dove possono operare piccoli e grandi istituti di credito;

anche il principio di sussidiarietà nel settore del credito ne esce fortemente compromesso, posto che nelle previsioni del decreto-legge il trattamento di quelle banche di credito cooperativo che non volessero aderire alla capogruppo (cosiddetta *way out*) è decisamente sbilanciato, lasciando la scelta solo a quelle che vantano riserve patrimoniali pari ad almeno 200 milioni di euro, un importo considerevole solo se si pensi che fino a prima dell'emanazione del provvedimento bastavano 2 milioni per costituirne una nuova. Inoltre per quelle stesse BCC che dovessero decidere di esercitare il «*way out*» è prevista la trasformazione forzata in società per azioni ed il versamento di una quota, a titolo d'imposta, pari al 20 del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, con il serio rischio di esporre un intero sistema ed un patrimonio costruiti da generazioni di soci, a tentazioni opportuniste da parte di chi ne potrebbe disporre senza quegli stessi vincoli che ne hanno determinato nel tempo l'accantonamento;

un siffatto meccanismo, discutibile, come si è visto, anche sul piano etico, può costituire un pericoloso precedente ed aprire un *vulnus* capace di intaccare, un giorno, anche altre realtà cooperative;

altra violazione al dettato costituzionale si intravvede laddove viene previsto che il quadro normativo, come avvenuto nel caso della riforma delle banche popolari, sarà integrato da alcune disposizioni attuative di Bankitalia chiamata a fissare, tra l'altro, anche la soglia minima di attivi

richiesta per la società capogruppo (*holding*), elemento decisivo per determinare se ci sarà lo spazio per un solo o per più soggetti societari;

il paradigma di qualsivoglia riforma delle banche di credito cooperativo, anche in una prospettiva resa più complessa dall'evoluzione di una normativa prudenziale e dalla nascita dei meccanismi europei di vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie che hanno accresciuto l'importanza del capitale come primo presidio di stabilità delle banche, non dovrebbe, anzitutto, prescindere dal mantenimento delle peculiarità storiche del segmento poste fino ad oggi a garanzia della funzione di sano sostegno delle economie locali;

infine in sede di esame referente presso la commissione Finanze della Camera è stata introdotta una previsione che permette alla *holding* di commissariare i livelli di governo delle singole BCC non più in casi motivati ed eccezionali, come previsto in origine dal testo presentato dal Governo, ma semplicemente adducendo una motivazione, senza però prevedere, come contrappeso, che il contratto di coesione garantisca alle banche aderenti al gruppo un grado elastico di autonomia rapportato alla capactà di ognuna di esse di mantenere solida la propria situazione patrimoniale e redditizia, la propria attività corrente, facendo in tal modo perdere loro progressivamente autonomia anche nel caso in cui non vi siano strategie gestionali condivise, violando, in tal modo, l'articolo 41 della Costituzione,

per questi motivi delibera di non procedere all'esame dell'atto Senato 2298 ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

_____

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazion e

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Finocchiaro, Fissore, Gentile, Lai, Lezzi, Mazzoni, Messina, Minniti, Monti, Morra, Napolitano, Nencini, Olivero, Pagano, Palermo, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Scavone, Sciascia, Serra, Stucchi, Taverna, Turano, Uras, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marino Luigi, per attività della 10ª Commissione permanente; Vaccari, per attività della 13ª Commissione permanente; Compagnone e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, con lettera in data 22 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Programma annuale delle attività relativo all'anno 2016.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 738).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Senaldi Angelo, Donati Marco, Benamati Gianluca, Sanga Giovanni, Martella Andrea, Taranto Luigi, Basso Lorenzo, Montroni Daniele, Galperti Guido, Folino Vincenzo, Albanella Luisella, Fedi Marco, Gadda Maria Chiara, Ginato Federico, Lodolini Emanuele, Manzi Irene, Marantelli Daniele, Marchi Maino, Petrini Paolo, Rocchi Maria Grazia, Valente Valeria, Valiante Simone, Venittelli Laura, Zanin Giorgio, Carnevali Elena

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (2308)

(presentato in data 01/4/2016);

C.1454 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.2522, C.2868, C.3320);

Ministro aff. esteri e coop.
Ministro economia e finanze
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015 (2309)
(presentato in data 01/4/2016);
C.3329 approvato dalla Camera dei Deputati
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro economia e finanze
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015 (2310)
(presentato in data 01/4/2016);
C.3330 approvato dalla Camera dei Deputati
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro economia e finanze
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015 (2311)
(presentato in data 01/4/2016);
C.3332 approvato dalla Camera dei Deputati;
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro ambiente
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:
a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;
b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;
c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;
d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;
e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004;
f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (2312)
(presentato in data 01/4/2016).
C.3512 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 3° e 13° riunite
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;
b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;
c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;
d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;
e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004;
f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (2312)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3512 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 04/04/2016);
1ª Commissione Affari Costituzionali
Sen. Marcucci Andrea, Sen. Mirabelli Franco
Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni inerenti cariche monocratiche (2307)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 05/04/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Ginetti Nadia
Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà (2295)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 05/04/2016).

Indagini conoscitive, annunzio

La Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato hanno autorizzato il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla "Verifica del numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessare".

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 marzo 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e degli articoli 13, comma 2, e 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (n. 289).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 20 maggio 2016. Le Commissioni 1a e 5a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro

il termine del 5 maggio 2016.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 29 marzo 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le seguenti proposte di nomina:

del dottor Tommaso Pellegrino a Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (n. 67);

del dottor Agostino Casillo a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio (n. 68);

del dottor Tommaso Navarra a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (n. 69).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 25 aprile 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Nello scorso mese di marzo 2016 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2015, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 30 marzo e 5 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, tre decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Completamento del lavoro di digitalizzazione per la tutela e valorizzazione dei materiali progettuali, architettonici ed urbanistici, presenti dell'archivio del prof. arch. Luigi Piccinato" di Roma e "Lavori di completamento del recupero del complesso edilizio denominato Episcopio sito in Amelia (Terni)". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 737);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto in corrispondenza del versante orientale del piano di Aiello nel Comune di Crognaleto (Teramo)". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 740);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Lavori di restauro del portale di pietra, delle pitture murali, di un dipinto olio su tela raffigurante l'Immacolata ed una scultura lignea raffigurante il crocifisso nella Chiesa del SS. Salvatore in Cosenza". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 741).

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di febbraio e marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sedici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 23 marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 278, la relazione della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi relativa all'impiego delle risorse per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, per

l'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 739).
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera in data 31 marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, relativa all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (Doc. CCXIV, n. 3).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 24 marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. CXXXIX, n. 4).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 30 marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, relativa all'anno 2015 (*Doc*. CXXXI, n. 4).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sul sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, riferita al primo e secondo semestre 2014 e al primo semestre 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. IX-*bis*, n. 5).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 23 e 24 marzo 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 56 dell'11 gennaio 2016 e n. 64 del 10 febbraio 2016, con le quali la Corte stessa ha dichiarato, rispettivamente:
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede ":a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed".. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 7a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 175);
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'articolo 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano "sino all'anno 2016". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 176).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 24, 25, 31 marzo e 1° aprile 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259,

ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 371);
di ANAS S.p.A., per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 372);
dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 373);
della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.a.), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 374).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Lombardia:
risoluzione sul pacchetto di misure sull'economia circolare (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare COM (2015) 614 final e alle Proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM (2015) 593 final; la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM (2015) 594 final; la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 final nonché la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM (2015) 596 final).
Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 13a, alla 14a Commissione permanente (n. 79).
E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Marche:
risoluzione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM (2015) 635 final).
Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 14a Commissione permanente (n. 80).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 29 marzo 2016, ha inviato il testo di sette risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 24 al 25 febbraio 2016:
una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza rispettivamente la Repubblica d'Austria a firmare e ratificare e Malta ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (*Doc*. XII, n. 902). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*Doc*. XII, n. 903). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (*Doc*. XII, n. 904). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi

dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2016 (*Doc*. XII, n. 905). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2014 (*Doc*. XII, n. 906). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sull'apertura di negoziati ALS con l'Australia e la Nuova Zelanda (*Doc*. XII, n. 907). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla situazione umanitaria nello Yemen (*Doc*. XII, n. 908). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mandelli ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00539 del senatore Gasparri ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02685 della senatrice Puppato ed altri.

I senatori Barani, Conti e Langella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05480 del senatore Scalia ed altri.

I senatori Angioni e Parente hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05526 della senatrice Orrù ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00472, della senatrice Mattesini ed altri, pubblicata il 2 ottobre 2015, deve intendersi riformulata come segue:

MATTESINI, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, CANTINI, CARDINALI, CIRINNA', CUCCA, FABBRI, FAVERO, GIACOBBE, IDEM, LO GIUDICE, MANASSERO, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, VALDINOSI, VALENTINI, ZANONI, Elena FERRARA, RUSSO- Il Senato,

premesso che:

a oramai quasi 5 anni dal suo inizio, la guerra civile in Siria prosegue senza sosta in tutto il Paese. Il conflitto in diverse aree del nord est della Siria ed in Iraq con l'autoproclamatosi "Stato Islamico", meglio noto come ISIS, o "Stato Islamico di Iraq e Siria", acuisce gravemente la situazione, determinando ripetuti spostamenti di popolazioni tra i due confini e verso il Kurdistan iracheno;

la situazione nel Paese ha visto un'ulteriore deterioramento delle condizioni umanitarie su tutti i fronti. Circa la metà della popolazione siriana (21,4 milioni di persone in totale) ha abbandonato le proprie case, il numero di profughi nei Paesi limitrofi, principalmente Turchia e Libano, ma anche Giordania, Egitto ed Iraq si stima che superi i 4 milioni (oltre 3,8 registrati al programma dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNHCR), mentre gli sfollati che vivono in almeno 232 campi accertati all'interno del Paese sono calcolati oramai attorno agli 8 milioni. L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA) stima che il numero di persone in situazione di bisogno di assistenza ammonti a 12,2 milioni, delle quali circa un terzo risiede in aree difficilmente raggiungibili dagli aiuti internazionali;

pertanto, l'accresciuta complessità delle emergenze legate alla guerra siriana fa del conflitto in Siria una delle più gravi crisi umanitarie al mondo, con oltre 5 milioni di bambini e adolescenti coinvolti;

al dramma dei bambini colpiti dalla crisi all'interno della Siria e dei bambini siriani rifugiati nei Paesi limitrofi si aggiunga quello dei bambini iracheni vittime del conflitto in Iraq, circa 4 milioni, di cui 1,1 milioni nelle aree controllate da gruppi armati ed in condizioni di grave vulnerabilità;

come evidenziato dai diversi rapporti delle organizzazioni internazionali, dal rapporto della Commissione per i diritti del bambino delle Nazioni Unite reso noto a Ginevra il 5 febbraio 2015,

nonché dal rapporto annuale sulla situazione dei minori in zone di guerra (N1510923), presentato il 5 giugno 2015 dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, il conflitto si caratterizza per un totale disinteresse per la protezione dei civili, poiché le parti coinvolte nel conflitto hanno ripetutamente violato il diritto internazionale umanitario, nonché commesso altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani. In tale contesto, il dramma che si trovano a vivere i minori negli scenari di guerra ha oramai assunto proporzioni apocalittiche. In particolare, con cadenza sempre più frequente, vengono denunciati casi di esecuzione di massa di bambini, così come notizie di decapitazione, crocifissione fino a sepolture di bambini vivi;

a tale quadro agghiacciante, si aggiunga il dramma dei bambini soldato, addestrati a combattere fin dalla tenera età e usati in maniera sempre più assidua come scudi umani, utilizzati come kamikaze, impiegati nelle fabbricazioni di ordigni esplosivi, fino all'odiosa pratica della schiavitù sessuale che colpisce donne e bambini soprattutto appartenenti a gruppi quali yazidi e cristiani.

considerato che analogamente, sono continui i drammatici aggiornamenti in materia di attacchi del gruppo terroristico di Boko Haram, gruppo *jihadista* attivo nel nord della Nigeria, responsabile oltre che di atroci violenze ai danni di civili, di attacchi suicidi messi in pratica utilizzando minori, per lo più bambine. Al riguardo, si ricorda come all'inizio di gennaio 2015 il gruppo terrorista si sia reso responsabile di una strage dalle proporzioni inaudite nella città di Baga, la cui quantità di vittime ancora ad oggi non ha una stima ufficiale e secondo quanto riferito da Amnesty International le vittime potrebbero arrivare finanche a 2.000. Stragi che continuano a ricorrere anche nel 2016;

considerato inoltre che:

il numero di rifugiati in fuga dal conflitto in Siria e giunti nei Paesi vicini si avvicina, oramai, alla soglia dei 5 milioni, come anche affermato a Ginevra lo scorso 30 marzo dall'UNHCR. A quanto detto, si aggiunga che, secondo le stime UNCHR, il 10 per cento dei 4,8 milioni di rifugiati sono composti proprio da rifugiati minorenni in condizione di vulnerabilità. Numero, secondo le stime, certamente destinato a salire ulteriormente nel corso del 2016. Si tratterebbe, pertanto, della più grande popolazione di rifugiati, proveniente da un unico conflitto, registrata negli ultimi anni;

in tale contesto, si inseriscono gli esiti spesso drammatici per i più piccoli nel corso di quello che, giustamente, è stato definito come il più grande esodo della nostra era. Difatti, secondo le ultime stime fornite da Save the Children, circa il 40 per cento dei migranti arrivati in Grecia nel mese di febbraio 2016 sono minori e, dall'inizio dell'anno, quasi due bambini al giorno hanno perso la vita in mare. Nel solo campo di Idomeni le condizioni sono terribili: più di 10.000 migranti, di cui oltre un terzo bambini, anche molto piccoli, che continuano a vivere in condizioni inaudite, sotto la pioggia, in mezzo al fango e al freddo;

rilevato, infine, che secondo i dati censiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 31 dicembre 2015 i minori non accompagnati in Italia ammontavano a 11.921 circa, con un aumento del 13,1 per cento rispetto al 2014. I predetti dati evidenziano un'importante crescita dei minori non accompagnati negli ultimi anni. In particolare, il dato relativo ai minori che risultano irreperibili è diventato particolarmente significativo: per circa 6.135 minori, è stato segnalato al Ministero del lavoro un allontanamento dalla struttura di accoglienza. Il fenomeno, in crescita rispetto agli anni precedenti, è riscontrato soprattutto tra i giovani egiziani, eritrei e somali. L'agenzia di *intelligence* europea Europol ha recentemente denunciato la scomparsa di almeno 10.000 minori non accompagnati dopo il loro arrivo in Europa, segnalando in particolare il caso italiano, e gli oltre 1.000 irreperibili in Svezia. Molti di loro si teme che siano caduti nelle mani di organizzazioni criminali di trafficanti, mentre altri potrebbero aver raggiunto i familiari in altri Paesi europei,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi, in sede sia europea che internazionale, anche per il tramite delle organizzazioni internazionali, al fine di approntare una forte azione strategica per predisporre corridoi umanitari che consentano di mettere in salvo la popolazione civile, in particolare i minori, nei territori interessati dal califfato islamico dell'Isis e nelle aree sotto il controllo dei miliziani *jihadisti* di Boko Haram, anche attivandosi al fine di garantire rotte più sicure e legali di accesso alla UE;

2) a sostenere tutte le iniziative internazionali, anche per il tramite delle organizzazioni internazionali operanti nel settore, volte a garantire aiuto e protezione ai minori vittime di violenza, adoperandosi, altresì, al fine di assicurare che la protezione dei minori sia al centro di ogni risposta europea alla crisi dei rifugiati;
3) a valutare l'incentivazione, per il tramite delle autorità preposte, del ricorso all'istituto dell'affido familiare, strumento attraverso il quale il nostro Paese potrebbe garantire oltre che rifugio ai minori non accompagnati in fuga dagli orrori del conflitto, anche la rottura di vincoli con ambienti *jihadisti*, nonché con le forme di reclutamento connesse.

(1-00472) (Testo 2)

La mozione 1-00482, della senatrice Mattesini ed altri, pubblicata il 3 novembre 2015, deve intendersi riformulata come segue:
MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, FERRARA E., FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, MATURANI, ROMANO, CONTE, SCILIPOTI ISGRO', AMATI, ANGIONI, BERTUZZI, BORIOLI, CUOMO, FABBRI, FASIOLO, GIACOBBE, GINETTI, IDEM, LO GIUDICE, MARGIOTTA, MOLINARI, ORRU', PAGLIARI, PEZZOPANE, SOLLO, VATTUONE, ZANONI - Il Senato,
premesso che:
la sottrazione internazionale dei minori è un fenomeno crescente, per diverse concause che lo alimentano, a partire dall'aumento consistente di matrimoni o di convivenze binazionali, prodotte dall'incremento dei flussi migratori. Tali unioni sono spesso caratterizzate da un'elevata conflittualità legata alle differenze socio-culturali e religiose, che inducono, nei casi più estremi, alla sottrazione del figlio da parte di uno dei due genitori allo scopo di trasferirlo nel proprio Paese di origine;
la "sottrazione internazionale di minore" si verifica nel caso in cui un minore viene illecitamente trasferito all'estero o illecitamente trattenuto all'estero (mancato rientro);
tra i principi fondamentali dei diritti dell'infanzia, ampiamente tutelati da normative nazionali che internazionali, emerge quello del "superiore interesse" del minore: in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata ed in ogni situazione problematica, l'interesse del minore deve essere prioritario (art. 3 della Convenzione ONU; preambolo della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980). Fondamentale è anche il diritto ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le figure genitoriali, anche dopo la separazione od il divorzio (art. 9.3. della Convenzione ONU; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);
la sottrazione internazionale dei minori viene comunemente definita: a) "attiva" quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia, quale Paese di residenza abituale, a seguito di un soggiorno all'estero; b) "passiva" quando viene trasferito illegittimamente in Italia, provenendo da un diverso Paese;
le modalità della sottrazione sono: a) ad opera di un genitore, in assenza di dispositivo-giuridico, immediatamente prima cioè della separazione o dell'interruzione della convivenza. Questo comportamento è caratteristico di chi ambisce a diventare genitore affidatario ed è espressione di un progetto altamente premeditato. Si tratta spesso di sottrazione attuata con l'inganno, che non si configura immediatamente come tale; tipica è la motivazione di partire con i figli per un periodo di vacanze nel proprio Paese d'origine, per poi non fare più ritorno, e nella gran parte di casi il tentativo è quello di inibire immediatamente le frequentazioni tra i figli sottratti ed il genitore che vive in Italia; b) ad opera del genitore affidatario, dopo la separazione o l'interruzione di convivenza; tale situazione si concretizza solitamente in un periodo compreso fra le poche settimane ed i 6 mesi dal provvedimento del giudice con il quale si dispone l'affido, e le motivazioni che spingono a sottrarre i figli per condurli all'estero possono essere di carattere emotivo-relazionale o pratico-economico; c) ad opera di un genitore non affidatario che vuole riacquistare l'esercizio della responsabilità genitoriale *sine titulo*;
la mancanza di un'adeguata normativa, la scarsa incisività della nostra diplomazia, una tempistica dilatata ed assolutamente inadeguata, la blanda efficacia delle convenzioni internazionali determinano

una difficoltà di soluzione dei casi di sottrazione internazionale dei minori sulla quale occorre riflettere per disporre interventi più efficaci;

tra gli accordi internazionali che concernono la sottrazione di minori vi è la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20 novembre 1989 ed introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 176 del 1991. Tale convenzione è stata ratificata da 194 Stati e chiede loro di adeguare la propria normativa al fine di rispondere ai principi della Convenzione. La Convenzione ed i suoi 3 protocolli opzionali sono lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia. Tra questi va segnalato il principio del superiore interesse del bambino (art. 3); il diritto a preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le sue relazioni familiari (art. 8); ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10); ad essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero (art. 11). La Convenzione non ha portata immediatamente precettiva (*self-executive*) e, pertanto, non può essere fonte di alcun ricorso nel Paese convenuto. È infatti un documento che sancisce l'accordo tra diverse nazioni ed ovviamente non prevede sanzioni per i singoli cittadini sottraenti; altresì non previste sanzioni, richiami, ammonizioni o radiazioni per i Paesi convenuti che la applicano limitatamente o non la applicano affatto;

vi è inoltre la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli "aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori", introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 64 del 1994 e ratificata da 93 Paesi. Si pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale (art. 8); altro fondamentale obiettivo della convenzione è la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario. Ad oggi la Convenzione è l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione o per la regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all'Unione europea. Occorre tuttavia evidenziare che le procedure previste non trovano applicazione identica ed uniforme in tutti gli Stati, dipendendo l'attuazione, in concreto, dalle singole normative interne di recepimento;

tale strumento convenzionale risulta infatti debole per 3 principali motivi: a) tempi insostenibili dell'*iter* giudiziario (mediamente 3 gradi di giudizio ai fini della definitività della sentenza); b) frequenti interpretazioni strumentali dell'art. 13 da parte degli organi di giustizia del Paese verso il quale il minore è sottratto. L'art. 13 prevede difatti le eccezioni al rimpatrio del minore sottratto: 1) qualora la persona, l'istituzione o l'ente che si oppone al ritorno esercitava a pieno titolo il diritto di affidamento, ovvero aveva acconsentito, anche successivamente al ritorno del minore; 2) qualora il minore di adeguata età e maturità manifesti il rifiuto di tornare; 3) qualora il rimpatrio esponga il minore a situazioni intollerabili o pericolose. Non è previsto alcun obbligo di dettagliare e dimostrare le presunte "situazioni intollerabili o pericolose", pertanto quest'ultima eccezione risulta essere di gran lunga la più utilizzata; c) manca inoltre la ratifica di quasi tutti i Paesi di religione islamica e dei Paesi dell'Estremo oriente;

vi è anche la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di affidamento dei minori, meglio nota come Convenzione del Lussemburgo del 1980, ratificata con legge n. 64 del 1994, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento. La Convenzione è infatti fondata sul presupposto dell'esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui egli risiede al momento della sottrazione. È stata ratificata da 34 Stati aderenti al Consiglio d'Europa, ma risulta alquanto debole e lascia ampio margine di discrezionalità al giudice dello Stato convenuto. Proprio in ragione della sua inefficacia la convenzione di Lussemburgo viene raramente invocata nei procedimenti;

ancora, la Convenzione di Bruxelles II (regolamento (CE) n. 1347/2000), entrata in vigore nel 2001, rappresenta un tentativo di regolamentare la materia in ambito comunitario; tale strumento è stato sostituito a partire dal 2005 dalla Bruxelles II e II bis;

infine, vi è il regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003 (cosiddetto Bruxelles II) relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Il regolamento, attualmente in vigore dal 2004, ha subito un aggiornamento nel 2005 per quello che concerne il riconoscimento delle

sentenze tra la Santa sede e la Spagna, Italia e Malta. In materia di sottrazione dei minori, il regolamento integra la Convenzione de L'Aja e stabilisce tra l'altro: a) la competenza del giudice del Paese ove il minore risiedeva prima della sottrazione; b) l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice competente provviste del cosiddetto certificato *standard* (titolo esecutivo europeo). Il regolamento rappresenta quindi uno strumento incisivo per la regolamentazione delle vicende riguardanti la sottrazione illecita di minore, nonostante, come tutti gli atti comunitari, sia direttamente applicabile solo tra i Paesi europei firmatari. Lo scopo è quello di uniformare la legislazione europea ed evitare il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che, alimentando le dispute tra genitori, altro non fanno che minacciare il sereno viluppo della psicologia del bambino;

in tal senso si rende indispensabile la condivisione delle procedure, arrivando all'istituzione di uno spazio giuridico europeo che sia armonico ed omogeneo, promuovendo la definizione di un unico diritto di famiglia europeo;

considerato che:

in Italia le competenze istituzionali sono assegnate: 1) al Ministero della giustizia, che interviene mediante l'autorità centrale istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile, nei casi di sottrazione (attiva e passiva) che coinvolgono sia italiani minori che stranieri, avvenuti tra l'Italia e quei Paesi nei quali è in vigore la convenzione de L'Aja. Il Dipartimento per la giustizia minorile è autorità centrale anche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II); 2) alla Direzione generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: è competente per casi che non hanno avuto esecuzione a mezzo della Convenzione de L'Aja e per i casi che coinvolgano Stati non aderenti alla Convenzione di Bruxelles. Il Ministero, nei soli casi di sottrazione "attiva" di un minore italiano, può fornire assistenza consolare all'estero al genitore ed al minore italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dai legali. 3) alle ambasciate italiane nel mondo: il console generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967);

nella maggioranza dei Paesi occidentali la sottrazione di minori viene considerata un reato di grave allarme sociale e la relativa fattispecie si fonda sulla violenza fisica o psichica, anche in termini di coartazione, subita dal minore. In Italia la relativa fattispecie (art. 574-*bis* del codice penale) non sembra ancora garantire sufficiente tutela. Anzitutto, come può evincersi dalla collocazione sistematica della norma (all'interno della sezione codicistica inerente ai delitti contro la famiglia, non certo contro la personalità o libertà individuale o, comunque, contro la persona): il bene giuridico protetto in questo caso non è la libertà del minore ma la potestà (oggi responsabilità) dell'altro genitore, al punto che il consenso dell'interessato non ha funzione discriminante ma meramente attenuante (ai sensi del comma 2, ovviamente in presenza di minore ultraquattordicenne). In secondo luogo, la previsione in 4 anni del massimo edittale di pena determina l'inapplicabilità dei principali e più efficaci mezzi di ricerca della prova: intercettazioni telefoniche e ambientali in primo luogo, nonché di misure cautelari custodiali,

impegna il Governo:

1) a sostenere ogni iniziativa utile ad innalzare il massimo edittale di pena previsto all'art. 574-*bis* del codice penale ovvero a prevedere l'ammissibilità, per procedimenti inerenti a tale reato, di misure restrittive della libertà personale e della misura preventiva della custodia cautelare;

2) a promuovere la costituzione di un fondo dedicato al gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione, tenuto conto che le spese per procedure giudiziarie all'estero sono insostenibili per tutti i cittadini che non appartengono ad una fascia di reddito privilegiata;

3) a definire nuovi trattati bilaterali promossi dal Ministero degli affari esteri con gli Stati aderenti e non aderenti alla Convenzione de L'Aja, perché la snellezza degli accordi tra due soli Paesi contraenti comporta un criterio di reciprocità a tutto vantaggio della rapida soluzione dei singoli casi e nell'interesse primario del minore;

4) ad agire in ambito europeo ed internazionale affinché siano previste sanzioni verso i Paesi inadempienti agli obblighi derivanti dalle convenzioni e siano studiate e messe in atto misure

diplomatiche e politiche adeguate al fine di indurre tali Stati ad un atteggiamento più collaborativo nell'esclusivo interesse dei bambini coinvolti;
5) a sostenere in Europa la necessità di un unico "diritto di famiglia";
6) ad elaborare e a diramare a tutte le ambasciate italiane nel mondo un protocollo di intesa sulle iniziative da intraprendere nel caso di sottrazione di un minore italiano. Di estrema importanza, in tale ambito, dovrà essere l'accompagnamento del genitore che tenta di esercitare il diritto di visita;
7) ad intensificare il controllo alle frontiere, affinché non vengano sottratti minori, nonostante divieti giudiziari di espatrio, attraverso frontiere ed aeroporti italiani;
8) a promuovere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato interministeriale, diretto da un commissario straordinario, per la sottrazione internazionale dei minori, nominato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1998, che riunisca tutte le competenze di autorità centrale dello Stato, così come definita dalla Convenzione de L'Aja.

(1-00482) (Testo 2)

Mozioni
SONEGO, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI - Il Senato,
premesso che:
nei programmi del Governo e della sua maggioranza, ivi incluso il DEF 2014, vi è la parziale privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato italiane che attualmente è di totale proprietà pubblica;
il gruppo costituisce un consistente soggetto industriale italiano ed europeo, evidenziando nel 2014 un fatturato di 8,4 miliardi di euro, un utile netto di 303 milioni, investimenti per 4,26 miliardi di euro e 69.100 dipendenti;
il gruppo, tramite la controllata Rete ferroviaria italiana, è anche concessionario dello Stato e proprietario della rete nazionale dell'infrastruttura ferroviaria che ha un'estensione di 16.700 chilometri;
il gruppo svolge tradizionalmente la sua funzione sulla base di ricavi assicurati dall'utenza, ma anche sulla base di: a) consistenti trasferimenti dello Stato e delle Regioni per sostenere in misura significativa il costo del servizio; b) trasferimenti statali per coprire la totalità del costo degli investimenti e della manutenzione della rete;
premesso inoltre che:
il gruppo ha assunto, nel corso degli ultimi anni, anche una positiva fisionomia internazionale, soprattutto nel settore *cargo*;
tale presenza estera è ancora insufficiente, se si considera che FSI dovrà operare sempre più in un contesto di liberalizzazione del trasporto ferroviario e che, quindi, potrebbe avverarsi una riduzione del *market share* domestico e pertanto tale possibile riduzione dovrà essere affiancata da un'espansione sui mercati stranieri che sia pari ed auspicabilmente superiore alla contrazione del mercato interno;
l'espansione sui mercati stranieri dovrà essere pianificata in un'ottica di breve-medio periodo sulla base di un'efficace strategia di multinazionalizzazione con la quale accrescere fatturato e quota di mercato del gruppo FSI su scala continentale;
considerato che:
con Atto del Governo n. 251, che ha già ricevuto il parere favorevole dell'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, il Consiglio dei ministri ha varato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato a dare seguito al procedimento di privatizzazione del gruppo FSI indicando le linee guida essenziali di tale programma;
la privatizzazione, già assentita dalla Commissione permanente, riguarderà sino al 40 per cento del gruppo, potrà avvenire in più fasi e verrà strutturata di modo tale da mantenere in ogni caso in capo allo Stato la proprietà della rete dell'infrastruttura ferroviaria, nonché assicurando che il gestore dell'infrastruttura medesima, nell'esercizio di tutte le sue funzioni sensibili, continuerà a garantire agli operatori l'accesso equo e non discriminatorio alla rete;
la privatizzazione, inoltre, avverrà valutando, per le finalità appena indicate, anche l'evoluzione verso

una completa indipendenza societaria del gestore stesso e offrendo ai dipendenti, oltre che agli investitori istituzionali, la facoltà della sottoscrizione di azioni;
considerato che:
sulla base di tali premesse, la privatizzazione, di cui all'Atto del Governo n. 251, costituisce un'opportunità di crescita industriale e gestionale del gruppo FSI così come per assicurare introiti straordinari allo Stato;
l'opportunità di crescita del gruppo (ricavi, utili ed occupazione) deriva, fra l'altro, dal fatto che la presenza di azionisti privati nel suo seno consentirà di accentuare una cultura gestionale orientata alla competizione di mercato, fondata sulla capacità di agire in un contesto regolatorio sempre più improntato alla liberalizzazione;
il percorso di crescita costituisce un contributo rilevante alla modernizzazione del trasporto ferroviario e dell'intero Paese;
la privatizzazione indicata dal Governo costituisce inoltre un mezzo con il quale introitare risorse straordinarie da destinare positivamente alla riduzione del debito,
impegna il Governo:
1) a sottoporre all'attenzione del Parlamento tutti i passaggi rilevanti del processo di privatizzazione del gruppo FSI;
2) a promuovere con tempestività la definizione di un autorevole piano industriale del gruppo FSI e delle sue controllate con l'obiettivo di farne, anche in coerenza con il piano nazionale della portualità e della logistica: a) un protagonista del trasporto ferroviario europeo, b) la fondamentale leva della modernizzazione del trasporto ferroviario nazionale tanto per le merci che per i passaggeri (lunghe distanze di mercato, obbligo di servizio regionale), c) lo strumento fondamentale per la politica dello scambio modale con riferimento particolare ai porti e agli interporti;
3) a proporre al Parlamento la programmazione e il finanziamento pluriennale di incentivi al trasporto ferroviario delle merci del tipo "ferrobonus";
4) ad individuare gli aspetti tecnici più efficaci per assicurare la pubblicità della rete dell'infrastruttura ferroviaria, l'obiettivo dell'indipendenza del suo gestore, nonché l'auspicabile separazione societaria del medesimo indicata nell'Atto del Governo n. 251;
5) a disporre indirizzi del processo di privatizzazione che facciano confluire, e riconfluire, nella società del gruppo FSI, proprietaria e concessionaria della rete dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, tutti i beni, oggi allocati in altre società del gruppo (segmenti di rete, scali, depositi, officine e impianti di natura tecnologica), che sono invece direttamente necessari a garantire agli operatori l'accesso equo e non discriminatorio alla rete;
6) a disporre indirizzi del processo di privatizzazione che promuovano la dismissione dei beni immobili del gruppo FSI non più funzionali alle strategie di trasporto, di modo tale che questi possano essere oggetto di risanamento ambientale e recupero urbano;
7) a prevedere un autorevole programma pluriennale di investimenti statali per la modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria e del materiale rotabile;
8) a varare una nuova disciplina statale quadro che favorisca, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la modernizzazione del trasporto ferroviario regionale dei passeggeri con lo scopo di assicurare maggiore efficienza, affidabilità e qualità, in particolare accelerando il processo di riforma del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario universale, nazionale e regionale.
(1-00550)
CATALFO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Il Senato,
preso atto che:
il programma di governo costituisce l'essenza del rapporto fiduciario dell'Esecutivo con il Parlamento

e rappresenta, altresì, il parametro costante di riferimento su cui è valutabile la sua responsabilità politica;

nel corso del suo mandato, il Governo Renzi ha adottato numerosi provvedimenti rivelatisi, a parere dei proponenti non solo idonei a configurare i profili tipici del conflitto di interesse in capo a esponenti governativi, ma funzionali a esigenze delle maggiori *lobby* economiche del Paese, quali quelle bancarie, finanziarie e petrolifere;

i fatti riportati dimostrano a giudizio dei proponenti l'esistenza di comportamenti governativi sanzionabili, sia sotto il profilo politico sia, ove confermate le risultanze di indagini in corso, sotto quello penale, mediante cui il Governo, attraverso i suoi membri, avrebbe abusato dei suoi poteri e violato i suoi doveri;

sulla base dell'articolo 93 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica, nonché di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e «di esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»;

valutato, infatti, che:

la recente indagine della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Potenza (soltanto l'ultima in ordine temporale) condotta anche attraverso il supporto di intercettazioni telefoniche, svela l'operato di un articolato e consolidato «comitato d'affari», che occupava la scena e il retroscena governativo, per garantire gli interessi di rilevanti compagnie petrolifere e di società legate a soggetti in rapporti personali con membri dell'Esecutivo, anche in relazione a esponenti della classe politica locale e nazionale;

nell'ambito degli atti concernenti i procedimenti penali in corso, emergerebbero, in particolare, le posizioni dell'ex Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, del sottosegretario di Stato *pro tempore* per lo sviluppo economico, Simona Vicari, attualmente sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo, del capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe De Giorgi, nonché di altri imprenditori, esponenti politici e funzionari pubblici di vario livello;

considerato, in particolare, che:

in data 31 marzo 2016, il Ministro dello sviluppo economico ha rassegnato le dimissioni, dopo che sono stati resi noti a mezzo stampa i contenuti di intercettazioni telefoniche (risalenti al periodo novembre/dicembre 2014), in cui, parlando con il proprio compagno, Gianluca Gemelli, il Ministro gli avrebbe garantito il via libera a un emendamento del Governo al disegno di legge di stabilità per il 2015, all'epoca in discussione al Senato, che sarebbe andato incontro ai suoi interessi imprenditoriali. In quella circostanza, il ministro Guidi avrebbe chiamato esplicitamente in causa il ministro Boschi, asserendo che la stessa fosse d'accordo con l'operazione connessa al citato emendamento, il cui effetto sarebbe stato quello di sbloccare opere relative al progetto di estrazione di petrolio "Tempa Rossa", sul quale Gemelli e aziende particolarmente importanti, tra le quali Shell, Total, Mitsui, ENI e Tecnimont, avrebbero nutrito forti e diretti interessi. Come è poi effettivamente verificabile, il Governo presentava in Senato, dapprima in 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) e poi in Aula, ponendo sul medesimo testo la questione di fiducia, annunciata dallo stesso ministro Boschi in data 19 dicembre 2014, proposte emendative contenenti le disposizioni anticipate dal Ministro dello sviluppo economico al proprio compagno, il quale sarebbe accusato di traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta della procura di Potenza su illeciti legati alla gestione dei rifiuti nel centro Eni di Viggiano e sull'impianto di Tempa Rossa nella Val d'Agri. In tale indagine è ipotizzato il reato di disastro ambientale e sono contestati anche i delitti di abuso d'ufficio e associazione per delinquere;

in particolare, l'emendamento citato, confluito nella legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 552-554), estende il regime di autorizzazione unica alle opere e infrastrutture necessarie e indispensabili per assicurare lo sfruttamento di titoli concessori relativi agli idrocarburi. Sono dunque assimilate alle opere strategiche, per quanto concerne il procedimento di autorizzazione, quelle necessarie al trasporto, stoccaggio, trasferimento degli idrocarburi in raffineria,

alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate fuori dal perimetro delle concessioni di coltivazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate (nel caso in esame, quindi, d'intesa con la Regione Puglia). In caso di mancato raggiungimento delle intese, gli atti vengono rimessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'emendamento alla legge di stabilità finiva, dunque, col riconoscere al Ministro dello sviluppo economico (e anche, soprattutto, alla Presidenza del Consiglio) il potere di concedere le autorizzazioni alle società del settore petrolifero per tutte quelle opere ed infrastrutture che potevano agevolare la fase di stoccaggio e trasporto del materiale. Ciò riguardava direttamente le opere, nelle aree di Taranto e della Regione Basilicata, in relazione alle quali, in quelle stesse settimane, una complessa rete di interessi premeva per lo sblocco normativo delle procedure e per le quali, successivamente, sarebbe emerso un complesso di illeciti attualmente oggetto di diversi filoni di indagine;

il ministro Guidi, che mai, dal dicembre 2014 fino al momento in cui ha rassegnato le dimissioni per lo scandalo emerso, ha rivelato gli interessi imprenditoriali del proprio compagno nel campo interessato dai provvedimenti governativi *in itinere*, né tantomeno la conversazione, in cui anticipava un emendamento governativo funzionale a tali interessi e a quelli di imprese del settore estrattivo petrolifero, era già stata oggetto, sin dal febbraio 2014, di una mozione di sfiducia individuale presentata in Senato dal MoVimento Cinque Stelle, ma mai discussa (1-00221), in cui già si evidenziava l'intreccio tra gli interessi pubblici e aziendali, personali e familiari, che non la rendevano idonea al proprio delicato mandato. Nonostante la fondatezza, lampante già all'epoca, ma constatabile ora in tutta la sua evidenza, delle ragioni poste alla base di tale atto di sfiducia, il Ministro ha potuto continuare a dirigere a lungo il Dicastero. Si tratta di un Ministero, del quale ora ha assunto l'*interim* il Presidente del Consiglio dei ministri, competente, fra l'altro, in materia di: comunicazioni, concorrenza, liberalizzazioni, competitività del sistema imprenditoriale, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nomina, sostituzione e revoca dei commissari liquidatori; politica energetica nazionale, comprese le reti di trasporto e le infrastrutture energetiche. Con quali modalità il Ministro abbia interpretato il proprio ruolo sta emergendo dall'inchiesta della magistratura, cui spetta il compito di analizzare le eventuali responsabilità personali. Ciò che, in questa sede, rileva è che tutto questo sia avvenuto, senza che nessun membro del Governo, a cominciare dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, ponesse il problema del conflitto di interessi del Ministro o, peggio, senza che se ne avvedesse: conflitto che si trasferisce in capo a tutto il Governo, nel momento in cui il Presidente del Consiglio dei ministri assume, e anzi rivendica, la responsabilità di un emendamento, quale quello oggetto dell'indagine, che per il proprio contenuto e le sue ricadute aveva da subito suscitato le forti, ma inascoltate, proteste del Gruppo parlamentare MoVimento Cinque Stelle;

come testimoniano, infatti, i resoconti stenografici delle sedute dell'Assemblea del Senato, in particolare quello del 19 dicembre 2014, il Gruppo M5S ha fatto chiaro riferimento all'impianto di Tempa Rossa e alle infrastrutture da realizzare nel porto di Taranto, indicando come l'emendamento in questione avrebbe arrecato un indubbio vantaggio per l'azienda Total e chiedendo di accertare se vi fossero stati contatti con tale o eventuali altre aziende riguardo all'emendamento medesimo. Si apprende, inoltre, che l'inchiesta della magistratura vede indagato per traffico di influenze proprio un dirigente della Total e che vi sarebbe altresì traccia, negli atti di indagine, di incontri, nel novembre 2014, tra il ministro Guidi, i rappresentanti della Total e il sottosegretario Simona Vicari. Emergerebbero, inoltre, interessi di altre aziende, oltre alla Total, nonché di più Ministeri, che sarebbero coinvolti nell'approvazione della norma in questione, sfociati anche nell'attività di sottosegretari e viceministri, in occasione del tentativo di concretizzare le disposizioni in oggetto, nell'ambito dell'*iter* di altro decreto-legge del Governo. Gli organi di stampa riferiscono, altresì, di svariati incontri avvenuti in ambiti ministeriali, in taluni dei quali avrebbero avuto luogo promesse di interessamento del Governo, ottenute, sempre nell'ipotesi accusatoria, in cambio di favori.

Emergerebbe soprattutto l'attività, oltre che del dimissionario Ministro dello sviluppo economico, di esponenti politici e funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri e, dunque, anche la responsabilità amministrativa, dati i ruoli istituzionali ricoperti, da parte della Presidenza del Consiglio medesima, nelle persone del Presidente del Consiglio e del Ministro per i rapporti con il Parlamento. Risulta infatti sempre più chiaro dai riscontri documentali, il ruolo che la Presidenza del Consiglio dei ministri, ancor più che il Ministero dello sviluppo economico, avrebbe assunto nella vicenda;

diversamente da ciò che accade nelle aule parlamentari, in cui i resoconti stenografici consentono con la massima trasparenza e pubblicità la lettura dei fatti, l'attività normativa dei ministeri, nelle cruciali fasi preparatorie degli atti (solo alcuni dei quali sono poi destinati a un passaggio parlamentare pubblico) rimane in gran parte riservata, vale a dire oscura nei dettagli. È pertanto assolutamente imprescindibile comprendere come quel disposto normativo abbia materialmente avuto origine, quali interessi privati siano stati consultati, prima che esso vedesse la luce (o comunque in vista della sua predisposizione) e chi lo abbia effettivamente redatto negli uffici ministeriali. È altresì necessario sapere se abbiano effettivamente avuto luogo contatti preventivi con le aziende interessate, anche a livello internazionale, quali esponenti politici e funzionari pubblici, in ragione dei rispettivi ruoli, siano stati preventivamente informati del contenuto e dell'intenzione del Governo di inserirlo nell'ambito del maxiemendamento, destinato ad approvazione certa, per la scelta di apporre la questione di fiducia. Va infatti ricordato che analoga proposta emendativa, sempre di iniziativa governativa, presentata in 5a Commissione permanente (Bilancio) al Senato, non era stata approvata (atto Senato 1698) e che circa due mesi prima, precisamente alle ore 5 di venerdì 17 ottobre 2014, una norma simile, presentata sempre dal Governo (emendamento 37.52 all'Atto Camera 2629), recante in calce la firma dell'allora sottosegretario, Simona Vicari, fosse stata dichiarata inammissibile per estraneità di materia, nell'ambito dell'*iter* di conversione del decreto-legge cosiddetto Sblocca Italia. Anche in quel caso sarebbe emersa l'irrituale preponderanza del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

dalla conversazione telefonica in cui l'imprenditore Gemelli anticipa l'emendamento del Governo, emergerebbe chiaramente che l'accordo fosse «con Boschi e compagni», e che fossero «d'accordo tutti», dimostrando così il coinvolgimento dell'intera compagine governativa a diversi livelli. Negli atti processuali affiorerebbe, del resto, il ruolo del sottosegretario per la salute Vito De Filippo, in relazione a uno degli imprenditori indagati; emergerebbe il ruolo di esponenti della difesa, compreso il capo di Stato maggiore della Marina italiana; emergerebbero interessi legati a nomine di competenza governativa e a ripetuti tentativi di sbloccare, con provvedimenti amministrativi di almeno 3 diversi ministeri, l'uso di fondi pubblici per determinati progetti di interesse diretto, di taluni tra coloro che aspiravano alle medesime nomine e consulenze governative; sarebbero documentate le attività, oggetto di indagine, di alcuni amministratori locali che, intenzionati a trarre il massimo del profitto personale, non avrebbero avuto remore nello svilire la pubblica funzione rivestita. Le notizie riguarderebbero anche il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, indicato come «favorevole alle estrazioni», in relazione ai contatti, definiti «fortissimi», che suo fratello, europarlamentare, intrattiene con il Presidente del Consiglio;

da ultimo, si è appreso che il ministro Guidi ed il ministro Boschi, nonché il sottosegretario Vicari, in qualità di persone informate dei fatti, si trovano nella posizione di dover essere ascoltate dalla magistratura inquirente, che al momento risulta aver provveduto ad assumere sommarie informazioni dal Ministro per i rapporti col Parlamento. Aspetto ancora più grave, sembra emergere la circostanza per cui, sin dal gennaio 2015, il ministro Guidi sarebbe stato al corrente dell'indagine, senza però che ciò abbia determinato, a livello ministeriale, alcun provvedimento in relazione alla prevenzione dei possibili illeciti riguardanti le opere in oggetto;

in relazione alle informazioni di stampa relative al capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio De Giorgi, l'ipotesi accusatoria sarebbe quella dell'esistenza di un sistema di reciproci favori, in grado di assicurare «vantaggi convergenti» ai componenti della presunta associazione a delinquere, i cui componenti sarebbero, oltre al De Giorgi, il già citato compagno dell'ex ministro Guidi, il capo ufficio bilancio della Difesa e consulente del Ministero per lo sviluppo economico, Valter Pastena, e il

facilitatore Nicola Colicchi. I capi d'accusa formulati sarebbero: associazione a delinquere, traffico d'influenze e abuso d'ufficio. In particolare, il compagno dell'ex ministro Guidi «sarebbe entrato in contatto con De Giorgi e il capo ufficio bilancio della Difesa, nonché consulente del Ministero dello Sviluppo Economico, Valter Pastena (...) per ottenere una concessione per un pontile militare all'interno del Porto di Augusta. Pontile in relazione al quale avrebbe ottenuto il permesso di far attraccare le petroliere, trasformando così la zona in un punto strategico dell'altro suo business, quello del petrolio subappaltato da Total a Tempa Rossa. In cambio avrebbe offerto il suo portafoglio di relazioni, a partire dal legame con la Guidi, nel cui dicastero sarebbe transitata buona parte dei fondi per la realizzazione delle nuove navi della Marina», il cui stanziamento ammonta a circa 5,4 miliardi di euro. Il «concreto riparto delle risorse globalmente stanziate sul capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico attraverso contributi ventennali» (Atto del Governo n. 128), come riportato dai resoconti parlamentari, è stato approvato dalla 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, in una rapida seduta, lo scorso 7 gennaio 2015;

ritenuto, dunque, che:

l'articolo 54 della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». La situazione soggettiva del Presidente del Consiglio dei ministri e di altri ministri, alla luce dei nuovi fatti emersi, risulterebbe sempre più incompatibile con la delicatezza degli incarichi da essi ricoperti, non potendo l'Italia proseguire ad avere un Governo le cui attività amministrative e normative, sono anche velatamente ravvisabili tra quelle riferite a interessi economici privati, se non di persone legate da rapporti di varia natura a esponenti del Governo stesso;

è imprescindibile che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate, nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche. Ne consegue la responsabilità politica ed amministrativa del Presidente del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, dirige la politica generale del Governo;

il Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento cura gli adempimenti riguardanti l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari, l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo, la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari, la presentazione alle Camere dei disegni di legge, la presentazione di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, i rapporti con gli altri organi delle Camere, la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento e non può dunque dirsi in alcun modo estraneo al contenuto degli atti governativi sottoposti al voto delle Camere, come nel caso di specie, configurandosi, laddove ciò fosse, comunque una gravissima responsabilità omissiva. I fatti citati, e la loro inquietante concatenazione temporale, gettano a giudizio dei proponenti un'ombra sul Ministro per i rapporti col Parlamento, esplicitamente chiamato in causa dall'ex ministro Guidi, sulla sua funzione istituzionale con riguardo alla cura e alla salvaguardia degli interessi pubblici, del principio generale di assoluta imparzialità, nonché della necessità di tutelare il rispetto delle procedure e delle leggi in tutte le forme, come espressamente previsto dalla Costituzione. Anche il solo sospetto che, attraverso la sua funzione di governo, il ministro Boschi abbia potuto influenzare l'andamento delle attività di Governo nella vicenda in questione, non ne consente la permanenza nel prosieguo dell'incarico. La situazione soggettiva e oggettiva dell'onorevole Boschi, laddove avesse omesso di vigilare sulle norme che, a sua firma, venivano poste al voto delle Camere sotto il vincolo della fiducia, appare del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico ministeriale affidatole, anche a non voler fare riferimento all'intreccio tra i suoi legami familiari e l'attività del Governo di cui è parte, già ampiamente sollevati in riferimento alle vicende connesse alla pessima gestione di istituti bancari che hanno recato gravissimo danno all'economia di diverse regioni italiane e a decine di migliaia di risparmiatori;

con particolare riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri, che ha parimenti difeso la necessità politica del progetto "Tempa Rossa" e, conseguentemente, della norma che ne ha agevolato l'*iter*, è

evidente come la responsabilità politica e amministrativa del vertice del Governo non possa limitarsi a tale assunto. Egli è infatti il supremo rappresentante del Governo stesso e deve dunque assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, nonché il rispetto del principio di trasparenza degli atti e delle decisioni. Egli deve curare che le norme siano redatte correttamente, assicurando il giusto contemperamento tra gli interessi, a cominciare dall'interesse dei cittadini ad un ambiente sano ed al corretto uso dei fondi pubblici. Egli deve soprattutto assicurare che non vi siano ambiti, nell'ambito degli uffici del Governo che dirige, in cui possano aver luogo manovre o trattative come quella emersa dalle indagini e dalle inchieste giornalistiche, dal momento che la legge gli riserva espressamente il compito di adottare le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici, di promuovere le verifiche necessarie e richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative in casi di particolare rilevanza. Egli deve assicurare, nell'ambito del potere esecutivo, che l'attuazione delle decisioni assunte non consenta alcuno spazio alle illegalità. Da quanto emerge, ciò non è avvenuto per la vicenda di cui in premessa. Si tratta quindi, quantomeno, di una responsabilità per condotta gravemente omissiva, stante l'assenza di tempestivi provvedimenti governativi, generali ed astratti, volti a mettere in sicurezza, *ex ante*, il sistema Paese dagli esiti perniciosi della commistione di interessi pubblici e privati, che anzi sembra prosperare proprio negli ambiti che dovrebbero prevenirla. Dall'altro lato, si configura comunque una palese responsabilità politica *in vigilando*, da parte del Presidente del Consiglio e dei Ministri competenti nelle scelte in questione, stante l'emergere, nella vicenda, che sembrerebbe paradigmatica di uno stile di governo, di plurime commistioni di interessi nell'ambito di più ministeri;
il coacervo di interessi che si delinea, lungi dal configurare una legittima interlocuzione con realtà imprenditoriali nazionali ed internazionali, assumerebbe invece, nell'ipotesi degli inquirenti, le forme illecite del traffico di influenze, se non fattispecie ancor più gravi, anche in ragione del fatto che la mancanza di informazione sulle attività di *lobbying* a qualunque titolo svolte favorisce spazi per manovre di cui la pubblica opinione è tenuta all'oscuro, fintanto che esse non divengono pubbliche per l'intervento della magistratura. Di una simile situazione il Governo e, soprattutto, chi ha la responsabilità di guidarlo, non può dirsi immune, tanto più in quanto il dibattito parlamentare ne ha individuato pubblicamente e precisamente i contorni, prima che la norma citata venisse approvata e, dunque, prima che entrasse in vigore. Vi sarebbe dunque stata, in presenza di volontà politica e di autentico rispetto per il principio di trasparenza, ogni possibilità di approfondire i rilievi critici esposti e così impedire che i fatti in oggetto avessero luogo, tanto più alla luce del fatto che i dati contenuti nel primo Rapporto OCSE sulla corruzione internazionale, presentato a Parigi proprio a fine 2014, mostrano come il settore delle estrazioni (petrolio, gas e risorse minerarie) costituisce tuttora il settore a maggior rischio corruzione. In un campione di 427 casi di corruzione registrati tra il 1999 e la fine del 2014, quelli riguardanti il settore citato rappresentano da soli il 19 per cento del totale;
considerato, infine, che a giudizio dei proponenti in perfetta coerenza con l'attività governativa enunciata, risulterebbe, inoltre, la palese, oltreché illecita, volontà di sabotare politicamente il *referendum* abrogativo del 17 aprile 2016, concernente le operazioni di estrazione, produzione e stoccaggio di idrocarburi;
visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia nei confronti del Governo.
(1-00551)
PANIZZA, ROMANO, ORELLANA, BIGNAMI, CONTE, D'ADDA, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, GAMBARO, IDEM, MOLINARI, PUPPATO, Maurizio ROMANI, SCALIA, STEFANO
- Il Senato,
premesso che:
i dati dei migranti minorenni che risultano scomparsi dopo l'arrivo in Europa sono allarmanti. Secondo il *report* 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei primi 6 mesi del 2015, con gli sbarchi, sono arrivati in Italia 13.320 minori non accompagnati e di questi 5.114 risultano irreperibili, scomparsi;

il rischio che questi minorenni finiscano in circuiti illegali, forniscano manovalanza alla criminalità organizzata o siano variamente sfruttati per turpi traffici non è da sottovalutare;
tale tesi è avvalorata dalle molteplici associazioni o organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano delle problematiche legate all'infanzia e all'adolescenza;
Europol, l'Agenzia di sicurezza europea, sostiene che i bambini scomparsi siano stati sequestrati da una struttura criminale per avviarli alla prostituzione o alla schiavitù. Infatti, in Germania e Ungheria, sempre secondo l'Agenzia, sono stati arrestati molti criminali legati al traffico di esseri umani, che ora si sarebbe concentrato sulle centinaia di migliaia di disperati giunti in Europa;
questo è il volto più doloroso di un'immigrazione incontrollata che pretende di accogliere tutti, ma in realtà abbandona i più deboli ed indifesi alla mercè di sfruttatori e criminali;
secondo l'organizzazione umanitaria "Save the Children", nel 2015 sono arrivati nel continente 26.000 bambini non accompagnati e, dopo la loro identificazione nel Paese d'arrivo, molti di loro sono scomparsi. "Sono gli Invisibili, non hanno un volto e neppure un nome ma sono giovanissimi, hanno tutti meno di 18 anni, un'età nella quale i loro coetanei vanno a scuola, fanno i compiti, giocano a pallone con gli amici o nuotano in piscina. Loro, invece, sono vittime di abusi e soprusi". Queste le parole del Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza;
ha destato parecchia indignazione l'inchiesta del settimanale "l'Espresso", ripresa da diversi organi di informazione e affrontata in molte trasmissioni televisive, sulla sorte dei minori che trovano riparo alla stazione Termini di Roma con molti di loro che, pur di sopravvivere, finiscono per prostituirsi;
per fortuna, dei tanti minori giunti nel nostro Paese, non tutti sarebbero finiti nelle mani di criminali, in quanto alcuni sono stati affidati a membri della loro famiglia, ma non si sa dove sono;
la sorte dei rifugiati minorenni non accompagnati sta diventando uno degli aspetti problematici della crisi dell'immigrazione e l'Italia sembra essere il Paese, che controlla meno i movimenti degli immigrati, anche perché molti dei rifugiati hanno interesse a far perdere le proprie tracce. Il loro obiettivo è spostarsi al Nord in luoghi come la Svezia, che concede asilo ai minori, subito dopo averli identificati, o in Gran Bretagna, che ha appena deciso di accogliere più minori dalle zone di guerra;
quella dei minori è un'emergenza nell'emergenza e pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche vi è la necessità di uno sforzo mirato proprio per la tutela dei giovanissimi. Il Governo non può fare finta di nulla; la sparizione di 5.000 minorenni è una questione molto seria e occorre, con la massima urgenza, mettere in campo una politica organica ed adeguatamente finanziata;
è assurdo che in Italia le autorità preposte non siano in grado di avere un controllo sui migranti, che arrivano e sostano sul territorio, tanto da aver perso le tracce di circa 5.000 bambini,
impegna il Governo:
1) ad adottare urgenti iniziative al fine di rintracciare i bambini di cui non si hanno notizie ed evitare che in futuro si verifichino altre scomparse;
2) ad avviare un'indagine allo scopo di individuare eventuali organizzazioni criminali, che agiscono sul territorio italiano per lo sfruttamento dei migranti minorenni.
(1-00552)
PANIZZA, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ROMANO, CALEO, DALLA ZUANNA, LIUZZI, GAMBARO, PIGNEDOLI, SCALIA, VACCARI, VATTUONE, PUPPATO - Il Senato,
premesso che:
le misure di agevolazione per la riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia degli edifici, a distanza di anni dalla loro entrata in vigore, non sembrano rappresentare un costo per le finanze pubbliche. Anzi, i calcoli effettuati dal Cresme evidenziano come l'applicazione degli *ecobonus* e delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie abbiano generato, nell'intero periodo di riferimento, che va dal 1998 ad oggi, un gettito nettamente positivo per le finanze pubbliche;
di fronte al perdurare della crisi economica, gli investimenti in edilizia e in particolare nel risparmio energetico, nelle fonti rinnovabili, nell'innovazione e ricerca e, più in generale, nella *green economy* possono quindi rappresentare un'importante occasione per ridare slancio all'economia italiana,

permettendo di coniugare l'obiettivo di maggiore competitività e modernizzazione del Paese, con la necessità di adottare modelli di sviluppo maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;
l'efficienza energetica ha assunto negli anni una rilevanza sempre maggiore e costituisce la principale chiave di sviluppo per nuovi modelli operativi in un'economia globalizzata e, perciò, investire sul risparmio energetico negli edifici e su modelli di reti intelligenti, è fondamentale per lo sviluppo economico del Paese; tali investimenti dovrebbero essere maggiormente favoriti quando si riferiscono ad edifici ad alta valenza sociale (scuole e patrimonio di edilizia residenziale pubblica);
le misure di agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione edilizia rappresentano un'operazione definita *"win-win"*, ossia in grado di generare effetti positivi per tutti i soggetti coinvolti: Stato, imprese e cittadini contribuenti;
la stabilizzazione delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici rappresenta una scelta di politica industriale che incontrerebbe il favore sia del sistema economico sia dei contribuenti;
lo Stato, con il comma 87 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha voluto estendere le detrazioni per l'*ecobonus* del 65 per cento anche agli "Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati", riconoscendo l'importanza strategica e l'alta valenza sociale degli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia effettuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica; peraltro, la formulazione utilizzata dal legislatore per indicare i soggetti che intervengono su detto patrimonio non indica (come invece è riportato ai successivi commi 89 e 90 in materia fiscale) anche gli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi per le case popolari, ma istituiti nella forma di società e rispondenti ai requisiti della legislazione della Comunità europea in materia di "*in house providing*" e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; la suddetta formulazione "monca" non può e non deve penalizzare soggetti che gestiscono e intervengono sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica per il mero fatto di essere istituiti in forma di società;
per quanto, in particolare, concerne il "conto termico", il sistema già prevede premialità per interventi globali sull'edificio e in caso di "*deeper novation*", ma sarebbe opportuno prevedere ulteriori premialità in caso di interventi su edifici storici o in caso di applicazione di protocolli energetico-ambientali, che non considerino solo la riduzione dei consumi energetici, ma anche, in senso più ampio, l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e il risparmio di altre risorse, quali ad esempio l'acqua o il terreno (ad esempio sistemi LEED, sistemi GBC o similari);
la normativa vigente prevede la possibilità di detrarre gli interessi per i mutui contratti per costruire o ristrutturare la prima casa solo nei casi previsti dalla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora trasfuso nell'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), ossia gli "interventi di ristrutturazione edilizia" rivolti a trasformare gli edifici, escludendo la lettera c), che prevede gli "interventi di restauro e risanamento conservativo", riservati ad esempio agli immobili vincolati, che sono quelli più costosi,
impegna il Governo:
1) a dare stabilità, a decorrere dall'anno 2016, all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista per la riqualificazione energetica degli edifici;
2) a ricomprendere, fra gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, che possono usufruire dell'agevolazione fiscale del 65 per cento per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, anche gli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società e rispondenti ai requisiti della legislazione della Comunità europea in materia di "*in house providing*" e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;
3) a introdurre ulteriori premialità con riferimento al "conto termico" prevedendo che:
3.a) sia riconosciuto un *extra-bonus* del 5 per cento in caso di applicazione di certificazioni energetico-ambientali, ovvero certificazioni che non considerino solo la riduzione dei consumi energetici, ma anche, in senso più ampio, l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e il risparmio di altre risorse, quali

ad esempio l'acqua o il terreno (ad esempio sistemi LEED, sistemi GBC o similari);
3.b) sia riconosciuto in ogni caso un *extra-bonus* del 5 per cento, qualora si intervenga su edifici storici;
4) ad accorciare i tempi di recupero dell'investimento, nel caso si attivino interventi in partenariato pubblico-privato, in particolare qualora si intervenga su edifici ad alta valenza sociale, quali edifici scolastici e patrimonio di edilizia residenziale pubblica; ad esempio, sempre con riferimento al "conto termico", a prevedere che l'anticipo di una annualità sia esteso a 2 annualità;
5) ad estendere il diritto alla detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per interventi di ristrutturazione o risanamento edilizio anche agli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 1, dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, trasfuso nell'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
(1-00553)
Paolo ROMANI, CENTINAIO, BONFRISCO, BERNINI, CANDIANI, ALICATA, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, BERTACCO, BOCCARDI, BRUNI, CALIENDO, CARDIELLO, CERONI, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, DE SIANO, DI MAGGIO, DIVINA, FLORIS, GALIMBERTI, GASPARRI, GIBIINO, LIUZZI, MALAN, MANDELLI, MARIN, MILO, MINZOLINI, PALMA, PELINO, PERRONE, PICCOLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCOMA, SIBILIA, STEFANI, TARQUINIO, TOSATO, ZIZZA - Il Senato,
premesso che:
il 31 marzo 2016 il Ministro dello sviluppo economico, dottoressa Federica Guidi, ha rassegnato le proprie dimissioni, a seguito dell'inchiesta relativa, tra l'altro, al giacimento petrolifero "Tempa Rossa", ubicato nell'alta valle del Sauro nella Regione Basilicata e gestito dalla compagnia francese Total (50 per cento) in associazione con le compagnie Mitsui (25 per cento) e Shell (25 per cento), che ha visto coinvolto il suo compagno, dottor Gianluca Gemelli;
a conferma di ciò, le intercettazioni della Guardia di finanza, diffuse in questi giorni dalla stampa, riportano come il coinvolgimento di quest'ultimo e dell'ex Ministro trae origine dall'approvazione di un emendamento, riguardante il suddetto giacimento petrolifero, avvenuto nel corso dell'*iter* della legge di stabilità per il 2015;
giova evidenziare che un emendamento avente analoga portata modificativa (che autorizzava procedure di esproprio in ambiti di particolare rilevanza ambientale e, in particolare volto a inserire le opere relative al trasporto e allo stoccaggio di idrocarburi tra le infrastrutture alle quali si applicano le procedure autorizzative derogatorie di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 2001, previste per le infrastrutture appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto), inizialmente presentato dal Governo in data 17 ottobre 2014 nel decreto-legge n. 133 del 2014, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014) a seguito delle proteste dei gruppi di opposizione, era stato dichiarato inammissibile dal presidente, Realacci, per estraneità alla materia ivi trattata, nella seduta dell'VIII Commissione ambiente alla Camera (resoconto della VIII Commissione, venerdì 17 ottobre 2014: "... Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che l'emendamento 37.52 del Governo, sia inammissibile per estraneità di materia...");
in data 17 dicembre 2014, un emendamento sostanzialmente analogo a quello citato è stato presentato dal Governo al Senato, nel corso dell'*iter* della legge di stabilità per il 2015, garantendosi l'approvazione, nella seduta notturna, di una misura così critica e probabilmente poco condivisa all'interno della stessa maggioranza, obbligata nei fatti, attraverso l'apposizione della questione di fiducia, a votare in senso favorevole;
sebbene il dialogo tra Governo e Parlamento su progetti strategici di interesse nazionale, che coinvolgono importanti investimenti, sia considerato normale prassi, è di tutta evidenza, come emerge

dagli articoli e dalle intercettazioni riportate dalla stampa in questi giorni, come l'intervento da parte dell'Esecutivo sia stato preceduto da una serie di attività anomale molto discutibili e di operazioni poco trasparenti;

l'inserimento di simili misure conferma un giudizio totalmente negativo nei confronti delle modalità procedurali del Governo, considerato che un Esecutivo che, nell'assumere decisioni e scelte, non guarda all'interesse di quasi 60 milioni di Italiani, non merita fiducia,

considerato che:

occorre stigmatizzare fortemente il fatto che decisioni importanti, riguardanti i settori vitali del nostro Paese, non trovino adeguati spazi di dibattito, in particolare in Senato, così come è accaduto per il cosiddetto decreto salva-banche e per la riforma delle banche di credito cooperativo, quest'ultimo in attesa di conversione presso questo ramo del Parlamento;

se, da un lato, sarà compito degli organi giudiziari accertare eventuali responsabilità civili e penali, che scaturiscono da una gestione viziata del potere per interessi personali, dall'altro lato è doveroso sottolineare che i cittadini non meritano di essere governati da un Esecutivo la cui autorevolezza viene costantemente minata da vicende che interessano, di volta in volta, alcuni dei suoi membri;

tenuto conto che:

occorre rilevare come il Governo Renzi risulti totalmente inadeguato e non convinca per tutta la sua politica economica, per la conduzione della politica estera, per la totale assenza di tematiche risolutive sul Mezzogiorno;

il Governo Renzi, in carica dal 22 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, risultava composto da 64 titolari di carica: il Presidente del Consiglio, 16 ministri, 9 vice ministri, 35 sottosegretari di Stato e 3 commissari straordinari del Governo. Dal secondo semestre del 2014 al primo semestre 2015 si è registrato l'avvicendamento in carica di 2 Ministri, un vice ministro, tre sottosegretari di Stato e due commissari straordinari del Governo (nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400); a far data dal 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ulteriormente modificato la compagine di Governo con una maggiore presenza di rappresentanti di Area Popolare-Nuovo Centro Destra-Unione di Centro e di Scelta Civica, rafforzamento politicamente necessario al Governo per poter proseguire il proprio programma;

le anomalie hanno sino ad ora riguardato situazioni di non trasparenza, riconducibili a grandi interessi economici, banche ed energia, due *asset* strategici, con interessi anche transnazionali, che hanno fortissime ricadute, positive o negative, a seconda di come vengono condotte, per il Paese, nel suo complesso, e per ciascun cittadino. Sono indiscutibilmente settori economici che permettono enormi guadagni per gli azionisti e per i vertici degli istituti e delle aziende che si occupano di risparmio e di impianti per la ricerca, produzione e approvvigionamento di energia. Anomalie che possono generare il dubbio che l'operatore, principe, di decisioni non sia il Governo, ma gruppi di interesse economico, ai quali il Governo risponde;

procedere con le dimissioni di un Ministro, necessarie qualora si evincano situazioni marcatamente in conflitto di interessi, non risolve il problema che sta a monte: una debolezza strutturale del Governo che ha proposto, ma non ha raggiunto, l'obiettivo di innovare e rinnovare il Paese, un Paese che permane in una situazione di debolezza economica, anche a causa dei livelli di corruzione inaccettabili e di una disoccupazione necessariamente destinata a crescere, perché l'occupazione sostenuta dal Governo si basa su temporanei incentivi alle imprese, cioè l'aumento dei contratti a tempo indeterminato è effimero ed estremamente volatile;

è di tutta evidenza come la compagine guidata da Matteo Renzi sia viziata da manifesta incapacità nell'affrontare e nel risolvere i problemi del Paese. Le tre emergenze che tormentano i cittadini italiani (quella economica e del lavoro, quella della sicurezza e dell'immigrazione, quella del terrorismo di matrice islamica) si sono aggravate progressivamente dal momento in cui, il 22 febbraio del 2014, l'Esecutivo, figlio di una congiura di palazzo e senza alcuna legittimazione popolare, ha giurato al Quirinale;

le dimissioni della ministra Guidi e le motivazioni di questo atto prontamente accettato dal Presidente

del Consiglio, così da soffocare lo scandalo, sono la certificazione della debolezza strutturale di questo Governo, che, privo di mandato popolare e per questo totalmente privo di autorevolezza interna ed esterna, ha dovuto reggersi sul sostegno opaco di poteri forti (gruppi finanziari e bancari, che controllano anche ampi settori dell'editoria) fino a diventare terminale di interessi di multinazionali in settori strategici per il nostro Paese;

il peccato originale di questo Governo è di moralità politica: si regge alla Camera sul voto di 130 deputati, esito di un premio incostituzionale e cammina sul fango al Senato, trascinandosi stancamente nel pantano di una maggioranza che si basa su circa 90 parlamentari (di cui 50 solo al Senato) che hanno tradito il patto con gli elettori di centrodestra del Popolo della Libertà, cambiando casacca e sostenendo il Governo Renzi;

i risultati disastrosi del Governo Renzi sono visibili a occhio nudo e rintracciabili nei dati che, inutilmente, il Presidente del Consiglio e i suoi ministri nascondono o falsificano;

serve una riflessione non rituale e non retorica su quanto è avvenuto il 22 marzo scorso a Bruxelles e su quanto sta avvenendo da tempo in Europa. Come accennato, ci sono davanti a noi, oltre a quella terroristica, almeno altre 2 emergenze tra loro correlate: quella dell'immigrazione e quella economica;

l'emergenza immigrazione, figlia dell'incapacità dell'Ue di gestire le tensioni geopolitiche, finora ha avuto risposte inadeguate a livello europeo. Il recente accordo con la Turchia sembra non solo ipocrita, ma soprattutto inefficiente: non può funzionare. Allo stesso modo, l'emergenza economica sta nuovamente scuotendo il nostro Continente;

contro la rete globale terroristica deve esserci, per forza di cose, se si vuole essere vincenti, una risposta della stessa ampiezza geopolitica. Una risposta che sia allo stesso tempo economica, culturale, valoriale;

la pessima gestione del fenomeno migratorio, che colpisce in modo particolare l'Italia (in quanto Paese "di primo approdo"), caricando le comunità di piccoli centri e delle periferie delle grandi città di disagi insostenibili, e il fallimento di una politica europea dell'immigrazione, sono anche il prodotto della marginalità di Renzi in ambito Ue ed internazionale. Tra l'altro, su qualsiasi confronto con la Commissione europea, pesa il fatto che il Governo italiano è comunque disposto a cedere sempre, "senza se e senza ma", in cambio della non bocciatura di una legge di stabilità tutta in *deficit*. Il segnale è arrivato chiaro in Europa: Renzi è disposto a tutto pur di avere via libera per il suo *deficit spending*. E Francia e Germania approfittano di questo atteggiamento per far passare tutte le loro proposte svantaggiose per il nostro Paese;

ne deriva che, per finanziare i suoi provvedimenti clientelari, elettoralistici e di acquisto del consenso, il Presidente del Consiglio svende puntualmente il nostro Paese in Europa;

sul piano della politica estera, l'assoluta inconsistenza del Governo Renzi si misura anche nella vicenda delle sanzioni alla Federazione russa, che danneggiano economicamente il nostro Paese e non aiutano la pace; nell'incapacità di far valere le nostre ragioni per affrontare la questione della Libia, dove le varie potenze europee gestiscono i loro interessi nell'incapacità italiana di affermare nella lotta al terrorismo e per la stabilità del Mediterraneo una *leadership* che ci è assegnata dalla storia e dalla geografia;

quanto all'emergenza economica, i temi sono 2: rallentamento della crescita globale e deflazione. Sulla base delle ultime previsioni pubblicate da Ocse, Fondo monetario internazionale, Commissione europea, Banca d'Italia, Corte dei conti, Istat e Standard & Poor's sull'andamento del Pil e dell'inflazione in Italia, nel 2016 avremo una crescita nominale (data da crescita reale più inflazione) nel nostro Paese pari, nell'ipotesi più ottimista, all'1,3 per cento (1 per cento-1,1 per cento di crescita reale più 0,2 per cento-0,3 per cento di inflazione);

esattamente la metà del 2,6 per cento (1,6 per cento di crescita reale, più 1 per cento di inflazione) previsto dal Governo nei suoi ultimi documenti di finanza pubblica. Ma ritiene possa andare anche peggio, perché le stime ad oggi disponibili non scontano ancora gli effetti dell'aggravata deflazione, degli ultimi attacchi terroristici e dell'incertezza delle aspettative di consumatori e imprese che ne deriva. Per cui si avrà più *deficit*, più debito, più disoccupazione, meno investimenti e crollo dei

consumi;
in particolare, la recessione economica si evidenzierà proprio nel momento in cui l'Esecutivo, che da quando si è insediato ha sempre mascherato i conti pubblici per consentire la scellerata politica del *deficit spending* del Presidente del Consiglio, più interessato a comprarsi il consenso che al bene del Paese, sarà chiamato a risponderne all'Europa con la legge di stabilità;
tutto ciò vorrà dire una manovra correttiva da 40-50 miliardi: 21,8 miliardi per riportare il *deficit* dal 2,4 per cento del 2016 all'1,1 per cento del 2017 pattuito con la Commissione; 17 miliardi per evitare le clausole di salvaguardia già previste per il 2017; e altri 5-8 miliardi per colmare i buchi delle mancate privatizzazioni e della mancata *spending review*;
proprio con riferimento alla *spending review*, i numeri sono chiari. Dal 2014 al 2016 la spesa pubblica in Italia è aumentata da 826,2 miliardi del 2014 a 840,4 miliardi del 2016: più 14,2 miliardi. E sarà sempre peggio, se è vero, come è scritto nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (quindi stime del Governo), che nel 2019 la spesa pubblica italiana supererà gli 866 miliardi di euro. Altri 24 miliardi di spese in più;
quanto al debito, i dati sono di Banca d'Italia: a febbraio 2014, quando ha cominciato a governare Renzi, il debito pubblico italiano ammontava a 2.107,6 miliardi di euro, mentre, a gennaio 2016, ultimi dati disponibili, ha raggiunto quota 2.191,5: più 83,9 miliardi;
a questo si aggiunga che, già da gennaio, ossia da quando sono stati dimezzati gli incentivi, ha cominciato a manifestarsi in tutto il suo fulgore quello che, secondo i firmatari del presente atto, è un vero e proprio "Flop Act", metafora del riformismo renziano, simbolo dell'imbroglio strategico di questo presidente del Consiglio e di tutta la sua politica economica, fatta di *bonus* e di incredibili e false riduzioni delle tasse in *deficit*. Politica economica volta alla sopravvivenza di breve periodo del Governo, piuttosto che ispirata dalla volontà di cambiare il Paese, tagliando drasticamente il debito e la cattiva spesa pubblica e rilanciando gli investimenti;
la stessa riforma costituzionale è stata portata avanti con forzature in nome di un'"emergenza" dovuta alla necessità di sbandierare in Europa una sorta di "risultato". E la logica della riforma è sempre quella di rafforzare il ruolo dell'"uomo solo al comando": le modifiche proposte alla Costituzione, che si integrano con quelle connesse al nuovo sistema elettorale per la sola Camera dei deputati, comporterebbero infatti un cambiamento surrettizio della forma di governo che, con il tempo, porterebbe ad una sorta di "Premierato assoluto". Un modello che, come sottolineato da diversi esperti in materia, diventerebbe preoccupante nella misura in cui risulti privo degli idonei contrappesi;
il combinato disposto tra riforma costituzionale e riforma elettorale, nei fatti, spiana la strada ad un orizzonte nel quale il momento più basso della legittimazione parlamentare nella storia della repubblica produce il cambiamento più radicale degli ultimi 70 anni. È una contraddizione stridente che scuote le basi del vivere civile, perché elimina le fondamenta sicure e consegna ad un mostro giuridico che sarà oggetto di contestazione perenne. Dalla sommatoria delle due riforme è infatti di tutta evidenza il prefigurarsi di un pregiudizio dei principi supremi della medesima Costituzione. L'"Italicum" aggiunge all'azzeramento della rappresentatività del Senato l'indebolimento radicale della rappresentatività della Camera dei deputati. In particolare, il premio di maggioranza alla singola lista consegna la Camera dei deputati nelle mani del *leader* del partito vincente, anche con pochi voti, nella competizione elettorale, secondo il modello dell'uomo solo al comando. Ne vengono effetti collaterali negativi, anche per il sistema di *checks and balances*. Ne risente infatti l'elezione del Capo dello Stato, dei componenti della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura. E ne esce indebolita la stessa Costituzione. Un sistema complessivo che risulterebbe quindi privo di bilanciamento, ovvero di quei pesi e contrappesi necessari per garantire l'equilibrio politico istituzionale tra poteri, e tra le diverse forze politiche in campo, a piena garanzia del popolo sovrano;
preso atto dello svilimento del ruolo del Parlamento, a causa della incessante approvazione delle leggi tramite l'apposizione della questione di fiducia (53 richieste in due anni), anche su temi etici, o di rilevanza costituzionale, come la legge elettorale, l'adozione di oltre 400 previsioni di delega legislativa, che, insieme alla riforma costituzionale, rischia di instaurare una sorta di dittatura;

preso atto che:
il Governo si regge su una maggioranza diversa rispetto a quella da cui ha ricevuto la fiducia, in occasione del suo insediamento il 22 febbraio 2014;
il gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie, composto attualmente da 19 Senatori, ha ufficializzato il suo debutto nel luglio del 2015. Sorto dalle ceneri del "patto del Nazareno", con la dichiarata intenzione di tenerlo comunque in vita, per sostenere il Governo Renzi, è divenuto il pendolo della maggioranza di governo;
con il voto al Senato sulle Unioni civili, il 25 febbraio 2016, il gruppo AL-A ha certificato l'ingresso in maggioranza. È stata infatti la prima volta che ha dato la fiducia al Governo Renzi;
sebbene il soccorso dei voti dei componenti del gruppo AL-A non sia stato determinante per l'approvazione del provvedimento sulle unioni civili, tuttavia questo "soccorso" è già stato decisivo per raggiungere la maggioranza dei voti al Senato;
la logica dell'uomo solo al comando, il disprezzo per la democrazia, il giglio magico, le *lobbies*, i poteri forti, l'occupazione militare dell'informazione e l'azzardo morale sono cifre malate e perverse, ma inconfondibili, del sistema Renzi; il sistema di un Presidente del Consiglio, figlio di una congiura di palazzo, che odia il voto, in tutte le sue forme: che permette di fissare la data per le elezioni amministrative quasi in piena estate a ridosso di un "ponte", e che per il giorno del *referendum* sulle trivelle consiglia agli Italiani di andare al mare;
per queste ragioni, per l'incapacità e inadeguatezza manifesta e non più tollerabile del Governo in carica,
visti gli articoli 94 della Costituzione e 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la sfiducia nei confronti del Governo e lo impegna a rassegnare le dimissioni.
(1-00554)

Interpellanze

BARANI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
a seguito dell'accordo governativo concluso in data 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati attivati servizi di ripristino del decoro, piccola manutenzione e giardinaggio, volti alla riqualificazione degli edifici scolastici e confluiti in un progetto, successivamente denominato dal Governo "Scuole belle", della durata di 20 mesi, fino al 31 marzo 2016, per un importo complessivo pari a 450 milioni di euro con il quale il Governo è riuscito a salvaguardare 11.000 posti di lavoro, e, per quanto riguarda l'interesse pubblico, l'attivazione del progetto ha garantito non solo la salubrità degli istituti scolastici interessati, bensì anche la loro messa in sicurezza, come attestato dallo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha riportato i risultati conseguiti sul proprio sito istituzionale. Il tutto, si sottolinea, è avvenuto impegnando il 40 per cento in meno dei fondi stanziati nel periodo 2010-2013 dal Ministero dell'istruzione per l'appalto;
l'8 marzo 2016 è stato firmato un accordo quadro tra il Governo, Cgil, Cisl e Uil ed il sistema delle aziende impegnate nel programma "Scuole belle", nel quale il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, professor Claudio De Vincenti, conferma la disponibilità del Governo a sostenere la prosecuzione del programma sino al 30 novembre 2016, anche mediante un apposito intervento normativo, individuando la disponibilità di 64.000.000 euro nell'ambito del bilancio del Ministero dell'istruzione e dando la disponibilità ad accogliere richieste di cassa integrazione in deroga da parte delle aziende per i lavoratori interessati;
considerato che:
il 70 per cento degli istituti necessita ancora degli interventi concordati all'interno del piano industriale contenuto nell'accordo del 28 marzo 2014, in quanto le risorse erogate sino al momento attuale dal Ministero dell'istruzione hanno permesso soltanto un parziale, seppur rilevante, ripristino degli immobili scolastici interessati, anche al fine di non vanificare il lavoro svolto nell'ambito del progetto e allo scopo ultimo di fornire una risposta adeguata a quelle che sono le effettive esigenze delle scuole;

il progetto ha garantito il mantenimento degli *standard* occupazionali, attraverso l'impiego dei lavoratori in nuove mansioni. Tale ultimo assunto riveste un'importanza rilevante, se si considerano i gravi problemi occupazionali del Meridione, in cui quelli che erano precedentemente lavoratori ex LSU (lavoratori socialmente utili) ed appalti storici, ad oggi da considerarsi dipendenti presso le istituzioni scolastiche, si concentrano maggiormente;
il costo prevedibile di utilizzo alla cassa integrazione è stimabile in 45.000.000 euro (con la decurtazione nella retribuzione dei lavoratori del 20 per cento), che sommati ai 64.000.000 euro previsti dal bilancio del Ministero dell'istruzione, portano ad un impegno di spesa pari a 109.000.000 euro;
evitando la cassa integrazione, la spesa sarebbe stata, fino al 30 novembre 2016, pari a 130.000.000 euro ovvero con una maggiore spesa di 21.000.000 euro con un recupero di lavori pari all'importo di 64.000.000 euro,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, intendano provvedere al reperimento delle somme richieste (66.000.000 euro), al fine di garantire la continuità occupazionale dei dipendenti, di dare piena applicazione alle norme relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, di evitare la cassa integrazione, che comunque grava sul bilancio dello Stato e garantire un quantitativo di lavori congruo e in linea con le concrete esigenze manifestate dalle scuole, quali il rifacimento della segnaletica interna ed esterna, il posizionamento di strisce antiscivolo, l'effettuazione di piccoli interventi di ripristino sulla pavimentazione esterna, alla luce del fatto che numerosi istituti presentano viali perimetrali e cortili in stato di cattiva manutenzione, l'esecuzione di interventi di ripristino aventi ad oggetto bagni mal funzionanti, la realizzazione di piccole opere, l'attivazione di servizi di vigilanza per la viabilità e l'attuazione di interventi di giardinaggio.
(2-00373)

Interrogazioni

STEFANO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il settore del vivaismo viticolo salentino, con la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789 del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della "Xylella fastidiosa", ha subito il severo e stringente blocco di qualsiasi sua attività, essendo stata inserita la pianta della vite nell'allegato 1, «Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato ("piante specificate")»;
dal settembre 2015 le risultanze scientifiche dei *test* di patogenicità condotti per 12 mesi dal CNR di Bari riferivano, comunque, della non trasmissibilità del patogeno da quarantena Xylella f. ceppo CO.DI.RO. alla *vitis vinifera;*
l'Unione europea ha provveduto, nel successivo mese di novembre, alla rimozione del blocco al commercio delle barbatelle provenienti dalle zone colpite, ma, per il principio della precauzionalità, la Commissione stessa ha imposto il trattamento in acqua calda di tutto il materiale vivaistico salentino, secondo lo stesso protocollo messo a punto per il controllo del fitoplasma della flavescenza dorata (45 minuti a 50 gradi centigradi) e sotto lo stretto controllo delle autorità fitosanitarie;
questa procedura vessa, sotto molteplici e gravi profili, l'attività degli operatori di questo settore, costretti ad attivare ulteriori procedure straordinarie, dispendiose, sia sotto l'aspetto economico, che sotto l'aspetto dei tempi di lavorazione delle stesse piante;
in data 29 marzo 2016, l'EFSA (European food safety authority) ha pubblicato lo studio delle indagini condotte per suo conto dal Centro nazionale delle ricerche, in base alle quali la causa dell'epidemia fitosanitaria, che sta provocando il disseccamento degli olivi salentini, è attribuita al batterio della Xylella fastidiosa;
questo ultimo studio, che ha sottoposto a sperimentazione altre colture mediterranee oltre all'olivo, tra le quali la vite, riporta che gli agrumi, la vite e il leccio non soccombono al ceppo pugliese del batterio;
gli esperimenti condotti sul campo hanno dimostrato, infatti, che nessuna pianta di agrumi, vite o leccio è risultata positiva alla Xylella fastidiosa, dopo esposizione alla sputacchina *(philaenus spumarius)* infetta. Analogamente, le piante di agrumi, vite e leccio non si sono infettate in modo

sistemico, né hanno sviluppato sintomi sospetti se inoculate sperimentalmente,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente assumere, nel più breve tempo possibile, tutte le iniziative, in ambito sia comunitario che nazionale, atte a far cessare l'obbligo della procedura straordinaria di trattamento in acqua calda delle barbatelle, permettendo in tal modo alle attività viti-vivaistiche, che insistono nelle zone interessate dalla presenza del batterio Xylella fastidiosa, di superare questo ultroneo, dispendioso e per giunta a parere dell'interrogante inutile aggravio nel processo produttivo.
(3-02732)

QUAGLIARIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2015, n. 187, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) e la nomina della commissione straordinaria dello stesso ente;
con relazione al Capo dello Stato, firmata dal Ministro in indirizzo e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2015, si riporta che "sono state riscontrate nel Comune di Monte Sant'Angelo forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6-7 maggio 2012, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi";
tra il luglio 2013 e il marzo 2014, sarebbero pervenute alla Prefettura di Foggia segnalazioni anonime relative a collegamenti tra sodalizi criminali locali e alcune ditte utilizzate dal Comune, nonché denunce di danneggiamenti e di episodi intimidatori perpetrati nei confronti di amministratori locali e di figure apicali dell'apparato burocratico;
al termine dell'indagine ispettiva, il prefetto di Foggia ha redatto una relazione, recante data 23 aprile 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 2015, nella quale sostiene la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando i presupposti per il commissariamento;
la relazione si concentra anche su altri fattori generali, tra i quali "l'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali", riscontrando "un uso distorto della cosa pubblica" con riferimento ad atti in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente a gruppi malavitosi;
il prefetto evidenzia "i rapporti di alcuni amministratori e dipendenti comunali con esponenti della criminalità organizzata locale, derivanti da vincoli familiari o da frequentazioni documentate dalle forze dell'ordine", riportando generici riferimenti ad un assessore, due dipendenti del Comune ed uno di una società partecipata dell'ente;
la relazione si sofferma anche, nel merito, sul *modus operandi* dell'amministrazione comunale, rilevando "impropria commistione di ruoli tra funzioni politiche e funzioni amministrative", "inadeguatezza dell'apparato burocratico sul piano qualitativo e quantitativo", "patologiche forme di disorganizzazione e di disordine amministrativo", concludendo, senza indicare fatti concreti a supporto di tale tesi, che l'amministrazione si sarebbe "piegata ai voleri di soggetti controindicati" e che intimidazioni con metodo mafioso ne avrebbero influenzato le decisioni;
tra gli episodi citati come prova, si fa riferimento a una gara d'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali, alle presunte procedure di affidamento diretto dal Comune alle ditte vicine ad un esponente malavitoso, che si sarebbe avvalso di documentati rapporti con un ex assessore comunale, in merito a lavori urgenti sulla rete idrica di una porzione del territorio comunale, alla realizzazione di una piazzola ecologica, a opere di manutenzione del cimitero e di strade comunali, nonché a interventi urgenti a seguito dei danni derivati dalle eccezionali precipitazioni piovose del settembre 2014, a opere di urbanizzazione afferenti al piano "particolareggiato di esecuzione", alla realizzazione di un parcheggio e all'affitto di una cava;
considerato che:

nella relazione del Ministero dell'interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) relativa al secondo semestre 2014 e nella relazione della DIA relativa al primo semestre 2015 (ultima consultabile) la città di Monte Sant'Angelo non risulta citata;
nella relazione del prefetto, sarebbe citato, quale prova dell'evidenza dei rapporti diretti tra un delinquente e altra persona, il cui nome non è stato reso noto, ma che autorevoli fonti di stampa identificano con l'ex assessore Vincenzo Totaro, un solo episodio che narrerebbe di un saluto in luogo pubblico nell'arco di 3 anni di attività amministrativa attuale, cui si aggiungerebbero, in quanto oggetto delle indagini prefettizie, i 5 del precedente mandato;
dalle attività istruttorie svolte, non risulta, ad avviso dell'interrogante, prova concreta di alcun altro contatto di persona o telefonico, di alcuna comunicazione epistolare, di alcuna visita in Comune o altro tra questi soggetti criminali e i componenti del Consiglio comunale e della Giunta, se non 2 o 3 parentele o affinità senza alcun altro elemento probante;
secondo l'interrogante non risulta citata alcuna attività economica in comune tra criminali e amministratori o qualche legame tra le ditte appaltatrici che hanno lavorato o lavorano per il Comune di Monte Sant'Angelo e gli stessi amministratori;
secondo quanto risulta all'interrogante, non risulta dalla verbalizzazione delle delibere del Consiglio comunale che gli amministratori abbiano prestato alcuna particolare attenzione o abbiano fatto prevalere interessi di parte;
secondo quanto risulta all'interrogante, tutti coloro che ricoprono cariche elettive all'interno degli organi del Comune di Monte Sant'Angelo sono incensurati e non risultano avere carichi pendenti, né all'interno delle suddette vicende è stata addebitata loro alcuna ipotesi di reato o l'avvio di indagini;
quanto all'analisi dell'andamento gestionale dell'amministrazione e agli interessi da essa perseguiti, risulta utile segnalare che, al momento del commissariamento, i dati di bilancio erano i seguenti: fondo cassa intorno ai 9 milioni di euro, avanzo di amministrazione superiore ai 4,5 milioni di euro, crediti di dubbia esigibilità praticamente inesistenti (18.000 euro, su un bilancio di parte corrente superiore agli 11 milioni di euro), percentuale di riscossione rispetto all'accertato superiore al 100 per cento, tassazione con aliquote più basse della provincia di Foggia (0,86 per cento IMU, 0,1 per cento TASI), alcun ricorso ad anticipazioni di cassa;
nel 2012, la città è stata inserita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per la coesione territoriale, del 25 giugno 2012, nella lista dei Comuni virtuosi d'Italia. Risulta significativo segnalare che in questa lista di 143 Comuni solo 3 si collocavano geograficamente al Sud: Monte Sant'Angelo, Capri (Napoli) e Capurso (Bari);
nel bilancio di previsione 2015, approvato in Giunta prima dello scioglimento, erano stati destinati 100.000 euro finalizzati a garantire sgravi fiscali per giovani che volessero avviare un'attività imprenditoriale e per commercianti che avessero denunciato episodi di estorsione (intervento codice n. 11105050001, contributi e sgravi vari di sostegno ad attività economiche, nuovi imprenditori e vittime di *racket*);
nei 3 anni dell'amministrazione disciolta, il Comune non ha assunto nessuna nuova unità di personale rendendo, per questo motivo, difficile credere che si sia prestato ad assunzioni a scopo clientelare;
è stato approvato il DPP, documento programmatico preliminare, al nuovo piano urbanistico generale della città improntato al non consumo di suolo;
in merito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, Monte Sant'Angelo è stato insignito del titolo di "Comune riciclone del Gargano 2015";
negli anni dell'amministrazione 2007-2012 e del triennio successivo, sono stati appaltati lavori e servizi per un ammontare non inferiore ai 45 milioni di euro. Le presunte anomalie riscontrate nella relazione del prefetto ammontano a stento, secondo l'interrogante, al 2,5 per cento delle somme rese disponibili dall'amministrazione;
nei 3 anni di attività dell'amministrazione sospesa, sono stati assegnati 26 lavori, tra opere pubbliche e servizi, per un importo complessivo intorno ai 13,5 milioni di euro. L'88 per cento degli appalti è stato

assegnato attraverso gare ad evidenza pubblica, con pubblicazione del bando (per oltre il 95 per cento degli importi totali). Le ditte aggiudicatrici provengono da tutta Italia (Bologna, Roma, Reggio Emilia, Napoli, Andria, Foggia, Manfredonia, Volturara Appula, Turi, Molfetta, San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo). Soltanto il 12 per cento degli appalti (3, per essere precisi) è stato gestito con procedura negoziata e i lavori sono stati aggiudicati, in ogni caso, a 3 ditte diverse;

i dati di media riportati da un rapporto dell'*authority* competente in materia sui capoluoghi regionali riporta che sul territorio nazionale circa il 60 per cento degli appalti nazionali viene di prassi assegnato con procedura negoziata (quindi senza evidenza pubblica);

un solo lavoro è stato assegnato con procedura d'urgenza e diretta, ma tale caso non è stato nemmeno citato nelle relazioni suddette;

in nessuna gara d'appalto è pervenuto un ricorso da parte di qualche ditta scartata, o arrivata seconda o terza, che avesse riscontrato qualche anomalia o qualche procedura non chiara,

secondo l'interrogante, nell'ambito dei 26 lavori e servizi assegnati non vengono ravvisati, stando alla relazione del prefetto, tentativi di condizionamento o corruzione, ma soltanto 3 casi in cui le ditte assegnatarie, che presentavano tutte le certificazioni regolari, compreso il nulla osta antimafia rilasciato regolarmente dai medesimi uffici del Ministero dell'interno sul territorio, legami di parentela (di cui non è specificato il grado) tra gli imprenditori in questione e soggetti "controindicati" qualificati, in modo, generico come vicini ad ambienti malavitosi;

nell'unico caso in cui il prefetto ipotizza pressioni da parte di una cooperativa che aveva partecipato al bando di gara nei confronti dell'amministrazione, occorre ricordare che, a dimostrazione della correttezza e dell'indipendenza della struttura comunale, tale ditta è stata scartata per aver prodotto una documentazione insufficiente;

riguardo ai lavori dati in affido diretto, di importo inferiore al limite indicato dalla legge, indicati come numerosi nella relazione, i dati riguardanti i 3 anni di attività dell'amministrazione disciolta riportano che gli stessi rappresenterebbero poco più del 3 per cento degli importi gestiti in opere pubbliche. Questi lavori, riguardanti la manutenzione della città, sarebbero stati affidati con il criterio della rotazione ad almeno una ventina di ditte diverse. Anche la commissione di accesso agli atti, nell'ambito della sua attività di analisi delle ditte a cui sono stati affidati gli appalti, non avrebbe riscontrato, secondo quanto risulta all'interrogante, alcuna infiltrazione di stampo mafioso o malavitoso. Gli importi assegnati alle due ditte sotto la lente della Prefettura sono pari a meno del 19 per cento di quel 3 per cento (lo 0,60 per cento di quanto investito in opere pubbliche);

l'amministrazione, prendendo in esame solo l'ultimo triennio, ha promosso un vero e proprio piano strutturale di iniziative di ogni genere (istituzionale, culturale, informativo, divulgativo, inserimento di sistemi premiali e di incentivo), con il dichiarato scopo di contrasto al fenomeno della mafia e dell'illegalità e di promozione della legalità ad ogni livello. Attività alla quale non si fa alcun accenno nelle relazioni del prefetto e del Ministro;

la citata relazione, infine, fa numerosi riferimenti ad attività di condizionamento criminale che vedrebbero complici i funzionari comunali, come per esempio i capi settore in qualità di firmatari di tutti gli atti che il prefetto ha portato come prove a supporto della sua tesi. Non risulta, però, all'interrogante che alcuno di questi funzionari "compromessi" sia stato sollevato dal proprio incarico o perseguito come previsto dalla legge 267 del 2000 (art. 143, comma 5), che dispone che "qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza di elementi" su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, "con riferimento al segretario comunale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente";

dal momento dell'insediamento della commissione straordinaria ad oggi, all'interno del Comune di Monte Sant'Angelo, non è cambiato nulla né dal punto di vista del personale, né per ciò che riguarda le ditte che prestavano servizi per il Comune. Il commissariamento ha avuto fino ad ora il solo scopo di deporre gli amministratori democraticamente eletti dai cittadini nel 2012,

si chiede di sapere:
se, oltre ciò che è pubblicato nel decreto di scioglimento, ci sia altra documentazione non ripresa, nemmeno sinteticamente, nel decreto;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover approfondire con maggiore cura e maggiore documentazione i fatti riportati nella relazione prefettizia, e quali provvedimenti intenda adottare per restituire il governo della città agli amministratori democraticamente eletti dai cittadini;
se non ritenga che, prima di adottare provvedimenti gravi che stravolgono la vita democratica di una collettività locale, sia indispensabile verificare con la massima attenzione le circostanze ed i fatti su cui si basano gli stessi provvedimenti.
(3-02733)
GATTI, AMATI, BERTUZZI, CARDINALI, CHITI, CIRINNA', D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, IDEM, LAI, LO MORO, ORRU', PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RICCHIUTI, RUTA, SANGALLI, VALDINOSI, VALENTINI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il 22 febbraio 2016 molti clienti TIM si sono visti recapitare ai propri numeri telefonici un messaggio da parte del gestore in cui venivano informati dell'attivazione sulla propria utenza del servizio TIM Prime a partire dal 10 aprile, servizio del tutto automatico, che prevede uno scatto di 0,49 centesimi alla settimana in cambio di minuti ed SMS illimitati verso il proprio numero TIM preferito;
i clienti TIM non avevano fatto alcuna richiesta al gestore dell'attivazione del servizio ma il gestore, operando col metodo del silenzio-assenso, ha ritenuto che attiverà il servizio per qualsiasi utente non avrà fatto esplicita richiesta di non attivazione;
la procedura di disattivazione, fra l'altro, non risulta essere né agevole né fruibile anche dai dispositivi mobili se non scaricando particolari applicazioni e quindi con complicazioni ulteriori;
considerato che:
l'attivazione di servizi a pagamento non richiesti dagli utenti rappresenta una pratica commerciale scorretta a danno dei consumatori;
per alcune fasce della popolazione, gli anziani, i più giovani, ma anche coloro che per i più svariati motivi non hanno preso visione del messaggio arrivato sul proprio telefono, è stato ed è praticamente impossibile essere consapevoli del servizio oneroso che stanno di fatto acquistando;
le associazioni dei consumatori hanno fatto denuncia all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni affinché intervenisse in merito;
l'Autorità, presa coscienza della situazione, ha intimato al gestore il blocco immediato di TIM Prime e se l'operatore dovesse comunque decidere di procedere, scatterà una multa di 2 milioni di euro. Lo stesso trattamento è stato riservato lo scorso 16 marzo a Vodafone nell'ambito dell'attivazione, per molti illegittima, del servizio Exclusive, che aveva utilizzato lo stesso principio del silenzio-assenso e che aveva prodotto per l'azienda un guadagno stimato dall'Aduc di 34 milioni di euro al mese fino al blocco da parte del Garante;
infatti, non è vero che si tratta di una modifica delle condizioni economiche del piano base, TIM Prime è invece un servizio aggiuntivo a pagamento non richiesto, in violazione palese del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, che all'art. 65 vieta di fornire servizi con la pratica dell'*opt-out* (ossia attivarli senza il consenso del cliente che dovrà attivarsi in prima persona per "recedere"),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
se il quadro descritto sia corrispondente al vero e se non ritenga di fornire un quadro più aggiornato e preciso;
come intenda intervenire a difesa soprattutto delle fasce più deboli dei consumatori, tenendo conto che la sola previsione di sanzioni pecuniarie non costituisce un deterrente sostanziale, anche per l'ammontare relativo, a fronte di guadagni nel periodo precedente al blocco da parte del Garante paragonabili a quelli riportati nel caso di Vodafone;

se non ritenga di dover ipotizzare interventi sanzionatori diversi che siano più efficaci per evitare pratiche commerciali scorrette.

(3-02735)

CATALFO, CIOFFI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

a parere degli interroganti la risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-03960 da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 1° dicembre 2015, appare elusiva e non affronta i quesiti posti;

l'esame degli atti pubblicati nel tempo sul sito ufficiale della ferrovia circumetnea ha consentito di verificare che la coincidenza tra i vincitori dei concorsi banditi nel 2013 dall'attuale gestione e le precedenti selezioni bandite negli anni 2008 e 2009 è stata pressoché totale. A conferma di ciò si evidenzia che su 37 posti iniziali messi a concorso ben 34 vincitori sono inclusi in precedenti graduatorie;

a parere degli interroganti, i bandi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 agosto 2008 e sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 27 novembre 2012 sembrerebbero disegnati *ad hoc* per soggetti già predeterminati, attraverso l'uso strumentale di norme regolamentari all'uopo adottate e la predeterminazione di requisiti di ammissione particolarmente stringenti, posseduti, in gran parte, solo da chi aveva intrattenuto rapporti di lavoro con l'amministrazione di Catania. Il confronto delle graduatorie recide ogni dubbio sulla carenza di legittimità e trasparenza dell'operato dell'amministrazione e sulla circostanza che nei fatti non è stato rispettato il principio di maggiore partecipazione ai concorsi pubblici;

non si conosce quante assunzioni siano state complessivamente effettuate dalla gestione governativa ferrovia circumetnea, anche per effetto dello scorrimento di graduatorie, e quanti di questi lavoratori abbiano intrattenuto nel passato rapporti di lavoro con la stessa gestione; il tutto riferito a ciascuna prova concorsuale, con esclusione del concorso di operatore di manovra, per il quale non si conoscono precedenti;

l'esame degli atti pubblicati dalla gestione ferrovia circumetnea sul proprio sito istituzionale ha consentito di appurare numerosi casi di candidati collocati utilmente in più graduatorie, per profili professionali relativi a mansioni del tutto diverse (si consideri la contestuale presenza degli stessi nominativi nella graduatoria di operatore di esercizio autista e di operatore di manovra ed altro);

la circostanza conferma che il punteggio previsto dagli artt. 13 e 14 del regolamento adottato con delibera del gestore n. 83 del 2012 sia stato arbitrariamente configurato per premiare non tanto le professionalità maturate, bensì come premio *ad personam*, e pertanto, a giudizio degli interroganti, dovrebbe essere qualificato come un intollerabile ed illegittimo vantaggio attribuito per discriminare un concorrente dall'altro, senza alcun vantaggio concreto per l'amministrazione;

considerato che:

i citati dati pubblicati sul sito istituzionale dell'ente danno un riscontro diverso, confermando la limitata partecipazione ai concorsi, sebbene per la maggiore parte di essi (11 su 13) era richiesto come titolo di ammissione la scuola media inferiore;

il dato fornito si basa infatti prevalentemente sulle domande relative a 3 concorsi (soprattutto quello di operatore di manovra per il quale era previsto quale requisito di accesso solo il diploma di scuola media inferiore), omettendo di specificare che, per i rimanenti 9 concorsi, le domande ammesse risultano essere state solo 620, con la media di 62,2 partecipanti a concorso;

la media si abbassa drasticamente nei concorsi di operatore di manutenzione e di operatore elettromeccanico impianti tecnologici, nei quali gli ammessi sono stati solamente, rispettivamente, 15 e 31, conseguenza dello stringente requisito relativo all'esperienza professionale imposto dal bando;

stando ai documenti si riscontra che il concorso di operatore elettromeccanico impianti tecnologici è stato concluso con una graduatoria di soli 8 candidati idonei, tutti ricompresi nella precedente analoga graduatoria;

considerato inoltre che:

si è trattato di concorsi il cui requisito di accesso era costituito dal diploma della scuola media

inferiore;
il confronto tra le due graduatorie ha consentito di verificare che i vincitori del concorso per operatore di manutenzione (parametro retributivo 130) sono inclusi nella precedente graduatoria di ausiliario di manutenzione (parametro retributivo 110) e che i vincitori inclusi nelle graduatorie di collaboratore di ufficio (parametro retributivo 175) sono inclusi nella precedente graduatoria di operatore di ufficio (parametro retributivo 140);
la circostanza, oltre a confermare ulteriormente la costruzione personalistica dei bandi, paventa un potenziale danno erariale, individuato nella migliore classificazione di personale non provvisto della necessaria professionalità;
non si sarebbe proceduto, relativamente ai concorsi in cui il titolo di ammissione consisteva nel diploma di scuola media inferiore (11 su 13), ad assumere tramite centro per l'impiego, ai sensi dell'art. 16 (rubricato "Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici"), comma 1, della legge n. 56 del 1987 che recita: "Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti";
non sarebbe stata espletata preventivamente la procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 30, comma 2-*bis* , del decreto legislativo n. 165 del 2001 che recita: "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria";
non sarebbe stata rispettata la norma che impone la riserva di legge per i militari congedati senza demerito, prevista dall'art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che recita "A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di Polizia municipale e provinciale; c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai

successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei";
sul sito dell'amministrazione sono stati pubblicati concorsi pubblici, che risultano in corso di espletamento, per i quali è stato verificato che non sono state rispettate le prescrizioni normative richiamate,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano attivarsi presso l'amministrazione interessata affinché sia garantito il rispetto delle norme di legge ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987, dell'art. 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
quali iniziative, qualora fossero stati violati i principi generali in materia di accesso al pubblico impiego, si intendano assumere al fine di ripristinare i principi di buona e corretta amministrazione.
(3-02736)
SERRA, MANGILI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, DONNO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
da recenti notizie assunte dalla pagina istituzionale *web* del consorzio interuniversitario Cineca, nonché da alcuni articoli di stampa ("il Fatto Quotidiano" del 30 marzo 2016), si è appreso che il consiglio consortile dell'ente, riunitosi il 23 marzo, ha nominato il dottor David Vannozzi, già componente del consiglio di amministrazione del consorzio e direttore generale dell'Associazione industriale bresciana, quale nuovo direttore del consorzio;
Cineca, monopolista dei servizi informatici nel settore pubblico, riveste un ruolo fondamentale attraverso l'erogazione dei suoi servizi a università, enti di ricerca, ministeri e pubbliche amministrazioni;
il dottor Vannozzi risulta, attualmente, imputato per truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico per fatti risalenti agli anni 2009-2010 quando rivestiva l'incarico di direttore amministrativo dell'azienda sanitaria locale di Firenze. Il consorzio, in oltre 40 anni di attività, ha visto crescere i propri consorziati da poche unità dal 1969 ai circa 80 attuali. Di recente l'ente è stato al centro di varie discussioni, anche giurisprudenziali, in ordine alla sua natura giuridica, la cui determinazione non rileva solo sotto il profilo formale, ma anche, e soprattutto, sostanziale, viste le implicazioni che ciò comporta in ordine alla qualificazione giuridica dell'ente e, dunque, della normativa applicabile;
sul punto si è pronunciato di recente anche il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2660 del 26 maggio 2015, ha qualificato l'ente non come società *in house* (assenza della partecipazione pubblica totalitaria) come ritenuto fino a quel momento, ma come soggetto con personalità giuridica di diritto privato. Pertanto non un organo *tout court* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle università consorziate, qualità con cui si presentava, ma operatore di mercato con natura commerciale in virtù della presenza al suo interno di diversi soggetti privati, come l'università commerciale Luigi Bocconi e la Libera università di lingue e comunicazioni IULM;
considerato che:
alla stregua della qualificazione del giudice amministrativo, l'ente non avrebbe potuto essere esentato dall'applicazione della normativa sulle gare d'appalto, come, invece, si riteneva in precedenza e come ha ritenuto l'università della Calabria che con delibera del consiglio di amministrazione del 14 aprile 2014 predisponeva l'affidamento diretto e, quindi, senza gara e senza procedure ad evidenza pubblica, dei servizi informatici relativi all'attivazione dei servizi UGOV e ESSE3 della stessa università. Delibera impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria dalla società Be Smart Srl i cui motivi venivano ritenuti fondati e, quindi, accolti anche successivamente dal giudice;
tale problematica, a parere degli interroganti, non è di scarso rilievo se si considera che il consorzio riceve denaro da atenei universitari e dal Ministero dell'istruzione, ed è in grado di monopolizzare il mercato con i fondi che vengono attribuiti senza gara, pari a circa 100 milioni di euro all'anno, tra stanziamenti diretti e compensi. Considerato che è stata molto discussa la natura giuridica di società

pubblica di Cineca, la sentenza del Consiglio di Stato è apparsa subito dirimente, escludendone in maniera chiara tale natura;
considerato inoltre che:
con il decreto-legge del 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125, venivano affrontate le problematiche inerenti alle considerazioni del Consiglio di Stato e alla qualificazione giuridica dallo stesso data all'ente mediante l'introduzione all'articolo 9 di alcuni commi attraverso i quali veniva riconosciuta espressamente la partecipazione a Cineca anche di persone giuridiche di diritto privato. Per legge le amministrazioni consorziate esercitano un controllo congiunto su Cineca analogo a quello che esercitano sui propri servizi e, nonostante il Consorzio svolga una parte importante della propria attività a favore di terzi non consorziati, si ammettono gli affidamenti *in house*;
è appena il caso di rilevare che Cineca si occuperà a breve delle procedure informatizzate con le quali verranno gestite e somministrate le prove per il prossimo concorso per l'assunzione di oltre 60.000 insegnanti;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
alla luce di queste considerazioni, e *a fortiori* in virtù delle norme di recente introdotte, tali circostanze e tali scelte, e da ultimo la scelta del nuovo direttore generale, sebbene corrette formalmente, in quanto in applicazione di principi comunitari, appaiono nel merito opache e, quanto meno, opinabili e discutibili sotto i profili della ragionevolezza, dell'opportunità e della trasparenza;
non si comprendono, infatti, la logica e i criteri impiegati nell'operare la scelta del dottor Vannozzi, figura apicale di un ente tanto importante quanto delicato. Viste le funzioni esercitate e considerato il procedimento penale in essere, sebbene non sia preclusivo a ricoprire tale incarico, data la gravità dei reati ascrittigli, è quanto meno dubbio che l'esercizio delle funzioni affidategli avvenga con il necessario decoro che si confà a tale ufficio; anche in considerazione della necessaria trasparenza a cui le istituzioni si dovrebbero sempre ispirare, principio da cui non può ritenersi esentato il consorzio interuniversitario Cineca,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, in considerazione del ruolo di prim'ordine che riveste il consorzio interuniversitario Cineca nell'erogazione di servizi informatici alle amministrazioni consorziate, intenda adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, allo scopo di affrontare e meglio chiarire le valutazioni operate in ordine alla nomina del nuovo direttore generale, al fine di compiere scelte ispirate a criteri di trasparenza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, *ex* art. 97 della Carta costituzionale;
quali opportune iniziative intenda assumere per accertare la regolarità negli affidamenti pregressi di incarichi a Cineca, al fine di meglio comprendere il *modus operandi* dell'ente e degli enti consorziati.
(3-02738)
CATALFO, BOTTICI, PETROCELLI, GAETTI, BERTOROTTA, DONNO, GIARRUSSO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam) è individuato nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (legge di contabilità e di finanza pubblica);
in data 21 luglio 2015 il suddetto ente ha costituito ENPAM Sicura Srl, una società *in house*, sottoposta alla direzione e coordinamento, *ex* art. 2497-*bis* del codice civile, da parte del socio unico fondazione Enpam, con capitale sociale di 1.500.000 euro;
si apprende dal sito *internet* dell'ente che le attività che ENPAM Sicura svolge a sostegno della fondazione Enpam, degli iscritti e dei dipendenti dell'ente, compresi familiari e superstiti o persone giuridiche o enti cui essi aderiscano, sono: "a) Forme di assistenza e previdenza integrative, tutela sanitaria integrativa e attività connesse; b) prestazioni di consulenza e assistenza nella scelta dei prodotti assicurativi; c) elaborazione e gestione di dati riferiti ai punti di cui sopra, ivi compresi

contabili e tecnici; d) realizzazione, produzione, fornitura e gestione di programmi informatici, servizi telematici e telefonici e di servizi di *contact center* rivolti agli iscritti per conto della fondazione; e) gestione di corsi di formazione e informazione nonché seminari per le risorse inerenti ai punti a) e b) sopracitati; f) gestione e pubblicazione di materiali editoriali, audio e video volti alla promozione e informazione inerenti ai punti a) e b) sopracitati";

di conseguenza, la società di nuova costituzione potrà presentare, proporre, intermediare prodotti assicurativi o prestare assistenza e consulenza, finalizzata a concludere i relativi contratti, nonché provvedere alla collocazione, gestione ed esecuzione degli stessi, segnatamente in caso di sinistri;

risulta agli interroganti che nel 2015 sarebbe stata corrisposta dall'Enpam una somma di circa 829.000 euro in favore di ENPAM Sicura, mentre per l'anno 2016 la stessa raggiungerebbe la misura di 5 milioni di euro;

considerato che a parere degli interroganti:

le entrate dell'ente, costituite dai contributi obbligatori e volontari versati dagli iscritti da destinare all'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, in favore dei medici iscritti e dei loro familiari, nonché per realizzare interventi di promozione e di sostegno all'attività e al reddito dei professionisti, sarebbero impiegate per finalità che non appaiono adeguate a quelle previdenziali dell'ente stesso disposte dallo statuto;

la gestione e l'intermediazione di attività assicurative ad opera dell'ente non sarebbero giustificate, né dalla necessità, né dalla convenienza economica dell'ente stesso visto che, in caso di risultato negativo, eventuali perdite dell'organismo partecipato dovrebbero essere ripianate dall'Enpam, pregiudicando di conseguenza la sostenibilità e l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale e così contraddicendo i principi di prudenzialità nella scelta degli investimenti, nonché di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

il direttore generale di ENPAM Sicura, stando a quanto risulta dal Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Rui), ricoprirebbe parallelamente il ruolo di responsabile dell'attività di intermediazione per Assistudio Srl, di amministratore unico di Itaca-Servizi amministrativi Srl e di amministratore di Ulisse Srl (società in rapporti contrattuali con ENPAM Sicura);

risulta agli interroganti che circa 20 dipendenti di ENPAM Sicura, assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sarebbero iscritti al Rui come intermediari finanziari per Prassi Broker Srl; tra questi, emergerebbe la vice direttrice nel ruolo di procuratore speciale della medesima Prassi Broker Srl;

ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) le attività svolte da ENPAM Sicura dovrebbero essere riservate ai soli iscritti nel suddetto registro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

come si concili la costituzione di ENPAM Sicura Srl a socio unico, società a totale partecipazione pubblica, impegnata anche in attività di gestione e di intermediazione del portafoglio dei contratti assicurativi, nella gestione della raccolta e dell'offerta di pubblicità sui *media*, nella realizzazione, produzione, fornitura e gestione di servizi di programmi informatici, con le disposizioni statutarie che vincolano le risorse di Enpam alla finalizzazione di obiettivi istituzionali riferiti all'assistenza e alla previdenza dei medici iscritti e dei loro familiari;

se risulti che nella decisione di Enpam di costituire con propri fondi la società Enpam Sicura Srl a socio unico, attribuendo alla stessa un capitale sociale di 1.500.000 euro, sia stato assicurato il buono e corretto utilizzo di risorse pubbliche vincolate ad obiettivi istituzionali;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per verificare se siano state rispettate le normative vigenti, relativamente alla costituzione di ENPAM Sicura Srl a socio unico e se questa sia avvenuta nel rispetto delle norme che disciplinano l'assunzione dei dipendenti pubblici e di quelle in materia di trasparenza e di pubblicità nonché delle normative europee in tema di concorrenza;

se ENPAM Sicura risulti iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere, al fine di dissipare ogni possibile dubbio su eventuali conflitti di interesse dei vertici di ENPAM Sicura, con particolare riferimento al direttore generale della società;
se risulti che alcuni consiglieri degli organi societari di ENPAM Sicura siano a conoscenza degli assetti societari di Itaca Srl, Ulisse Srl, Expertyse Srl (totalmente controllata dalla società Servizio Italia società fiduciaria e di servizi per azioni) e Broker Srl, nonché del ruolo ricoperto nelle stesse dal direttore generale di ENPAM Sicura;
se nelle suddette società siano o siano stati presenti componenti degli organi di ENPAM Sicura o dello stesso Enpam e se, alla luce delle eventuali incompatibilità di incarico tra ENPAM Sicura e le indicate società, intendano adoperarsi per la cessazione di queste ultime, nonché per assicurare la corretta attuazione delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Enpam.
(3-02741)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PAGLIARI, FEDELI, ALBANO, ALBERTINI, AMATI, ASTORRE, BERGER, BERTUZZI, BISINELLA, BORIOLI, CONTE, DALLA ZUANNA, D'ANNA, DIRINDIN, FASIOLO, FAVERO, GAMBARO, GIARRUSSO, GINETTI, LEPRI, LIUZZI, LUCHERINI, MARGIOTTA, ORRU', PERRONE, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, SOLLO, SPILABOTTE, STEFANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) ha un ruolo fondamentale per la conclusione dell'*iter* delle pratiche di adozioni internazionali;
sono, purtroppo, note le difficoltà e le lungaggini delle adozioni, troppo spesso caratterizzate da situazioni assurde, come quella di bambini già adottati, che non possono uscire dai confini del Paese di origine: le vicende dei bambini congolesi, assurte alle cronache, sono, a questo riguardo, emblematiche;
le cronache raccontano di come la Commissione si sia riunita solo per la riunione di insediamento 2 anni fa, con la conseguente paralisi dell'organismo dal 2014;
la circostanza, se confermata, non potrebbe che essere giudicata scandalosa, ma, soprattutto, inaccettabile, se si tiene conto che, nel frattempo, le adozioni internazionali sono crollate di circa il 50 per cento;
un intervento tempestivo e risolutivo è quanto mai necessario,
si chiede di sapere quali iniziative in merito il Governo intenda assumere.
(3-02731)

MARINELLO - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106, definisce sale alimentare "il prodotto ottenuto dall'acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali" (art. 2, comma 1) e dispone inoltre che "Il sale di altre origini, in particolare il sale ottenuto come sottoprodotto da procedimenti industriali, non può essere destinato all'alimentazione umana" (art. 2, comma 2);
d'altra parte, le esigenze di numerose industrie (chimiche, elettrolitiche, medicali, eccetera) richiedono l'impiego di un sale denominato ricristallizzato o iperpuro, che è prodotto con procedimenti industriali e quindi caratterizzato da proprietà incompatibili con l'alimentazione umana; tale sale ricristallizzato, pur provenendo da giacimenti salini sotterranei, non è estratto nella sua naturale consistenza mineraria, ma è ottenuto in forma di salamoia artificiale, attraverso l'immissione nel giacimento salino di acqua industriale che scioglie sale e terriccio di copertura sino a saturarsi; quindi la salamoia satura viene "depurata" mediante l'impiego di reattivi chimici, quali il carbonato di sodio e l'idrossido di sodio che, separando il cloruro di sodio dai fanghi trascinati dalla salamoia, eliminano tuttavia anche gli altri sali (magnesio, calcio, potassio, zolfo), che sono elementi naturalmente propri del minerale e caratterizzati da una fondamentale efficacia nutrizionale; il processo si conclude con una successiva evaporazione dell'acqua e concentrazione della salamoia, ottenendo cloruro di sodio puro (99,9 per cento);

il sale così ottenuto non sembra integrare i requisiti prescritti dall'art. 3 del regolamento per essere destinato all'alimentazione umana; tale sale ricristallizzato, infatti, contiene quantità maggiori di sodio, elemento nocivo per la pressione arteriosa, ed è privo dei micro elementi che da una parte sono necessari ad un'equilibrata nutrizione e dall'altra danno gusto al sale naturale, estratto tal quale da miniera o da salina marittima e preparato per l'uso alimentare soltanto con selezioni granulometriche e cromatiche che non ne alterano la composizione naturale;

considerato che:

il sale ricristallizzato non sembra rientrare nell'esplicito divieto di impiego nell'alimentazione umana recato dall'art. 2, comma 2, citato, in quanto non può essere definito come "sottoprodotto"; cionondimeno, l'impiego di tale sale ricristallizzato per scopi alimentari porta con sé una serie di controindicazioni per il funzionamento fisiologico dell'organismo umano, potendo potenzialmente provocare effetti indesiderati per la salute dovuti al maggiore contenuto di sodio (maggiore dello 0,2 per cento) ed alla maggiore quantità che se ne consuma per compensare la perdita di sapore rispetto al sale naturale; a fini esemplificativi, si potrebbe immaginare il caso di bere acqua distillata (pura), che si adopera in casa per il ferro da stiro a vapore, al posto dell'acqua potabile, ricca di oligominerali naturali;

le informazioni che l'articolo 5 del regolamento obbliga a riportare nell'etichettatura e nelle confezioni del sale alimentare sembrano non solo manifestamente insufficienti per garantire la tutela del consumatore, ma anche fuorvianti: il consumatore non sa di poter ingerire sale prodotto chimicamente, poiché per una completa informazione non basta sapere, come semplicemente richiede il regolamento, che il sale ricristallizzato proviene da giacimenti sotterranei se non si apprende che non è stato estratto così come un mare incontaminato lo ha depositato 6 o 7 milioni di anni addietro;

il consumatore deve sapere che il sale ricristallizzato, naturalmente formatosi nel giacimento, è stato disciolto in acqua industriale, formando una salamoia che non ha i requisiti prescritti per l'uso nell'alimentazione umana, e che è stato poi "depurato" industrialmente mediante l'impiego di reattivi chimici, eliminando fanghi ma anche magnesio, solfati, calcio, potassio, con correlativo incremento del contenuto di sodio;

la carenza di informazioni circa i processi di lavorazione del sale da una parte tradisce la marcata propensione dei cittadini per il consumo di prodotti naturali e non ottenuti industrialmente, dall'altra mette in discussione la garanzia della tutela della salute, evidenziando ormai l'inadeguatezza, per tale profilo, del regolamento n. 106 del 1997,

si chiede di conoscere quali concrete e sollecite misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per regolare la produzione e la commercializzazione del sale alimentare, al fine di garantire una corretta informazione dei cittadini consumatori e quindi tutelare il loro diritto alla salute.

(3-02734)

SIMEONI, VACCIANO, FUCKSIA, MUSSINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

come si apprende da notizie di stampa pubblicate su "il Fatto Quotidiano" del 31 marzo 2016, sembrerebbe che, nell'ambito dell'inchiesta denominata "Mafia capitale", durante le indagini sarebbero stati intercettati due poliziotti intenti a intrattenere rapporti con Massimo Carminati;

i due, invero, si sarebbero lasciati andare a plurime esternazioni di stima e di ammirazione, come si evince dalla trascrizione delle intercettazioni, nonché dall'ordinanza di custodia cautelare, nella quale il giudice per le indagini preliminari sottolineava con forza come l'ex comandante dei Nuclei armati rivoluzionari mantenesse rapporti "con esponenti delle forze dell'ordine che con deferenza starebbero a sentirlo per due giorni invece che interrogarlo per due mesi";

ancora, il giudice considerava "di particolare rilievo anche l'incontro registrato in data 4 ottobre 2013 presso il distributore di Corso Francia tra Carminati Massimo e due soggetti allo stato non identificati, giunti a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 165 (…), intestata alla Questura di Roma (…). I due soggetti inoltre discutevano apertamente con il Carminati del fatto che questi fosse oggetto di un'indagine condotta dalle forze di polizia, motivo per cui egli avrebbe dovuto adottare delle cautele ritenute necessarie al fine di evitare l'attenzione degli inquirenti sulla sua figura", e ciò quanto più dal

momento che egli, al momento si trovava "sotto indagine";
considerato che:
a distanza di oltre 2 anni e mezzo dalle indagini, e nonostante fossero noti tutti gli elementi per risalire all'individuazione dei poliziotti, ad oggi non sembrerebbe che si sia giunti alla loro identificazione;
il questore di Roma, dottor Nicolò D'angelo, avrebbe ribadito, in risposta alla richiesta di delucidazioni del vice questore e rappresentante del sindacato Pnfd, dottor Bertolami, "l'impossibilità di evadere la richiesta per l'indeterminatezza dei soggetti dei quali si chiede la relativa documentazione";
considerato inoltre che lascerebbe estremamente perplessi, a parere degli interroganti, l'incapacità di risalire all'identità dei poliziotti, stante l'indicazione del giorno, ora, luogo, nonché della targa dell'autovettura al momento a loro in uso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda verificare la correttezza di tutte le procedure seguite dal questore di Roma nell'individuazione dei poliziotti con i quali Carminati intratteneva rapporti;
se non intenda intraprendere tutte le opportune iniziative al fine di appurare il più celermente possibile la loro identità e, conseguentemente, adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutti i provvedimenti sanzionatori che riterrà necessari.
(3-02737)
CASTALDI, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, MONTEVECCHI, MORONESE, PUGLIA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014) nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip SpA, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle Autorità di gestione (AdG), Autorità di certificazione (AdC) e Autorità di audit (AdA) istituite presso le singole amministrazioni, titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni;
Consip SpA è una società per azioni, interamente di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, costituita alcuni anni fa per centralizzare le forniture di servizi informatici alle pubbliche amministrazioni; la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), all'articolo 24 rende obbligatorio servirsi della Consip per tutte le amministrazioni pubbliche;
in data 19 marzo 2015 la Consip SpA ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e *audit* dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per un importo globale massimo non superabile, pena l'esclusione dalla gara, di euro 66.543.720,20, al netto dell'IVA;
la gara Consip AdA è stata suddivisa in 9 lotti (7 lotti geografici e 2 lotti dedicati alle amministrazioni centrali) così individuati: Lotto 1- Autorità di Audit Regione Liguria, Autorità di Audit Regione Lombardia, Autorità di Audit Regione Piemonte, Autorità di Audit Regione Valle d'Aosta per un importo massimo di euro 3.980.375; Lotto 2- Autorità di Audit Regione Friuli Venezia Giulia, Autorità di Audit Provincia Autonoma di Bolzano, Autorità di Audit Provincia Autonoma di Trento per un importo massimo di euro 4.016.115; Lotto 3- Autorità di Audit Regione Toscana, Autorità di Audit Regione Emilia Romagna, Autorità di Audit Regione Veneto per un importo massimo di euro 5.682.059; Lotto 4- Autorità di Audit Regione Lazio, Autorità di Audit Regione Sardegna per un importo massimo di euro 7.139.760; Lotto 5- Autorità di Audit Regione Marche, Autorità di Audit Regione Abruzzo, Autorità di Audit Regione Molise, Autorità di Audit Regione Basilicata per un importo massimo di euro 4.291.004 ; Lotto 6- Autorità di Audit Regione Puglia, Autorità di Audit Regione Campania per un importo massimo di euro 8.532.013; Lotto 7- Autorità di Audit Regione

Calabria, Autorità di Audit Regione Sicilia per un importo massimo di euro 9.698.174; Lotto 8- Agenzia per la Coesione Territoriale - NUVEC e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un importo massimo di euro 11.304.620; Lotto 9- Presidio Nazionale Ministero dell'economia e delle finanze per un importo massimo di euro 11.899.600;

i singoli contratti avranno una durata di 60 mesi dalla data di sottoscrizione, che può essere prorogata fino a 12 mesi, su comunicazione scritta della singola amministrazione, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo, eventualmente incrementato e, comunque, sempre nel limite dell'importo massimo;

il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, le offerte si articolano in offerta tecnica e offerta economica. Il punteggio massimo associato all'offerta tecnica è di 70 punti, mentre il punteggio massimo conseguibile tramite l'offerta economica ammonta a 30 punti;

alla data odierna le gare non risultano definitamente assegnate e men che meno sono stati sottoscritti i contratti;

considerato che:

gli interroganti sono venuti a conoscenza che, nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Anac) avrebbe rilevato talune anomalie nel comportamento dei principali operatori del settore dei servizi di supporto e assistenza tecnica alla pubblica amministrazione per l'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

gli operatori per i quali sarebbero stati rilevati comportamenti anomali sono: Deloitte & Touche SpA, che svolge attività di revisione ed organizzazione contabile; Meridiana Italia Srl, che svolge prevalentemente consulenza in materia di assistenza tecnica, monitoraggio, e valutazione sulla gestione dei fondi strutturali e di coesione europea, nonché in materia di assistenza tecnica per la progettazione, gestione, valutazione, rendicontazione, monitoraggio di programmi e progetti a valere sui fondi strutturali europei e sui programmi di iniziativa comunitaria; KPMG SpA, che svolge attività di revisione ed organizzazione contabile, nonché le altre attività che le norme vigenti prevedono possano essere svolte da una società di revisione; PricewaterhouseCoopers SpA, che svolge attività di revisione e certificazione di bilanci, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, che svolge servizi di consulenza e analisi inerenti alle scelte strategiche organizzative e gestionali; Reconta Enrst&Young SpA, che svolge attività di revisione e organizzazione contabile di aziende;

nell'adunanza del 15 marzo 2016, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, nei confronti delle società Deloitte & Touche SpA, Meridiana Italia Srl, KPMG SpA, PricewaterhouseCoopers SpA, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, Reconta Enrst&Young SpA per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE (Trattato di funzionamento dell'Unione europea);

l'articolo 101 del TFUE recita: "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: (...) c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto";

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha fissato il termine di giorni 60 per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti;

considerato inoltre che:

nel processo valutativo per la apertura della istruttoria l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha determinato che: "le parti del procedimento fanno parte di *network* internazionali, che, a livello nazionale, vedono la presenza di società giuridicamente distinte, specializzate per ciascuna tipologia di servizi (*audit* e revisione, da un lato, e consulenza, dall'altro). Tali società utilizzano il medesimo *brand* nella propria denominazione sociale. Si noti che alle società specializzate nell'attività di revisione non è preclusa di per sé la partecipazione a gare aventi ad oggetto servizi di consulenza

alla PA e viceversa. Una della parti (PWC), ad esempio, ha partecipato alla gara Consip AdA tramite un RTI costituito con la propria omonima società specializzata nella consulenza (PWC Advisory). Altri partecipanti alla medesima gara sono, invece, operatori più propriamente definibili come società di consulenza specializzate nella gestione dei Fondi UE (...) secondo costante orientamento giurisprudenziale, in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività (...). (...) nel caso di specie, le evidenze agli atti, relative alla gara Consip AdA del 19 marzo 2015, sembrano suggerire, ad una prima valutazione, che l'ambito economico interessato dalle condotte in esame sia rappresentato dai servizi di supporto e assistenza tecnica in materia di programmi cofinanziati dall'Unione europea affidati dalla PA attraverso procedure bandite sul territorio nazionale. (...) in relazione allo svolgimento della gara Consip AdA del 19 marzo 2015 induce a ritenere che le società Deloitte e Meridiana, partecipanti in RTI, le società PWC e PWC Advisory, anche esse partecipanti alla gara in RTI, nonché le società KPMG e Reconta EY abbiano posto in essere condotte suscettibili di avere per oggetto e per effetto la ripartizione dei lotti in gara. (...) "tali soggetti sono gli unici concorrenti ad avere presentato delle offerte economiche differenziate, secondo uno schema che appare indicativo di dinamiche concertative. Più precisamente questi soggetti, pur ottenendo sostanzialmente sempre lo stesso punteggio tecnico, hanno presentato in alcuni lotti offerte economiche competitive (con ribassi tra il 30 e il 35 per cento), mentre in altri lotti le offerte sono risultate decisamente meno concorrenziali (con ribassi del 10-15 per cento circa). (...) particolarmente significativo è il fatto che le offerte maggiormente competitive di tali soggetti non si sono mai sovrapposte. Tale differenziazione delle offerte economiche non sembra spiegabile se non nell'ottica di un disegno spartitorio, finalizzato ad annullare il confronto concorrenziale per ciascun lotto di interesse";

considerato infine che, a parere degli interroganti:

la strategia adottata dalle parti del procedimento, consistente nel presentare ribassi molto contenuti in alcuni lotti, appare volta, con ogni probabilità, a favorire l'aggiudicazione di tali lotti all'unico dei soggetti partecipanti all'intesa che avrebbe offerto uno sconto più significativo (30- 35 per cento). Ciò, nell'intenzione delle parti, avrebbe garantito al "designato vincitore" l'ottenimento di un punteggio economico comunque elevato, anche nel caso in cui altri partecipanti alla gara avessero presentato offerte più competitive. Tali condotte appaiono aver consentito alle parti dell'intesa di aggiudicarsi 5 lotti su 9, tramite offerte economiche significativamente inferiori rispetto a quelle che hanno portato all'aggiudicazione dei rimanenti 4 lotti ad altri operatori;

pertanto le condotte descritte poste in essere da Deloitte & Touche SpA, Meridiana Italia Srl, KPMG SpA, PricewaterhouseCoopers SpA, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, Reconta Enrst&Young SpA sono suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se, rispetto alle anomalie partecipative registratesi rispetto alla gara Consip AdA del 19 marzo 2015, anche alla luce delle specificità del settore, non ritengano che le stesse siano esemplificative di dinamiche collusive riconducibili ad un più ampio disegno, suscettibile di interessare anche altre procedure di gara;

se non intendano adottare le opportune iniziative di competenza, al fine di verificare la regolarità delle ulteriori gare bandite da Consip nell'ambito delle assistenze tecniche alla pubblica amministrazione;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere per impedire condotte restrittive anticoncorrenziali da parte dei partecipanti alle gare indette da Consip SpA.

(3-02739)

DALLA TOR - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il regolamento (CEE) n. 922/72 ha previsto un aiuto per l'allevamento dei bachi da seta, allo scopo di incentivare una produzione di cui l'Europa era fortemente deficitaria, e su cui la Cina esercitava una politica di *dumping*; tale politica ha consentito la corresponsione, per un periodo dal 1972 al 2014, di 133,27 euro per ogni telaino allevato, a patto che il bachicoltore riuscisse a produrre almeno 20 chilogrammi di bozzolo fresco per telaino; questa quota era in realtà il limite minimo, perché la produzione media per telaino è di 25-30 chilogrammi di bozzolo fresco ed era stato imposto per premiare i bachicoltori che avessero una certa perizia tecnica;

le politiche incentivanti della bachicoltura hanno favorito il mantenimento di una produzione minima comunitaria di bozzolo, anche se il settore ha subìto un forte declino dagli anni '90 fino a qualche anno fa a causa dell'uso di pesticidi e alle politiche dell'industria tessile, miranti alla delocalizzazione in Paesi a basso costo di manodopera;

gli sviluppi più recenti del settore fanno registrare un rinnovato fervore per la reintroduzione dell'attività bachisericola, dovuto a vari fattori tra i quali il mutato scenario internazionale, la forte ed irreversibile crisi di produzione della Cina, il raddoppio del prezzo internazionale della seta, il divieto all'uso di un insetticida particolarmente dannoso al baco da seta ed un forte interresse dell'industria tessile europea ad una seta *made in Italy* e possibilmente biologica;

nonostante il nuovo interesse per lo sviluppo del settore, gli agricoltori che desiderano riprendere l'allevamento di bachi da seta devono ancora fare i conti con un prezzo internazionale del bozzolo rispetto al quale non riescono ad essere pienamente concorrenziali con la manodopera cinese, che rappresenta al momento il principale *competitor*;

tenuto conto che:

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, all'articolo 230 "Abrogazioni", paragrafo 3, abroga il citato regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, ritenuto ormai obsoleto e quindi da abrogare anche a fini di chiarezza e di certezza del diritto, secondo quanto si legge al paragrafo 206 dei *considerata*;

il regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle stesse considerazioni iniziali, al paragrafo 52 afferma che "È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori";

ricomprende inoltre tra i prodotti agricoli per i quali si prevede un'organizzazione comune dei mercati (art. 1, paragrafo 1) anche i bachi da seta (art. 1, paragrafo 2, lett. w);

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, include quello dei bachi da seta tra i settori che possono godere di un sostegno accoppiato, da concedere dagli Stati membri a determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali e che si trovano in difficoltà (art. 52, paragrafi 1-3);

il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione applicativo regolamento (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda l'art. 52, specifica che "Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli sono considerati "in difficoltà" se esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione dovuti, fra l'altro, alla bassa redditività dell'attività svolta, con ripercussioni negative sull'equilibrio economico, sociale o ambientale della regione o del settore considerati" (art. 52, paragrafo 3);

considerato che:

nel nostro Paese esiste indubbiamente un rischio di abbandono o di declino della produzione del settore della bachicoltura a causa della bassa redditività;

la decisione di includere il comparto della bachicoltura tra i settori per i quali è possibile il sostegno accoppiato è stata già adottata dalla Grecia (con un sostegno alla bachicoltura dal 2015 al 2020, decrescente dai 160 ai 154 euro per telaino) e dalla Romania (l'importo non è ancora dettagliato, perché la legge è di recente emanazione);

da un lato, il prezzo praticato a livello mondiale pari a 5-6 euro al chilogrammo di bozzoli freschi e, dall'altro, il costo di produzione medio, legato alle sole voci esplicite, di circa 10 euro al chilogrammo di bozzoli freschi, si evidenzia una perdita netta di 4-5 euro; l'applicazione di un contributo massimo per telaino di 140 euro equivale, rapportato al minimo di prodotto ottenibile pari a 20 chilogrammi, a 7 euro al chilogrammo permettendo un recupero dei costi e una redditività minima dell'attività stimabile in 2-3 euro al chilo; la valutazione sull'eventualità di applicare un contributo sulla specifica del telaino o se rapportarlo ad una unità di misura in peso potrebbe essere effettuata successivamente considerando anche ragioni legate alla gestione e alla semplificazione del sistema dei pagamenti;
un contributo accoppiato pari a 7 euro al chilo appare essere in linea con la necessità di evitare il declino definitivo del comparto, evitando gli effetti negativi "sull'equilibrio economico, sociale o ambientale" che giustificano, secondo il regolamento (UE) n. 639/2014, l'intervento accoppiato; inoltre, considerando un livello obiettivo di telaini pari a 3.500 annui, ovvero un quantitativo minimo di 71.000 chilogrammi di bozzoli, dato il contributo di 140 euro a telaino o 7 euro al chilogrammo, risulterebbero necessari 500.000 euro all'anno, a partire dal 2017 e fino al 2020; un sostegno annuo di 500.000 euro potrebbe essere finanziato facendo ricordo al *plafond* disponibile per la zootecnica (211,87 milioni di euro), con aggiustamenti sull'attuale livello dei premio pari ad appena il 2 per mille;
l'industria serica italiana, che consuma da sola l'85 per cento della seta importata in Europa, riveste un'importanza fondamentale per il nostro tessuto produttivo e la gelsibachicoltura racchiude grandi potenzialità per creare nuove opportunità occupazionali e per contribuire al recupero ambientale e socio-culturale dei territori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di ripristinare, a partire dal prossimo anno 2017, il contributo alla produzione del comparto della bachicoltura, che risulterebbe estremamente prezioso, almeno per alcuni anni, per permettere alla filiera sericola di riorganizzarsi in maniera efficiente e di trovare un equilibrio tra la produzione agricola e la richiesta industriale, viste anche le attuali difficoltà d'approvvigionamento di materia prima dalla Cina.
(3-02740)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARDIELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
l'attuale condizione di invivibilità delle carceri italiane e la garanzia di sicurezza delle stesse è stato oggetto di svariati interventi da parte del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe), primo sindacato rappresentativo a livello nazionale. A tal riguardo, in particolare, giova segnalare il comprensibile disagio e la preoccupazione che le donne e gli uomini in divisa vivono all'interno della casa circondariale di Salerno;
nell'ultimo anno si sono registrati numerosi eventi critici, con atti di violenza a danno sia dei detenuti che del personale del Corpo di Polizia penitenziaria; ciò è stato favorito anche a seguito di una serie di circolari emanate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che prevedono il cosiddetto regime aperto, ovvero garantire l'apertura dei detenuti per almeno 8 ore nei corridoi delle sezioni, senza tener conto che molte delle strutture penitenziarie non consentono tale attuazione di regime, oltre che per l'inadeguatezza degli spazi, anche per la carenza di sistemi di video-sorveglianza;
i sistemi di antiscavalcamento ed antintrusione non sono funzionanti e non risultano all'interrogante verifiche per il sistema d'allarme d'istituto, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza in un carcere che ospita diverse tipologie di detenuti, comprendendo anche 2 sezioni detentive dell'alta sicurezza;
mancano, inoltre, sistemi di automazione dei cancelli nelle sezioni detentive, nei luoghi fondamentali e nevralgici per lo smistamento dei detenuti, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle poche risorse umane disponibili;
gli organici del personale interno sono carenti di almeno 45 unità, come si può evincere dalla previsione del decreto ministeriale 22 marzo 2013 fissata e definita con apposita tabella del P.R.A.P. (Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria) Campania del 27 giugno 2014 e come si evince dalle continue denunce del Sappe;
la 6a sezione, ossia" sezione d'isolamento", risulta chiusa da decenni, nonostante siano stati stanziati i

fondi per perenni ristrutturazioni che, ad oggi, non sono ancora state ultimate. Tale chiusura rappresenta un forte ostacolo per fronteggiare e gestire situazioni di emergenza, nonché far scontare sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento penitenziario per quei detenuti che pongono in essere comportamenti non conformi alle prescrizioni dettate all'interno del sistema penitenziario. Tale "sezione isolamento" risulta necessaria per la tutela della sicurezza dell'intera struttura sotto diversi aspetti, ma anche per i detenuti stessi. Si pensi all'isolamento per motivi sanitari, cui è collegata all'esigenza di salvaguardare la "salute collettiva", oppure all'isolamento per motivi cautelari e giudiziari o di opportunità e sicurezza penitenziaria, a seguito dei numerosi eventi critici che si registrano. Risulterebbe che presso la casa circondariale di Salerno da anni i detenuti sanzionati con l'esclusione dalle attività in comune non eseguono tale provvedimento;

ritenuto che, a quanto risulta all'interrogante:

tutto quanto segnalato è stato oggetto di una nutrita corrispondenza tra il Sappe e gli organi competenti, secondo quanto dichiarato dalla direzione della casa circondariale di Salerno in una nota di risposta al sindacato, in data 12 febbraio 2016. Nella stessa nota la direzione afferma che i superiori uffici sono a conoscenza che allo stato attuale l'istituto salernitano risulta privo di stanze singole disponibili, ove allocare, all'occorrenza, detenuti particolari, come ad esempio coloro che dichiarano il divieto d'incontro con altri detenuti per varie motivazioni;

tra gli obiettivi primari, oltre al trattamento dei detenuti, vi è anche quello di garantire la tutela dei diritti e della qualità lavorativa del personale di Polizia penitenziaria, ossia quello di garantire la sicurezza di chi vi opera, predisponendo gli strumenti idonei per far sì che il personale possa far fronte a determinate situazioni di criticità, che ogni giorno si verificano: questo nella casa circondariale di Salerno risulta alquanto difficile;

considerato che è necessaria un'amministrazione penitenziaria che sia sempre più attenta ai bisogni e al benessere dell'utenza, ma, in egual maniera, deve essere altresì accorta anche alla garanzia della sicurezza e del benessere del personale della Polizia penitenziaria e di altri operatori, come ad esempio nella casa circondariale di Salerno,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto, individuate le ragioni ed eventuali responsabilità che hanno reso inutilizzata la 6a sezione della casa circondariale di Salerno, quali utili interventi il Ministro in indirizzo voglia attivare per rendere operativa in tempi brevi la sezione, al fine di ristabilire la giusta esecuzione penale detentiva;

se sia previsto l'invio di unità appartenenti al ruolo di sovrintendenti e ispettori nella struttura citata, al fine di sopperire alle carenze organiche segnalate;

se risulti in corso un'indagine da parte dell'ufficio ispettivo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sulle questioni descritte in premessa.

(4-05572)

MUNERATO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

già con atto di sindacato ispettivo 4-05378, l'interrogante richiamava l'attenzione del Governo sui ripetuti casi di maltrattamenti di soggetti "deboli" (malati, anziani, bambini) da parte di coloro che, invece, avrebbero dovuto averne cura;

appena 15 giorni fa, le cronache di stampa riportavano un altro sconcertante caso di abusi su malati di Alzheimer e con problemi psichiatrici, da parte degli operatori socio-sanitari nella struttura "villa Matilde", nelle campagne di Bazzano, frazione di Neviano degli Arduini (Parma), una di quelle residenze per anziani, descritte nei *depliant* come "oasi" e "paradiso", in cui i parenti son convinti di aver sistemato in maniera ottimale il proprio familiare anziano;

la vicenda è emersa a seguito di denuncia di una tirocinante e, dopo mesi di indagini e registrazioni audio-video, si è conclusa il 18 marzo 2016 con un *blitz* della compagnia dei Carabinieri di Parma, che ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 2 uomini e 5 donne dipendenti di villa Matilde (operazione "Cerbero");

l'accusa per gli arrestati e per altri 5 operatori raggiunti dall'avviso di garanzia è di maltrattamenti

continuati in concorso, aggravati dall'essere stati compiuti su soggetti in condizioni di minorata difesa;
i degenti sottoposti sistematicamente a violenze fisiche e psichiche (schiaffi, calci, tirate di orecchi e di capelli, spinte, costrizione a mangiare sul pavimento, umiliazioni di ogni tipo) sono stati identificati in 12, in prevalenza affetti da demenza senile;
la residenza è gestita da una cooperativa bergamasca, Kcs Caregiver, ed è convenzionata con il settore pubblico; da anni presente sul territorio, godeva di ottima fama quale struttura per anziani e per questo, come dichiarato dagli stessi inquirenti, un velo d'omertà avvolgeva gli orrori perpetrati contro i degenti non autosufficienti;
altrettanto grave è, a parere dell'interrogante, la dichiarazione dell'assessore regionale delle politiche per la salute, Sergio Venturi, secondo il quale la Asl locale avrebbe svolto controlli senza mai rilevare comportamenti illeciti, il che denota o lacune nella vigilanza o connivenza nell'omertà;
ancora una volta, dunque, l'episodio è venuto alla luce dopo una denuncia, cioè quando oramai il dado è tratto e la violenza psicofisica e l'umiliazione sono già state perpetrate,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire che episodi come quello citato non si ripetano, anche migliorando, sotto il profilo dell'efficacia, della severità e della tempistica, le operazioni di controllo effettuate dalle Asl nelle strutture accreditate.
(4-05573)

MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
secondo gli ultimi dati Istat, a febbraio 2016, la disoccupazione è tornata a salire (con un aumento dello 0,1 per cento) e gli occupati permanenti sono diminuiti di 97.000 unità;
per l'istituto, a pesare è la fine dell'effetto della decontribuzione per un triennio prevista nella legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);
"Dopo la forte crescita registrata a gennaio 2016 (più 0,7 per cento, pari a un aumento di 98.000 unità)", spiega l'istituto, "presumibilmente associata al meccanismo di incentivi introdotto dalla stabilità 2015, il calo dell'ultimo mese riporta i dipendenti permanenti ai livelli di dicembre 2015";
la legge n. 190 del 2014, infatti, ha disposto uno sgravio, per 36 mesi, fino all'importo di 8.060 euro su base annua, sulle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015;
la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), invece, nel confermare l'esonero contributivo, anche per i neoassunti a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2016, ha più che dimezzato la soglia massima di esonero ed ha ridotto la durata temporale della decontribuzione ad un biennio;
i dati Istat, pertanto, confermano le preoccupazioni dell'interrogante e cioè che terminato l'esonero, si rischino licenziamenti a iosa e sconfessa quanto ripetuto dal Ministro in indirizzo nel corso dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Senato, giovedì 31 marzo 2016, secondo il quale all'«Obiezione, osservazione e domanda: ma a fine del triennio cosa accadrà? La decontribuzione, che è stata così forte, poi ci consegnerà una pari disoccupazione? La risposta è abbastanza semplice. Poiché abbiamo detto, in termini molto chiari, che per noi il contratto a tempo indeterminato dovrà costare, per sempre e strutturalmente, di meno di un contrario precario o temporaneo (chiamiamolo come vogliamo), è evidente che un'impresa che avesse tenuto con sé un lavoratore per tre anni (e quindi dovrebbe averne apprezzato le qualità, aumentato le competenze e considererei abbastanza strano che si volesse liberare di questa risorsa se ne avesse la necessità) e volesse interrompere quel contratto e avviarne uno temporaneo si troverebbe di fronte ad un contratto che costa di più. Non credo che nessun imprenditore faccia una scelta di questo genere» (si veda il resoconto della seduta n. 602);
sembra sfuggire al Ministro che l'aumento dei posti di lavoro è dettato non tanto dalla tipologia contrattuale meno costosa, quanto dal benessere economico dell'azienda, dalla produzione in ascesa e fattori similari;
in questi anni di crisi economica diversi imprenditori operanti in Veneto, ma non solo, si son visti costretti a licenziare lavoratori, alle proprie dipendenze da una vita, perché l'intera azienda non riusciva più a sopravvivere;

dinanzi ai dati Istat sull'occupazione, definiti a mezzo stampa dallo stesso Ministro "oscillazioni congiunturali legate ad una situazione economica che presenta ancora incertezze", secondo l'interrogante il rischio che, finiti gli incentivi, la disoccupazione risalga, complice anche la tipologia di contratto privo della tutela *ex* art. 18, è oltremodo fondato,
si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per implementare e consolidare la ripresa del mercato del lavoro, scongiurando il pericolo che i posti di lavoro creati con il "jobs act" (di cui alla legge n. 183 del 2014) siano comunque precari, trattandosi, di fatto, di un finanziamento a termine.
(4-05574)

Mario MAURO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il 30 marzo 2016 alle ore 14 è terminata la procedura *on line* per l'iscrizione al concorso "scuola docenti";
molti docenti si sono lamentati di malfunzionamenti della piattaforma, che, probabilmente, ha dovuto reggere l'onda d'urto delle iscrizioni dell'ultima ora;
il Tar Lazio, con decreto monocratico n. 1463/16, emesso con procedura d'urgenza, ha accettato il ricorso di alcuni docenti non ancora ufficialmente abilitati costringendo così il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad ammettere la loro iscrizione al "concorsone";
sono migliaia i docenti che hanno presentato ricorso chiedendo l'ammissione al concorso;
su questa vicenda è intervenuta l'associazione sindacale ANIEF che ha chiesto una proroga per l'iscrizione al concorso, motivando così l'istanza: "la proroga si rende necessaria perché quanto è accaduto è indipendente dalla volontà di coloro che si volevano iscrivere al concorso. Anche il fatto che si siano ridotti all'ultimo momento non è dipeso dalla loro volontà, viste le incertezze del Miur nel fornire chiarimenti. In certi casi si è sfiorata la caricatura, con il Ministero dell'Istruzione che prima ha comunicato delle informazioni, salvo poi tornare sui suoi passi ventiquattr'ore dopo, aggiungendo così caos al caos",
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo, visto quanto è accaduto per l'iscrizione al concorso, non ritenga di dover intervenire, affinché venga concessa una proroga che ristabilisca così l'equità tra tutti i docenti;
se e che cosa intenda fare se la magistratura amministrativa si pronuncerà, come è già accaduto con il Tar del Lazio, ammettendo così anche i candidati non ufficialmente abilitati a partecipare alle prove concorsuali.
(4-05575)

MANCONI, LO GIUDICE, PALERMO, CONTE, MAZZONI, AMATI, Elena FERRARA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
diverse risoluzioni del Parlamento italiano ed europeo chiedono da tempo il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale;
le risoluzioni delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU sul conflitto in Sahara occidentale hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del popolo sahrawi, attraverso un *referendum*, al fine di arrivare ad una «soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile», che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb;
la Repubblica araba sahrawi democratica (RASD) è stata riconosciuta come Stato libero e indipendente dall'Unione africana e da più di 80 Paesi nel mondo anche nell'ottica di assicurare un adeguato sostegno al processo di ammissione della RASD all'ONU;
le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal Regno del Marocco nel Sahara occidentale, così come evidenziato dai rapporti delle organizzazioni non governative internazionali per la difesa dei diritti umani come Amnesty international, Human rights watch, l'Organizzazione mondiale contro la tortura, fondazione Robert F. Kennedy, e confermate dall'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e dalla relazione del febbraio 2013 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura Juan Mendez al seguito della sua visita in Marocco e nel Sahara occidentale occupato, più volte

denunciate, costituiscono un grave pregiudizio al raggiungimento di una soluzione condivisa e rappresentano un serio rischio per il possibile degenerare della situazione nell'area;
considerato che:
l'ufficio delle Nazioni Unite dell'alto commissario per i diritti umani ha espresso preoccupazione le per durissime sentenze emesse il 17 febbraio 2013 dal Tribunale militare di Rabat nei confronti di 25 civili sahrawi, arrestati la notte tra l'8 e il 9 novembre 2010, dopo lo smantellamento del "campo della dignità" di Gdeim Izik, nei pressi di El Aioun, la capitale del Sahara occidentale, senza aver tentato di fare chiarezza sui fatti e senza avere reali prove di colpevolezza, come hanno testimoniato i rapporti degli osservatori internazionali presenti al processo. Il Tribunale militare ha emesso 9 condanne all'ergastolo, 4 a 30 anni, 8 a 25 anni e 2 a 20 anni. Solo per due componenti del gruppo la pena è stata commisurata alla detenzione preventiva della pena (2 anni). Gli accusati hanno dichiarato ai familiari di essere stati torturati e maltrattati durante la detenzione, costretti, con la forza, a sottoscrivere le dichiarazioni rilasciate durante gli interrogatori della polizia;
i detenuti di Gdeim Izik hanno iniziato il 1° marzo 2016 uno sciopero della fame a tempo indeterminato per attirare l'attenzione sulla loro detenzione arbitraria, sulla situazione dei diritti umani nel Sahara occidentale occupato, e sulle manovre del Regno del Marocco per ostacolare gli sforzi delle Nazioni Unite per giungere all'autodeterminazione del popolo sahrawi;
il 19 aprile 2013, il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato un *dossier* sulla situazione dei diritti umani in Sahara occidentale, a sostegno di un progetto di risoluzione che proponeva l'ampliamento del mandato della missione delle Nazioni unite per il *referendum* nel Sahara occidentale (MINURSO) sui diritti umani, poi abbandonato a seguito delle pressioni della diplomazia marocchina;
la MINURSO rimane l'unica missione di pace dell'ONU, oggi in azione, priva del mandato della protezione dei diritti umani della popolazione;
i civili sahrawi, nel "territorio non autonomo" del Sahara occidentale occupato, sono privati dei diritti più elementari (di associazione, di espressione, di manifestazione) e la repressione nei loro confronti continua tuttora, come denunciano le organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani;
la condizione dei diritti umani è aggravata dalla riduzione degli aiuti ai profughi sahrawi dovuta alla crisi mondiale da parte di tutti i donatori internazionali che sta determinando effetti preoccupanti sulla popolazione sahrawi nei campi di rifugiati di Tindouf (Algeria);
per raccogliere elementi e dati di aggiornamento sulla condizione dei civili sahrawi nei territori occupati del Sahara occidentale, l'Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo sahrawi ha promosso in collaborazione con la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato e il Comitato permanente per i diritti umani della III Commissione della Camera dei deputati, audizioni specifiche con rappresentanti sahrawi dei movimenti che si battono per la difesa dei diritti umani, nel 2015 e da ultimo lo scorso 15 e 16 marzo 2016;
nelle ultime audizioni, sono state confermate le condizioni di privazione dei diritti più elementari, di repressione violenta e incarcerazione, vissute in prima persona dai testimoni auditi, perpetrate da un controllo militare assillante sulla popolazione residente, nonché il mantenimento del divieto da parte delle autorità marocchine verso qualsiasi organo di informazione internazionale, osservatori istituzionali e politici, rappresentanti delle organizzazioni umanitarie e di difesa dei diritti umani, di visitare i territori occupati e parlare con i civili sahrawi per documentare la condizione reale di vita;
considerato infine che:
dal 4 al 7 marzo 2016 si è svolto il viaggio nella regione del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, decisa con un mandato pieno votato dal Consiglio di sicurezza, per consentire un possibile sblocco della situazione sullo svolgimento del *referendum*, anche in vista della scadenza del mandato della MINURSO fissata al 30 aprile 2016 per la relazione del segretario generale al Consiglio di sicurezza;
il viaggio del segretario generale si è svolto con incontri in Mauritania, una visita a Tindouf nei campi profughi sahrawi, con l'incontro con il segretario generale del Fronte polisario Mohamed Abdelaziz, una visita del sito Bir Lahlou della MINURSO, e un incontro ad Algeri con alti funzionari governativi;

le autorità di Rabat hanno dapprima impedito al segretario generale ONU di visitare il territorio occupato del Sahara occidentale, compiendo un atto gravissimo nei confronti del più alto rappresentante delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza, poi hanno protestato con manifestazioni di piazza di fronte alle affermazioni di Ban Ki-moon che ha ribadito che la presenza marocchina è da ritenersi per il diritto internazionale un'occupazione, infine hanno unilateralmente limitato la presenza della componente civile della missione e sospeso la contribuzione finanziaria alla stessa;

questo ennesimo ed inqualificabile atto delle autorità marocchine confermerebbe la non volontà di addivenire ad una soluzione condivisa con le autorità sahrawi, sconfessando ancora una volta gli impegni sottoscritti con le Nazioni Unite,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se non intenda opportuno attivarsi nelle opportune sedi internazionali, europee in particolare, affinché il mandato della missione MINURSO venga aggiornato sulla base dei più recenti analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza, che includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani;

se non ritenga opportuno chiedere alle autorità di Rabat, compatibilmente con le linee di azione concordate in ambito UE, che ai detenuti sahrawi nelle carceri marocchine venga garantito il pieno diritto ad un equo giudizio davanti ad un tribunale civile e ottenere garanzie da parte del Governo del Marocco sul rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto di espressione, di associazione e di riunione e la libertà di ingresso e movimento nel proprio territorio, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite;

se non intenda chiedere alle autorità di Rabat di facilitare una missione internazionale di rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri per visitare i territori occupati del Sahara occidentale ed accertare *de visu* le condizioni di vita dei civili sahrawi;

se non intenda chiedere alle autorità di Rabat garanzie per l'ingresso nei territori occupati del Sahara occidentale di osservatori internazionali, membri di organizzazioni dei diritti umani, e giornalisti, con particolare riguardo ai cittadini italiani;

se non ritenga opportuno rappresentare, con il proprio rappresentante all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il mancato rispetto dei diritti umani nel Sahara occidentale quale *vulnus* inaccettabile per la comunità internazionale che deve impegnarsi in modo determinato e prioritario, come ribadito dal segretario generale dell'ONU, a portare finalmente ad una soluzione condivisa tra le parti.

(4-05576)

CARIDI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge n. 107 del 2015, la "Buona Scuola", ha posto fine all'abuso e alla reiterazione dei contratti a termine, ma ha anche danneggiato i "precari storici" che da decenni insegnano nelle rispettive province e regioni;

tali docenti, con punteggi elevati e provenienti per la maggior parte dal Meridione, sono stati "catapultati" dal Sud al Nord su classi di concorso o posti di sostegno mai ricoperti, pur avendo espresso delle chiare preferenze territoriali e professionali;

questi docenti molto probabilmente non avranno la possibilità di rientrare nelle loro città, perché in molte regioni del Sud non sono state potenziate classi di concorso come la A059 o la AD00 (insegnante di sostegno per le scuole medie);

l'aver presentato domanda per il piano straordinario di assunzione attraverso la piattaforma *on line* di cui alla determinazione del direttore generale n. 767/2015, non equivale certamente a nessuna rinuncia alle proprie legittime aspettative e diritti relativamente all'esigenza di partecipazione al procedimento di trasparenza delle operazioni di reclutamento;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha mai pubblicato una graduatoria nazionale che consentisse di verificare la trasparenza delle operazioni effettuate, non ha reso noti i posti disponibili per la cosiddetta fase B, autorizzando addirittura con una nota interna emanata nel

luglio 2015 in deroga a quanto stabilito dalla stessa legge n. 107 una compensazione tra le aree del sostegno della scuola secondaria di secondo grado in caso di assenza di aspiranti per le assunzioni in ruolo, sia nella fase 0 che nella fase A;
sempre il Ministero, pur avendo già previsto i posti di "potenziamento" nella tabella allegata di cui all'art. 1, comma 95, della legge e la mancata necessità di copertura delle cattedre resesi disponibili dopo la fase A (perché si permetteva ai docenti neoassunti di differire la presa di servizio, con il comma 99), non ha mai unificato le cosiddette fasi B e C;
ai docenti destinatari di una proposta di assunzione in fase B veniva di fatto impedita la partecipazione alla fase successiva;
in questo modo si è creata una disparità nel ciclo delle assunzioni. Sono stati utilizzati metodi diversi e per la fase B il punteggio elevato ha "condannato" i docenti ad un esodo forzato e l'assegnazione ad un posto non indicato nella domanda; nella fase C sono addirittura due le incongruenze; la prima riguarda l'esame delle sole province espresse come prima preferenza da ciascun aspirante che ha presentato domanda e che ha il diritto di partecipare alla fase C, in cui si utilizzano tutti i posti disponibili per la fase C; la seconda, che riguarda tutti e solo gli aspiranti che non ottengono la proposta di nomina nelle sottofase precedente, utilizza i posti residui dopo la sottofase precedente e scorre una graduatoria nazionale per classe di concorso e grado di istruzione;
i posti di accrescimento sono stati suddivisi regionalmente senza adempiere a quanto stabilito dal comma 65 (in particolare per il sostegno) ed alle effettive richieste delle istituzioni scolastiche, ma ripartiti in base alle classi di concorso dei docenti, le cui domande di assunzione non erano state ancora soddisfatte;
l'espletamento della fase C ha dunque assegnato ai candidati residuati dalla fase precedente, e quindi con posizione e punteggio inferiori, la prima provincia indicata nella domanda, ottenendo così un esito enormemente più vantaggioso rispetto ai colleghi che li precedevano e l'immissione nella propria classe di concorso con la creazione di posti *ad hoc*;
in data 10 febbraio 2016, i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto pubblico scuola, hanno siglato con il Ministero l'ipotesi di un contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità del personale scolastico docente educativo ed Ata, "ipotesi" di mobilità professionale e territoriale che concede favori e privilegi, con deroghe alla legge soltanto per una fascia di docenti, nonostante la posizione professionale per alcuni profili sia del tutto identica e siano tutti assunti nella stessa tornata di reclutamento straordinario,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, affinché, nella mobilità interprovinciale, siano inclusi anche gli assunti da "GM Fase B" e "GM Fase C" e che questo avvenga contestualmente mediante graduatoria nazionale su tutti i posti dell'organico dell'autonomia senza precedenze di fasce, che sono in contrasto con l'azione amministrativa e che violano gli artt. 3 e 97 della nostra Costituzione;
come intenda sanare la disparità di trattamento evidente con i docenti assunti sul sostegno per i quali non è prevista alcuna deroga di vincolo quinquennale consentendo così a tutti gli immessi in ruolo 2015/2016 la mobilità straordinaria, in deroga all'art. 4, comma 1, e agli artt. 24, 25, 26 e 27 stabiliti nell'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro concernente la mobilità del personale scolastico docente educativo ATA per gli anni 2016/2017, sottoscritto presso il Ministero il 10 febbraio in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale;
se non ritenga di doversi attivare al fine di modificare il comma 69 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 e renderlo così disponibile per le operazioni di mobilità del personale a tempo indeterminato.
(4-05577)
DE POLI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
la Regione Veneto con delibera di Giunta n. 1688 del 16 giugno 2000 ha approvato il progetto per la realizzazione del MOSAV (modello strutturale degli acquedotti del Veneto) che individua gli schemi

di massima delle principali strutture degli acquedotti necessarie ad assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché i criteri e i metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. Nello specifico le opere iniziate nell'area golenale rientrano nel progetto di attuazione dello schema acquedottistico del Veneto centrale (SAVEC), mediante il quale è prevista l'interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, del Sile, dell'Adige e del Po, la cui progettazione, unitamente alla costruzione, è affidata in concessione alla società Veneto Acque SpA: in particolare, il SAVEC prevede la realizzazione di 2 anelli acquedottistici alimentati per l'80 per cento da nuovi prelievi nell'area del Medio Brenta;

la Veneto Acque SpA, il cui unico socio è la Regione, ha prodotto nelle varie fasi il "progetto di derivazione della falde del medio Brenta" recepito in via definitiva con delibera di Giunta n. 1974 del 2 ottobre 2012 di cui al parere VIA n. 2 del 18 luglio 2012 per l'attivazione di un prelievo complessivo di 1.950 litri al secondo (950 con 200 litri al secondo prelevati da Veneto Acque SpA e 800 litri al secondo, attualmente in essere, prelevati da ETRA e CVS). Il prelievo è effettuato interamente lungo la sponda destra dell'ex cava Giaretta, interessando territorialmente i comuni di Carmignano di Brenta, Fontaniva e Cittadella;

vista l'estensione territoriale dell'intervento di rinnovamento della rete idrica che inevitabilmente avrà un forte impatto ambientale in un'area vincolata appartenente alla rete Natura 2000 identificata come SIC7ZPS IT 3260018 e denominata "grave e zone umide della Brenta" e in ragione del fatto che lo stesso comporta il coinvolgimento di molti enti pubblici, tra cui 13 Comuni, le Provincie di Padova e Vicenza oltre all'autorità di ambito territoriale ottimale Brenta, Etra SpA, il consorzio di bonifica Brenta, l'ARPAV e Veneto Acque SpA, è stato elaborato, tra tali enti, un accordo di programma quale strumento per il conseguimento di obiettivi di qualità ambientali allo scopo di mettere in atto tutta una serie di strategie di lungo periodo che impegnano gli enti firmatari ad intraprendere, in relazione alle proprie specifiche responsabilità e competenze, azioni incisive al fine di tutelare i territori in cui l'intervento di captazione delle falde ricade;

alle già notevoli perplessità per un progetto di derivazione delle falde che per utilità pubblica vede coinvolti questi territori, si sono aggiunte poi, nel 2014, quelle relative al "progetto stralcio per il recupero dei rilevati in alveo" con il quale si ipotizzava di intervenire sul letto del fiume Brenta asportando un quantitativo di ghiaia pari a 70.000 metri cubi, prevedendo una movimentazione di almeno 6000 camion all'interno dell'area naturalistica, al fine di utilizzare il materiale prelevato per costituire le arginature a protezione dei pozzi di prelievo. Veneto Acque comunicava al contempo che il progetto sarebbe stato sottoposto a verifica di assoggettabilità o meno a VIA;

le pesanti criticità emerse nella lettura della documentazione depositata sono state comunicate tempestivamente dai Comuni interessati alla commissione esaminatrice e alla Regione che, non cogliendo a parere dell'interrogante la gravità delle problematiche esposte e supportate da studi approfonditi, ha concluso con decreto n. 106 del 4 dicembre 2014 la procedura di verifica di assoggettabilità ritenendo che, il progetto di derivazione dalle falde del medio Brenta, stralcio per il recupero del materiale e formazione dei derivati in alveo presentato dalla società Veneto Acque andasse escluso dalla doverosa sottoposizione alla VIA;

al fine di verificare progetti e tempi di esecuzione ma sopratutto valutare opportunamente se gli enti firmatari dell'accordo di programma avessero ottemperato a quanto sottoscritto, in più momenti sono stati convocati la commissione tecnica e il coordinamento degli enti locali (organismi previsti nell'accordo di programma), che hanno constatato che non solo le opere a garanzia del progetto, ovvero le opere di ricarica della falda che sono a fondamento della fattibilità del progetto stesso non sono comprovate dai monitoraggi, ma allo stesso tempo, che chi fa i monitoraggi della falda è la Veneto Acque SpA e non ARPAV come previsto dall'accordo;

più volte l'amministrazione di Carmignano di Brenta, supportata dall'amministrazione di Fontaniva, si è fatta portavoce di queste problematiche chiedendo la possibilità di confrontarsi con l'attuale Giunta regionale, richiesta, però, inascoltata;

nel 2015 il Comune di Carmignano ha interposto l'azione giudiziale presso il Tribunale superiore delle acque di Roma, azione volta a far dichiarare l'illegittimità degli atti regionali contestati, segnatamente il decreto regionale 4 dicembre 2014 di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, nonché volta a far emergere l'inadempimento dell'accordo di programma, come sopra ricordato;
ad oggi ha avuto inizio la prima fase di cantiere e la riduzione delle superfici forestali senza un preventivo avviso alle competenti amministrazioni e, fatto ancor più grave, senza tenere conto delle particolarità ambientali e delle peculiarità del sito per il quale era prevista un'interruzione dei lavori da metà marzo a metà agosto, al fine di non interferire con il periodo di nidificazione dell'avifauna come stabilito nel decreto n. 106 del 4 dicembre 2014,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle problematiche esposte e se non ritengano opportuno intervenire presso le sedi competenti, mettendo in atto azioni utili alla salvaguardia di tali aree protette, anche al fine di evitare che il mancato rispetto dei limiti e delle indicazioni contenute nelle delibere di Giunta regionale e dell'accordo stesso possa seriamente comprometterne la stabilità, con ripercussione sulle attività economiche, agricole e, soprattutto, sulla sicurezza e salute dei residenti.
(4-05578)
BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, FUCKSIA, SIMEONI, DE PIETRO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico, DGS-UNMIG, aggiornati al 29 febbraio 2016, sono 135 le piattaforme e le teste pozzo sottomarine dislocate nei nostri mari, delle quali 92 sono ubicate entro il limite delle 12 miglia. Tra queste, 79 sono piattaforme di produzioni eroganti, con un totale di quasi 400 pozzi *offshore*;
il permesso di ricerca è un titolo esclusivo, rilasciato su richiesta della compagnia petrolifera, che presenta il programma di ricerca che intende sviluppare e gli studi geologici e geofisici che motivano la scelta dell'area sulla base della possibile presenza di idrocarburi liquidi o gassosi;
il progetto viene selezionato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere di un organo consultivo, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM), nell'ambito della quale sono rappresentate le amministrazioni statali competenti;
i progetti sono sottoposti alla procedura di assoggettabilità ambientale o all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente o della Regione interessata;
la concessione di coltivazione viene conferita al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi e gassosi e che dimostri di avere adeguati requisiti economici e tecnici che permettano il "buon governo" del giacimento;
il decreto con il quale è conferita la concessione di coltivazione contiene tutte le prescrizioni e i vincoli stabiliti dagli enti che hanno esaminato il progetto nel corso del procedimento amministrativo;
considerato che, a titolo d'esempio dei possibili danni economici e ambientali derivanti dalla sfruttamento del sottosuolo tramite trivellazioni, nel 2012 la compagnia britannica BP ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di giustizia statunitense per il pagamento di una penale di 4,5 miliardi di dollari, dichiarandosi così colpevole degli 11 capi d'accusa per negligenza o colpa legati alle 11 vittime dell'esplosione della piattaforma Deepwater Horizon, di un capo di imputazione per non aver rispettato il "Clean water act" e di un'altra accusa relativa al "Migratory bird treaty act". Inoltre BP si dichiara colpevole del capo d'accusa di ostruzione al Congresso. Il 2 luglio 2015 gli Stati americani colpiti dal disastro e il Governo federale di Washington hanno raggiunto un'ipotesi di accordo con la BP riguardo ai danni ambientali provocati dall'incidente del 2010. In base a questo accordo la BP dovrà risarcire circa 18,7 miliardi di dollari nell'arco di 18 anni;
tenuto conto che:
per quanto riguarda il trasporto di idrocarburi in nave, il sistema "CLC/FUND" che ha ripartito la responsabilità e i costi dei danni ambientali tra l'industria dei trasporti marittimi e l'industria petrolifera, ha previsto che l'armatore sia chiamato a rispondere, entro un limite massimo previsto dalla normativa, dei danni da inquinamento provocati, e a garantire il pagamento attraverso la stipula di

un'assicurazione obbligatoria;
la direttiva europea 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale prescrive che gli Stati membri debbano adottare ("adottano") misure per stimolare lo sviluppo di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, che siano a disposizione degli operatori allo scopo di assolvere alle responsabilità che la direttiva attribuisce loro;
nella relazione redatta nel 2010, con la finalità di valutare l'efficacia della direttiva nonché la disponibilità di adeguate garanzie finanziarie per le attività intrinsecamente pericolose, la Commissione constatava che gli Stati membri "si sono limitati a dialogare con le imprese di assicurazione e/o con le loro associazioni di categoria" ed inoltre "nella maggior parte dei casi i mercati nazionali della responsabilità ambientale si sono sviluppati per iniziativa delle compagnie di assicurazione, anche laddove la garanzia finanziaria è stata resa obbligatoria";
come rileva Cristina Rossi su "tuttoambiente" *on line*, l'adeguatezza di uno strumento di garanzia finanziaria dipende dalla sua capacità di coprire i costi di riparazione, dalla sua disponibilità per gli operatori e dall'efficacia preventiva contro il danno ambientale. La Commissione osserva che, fino all'anno 2010, nessuno strumento disponibile soddisfa tutti e 3 i requisiti, perciò gli operatori scelgono strumenti differenti come la polizza assicurativa e la garanzia bancaria;
l'insufficienza di dati sugli incidenti e l'incapacità di quantificare le perdite rendono i prodotti assicurativi ancora incompleti: non coprono il danno ambientale graduale e alcuni tipi di riparazione, come quella compensativa. La Commissione rileva inoltre che lo sviluppo di adeguate soluzioni in materia di garanzia finanziaria a livello nazionale è stato rallentato dal ritardo con cui gli Stati membri hanno recepito la direttiva nonché dalle divergenze delle modalità di attuazione,
si chiede di sapere:
se esista l'obbligo per le concessionarie di coltivazione di idrocarburi attualmente operanti sul nostro territorio e nei nostri mari di sottoscrivere adeguate coperture assicurative per i danni da inquinamento e disastro ambientale;
se, tra i requisiti che permettono il buon governo del giacimento previsti dai decreti di concessione, si annoverino, ed eventualmente in che misura, anche specifiche garanzie finanziarie, volte a tutelare la collettività in caso di danno ambientale;
quali azioni di propria competenza siano state intraprese, o che i Ministri abbiano intenzione intraprendere, al fine di sviluppare strumenti di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, che siano a disposizione degli operatori allo scopo di assolvere alle responsabilità di danno ambientale e individuare precisi criteri di quantificazione e di riparazione del danno, anche al fine di promuovere il meccanismo assicurativo.
(4-05579)
ORELLANA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in Italia il tema dell'allontanamento dei minori dalla famiglia di origine a causa del provvedimento di un'autorità giudiziaria o pubblica è da tempo al centro dei dibattiti pubblici e istituzionali;
le disposizioni che consentono all'autorità pubblica e all'autorità giudiziaria di allontanare un minore dalla propria famiglia di origine sono contenute tanto nel codice civile quanto nella legge sulle adozioni, legge n. 184 del 1983, recante "Diritto del minore ad una famiglia" e nelle sue modificazioni (in particolare la legge n. 149 del 2001 che è intervenuta a modificare anche le previsioni del codice);
ai sensi della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, è previsto l'affidamento del minore ad una famiglia o a una persona singola in grado di garantirgli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, o, qualora questo non sia possibile, l'inserimento in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico e privato;
l'articolo 330 del codice civile disciplina l'ipotesi di allontanamento del minore per "decadenza della responsabilità genitoriale" e l'articolo 333 disciplina l'ipotesi di allontanamento del minore per "condotta del genitore pregiudizievole ai figli";

la competenza di carattere generale circa il collocamento coattivo del minore in un luogo diverso da quello nel quale si trova spetta al Tribunale per i minorenni, ma l'art. 403 del codice civile prevede l'intervento dell'autorità pubblica in funzione residuale: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione";

la norma assicura la protezione del minore, anche quando un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile;

la pubblica autorità a cui fa riferimento la norma finisce per coincidere con i servizi sociali locali;

in base alla normativa vigente, l'affidamento di un minore italiano o straniero ad una comunità familiare o ad un istituto non può avere una durata superiore a 24 mesi; tuttavia, questo termine può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni nell'esclusivo interesse del minore, vale a dire qualora la sospensione dell'affidamento possa recargli pregiudizio;

l'affidatario può essere: una famiglia, possibilmente anch'essa con figli minori; una persona singola; una comunità di tipo familiare, caratterizzata da un'organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia; un istituto di assistenza pubblica o privata che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede stabilmente il nucleo familiare di provenienza, anche se per i minori di 6 anni non è possibile l'affidamento presso un istituto, ma soltanto presso una comunità familiare;

considerato che:

secondo i dati del rapporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo agli "Affidamenti familiari e collocamenti in comunità", al 31 dicembre 2012 i minori accolti nelle comunità residenziali e nelle famiglie affidatarie sono stimabili in 28.449, con un'equa distribuzione tra le due forme di accoglienza;

il viceministro *pro tempore*, Maria Cecilia Guerra, in sede di discussione il 13 febbraio 2014 dell'atto di sindacato ispettivo 2-00373, presentato alla Camera dei deputati, ha riferito che, in base ad un'indagine campionaria condotta nel 2010, la retta giornaliera per ogni bambino posto all'interno delle comunità di accoglienza si attesta tra i 71 e i 99 euro;

tenuto conto che:

tali costi, soprattutto nei casi di minori affidati ai Comuni con provvedimento del Tribunale dei minori, sono una spesa obbligatoria per le amministrazioni comunali, che spesso mal si concilia con le norme in vigore relative al pareggio di bilancio che impongono limitazioni e tagli alle spese;

gli interventi per l'assistenza dei minori incidono fortemente, come denunciato da molti sindaci, sul bilancio del Comune in danno ad altre esigenze riferite a servizi che, benché necessari, non devono sottostare ad alcun obbligo, a differenza dei primi;

per rendere meglio evidente il peso di tale criticità, si cita la situazione del Comune di Santa Cristina e Bissone, in provincia di Pavia, che, con una popolazione di circa 2.000 abitanti, ha in affido 6 minori, con una spesa annua per assistenza di 126.000 euro, che viene recuperata attraverso il piano di zona della Regione Lombardia soltanto in una percentuale variabile tra il 35 e il 50 per cento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali misure intenda adottare per non penalizzare i piccoli Comuni in relazione alla problematica evidenziata;

se intenda prevedere l'introduzione di un meccanismo, a livello nazionale, che stabilisca un limite, che potrebbe essere quantificato in termini di spesa *pro capite* e quindi commisurato al numero degli abitanti del Comune, oltre il quale la spesa per assistere i minori venga esclusa dal pareggio di bilancio.

(4-05580)

ALBANO, ORELLANA, FAVERO, MORGONI, IDEM, STEFANO, PAGLIARI, ZANONI,

VALENTINI, BORIOLI, GIACOBBE, LO GIUDICE - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
da notizie apprese dalla stampa, il giorno 26 marzo 2016, il medico di nazionalità italiana e di origine palestinese, Khalid Rawash, in rientro da Tunisi, dove si era recato per partecipare a un convegno, è stato bloccato all'aeroporto di Nizza, mentre rientrava a casa, a Imperia ed espulso dal territorio francese, in quanto "persona non gradita";
sempre da quanto si apprende dalla stampa, Rawash sarebbe stato costretto dalla Polizia francese di frontiera ad imbarcarsi su un volo diretto a Tunisi e, dopo aver trascorso la notte in una cella di detenzione dell'aeroporto tunisino, è ripartito, a sue spese, l'indomani con un volo diretto a Milano Malpensa;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
Rawash ha cittadinanza italiana da 30 anni, ed è dunque un cittadino comunitario a tutti gli effetti; vive in Italia da 37 anni, è sposato con una cittadina italiana, è medico dipendente pubblico della ASL locale, in servizio presso l'istituto penitenziario di Imperia, è presidente dell'associazione Arci Handala di Imperia ed è impegnato da anni nella difesa dei diritti civili e dei più deboli;
con il dottor Rawash viaggiava la figlia, di 25 anni, che ha potuto far rientro in Italia senza problemi;
considerato che l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i titoli IV e V del TFUE e la direttiva 2004/38/CE regolano le disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, relative al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
considerato, inoltre, che:
le restrizioni al diritto di ingresso nello spazio Schengen per i cittadini comunitari possono essere motivate solo da ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
i provvedimenti che incidono sulla libertà di circolazione e di soggiorno devono rispettare il principio di proporzionalità e basarsi esclusivamente sul comportamento dell'interessato e il comportamento deve rappresentare una minaccia sufficientemente grave e attuale, atta a pregiudicare gli interessi fondamentali dello Stato,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto accaduto al dottor Khalid Rawash;
se risulti sulla base di quali elementi le autorità francesi hanno deciso che il dottor Rawash rappresentava una minaccia grave e attuale;
quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare considerando che tale episodio configura a parere degli interroganti una violazione dei diritti di un cittadino comunitario.
(4-05581)

SCILIPOTI ISGRO' - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
da notizie emerse sui principali quotidiani nazionali e locali sembrerebbe che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle informazioni per la sicurezza e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sen. Marco Minniti, nel corso di una riunione riservata svoltasi a Bruxelles, in seguito agli attentanti compiuti nell'aeroporto e nella metropolitana, abbia dichiarato: "il livello di radicamento del terrorismo jihadista a Molenbeeck è come quello della 'ndrangheta a Platì";
in data 29 marzo 2016, in seguito a tali incisive affermazioni, i cittadini platiesi sono scesi in piazza Duomo, a partire dalle ore 16.30, per protestare contro il Governo e le dichiarazioni rilasciate dal suo rappresentante;
durante tale manifestazione, l'esigua rappresentanza politica presente e l'assenza dell'assemblea dei sindaci è stata la chiara dimostrazione dell'abbandono istituzionale in cui la città di Platì (Reggio Calabria) versa;
in seguito alla manifestazione, il segretario regionale del Partito democratico, Ernesto Magorno, al posto che placare la protesta correggendo la rotta intrapresa dal Sottosegretario del suo partito ha

preferito rincarare la dose definendo Platì quale "terra di conquista" dove "esportare" la democrazia;
da notizie in possesso dell'interrogante, chiunque a Platì sia stato riconosciuto colpevole di un reato è sempre stato processato ed ha espiato la sua pena, per cui lo Stato, o per meglio dire il Governo, non dovrebbe utilizzare due pesi e due misure, garantendo che non vi sia disparità di trattamento;
sia Platì sia i platiesi avrebbero bisogno di tornare a credere nella democrazia, di sapere che la legge è uguale per tutti e che la sua applicazione non lascia spazio ad interpretazioni di comodo;
a giudizio dell'interrogante, ci si aspettava che il sottosegretario Minniti chiarisse il senso delle sue dichiarazioni per sgombrare il campo dalle perplessità sollevate da chi le aveva interpretate come un attacco all'intera città di Platì. Ci si è ritrovati con una dichiarazione del segretario regionale del PD Magorno, con la quale si limita a ribadire l'impegno di Minniti contro la 'ndrangheta: impegno che non è mai stato messo in discussione alcuna;
la 'ndrangheta, come ogni altra organizzazione malavitosa, è un carcinoma che va combattuto con ogni mezzo, in Calabria come nel resto del Paese. Tuttavia, una città come Platì non meriterebbe di essere indicata come paradigma del radicamento criminale,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga doveroso, nel caso in cui quanto riportato sui quotidiani nazionali e locali corrisponda al vero, che il Sottosegretario, onorevole Marco Minniti, voglia delineare in maniera chiara il senso delle proprie affermazioni, se non altro perché hanno provocato l'indignazione della stragrande maggioranza delle persone che a Platì vivono onestamente e si oppongono quotidianamente alla 'ndrangheta.
(4-05582)

CAPPELLETTI, BOTTICI, BUCCARELLA, AIROLA, DONNO, BERTOROTTA, MARTON, CASTALDI, SERRA, SCIBONA, SANTANGELO, MORONESE, MANGILI, MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la ricerca telematica dei beni da pignorare è uno strumento che consente al creditore di individuare i beni del debitore da pignorare. L'istituto è stato introdotto con la legge n. 52 del 2006 che ha modificato l'art 492 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità per il creditore procedente, attraverso l'ufficiale giudiziario, di rivolgere la richiesta ai gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche, qualora l'ufficiale giudiziario non individui beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiano insufficienti;
ulteriori modifiche sono intervenute nel 2014 e nel 2015. Il decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, ha abrogato la disposizione introdotta dalla novella del 2006 introducendo l'art. 492-*bis* del codice di procedura civile, rubricato "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare";
il procedimento previsto dall'art. 492-*bis* muove da un'istanza del creditore che richiede al giudice di autorizzare la ricerca dei beni da pignorare mediante accesso telematico diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati. Tale accesso, tuttavia, dovrà essere regolamentato, ai sensi dell'art. 155-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, da un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
il Governo, ogni volta che ha proposto le varie modifiche normative, le ha presentate come necessarie per far decollare celermente l'istituto in questione;
ad oggi, però, non è ancora stata realizzata l'innovazione a giudizio degli interroganti, più importante, e cioè l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni, tra cui, soprattutto, l'archivio dei rapporti finanziari gestito dall'Agenzia delle entrate, data la mancata emanazione da parte delle autorità preposte del decreto attuativo previsto;
il citato decreto-legge n. 83 del 2015 apportando delle modifiche all'art. 155-*quater* ha abrogato la norma che richiedeva l'adozione di un regolamento ministeriale e, in sua sostituzione, ha introdotto una disciplina transitoria che prevede che il Ministero della giustizia stipuli una convenzione con ciascuna pubblica amministrazione. Non risulta che, a distanza di 7 mesi dalla conversione in legge, sia stata stipulata alcuna convenzione in proposito;

considerato inoltre che:
i rapporti riepilogativi in materia esecutiva (concorsuale ed individuale), che devono essere redatti dal curatore e dal professionista delegato, sono stati presentati dal Ministro in indirizzo in occasione della proposta delle relative disposizioni normative, come un formidabile strumento per consentire al giudice il controllo dell'operato dei suoi ausiliari nonché come una preziosa ed insostituibile fonte di acquisizione di dati da utilizzare per la verifica dei risultati conseguiti con le numerose disposizioni normative introdotte negli ultimi anni. Anche in questo caso, non risulta che la competente direzione informatica abbia attuato alcuno dei rapporti riepilogativi previsti dall'art. 16-*bis* (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) del decreto-legge n. 179 del 2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
a distanza di 5 anni dalla legge che ha consentito la vendita telematica dei beni pignorati, il Ministro ha adottato, tramite il decreto ministeriale n. 32/15, il regolamento circa le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-*ter* delle disposizioni di attuazione. La vendita telematica, però, non sarebbe decollata in quanto il Ministero non ha ancora istituito il registro dei gestori della vendita telematica, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale. Il regolamento entrerà in vigore l'8 aprile 2016;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
in mancanza del registro e del *software* si può ritenere ormai certo che il termine non possa essere rispettato;
la vendita telematica potrebbe costituire un importante fattore di trasparenza, in quanto allontana dalle aule giudiziarie i "professionisti delle aste" e le pratiche illecite da costoro spesso attuate, e di modernizzazione, perché allinea l'Italia ad altri Paesi, come la Spagna, la Germania, l'Austria,
si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per assicurare la tempestiva attuazione delle disposizioni in materia di ricerca telematica, di rapporti riepilogativi e di vendita telematica, e quali siano i tempi previsti per la piena attuazione di ciascuna delle predette innovazioni telematiche.
(4-05583)
MANGILI, DONNO, PUGLIA, BERTOROTTA, ENDRIZZI, PAGLINI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, MORONESE, MORRA, SANTANGELO, SERRA, LEZZI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:
il problema dello stoccaggio di gas è da anni al centro del dibattito degli ambientalisti e degli esperti del settore, tanto da far considerare, come riportato in un articolo pubblicato su "zeroviolenza" in data 2 febbraio 2016, la pianura Padana fra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto «il Texas Padano per via dei numerosi pozzi perforati dall'AGIP dagli anni 1945 ad oggi e dai quali si sono estratti milioni di metri cubi di metano e, anche se in minore quantità, di petrolio»;
il *blog* "mascheraaztecaeildottornebbia", in un *post* pubblicato in data 29 febbraio, riporta: «Accade così che in Basilicata si continui ad estrarre ancora quel poco petrolio che rimane assieme al gas in una zona notoriamente sismica, la Pianura Padana, nota anch'essa per la sua sismicità naturale con sorgenti in grado di produrre sismi di magnitudo 6.1 (secondo i dati dell'INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) venga individuata come "Hub" del gas per l'Europa: i vecchi giacimenti, scoperti lungo le faglie sismiche e dove ad esempio il metano è stato estratto in almeno 45-47 anni di attività fino al 1997, oggi vengano trasformati in stoccaggi con cicli alternati di attività semestrale di immissione del metano a forti pressioni (da 144 a 204-240 bar) nel periodo aprile-settembre e di estrazione del metano nei sei mesi successivi da ottobre a marzo. Cicli alternati che dureranno per i venti anni delle concessioni di coltivazione rilasciati dal Ministero dello Sviluppo, rinnovabili per altri venti. A Bordolano (CR), come a Sergnano (CR) centrali di immissione del gas nel sottosuolo funzionano bruciando gas. Nel caso di Bordolano si tratta di una centrale da 181 MW termici in grado di emettere (secondo i dati della società Stogit) 4 miliardi e 100 milioni di m3 di fumi/anno alla temperatura di

530° centigradi nel periodo più caldo dell'anno con emissioni di PM2,5, di 190 ton/anno di CO, di 165 ton/anno di Nox: polveri sottili e ossidi nocivi alla salute degli esseri viventi con ricadute sul terreno (e sui prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana) nel raggio di 20 km. Fino a 700° centigradi le temperate delle emissioni a Sergnano (CR)»;

inoltre, il suddetto *blog* riporta la notizia che «la Lombardia passerà, nonostante la crisi di consumi di metano, da uno stoccaggio di circa 4 miliardi di m3/anno negli storici stoccaggi di Brugherio/Cinisello Balsamo, Settala in provincia di Milano, Sergnano e Ripalta Cremasca a 10 miliardi stoccati se verranno realizzati i progetti di Bordolano (1,2 miliardi di m3) in provincia di Cremona, Bagnolo Mella /Capriano del Colle (80milioni di m3/800milioni potenziali?) in provincia di Brescia, Cornegliano Laudense (Lodi) per 2,2 miliardi di m3 (interessata la Morgan Stanley... la BEI per 238 milioni di Euro con il sostegno del Governo Italiano per circa 600milioni di Euro...). La Banca Europea degli Investimenti ha emesso nell'agosto 2013 un prestito di 283 milioni di Euro alla società Stogit per la realizzazione della centrale e dello stoccaggio di Bordolano (CR). Altri prestiti sono stati erogati dalla BEI alla società SNAM per la realizzazione di metanodotti da 1.200 mm di diametro (Poggio Renatico-Cremona-Sergnano), di 1.400mm di diametro (Zimella-Sergnano-Mortara), tutti realizzati alla profondità media di 1,50 metri e localizzati sopra le sorgenti sismogeniche citate, con il rischio di liquefazione del suolo come avvenuto nel terremoto dell'Emilia del 2012. Le attività di stoccaggio del metano sono considerate dall'Unione Europea dal 2009 attività a Rischio di incidente rilevante soggette alla Direttiva Seveso ed ai Piani di Emergenza Esterni»;

considerato che, come dal *blog* del 4 febbraio di "stopdevastazioni", risulta agli interroganti che «gli stoccaggi vengono realizzati in vecchi giacimenti esauriti per l'estrazione. Con diversi pozzi in estate si inietta il metano in pressione nel vecchio giacimento; in inverno si estrae. Cicli di iniezione ed estrazione si susseguono, come gonfiando e sgonfiando un palloncino (anche se qui il metano non va in caverne ma nei pori tra le particelle delle rocce serbatoio). Per portare a pressione il gas bisogna costruire enormi centrali da decine di MW di potenza, con relative immissioni in atmosfera di polveri, ossidi di azoto, anidride carbonica. Ma come, in Pianura Padana muoiono decine di migliaia di persone per la scarsissima qualità dell'aria e si costruiscono altri impianti con relative emissioni? (...) Per impianti di questo genere devono essere predisposti piani di emergenza per la popolazione, comprensivi di evacuazione se necessario. Bisogna prevedere esercitazioni periodiche»;

considerato inoltre che dall'articolo pubblicato dal citato *blog* emerge che «in Lombardia gli attivisti hanno prodotto mappe clamorose, in cui si evidenzia che molti di questi stoccaggi sono situati direttamente su faglie sismogenetiche attive. Al rischio di terremoti indotti dai continui cicli di iniezione ed estrazione si aggiunge quello dei terremoti innescati e, cioè, quelli derivanti dall'attivazione di faglie preesistenti da parte delle attività di stoccaggio. A Bordolano la faglia è posta a poche decine di metri dal fondo dello stoccaggio», e che «tenendo presente tutti i progetti di stoccaggio e i progetti per estrazione di metano e prendendo il raggio previsto dalla normativa praticamente una vasta area della Pianura Padana viene ad avere plurime strutture che possono comportare sismicità indotta»;

considerato altresì che:

risale ad un mese fa la notizia diffusa da diversi organi di stampa relativa ad un terremoto di magnitudo 2.2 della scala Richter che risulta essere stato rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 13:31 del 9 febbraio 2016, nella zona di Sergnano, in provincia di Cremona;

in particolare il quotidiano "Cremaonline", in data 9 febbraio, riporta che «Il sisma, con ipocentro a 29 km di profondità, non ha provocato danni a persone e a cose, ma mette in allerta la popolazione per la presenza in loco dei pozzi di stoccaggio di metano della Stogit. Nel 2014, la Regione Lombardia vietò la richiesta di sovrapressione del gas da parte della Stogit, adducendo motivazioni collegate anche alla sismicità dell'area: "La richiesta della Stogit - si leggeva nella delibera regionale - riguarda l'esercizio di una attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo anche a pressione superiore a quella iniziale del giacimento in area con elevata sensibilità sismica, senza che siano state indicate le opportune correlazioni possibili tra sismicità indotta ed esercizio delle sovrapressioni tali da prevedere il non

manifestarsi di fenomeni rilevanti per la tutela delle popolazioni interessate". La sovrapressione avrebbe consentito un incremento della capacità di stoccaggio fino al 15% rispetto ai volumi originari, realizzati dall'Eni fin dal 1965. I pozzi si trovano ad una profondità di 1000 - 1500 metri»;
inoltre, lo stesso giornale, in data 17 marzo, riporta la seguente notizia: «09:07 - Sergnano: "stop all'aumento di stoccaggio gas". Dopo un anno Regione Lombardia ci dà ragione: stop all'aumento di stoccaggio in sovrapressione del gas»;
considerato infine che:
con l'emanazione del decreto legislativo n. 105 del 2015, l'Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cosiddetta Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (decreto legislativo n. 334 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 238 del 2005), confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 1999) ed alle Regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, ed in particolare dell'intenzione della Regione Lombardia di volere bloccare lo stoccaggio in sovrapressione del gas e se tale decisione sia da considerarsi in linea con gli obiettivi che il Governo dovrebbe perseguire per assicurare l'incolumità pubblica, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo n. 105 del 2015;
quali siano le risultanze delle verifiche effettuate sull'impatto complessivo dei progetti di stoccaggio sul territorio ai fini della tutela dei siti della rete Natura 2000;
come intendano garantire, nei limiti delle proprie attribuzioni e d'intesa con le amministrazioni coinvolte, la corretta attivazione dei piani di emergenza esterni, nonché l'attivazione di effettive misure necessarie volte a minimizzare il rischio per la popolazione dei territori coinvolti ed esposti a rischio di incidente rilevante, considerando le disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", meglio conosciuta come direttiva comunitaria "Seveso".
(4-05584)
ARRIGONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, risulta in atto un'emergenza d'ordine pubblico, che sta generando forte apprensione nella cittadinanza;
gli abitanti di Città Sant'Angelo, segnatamente quelli delle contrade Fonte Umano, San Pietro, Vertonica e Strada Giardino, lamentano, soprattutto nell'ultimo anno, il sensibile aggravarsi dei reati contro il patrimonio, in special modo la frequenza delle violazioni delle abitazioni da parte di bande criminali che infestano il territorio locale;
i ripetuti furti nelle abitazioni hanno portato gli stessi abitanti di Città Sant'Angelo ad organizzarsi in gruppi di famiglie, utilizzando anche strumenti di comunicazione informatici, per monitorare costantemente il territorio e lanciare allarmi in caso di ravvisata presenza di soggetti sospetti;
i malviventi sembrerebbero agevolati dalla mancanza di un controllo adeguato del territorio, in particolare nelle ore notturne e nel *weekend*;
potrebbe migliorare la situazione il potenziamento in organico e mezzi della locale stazione dei Carabinieri, in modo tale da assicurarne la funzionalità anche nelle ore notturne;
gioverebbero alla sicurezza di Città Sant'Angelo anche alcuni investimenti da parte dell'autorità locale, che potrebbero essere concordati nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza territorialmente competente,
si chiede di sapere:
quali misure il Governo intenda adottare per garantire il rispetto della proprietà privata e la sicurezza della cittadinanza a Città Sant'Angelo (Pescara);

se, in particolare, intenda o meno rafforzare in uomini e mezzi il presidio locale dell'Arma dei carabinieri, in modo da permetterne il funzionamento lungo l'arco delle ventiquattro ore;
se intenda o meno promuovere la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza territorialmente competente, al fine di discutere le misure più appropriate da assumere per fronteggiare l'emergenza in atto.
(4-05585)
BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
le norme nazionali sul pubblico impiego (decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 2013, n. 129, riguardante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e quelle relative alla prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39), prevedono che il funzionario pubblico deve astenersi da attività, in cui sia possibile riscontrare un conflitto di interessi;
in particolare, l'articolo 4, rubricato «Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati» del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, determina l'inconferibilità di incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano avuto incarichi in enti privati finanziati e/o regolati dal soggetto pubblico affidatario dell'incarico nei due anni precedenti;
il 10 novembre 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la dottoressa Gaia Checcucci, estranea alla pubblica amministrazione conferente, è stata nominata direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque esercita un ruolo strategico nella gestione e regolazione del servizio idrico integrato nazionale, visto che tra i suoi compiti figurano, tra gli altri: a) la definizione di indirizzi e criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, particolare, in materia di approvvigionamento, captazione ed accumulo delle acque per gli usi produttivi ed elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate all'uso umano; b) la definizione degli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale; c) l'individuazione dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua e definizione dei criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici diversi dal servizio idrico integrato; d) la promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue assicurando il coordinamento delle attività di raccolta, gestione e trasmissione dei dati relativi alle infrastrutture idriche, perseguendo la conformità agli *standard* comunitari;
come è stato reso noto dalla stampa, la dottoressa Checcucci, oltre ad aver rivestito incarichi nel consiglio di amministrazione della società Intesa Aretina Scarl, è stata per 3 anni anche nel consiglio di amministrazione della società Nuove Acque SpA (nomina scaduta a fine ottobre 2015);
il Ministero dell'ambiente risulta aver cofinanziato almeno un intervento di Nuove Acque SpA, andato a gara il 4 aprile 2011, così come indicato nell'avviso di gara pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2011 (codice C.I.G:16041770BD);
il Ministero ha cofinanziato con oltre 10 milioni di euro, nel quadro degli interventi finalizzati al superamento della procedura d'infrazione sulle acque reflue in corso da parte della Commissione europea, l'accordo di programma quadro attuativo del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani del gennaio 2015 tra Regione Toscana e numerosi soggetti, tra cui Nuove Acque SpA,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'incarico conferito alla dottoressa Gaia Checcucci sia da considerarsi nullo, a seguito di quanto riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e affinché non si configurino posizioni di conflitto di interessi all'interno della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque.

(4-05586)

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

nonostante la Thailandia sia al quinto posto tra i Paesi asiatici, dopo Cina, India, Giappone e Malesia, come numero di visitatori in Italia, pare che il *modus operandi* dell'ambasciata italiana in Thailandia non riscuota molto successo tra i privati cittadini, i residenti e i turisti, i quali lamentano carenze di servizi e difficoltà ad ottenere informazioni;

pare che parlare al telefono con un funzionario dell'ufficio consolare sia quasi impossibile; per una semplice richiesta di chiarimenti il cittadino deve contattare gli uffici consolari tramite *e-mail* oppure fissare un appuntamento che viene accettato solo in forma telematica e le liste di attesa variano tra i 20 e i 30 giorni, a seconda della sezione di competenza. Infine, a causa dell'impossibilità di ricevere telefonicamente semplici informazioni, spesso è necessario ripresentarsi per completare la documentazione mancante;

solo nel campo imprenditoriale pare che non ci siano grossi problemi perché la maggioranza delle aziende locali che hanno necessità di assolvere incombenze collegate con l'ambasciata italiana affida l'incarico a studi professionali; accade quindi raramente che gli imprenditori italiani che operano in Thailandia presentino lamentele nel confronti dell'ambasciata;

considerato che:

fino al febbraio 2013 per l'ambasciata italiana a Bangkok la richiesta del visto d'ingresso in Italia necessitava dei seguenti documenti: passaporto valido, prenotazione dell'*hotel*, garanzia della banca sulla condizione finanziaria della persona, assicurazione sanitaria, prenotazione dei voli di andata e ritorno e pagamento di circa 56 euro;

dal marzo 2013, con l'insediamento del nuovo ambasciatore, dottor Francesco Saverio Nisio, della prenotazione e rilascio del visto si occupa un'agenzia privata, la VFS Gobal, che ne avrebbe decisamente inasprito la procedura. L'inasprimento sarebbe prevalentemente dovuto alla richiesta dell'ambasciata di una lista dei turisti da parte degli *hotel* che li ospiteranno con tanto di carta intestata, timbro e specifica del ruolo di colui che firma a conferma della prenotazione;

da tale data la condizione più difficile sembra riguardare il rilascio dei visti turistici per l'Italia. Chi ne fa domanda è costretto a produrre fideiussione bancaria, assicurazione sanitaria, documenti thailandesi con traduzione certificata in italiano, diritti consolari ed almeno 3 viaggi a Bangkok (la domanda va presentata personalmente, si viene convocati per un colloquio, bisogna recuperare il passaporto con visto rilasciato o meno) con grande disagio per chi proviene da lontano;

il problema è che spesso il visto viene rifiutato, anche quando non ci sono motivi plausibili. Così la richiesta diventa quasi come un gioco d'azzardo, in cui si sprecano tempo e denaro. Ci sono addirittura periodi dell'anno in cui quasi tutte le domande vengono rifiutate; non è credibile che siano tutte inammissibili, tanto che viene da pensare ad una gestione più che altro arbitraria ed umorale per tali rilasci;

tenuto conto che:

un visto turistico viene a costare circa 500 euro, in quanto per presentare la richiesta bisogna aver ottemperato a tutte le condizioni menzionate; tale importo è gravoso per un cittadino italiano e diventa estremamente oneroso per un cittadino thailandese. Non è moralmente accettabile che dopo aver speso tale cifra il visto venga rifiutato senza ragioni valide e provate e, quindi, in modo totalmente imprevedibile;

sarebbe molto più corretto se l'ambasciata facesse una valutazione gratuita circa la concedibilità del visto, per poi rilasciarlo effettivamente dopo che il richiedente abbia ottemperato alla preparazione delle relative pratiche e all'esborso del denaro;

agli interroganti è stato sottoposto il caso di una cittadina thailandese, la signora Putsadee Khenchomphu, alla quale l'ambasciata italiana a Bangkok ha rifiutato per ben 2 volte il visto turistico per l'Italia adducendo quale motivazione "Le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili". A parere degli interroganti la giustificazione è

generica ed inconsistente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei disagi che interessano l'ambasciata italiana a Bangkok;
in quale modo intenda far fronte alle questioni evidenziate;
quali provvedimenti intenda adottare al fine di consentire lo snellimento della procedura di rilascio del visto presso la stessa ambasciata, al fine di consentire all'Italia di tenere il passo con gli altri Stati europei.
(4-05587)
MARTON, SANTANGELO, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, DONNO, BERTOROTTA, AIROLA, MONTEVECCHI, PAGLINI, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
Premesso che:
l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), su impulso del Parlamento, effettua fin dal 2008 campagne di controllo straordinarie volte a combattere il fenomeno dei cosiddetti "falsi invalidi", arrivando a effettuare controlli su un numero imponente di assegnatari, prossimo ad un terzo degli stessi;
considerato che, risulta agli interroganti:
nell'ambito di tale campagna di controlli, si inquadra la vicenda del signor G.C., il quale, risultando assegnatario di beneficio erogato da INPS, in quanto affetto da un importante *deficit* visivo, causato da glaucoma congenito comportante un grado di visività di 1 ventesimo dall'occhio destro e assoluta cecità dall'occhio sinistro, viene sottoposto a un controllo nel febbraio 2013. In sede di controllo, il signor C. viene ritenuto non più titolato a percepire l'assegno mensile (ammontante a circa 150 euro) di invalidità, a seguito dalla sua presentazione di alcuni documenti comprovanti il miglioramento del *visus* con occhiali, prescritti nel marzo 2010, dopo visita sostenuta all'ospedale Sacco di Milano, tali da ridurre il *deficit* visivo da 1 ventesimo a 1 decimo. A seguito di quanto esposto, C. rateizza, di comune accordo con INPS, la somma non dovuta erogata dal 2011;
in data 23 aprile 2014, tuttavia, G.C. riceve un atto di indagine della Guardia di finanza per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione al suo stato di invalidità;
il 10 ottobre 2014, il giornalista Fulvio Benelli del programma televisivo "Quinta Colonna" irrompe nell'autosalone di C. sottoponendo lo stesso ad un'intervista forzata e tendenziosa sull'argomento "Falsi Invalidi";
nell'ottobre 2014, non prima di aver chiesto chiarimenti presso la locale stazione della Guardia di finanza sulla chiusura delle indagini, C. nota l'esistenza sulla rete *internet* di un video, con il logo "GdF" (Guardia di finanza) in alto a sinistra che riprendeva la vita quotidiana dello stesso, con volto appannato, ma riconoscibile;
il 2 febbraio 2015 viene trasmesso dal programma televisivo "Quinta Colonna" un servizio sui falsi invalidi, incentrato sulla vicenda del signor C., all'interno del quale il comandante della GdF di Luino, Capitano Potenza, microfonato, si fa intervistare a bordo dell'auto di sevizio dal giornalista e dall'operatore video rilasciando alcune dichiarazioni su fatti riservati inerenti alla vita quotidiana di C.. Il tutto sarebbe avvenuto a processo non ancora iniziato;
alcuni video mostrati nel suddetto servizio televisivo non sarebbero contenuti nel fascicolo dell'accusa, quindi a maggior ragione riservati e non divulgabili. A giudizio degli interroganti è doveroso evidenziare come tale rappresentazione sia del tutto arbitraria della vicenda e possa essere risultata gravemente afflittiva per l'interessato;
in data 9 luglio 2015, il processo celebrato a carico del signor C. si chiude con una sentenza di non luogo a procedere (dunque in sede di udienza preliminare) per la non sussistenza del fatto. La pronuncia, nelle argomentazioni a sostegno del dispositivo, delinea la figura del signor C. in maniera sensibilmente diversa sia da quella profilata dal citato servizio televisivo, sia da ciò che emerge a seguito dalle dichiarazioni rilasciate dal comandante della Guardia di finanza. Nel testo della sentenza è possibile leggere, tra le altre, le seguenti affermazioni: "Si prende atto che G.C. affronta con grande coraggio la propria disabilità, cercando di fare quanto più gli è consentito", "Non si vede in cosa sia

consistita la condotta di arteficio e raggiro che avrebbe indotto in errore INPS.", e infine "G.C. non ha simulato alcunché ne tratto in inganno alcuno";
considerato inoltre che:
l'ordinamento italiano tutela, per mezzo di diverse disposizioni normative, il diritto individuale alla *privacy* e la serena, equilibrata e libera formazione del convincimento del giudice nel dibattimento, sia sotto il profilo del diritto individuale del reo alla riservatezza e ad un giusto processo, sia sotto il profilo di rilevanza collettiva della corretta amministrazione della giustizia;
tra le previsioni di illecito penale tese a presidiare questi importanti presidi democratici di rango costituzionale, a parere degli interroganti è opportuno ricordare, a titolo esemplificativo, l'art. 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Trattamento illecito di dati) che tutela il linea generale il diritto alla riservatezza, gli articoli 114 (divieto di pubblicazione di atti ed immagini) e 329 (obbligo del segreto) del Codice di procedura penale che vietano la pubblicazione di atti del procedimento penale, fino a che non siano stati conoscibili dalla persona sottoposta a procedimento, nonché l'art. 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) che impone il segreto a coloro che per ragioni di ufficio vengono a conoscenza di informazioni riservate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive di competenza, al fine di prendere in considerazione ogni eventuale profilo di responsabilità disciplinare in relazione alle effettive condotte poste in essere dalla Guardia di finanza ed, eventualmente, irrogare le opportune sanzioni, qualora le emergende circostanze lo impongano;
se non ritenga, qualora dalle precedenti azioni emerga l'effettiva lesione dell'interesse legittimo, sia doveroso procedere ad una analisi dei sistemi di controllo della condotta dei pubblici dipendenti, che svolgono funzione di polizia giudiziaria, volta ad individuare eventuali ostacoli ad una efficace prevenzione di episodi di natura analoga a quello esposto.
(4-05588)
Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, DE PIETRO, FUCKSIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il sensore glicemico è un dispositivo di piccole dimensioni che può essere applicato in alcune zone del corpo e consente di monitorare il livello di glicemia per 24 ore al giorno in modo continuativo;
fino a pochi anni fa erano presenti in commercio solo dispositivi che, attraverso un piccolo foro praticato sulla punta del dito, rendevano possibile la misurazione del tasso glicemico in quel dato momento;
l'immissione in commercio di uno strumento diagnostico che coniughi una minore invasività dei controlli con un monitoraggio continuo e costante dei livelli di zucchero nel sangue è da considerare certamente come un grande passo avanti nel trattamento dei pazienti con diabete di tipo 1. Risulta in particolar modo utile per il monitoraggio nei bambini: il sensore offre infatti la possibilità di un controllo a distanza tramite *smartphone*;
l'utilizzo del sensore glicemico rappresenta un sensibile miglioramento della qualità della vita dei pazienti, dal punto di vista sia fisico che psicologico in termini di maggiore sicurezza garantita da un controllo continuo 24 ore su 24;
l'uso della tecnica di monitoraggio in continuo della glicemia mediante sensore glicemico migliora il compenso del livello di zuccheri nel sangue, ed un migliore compenso glicemico equivale a minori complicanze nel lungo termine e minori costi per il Servizio sanitario nazionale;
come evidenziato in una petizione indirizzata al Ministro in indirizzo e sottoscritta da decine di associazioni, questo nuovo dispositivo raramente viene consigliato e prescritto ai pazienti, salvo in rari casi in cui il paziente diabetico faccia uso del microinfusore, ma comunque in abbinamento con il modello prodotto da un'unica casa produttrice;
il sensore glicemico non risulta essere presente nell'elenco dei dispositivi per diabetici forniti dal Servizio sanitario nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non consideri urgente includere il sensore glicemico tra i dispositivi a carico del Servizio sanitario nazionale e, attraverso l'inserimento di questo dispositivo nei livelli essenziali di assistenza, garantire parità di accesso ai sistemi innovativi di autocontrollo della glicemia.
(4-05589)
Maurizio ROMANI, BENCINI - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», prevede, all'articolo 2, che, in occasione del giorno della memoria, siano organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere;
a breve, una classe dell'istituto d'istruzione superiore "Leonardo da Vinci" di Niscemi (Caltanissetta) parteciperà ad un viaggio d'istruzione in Polonia, nei luoghi della Shoah, così come promosso dalla legge n. 211 del 2000;
da organi di stampa ("La Sicilia" e "il Giornale di Sicilia" del 2 aprile 2016) risulta agli interroganti che il consigliere comunale di Niscemi Gaetano Minardi abbia fatto gravissime affermazioni nei confronti degli insegnanti e dell'istituto Leonardo da Vinci come promotori dell'iniziativa;
il consigliere Minardi avrebbe infatti manifestato la propria contrarietà alla gita scolastica organizzata dall'istituto con affermazioni denigratorie nei confronti degli insegnanti colpevoli nei confronti degli studenti di "indottrinarli con un passato morto e sepolto". A giudizio del consigliere infatti, questi avrebbero dovuto "visitare i luoghi dei più gravi crimini del comunismo";
l'offesa arrecata agli insegnanti e all'istituto d'istruzione superiore Leonardo da Vinci di Niscemi non è giustificabile e le affermazioni del consigliere, oltre ad essere in palese contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 211 del 2000 e con i principi fondanti la nostra Costituzione, hanno provocato nei giorni immediatamente successivi sconcerto nell'opinione pubblica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali azioni intendano intraprendere, per quanto di competenza, al fine di evitare che episodi simili possano nuovamente verificarsi.
(4-05590)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-02254, del senatore Endrizzi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
L'interrogazione 3-02306, della senatrice Di Giorgi, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-02736, della senatrice Catalfo e del senatore Cioffi, sul rispetto delle norme sull'accesso ai concorsi pubblici nei bandi di concorso per la gestione ferrovia circumetnea a Catania;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02738, della senatrice Serra ed altri, sulla nomina del nuovo direttore del Cineca;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-02735, della senatrice Gatti ed altri, sulle sanzioni alle pratiche commerciali scorrette dei gestori di telefonia mobile;
9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-02495, della senatrice Pignedoli e del senatore Vaccari, sulla gestione dei consorzi di bonifica, con particolare riguardo al consorzio di bonifica Emilia centrale;
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-02741, della senatrice Catalfo ed altri, sulla costituzione della società *in house* Enpam Sicura Srl.

1.5.2.4. Seduta n. 604 (ant.) del 06/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

604a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI,
del vice presidente CALDEROLI,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 31 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Sul 7° anniversario del terremoto che ha colpito l'Abruzzo

PRESIDENTE. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, ricorre oggi il 7° anniversario del terremoto che nel 2009 colpì L'Aquila e altri 57 Comuni abruzzesi causando 309 vittime e migliaia di feriti e sfollati. Il cratere che nella notte del 6 aprile si è aperto nel centro storico dell'Aquila è la fotografia, impressa nella mia e nella memoria di tutti gli italiani, della portata distruttiva di quel sisma che in pochi minuti ha spezzato centinaia di vite e inghiottito una parte della storia di una città.

A questo personale e doloroso ricordo si accompagna però la memoria di una incredibile solidarietà dimostrata da tutti, e in particolare dalla gente comune, nei confronti della popolazione abruzzese. E gli abruzzesi stessi, pur così duramente colpiti nei loro affetti, nelle loro case, hanno dimostrato all'Italia e al mondo una costanza e una fermezza straordinaria nel reagire a quella distruzione per dare il proprio contributo a ricostruire quello che il terremoto ha loro tolto.

La vicinanza e l'aiuto delle istituzioni è un modo concreto per non dimenticare quel momento, quel sisma. Ma per tornare alla normalità abbiamo il compito di restituire pienamente al tessuto cittadino e sociale aquilano la propria identità.

È solo conservando con orgoglio la propria storia che il popolo abruzzese potrà guardare alla ricostruzione con speranza. Come ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella il 16 novembre scorso in occasione della visita alla città, «L'Aquila si appresta a vincere questa difficile prova, portando la propria identità e la propria storia in un domani migliore».

Con questo auspicio, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 ed esprimo tutta la mia personale vicinanza, insieme a quella di tutta l'Aula, a tutto il popolo abruzzese. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

BRUNI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CoR)*. Signor Presidente, proviamo un dolore fortissimo, un dolore che probabilmente non andrà mai via dal cuore di tutti gli italiani, come ha detto lei prima.

In concomitanza con la ricorrenza del tragico 6 aprile, si riapre dentro di noi una ferita enorme, che resterà sempre aperta, anche quando sarà stata ultimata la ricostruzione. L'Aquila, infatti, non è solo un capoluogo, ma è un simbolo, una comunità operosa, una città con un patrimonio architettonico veramente importante, non solo per la Regione Abruzzo, ma per l'Italia intera. Prima si ricordavano i numeri drammatici di quella tragedia e i danni subiti. Sono i numeri del terremoto che il 6 aprile del 2009 ha colpito l'Aquila e i comuni vicini. Numeri imponenti, che non bastano però per descrivere il reale significato che ha avuto la catastrofe per l'Abruzzo e per il nostro Paese.

Il sisma infatti ha distrutto una delle più belle città medioevali d'Italia, ha colpito una delle più grandi e vitali università del Centro-Sud, creato un caso scientifico internazionale e portato a galla l'ennesimo esempio del malaffare e corruzione nel nostro Paese. Una ferita vecchia ormai di sei anni, ma che per certi versi stenta ancora a rimarginarsi. Oggi siamo qui a ricordare, oggi siamo qui per non dimenticare, siamo qui per chiedere una soluzione ed una risposta alle tante domande finora inevase. Pochi mesi fa questa Assemblea ha votato favorevolmente alla richiesta di costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Ci auguriamo che finalmente la verità possa emergere e auspichiamo soprattutto che possa essere fatta giustizia per i cittadini e per le imprese dell'Aquila e degli altri paesi colpiti, che hanno il diritto di sapere se ci sono state persone che hanno speculato e commesso degli illeciti sulla loro pelle e su quella dei defunti.

Ma al di là delle inchieste - giudiziarie o parlamentari - occorre ribadire, anche oggi, che a L'Aquila resta una comunità che vive ancora una condizione da esule, resta una città gentrificata dai suoi

quartieri nuovi. A proposito, sono quasi stucchevoli le discussioni sulla qualità dell'edilizia della *new town*, quando invece il dato più drammatico è che lì si sono realizzati rioni e quartieri dormitorio, dove il sistema delle relazioni sociali è stato annientato.

Sembra un paradosso, ma nel 2016, a fronte del recupero di moltissimi centri storici da parte dei piccoli e grandi comuni italiani, dobbiamo registrare che lo Stato (dopo ben quattro Governi) ancora non riesce a ricostruire L'Aquila.

I lavori sono perennemente in corso, la vergogna cresce!

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono trascorsi sette anni da quel 6 aprile 2009 quando il forte sisma ha prodotto morte e distruzione: 309 vittime, migliaia di feriti, distruzione del centro storico e di interi quartieri della città capoluogo della Regione Abruzzo e di 57 Paesi della provincia, il cratere, con migliaia di sfollati. Simbolo e memoria di quel sisma furono i tanti giovani morti, ospitati nella Casa dello studente, dove una parte della palazzina crollò sbriciolandosi; 55 ragazzi, di cui 50 universitari cosiddetti "fuori sede" molti dei quali si trovavano quella notte all'Aquila, perché nei giorni seguenti avevano lezioni ed esami. Purtroppo di quell'evento si ricordano anche i pensieri e i ragionamenti di sciacalli, che, a distanza di poche ore, già pensavano agli affari della ricostruzione, cosa che ha fatto aggiungere rabbia al forte dolore.

Anche quest'anno, come nei precedenti anniversari del terremoto, si è svolta, con rinnovata commozione, la fiaccolata commemorativa che si ripete da sei anni e che è culminata, in piazza Duomo, con la lettura dei nomi delle 309 vittime.

Quello dell'Aquila è uno dei tanti eventi di calamità naturale che nel corso della storia, anche la più recente, hanno colpito il nostro Paese. Purtroppo, però, anche in questo *post* terremoto si sono manifestate opacità, malagestione delle risorse (vorrei ricordare che sono già stati spesi 11 miliardi e che altri 7 se ne aggiungeranno), irregolarità, illegalità, lentezza nella ricostruzione e problemi, soprattutto nell'edilizia scolastica. Per i cittadini dell'Aquila e dei paesi del cratere, soprattutto per i parenti alle vittime, che si sono costituiti in associazione, è doverosa la trasparenza ed è doveroso creare le condizioni per garantire giustizia.

In questo senso il Parlamento ha una grande responsabilità, al di là di questa commemorazione che rischia di essere di facciata e fine a se stessa, quella di far proseguire l'*iter* per la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione, per portare alla luce le patologie emerse sia nell'emergenza, sia durante la ricostruzione.

Il Gruppo parlamentare della Lega Nord Autonomie esprime sentimenti di cordoglio a tutti i familiari delle vittime e di vicinanza al popolo aquilano ed assicura il massimo impegno per contribuire a rimarginare le profonde ferite che la tragedia del 6 aprile del 2009 ha provocato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, ovviamente anche il nostro Gruppo si associa e partecipa all'immane tragedia che ha colpito questa zona, cioè - come lei ha detto, signor Presidente - il Comune dell'Aquila ed oltre 50 Comuni della zona, con gli oltre 300 morti. È stato il quinto terremoto di tutti i tempi, in una classifica di distruzione, e gli aquilani, come avevano fatto all'inizio dello scorso secolo nel terremoto di Messina i siciliani o quelli del Nord Italia o quelli della Campania, hanno saputo rimboccarsi le maniche e portare avanti la loro ricostruzione, che ancora continua in questi giorni. Il fatto che ci siano 424 cantieri oggi aperti è molto significativo.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 9,50)**

(*Segue* BARANI). Certo, signora Presidente, in ogni situazione le istituzioni sono state all'altezza, sia le amministrazioni locali che quelle nazionali. Lo stesso Governo Berlusconi, con il suo responsabile della Protezione civile Guido Bertolaso, aveva predisposto 19.000 alloggi per i terremotati (le *new*

town), alloggi che ovviamente, una volta consegnati, uno dopo l'altro hanno iniziato a sgretolarsi; di fronte a delle buone intenzioni c'erano di contro delle cattive azioni da parte di chi, continuamente e sistematicamente, vuole speculare o seminare il seme del male in ogni azione, ancorché nobile.

È di questi giorni addirittura la condanna del responsabile del procedimento. Anche quando la politica e le istituzioni sono all'altezza, poi ci si trova a doversi confrontare con il tessuto sociale ed imprenditoriale che purtroppo specula.

Concludo, signora Presidente, facendo un'ultima considerazione che ho già fatto qualche anno fa. La brutta figura l'abbiamo fatta nella costruzione, ma la brutta figura all'Aquila l'abbiamo fatta anche quando, in primo grado, sono stati condannati degli scienziati perché non avevano previsto il terremoto: un terremoto non si può prevedere, quindi noi ribadiamo la nostra solidarietà a questi scienziati che non potevano prevederlo e a tutte quelle istituzioni e amministrazioni che hanno fatto il loro dovere.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, sono passati sette anni, sette lunghi anni da quella notte. Noi vogliamo ricordarla in questa sede ed esprimere tutta la nostra vicinanza al popolo dell'Aquila e degli altri Comuni del cratere. Vogliamo ricordare le 309 vittime, vogliamo ricordare le migliaia di feriti, vogliamo ricordare i ragazzi e le ragazze della Casa dello studente.

Questa notte, alla fiaccolata, vi era uno striscione con una richiesta, un grido ancora da parte di quei cittadini: «Verità e giustizia per L'Aquila». Questo è anche il nostro compito.

Noi non possiamo limitarci a ricordare e a fare l'ennesima commemorazione; dobbiamo continuare ad assumerci impegni, con la Commissione d'inchiesta, non soltanto per far luce su quanto è accaduto nella ricostruzione in questi anni, ma anche per far luce sulle responsabilità. È vero che in Cassazione vi è stata una certa sentenza, ma noi sappiamo perfettamente che molte di quelle vittime sono state causate anche dalle false rassicurazioni e da chi ha sottovalutato quello che poteva accadere.

Questi sette anni sono stati un lungo calvario in cui la ricostruzione ha faticato ed è stata costellata costantemente da episodi di malaffare, da tentativi di speculazione. La ricostruzione ha faticato per l'assoluta incertezza sui finanziamenti. Vorrei ricordare in questa sede che una delle prime questioni che abbiamo affrontato appena eletti ha riguardato il tentativo disperato di dare certezza al flusso di risorse per la ricostruzione dell'Aquila.

Vorrei ricordare che ancora oggi - e per fortuna le cose sono un po' migliorate - questo Stato e le istituzioni non si sono assunti fino in fondo la responsabilità per la mancanza di impegni veri e costanti. Per molti anni i cittadini dell'Aquila e del cratere si sono sentiti abbandonati. Anche se la situazione - torno a ripetere - negli ultimi tempi sta migliorando e i cantieri sono aperti, è ancora lontana l'opera di completa ricostruzione. Quando si passa vicino all'Aquila di notte ancora si vede quel buco nero: è il buco nero di chi non ha saputo - e forse neanche voluto - per tempo essere vicino concretamente a quei cittadini e ricostruire il sesto centro storico d'Italia per monumentalità. È una ferita aperta sulle responsabilità dei tanti.

Ancora ieri vi è stato l'ennesimo crollo di un balcone nelle *new town*; le famose *new town* che non poco hanno contribuito a frenare la ricostruzione per fare altri tipi di operazione.

In questi anni, contraddistinti dai ritardi, vorrei ricordare che, anche oggi che i cantieri sono riaperti, mancano ancora molte risorse per completare la ricostruzione e restano molti nodi aperti.

La disoccupazione all'Aquila è molto più alta della media italiana. Nonostante questi cantieri, noi continuiamo ad avere problemi molto seri. Vi è un problema enorme di identità.

In questa sede vogliamo rendere omaggio ai tanti cittadini che negli ultimi anni hanno continuato a sperare e anche a lottare per ricostruire la propria città e ridare un senso all'essere dell'Aquila e un'identità alla propria esistenza.

Torno a ripetere che noi oggi esprimiamo solidarietà e ricordo, tuttavia quest'Assemblea dovrebbe assumersi, ancora una volta, degli impegni concreti perché la ricostruzione certamente non è ancora

finita e l'obiettivo è ancora lontano. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, ci uniamo anche noi con commozione al ricordo di questo evento calamitoso di sette anni fa, che non ha lasciato scampo a molti abruzzesi, colpiti improvvisamente nel cuore della notte.

Oltre alle vittime, dobbiamo ricordare tutte quelle persone e famiglie costrette ad allontanarsi dalla propria abitazione, perdendo tutto quello che fino a quel momento avevano costruito con i sacrifici di una vita. Il terremoto ha devastato il territorio abruzzese, a cominciare dall'Aquila, coinvolgendo anche circa 50 Comuni, alcuni dei quali sono stati completamente distrutti e, insieme a loro, anche buona parte dell'importante patrimonio storico, artistico e architettonico di queste città.

In ogni tragedia è comunque giusto rendere omaggio e riconoscere storie di grande professionalità, sacrificio, umanità e solidarietà. In questa sede vorrei ricordare tutte le Forze dell'ordine che hanno contribuito a fornire una prima assistenza alle popolazioni colpite sia in quei giorni, che nelle settimane immediatamente successive al 6 aprile 2009. Ricordo, inoltre, gli importanti aiuti che in Abruzzo arrivavano costantemente da parte delle ONLUS e del mondo del volontariato da tutta Italia, sotto forma sia di beni materiali di prima necessità, che di coinvolgimento in prima persona nelle operazioni di soccorso e assistenza. In particolare, vorrei ricordare il Corpo di polizia municipale di Roma che, nei mesi successivi al sisma, collaborò fattivamente con i Vigili urbani dell'Aquila e fornì attestazioni di sostegno e concreta e fattiva solidarietà al dramma abruzzese.

Come ogni anno, anche la scorsa notte si è svolta la fiaccolata in ricordo delle 309 vittime del terremoto dell'Aquila. La manifestazione, promossa dai familiari delle vittime, è sempre un'occasione per chiedere verità e giustizia su questi fatti, nonostante il processo alla Commissione nazionale grandi rischi abbia avuto l'epilogo in Corte di cassazione. Il 20 novembre scorso è stata confermata la sentenza che ha assolto sei dei sette componenti che in primo grado erano stati condannati a sei anni di carcere per aver falsamente rassicurato gli aquilani e aver sottovalutato il rischio sismico al termine della riunione del 31 marzo 2009. L'unico a essere condannato a due anni è stato l'ex vice capo della Protezione civile.

Vorrei concludere con un pensiero di speranza per il futuro. Nonostante le moltissime difficoltà incontrate nella ricostruzione dei territori colpiti, alcune importanti iniziative sono testimonianza di uno spirito e una voglia di ritornare alla normalità di una vita che si è improvvisamente spezzata sette anni fa.

Mai come in questo momento dobbiamo riflettere. Probabilmente gli aquilani hanno bisogno non soltanto di solidarietà, come quella che stiamo esprimendo adesso in quest'Aula, ma anche di sostegno e fatti concreti per risollevarsi definitivamente e dare un futuro a questa splendida città e al suo territorio. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni)*.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, oggi all'Aquila è stato proclamato il lutto cittadino per non dimenticare e per contrassegnare quanto è ancora vivo e presente in ciascuno il dolore per le tante vite cadute sotto le macerie del sisma. Da quel giorno sono passati sette anni di incalcolabile dolore e rabbia. Nessuna giustizia per le vittime innocenti e per i sopravvissuti. La paura difende e, invece, troppe persone nella mia città stavano dormendo e, forse, sognando o aspettando che quel pensiero che impediva il sonno sparisse dalla mente.

Colleghi, non è facile mettersi nei panni di chi lo ha vissuto, eppure è possibile provare ad immaginare per capire ciò che è stato, sentire la lunghezza degli attimi, gli strilli di mura contorte, lo sbriciolarsi di un intonaco, il peso di una parete che ti ostruisce il passaggio, il dolore di un corpo lacerato, l'odore di polvere e calcinacci. È possibile provare a vivere un brutto sogno di questo tipo, ma con la consapevolezza di avere l'enorme privilegio negato agli aquilani di poterlo allontanare e tornare alla

vita di sempre con i propri cari e all'interno della propria casa. Giusto e doveroso è il momento di ricordo in quest'Assemblea delle vittime innocenti del terremoto che flagellò in una notte il capoluogo dell'Abruzzo, ma per moltissime famiglie le «macerie» sono ancora lì, immobili come le lapidi del ricordo.

Ringrazio i colleghi che hanno sottolineato in questa Assemblea la difficoltà economica che vive la popolazione, la difficoltà che vivono i tanti giovani disoccupati e le famiglie che devono pagare ingenti bollette e ancora continuano a pagare mutui per case distrutte. Nomi legati a volti e storie sono stati scanditi nel silenzio di questa notte, dopo il percorso di una fiaccolata che da sette anni è diventata l'appuntamento per tutti gli aquilani che, al suono interminabile dei 309 rintocchi, vivono un intreccio di emozioni difficile da comprendere, si uniscono al lutto ed alcuni ricevono forza per sperare di potercela fare. Sperano di poter rivedere la città più bella e più sicura, perché la perdita dei propri cari non sia stata vana e per i tanti giovani pieni di speranze, che ci hanno lasciato prematuramente in quella notte.

L'Aquila è una ferita aperta del Paese e non potrà rimarginarsi finché non emergeranno tutte le verità e finché non verrà fatta giustizia di tutti i soprusi e le illegalità che continuano ad essere fonte di lucro per pochi e di grande sofferenza e scoraggiamento per molti, ai quali fa male passeggiare tra quei mozziconi di edifici disperati, tra le infinite impalcature coperte di ruggine, alla ricerca di quei privilegiati palazzi che, tra nuvole di polvere fina, irrespirabile e maleodorante, lentamente rivedono l'antico splendore.

Gli aquilani del cratere sismico sono stanchi di parole, di visibilità estemporanee, delle tante promesse non mantenute, dei fiumi di soldi malamente utilizzati per la ricostruzione e spero venga avviata al più presto la Commissione parlamentare d'inchiesta dopo la deliberazione d'urgenza approvata all'unanimità da quest'Assemblea. Troppi di loro sono fuggiti per sopravvivere, non riuscendo ad accettare le rare briciole cadute dal piatto della spartizione della città. Per il 7° anniversario del terremoto dell'Aquila non basta che Guido Bertolaso, che ha voluto creare l'aspettativa all'Aquila dei massimi esperti italiani per rassicurare, continui a confermare ai microfoni di SkyTG24 la sua intenzione di rinunciare alla prescrizione nel processo Grandi rischi-*bis*, che lo vede imputato per omicidio colposo all'Aquila, ma può e deve formalizzare un atto di rinuncia senza attendere ottobre, quando il tribunale dirà che è scattata la prescrizione.

Tra le miriadi di iniziative scollegate, sarebbe forse opportuno individuare un filo conduttore, magari partendo dalla rivisitazioni di alcuni istituti giuridici, come la prescrizione e l'omicidio colposo, come ha giustamente affermato ieri Antonietta Centofanti.

Colleghi, questo giorno deve diventare un grande momento nazionale di riflessione su sicurezza, trasparenza, partecipazione, corretta informazione e soprattutto onestà e legalità. Solo così sarà vera commemorazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, la data di oggi, il 6 aprile, è impressa tragicamente nella memoria di tutti i cittadini dell'Aquila e dell'Abruzzo. Ricorre infatti il 7° anniversario del violento terremoto che ha colpito il capoluogo di Regione, con le sue 309 vittime e la devastazione di un intero territorio e del suo tessuto economico e sociale. Tante giovani vite sono state portate via, con il loro limpido corollario di speranze e di sogni, gettando nello sconforto più profondo intere famiglie e comunità. Si tratta di un dolore che ha attraversato inesorabile tutti questi anni e che si rinnova ogni 6 aprile con maggiore forza e intensità, un dolore profondo e incancellabile, un solco vivo nella nostra coscienza collettiva di uomini e donne. È difficile trovare le ragioni e la forza per andare avanti e per costruire, giorno dopo giorno, i presupposti necessari a riconnettersi con la vita quotidiana e i suoi riti.

La ringrazio, quindi, Presidente, per aver fermato i lavori dell'Assemblea con un sentito minuto di cordoglio che è insieme commozione e ricordo delle vite spezzate da quel terribile evento del 6 aprile del 2009. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

*PEZZOPANE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signora Presidente, senatrici e senatori, sette sono i vizi capitali, sette sono le virtù, sette sono state le piaghe d'Egitto, sette sono i colori dell'arcobaleno. Un'alternanza di gioie e di dolori sembra essere legata a questo numero. Sette sono ormai gli anni trascorsi da quella notte orrenda, che mai nessuno di noi riuscirà a dimenticare. Sono ancora molto vividi i ricordi e le emozioni, il boato, l'urlo dell'orco, la terra che trema, mia figlia che piange disperata e mi chiede che cosa sta accadendo, i giocattoli che le cadono addosso, la fuga da casa, la ricerca frenetica di notizie di parenti e amici. Poi la corsa verso Onna - la terra di mio padre - da dove cominciavano a trapelare le prime notizie di morte e disperazione, con cui abbiamo imparato, per giorni, a fare i conti.

Sembra assurdo, sembrava impossibile e invece è accaduto ed è tutto vero. Sette anni sembrano un tempo sufficiente per dimenticare, per andare avanti, ma non si può dimenticare. In molti di noi quel ricordo, il ricordo delle 309 vite spezzate, è ancora vivo. A tenerlo acceso contribuiscono sette anni di bugie, di mistificazioni, di speculazioni. Abbiamo dovuto fare i conti con le bugie del miracolo della ricostruzione del Governo Berlusconi, con l'efficientismo di facciata di Bertolaso, con le risate delle ore 3,32 e con le speculazioni legate alla ricostruzione. Abbiamo dovuto resistere alla deportazione in massa di 40.000 persone sulla costa, mentre si profetizzava di una città che non sarebbe andata oltre i 30.000 residenti.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Che vergogna!

PEZZOPANE *(PD)*. Una profezia, per fortuna, che non si è avverata, perché gli aquilani sono rientrati e hanno lottato per la loro città.

Abbiamo dovuto fare i conti con la sentenza della Commissione grande rischi, altro schiaffo alla memoria delle nostre vittime, ai loro familiari e a una città ancora ferita, che viene ora sbeffeggiata dalle promesse di Bertolaso ai romani di compiere lo stesso miracolo dell'Aquila.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. È una commemorazione. Non è un comizio per le elezioni comunali. Che vergogna! *(Commenti del senatore Giovanardi).*

PRESIDENTE. Senatore Malan, la prego. Senatrice, anche lei...

PEZZOPANE *(PD)*. Fa male sentire quelle promesse. Rinunci piuttosto alla prescrizione e consenta di verificare ogni responsabilità. Se siamo riusciti a sopravvivere a tutto questo, è grazie alla forza e alla tenacia che abbiamo saputo tirar fuori, per vedere la nostra città e i tanti comuni ricostruiti. Abbiamo lottato ogni giorno e i risultati si cominciano a vedere. In periferia la maggior parte degli aquilani è rientrata nelle abitazioni di sempre e il centro storico sta lentamente trovando una sua nuova grande bellezza. A ricostruzione ultimata avremo una delle città più belle d'Europa. Lo dobbiamo alla nostra gente, lo dobbiamo all'Italia, lo dobbiamo ai nostri giovani, a quelli che non ci sono più, che hanno perso la vita quel tragico 6 aprile e a chi c'è, perché è voluto tornare. Lo dobbiamo ai nostri figli, affinché possano ereditare una città accogliente e sicura e ai tanti giovani che continuano a volerla bella.

Con questo spirito abbiamo questa notte portato le fiaccole del dolore e della speranza. Abbiamo partecipato in tanti alla fiaccolata per ricordare le 309 vittime innocenti, fino alle 3,32 a scandire i nomi: ogni nome, un rintocco della campana. C'è stato con noi anche il Governo con il sottosegretario alla Presidenza del consiglio De Vincenti, segno di vicinanza e affetto, e con il prefetto Tronca, che in quei giorni, in qualità di capo dei Vigili del fuoco, ci è stato vicino. Tanti erano i volontari, anche questa notte, anche questa mattina ad accompagnare il dolore con le fiaccole.

Non chiedeteci di dimenticare quella notte, non chiedeteci di non raccontarla. Quella notte, i giorni che l'hanno preceduta, tutto quanto accaduto in questi sette anni, non è solo la nostra storia, ma un pezzo importante di storia d'Italia.

In molti di noi il ricordo delle 309 vittime innocenti è fortissimo. Nulla ci è stato risparmiato, sette anni di mistificazioni, di ciniche strumentalizzazioni. Abbiamo dovuto sopportare le bugie del Governo Berlusconi, mentre continuano a cascare a pezzi le famose case del miracolo, l'efficientismo

interessato di Bertolaso, coloro che ridevano alle ore 3,32, la condanna del solo De Bernardinis, capro espiatorio di ben più ampie e diffuse responsabilità della Commissione grandi rischi e del vertice della Protezione civile. Abbiamo resistito alla deportazione in massa della gente sulla costa e abbiamo dovuto protestare a Roma più volte, prendendoci le manganellate e dovendo reggere la diffidenza di tanta parte della politica che per anni ci ha bloccato la ricostruzione, non finanziando adeguatamente e non approvando le norme che chiedevamo. Nessun miracolo è arrivato, il solo miracolo compiuto lo abbiamo fatto noi terremotati. Se siamo riusciti a sopravvivere a tutto questo è grazie alla forza e alla tenacia che abbiamo saputo tirar fuori, per vedere la nostra città e i tanti comuni ricostruiti. È grazie alla generosità di migliaia di persone, associazioni, enti locali e chi ha preso a cuore la situazione.

Abbiamo combattuto ogni giorno per andare avanti. Ora, a sette anni di distanza, la ricostruzione è decollata, grazie al cambio di rotta del Governo Renzi. Decreto emergenze nel 2013 con un miliardo e 200 milioni per sbloccare i cantieri; 6 miliardi nella stabilità 2015; nuove norme per la legalità e il 4 per cento per le attività produttive pari a circa 300 milioni per il cratere.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ma il tempo?

PEZZOPANE *(PD)*. E poi l'avvio dell'*iter* per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul terremoto e la ricostruzione per entrare anche negli aspetti più opachi della vicenda. Ho anche presentato un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'operato della Commissione grandi rischi, che mi auguro venga presto calendarizzato.

L'Aquila è in lutto cittadino oggi, ma crede nel futuro. In periferia la maggior parte degli aquilani è rientrata nelle abitazioni di sempre e il centro storico sta lentamente tornando allo splendore di un tempo. A ricostruzione ultimata avremo una delle città più belle d'Europa. E le oltre 100 gru del centro storico sono un segno di speranza nel giorno del lutto. Noi ricostruiremo L'Aquila. L'ho promesso a mia figlia e ai figli non si mente mai. Ricostruire città e comunità, scoprire la verità, ottenere giustizia: questa è la nostra missione nazionale. Un abbraccio dal Senato a chi non c'è più e alle loro addolorate famiglie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

*MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritengo che qui facciamo troppe commemorazioni. Qui poi la commemorazione viene usata come pretesto per rivolgere attacchi personali. *(Proteste dai banchi del PD)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. È una vergogna! Dovete vergognarvi! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la invito ad accomodarsi e a non urlare.

Senatore Malan, abbiamo svolto una commemorazione e ciascun Gruppo ha scelto cosa dire.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Sì, ma c'è chi l'ha fatto con dignità e chi l'ha fatto strumentalizzando i morti!

PRESIDENTE. Questo vale per tutti, e infatti io ringrazio per tutti gli interventi che sono stati fatti.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, dico solo che le piaghe d'Egitto non erano 7, ma 10 e oggi sono diventate 11!

Per la convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo a nome del Gruppo Lega Nord.

Non potrà trascurare il fatto che ieri è stata avanzata dal nostro Gruppo una richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo perché fosse velocemente calendarizzata la mozione di sfiducia nei confronti del Governo. Signora Presidente, come lei può ricordare o come ricordo a me stesso, è prassi, quando un Capogruppo richiede la convocazione della Conferenza, che la stessa sia riunita.

Non è accaduto nella giornata di ieri. Abbiamo atteso fino a questo momento che qualche cenno arrivasse dalla Presidenza, ma non è ancora avvenuto.

Ieri abbiamo assistito alla comunicazione del ministro Gentiloni che ha riferito in merito al caso Regeni, quando avevamo richiesto che in maniera ben più importante ci riferisse su tutta la questione libica e su quanto accaduto a Bruxelles.

PRESIDENTE. Non riapriamo l'argomento.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, per cortesia, vorrei terminare il ragionamento e poi concludo.

È stato tutto chiuso in breve tempo con interventi di cinque minuti per Gruppo. Temo che si stiano banalizzando cose estremamente serie.

La nostra richiesta di convocazione della Capigruppo è finalizzata alla messa in discussione della mozione di sfiducia al Governo e questo non può essere derubricato come un argomento di secondo livello: è intollerabile. Quindi, reitero all'istante la richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. A tale proposito il presidente Grasso fa sapere che in mattinata verrà convocata la Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 10,15)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2298, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge del Governo sulle banche, che ci accingiamo a convertire, contiene alcune norme come quelle sulle cartolarizzazioni che, data la situazione a cui siamo pervenuti, potranno un po' aiutare senza comunque risolvere la questione gravissima dei crediti deteriorati che pesano sui bilanci del sistema bancario italiano e mettono piombo nelle ali all'attività creditizia. E tuttavia, dico bene.

Vi è un'altra norma assai più importante e incisiva, che è la riforma del credito cooperativo. Anche in questo caso mi viene da dire che lo schema funziona. C'è tuttavia, anche per effetto del lavoro svolto dalla Camera dei deputati, un passaggio che complica inutilmente le cose e credo vada lumeggiato. Questo passaggio è costituito dalla cosiddetta *way out* facilitata per le banche di credito cooperativo con capitale superiore ai 200 milioni e per altre che a queste, nel giro di sessanta giorni, si possono aggregare, attraverso il conferimento dell'azienda bancaria a una SpA, ovvero la vendita della medesima attività bancaria a una banca già esistente.

Perché dico che questa norma non funziona? Non funziona perché non obbedisce alla logica che ha ispirato l'azione di Governo fin qui - e che abbiamo già ritrovato nella riforma delle banche popolari - la quale tende ad accrescere la dimensione delle banche in modo tale da consentire economie di scala e maggiori efficienze gestionali a favore del loro consolidamento e della loro capacità di fare credito all'economia. In questo caso, qualora la *way out* venisse imboccata, noi avremmo una proliferazione di banche di dimensione microbica e, quindi, contraria all'impostazione generale.

Tuttavia, siccome la norma è fatta male, è molto probabile che siano pochissime le banche di credito

cooperativo che imboccheranno questa strada, perché il decreto-legge che ci è stato consegnato dalla Camera prevede che comunque venga versato un 20 per cento del patrimonio netto al bilancio dello Stato. Questa misura - a mio parere - è impropria, perché costituisce *de facto* un'imposta senza dichiararsi tale: si parla di versamento, non d'imposta. Se avessimo voluto parlare d'imposta, avremmo dovuto definirla come imposta sostitutiva per affrancare le riserve indivisibili. Ma siccome non vogliamo affrancare le riserve indivisibili che restano in capo alla cooperativa, costringiamo in ogni caso a fare questo versamento, che - a mio parere - è poco legittimo, perché costituisce una discriminazione a danno delle imprese cooperative che vogliano effettuare un'operazione di scorporo di ramo d'azienda, che viene fatto normalmente dalle società di capitali.

Questa norma sbagliata ha, però, l'effetto positivo di scoraggiare le BCC dall'imboccare la via di uscita. Capite che siamo nel regno della tortuosità. Perché le scoraggia? L'intera riforma del credito cooperativo, positiva, si basa su un'analisi dei fatti inoppugnabile, e cioè le banche di credito cooperativo hanno un patrimonio netto mediamente rilevante, meglio di quello delle banche SpA - la media vuol dire che alcune non ce l'hanno - ma, rispetto ad esse, hanno anche una quantità di crediti deteriorati, e tra questi di sofferenze, più elevata e meno coperta dai fondi di svalutazione. Pertanto, nel sistema del credito cooperativo c'è un equilibrio tra il maggiore patrimonio e i minori fondi. Ora, se si mette un balzello del 20 per cento del patrimonio su chi vuole cedere l'attività bancaria a una SpA, si indebolisce pesantemente il patrimonio medesimo; restano i fondi di svalutazione insufficienti e un patrimonio indebolito.

Temo che il Governo non abbia fatto - e l'avrebbe dovuta fare - l'analisi di impatto della norma sui conti delle società. Stiamo parlando di banche e non di poesie. Bisogna guardare i bilanci, e allora si scoprirebbe - per esempio - che la BCC di Cambiano - il cui consulente Nicola Rossi ha rivendicato, sul «Corriere della sera», la paternità della norma che ci viene oggi proposta - scenderebbe da un patrimonio leggermente inferiore a quello medio delle BCC attuali ad uno nettamente inferiore alla soglia indicata dalla Banca d'Italia nelle audizioni parlamentari come quella al di sotto della quale una banca di credito cooperativo viene considerata debole, meritevole di soccorso, di ricapitalizzazione. E non solo: anche la copertura dei crediti deteriorati risulta largamente inferiore alle soglie indicate dalla vigilanza. Mi domando, allora, se chi ha pensato detta norma si è reso conto di cosa sta facendo.

Naturalmente la norma è una opzione, non un obbligo, e quindi saranno i soci di queste cooperative a ragionare sulla convenienza o no di imboccare questa strada. Infatti, credo che all'atto del conferimento dell'attività bancaria nella SpA o della vendita a un'altra banca si apriranno due problemi, il primo dei quali sulla natura della cooperativa che resta.

Ho sentito fare tanti discorsi; io non sono un costituzionalista né un giurista e, dunque, modestamente mi riparo dietro l'autorevolezza di Paolo Ferro-Luzzi, che era il giurista più competente in materia bancaria, ormai scomparso, che nel 2000 - in data, quindi, non sospettabile di coinvolgimenti con l'ora presente - spiegò che le banche di credito cooperativo non sono cooperative qualsiasi, ma sono imprese bancarie cooperative e cioè, nel momento in cui non hanno più attività creditizia nel proprio oggetto sociale, finiscono con il perdere la loro ragion d'essere. Pongo questa riflessione all'attenzione dei colleghi che ne sanno più di me in questa materia che non so se hanno a ciò pensato.

Ma non è questo il punto principale, siamo realisti. Il punto principale è che, se dal 15 per cento delle attività ponderate per il rischio si vede il patrimonio calare sotto il 12 per cento, quando la quota indicata dalla Banca d'Italia è il 13 per cento, e se la copertura dei fondi dei crediti deteriorati è meno del 30 per cento, si deve fare un aumento di capitale. Avete visto che cosa ha detto la BCE in merito alla fusione fra Banca popolare di Milano e Banco popolare? Ha detto che si poteva fare aumentando, però, il capitale di un miliardo. In questo caso, dunque, si può fare, ma aumentando il capitale di alcune decine di milioni. A questo punto la domanda è la seguente: secondo voi, questo aumento di capitale sarà facile da collocare sul mercato in un momento in cui gli sportelli bancari vengono regalati, nel momento in cui quando si offrono 20 o 30 sportelli bancari si crea un problema a chi li deve acquistare? Chi sta facendo queste norme sa in che mondo vive o insegue delle ubbie e dei pensieri vaghi?

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

MUCCHETTI *(PD)*. Presidente, la prego di consentirmi di concludere il mio discorso, perché si tratta di un'analisi che non è stata fatta nemmeno alla Camera e, quindi, il Senato, visto che probabilmente dovrà votare una fiducia a scatola chiusa, deve avere almeno contezza dei numeri. Stiamo parlando di banche - ripeto - e non di unioni civili o di letteratura.

Se noi arriviamo a dover fare un aumento di capitale che sarà di difficile collocazione, dovremmo anche stabilire un valore della banca che va a proporre al mercato l'aumento di capitale. Secondo voi, come si determina questo valore? Si determina prendendo i riferimenti di mercato - stiamo facendo una SpA, non una fondazione benefica - e tali valori, oggi, mediamente, per banche ben più solide di quelle di cui stiamo parlando e con un'apertura al mondo della finanza ben più collaudata nel tempo, con una reputazione più importante, si trattano in borsa al 50 per cento del valore patrimoniale. Perché si trattano con questo sconto? Perché guadagnano poco e, quindi, vengono pagate mediamente dieci volte gli utili.

Io ho fatto un conto sulla Banca di Cambiano che è quella - per così dire - più sensibile: una volta trasformata in SpA e pagate le imposte come si deve e non più come cooperativa, avrebbe un utile di meno di 4 milioni all'anno e, quindi, potrebbe valere una quarantina di milioni. Se si cerca di collocare le azioni sul mercato, si deve anche fare uno sconto. Ricordo che il valore del patrimonio netto attuale di questa BCC è di 278 milioni e, quindi, se noi volessimo fare una cosa bene, dovremmo eliminare la *way out* perché non sta né in cielo né in terra. Dovremmo lasciare alle cooperative, che vogliano trasformarsi in SpA in modo trasparente e senza questi magheggi, la possibilità di seguire la via classica, e cioè devolvere la riserva indivisibile ai fondi mutualistici per la promozione della cooperazione, per poi fare un aumento di capitale, dato che hanno affari stupendi, e il mercato accorrerà a sostenerle. Se non c'è questa forza, è meglio stare tutti assieme.

Detto questo, credo che voterò comunque a favore del provvedimento in esame, perché - come ho appena finito di illustrare - si tratta di una cosa sbagliata, ma così sbagliata che non verrà utilizzata per cui rimarrà in piedi l'impianto generale della riforma del credito cooperativo che invece è positivo. In ogni caso, reputo giusto che rimanga agli atti che qui non abbiamo l'anello al naso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giudicarie Esteriori» di Ponte Arche, in provincia di Trento. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2298 (ore 10,31)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signora Presidente, le dico subito che questa riforma non ci piace, ci lascia perplessi e ci preoccupa. Ci preoccupa perché le banche di credito cooperativo nascono per servire il territorio, le piccole e medie imprese, gli artigiani e gli agricoltori. La riforma obbliga invece le banche ad unirsi, a fondersi e a federarsi e, quindi, mette a rischio l'essenza stessa del sistema cooperativo, inteso proprio come servizio al territorio e del territorio.

Mi si dice che così non si tiene conto del problema della ricapitalizzazione. È vero, ma due banche di credito cooperativo sottocapitalizzate che si uniscono non ne fanno certo una capitalizzata. Dovranno arrivare comunque capitali dall'esterno e quelli che arriveranno guideranno *holding* e banche di credito cooperativo secondo principi estranei ai principi mutualistici di queste banche.

Andavano riformate le banche di credito cooperativo? Certamente sì, perché magari sono troppo

soggette ai condizionamenti della politica e dei politici, ma da questo punto di vista non è stato fatto nulla. Rimane tutto uguale. Soprattutto non è stato fatto nulla dal punto di vista della riforma degli organi di controllo: parlo naturalmente di Banca d'Italia e Consob.

Signori, fin quando avremo una Banca d'Italia controllata dalle stesse banche che deve controllare, si ripeteranno continuamente i casi drammatici come quello della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca che hanno bruciato 16 miliardi di euro dei risparmiatori senza che gli organi di controllo muovessero un dito, ovviamente in termini di efficacia della loro azione di controllo. Di riforma della Banca d'Italia, invece, non si parla affatto. E questo non deve stupire, perché una riforma della Banca d'Italia che risolva il suo conflitto di interessi sarebbe nell'interesse dei cittadini, ma non nell'interesse del sistema bancario. E questo è un Governo che interviene solo con provvedimenti a favore del sistema bancario.

I regali fatti dal Governo e dalla maggioranza alle più grandi banche del nostro Paese ormai non si contano più e ve ne elenco alcuni (ma l'elenco sarebbe lunghissimo): siamo partiti dal decreto IMU-Bankitalia che ha regalato 7,5 miliardi alle banche principali del nostro Paese e ogni anno stacca un assegno in termini di dividendi dai 300 ai 400 milioni di euro che vengono percepiti indebitamente. Non sono mai stati percepiti nella storia della Repubblica italiana prima di questo decreto-legge. E non parliamo poi delle imposte ridotte sul *capital gain* contenute nel provvedimento. E i cittadini ringraziano.

Poi c'è stata la cosiddetta *bad bank*, cioè la garanzia dello Stato sui crediti deteriorati. Ma perché non diciamo anche una parola sui dividendi di miliardi e miliardi che queste banche distribuiscono ai propri azionisti, prima di parlare di *bad bank*? E perché non parliamo di *bad bank* anche per i crediti deteriorati di altri settori importanti dell'economia? Pensiamo alle piccole e medie imprese. Quanti crediti deteriorati hanno le piccole e medie imprese su cui ci sarebbe eguale dignità di intervento?

Poi avete reintrodotto l'anatocismo. Ecco, di anatocismo in Italia se ne sentiva veramente la mancanza. C'era la gente che andava in piazza chiedendo al Governo di reintrodurre l'anatocismo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'anatocismo era ed è vietato ai sensi dell'articolo 120 del testo unico bancario, almeno fino a questo provvedimento.

Avete poi accorciato i tempi per il recupero delle perdite su sofferenze: era a diciotto anni, poi a cinque e poi a un anno solo.

Avete fatto il decreto sulle banche popolari, che consente ora di poterle scalare e che ha gettato sul lastrico oltre 200.000 risparmiatori. Avete avuto il coraggio di proporre la perdita della prima casa per chi ovviamente ha stipulato un contratto di mutuo, dopo solo sette ritardi nel pagamento delle rate, senza passare dal giudice. Ovviamente i cittadini ringraziano per questi provvedimenti straordinari, fatti pensando proprio all'interesse del cittadino.

Avete recepito, senza colpo ferire, il *bail in* e avete perfino prorogato, senza alcuna gara pubblica, la concessione dell'autostrada Padova-Brescia. E questo conferisce un vantaggio indebito di due miliardi di euro, che sono soldi pubblici che passano dalle casse dello Stato alle tasche dei privati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E allora andiamo a vedere chi sono questi privati: azionista di maggioranza della concessionaria Padova-Brescia è una banca. Guarda la coincidenza!

Noi cosa proponiamo? Abbiamo avanzato le nostre proposte. Proponiamo innanzitutto di mantenere gli istituti bancari con le loro specifiche peculiarità. Vogliamo evitare un modello unico di SpA e abbiamo proposto di sopprimere l'obbligatorietà di adesione alla *holding* da parte delle banche di credito cooperativo. D'altra parte, voi che sostenete la riforma più volte avete affermato che è un progetto, e quindi una volontà, che parte dallo stesso mondo delle banche di credito cooperativo. Ma allora, se così fosse, aderirebbero comunque. Che necessità c'è, dunque, di imporre l'obbligo?

Abbiamo proposto anche una SpA capogruppo partecipata esclusivamente dalle banche di credito cooperativo, sostituendo la forma sociale SpA in un consorzio di banche di credito cooperativo, perché stranamente il Governo si è dimenticato di introdurre efficaci barriere all'ingresso di capitali estranei al mondo della cooperazione.

In conclusione, signora Presidente, il decreto-legge sulle banche di credito cooperativo è inutile per i cittadini, per i clienti, per i territori, ma soprattutto è inutile per gli oltre 1.230.000 soci di questi istituti. Esso rischia di portare alla desertificazione del credito alla piccola impresa nel nostro Paese. Al contrario, è utilissimo ai grandi gruppi bancari, che vogliono mettere le mani sulla *holding* e soprattutto sulla raccolta delle banche di credito cooperativo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Concludo dunque con una domanda, che ho già rivolto in Commissione, senza ottenere una risposta. Siccome non trovo altra logica e siccome avete frapposto le fondazioni tra i finanziatori della politica e la politica, per rendere opachi questi rapporti, vi chiedo: avete ricevuto cospicui finanziamenti elettorali, oltre che dai petrolieri, anche dal sistema bancario italiano? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Perché questo, solo questo, spiegherebbe veramente tutto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, certamente non è facile intervenire in pochi minuti su un provvedimento così complesso, sul quale non c'è stata offerta alcuna opportunità di discussione e modifica. Sugli aspetti metodologici è già intervenuto ieri il senatore Carraro, e condivido perfettamente tutto ciò che ha detto e la denuncia che ha fatto in ordine all'assurdità del metodo utilizzato, che però nasconde naturalmente una utilità dal punto di vista della procedura legislativa.

Si tratta di una riforma del sistema bancario articolata, fino ad oggi, in due decreti e in un emendamento alla legge di stabilità. Tutto è stato trattato alla Camera: l'emendamento è stato trattato in quarantotto ore dalla stessa Camera, mentre i decreti sono stati trattati tutti alla Camera e sono arrivati qua per un voto finale che presumibilmente - è inutile nascondersi dietro a un dito - sarà di fiducia, a seguito di quanto già annunciato.

Vorrei anche dire al senatore Mucchetti, che esprimeva delle perplessità in ordine alla possibilità di offrire sul mercato futuri aumenti di capitale, che già Palazzo Chigi sta provvedendo. Ieri vi è stata in quella sede una riunione cui hanno partecipato alcuni illustri esponenti del mondo bancario (non l'ABI, ma alcuni amministratori delegati, la Cassa depositi e prestiti e naturalmente il Ministero dell'economia e delle finanze), i quali, evidentemente preoccupati dell'impossibilità di mandare sul mercato aumenti di capitale sensibili per alcuni importanti istituti bancari nazionali, stanno elaborando un nuovo intervento legislativo, l'ennesimo, che sarebbe il quarto a questo punto. E spero che questo quarto intervento venga quantomeno assegnato, come si suol dire in termini legislativi, al Senato perché possa essere qui discusso: almeno noi potremmo dire qualcosa in merito.

Questo sta a denunciare come l'intervento complessivo e globale del Governo sul sistema bancario sia dovuto sempre a motivazioni episodiche ed emotive e non a un quadro complessivo e coordinato.

Dissi a suo tempo che era la seconda grande occasione sprecata da questo Governo, a paragone con un più famoso Governo precedente: la prima fu quella di non aver affidato a un alto esponente della cultura, come fu allora Giovanni Gentile, la riforma della scuola; la seconda è stata quella di non aver affidato a un alto esponente della cultura economica, come fu Beneduce nel 1936, la riforma del sistema bancario italiano.

Tutto ciò ha introdotto solamente elementi parziali, sui quali ci si potrebbe anche divertire a scoprire alcune amenità, alcune perle, come si dice in gergo.

Non tratto della riforma del credito cooperativo, a lungo trattata durante questo breve dibattito; tratterò, invece, dell'economia nel senso complessivo e generale del Paese. Questi sono provvedimenti che servono non all'economia del Paese, ma solamente a un settore, e sono fatti nella omissione di una considerazione: le banche non sono l'economia del Paese, ma sono un supporto per la sua economia E, l'economia del Paese soffre, anche le banche soffrono e non possono essere scambiate per enti che possono risolvere i problemi dell'economia. Al contrario, in questo caso, volendo privilegiare solamente le banche, si affossa l'economia reale.

Faccio l'esempio della cartolarizzazione, già sperimentata nel 1996-1997 con la vicenda del Banco di Napoli. La cartolarizzazione è l'estrapolazione dei crediti di dubbio esito e il posizionamento in una banca che io chiamo «banca dei cattivi» (per non usare quei termini inglesi che non mi sono molto

congeniali). La cartolarizzazione allora generò un panico e un disagio enorme, soprattutto tra le piccole, piccolissime e medie imprese di tutto il Mezzogiorno d'Italia. Il Banco di Napoli fu, poi, offerto come pacco dono a qualcuno che stava molto più a Nord di Napoli, perché depurato di 12.000 miliardi di vecchie lire di cosiddetti dubbi esiti. Quell'intervento generò un sicuro e cospicuo vantaggio per coloro che comprarono, allora, i dubbi esiti, tant'è che nel 2015 sappiamo che di quei dubbi esiti ne è stato recuperato già l'85 per cento sotto forma di capitale. E, quindi, tanto dubbi questi non erano.

Il provvedimento in esame avrebbe dovuto mettere dei paletti in questo senso, a difesa dei piccoli debitori delle banche, delle piccole imprese, e non solamente a vantaggio di coloro che andranno ad acquisire questi pacchetti e a specularci sopra (e nei prossimi mesi sapremo chi sono).

Faccio una piccola notazione su una perla di questo provvedimento. L'articolo 4, al comma 1, lettera *a),* dice che «i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile». Mi sembra una cosa assolutamente ovvia! Chi comprerebbe mai un dubbio esito a un valore superiore al valore contabile? Bisognava mettere un paletto al contrario: bisognava dire "che ha un valore non inferiore a una determinata soglia". Infatti, la fascia, compresa tra 0 e 100, in cui saranno ceduti questi crediti, espone il debitore a trovarsi, subito dopo, l'ufficiale giudiziario dietro la porta di casa senza sapere per quanto è stato ceduto il suo credito e quanto gli viene richiesto per la finale definizione del debito.

Per la piccolissima, piccola e media impresa, i piccoli agricoltori e gli artigiani, ciò significa che saranno tutti inseriti in questo provvedimento come debiti ceduti e sottoposti alle procedure agevolate di cui alle disposizioni in esame, anche perché non è stato posto neanche un paletto temporale alle indicazioni delle sofferenze di dubbi esiti. Oggi come oggi, le banche possono inserire nella cosiddetta banca dei cattivi (ossia tra i crediti da cedere) qualsiasi loro credito e debito di terzi, perché rientra nella loro assoluta discrezionalità comporre questi pacchetti, come avvenne - ripeto - nel 1996 con il caso del Banco di Napoli. Quindi, ci apprestiamo ad assistere a un fenomeno speculativo incredibile di banche che compongono i pacchetti da cedere e di società che li comprano con la garanzia dello Stato e ricomprano a un prezzo che nella legge non ha alcun paletto, perché da 0 a 100. Nel provvedimento, infatti, si parla solo di un valore non superiore al capitale e dire una cosa del genere è una banalità.

Sappiamo benissimo che molto spesso i dubbi esiti non sono calcolati sull'effettiva capacità di reddito del piccolo imprenditore, ma sui cosiddetti parametri Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3 e via dicendo (tutte belle amenità, buone per il mercato bancario e finanziario europeo, ma non certo per la struttura socio?economica del nostro Paese). Saranno quindi inseriti in questi pacchetti e ceduti; si troveranno un creditore diverso dalla banca da cui avevano preso il denaro, con cui non potranno negoziare e a cui saranno costretti a cedere le loro aziende, attività e patrimoni personali a seguito delle operazioni forzate, che sono anche ulteriormente agevolate.

Cito solamente per *flash* le assurdità contenute nel decreto-legge in esame, tra cui - per esempio - il beneficio fiscale sulla cessione degli immobili a seguito di espropriazione forzata. Questo creerà, nell'ambito del mercato immobiliare nazionale, un gravissimo *vulnus* alle ordinarie transazioni. È infatti chiaro che, avendo solamente un onere fisso di 200 euro per poter pagare la tassa di acquisto di un immobile, chi è normalmente sul mercato si asterrà dal farlo, attendendo l'opportunità di una procedura esecutiva immobiliare, così da ottenere un vantaggio non indifferente. Parliamo di 200 euro a tassa fissa contro un valore del 7-8 per cento per gli immobili urbani e del 17 per cento per gli immobili agricoli.

Si sta facendo - state facendo, perché noi voteremo in senso contrario, tanto più in caso di apposizione della questione di fiducia - un provvedimento dimensionato solamente sugli interessi del settore bancario, che non sono quelli dell'intera economia nazionale, ma che, anzi, dovrebbero essere postergati ad essi. È infatti sull'intera economia nazionale, quella vera e reale, che tira la produttività del Paese, su cui dovremmo contare per avere una ripresa economica e non certo sui vantaggi che arrechiamo al settore bancario, penalizzando invece l'economia reale.

Si tratta di un problema di impostazione filosofica ed è una filosofia economica complessiva che manca al Governo. Ci sono le banche in difficoltà e si interviene per salvarle. Ometto, inoltre, di

soffermarmi sul richiamo alle agenzie di *rating* nel provvedimento. Allora la Banca d'Italia che ci sta a fare? Non potrebbe essere la Banca d'Italia l'ente certificatore della qualità di questi titoli, se è vero - senz'altro lo è, perché non ho motivo di dubitarne, avendo la massima fiducia nell'onestà intellettuale del vice ministro Morando - che queste specificazioni sono state imposte dall'Unione europea per ottenere il disco verde? Non credo che l'Unione europea ci abbia imposto di rivolgerci ad alcune agenzie di *rating* e di mettere in legge questo meccanismo. Quando però le agenzie di *rating*, come dice qualcuno, alzeranno la voce, si griderà al complotto perché le agenzie di *rating* si sono messe d'accordo per penalizzare le banche italiane. Sarebbe stato molto più corretto affidare alla Banca d'Italia un compito specifico; così almeno avrebbe fatto qualcosa, dato che pare non faccia molto bene quei pochi residui compiti che le sono stati assegnati dopo la costituzione della Banca europea. Non vi è bisogno di una riforma dalla Banca d'Italia, ma c'è bisogno che la Banca d'Italia svolga alcuni compiti e questo poteva essere uno dei compiti specifici da assegnarle.

Nel contesto complessivo è quindi un'occasione perduta di revisione del sistema normativo riferito al settore bancario (che si poteva realizzare con un disegno di legge e non con dei decreti). Gli interventi episodici sono stati generati da emotività e da condizioni di crisi molto spesso puntuali. Ci chiediamo perché questo Governo e il Parlamento abbiano perso completamente la differenza di significato tra *lobby* e interessi singoli. Una cosa sono le *lobby*, che possono anche essere normate per legge, un'altra sono gli interessi singoli che sono alla base di tutti i provvedimenti, dai decreti, ai singoli emendamenti, che il Governo ci propone e che fa digerire a una sua ignara maggioranza. *(Applausi del senatore Alicata)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino Mauro Maria. Ne ha facoltà.

*

MARINO Mauro Maria *(PD)*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, c'è stato un dibattito molto ampio in Aula, che segue quello altrettanto ampio avvenuto in Commissione. Nonostante il poco tempo a disposizione e nonostante il fatto che il Senato sia stato parzialmente escluso *a posteriori* dall'approfondimento di questo decreto, il confronto è stato significativo.

Stiamo per aggiungere un altro mattone alla costruzione di un grande edificio e c'è coscienza di ciò tra i colleghi. Senza interloquire, la prima cosa che mi sento di contestare al senatore D'Alì è che manchi un quadro complessivo e coordinato e che si tratti della somma di tanti episodi. Cercherò nel corso del mio intervento di dimostrare il contrario, avendo una visione d'insieme strategica che penso faccia la differenza in questi temi. La costruzione di questo grande edificio ha come oggetto proprio la riforma del sistema bancario perché il dibattito in questa sede si è molto concentrato sul tema delle banche di credito cooperativo, che era il tema più ghiotto, ma non ci dimentichiamo che parliamo anche di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze - tema rilevante e significativo che ha visto un confronto importante in Europa e anche su questo voglio tornare - del regime fiscale relativo alle procedure di crisi e della gestione collettiva del risparmio. Questa è la dimensione dei provvedimenti che affrontiamo quando ragioniamo di riforma del sistema bancario.

Il nostro *Premier* qualche giorno fa ci ricordava che il 2016 è l'anno in cui l'Italia deve sistemare definitivamente la propria questione bancaria, che non è grave come in altri Paesi, ma ha dei profili di problematicità. Stiamo lavorando da qualche settimana pancia a terra tutti i santi giorni per avere una soluzione che sia compatibile con le regole, che dia tranquillità e garanzie a investitori e risparmiatori e certezza agli istituti di credito. Questi sono gli obiettivi verso i quali sta tendendo il Governo e anche noi, come Parlamento, cerchiamo di dare, per quanto possibile, un contributo a tutto questo. Quando parliamo di riforma del sistema bancario non possiamo prescindere dal fatto che qui non si tratta di una questione solo italiana, ma europea e il tema di fondo è quello dell'unione bancaria europea.

Sappiamo che tutto nasce dalla crisi del 2007, che ha palesato la necessità di armonizzare in tutta l'Unione europea, ma soprattutto nella zona euro, la regolamentazione delle attività bancarie e la vigilanza delle stesse, perché si è formata la convinzione che un'errata valutazione dei rischi da parte del settore bancario stesso avrebbe potuto compromettere la stabilità finanziaria degli Stati membri.

Quindi si arriva al giugno del 2012, quando si ha un cambio di prospettiva netto e il Consiglio europeo decide di spezzare il circolo vizioso che esiste tra le banche e il debito sovrano. Per fare questo, si utilizza lo strumento dell'Unione bancaria, che si regge fondamentalmente su tre pilastri. Il primo è il meccanismo unico di vigilanza, che decolla subito; il secondo è il meccanismo di risoluzione unico, che è diventato operativo dal primo gennaio 2016, e il terzo è quello del fondo di risoluzione unico, che invece, nelle prospettive che ci vengono delineate, dovrà entrare in vigore nel 2023.

Il senso del lavoro che stiamo cercando di fare, che vuole avere una visione organica, è quello di affrontare anche il terzo tema in fase ascendente, proprio perché ci rendiamo conto che è strettamente collegato agli altri due e ha delle ripercussioni significative, soprattutto dopo l'entrata in vigore del recepimento della *Bank recovery and resolution directive* (BRRD), anche sul sistema italiano. Da un lato lo facciamo per testimoniare l'attenzione alla fase ascendente e dall'altra parte per dare seguito, in termini reali, al ruolo che sono chiamati a svolgere i Parlamenti nazionali nel percorso di costruzione della legislazione europea. Lo voglio evidenziare perché ciò contrasta esattamente con l'affermazione per cui si sta procedendo a *spot* o a spizzichi e bocconi. Esiste, quindi, un quadro molto più ampio.

Rimando per l'insieme delle considerazioni alla relazione illustrata dal senatore Moscardelli e a quanto detto dal senatore Fornaro, quando specificava che si non si tratta dei tre provvedimenti - che sono i tre citati e che ci hanno visto esclusi, in quanto Senato, come giustamente ricordava il senatore Carraro - ma che c'è una visione strategica di insieme e non ci si limita alla somma di tanti piccoli atti. Mi permetto quindi di ricordare quanto sostenuto l'anno scorso in riferimento al decreto-legge n. 83 del 2015, perché, nel ripercorrere il quadro complessivo, non possiamo perdere di vista lo sfondo che caratterizza l'azione del Governo e anche il contributo offerto dal Parlamento. Enumerando le misure adottate in materia creditizia dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, oggi come allora sono convinto che le azioni indirizzate alle banche e agli intermediari finanziari costituiscano uno strumento fondamentale di politica economica, con riflessi significativi per l'economia reale - in particolare per gli aggregati famiglie e imprese - ma anche per le finanze pubbliche.

Intervenendo in materia di intermediari finanziari, infatti, non si tratta - permettetemi di dirlo, ma ho sentito questo *refrain* in vari interventi - di fare favori alle banche. Questa è una lettura assolutamente riduttiva e quanto mai fuorviante: si tratta invece di intervenire su un settore nevralgico dell'economia, tanto più in una congiuntura di ripresa, ovvero in un momento in cui le risorse aggiuntive fornite dal credito sono assolutamente strategiche per il futuro. Un anno fa ritenevo che nel contesto completamente mutato dell'Unione bancaria, dei tassi negativi, del *quantitative easing*, della crisi del debito sovrano e della flebile ripresa mondiale, la politica avesse il compito di individuare gli snodi problematici più rilevanti, per fare in modo che l'intermediazione creditizia si riattivasse sul lato delle famiglie e delle imprese, aumentando l'erogazione del credito. Non è mai simpatico citarsi, ma devo dire che proprio allora addossavamo alle banche italiane una grandissima responsabilità. Affermavo infatti che «tocca adesso a tutti i banchieri italiani meritare lo sforzo e la prontezza del legislatore, per sostenere, con innovazione e fantasia, rischio imprenditoriale e sfida del futuro, la ripresa dell'economia». Sostenevo questo perché denunciavamo e sottolineavamo come, in controtendenza rispetto a quanto sarebbe stato auspicabile, alcune banche italiane avessero utilizzato le risorse a bassissimo costo del *targeted long term refinancing operation* (T-LTRO), per restituire alla BCE le linee di finanziamento precedentemente assorbite ad un costo superiore a quelle dei LTRO. Si passava da 0,25 a 0,05 ma il rapporto era sempre di 1 a 5. E noi evidenziavamo quei limiti del sistema dicendo che, adesso che avevamo creato le condizioni perché questo non capitasse più, e quindi richiamando alle proprie responsabilità le banche, volevano che vi fosse un contributo a quella ripresa che noi troviamo assolutamente fondamentale per il lavoro che stiamo svolgendo.

Allo stesso tempo, davo atto al Governo di aver superato le colonne d'Ercole di un bacino ristretto autoreferenziale, quale quello del settore bancario, con la riforma delle banche popolari.

Ma a tale innovazione si aggiunge oggi il nuovo assetto della galassia del credito cooperativo. Personalmente sono soddisfatto del testo accolto dalla Camera dei deputati, poiché l'impianto del progetto della Federcasse è stato confermato. Sono garantite alternative all'adesione al gruppo delle

BCC, ma senza stravolgere i principi della cooperazione.

Perché dico che sono contento? Permettetemi di ricordare con un po' di orgoglio che il progetto di riforma è stato seguito dalla Commissione finanze sin dall'inizio. È stato oggetto di un seminario svoltosi qui in Senato con l'omologa Commissione della Camera e presenta dei contenuti di interesse generale.

Oltre tutto, furono proprio le banche di credito cooperativo che (all'interno dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario che permise di avere una fotografia positiva di quello che era, ed è, il sistema bancario in Italia), memori di quanto era successo, da un lato alle banche popolari, più volte sollecitate ad autoriformarsi con una sollecitazione, caduta nel nulla, che andava da Banca d'Italia al Governo, e memori anche del sistema utilizzato dalle fondazioni, che invece avevano individuato, insieme al Ministero dell'economia, una via per trovare un protocollo d'intesa significativo, avevano innescato un processo di autoriforma e avevano deciso di discutere questo processo con il Parlamento. Gli elementi fondamentali emersi in quel seminario si ritrovano assolutamente tutti nel decreto legge presentato alla nostra attenzione.

Il credito cooperativo rappresenta un elemento di peculiarità e si è parlato, soprattutto nel dibattito in Commissione, di una biodiversità finanziaria, che ha bisogno di essere sostenuta in un momento di rapidi mutamenti. Non lo si fa con le risorse pubbliche, ma attraverso una impalcatura giuridica che risponde all'esigenza di vigilanza sistemica e salvaguarda le singole realtà economiche vicine al territorio, mette a fattore comune servizi ed esperienze ed è una risposta forte del sistema della politica.

Si cambia la prospettiva ma è certamente una risposta all'altezza dei tempi che viviamo. Ed è la risposta migliore ad alcune delle critiche che sentivo in questa sede. Ma voglio utilizzare non le mie parole, bensì quanto detto ieri da Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, il quale ha affermato: «Non potevamo accettare» - ha spiegato - «la possibilità di trasformare le cooperative in SpA affrancando le riserve e distribuendole: questo è stato di fatto impedito. La famosa *way out* che viene concessa alle BCC che non vogliono aderire al gruppo unico sarà quella di lasciare le riserve indivisibili nella casa madre, e conferire l'attività bancaria in una Spa dietro pagamento di una imposta». Secondo Gardini, «questo salva i principi, e offre la possibilità a chi non vuole stare nel gruppo unico di trovare una nuova soluzione; ma penso che saranno molto poche le BCC che non aderiranno al gruppo unico, perché i tempi sono difficili e richiedono un gruppo unico che faccia da ombrello e dia protezione». Egli esprime con ciò un giudizio assolutamente positivo del lavoro che è stato fatto.

Dal dibattito sulle banche popolari e sul credito cooperativo emergono certamente delle voci preoccupate sul destino delle aziende italiane, sull'ingresso degli investitori stranieri o comunque estranei alle logiche naturali e agli interessi economici italiani.

In una condizione statica di eredità soddisfacente, tale insistenza non sarebbe stata giustificata. Al contrario, dopo la recessione, tutto il sistema bancario e finanziario si è riorientato e si sta riorganizzando a regole variate ma con bilanci pesanti e aumenti di capitale privato che, complessivamente, ammontano a circa 50 miliardi. Lo snodo di questi anni si presenta quindi veramente cruciale.

Il Governo ha ritenuto importante superare vincoli giuridici grazie ai quali una certa tipologia di attività creditizia aveva preso forma e si era sviluppata. In futuro non sarà così: spetta adesso al banchiere tornare a fare il proprio mestiere, sapendo che gli attori del mercato sono più forti, che la vigilanza sistemica è in campo e che la tutela del risparmio non arriva più a coprire con le finanze pubbliche la totalità dei soggetti investitori ma solo i depositari.

Le novità normative del decreto in esame si inseriscono in una congiuntura che segna quindi un miglioramento dell'attività bancaria grazie al superamento della condizione tecnica della lunga recessione e grazie alla conferma, pur tra difficoltà di origine prevalentemente internazionale, di un contesto di crescita del prodotto interno lordo evidenziato dai dati forniti ieri dall'ISTAT. Nel 2015, infatti, si sono manifestati segnali di ripresa in Italia e per le banche l'andamento dei nuovi prestiti è

stato particolarmente vivace nel comparto dei mutui, dove si è registrato il sostanziale raddoppio di flussi complessivamente erogati alle famiglie (con poco più del 30 per cento di operazioni di surroga), ed è stato promettente anche nel comparto delle imprese, dove i nuovi impieghi sono cresciuti dell'11,6 per cento su base annua.

Grazie al perdurare di queste dinamiche nel corso di buona parte dell'anno passato, verso la fine del 2015 anche lo *stock* complessivo di prestiti in essere all'economia (compresa la pubblica amministrazione) ha smesso di contrarsi e ha registrato valori lievemente positivi: questi sono dati di fatto. Noi tutti sappiamo però che il peso relativo sistemico dei crediti deteriorati e degli accantonamenti fatti dalle banche mettono in forse la capacità di irrobustire la crescita economica, come denunciato anche nel *country report* sull'Italia, fatto dall'Unione europea.

È alla luce di simili considerazioni che dobbiamo tornare con la mente a tutte le misure poste in essere, perché solo così possiamo renderci conto del tipo di azione che si sta svolgendo con quest'ultimo mattone (come l'avevo definito in precedenza): la cessione delle quote di Banca d'Italia, la riforma delle banche popolari, le norme sui requisiti patrimoniali, l'impalcatura della vigilanza europea, l'autoriforma del sistema delle banche di credito cooperativo, il regime di deducibilità di perdite su crediti, le misure di accelerazione del recupero dei crediti e, per ultimo, i programmi di finanziamento della BCE e gli interventi di acquisto di titoli pubblici, anche detenuti da banche, della stessa autorità di Francoforte. Il decreto-legge dell'anno scorso riduceva drasticamente il periodo di deducibilità delle perdite su crediti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,08)**

(*Segue* MARINO Mauro Maria). La questione dei *non performing loan* è affrontata invece dopo un lungo confronto in sede europea per la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato sugli strumenti in campo. I membri della Commissione, che hanno seguito tutta la questione attraverso un'indagine conoscitiva, hanno osservato il percorso con particolare attenzione. Di recente è stato autorevolmente sostenuto che tale confronto poteva essere condotto con maggiore decisione; al contempo è chiaro a tutti che il peso relativo dello *stock* e del flusso dei crediti deteriorati sulle banche non può essere affrontato con strumenti ordinari e di lungo periodo. Al dicembre 2015 i crediti in sofferenza rilevanti, cioè quelli non rettificati dalle banche ammontano non a 202 miliardi ma a 84 miliardi, anche se va precisato che nel 2007, ad inizio crisi, erano di 15 miliardi. La percentuale rispetto agli impieghi è oggi del 4,6 per cento, mentre era allo 0,8 per cento nel 2007.

Il decreto interviene quindi in una prospettiva di politica economica: la liquidità messa a disposizione dalla BCE non si trasforma in nuovo credito; i bilanci delle banche sono fortemente appesantiti dalle perdite e dai crediti deteriorati; le misure di stabilità sistemica richiedono accantonamenti sui crediti robusti con capitale di qualità e collaterale costoso. Da qui l'esigenza indifferibile e urgente di attivare il mercato dei titoli cartolarizzati con sottostanti crediti bancari. Su questo aspetto la novità della Camera di estendere anche agli intermediari finanziari la facoltà di cartolarizzare crediti assistiti dalla garanzia dello Stato appare rilevante nella prospettiva di irrobustire il mercato dei titoli cartolarizzati.

Non vi è dubbio, quindi, che la garanzia dello Stato, nei limiti del decreto-legge (limiti derivanti dalla trattativa con l'Unione europea), sembra operare con effettività e incisività (forse non quella auspicata ma è comunque significativa), ed è uno strumento aggiuntivo al mercato. Penso che alcuni elementi nuovi dei mesi scorsi richiedano comunque una riflessione un po' più ampia.

Gli investitori hanno velocemente abbandonato le posizioni sulle banche quotate immaginando nuove debolezze strutturali e fragilità sistemiche, che non apparivano giustificate, soprattutto alla luce della fotografia che avevamo fatto sul sistema bancario italiano. A un livello totalmente diverso, e cioè quello dei clienti e dei risparmiatori italiani, si è diffusa la stessa sfiducia nelle banche e nelle istituzioni finanziarie, dopo la crisi delle quattro banche - e l'applicazione parziale del meccanismo di salvataggio interno - anche a causa di un'informazione giornalistica troppo spesso superficiale se non terroristica.

Permettetemi di dire, con voce chiara, che le cose non sono come vengono dipinte: noi abbiamo un sistema bancario italiano sano con alcune criticità e stiamo seguendo con attenzione particolare,

soprattutto nell'interlocuzione che c'è con l'Unione europea, tutte le questioni che si riverberano direttamente e che non accettiamo passivamente come calate dall'alto.

Noi dobbiamo lavorare per riuscire ad avere un rapporto diverso, anche un'attenzione diversa ai temi europei, anzitutto facendo noi attenzione alla fase ascendente per cercare di seguire i processi e non subirli con logiche di recriminazione che non servono a nulla.

Concludo con una citazione letteraria, che è quasi un dovere per non scadere nel mero tecnicismo. La citazione più appropriata mi sembra quella de «La fattoria degli animali» di Orwell, che può apparire assolutamente scontata. Provo allora a riaffermare il concetto espresso dal noto scrittore indo-britannico, riformulandolo e attualizzandolo alla luce delle considerazioni che facevo all'inizio del mio intervento, conscio dei miei limiti e senza voler assolutamente pormi in competizione con lui, concludendo che solo un'idea di Europa fondata su diritti certi per tutti permetterà il superamento di un concetto di Europa basato su doveri solo per alcuni, perché nel difficile equilibrio tra diritti e doveri auspichiamo che tutti gli Stati siano uguali e non ci sia nessuno più uguale degli altri. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MOSCARDELLI, *relatore*. Signor Presidente, come ha appena ricordato il collega Mauro Maria Marino, il dibattito è stato ampio, anche se svolto nel poco tempo a disposizione. Quello che si rileva sono in realtà critiche sul merito del provvedimento, che però non colgono l'elemento essenziale di una serie di interventi che rafforzano l'intero sistema bancario; interventi come questo delle BCC che riprende le linee guida elaborate dal mondo delle banche di credito cooperativo e che si muove all'interno delle due coordinate fondamentali: il rafforzamento del sistema, da una parte superando la parcellizzazione, la frammentazione e quindi la debolezza strutturale; dall'altra, mantenendo le finalità di credito cooperativo. Quindi ribadisco che, proprio per assicurare il ruolo importante delle BCC di finanziamento all'economia reale per la loro vicinanza alle piccole e medie imprese (sono stati ricordati i numeri), questo cambiamento è necessario.

Credo, quindi, che da questo punto di vista, oggi compiamo un altro passo importante su un tema come quello del sistema bancario che - ricordo - è l'unico canale che alimenta la nostra economia, il nostro sistema di imprese. Segniamo un ulteriore passo in avanti per poter affrontare al meglio le questioni che abbiamo ancora davanti, e cioè la partita dei crediti deteriorati, che però oggi può essere vista e affrontata in un quadro sicuramente più stabile e più forte, tenuto anche conto dell'attuale difficoltà di reperimento di capitale in un quadro di mercato molto difficile. Da questo punto di vista, la patrimonializzazione e l'impiego di risorse private e non pubbliche per rafforzare il sistema è un altro elemento a favore. Per questo giudico molto positivamente il provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, prima di tutto vorrei fare un'osservazione sul metodo, e cioè sulla scelta di procedere in questa materia per decreto-legge. Naturalmente è stata una scelta opinabile - è ovvio - e non è stupefacente che sia stata una scelta sottoposta a numerose valutazioni critiche anche nel corso di questa discussione. Vorrei semplicemente provare a dire che non si è trattato, tuttavia, di una scelta priva di motivazioni che hanno qualche fondamento razionale.

AIROLA *(M5S)*. «Qualche fondamento razionale», parole sante!

PRESIDENTE. Senatore Airola, faccia il bravo.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Chissà perché bisogna per forza rovinare i tentativi di discutere seriamente. Dev'essere una malattia.

AIROLA *(M5S)*. Perché in questo Parlamento non si discute più! Perché mettete una fiducia dietro l'altra! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, per cortesia, siamo in fase di replica e il Governo ha il diritto di

parlare.

Prego, vice ministro Morando.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Dicevo che il fondamento razionale di tale scelta sta nel fatto che, secondo me, tutte e tre le norme fondamentali che compongono questo decreto (la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia di Stato sulle cartolarizzazioni che abbiano come sottostante crediti deteriorati e sofferenze e infine - non ne ha parlato nessuno ma si tratta di una norma assolutamente rilevante - norme fiscali sui contributi ricevuti a titolo di liberalità da soggetti in procedura concorsuale) e che costituiscono i suoi cardini sono frutto di un lunghissimo lavoro (qualcuno ha detto, a mio avviso con qualche fondamento, di un lavoro troppo lungo) di preparazione sia in sede nazionale (riforma delle banche di credito cooperativo) sia in sede europea (le altre due scelte fondamentali). Cosicché, appena definite le intese su ognuno di questi punti, sia con i soggetti che chiameremo di natura economico-sociale sia con i soggetti istituzionali (soprattutto gli organismi comunitari), si è scelto di adottare le soluzioni definite per decreto-legge al fine di accelerare il processo di entrata in vigore di questo complesso di norme di particolare rilievo. Era infatti divenuto urgente un intervento di rafforzamento del sistema delle banche di credito cooperativo anche per favorire il consolidamento patrimoniale delle banche stesse e, in particolare, di quelle in difficoltà. Ho ascoltato un intervento in cui si diceva che sono solo venti quelle in difficoltà. Ammesso che sia vero: "solo venti"? "Solo"? Resto stupefatto! A mio giudizio il numero delle banche di credito cooperativo che hanno serie difficoltà è inferiore ma in ogni caso vi è una forte esigenza di consolidamento e di rafforzamento cui la soluzione contenuta nel decreto cerca di dare una risposta.

Così come era diventata urgente, dopo quasi un anno di confronto e di trattativa in sede europea, la soluzione di apporre una garanzia di Stato sulle cartolarizzazioni che abbiano come sottostante sofferenze bancarie e crediti deteriorati, senza incorrere - questo è stato il nodo - in un procedura di infrazione per aiuti di Stato impropri. Appena definita la soluzione europea, abbiamo scelto di agire per decreto-legge, perché bisogna far partire immediatamente il processo che consentirà ad una quota, a mio giudizio significativa, di queste sofferenze di essere collocate sul mercato a condizioni più appetibili.

Bisogna infatti sapere, torno ad insistere su questo argomento, che vi è una ragione di particolare debolezza. Il nostro sistema bancario ha i profili e le caratteristiche che qui sono stati richiamati. Non è vero che si tratti del sistema bancario più debole in Europa, ma è tendenzialmente vero il contrario. Non abbiamo dovuto mettere soldi dei contribuenti per rafforzare il sistema. Queste sono tutte affermazioni infondate. Siamo però un Paese nel quale abbiamo conosciuto una recessione molto lunga nel tempo, tale per cui abbiamo perso, tra il 2008 e il 2014, 9 punti di prodotto interno lordo e 10 punti di reddito medio *procapite*.

È del tutto evidente che le imprese che lavorano per il mercato interno hanno dovuto fare i conti con un mercato che si è venuto drammaticamente restringendo. Quindi, quelle imprese che si erano rivolte alle banche per avere finanziamenti, in particolare a queste banche e a quelle di cui abbiamo discusso più presenti sul territorio, sono entrate in difficoltà a causa della crisi. Le sofferenze sono letteralmente esplose (i dati sono stati ricordati adesso dal relatore e presidente della 6a Commissione Mauro Maria Marino).

È chiaro allora che se vogliamo fare in modo che l'orientamento di politica monetaria ultraespansiva della Banca centrale europea si trasmetta all'economia reale, producendo più investimenti e più posti di lavoro, dobbiamo cercare di affrontare il tema delle sofferenze. Il tema delle sofferenze bancarie si affronta attraverso molte iniziative, ma una di queste è la costruzione, anche in Italia, di un mercato delle sofferenze bancarie che non c'è. La garanzia di Stato può fornire per un segmento di questo mercato l'impulso a nascere e a costituirsi. Per fare che cosa? Per risolvere i problemi delle banche perché astrattamente siamo figli degli interessi delle banche? Chi vuole sostenere questa tesi lo faccia, ma è evidente il contrario.

Dobbiamo rilanciare l'economia italiana e uscire dal *credit crunch*. Per uscire dal *credit crunch* bisogna ridurre le sofferenze in maniera tale che le banche abbiano le risorse necessarie per tornare a

fare il loro mestiere, cioè tornare a fare credito alle imprese, perché senza credito non si ha rilancio economico. Questa è la ragione per cui abbiamo adottato con urgenza per decreto-legge il provvedimento relativo alle garanzie.

Nel corso della discussione al Senato di questo disegno di legge ho detto fin dall'inizio a nome del Governo che il nostro orientamento - che ho confermato e confermo - a proposito di questo decreto era ottenere dal Senato il consenso necessario per confermare il testo uscito dalla Camera, non soltanto perché fare il contrario e rendere necessaria una terza lettura metterebbe a rischio la conversione definitiva di questo decreto (e non ce ne è davvero bisogno), quanto e soprattutto perché consideriamo che le soluzioni adottate alla Camera risolvano positivamente le due questioni fondamentali che in senso critico si sono proposte sul testo originario del decreto. Consideriamo cioè che le correzioni apportate dalla Camera dei deputati su questi due punti siano soddisfacenti. I due punti che erano stati sollevati criticamente sono la cosiddetta via d'uscita (si può dire anche in italiano) per le banche di credito cooperativo che non intendano aderire ad un gruppo bancario nazionale cooperativo e una debolezza nel riconoscimento delle peculiarità territoriali, dell'esperienza e della natura delle banche di credito cooperativo. Questi erano i due difetti fondamentali del testo del decreto-legge.

Prima di arrivare, e concludere rapidamente, a questi due punti fatemi fare un'osservazione di carattere generale. Certamente sulla via d'uscita c'è stata una grande discussione e il Parlamento è intervenuto modificando radicalmente il testo originario del decreto, ma è un errore a mio giudizio concentrare così ossessivamente l'attenzione sulla via d'uscita, facendo perdere il senso - scusate il gioco di parole - della strada di entrata, cioè della soluzione rappresentata dalla costituzione del grande gruppo bancario o dei grandi gruppi bancari cooperativi. Questa è la soluzione attraverso la quale le singole banche di credito cooperativo confermano la loro natura di banche ispirate al principio di mutualità, confermano la loro natura di banche particolarmente radicate su specifiche porzioni di territorio, ma si collegano e si aggregano nazionalmente per affrontare problemi, a partire dalle dotazioni patrimoniali di capitale, che sono affrontabili in una chiave di maggiore aggregazione.

Ora, io parlo di gruppi bancari cooperativi nazionali, non necessariamente di gruppo, perché chi conosce la consistenza del patrimonio netto del movimento delle banche di credito cooperativo sa che il limite che abbiamo fissato non necessariamente descrive l'obbligo di fatto, per legge, di costituire un gruppo unico; naturalmente è chiaro che altra cosa è avere un orientamento tendenzialmente favorevole ad un'aggregazione la più ampia possibile. Confermo che l'orientamento del Governo, coerente in questo senso con quello di Federcasse e del movimento delle banche di credito cooperativo, è a favore della più ampia aggregazione, con l'obiettivo di un'unica aggregazione, ma naturalmente in un contesto nel quale questo vincolo non può essere imposto per legge.

Se potessimo, per una volta, discutere tra di noi senza dire per forza che chi non condivide la nostra opinione è caratterizzato da insipienza e non sa cosa sta facendo, forse faremmo un passo nella direzione giusta. Io non dico che chi ha avanzato critiche non sa cosa dice; sa cosa dice ed avanza critiche che meritano di essere discusse. Noi ci siamo posti però questo problema specifico: se poniamo (come abbiamo fatto) una soglia minima elevata per la costituzione del gruppo cooperativo grande (chiamiamolo così), con l'orizzonte nelle opzioni politiche (ma non nel vincolo di legge) che se ne costituisca anche uno solo, possiamo noi vietare e togliere una via d'uscita o condizionarla esclusivamente alla totale devoluzione delle riserve delle banche di credito cooperativo attraverso ciò che è reso necessario dalla legge sulla cooperazione (non sulle banche di credito cooperativo)?

La cooperativa che si scioglie è quel soggetto che deve per legge devolvere tutte le riserve al fondo mutualistico. Abbiamo allora pensato che la soluzione del gruppo unico per legge, cioè imposto dal vincolo della legge, fosse una soluzione non percorribile. Per questa ragione abbiamo teso a tenere molto alte le soglie, in particolare la soglia del miliardo, in un contesto nel quale è stato necessario trovare una via d'uscita. Riconosco che la via d'uscita che il Governo aveva individuato nel testo originario era una soluzione sbagliata; l'abbiamo riconosciuto apertamente. Forse andrebbe considerato questo elemento, perché non era tanto sbagliata con specifico riferimento alle banche di credito cooperativo, ma era una soluzione che metteva in discussione un principio fondamentale del

movimento cooperativo nel suo complesso: la cooperativa la puoi sciogliere, se vuoi, e la puoi trasformare in SpA, ma, per piacere, le riserve che in parte significativa sono frutto delle agevolazioni fiscali che lo Stato riconosce sacrosantamente, in applicazione della Costituzione, alle cooperative le devolvi al fondo mutualistico.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 11,30)**

(*Segue* MORANDO). Il rischio che questo precedente delle banche di credito cooperativo, che aveva una sua giustificazione, attraesse tutto il movimento della cooperazione ci ha indotti a considerare altre soluzioni. La soluzione che abbiamo presentato a questo proposito, discussa alla Camera e approvata, è a nostro avviso soddisfacente, perché non elimina l'affrancamento delle riserve. La cooperativa rimane cooperativa ed è titolare delle sue riserve fintantoché non deciderà di sciogliersi; a quel punto, le riserve saranno devolute al fondo mutualistico. Se proprio non intende aderire al gruppo cooperativo grande e ha le dimensioni previste dalla norma (200 milioni di euro di patrimonio netto) questa cooperativa può scegliere, rimanendo cooperativa (poi vedremo quello che dovrà fare per rimanere tale, e questo per rispondere al tema posto dal senatore Mucchetti), il conferimento di ramo d'azienda ad una SpA che esista oppure che sia appositamente costruita in un arco di tempo molto limitato (perché bisogna costituire il grande gruppo di credito cooperativo e non possiamo dare molto tempo per questa decisione).

Questa soluzione prevede il mantenimento di un versamento - come è stato chiamato nel testo - del 20 per cento non delle riserve o del capitale (come è stato detto), ma del patrimonio netto. Perché abbiamo mantenuto questa norma? È una scelta opinabile, naturalmente, ma è una scelta che, da un lato, tende a favorire il processo di aggregazione ampio. Spero di non dover insistere molto sull'argomento: non c'è alcuna insipienza, a mio avviso; c'è semplicemente una valutazione, perché l'aggregazione ampia è nell'interesse prevalente, quindi cerchiamo di spingere in questa direzione. Dall'altro lato, contemporaneamente, facciamo un'operazione di effettiva possibilità di percorrere la via d'uscita, consentendo all'istituto bancario di rimanere cooperativo. E siccome l'istituto, per accumulare quelle riserve, ha avuto dei vantaggi fiscali, nel momento in cui fa un trasferimento di ramo d'azienda in una SpA qualcosa deve restituire di quel vantaggio. Ecco perché è un versamento e non una generica imposta. Naturalmente sul numero si poteva discutere (20 o 15 per cento): questo è addirittura ovvio.

Non so se saranno una o due oppure tutte e quattordici le banche di credito cooperativo che sceglieranno questa strada. In ogni caso sono al massimo quattordici le banche di credito cooperativo che possono fare questa scelta, eventualmente ognuna di esse trascinandone qualcuna delle altre. Prevedo, come hanno detto in molti, che saranno poche, ma questa via d'uscita era assolutamente necessaria per fare in modo che, da un lato, ci fosse tutto l'intervento pubblico, tutta la regolazione favorevole a un orientamento di aggregazione al massimo livello, senza negare, dall'altro, che, sia pure pagando un prezzo importante, fosse possibile percorrere una qualche soluzione alternativa.

Da questo punto di vista, a mio giudizio, la soluzione che abbiamo trovato, quindi, ha una sua logica. E ha una sua logica - lo voglio dire al senatore Molinari - anche l'ipotesi del versamento del 20 per cento del patrimonio netto.

Termino sul secondo punto e sulla seconda criticità. Nella norma originaria non c'era un sufficiente riconoscimento delle peculiarità territoriali del movimento delle banche di credito cooperativo. Non c'era questo riconoscimento per quella componente del movimento delle banche di credito cooperativo che ha le più straordinarie peculiarità: Bolzano e, per certi aspetti non identici, Trento. Abbiamo, quindi, prima di tutto - lo voglio dire con chiarezza - riconosciuto che questa peculiarità doveva essere reintrodotta nella norma e abbiamo pienamente affermato che le banche di credito cooperativo della Provincia di Bolzano (le Raiffeisen) e quelle della Provincia di Trento dovevano poter concorrere al conseguimento degli obiettivi di carattere generale di questo decreto-legge, ma secondo le loro peculiarità: autonomia della soluzione, quindi, per la Provincia di Bolzano e per la Provincia di Trento. Su quest'ultima, però, voglio aggiungere una cosa: se le banche di credito cooperativo della Provincia di Trento decidono di utilizzare quello che prevede questa norma, allora dovranno fare un'operazione

di scorporo di quelle banche di credito cooperativo che non operano nella Provincia di Trento, altrimenti dovranno fare altre scelte: potranno fare un sottogruppo o altre cose, ma non certamente usare la norma così com'è, che fa esplicito riferimento alle banche che hanno sede e operano nella Provincia in questione. Per Bolzano è così, per Trento oggi non è così.

Naturalmente c'era però il problema di andare oltre. Bolzano e Trento hanno peculiarità, che però sono presenti, sia pure in modo non così marcato, anche in altre realtà. Qui abbiamo adottato una soluzione che, secondo me, si fa male a sottovalutare. Abbiamo stabilito che le banche di credito cooperativo di una certa entità territoriale che lo ritengano, possono costituire un sottogruppo in forma di società per azioni nella Regione tale o tal'altra, per esempio, o nella porzione di Paese tale o tal'altra, e come sottogruppo (cioè come società per azioni) aderire al gruppo nazionale. Questa non è un'innovazione minuta, secondaria, da sottovalutare e su cui non parlare, come invece è stato fatto in questa sede. Si tratta di una soluzione che, pur riconoscendo che nel resto del Paese non ci sono le specificità della Raiffeisen e delle banche di credito cooperativo trentino, contempla l'esistenza di peculiarità che meritano di essere riconosciute (e di fatto vengono riconosciute).

È per questo motivo che il Governo, con assoluta tranquillità, si è orientato a difendere in Senato un testo che, a nostro avviso, il Parlamento ha modificato in modo radicale su punti che erano critici e che oggi lo sono, se non altro, un po' di meno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto le allieve, gli allievi e i docenti del «Platen» Gymnasium di Ansbach, in Germania, e quelli dell'Istituto tecnico «G.B. Carducci-G. Galilei» di Fermo, che stanno seguendo i nostri lavori dalle tribune. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2298 (ore 11,38)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà. *(Applausi ironici dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII)*.

AIROLA *(M5S)*. Il Ministro per i rapporti con le banche!

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2298, di conversione del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Brava!

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito e sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,38, è ripresa alle ore 12,06).

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori per la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge di riforma delle banche di credito cooperativo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per consentire l'inizio della chiama alle ore 17, si è stabilito che la seduta odierna sarà unica.

La discussione sulla fiducia, per la quale è stata ripartita un'ora e dieci minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi, avrà inizio alle ore 14. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. Al termine del voto di fiducia è convocata la Conferenza dei Capigruppo.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,07, è ripresa alle ore 14).

Presidenza della vice presidente FEDELI

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 5 aprile 2016

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Federica GUIDI dalla carica di Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di reggere ad interim il predetto Dicastero.

F. *to* Matteo Renzi».

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2298
e della questione di fiducia (ore 14,01)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, parlando di fiducia su un provvedimento, non c'è dubbio che ci dobbiamo chiedere se questo Governo meriti ancora fiducia oppure no. A noi, colleghi di quest'Aula, sembra quasi ridicolo dover parlare di fiducia su un provvedimento parziale e settoriale, quando sappiamo che ci sono due mozioni di sfiducia sul Governo in generale e che, se passassero quelle, non avrebbe più senso parlare di fiducia su un provvedimento.

Dovendo parlare però del provvedimento, dovremmo anche chiederci dove ci sta portando questo Governo. Non abbiamo alcun membro del Governo in questo momento in Aula. Questo non mi dispiace affatto, signora Presidente. Alcuni colleghi potrebbero rinunciare a parlare fintanto che qualche membro del Governo non fosse disposto ad ascoltare. Ma, proprio per quello che dirò, la poca serietà del Presidente del Consiglio e dei Ministri che compongono il Governo si palesa in questa assenza. Il guaio è che tutto il Paese sta vivendo questo disagio e questa scollatura, con un Governo che sembrava aver dato fiducia e voler provare strade nuove.

Il maggior quotidiano del nostro Paese, il «Corriere della sera», ha creduto in questo Governo e ha creduto in Renzi. Nell'edizione di oggi, l'editoriale di Galli della Loggia inizia proprio con queste parole: «C'era un Renzi che ci piaceva». Potremmo anche non leggere tutto il resto, perché «c'era» un Renzi che ci piaceva.

PRESIDENTE. Vorrei interromperla, senatore Divina. Sembrava che ci fosse il Governo, ma, siccome

non c'è, per correttezza vorrei fare una verifica e poi le ridarò la parola.

DIVINA *(LN-Aut)*. Non è necessario, signora Presidente.

PRESIDENTE. Lo so che lei l'ha detto, ma per correttezza vorrei fare una verifica.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,03, è ripresa alle ore 14,04).

Adesso che il Governo è presente, le restituisco la parola, senatore Divina, e ricominciamo dall'inizio.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, la ringrazio, ma, come ripeto, non era una questione di rilevanza assoluta.

Nel testo, che è abbastanza puntuale, dell'editoriale del «Corriere della sera» di oggi, la domanda forse più importante è quella che Galli della Loggia si pone: ma era di sinistra? Sì - risponde - lo era. Mi fermo, altrimenti farei quello che dovrebbero fare i giornalisti la mattina, do lettura della cronaca. «Era di sinistra» significa che portava avanti tematiche, prospettive e soluzioni che la sinistra sentiva come quasi esclusive.

Se devo pensare alla parola chiave che definisce la sinistra nella storia, è «partecipazione». Tra il centralismo, l'uomo solo al comando e il sistema democratico partecipativo la sinistra ha sempre piantato paletti: sinistra vuol dire allargare la platea delle decisioni, renderle più accettabili, creare il sistema che facesse, poi, emergere quello che veniva chiamato il bene comune, che tutti devono andare a cercare, comporlo, ricomporlo e aggiustarlo.

Ebbene, arriva Renzi al Governo e sembra che "la partecipazione" parola non esista più. A noi poco interessa che vi siano organismi, più o meno rappresentativi, che allarghino la platea della partecipazione, ma non si può prescindere da una partecipazione istituzionale. Nella riforma istituzionale Renzi ha cancellato sostanzialmente il potere legislativo delle Regioni: non esiste più la potestà legislativa concorrente. Di quella delle nostre Regioni, quelle a statuto speciale, che non può toccare perché abbiamo una salvaguardia un po' più pregnante - si è permesso di andare a levare mattoncini, pezzettini anche se è chiaro che c'è una difesa molto più strenua da parte delle Province autonome e delle Regioni a Statuto speciale.

Ma, tornando al Parlamento, il Parlamento non conta più nulla. Se pensiamo a cosa avverrà con la prossima riforma elettorale, questo Parlamento e, in particolare, il Senato sono proprio spazzati via. Il Senato non parteciperà più, non darà più fiducie, non darà più indirizzi politici, non voterà più il bilancio dello Stato. Un Parlamento eletto non viene più chiamato ad esprimersi per mano di un Governo il cui Presidente del Consiglio non è nemmeno un eletto. Qui si possono aprire scenari per giuristi e amanti della narrativa politica di questo Paese: è possibile che un Governo non eletto metta in scacco e - a questo punto - fuorigioco un Parlamento eletto (nel bene o nel male, con una buona legge o con una cattiva legge)?

Perché dico questo? Perché nella fiducia i numeri sono importanti e quando un Governo arriva e dice: «Pongo la fiducia», ciò significa: «Non mi interessa conoscere la vostra opinione. Non mi interessa la vostra partecipazione al confezionamento della normativa e del provvedimento che si sta discutendo. Prendete oppure lasciate».

In un momento storico che lascia ambiti oscuri e in cui non esistono alternative a questo Governo, dato che la sinistra ha un solo capo e «non ne viene a capo» e il centrodestra mai è stato così sfilacciato, porre la questione di fiducia sa solo di ricatto: poiché non sarete in grado di fare altro e digovernare senza di me, non rompiamoci tanto l'anima in questa sede, votatemi questa fiducia altrimenti ognuno di voi - uomo o donna che sia - è perso, perché, se mi mandate a casa, io, Matteo Renzi, segretario di partito, deciderò chi tornerà qua e chi no, perché ho già promosso l'adozione di una legge che non permetterà agli elettori di scegliere i propri rappresentanti. Sarò io a sceglierli e la segreteria di partito imporrà chi votare, perché con i capilista due terzi dei membri della Camera dei deputati non saranno eletti o scelti, ma già predeterminati.

Passo ora ai numeri, che non sono cosa di poco conto. Mi ricordo quando i parlamentari della sinistra salivano letteralmente con i piedi sui banchi perché il Governo Berlusconi poneva la questione di

fiducia su alcuni provvedimenti. L'apposizione della fiducia su determinate materie è facoltà e prerogativa di ogni Esecutivo. Ebbene, su un totale di più di 270 provvedimenti portati in Assemblea, il Governo Berlusconi ha posto la fiducia sul 16 per cento. Quanto al Governo Renzi, i dati a mia disposizione cambiano di mese in mese, quindi il dato di febbraio potrebbe essere diverso da quello di marzo e domani cambierebbe ancora, ma su un totale di 130 provvedimenti, la percentuale di quelli su cui ha posto la fiducia oscilla tra il 31 e il 34 per cento. Ciò significa che il Governo ha posto la fiducia su un provvedimento su tre, così impedendo il dialogo e non consentendo sostanzialmente la discussione.

C'è di più, perché ben 47 dei provvedimenti su cui il Governo Renzi ha posto la fiducia sono di iniziativa governativa ed i disegni di legge di iniziativa parlamentare sono pressoché ininfluenti. Il Governo ha l'arroganza di adottare un decreto provvisoriamente esecutivo, arrivare in Aula, porre la fiducia e dire: non ho voglia di perdere tanto tempo, quindi prendere o lasciare.

Se torniamo indietro, ai Governi precedenti, il Governo Letta pose la questione di fiducia su soli dieci disegni di legge di iniziativa governativa e il tanto bistrattato Monti, che ne chiese di fiducie, non pose mai la fiducia su disegni di legge di iniziativa governativa.

Stiamo assistendo a un'*escalation* spaventosa di concentrazione di poteri. In una fase delicata del Paese, si potrebbe anche decidere di riconoscere i pieni poteri al Governo, tuttavia quest'ultimo dovrebbe venire in Aula per chiederli ed ottenerli legittimamente. Si tratterebbe di una sorta di sospensione della Costituzione. Si potrebbe dire che il momento politico ed economico, la crisi e la situazione della sicurezza internazionale pongono il Governo di fronte a scelte tali da imporre l'accantonamento momentaneo del sistema democratico e il riconoscimento all'Esecutivo della totalità dei poteri, finché non si esca dall'emergenza. Mussolini chiese i pieni poteri e il Parlamento di allora li concesse e credo che l'Assemblea conosca bene la storia d'Italia e sappia che non va ripetuta. Ma ottenere i pieni poteri senza mai chiederli è di una gravità assoluta.

Renzi ha chiesto la fiducia, per cui nessuno ha potuto interferire, sull'Italicum, sul *jobs act*, cioè sulla riforma del lavoro che la sinistra ha provato ad ostacolare, sulla riforma della pubblica amministrazione e anche sulla legge di stabilità del 2015, della quale mi pare che qualche marachella sia emersa in questi giorni, a proposito di parenti o non parenti che, con qualche emendamento, hanno ottenuto benefici. Ma non siamo qui per fare scandalismo.

Se pensiamo che le Regioni le abbiamo tolte di mezzo, il Senato non conterà più per via della riforma del Senato - che dovrà essere approvata ma, a questo punto, si tratta di una fase orpellare e finale - e la Camera sarà in mano soltanto ad un partito, che esprimerà un Governo monocolore, che poi esprimerà, a cascata, tutte le alte cariche di controllo e di governo, tra cui il Presidente della Repubblica, abbiamo capito in che *cul de sac* ci siamo infilati.

Adesso non se ne esce con le furbate, da questa situazione. Mi riferisco agli 80 euro, dati prima di un'elezione con la *captatio benevolentiae* di quel settore che guadagna meno di una certa cifra, che vanno anche bene, ma date in un certo momento hanno solo un sapore populistico e propagandistico così come i 500 euro dati a chi compie gli anni quest'anno. E chi li ha compiuti l'anno scorso o li compirà un altr'anno, visto che è *una tantum*, che colpa ha? Si capisce benissimo che questo è un anno elettorale per cui si pensa a qualche manovrina, ma non possiamo andare avanti a furbate e, soprattutto, non possiamo lasciare in mano ad un Governo tutte queste cose.

I grandi della storia avevano coniato un*modus operandi* che poi è stato scalfito, come qualche scrittore ha riportato bene. Puoi anche fare il furbo, ma le cose non durano in eterno; puoi ingannare poca gente per tanto tempo oppure puoi ingannare tanta gente per poco tempo, ma non è possibile ingannare tanta gente per tanto tempo. Oggi lo sancisce il Corriere della sera, ma credo lo possa decretare anche quest'Assemblea: questo Governo, secondo noi, è arrivato a fine corsa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Presidente, sono in corso le Commissioni riunite e la Commissione di vigilanza RAI,

che dovrebbe deliberare in materia di *par condicio* in merito alle comunicazioni per la campagna elettorale. Avrebbe dovuto essere una seduta brevissima perché, tra l'altro, il Governo non ha ancora fissato la data. So che l'11 dovrebbe essere la data ultima, però perché non le sconvochiamo? Altrimenti, ammettiamo che qua è inutile stare!

PRESIDENTE. Ha assolutamente ragione. Comunichiamo immediatamente perché tutte le Commissioni siano sconvocate, come definito da Regolamento. La ringrazio.

SCIBONA *(M5S)*. Ci sono audizioni congiunte di Camera e Senato. *(Commenti del senatore Cuomo).*

PRESIDENTE. Capisco, ma nel momento in cui c'è la fiducia, ha ragione il senatore a dire che le Commissioni devono essere sconvocate.

È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signora Presidente, la dichiarazione di voto sulle misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia della cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio sarà fatta dalla collega Eva Longo. Sarà lei, perché è membro autorevole della 6a Commissione e Vice Presidente, a spiegare meglio di me il nostro voto, che sarà ovviamente favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge.

Io vorrei porre alla sua attenzione, signora Presidente, un tema che credo sia al tempo stesso di merito e di sostanza, riguardante la questione di fiducia, un tema che è già emerso in Conferenza dei Capigruppo. Essendo stata presente, signora Presidente, ricorderà che in Conferenza dei Capigruppo si sarebbero dovute calendarizzare anche le mozioni di sfiducia presentate da alcuni Gruppi politici. Ebbene, non si è potuto decidere la data in quanto, secondo alcuni Capigruppo (in particolare ricordo il senatore Mario Ferrara, presidente del Gruppo GAL), essendo stata posta la questione di fiducia sul provvedimento in esame non era possibile programmare un voto di sfiducia nei prossimi giorni fino all'esito del voto di fiducia che si avrà oggi sul provvedimento che, come ho detto, noi condividiamo e riteniamo necessario.

Gli stessi interventi sull'ordine dei lavori svolti da alcuni colleghi in quest'Aula fanno emergere la necessità che questo ramo del Parlamento lavori sui provvedimenti per portarli a termine e che si permetta alle Commissioni di lavorare, mentre sappiamo che, ogni volta che viene discussa la questione di fiducia o una mozione di sfiducia, il lavoro di questo ramo del Parlamento si blocca, non va avanti e non riusciamo a produrre quello che è necessario, nei tempi giusti. Oggi le comunicazioni non viaggiano più con le carrozze trainate dai cavalli, ma attraverso gli strumenti dell'informatica e bisogna essere abbastanza pronti. Questo non ce lo chiede l'Europa, anche perché l'Europa vorrebbe mantenerci in serie B o nel girone dilettantistico, come ha sempre cercato di fare da vent'anni e più a questa parte, quando ha contribuito a quei *golpe* mediatico-giudiziari, che hanno man mano sostituito Governi legittimi con altri Governi, fondati su demagogia e falso populismo.

Come dicevo, signora Presidente, l'intervento del senatore Mario Ferrara nella Conferenza dei Capigruppo mi ha fatto venire in mente che in base alla Costituzione e al Regolamento del Senato il voto di fiducia di oggi cancella qualsiasi possibilità che il Senato intervenga nuovamente su una mozione di sfiducia, perché se oggi viene data la fiducia, tutto quello che è stato consegnato prima di oggi e che tende a sfiduciare il Governo non può essere esaminato, perché il Governo non può chiedere 200 fiducie. Semmai, dopo questo voto di fiducia, i Gruppi che lo ritenessero necessario dovranno ripresentare le loro mozioni di sfiducia, perché non è possibile promuovere fiducie o sfiducie preventive.

Il Parlamento oggi si esprimerà e deciderà se questo Governo debba andare a casa oppure se è legittimato perché oggi andremo a votare o meno la fiducia a questo Governo. Non è quindi possibile, come si è deciso in Conferenza dei Capigruppo, riconvocare la Conferenza alla fine di un voto di fiducia, per individuare l'ora e il giorno in cui votare nuovamente la fiducia: mi sembra ridicolo e contrario alla Costituzione e ai nostri Regolamenti.

Per questo motivo, il nostro Gruppo ritiene che con questo voto di fiducia o di sfiducia il Governo sarà

legittimato o non legittimato, sulla base dell'articolo 94 della Costituzione.

Signora Presidente, sono voluto intervenire in discussione sulla questione di fiducia, perché sul merito del decreto-legge sarà la collega Eva Longo ad esprimere le ragioni del nostro voto, che già preannuncio sarà favorevole alla conversione del decreto-legge, perché, come ho detto, abbiamo bisogno di andare avanti.

Ma vorrei che la questione che ho posto, signora Presidente, lei la facesse presente anche al Presidente del Senato. Noi, come Gruppo, proprio per la produttività di questo ramo del Parlamento e per il nostro dovere di partecipare ai lavori dell'Aula e delle Commissioni, siamo coscienti e consapevoli che non si può continuare a bloccare i lavori per una partita a tennis tra fiducia e sfiducia. Le fiducie che vengono poste sono un *record*, ma sono un *record* straordinario anche le sfiducie che vengono chieste: per le statistiche, credo che siamo ormai a 14, tra sfiducie individuali e governative, tra Camera e Senato.

Riteniamo sia necessario lavorare e continuare a portare avanti l'ordine del giorno, il programma. Abbiamo leggi importanti in Commissione che devono arrivare in Aula e non possiamo vedere continuamente bloccati i lavori di una istituzione che, in questo momento, con il bicameralismo, è importante.

Il nostro Gruppo ritiene che la riforma costituzionale sia necessaria, che il bicameralismo ormai debba essere superato e che ci voglia un'unica Camera che, ovviamente, abbia la possibilità di legiferare in maniera istantanea, pronta, adatta ai tempi e per essere competitivi con l'Europa e il mondo economico globalizzato.

Abbiamo ridotto i poteri, se Dio vuole, almeno sulla sanità, visto che oggi Cantone ci dice che è proprio in quel comparto che si stanno perpetrando situazioni particolari e corruttive.

Riteniamo quindi positivo riuscire a togliere queste competenze alle Regioni e riportarle al livello centrale, ridimensionando il potere delle Regioni che è quello che ha incrementato il debito pubblico e la cattiva politica in Italia. Forse era meglio chiudere le Regioni e lasciare le Province. Forse sarebbe stato più sano e più corretto.

Anche gli altri Stati in Europa stanno riducendo le loro Regioni ed i loro Länder, addirittura dimezzandoli, mentre è incomprensibile come in Italia si abbiano Regioni con 300.000 abitanti e Regioni con 11.000. La sproporzione è sotto gli occhi di tutti. Non c'è equilibrio. Questi sono ragionamenti di natura politica.

Finché questa è la Costituzione noi la rispettiamo e non possiamo continuare a sentir dire che c'è un Presidente del Consiglio non legittimato. La Costituzione lo legittima: una volta avuto l'incarico dal Presidente delle Repubblica e la fiducia dai due rami del Parlamento si è il Presidente del Consiglio, che deve rispondere alle due Camere e non certo a una magistratura politicizzata.

Come sappiamo, in base all'articolo 101 della nostra Costituzione, i magistrati sono soggetti soltanto alla legge e alle leggi che il Parlamento fa e sapere e vedere che dei semplici funzionari pubblici, stipendiati, si permettono di interfacciare ed interagire con chi non è indagato, fa un certo senso. È inutile che l'Associazione nazionale magistrati si difenda col catenaccio, buttando il pallone in tribuna. Solo in Italia un giudice audisce o ascolta un Ministro, non succede da nessun'altra parte del mondo.

D'altronde, signora Presidente, in Italia abbiamo avuto anche Presidenti della Repubblica che non erano parlamentari e nonostante questo rappresentavano l'unità della Nazione e presiedevano il CSM. Insomma, bisogna intenderci: non si può rispettare o sbandierare la Costituzione a giorni alterni. Coerentemente, noi la riteniamo valida fino al *referendum* confermativo, fino a quando, cioè, dopo che la Camera dei deputati avrà approvato, in ultima lettura, le modifiche costituzionali, il popolo sovrano avrà modificato o no questa Costituzione. Finché ciò non succederà, questa che ho in mano è la Costituzione che ci hanno tramandato i nostri Padri costituenti, la Costituzione che noi vogliamo rispettare e che chiediamo a lei - e ovviamente al presidente Grasso - venga rispettata.

Con il voto di fiducia di oggi sia chiusa qualsiasi altra fiducia, perché questo è un Parlamento che deve lavorare e ancora lavorare, non giocare a ping pong o a tennis, buttando la palla una volta della fiducia e l'altra della sfiducia. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berger. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, prendo atto della realtà che viene posta la questione di fiducia sul decreto-legge in materia di credito cooperativo. Lo condivido, signor Vice Ministro, perché quello del sistema bancario e del credito cooperativo è un tema che sta particolarmente a cuore ai cittadini, alle imprese ed ai nostri tessuti sociali ed economici. Lo è soprattutto adesso, nella grande fase di trasformazione che stiamo attraversando, in cui c'è grande attenzione affinché quello italiano sia un sistema stabile, in grado, cioè, di garantire pienamente i correntisti e gli investitori e di stimolare e supportare in maniera intelligente il mondo delle imprese.

Provengo da una terra dove il credito cooperativo da sempre costituisce uno strumento prezioso al servizio della popolazione, dell'economia, del territorio e della sua crescita. Tuttavia, questo decreto-legge, quantomeno nella sua versione originaria, rischiava di farne perdere questa funzione. Per questo voglio ringraziare il Governo che ha saputo tenere in giusta considerazione le nostre sollecitazioni, con l'intento di tutelare un sistema che ha una sua specificità ma che soprattutto funziona, svolgendo un prezioso compito anche di carattere sociale.

È importante procedere con le riforme, con la modernizzazione del sistema Italia, ma nel farlo bisogna sempre avere grande cura per evitare che quello che funziona possa essere smantellato, mantenendo sistemi e strutture consolidate e vincenti. Non posso, allora, che salutare con grande favore le parole che il vice ministro Morando ha speso questa mattina in quest'Aula nella sua replica, parlando di Bolzano e di Trento, sottolineando, da un lato, come nella norma originaria mancasse il sufficiente riconoscimento delle specificità del movimento delle banche di credito cooperativo di Bolzano; dall'altro, il fatto che le Raiffeisen sono sì chiamate a contribuire agli obiettivi di carattere generale, ma attraverso un percorso autonomo e di piena tutela della loro particolarità.

Il sistema cooperativo del nostro territorio affonda le sue radici nella storia ed è ormai presente da più di centotrent'anni. È un modello più simile a quello anglosassone che alla tradizione, altrettanto importante, del credito cooperativo italiano. In 107 dei 116 Comuni della Provincia di Bolzano troviamo gli sportelli della Raiffeisen a servizio del cittadino, con 47 banche, 62.000 associati e con una quota di mercato del 48 per cento sul territorio alto atesino e del 7 per cento sul territorio nazionale. Ma soprattutto si tratta di un sistema con un fortissimo radicamento territoriale, che svolge anche una funzione di carattere sociale e che ha permesso al nostro sistema economico e sociale, a cominciare dall'ambito agricolo, di crescere, di svilupparsi e di superare tanti momenti di difficoltà.

In generale, il nostro territorio è storicamente legato e anche caratterizzato dal principio della cooperazione che ha rappresentato una base e un pilastro per la gestione di situazioni di crisi nell'ultimo secolo. La piena adesione ai valori e ai principi mutualistici ha rappresentato la bussola che ha sempre guidato le scelte del movimento del credito cooperativo sudtirolese e in questo vi sono anche similitudini con quello di Trento, così come il Vice Ministro ha giustamente sottolineato.

Durante la discussione generale, il senatore Panizza ha ben illustrato le caratteristiche del nostro sistema, i suoi numeri e il modo in cui interagisce con l'intero tessuto economico e sociale.

Mi preme tuttavia rimarcare ancora due elementi: il primo è la straordinaria funzione di supporto che ha svolto soprattutto negli anni più duri della crisi economica, perché senza il credito cooperativo molte aziende, forse, non ci sarebbero più. Il secondo è che, con il suo radicamento, finanche nelle più piccole realtà di montagna, il credito cooperativo svolge una funzione di presidio territoriale, garantendo servizi fondamentali per prevenire lo spopolamento e l'impoverimento dei territori. Pensiamo solamente alla funzione di supplenza che in futuro sarà chiamata a compiere a fronte della chiusura di diversi uffici postali.

Insomma, se non fossero state recepite molte delle nostre sollecitazioni, si sarebbe generata una spirale negativa che avrebbe interessato anche il tessuto sociale. Credo che questa storia e i valori che la animano non possano essere cancellati, ma meritino invece di essere rilanciati.

È bene che non si faccia l'errore di cancellare cose funzionanti e con il provvedimento che approviamo oggi, con l'intervento e l'aiuto del Governo, conserviamo un sistema funzionante, cosa per cui

ringrazio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vacciano. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(Misto)*. Signora Presidente, non sono intervenuto sul merito di questo provvedimento in fase di discussione perché era evidente sin dall'arrivo in Commissione e dalla trattazione molto rapida che abbiamo potuto riservargli che la sua storia fosse già scritta, come del resto ha confermato, durante i brevi lavori, lo stesso vice ministro Morando. Mi limito adesso ad alcune rapidissime considerazioni sul contenuto, sui tre temi principali che secondo me caratterizzano questo provvedimento.

Per quanto riguarda le BCC, anche apprezzando il fatto che almeno questa volta, contrariamente a quanto era accaduto con la riforma delle banche popolari, i diretti interessati siano stati coinvolti ed abbiano potuto almeno esprimere e vedere in parte accolta la propria idea di autoriforma, ritengo che questo sia un ulteriore passo verso la standardizzazione dell'ecosistema bancario.

Come dissi anche all'epoca del provvedimento sulle banche popolari, ritengo che la perdita della varietà di un ecosistema non sia mai una cosa positiva, perché tale varietà, intrinsecamente, aiuta l'ecosistema stesso ad affrontare le varie crisi che si possono presentare. Si vede quindi chiaramente quale sia la volontà: convergere, di fatto, verso un modello di banca SpA, una banca *too big to fail*, come si usa dire, ma io arrivo a dire *too big to save*. Questo renderà tutto il sistema del credito, a mio avviso, meno resistente e meno in grado di rispondere a possibili futuri *shock* sistemici.

Ho anche apprezzato l'intervento di ieri del senatore Collina, nella prima fase della discussione, nel quale il senatore ci ha fatto una bella lettura sulle nuove regole europee e sul *bail in* che però, se può avere qualche attinenza con la seconda questione che tratta questo provvedimento, secondo me con la riforma delle BCC ha poco a che fare.

Se nello stesso discorso prima si dice che il sistema bancario italiano - è una cosa, tra l'altro, che ci è stata ripetuta mille volte anche in Commissione - ha retto meglio alla crisi richiedendo un minore impiego di risorse pubbliche nella fase precedente le riforme (quindi precedente anche alla riforma delle banche popolari), e poi si sostiene che il sistema non va bene e bisogna cambiarlo, allora ho ragione di pensare che in una delle due occasioni non ci abbiate detto la verità.

Secondo me, sarebbe stato più utile per tutto il sistema bancario trovare un metodo per far lavorare meglio chi deve su di esso vigilare, e anche sulle banche di credito cooperativo. Sarebbe stato più utile avere il coraggio di liberarsi di quei soggetti che non avrebbero mai dovuto intraprendere l'attività bancaria. A mio avviso se il concetto è creare un organismo grande, perché in esso i tumori piccoli non si vedono, io dico che i tumori piccoli prima o poi contageranno tutto l'organismo grande. Ma questo è un altro discorso.

Poi c'è la questione della cartolarizzazione dei crediti deteriorati. Secondo me, è evidente che, se si riuscirà a rendere appetibile qualcosa di quelle partite che le banche, pur avendo svolto - e io voglio sperare che l'abbiano svolto, altrimenti mi preoccuperei molto della loro attività - ogni possibile tentativo di recupero dei crediti deteriorati, hanno poi dovuto declassare per forza di cose a spazzatura, di prima, seconda o terza scelta - e questo lo vedremo - sarà esclusivamente merito della garanzia pubblica, con tutto ciò che ne conseguirà, ossia un mercato drogato, con delle cartolarizzazioni che speriamo non finiscano mai per vie traverse in mano a chi non è in grado di capire ciò che sta comprando. Ma i recenti fatti direbbero di essere un po' più prudenti su questo argomento.

Come ho già detto in Commissione, ripeto in questa sede che posso credere per fede che l'acqua diventa vino, ma non posso credere che per decreto-legge la spazzatura diventi oro.

L'ultima questione è quella dell'anatocismo. Dico che a tal riguardo avete avuto davvero la possibilità di chiudere la questione in maniera pulita e a favore dei cittadini e - a mio avviso - è stata sprecata, con una soluzione che magari migliora il caos assoluto di fronte al quale ci siamo trovati fino a poco tempo fa - dico anche che era difficile riuscire a fare peggio della situazione precedente - ma che è tecnicamente parziale, imprecisa, non orientata alla piena tutela del cittadino e ritengo foriera di ulteriore contenzioso.

Qui, però, dobbiamo svolgere una discussione sulla fiducia e, quindi, torno alla richiesta di fiducia.

Qualche parola vorrei spendere su questo argomento, per giustificare la ragione per la quale credo non si possa dare la fiducia al Governo.

Questo è il terzo provvedimento sui temi bancari che inizia il suo *iter* alla Camera e giunge da noi in Senato per una sostanziale ratifica priva di qualsiasi possibilità di intervento correttivo, perché il Governo ritiene suo pieno diritto difendere una scelta di cui è convinto anche con l'apposizione della fiducia. Ricordiamo che in precedenza abbiamo votato con la fiducia la riforma delle banche popolari e poi il salva banche, che non è stato un decreto a sé ma è confluito nell'ultima legge di stabilità.

Perché non possiamo fidarci del Governo? Forse dobbiamo inquadrare tutto questo nel panorama delle attività che si sono svolte presso quest'istituzione, che ancora esiste, e in particolare nella Commissione finanze. Cosa ha fatto negli ultimi due anni la Commissione finanze? Intanto per due anni abbiamo portato avanti un'indagine conoscitiva sul sistema bancario, nel corso della quale sono stati discussi tutti gli aspetti critici del sistema stesso: dall'eccessiva quantità di crediti deteriorati, affrontata in parte in questo provvedimento, fino alla possibilità di adozione di una Glass-Steagall Act italiana, che sappiamo poi essere un argomento ancora al centro del dibattito in sede europea.

Inoltre, abbiamo tenuto un seminario di approfondimento e di confronto specifico sul tema della riforma del credito cooperativo, che ha visto intervenire in maniera puntuale tutte le parti in causa: il Ministero, i diretti interessati e anche noi, che aspettavamo questa riforma perché c'era stata preventivamente annunciata dallo stesso credito cooperativo nella fase delle audizioni.

Poi la Commissione ha svolto una serie di audizioni mirate sulla questione del *bail in*, sul sistema di garanzia dei depositi, sull'unione bancaria, sulla vigilanza unica: insomma su tutti quei temi che riguardano il mondo bancario. Penso che il livello di approfondimento raggiunto possa esserci riconosciuto senza grossi problemi, e lo dico da persona dell'opposizione che riconosce i meriti in generale del lavoro compiuto in Commissione, in maniera molto seria e approfondita, e che ha portato ad accogliere numerose proposte operative avanzate dalle persone o dagli enti auditi.

In tutto questo, il risultato qual è? Giunti al momento di mettere in pratica, il Senato - come direbbe il mio collega senatore Carraro - non ha toccato palla e non potrà farlo. Capisco che possa succedere una volta, perché c'è un equilibrio nell'attività delle Camere e non può fare tutto il Senato, quando si parla di banche. Se succede una seconda volta, la considero un incidente spiacevole. Ma la terza volta esprime la volontà chiara di escludere il ramo del Parlamento che maggiormente ha approfondito i temi bancari dal poter dare il proprio contributo al miglioramento dei provvedimenti che vertono su questi temi. Forse chi ha esaminato un argomento con un certo livello di approfondimento è meglio che taccia, per non disturbare i manovratori.

Che cos'è questo? È il superamento del bicameralismo? Il collega che mi ha preceduto ha parlato della riforma costituzionale: tutto molto interessante, ma attualmente il sistema è ancora bicamerale e soprattutto, se qualcuno svolge un'attività così approfondita su un determinato tema, magari avrebbe diritto di poter dire la sua, e non solo per ascoltare la propria voce, ma anche per poter vedere recepite alcune sollecitazioni che giustamente vengono dal mondo esterno che vive tali problematiche e, nel caso specifico, dal mondo esterno del credito. Io ritengo che questo svilisca l'attività di tutti i parlamentari di questo ramo del Parlamento, e non solo di quelli dell'opposizione.

Mi auguro onestamente che il comportamento del Governo non esprima invece un giudizio sul livello di affidabilità nei confronti di chi lavora nelle Commissioni di merito, perché in questo caso, visto che di ciò parliamo, non posso che dire che la sfiducia sarebbe reciproca.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, colleghi, ci troviamo dinanzi all'ennesimo provvedimento del Governo sul fronte bancario in poco più di un anno. Si tratta di una situazione che mi fa pensare alla celeberrima locuzione latina *gutta cavat lapidem:* proprio come la goccia che imperterrita agisce su uno stesso punto della roccia, questo Governo ha dimostrato un certo iperattivismo sul tema bancario, caratterizzato da vari interventi mirati a modificarne il sistema a proprio uso e consumo. Naturalmente Palazzo Chigi si ostina a parlare di riforme, ma in realtà

definirei questi provvedimenti una vera scalata al potere del sistema bancario, a danno dei risparmiatori; insomma un tentativo di pluralizzare la celeberrima frase «abbiamo una banca» in «abbiamo molte banche».

Ma si sa che i proprietari della nuova ditta pensano più in grande dei vecchi gestori. Da Fassino a Renzi il PD prosegue con il controllo della finanza italiana. Avete iniziato con il decreto-legge sulla *governance* delle banche popolari, trasformando in società per azioni quelle che avevano un attivo superiore agli 8 miliardi. E avete proseguito con l'ormai tristemente noto decreto salva banche, che ha ridotto in rovina ben 10.500 obbligazionisti, truffati per una somma di 340 milioni di euro, a cui è stato promesso un risarcimento di soli 100 milioni, meno di un terzo del valore della truffa, e i cui termini sono scaduti già da una settimana senza che abbiate fatto nulla.

Si tratta di provvedimenti che non posso chiamare riforme, per la discutibile natura e la fumosa motivazione; provvedimenti, quindi, i cui benefici sono ancora tutti da verificare, a differenza, però, degli effetti negativi, che invece permangono e si protraggono con conseguenze sull'intero Paese.

Infatti, proprio due giorni fa, l'ISTAT ha dichiarato un rialzo della pressione fiscale dello 0,2 per cento, a causa del precedente citato decreto-legge salva banche. Proprio un grande risultato! I Governi della sinistra che si sono susseguiti sono stati capaci di aumentare le tasse agli italiani dal 42,5 per cento dell'ultimo Esecutivo del presidente Berlusconi al 43,5 per cento dell'amministratore unico Renzi. Sono certo che gli italiani sappiano ben leggere questi dati. Prova ne è che, dagli ultimi sondaggi, il centrodestra è maggioranza relativa nel Paese e ha superato la sinistra di potere.

Mi chiedo, quindi, se la maggioranza sia davvero convinta di accordare, ancora una volta, la fiducia su un provvedimento della stessa natura e riguardo un settore che impiega 135 miliardi di euro, composto da 364 banche, 4.400 sportelli (pari al 15 per cento del totale degli sportelli bancari italiani), 1.250 milioni di soci e 36.500 dipendenti. Già solo la mera elencazione di questi dati può dare un'idea di come le banche di credito cooperativo ricoprano un ruolo basilare per l'economia e siano una realtà fortemente e storicamente legata al territorio. Proprio da questi soggetti deriva poco più del 22 per cento dei prestiti erogati ad artigiani e piccole imprese italiane. E in Italia, dove le piccole e medie imprese sono la forza e la spina dorsale dell'economia nazionale, avere banche che conoscono davvero il territorio e gli imprenditori è un fattore decisivo di sviluppo e crescita del nostro Paese. Di fatti, sono state le banche di prossimità (le popolari e le cooperative, appunto), lontane dalla speculazione internazionale e dai *trading* aggressivi, a permettere al sistema finanziario italiano di resistere durante gli anni più difficili della nostra crisi.

Sono assolutamente convinto che il sistema delle banche cooperative necessitasse di miglioramenti per garantirne la sopravvivenza nel mercato finanziario di oggi, ma non sono certo i modi e i tempi voluti dal Governo che permettono tutto ciò. Non si spiega, infatti, l'urgenza che ha richiesto l'uso del decreto-legge, considerando che le banche di credito cooperativo sono solide, con un indice di patrimonializzazione più elevato della media, e solo una ventina di esse sono considerabili a rischio. Non si spiega, infatti, la creazione del gruppo bancario cooperativo, una*holding* delle banche di credito cooperativo di cui si definisce, quale unico requisito, il patrimonio netto di un miliardo e nulla, invece, si dice sui poteri e sui compiti di questo soggetto, la cui definizione è rinviata allo statuto. Non si spiega, infatti, la soglia per il cosiddetto *way out* posta a 200 milioni di euro, un limite fissato senza alcuna giustificazione, che ricorda molto la soglia di 8 miliardi prevista nel provvedimento sulle banche popolari. È una clausola incomprensibile e per nulla attrattiva, perché in caso di utilizzo impone alle banche di credito cooperativo di versare il 20 per cento del capitale: un balzello iniquo, utile solo allo Stato per fare cassa.

Infine, mi chiedo cosa c'entri con la riforma delle banche di credito cooperativo la confusione creata con l'anomalo contenuto dell'articolo 17 del provvedimento, con il quale si interviene su una pluralità disomogenea di temi. Si norma in tema di anatocismo, assegnando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi, proseguendo con il regresso per il mancato pagamento di un assegno bancario e - per concludere - fornendo l'interpretazione alle norme sui pagamenti diversi da quelli in contanti. Insomma, si tratta di

una vera confusione, ma si sa che essa è la prassi con cui agisce questo Governo: è la sua migliore alleata e lo strumento che gli permette di perseguire i propri interessi.

Concludo ricordando a quest'Assemblea che l'articolo 45 della nostra Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, ma - soprattutto - prescrive che «La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità (...)». Ebbene, il provvedimento in esame non rispetta alcuna delle caratteristiche espressamente previste dalla nostra Costituzione, ma il rapporto problematico tra l'Esecutivo e la nostra Carta costituzionale è ben noto e la questione di fiducia è diventata lo strumento con cui se ne fa beffa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto le studentesse e gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Giustino Fortunato» di Pisticci, in provincia di Matera, che stanno seguendo i nostri lavori dalle tribune e che ringrazio per la visita. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2298
e della questione di fiducia (ore 14,56)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2298, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signora Presidente, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire ha recepito gran parte delle proposte che, dopo mesi di lavoro, il credito cooperativo ha messo a punto e che, ancora prima della scorsa estate, aveva consegnato alle autorità competenti - Governo e Banca d'Italia - con l'ambizione di disegnare un nuovo modello di integrazione a rete non mutuato da altre realtà omologhe europee. Infatti, altrove, in Europa, quei modelli organizzativi si erano perfezionati nell'arco di anni, forse decenni, e sulle riforme di quei modelli organizzativi, come ad esempio il Crédit Agricole o le Raiffeisen, già citati, nessun Governo si sarebbe mai sognato di ricorrere alla decretazione d'urgenza e - peggio ancora - di porre la questione di fiducia.

Va ricordato che tutto nasce nel gennaio 2015, come hanno già ricordato i colleghi Galimberti, che mi ha preceduto, e - ancora meglio - Vacciano, rilevando che su tre grandi decreti-legge economici, tutti a grandi risvolti finanziari, il Governo ha proceduto inviando il testo alla Camera dei deputati e lasciandolo lì molti, ma molti giorni, affinché il Senato non avesse la possibilità di emendarlo, lavorarlo, condividerlo od opporvisi.

Va però ricordato che proprio nel gennaio 2015 il Governo, varando il famoso decreto sulla sbagliatissima riforma delle banche popolari, provò a inserire anche il provvedimento sulle banche di credito cooperativo. Quel decreto-legge, se fosse stato convertito nella versione originaria, avrebbe cambiato radicalmente il volto alla cooperazione mutualistica di credito e posto le premesse per un inarrestabile declino del loro ruolo sul territorio. Ecco il punto vero: il loro ruolo sul territorio, vicino alle economie, quelle reali, e alle famiglie che in questi anni hanno visto perdere la loro capacità economica, che si è tradotta spesso poi in sofferenza bancaria.

Signora Presidente, tornerò poi sul tema delle sofferenze bancarie perché rischia di passare in secondo

piano, nel dibattito economico e anche politico, una questione che invece segnerà pesantemente la vita sociale delle persone, delle famiglie e delle imprese nei prossimi anni.

Come dicevo, nonostante questo, le banche del territorio sono riuscite a contenere e a fare da argine a quella drammatica crisi. Lo ha ricordato stamattina il vice ministro Morando: 10 punti di PIL persi in pochi anni, bruciati da una finanza, che non è la finanza delle BCC o delle banche cooperative. Giova ricordare che le banche più piccole hanno 17 miliardi di quelle sofferenze, quelle medie ne hanno 39 e le prime 5 ne hanno 133. Questi sono i numeri veri, e 17 sono i miliardi di sofferenze a fronte di un credito erogato dalle banche piccole e medie che si attesta intorno ai 170 miliardi di euro: 170 miliardi sono i soldi che danno e 17 miliardi sono le sofferenze. Questa era la grande anomalia italiana che si voleva correggere. Nel correggerla però - forse altri l'hanno corretta meglio di noi - rischiamo di mandare in fumo un intero sistema che ha accompagnato l'unica vera grande crescita del nostro Paese che è avvenuta dal dopoguerra fino a pochi anni fa.

Si conferma che tra la mutualità prevalente e la mutualità non prevalente si gioca ancora lo straordinario ruolo delle cooperative, della cooperazione al fianco delle piccole imprese, insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale. Si conferma il drammatico errore fatto dal Governo con il decreto dello scorso anno che fissava - lo ha ricordato bene il collega Galimberti prima - la soglia dimensionale di 8 miliardi di attivo per il mantenimento dello *status* di banca cooperativa, che tradotto voleva dire: chi proprio non può fare a meno di utilizzare lo strumento della solidarietà e della cooperazione, si deve fermare a 8 miliardi di attivi, perché il mercato è fatto solo per chi della solidarietà e della cooperazione può anche non interessarsi.

A questo riguardo ho accolto come un ravvedimento operoso e possibile la disponibilità del vice ministro Morando ad ascoltare le proposte contenute in emendamenti e ordini del giorno che abbiamo valutato in Commissione e auspico che rapidamente il Governo rimedi a un macroscopico errore, considerando anche il fatto che è riuscito a violare tutto il violabile possibile, dall'articolo 41 all'articolo 45 della Costituzione - li ricordava prima anche il senatore Galimberti - ma anche contemporaneamente quella soglia indicata dalla BCE, con la normativa europea o, quantomeno, quella della vigilanza, che fissa a 30 miliardi di attivo il tetto entro il quale devono poter stare coerentemente le cooperative che fanno credito.

Signora Presidente, noi Conservatori e Riformisti da tempo diciamo di essere preoccupati dalla tendenza che il Governo porta avanti, perché sono tutti interventi frettolosi: prima le banche popolari - atteso che la Corte costituzionale non rimedi a tutti questo - e ora il sistema del credito cooperativo. Abbiamo l'impressione che siamo guidati da specifiche esigenze - me le lasci definire almeno così - magari di realtà regionali, come quelle della Toscana, anziché da una visione complessiva.

A nostro modo di vedere, si è intervenuti malamente sulla questione dei crediti deteriorati, come ho detto all'inizio del mio intervento. Abbiamo sottovalutato i tempi e il modo del passaggio al *bail in* e ancora incombe su di noi questo tragico errore. C'è una maniera di procedere disarticolata e, quindi, pericolosa. La pericolosità emergerà quando le famiglie e le imprese faranno i conti con la gestione di queste sofferenze che, affidate ad altre società finanziarie che le comprano per pochissimo, andranno a riscuoterle facendo pagare il prezzo più alto e salato, ancora una volta, al risparmiatore e all'investitore.

I risultati vi dimostrano, però, che avete avuto e avete torto. Persino il Ministro dell'economia e delle finanze oggi è costretto ad ammetterlo: nulla di ciò che avete fatto porta sollievo all'economia. E allora vi lambiccate intorno ai numeri della cooperazione bancaria, inserendo un *vulnus* pericolosissimo. Mi auguro e auspico, con tutti voi, che quel 51 per cento nella *holding* sia la garanzia perenne - non solo per oggi, ma per sempre - del legame e del patto territoriale, di quella coesione che le banche di credito cooperativo (BCC) hanno saputo interpretare, offrendo alle autorità italiane una loro coraggiosa autoriforma, che apprezziamo e vogliamo accompagnare al meglio. Certo, occorre anche tutelarle dalle sviste, dagli svarioni e dalle leggerezze - quando non altro - che hanno portato l'intero credito cooperativo, dalle banche popolari alle BCC, ad essere possibile preda di quella grande finanza che evidentemente a voi non desta alcuna preoccupazione, mentre a noi sì. Noi sappiamo, infatti, che

l'origine di quella crisi economica, contro la quale tutti ancora combattiamo, è esattamente in quella finanza fatta solo di carte e non di economia e di persone.

Per tutto questo vi neghiamo convintamente il voto di fiducia, per sostenere invece, convintamente, il coraggioso e virtuoso processo delle BCC, che vogliamo accompagnare verso un'economia che sappia riportare la persona al centro dell'attività economica, anche perché in quei territori, insieme alle BCC, alle imprese e alle famiglie ci viviamo, ci lavoriamo e siamo qui a rappresentare. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ci troviamo ad affrontare l'ennesimo decreto-legge e l'ennesima questione di fiducia posta dal Governo. Si tratta di una prassi consolidata per approvare provvedimenti in materia bancaria e non solo: prima la riforma delle banche popolari, poi il provvedimento salva banche e affossa risparmiatori, oggi la riforma delle banche di credito cooperativo.

Il Senato è ancora una volta escluso dall'attività emendativa. La sua prerogativa di incidere sull'*iter* legislativo è disattesa e resa vana. Il tempo c'era, ma ha prevalso la paura; la paura del Governo, che è consapevole di non aver più i numeri nel Paese e nel Parlamento, essendo Verdini dipendente, tiene unita una finta maggioranza in Senato, solo con il voto di fiducia e il timore di molti parlamentari di andare a casa, non essendo più rappresentativi dei cittadini, ma solo ed esclusivamente di se stessi.

Pur non condividendo le scelte del Governo, abbiamo partecipato con nostre proposte emendative sia alla Camera dei deputati che al Senato e, quindi, non ci siamo limitati ad un'azione puramente critica. In Commissione finanze e tesoro, il Governo ha accolto alcuni nostri ordini del giorno, ovviamente troppo poco per modificare tutte le nostre perplessità e contrarietà sull'intero provvedimento. La serietà e la competenza del vice ministro Morando non sono motivi sufficienti per far modificare la valutazione nettamente negativa della Lega Nord sull'azione di governo di questo Esecutivo.

Le domande di fondo che ci siamo posti nell'esaminare il provvedimento in esame e gli altri in materia bancaria sono state molto semplici: i risparmi dei cittadini saranno più al sicuro? Le scelte del Governo tutelano o penalizzano i risparmiatori? Le imprese - soprattutto le piccole e gli artigiani - e le famiglie avranno più facile accesso al credito? Siamo convinti di no e aggiungo, purtroppo, che siamo convinti che non sarà così. Nessuno vuole il peggio: la situazione è troppo grave per poterlo fare. Siamo convinti che la fragilità del sistema bancario sia in parte dovuta alla cattiva gestione di chi sedeva e siede in alcuni consigli di amministrazione, ma in gran parte è colpa delle scelte della politica italiana. Non si è voluto e non si vuole capire che in crisi non è il sistema bancario, ma il sistema Paese: la crisi e le difficoltà delle banche sono solo una conseguenza. Il deterioramento dei crediti non è colpa delle famiglie o delle imprese, ma è colpa dello Stato, con la scelta dell'euro e di legarsi mani e piedi a un sistema europeo che ci ha imposto un percorso che ha affossato la nostra economia e la nostra competitività; con la scelta di far gravare su famiglie e imprese una tassazione che le ha fatte fallire in massa. Questi sono i veri problemi alla base di tutto. L'insolvenza delle imprese e la crisi del sistema bancario sono state la naturale conseguenza di queste scelte scellerate, le scelte di uno Stato che non vuole cambiare.

Le politiche di spesa pubblica dello Stato hanno fatto fallire la nostra economia. Voi, con le vostre riforme, non aggredite le vere cause della crisi che il Paese e i cittadini stanno vivendo ogni giorno sulla propria pelle. State facendo altro. Credete e vi illudete di poter adattare il sistema Italia al sistema europeo, al sistema dominante, quello tedesco. Così facendo, però, non lo state riformando, ma lo state uccidendo.

In Europa non esiste un sistema di micro e piccole imprese come il nostro. Qual è stata la vostra risposta? Questo modello va modificato, è anacronistico. Così facendo, le microimprese, che hanno fatto la fortuna del nostro Paese, stanno morendo a migliaia.

In Europa, poi, il sistema bancario si regge su pochi grandi gruppi. Qual è stata la vostra risposta? Il

modello italiano è superato, diamo il via alle aggregazioni. Uccidiamo il sistema ricco, complesso e competitivo dell'Italia perché così ai piani alti europei dicono deve essere fatto.

Ma chi, in questi anni di crisi profonda, ha fatto più credito al nostro sistema produttivo? Chi ha cercato di tenerlo in vita? Proprio le banche popolari e le banche di credito cooperativo. Lo riconoscete anche voi. Lo dice anche Banca d'Italia. Ma lo dite come se avessero commesso un errore. Hanno fatto troppo credito a famiglie e imprese. Questa è la vostra assurda accusa. Ma cos'altro dovrebbero fare le banche per sostenere lo sviluppo e l'occupazione? Vendere prodotti finanziari? Questo è il vostro modello di banca?

La verità è che, con le vostre riforme delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, non abbiamo alcuna certezza che il sistema sarà più solido. Abbiamo la sola certezza che perderemo un modello tutto italiano, costruito in più di cento anni di storia. Oggi si sancisce in quest'Aula un colpo gravissimo al sistema mutualistico e cooperativo del credito italiano. Vi assumete una gravissima responsabilità. Il risultato finale sarà meno credito e più fallimenti, meno sviluppo, meno occupazione, e la perdita di contatto del credito con il territorio.

Il modello «banche più grandi uguale banche più solide» è tutto da dimostrare. Monte dei Paschi insegna, e così la Banca Popolare di Vicenza. Molti risparmiatori sono disperati, nella totale indifferenza del Governo. Ci chiedono una Commissione d'inchiesta. La istituiremo? Quando? Cosa aspettiamo? La fine della legislatura?

In questo provvedimento avete anche codificato per legge l'anatocismo. Avete stabilito quando si può applicare e quando non sia possibile farlo. Avete stabilito la dose minima di anatocismo applicabile dalle banche. Non credo fosse questa la scelta giusta da fare. L'avete codificato, e non cancellato.

Questa riforma è anche viziata dal solito tentativo del vostro Governo di favorire qualcuno e di non fare le regole uguali per tutti. La norma del *way out* (o via di fuga) ne è l'ennesimo esempio. Avete preso una decisione, ma non l'avete portata fino in fondo. Volete creare una unica *holding* di tutte le banche di credito cooperativo perché ritenete saranno più competitive? Ma almeno non cedete alla solita tentazione di fare favori agli amici del "giglio magico" o del Presidente del Consiglio.

Qual è il senso della norma del *way out* per le banche di credito cooperativo con patrimonio netto superiore ai 200 milioni? Non ce l'avete ancora spiegato, e forse per pudore. Ci avete spiegato tanti altri aspetti, ma non questo. Avete fatto sorgere il legittimo dubbio che volevate favorire alcune banche. Quali? Quelle toscane, quella di Cambiano, quelle renziane?

Papà Boschi, papà Lotti, Verdini: sono questi i banchieri di riferimento per le scelte del Governo? Siete sempre moralisti con i processi degli altri, mai con quelli che interessano la vostra parte politica; sempre a denunciare il conflitto d'interessi, ma in realtà vedete sempre e solo la pagliuzza nell'occhio degli altri e mai la trave nel vostro.

È un Governo pieno di figli di banchieri ed ex banchieri, che promuove provvedimenti *ad hoc* per favorire i propri sodali, ma sempre con la faccia tosta di indignarvi se qualcuno si permette di farvelo notare. Il caso Tempa Rossa insegna. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ma si sa, a voi tutto è permesso.

Pensate piuttosto a risarcire i risparmiatori che hanno perso i soldi di una vita con il vostro decreto salva banche. Questa è una priorità che state disattendendo. Datavi una mossa, perché non solo non avete più la fiducia dei cittadini, ma state ormai provocando una rabbia sempre più diffusa.

Sono ogni giorno di più coloro che non sono più disposti a farsi prendere in giro dalle chiacchiere del Presidente del Consiglio. Noi non abbiamo alcuna fiducia che queste scelte offriranno vantaggi alle famiglie e alle imprese italiane. Non abbiamo alcuna fiducia in questo Governo e soprattutto nel Presidente del Consiglio. Noi non vogliamo essere vostri complici.

La Lega Nord voterà contro questo provvedimento e l'ennesima richiesta di fiducia da parte del Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, signor rappresentante del

Governo, care colleghe e cari colleghi, è davvero con rammarico che oggi affrontiamo ancora una volta la tematica relativa al settore bancario, dovendo essere costretti - e sottolineo costretti - a farlo nell'ambito di una questione di fiducia posta dal Governo; una fiducia che si pone per troncare alla base qualunque ragionamento e qualsivoglia capacità o possibilità di mediazione parlamentare rispetto a un settore che, invece, è di assoluta importanza, anzi fondamentale per la vita del Paese, che angustia la gran parte dei cittadini italiani e assilla la maggior parte delle famiglie italiane.

Anziché affrontare il tema in maniera ampia, scevra anche da condizionamenti che spesso ci derivano dall'appartenenza a un Gruppo di maggioranza o di minoranza, a una parte o all'altra dell'Emiciclo - è materia fondamentale, è carne viva nella società e nell'economia del nostro Paese - siamo costretti a dire un sì o un no rispetto alla fiducia posta dal Governo, con ciò limitando la libertà non dell'opposizione ma della maggioranza.

Quando il Governo si blinda con la fiducia non è un'azione di fiducia chiesta al Parlamento - al nostro Senato in questo caso - ma è chiaramente un'indicazione di sfiducia nei confronti dei propri stessi parlamentari.

I parlamentari di maggioranza oggi sono chiamati a dare ancora una volta carta bianca rispetto a ciò che si è operato in parte nell'altro ramo del Parlamento e in parte - devo dirlo e chiedo scusa se l'aggettivo che utilizzo potrà sembrare pesante - nelle stanze chiuse del Governo.

Lo debbo dire, signora Presidente: in materia bancaria, ben quattro decreti-legge negli ultimi quattro mesi hanno tutto il sapore, il significato, la sgradevole sensazione che le decisioni assunte dal Governo non fossero esattamente la libera determinazione di una linea da condurre, né la libera determinazione di una scelta giusta o sbagliata, assunta sulla base di propri elementi e valutazioni, ma fossero sempre decisioni a rincorrere perlomeno stati di crisi urgenti.

Le risposte di questi quattro provvedimenti sono risultate sempre e costantemente, assolutamente inadeguate dal punto di vista della risposta immediata, cara Presidente. *(Applausi del senatore Buccarella).*

Per tutelare il risparmiatore truffato si stanzia una somma a ristoro assolutamente insufficiente, ma non la si eroga neppure perché la matrigna Europa ce lo impedirebbe. Poi, guarda caso, interviene Margrethe Vestager, la nostra commissaria per la concorrenza, a dire che è assolutamente lecito fare gli arbitrati a livello statuale, a livello di ogni singola Nazione, per poter ristorare i danni subiti. E, nonostante l'intervento della altre volte odiosa commissaria Vestager, noi non interveniamo. E allora questa Europa quando ci conviene è cattiva e quando non ci conviene non lo è. Questo è un Governo che interviene per decretazione di volta in volta, che interviene di volta in volta a chiedere la fiducia sui provvedimenti senza fare poi i decreti attuativi rispetto a decisioni precedentemente assunte e senza mostrare al Parlamento un piano organico.

Il *premier* Renzi è stato anche autolesionista nelle dichiarazioni che ha reso: si è assunto delle responsabilità che in verità, se avesse avuto un po' di coraggio, non si sarebbe neanche dovuto assumere. E dire che lui è bravo a fare lo scaricabarili e, ma in questo caso non lo ha fatto, pur di salvare - udite, udite - i forti. Forti con i deboli e deboli con i forti. Non si poteva toccare la Banca d'Italia, attenzione: quello è un tempio. La Banca d'Italia, negli ultimi vent'anni, non ha fatto altro che cercare di salvare il sistema. Vogliamo vederlo un attimo? Scusate se faccio entrare nell'Aula alta del Parlamento italiano problemi che riguardano la Banca d'Italia. Bene: in questi ultimi vent'anni, ogni volta che si manifestava una sacca di crisi, ogni volta che emergeva una banca, anzi, non una banca ma il gruppo dirigente di una banca che aveva perlomeno malgestito creando ammanchi e le condizioni per il *default* di quella stessa banca, anziché intervenire assolvendo al proprio ruolo di controllo risanando il sistema invece di aggiustarlo, pulendo le stanze sporche invece di nascondere la polvere sotto i tappeti, che si faceva? Si prendeva la banca marcia e la si salvava facendola acquistare da una banca cosiddetta buona. Che cosa abbiamo ottenuto? Molto spesso l'effetto contagio: la piccola mela marcia riusciva a far marcire l'intero cesto delle mele, e abbiamo nascosto i problemi. Con questa mancata vigilanza e mancata volontà di prendere decisioni nette ci è sembrato di aver salvato il sistema. Invece lo abbiamo semplicemente coperto.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una situazione analoga e non vediamo di cosa ha bisogno la famiglia italiana, cioè di facilità di accesso al credito e di essere tutelata nel proprio risparmio. Lo avete visto, signori del Governo, che la gente sta scappando, sta correndo a recuperare i propri risparmi perché ha paura o non ha più fiducia nel sistema della gestione dei propri fondi da parte delle banche. Lo vedete cosa sta accadendo?

Ancora una volta scegliete di stare dalla parte dei più forti. Ancora una volta stabilite che il livello dei debiti che devono essere acquisiti è al 17 per cento. Vi è una media europea che è al 25 per cento e voi fissate un limite a vantaggio non delle banche ma della finanza (cosa ben diversa). Voi siete amici della finanza, non siete amici delle banche perché le banche, quando fanno bene il loro lavoro, a loro volta sono amiche dell'economia e sono amiche del tessuto familiare del nostro territorio. Bene: aiutate la finanza con questo tetto fissato non al 18, non al 15, non al 20 ma al 17 per cento. E le eccedenze? Perché non pensate, fatelo con un prossimo provvedimento, ma soprattutto cercate di farvi un'idea e di dare un assetto organico a tutto il sistema. Ma perché non si possono risarcire tutti gli obbligazionisti che avevano affidato al sistema bancario i propri risparmi? Perché non andare davvero a determinare un'azione per cui si possa, al contempo, non solo risarcire ma, risarcendo, ridare fiducia all'intero sistema?

E poi vi è una questione pazzesca: un Governo, e voglio aggiungere un Governo di sinistra come il vostro, anche se il vostro è più di centrodestra-sinistra... Comunque è un Governo, il vostro Governo, ma dico, è possibile mai... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Vada avanti, senatore, non si faccia distrarre e mi raccomando il linguaggio.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Assolutamente. Mi ero arrampicato nella ricerca di un aggettivo, sono stato sfortunato e le chiedo scusa.

PRESIDENTE. Particolarmente sfortunato.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Non sono riuscito a trovarne uno congruo. Ma fatemi capire: voi siete il Governo italiano e quindi dovete essere contro l'anatocismo! Voi dovete dire una parola chiara perché anatocismo non è solo una pratica odiosa, è anche un reato, è una cosa che non esiste in natura; è vessazione. Se Dante fece un girone per chi prestava soldi a usura, figuriamoci per l'anatocismo che va ben oltre.

Le banche popolari danno fastidio se lasciate sole, a gestire l'economia di un territorio, a contatto con la gente che lavora e che produce? Diventano indipendenti e il sistema non può essere controllato? Ma di cosa stiamo parlando? Nella mia Provincia c'è una banca popolare che da sempre è stata uno degli elementi di successo, magari non controllabile e non gestibile.

Signora Presidente, la ringrazio per avermi accordato del tempo in più per intervenire. Ringrazio il Governo per ammissioni di deficienza rispetto ad alcuni aspetti. Non possiamo votare la fiducia; non lo faremo purtroppo per una scelta del Governo di porre la fiducia, perché magari alcune parti del provvedimento avremmo pure potuto votarle, alcune condividere e altre contribuire a modificare. Ma voi ponete la fiducia. Ci chiedete se abbiamo fiducia in voi; vi rispondiamo: non abbiamo fiducia in voi, anche per come vi siete comportati con questo provvedimento. Ma siccome in dichiarazione di voto rappresento un Gruppo al cui interno vi sono dei colleghi che hanno una visione diversa, dico che per lo più il nostro Gruppo esprime sfiducia nei confronti della mozione posta dal Governo. *(Applausi dei senatori Buccarella e De Pin)*.

LONGO Eva *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO Eva *(AL-A)*. Signora Presidente, ci troviamo di fronte a un decreto-legge particolarmente complesso, che prende in considerazione aspetti diversi: il rafforzamento delle strutture bancarie del nostro Paese con la trasformazione delle banche cooperative, il problema delle sofferenze bancarie, disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi, una più puntuale regolamentazione dei fondi di investimento alternativi, norme vincolanti per il calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente o di conto pagamento, una diversa regolazione dei rapporti con la Tesoreria centrale e la Cassa depositi e

prestiti. Si tratta di problemi che, come si può vedere, non hanno la stessa valenza, ma riflettono un certo affastellamento di temi che forse non aiuta quella semplificazione legislativa da più parti evocata.

Detto ciò, è bene separare e concentrarsi sugli aspetti più rilevanti. Il filo rosso è rappresentato dal rafforzamento del sistema bancario italiano, che oggi vive una stagione travagliata. Il tema quindi è quello delle banche cooperative e delle sofferenze bancarie accumulate, per le quali si prevede la relativa cartolarizzazione assistita da garanzie dello Stato. Un tema, quest'ultimo, che ha fatto molto discutere, soprattutto in sede comunitaria, ove più volte è stato adombrato il pericolo di un aiuto di Stato, dimenticando quanto è avvenuto solo qualche anno fa, quando numerose banche europee sono state salvate grazie all'intervento diretto dello Stato sul capitale azionario delle medesime.

La *ratio* del provvedimento mira a rafforzare l'architettura di sistema: scelta ineludibile. Le strutture finanziarie, non solo italiane, sono sottoposte a sollecitazioni crescenti. Un primo problema è dato da possibili *shock* simmetrici, che sono il prodotto della globalizzazione dei mercati. Lo si è visto chiaramente con il fallimento della Lehman Brothers. L'onda d'urto di quella crisi ha investito molti Paesi europei: Inghilterra e Germania, per non parlare di Spagna e Irlanda. In Italia ci siamo illusi che le nostre banche, per il fatto che non parlavano inglese (come si disse allora) ne fossero esenti: fu un errore. Il Governo non intervenne, sulla scia di analoghi interventi europei. Anzi, l'Italia finanziò il salvataggio delle banche degli altri Paesi, salvo poi dover prendere atto dell'accumularsi di sofferenze alle quali oggi si cerca di porre rimedio.

Un secondo pericolo è rappresentato dagli *shock* asimmetrici. Questi ultimi sono conseguenza della peculiarità della situazione italiana; sono attribuibili, in altre parole, alla particolare configurazione del suo sistema economico. La crisi dell'economia reale in Italia è stata più forte che altrove; lo dimostra la forte caduta del reddito, quei 9 punti di differenza che ancora ci contraddistinguono rispetto alla media europea, un *gap* che recupereremo solo lentamente. Da un punto di vista territoriale, la crisi non è uniforme: molte aziende, specie al Nord, si sono riconvertite, mentre altre purtroppo, e sono in numero maggiore, stentano. La loro crisi si riflette sullo stato di salute delle banche minori, quando queste ultime sono troppo legate a quei territori. Nasce da qui l'esigenza di un loro rafforzamento patrimoniale. Si pensi a quanto avviene nel Veneto, in cui la Popolare di Vicenza e Veneto Banca vivono oggi una crisi profonda.

Il problema delle banche popolari, troppo piccole e troppo legate ai singoli territori, va quindi affrontato alla radice, prevedendo forme di aggregazione che consentano, da un lato, di non disperdere le conoscenze specifiche dell'ambiente in cui operano e, dall'altro, di garantire la loro solidità patrimoniale, confluendo in un'organizzazione più solida. Questa è la scelta di fondo del decreto-legge al nostro esame. Si prevede infatti la nascita di un gruppo bancario, al quale le singole popolari devono confluire obbligatoriamente, oppure la loro trasformazione in società per azioni, quando il loro capitale abbia una consistenza minima, che viene indicata in 200 milioni. Tale facoltà è limitata nel tempo (sessanta giorni), proprio per dare certezza all'intero sistema. Il limite dei 200 milioni sembra essere sufficiente, considerato che le banche di credito cooperativo, secondo l'ultima indagine di Mediobanca, sono oltre 300, molte delle quali hanno una consistenza patrimoniale ed un numero di sportelli di tutto rispetto.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 15,32)**

(*Segue* LONGO Eva). La loro eventuale trasformazione in società per azioni comporterà una penalizzazione fiscale (il 20 per cento del patrimonio netto), quale ristoro delle facilitazioni tributarie ottenute in passato, al pari di tutte le società cooperative. È quindi comprensibile che la loro trasformazione giuridica comporti anche un riallineamento sul piano tributario, nella presunzione che una parte del patrimonio netto posseduto sia stato anche il riflesso delle minori tasse pagate in passato.

Nel nuovo regime giuridico avremo quindi un sistema bancario più solido. Tale passaggio potrà essere reso ancora più efficace se contestualmente si porrà mano, come avviene nel decreto, al problema delle sofferenze bancarie. Questo è un problema di carattere generale che non riguarda solo le banche di credito cooperativo, anche se i crediti deteriorati di queste ultime, sempre secondo i dati di Mediobanca (2014), ammontavano al 12,4 per cento del totale dei crediti verso la clientela, contro il

10,5 per cento delle altre banche. Perché è così importante risolvere questo problema? Innanzitutto per una ragione contingente. La loro presenza sui bilanci delle singole banche rischia di vanificare la politica della Banca centrale europea e gli sforzi di Mario Draghi per combattere la deflazione. Le banche, infatti, non riescono ad erogare credito alle strutture produttive finché i loro coefficienti patrimoniali sono intaccati dalla presenza di questo fardello, che non è poi così modesto, visto che si parla di 200 o di 80 miliardi di euro, a seconda che si consideri il lordo o il netto. Ripulire i bilanci delle singole banche diventa quindi essenziale per consentire loro di erogare credito, nel rispetto dei vincoli posti dalla sana e prudente gestione.

Nel caso italiano, il fenomeno assume un peso ancor più rilevante a causa delle contraddizioni più generali della politica economica imposta soprattutto da Bruxelles. Il conflitto è quello tra una politica monetaria che punta ad un *target* d'inflazione del 2 per cento ed una politica di bilancio che è vincolata al rispetto del *fiscal compact*. Nel primo caso, infatti, si cerca di combattere la deflazione con misure non convenzionali. Nel secondo prevale l'ortodossia ed una stretta che nega, in radice, il tentativo di creare inflazione, alimentando al contrario una situazione tendenzialmente deflazionistica.

Gli istituti di credito sono al centro di questa contraddizione. Hanno facilità di provvista, se non altro grazie alla Banca centrale europea, ma non hanno domanda di credito a causa del ristagno della domanda interna. Si trovano, pertanto, stretti in una morsa. I possibili margini di intermediazione si restringono. Il risultato finale è, inevitabilmente, la mancanza di utili d'esercizio o la crescita della sofferenze, a causa della crisi dell'economia reale.

Il decreto-legge al nostro esame cerca, per quanto possibile, di farsi carico di questa contraddizione, dando ossigeno agli istituti di credito, consentendo loro di sbarazzarsi, con la cartolarizzazione assistita da garanzia statale, delle sofferenze a bilancio. Ma è evidente che la soluzione fisiologica sia altrove. Occorre, in altre parole, riconciliare politica di bilancio e politica monetaria per indirizzarle, entrambe, verso un unico obiettivo. Finché ciò non avverrà, sarà difficile che il problema possa trovare una soluzione definitiva.

Per i motivi esposti il Gruppo di AL-A dichiara il voto favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, la riforma delle banche di credito cooperativo intende proseguire l'opera di riassetto e di innovazione del sistema creditizio italiano, già intrapresa con la riforma delle banche

popolari. Com'è noto, l'esercizio dell'attività bancaria in forma di credito cooperativo in futuro è consentito esclusivamente alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscano a tale gruppo si prevede un meccanismo di *way out* fedele al modello cooperativo.

I requisiti introdotti con la presente riforma favoriscono l'accesso al mercato dei capitali, nonché la patrimonializzazione della capogruppo e degli istituti aderenti. Così si determinano le condizioni per una loro competitività ed efficienza. Si introducono, dunque, regole innovative nella gestione del risparmio che consentano di favorire il credito alle imprese e di prevenire o gestire meglio eventuali situazioni di crisi. Ciò avviene con attenzione alle realtà virtuose presenti nel sistema del credito cooperativo e al loro rapporto con il territorio, dunque salvaguardando anche le loro finalità mutualistiche.

Nell'ambito della riforma il punto decisivo per noi autonomisti è stato senz'altro il riconoscimento del diritto di costituire una *holding* autonoma con sede in provincia di Bolzano, a condizione che le banche partecipanti e la banca capofila operino esclusivamente nel territorio provinciale e abbiano sede nel medesimo territorio. Analoghe norme e possibilità sono previste per la Provincia autonoma di Trento. L'intesa raggiunta attraverso una proposta di modifica, che abbiamo definito con il Governo e con la maggioranza, salvaguarda quindi l'autonomia delle casse rurali sudtirolesi. È stato quindi

riconosciuta la particolarità del sistema Raiffeisen, oggi vigente. Le casse Raiffeisen svolgono già oggi un ruolo importantissimo per l'economia locale. Inoltre queste casse hanno anticipato il sistema nazionale con la creazione della Cassa centrale, una capigruppo in forma di SpA che opera da tanti anni nella nostra Provincia e che coordina e rafforza le singole casse aderenti. Questo modello di successo, la cui solidità è stata riconosciuta ed apprezzata anche dalla Banca d'Italia, viene così salvaguardato. Ora spetterà alla Banca d'Italia definire i requisiti relativi al patrimonio netto della capogruppo ed alla dimensione del gruppo, tenendo evidentemente conto della limitata delimitazione territoriale.

Tale deroga, introdotta in sede di conversione del decreto-legge, elimina dalla riforma vincoli e parametri che avrebbero impedito al sistema Raiffeisen di continuare ad operare e salvaguarda anche le competenze legislative e statutarie della Regione Trentino-Alto Adige in ordine al mondo della cooperazione. Dunque, si tratta di una soluzione che non penalizza, ma - all'opposto - premia i criteri di prudente gestione ed efficace organizzazione del credito, che sono - anche questi - gli obiettivi della riforma a livello nazionale.

Siamo anche molto soddisfatti che sia stato possibile migliorare il testo della riforma rispetto a quanto previsto all'inizio del suo *iter* parlamentare. Governo e maggioranza hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità ai problemi posti. In questo senso, colgo l'occasione per ringraziare il vice ministro Morando per l'ottimo e faticoso lavoro svolto, che ha assai contribuito a trovare una convergenza molto ampia sul testo in esame.

Il Gruppo per le Autonomie condivide gli obiettivi strutturali della riforma e, in particolare, l'obiettivo di ridurre le situazioni di fragilità nel credito cooperativo e di aumentare le garanzie nei confronti dei risparmiatori. Per tali ragioni, il Gruppo per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE voterà a favore della questione di fiducia posta dal Governo. *(Applausi del senatore Fravezzi)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, abbiamo già espresso le nostre riserve, molto forti, sul provvedimento in esame, sia per lo strumento che si è scelto di utilizzare, cioè il decreto-legge, sia perché, come sempre, il provvedimento ha un annesso: l'apposizione della fiducia. Ormai si va avanti con un *cliché* che continuamente umilia quest'Assemblea e tutto il Parlamento. Credo che una riforma organica del sistema delle banche di credito cooperativo attuata con decreto-legge non sia certamente il modo migliore per affrontare un problema così complesso.

Quanto all'umiliazione di quest'Assemblea, desidero dire una cosa con molta chiarezza. Domenica scorsa il presidente del Consiglio Renzi è stato intervistato da Lucia Annunziata nel programma «In 1/2h». Parlando delle mozioni di sfiducia presentate al Senato, egli - non so se era un augurio - si è lasciato andare a dei giudizi sui senatori, dicendo che la presentazione della mozione di sfiducia sarebbe stata motivata dall'idea di vendicarsi per la riforma costituzionale. Il Presidente del Consiglio si è persino augurato che i senatori non possano più rientrare in quest'Aula neanche per le visite guidate. Si tratta di affermazioni gravi, ma assolutamente rivelatrici di quello che questo Governo ha in mente, anche con riguardo alla funzione del Parlamento.

Le odierne dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, fatte in quest'Aula semideserta, sono forse la prova di quale sia ormai il grado di rapporto tra la funzione legislativa e quella esecutiva.

Il nostro voto sulla questione di fiducia sarà ovviamente contrario, tuttavia avremmo espresso un voto negativo sul provvedimento anche senza l'apposizione della fiducia, quindi nel merito delle questioni affrontate con il decreto-legge in esame. I motivi di criticità sono moltissimi. Anzitutto - lo ribadiamo - consideriamo assolutamente sbilanciata la clausola di non adesione (la cosiddetta *way out*), in quanto si lascia la scelta solo alle banche di credito cooperativo che vantano riserve patrimoniali pari almeno a 200 milioni di euro (un importo considerevole se si pensa che, fino all'emanazione del provvedimento, bastavano 2 milioni di euro per costituire una nuova banca). Le piccole, o quelle che non ritengono di doversi fondere con altri istituti, sono costrette, volenti o nolenti, a sottoporsi a un ombrello di

controllo o a una *holding* stabilita per legge. Inoltre, per quelle stesse BCC che dovessero decidere di esercitare il *way out* è prevista la trasformazione forzata in società per azioni ed il versamento di una quota, a titolo d'imposta, pari al 20 per cento del patrimonio netto, con il serio rischio di esporre un intero sistema ed un patrimonio costruiti da generazioni di soci a tentazioni opportuniste da parte di chi ne potrebbe disporre senza quegli stessi vincoli che ne hanno determinato nel tempo l'accantonamento. Questa possibilità renderà evidentemente conveniente per i soci la trasformazione rendendo distribuibili ai soci, divenuti azionisti, ingenti somme precedentemente indivisibili, permettendo loro di realizzare enormi plusvalenze. Alla fine di questa strada non riteniamo ci sia un credito cooperativo più forte; c'è un credito cooperativo demolito a favore di un sistema privatistico di capitale qual è quello delle società per azioni. Il credito non verrà più erogato secondo le regole cooperative, cioè privilegiando i propri soci per almeno il 51 per cento; le SpA potranno essere cedute, e quindi anche penalizzando i territori in cui sono insediate, e si aprirà all'ingresso di gruppi di natura privatistica.

Le regole dovrebbero inoltre essere uguali per tutti: se si riconosce il diritto di trasformarsi in SpA per non sottoporsi ad un vincolo, anche pesante, di vigilanza interna, che può arrivare anche fino al commissariamento, dovrebbe essere riconosciuto a tutti gli istituti.

Non si comprende poi perché, alla luce della riforma, debba essere consentito il passaggio da banca di credito cooperativo, ossia da una banca cooperativa a mutualità prevalente, ad ordinaria società commerciale, con relativa possibilità di affrancamento, e debba essere invece esclusa tale possibilità se la società risultante è costituita in forma di banca popolare, banca sempre cooperativa, ma a mutualità non prevalente.

Rimangono ancora non chiare le modalità con cui le BCC possono costituire il capitale della *holding* perché non si precisa se debba essere capitalizzata per contanti o attraverso il conferimento di *asset*. La previsione che permette alla *holding* di commissariare i livelli di governo delle singole BCC non più in casi motivati ed eccezionali, come previsto in origine dal testo presentato dal Governo, ma semplicemente adducendo una motivazione, non prevede come contrappeso che il contratto di coesione garantisca alle banche aderenti al gruppo un grado elastico di autonomia rapportato alla capacità di ognuna di esse di mantenere solida la propria situazione patrimoniale e redditizia, la propria attività corrente, facendo in tal modo perdere loro progressivamente autonomia trasformando le BCC aderenti al gruppo cooperativo in filiali di una banca unica o, peggio, dando il via ad una banca che può diventare proprietà anche di fondi esteri e che può commissariare liberamente tutte le banche sottostanti.

Si crea, quindi, un modello ibrido che, oltre a non riuscire a replicare i modelli presenti in altre Nazioni europee per evidenti disparità dimensionali, fa perdere tutte quelle peculiarità della cooperazione nel settore creditizio, tese a valorizzare le specificità locali, culturali e socio-economiche dei diversi territori italiani.

In sostanza, si crea un sistema con il quale si facilita il commissariamento delle BCC aderenti al gruppo da parte della *holding*, si spingono le piccole BCC a fondersi con le grandi per poter esercitare la *way out*; si consente alle grandi BCC di derogare a quella mutualità prevalente che fino ad oggi ha favorito il credito a PMI e famiglie. Con questa riforma si mette in moto un meccanismo che di virtuoso non ha nulla. Mentre si dice di voler fare una *holding* unica a tutela del credito cooperativo e, quindi, anche della sua prospettiva futura, in realtà si vara una legge che andrebbe chiamata in modo completamente diverso, perché il suo unico effetto è quello di spingere le banche di credito cooperativo ad aggregarsi, a raggiungere il livello minimo di patrimonio netto e a trasformarsi in SpA.

Ulteriore grave e pericolosa criticità è costituita dal fatto che il decreto-legge è costruito attorno all'impostazione basilare della BCE che dice di voler perseguire la stabilità del sistema bancario per favorire la ripresa economica, ma che in realtà in questi anni si è mossa in direzione esattamente contraria. Tale impostazione si riverbera nella previsione contenuta nel provvedimento secondo cui il MEF si è riservato la possibilità di cambiare la legge, con proprio decreto, modificando la percentuale di possesso azionario del nuovo grande gruppo cooperativo, che il decreto-legge oggi prevede al 51 per cento nelle mani delle singole BCC che lo compongono. Tale 51 per cento è una base minima per

offrire una garanzia di autonomia alle banche cooperative che compongono la *holding* e costituisce quindi una barriera allo snaturamento delle finalità cooperativistiche. La possibilità affidata al MEF di modificare con decreto tale percentuale, abbassandola al 40, al 30 o addirittura fino al 10 per cento, apre oggettivamente la strada alla possibilità concreta di privatizzazione del gruppo comprendente tutte le BCC italiane, che potrebbe così trasformarsi in SpA nelle mani di altre banche di maggiori dimensioni o, peggio ancora, di fondi esteri. Ciò che si riverbera in questo aspetto del decreto-legge è la paura e l'ossessione europea di un'Italia che possa contagiare con la propria, presunta, instabilità altri Paesi dell'Unione. Il Governo offre puntualmente una soluzione di passiva acquiescenza in tal senso, senza minimamente tutelare l'interesse del Paese e della nostra economia, che fonda le sue basi su una diffusa e robusta rete di piccole e medie imprese, che trova e ha trovato, in larga parte del territorio, una efficace e fondamentale sponda nel tessuto del credito cooperativo e che di fatto questo decreto-legge si pone l'obiettivo inespresso, anzi volutamente camuffato, di smantellare.

Per questo motivo Sinistra italiana voterà contro la fiducia e contro la conversione in legge del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, signor vice Ministro, ho riflettuto se fare o no questa dichiarazione di voto, perché nel decreto?legge in esame viene introdotta una norma che ritengo sbagliata e che può costituire un grave precedente per la cooperazione italiana. Se l'*iter* legislativo fosse partito dal Senato, quella norma probabilmente sarebbe stata ulteriormente ridimensionata, se non addirittura cassata. Quando si riduce il Senato a dire solo un «sì» o un «no», non solo si riduce la funzione legislativa, ma si rende la democrazia mediocre.

Con altrettanta onestà intellettuale riconosco che l'impianto del decreto-legge, nei suoi vari titoli e con le modifiche importanti e le integrazioni altrettanto importanti avvenute in Commissione finanze alla Camera dei deputati - anche grazie al lavoro del vice ministro Morando, che ringrazio - è convincente e utile per il Paese. Non siamo un Gruppo guidato da un'ideologia, non siamo un Gruppo manicheo o un Gruppo che fa demagogia e quindi non riteniamo che la crisi abbia un solo responsabile. La crisi che ha attraversato il Paese ha genitori sparsi in tutti i settori dell'economia e delle istituzioni. Dunque, le banche non sono affatto esenti da critiche, ma rimangono per noi degli intermediari essenziali per il sostegno alla ripresa economica. Confidiamo quindi che la magistratura, la Banca d'Italia e gli organi statutari delle stesse banche perseguano, nel rispetto della legge, gli amministratori disonesti e quelli incapaci degli istituti di credito, alcuni anche importanti, in grave crisi o andati in *default*. Riconosciamo però che negli ultimi sette anni il sistema bancario italiano ha affrontato prima una crisi finanziaria, che veniva da Oltreoceano, poi una crisi dei debiti sovrani e infine una crisi dell'economia reale, senza scaricare i costi sui contribuenti italiani. Le misure pubbliche a supporto del settore finanziario sono state circa del 4 per cento del PIL per ciò che riguarda la media europea, dello 0,1 per cento in Italia e intorno all'8 per cento in Germania (per non parlare dell'Irlanda e della Grecia). I molti casi di insolvenza si sono tradotti nelle banche in un aumento considerevole dei crediti deteriorati, e poiché l'Italia ha bisogno di intermediari finanziari forti sul piano patrimoniale, capaci quindi di dare credito, cioè fiato, a imprese e famiglie, l'intervento del Governo diventa - ed è stato - importante e necessario.

Come ha ricordato nella sua ragionata e convincente replica il vice ministro Morando, il decreto-legge si muove nella direzione giusta sia quando riforma il credito cooperativo sia quando costruisce un mercato delle sofferenze bancarie con la concessione delle garanzie dello Stato alle *tranche senior* delle cartolarizzazioni sia anche quando interviene in materia tributaria con il pacchetto fiscale.

È stato detto che la riforma delle banche di credito cooperativo stronca l'unica presenza davvero localistica e partecipata nel mondo del credito bancario. Se così fosse, io per primo inviterei il Senato a votare contro il Governo. Ragioniamo: le BCC in Italia sono 360 e sono nate centotrenta anni fa. All'inizio del Novecento erano 2.600. Nel 1945, 835; nel 1961 erano 731. Poi una continua discesa, sino ad arrivare alle 360 e oltre di oggi.

Le BCC attraversano tre secoli con tre riforme, compresa questa. Nascono per rispondere ai bisogni delle popolazioni rurali contro gli usurai. Nel 1937 si aprono al mondo artigianale e nel 1993 si aprono a tutte le categorie, con una pratica al dettaglio, facendo *retail*.

Anche con le importanti riforme del 1937 e del 1993 si disse che le banche di credito cooperativo, allora casse rurali, sarebbero diventate un'altra cosa. Sarebbe finita in esse la democrazia economica e la partecipazione e sarebbero state spazzate via dalla competizione. Sarebbero state omologate alle altre banche.

Eppure, mentre il numero delle BCC scende, con queste riforme si espande la presenza sul territorio, tanto da ricoprire 2.700 Comuni, e negli ultimi vent'anni i soci salgono in maniera esponenziale. Grazie alla coerente applicazione delle regole della buona cooperazione, la patrimonializzazione delle BCC è stata superiore al resto del sistema: più 20 per cento, pari a 20,5 miliardi di questi tempi.

Ma le BCC, come le cooperative, non sono di un altro mondo. In un mercato in continua evoluzione e con una maggiore concorrenza, le cooperative devono sapersi modellare alle logiche del mercato. Il problema è che non perdano l'anima: senza vendere l'anima.

In alcuni settori di tradizionale insediamento cooperativo, come l'agricoltura, il consumo e appunto il credito, è finito il tempo delle cooperative solitarie, delle cooperative atomistiche, non integrate in un gruppo o in un consorzio cooperativo o in una filiera cooperativa. La crisi economica prolungata espone le banche di credito cooperativo che fanno *retail*, e le espone di molto. I soci persone fisiche in passato si sono messi insieme per fare una cooperativa, per fare una BCC contro gli usurai. Oggi anche le cooperative si devono mettere insieme e fare cooperazione tra cooperative, per difendere i valori di democrazia economica, di partecipazione dal basso, di difesa dei più deboli nell'economia e, soprattutto, per svolgere fino in fondo la loro missione. E non lo pensiamo solo noi, ma anche il mondo del credito in Europa. In Germania, con l'unione tra DZ Bank e WGZ Bank; in Francia, con l'unione tra Crédit mutuel e Crédit agricole; in Spagna e nella stessa Olanda, che è stata il punto di riferimento con un gruppo già integrato intorno a Rabobank e che ancor più si integra oggi.

Ci sono e ci saranno profondi cambiamenti nel credito cooperativo di tutto il mondo. Se le cooperative di credito italiano rimanessero così come sono, inizierebbe il declino e alcuni segnali, alcuni scricchiolii già oggi si avvertono.

Dunque, la riforma che oggi votiamo favorirà la nascita di un gruppo bancario con una solida capogruppo, il cui capitale maggioritario è in mano alle BCC; un gruppo che si fonda sul protagonismo della singola banca di credito cooperativo, che rimane intestataria della licenza bancaria e dove rimane intatta la pratica della mutualità e della partecipazione cooperativa.

A differenza di quanto avviene in Europa, è stata introdotta la gradazione dei poteri della capogruppo in relazione al grado di meritevolezza della singola BCC. I poteri della capogruppo saranno proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti. Ecco perché questa è una grande riforma.

Bisogna riconoscere alla Federcasse di essersi autoriformata, di avere proposto un progetto, e riconoscere che il Governo ha di fatto validato questa riforma.

Dunque, alle preoccupazioni che con questo decreto-legge si imbocca la strada dell'omologazione forzata del credito cooperativo al gigantismo bancario la nostra risposta è no: questa è una vera, autentica, riforma democratica.

Il Senato, quindi, scrive oggi una pagina storica, una pagina di rafforzamento, di crescita e di sviluppo del mondo delle banche di credito cooperativo, senza che queste banche perdano l'anima. Tuttavia, su questa pagina, signora Presidente, c'è una piccola macchia nera. Una macchia che la Camera ha tentato di ridurre, ma che c'è, è visibile ed è foriera di problemi. L'introduzione di una via d'uscita, la cosiddetta *way out*, risponde all'esigenza particolare - diciamocelo pure - di alcuni cooperatori da quartierino; rischia di inficiare il disegno strategico spezzettando il sistema; introduce un *virus* nella prassi e nei principi cooperativi.

La *way out* non è un'invenzione di oggi. Voglio ricordare alla gran parte dei Gruppi che sono intervenuti in questo dibattito e che hanno criticato la *way out*, che sia nei Governi di centrodestra che

in quelli di centrosinistra si è tentata proprio questa*way out*, ovvero quella che stiamo introducendo oggi in questa riforma. D'altronde, l'ideologo della *way out* di oggi è anche quello di ieri (d'altronde, i camaleonti cambiano i colori, ma non la testa).

A chi dice che l*a way out* risponde al dettato costituzionale dell'articolo 41 della Costituzione, di rispettare, cioè, l'attività imprenditoriale, rispondo, però, che la medesima osservazione non è stata tenuta in considerazione quando si sono trasformate in modo coatto - anche con il mio voto convinto - le banche popolari in SpA.

La *way out* genererà delle cooperative geneticamente modificate, degli OGM cooperativi, delle cooperative che si spogliano della loro missione e della loro storia e che il giorno dopo si metteranno alla ricerca - sempre con quegli stessi camaleonti - di un'uscita dal blocco delle riserve indivisibili e delle indisponibilità del patrimonio per trasformare i cooperatori in azionisti.

Concludendo, pesa di più la macchia o il progetto? Pesa indubbiamente di più la costruzione di un progetto strutturale per la finanza del Paese e per le banche di credito cooperativo. Per questo dichiaro il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge e alla fiducia al Governo.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei rivolgermi direttamente a Matteo Renzi - e mi spiace non sia presente in quest'Aula oggi - per salutare e dare il benvenuto alla *new entry* in maggioranza, ossia il Gruppo parlamentare Verdini/AL-A. *(Applausi della senatrice Paglini)*. Tuttavia, sono sicura che i suoi fedelissimi saranno ben lieti di riferirglielo.

Come ribadito ieri, ci troviamo oggi in quest'Aula a parlare di banche e anche oggi lei e il suo Governo avete posto la fiducia. Certo che avete un bel coraggio: questo nessuno lo può negare. Lei e il suo Governo siete coinvolti in diversi scandali e indagini e continuate a dire che va tutto bene. Noi non ci meravigliamo del suo atteggiamento, ma ci stupisce il comportamento dei parlamentari che sostengono il suo Governo senza sapere cosa gli farà votare di volta in volta.

A regola, in questo maxiemendamento non dovrebbero sorgere nuove marchette per i suoi amichetti perché è già tutto molto chiaro. Lei, con tutto il suo Governo, rappresenta solo gli interessi delle *lobby*, una piccola cerchia di persone che detengono, da sole, quasi tutta la ricchezza del pianeta e continuano a volerne sempre di più a danno dei cittadini che lavorano o che vorrebbero lavorare dignitosamente.

Vorrei ricordarle che nonostante non abbia mai ricevuto l'avallo del popolo italiano per il suo incarico, lei dovrebbe rappresentare e difendere gli interessi dei cittadini italiani. È persino chiaro il messaggio che il senatore a vita Mario Monti le ha lanciato in quest'Aula. Sembrava voler dire: stai attento a come ti comporti, sei nel mirino, non denigrare troppo l'Europa perché potrebbe esserti fatale, metaforicamente parlando. Infatti, lei ha recepito il messaggio ed è corso subito ai ripari: provvedimento a favore delle grandi banche per arrivare, dopo l'unione monetaria, all'unione bancaria europea con l'obiettivo di un Ministero delle finanze europeo che controllerà e gestirà l'economia dell'Unione europea. Sarà ben felice il senatore Napolitano: il nuovo ordine mondiale sta per essere portato a compimento.

Questa manovra, con tutte le altre che andate presentando e farneticando in TV o nei salotti non porterà nessun beneficio alle persone e all'economia reale. Non è vero che queste riforme consentiranno alle banche di dare credito alle piccole imprese o alle famiglie in difficoltà. È una bugia. Il sistema bancario italiano ha bisogno di amministratori sani e di veri controlli. Bisogna dividere le banche d'affari dalle banche commerciali. Bisogna stabilire regole e sanzioni per chi truffa i risparmiatori, non aiutarli a scappare e a farla franca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Le banche danno soldi a chi li ha già, oppure a chi vanta amicizie che contano. Ne sono la riprova le sofferenze bancarie che vanno imputate ai grandi gruppi industriali o alle imprese costruttrici che hanno fatto investimenti sbagliati di cui già si conosceva il risultato. Ma i favori agli amici portano voti, i voti portano potere e il potere porta soldi. Quando farà un decreto-legge per istituire il politometro? I cittadini quando potranno sapere se un politico, dopo anni di carriera, ha aumentato il

suo patrimonio in modo spropositato? Dimenticavo, il suo obiettivo non è il benessere dei suoi concittadini. A loro lascerà solo le briciole di questo Paese mentre oggi sta cercando di comprarseli con 80 euro al mese. Si vergogni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ma torniamo al sistema banche: che avete fatto in questi due anni? La riforma di Bankitalia, cercando di risollevare i bilanci delle banche che dopo gli *stress test* risultavano in difficoltà economica. Gli avete regalato sette miliardi e mezzo.

Quanto alla riforma delle banche popolari, le avete costrette alla trasformazione in SpA, secondo una vostra personale suddivisione tra grandi e piccole banche, che non trova riscontro in nessuna regolamentazione italiana o europea. Ma faceva tanto comodo a qualcuno: vedi speculazioni accadute.

Poi nuove cartolarizzazioni, ossia finanza creativa e speculativa su crediti deteriorati e di difficile incasso, con possibilità per le banche di detrarre le perdite sui crediti in un solo anno e non più in diciotto.

Poi abbiamo l'entrata in vigore del *bail in*, dove i risparmiatori, quelli che hanno un conto corrente e che non hanno fatto nessun investimento, potrebbero essere chiamati a rispondere delle perdite bancarie.

E che dire del cosiddetto decreto-legge salva banche, passato in legge di stabilità perché avevate paura di portarlo in Aula?

Poi arriviamo al decreto legislativo dove stabilite che il finanziatore (di solito la banca) possa entrare direttamente in possesso del bene posto in garanzia senza la verifica di un giudice terzo.

Altri provvedimenti li ho sicuramente dimenticati.

Oggi, invece, con questo decreto-legge reinserite l'anatocismo bancario: la maturazione di interessi sugli interessi, come fanno gli usurai, e nuove cartolarizzazioni coperte dallo Stato, con i soldi che erano destinati a garantire i debiti che la pubblica amministrazione non ha ancora pagato ai suoi creditori. Questo sempre per l'economia reale? E questi sarebbero provvedimenti a favore dei cittadini e delle piccole e medie imprese, a favore dell'economia? State rendendo questo Paese schiavo: lavoratori precari con case precarie. Vi fa comodo governare persone sempre sotto ricatto per fame.

Utilizzate il ricatto dei posti di lavoro anche per la campagna referendaria del 17 aprile contro le trivelle, senza tenere conto dei danni che state procurando all'ambiente e alle persone, con notevoli costi per la sanità e le bonifiche. Vergogna.

Non so quanti di voi conoscano persone con stipendi di 800-1.000 euro al mese, con i quali devono pagare l'affitto o il mutuo, far mangiare la famiglia, mandare i figli alla scuola dell'obbligo; per non parlare delle scuole superiori e dell'università.

In due anni del suo Governo, io e tutti i cittadini non abbiamo mai visto un provvedimento a nostro favore. Manca pure un sistema di garanzia e assistenza per chi frequenta la scuola dell'obbligo. Ma questo non interessa a nessuno. Per voi meglio un Paese schiavo e ignorante. Vergogna. *(Applausi delle senatrici Nugnes e Paglini)*.

Le famiglie con più figli ogni anno devono comprare libri scolastici nuovi anche per la scuola dell'obbligo. Lo studio non è solo obbligatorio, ma è un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Vergogna. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sarei curiosa di vedere ognuno di voi vivere nelle stesse condizioni anche solo per una settimana; provare il dolore di dover dire al proprio figlio: non posso comprarti neppure un ghiacciolo perché non ho i soldi.

A noi cittadini servono atti concreti che ci consentano di vivere serenamente e dignitosamente, come con il reddito di cittadinanza, che è fermo da mesi e mesi in Commissione *(Applausi dei senatori Buccarella e Paglini*), di cui non volete neppure parlare; oppure leggi come la *class action* per difenderci dai soprusi dei potenti, già approvata alla Camera, ma ferma in Senato.

Avete una visione del mondo e dell'Italia come i cavalli quando hanno i paraocchi. Sapete andare solo avanti senza rendervi conto di ciò che accade intorno.

Il Paese ha bisogno di un Governo diverso, ha bisogno di persone oneste e con le mani libere. E, fino a quando non ci sarà un Governo a 5 Stelle, continueremo ad urlare la nostra indignazione e il nostro convinto no a questi infami provvedimenti a danno del buon nome dell'Italia e del benessere dei cittadini.

Colgo inoltre l'occasione per ricordare a tutti che abbiamo presentato una mozione di sfiducia a questo Governo e che ne attendiamo la calendarizzazione al più presto. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge in esame interviene sulla regolamentazione delle banche di credito cooperativo, modificando ampiamente il testo unico in materia bancaria e creditizia. Esso precisa inoltre altri temi, che riguardano la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

Preliminarmente, va sottolineato che, nonostante Federcasse (la federazione che raggruppa le ex casse rurali e artigiane) abbia condiviso questa riforma, molti sono ancora i dubbi e i timori espressi dalle tante realtà del credito territoriale, che sentono minacciata la propria autonomia. Infatti molte di queste piccole realtà vedono minato il fondamento e l'essenza stessa dei piccoli istituti di credito, che, nati per iniziativa dei territori di riferimento, lavorano a supporto quasi esclusivo di queste realtà, creando con questo intervento un danno al sistema di credito italiano. La trasformazione in nuovi soggetti delle banche di credito cooperativo non porterà a un rafforzamento del settore bancario, né garantirà che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese, favorendo quindi la disponibilità di servizi migliori a prezzi più contenuti.

Al contrario, anche quella parte di credito sinora dedicata al territorio potrebbe essere relegata nei più rigidi parametri dell'assegnazione del merito di credito, seguita dalle grandi banche o dai grandi gruppi bancari, con criteri standardizzati su tutto il territorio nazionale. La disposizione si scontra, con tutta evidenza, con i principi costituzionali di libertà di impresa, prevedendo la trasformazione in società cooperative per azioni che potranno esercitare l'attività bancaria solo se appartenenti a un gruppo bancario cooperativo.

Se consideriamo i dati sul credito nel nostro Paese, l'insieme delle banche di credito cooperativo ha registrato un aumento dei crediti erogati alla clientela. Al contrario, le banche aventi natura di società per azioni hanno ridotto l'ammontare dei prestiti e persino i grandi gruppi bancari esteri presenti nel nostro Paese hanno registrato un segno negativo nell'erogato. La gran parte dei crediti delle banche di credito cooperativo sono stati deliberati a favore piccolissime, piccole e medie imprese. Se non vi fosse stata questa grande massa di crediti, molte imprese sarebbero andate in crisi, determinando quindi certamente un aumento del numero di persone senza posto di lavoro.

Vorrei anche sottolineare che, nonostante le sofferenze, le piccole banche territoriali sono riuscite a mantenere un alto livello di patrimonializzazione. In tal senso, va considerato che l'indice con cui si misura la patrimonializzazione (CET1) delle banche di credito cooperativo nel 2014 è stato pari al 16,1 per cento, contro il 12,3 per cento delle altre banche italiane e contro un CET1 medio dell'11,4 per cento delle maggiori banche europee. Le BCC vantano un patrimonio consolidato di 20,2 miliardi di euro e rappresentano la terza realtà bancaria italiana. Ma al contempo le BCC, presenti con 371 istituti, hanno una presenza di prossimità rilevante, con 4.450 sportelli in 2.697 Comuni italiani. In particolare, le BCC hanno destinato il 96 per cento dei finanziamenti, pari a 92 miliardi nel 2014, alle imprese e alle famiglie. Tradotto in soldoni, hanno consentito a una famiglia su cinque di accedere a un mutuo per l'acquisto della casa ed hanno consentito alle imprese micro, piccole e medie che sono l'ossatura del nostro sistema produttivo, di investire nella propria attività, salvaguardando - come ho detto prima - posti di lavoro.

La spinta al credito è dimostrata dall'accettazione dell'84,8 per cento dei finanziamenti richiesti,

rispetto al 75,3 per cento delle altre banche. Va considerato inoltre che la prossimità e la conoscenza del territorio di norma riducono il rischio del prestito stesso e in particolare che le BCC hanno registrato un tasso di sofferenze nei prestiti alle imprese pari al 21,6 per cento, rispetto al 33,7 per cento delle altre banche. Le BCC, in quanto banche di prossimità, hanno seguito sino alla fine i propri creditori e non li hanno abbandonati al proprio destino, come spesso hanno fatto le grandi banche non radicate territorialmente. Esse sono state, inoltre, protette dalla bassa esposizione alla volatilità della raccolta all'ingrosso e dal peso limitato degli investimenti finanziari.

Insomma, hanno continuato a curare la loro clientela di elezione, come ho già detto, le imprese di minori dimensioni e le famiglie, avendo il vantaggio di disporre di informazioni, anche qualitative, che hanno reso più efficaci le politiche di erogazione del credito. Si sono così in parte attutite per il sistema economico le conseguenze della diminuzione dell'offerta di credito da parte delle banche maggiori. Proprio nel periodo di crisi, le banche del territorio, pur faticando a salvaguardare la loro stabilità di fronte alla pressante richiesta che viene dalle comunità di riferimento, hanno agito da veri e propri ammortizzatori degli *shock* economici.

Va sottolineato, inoltre, che le banche di credito cooperativo contengono in sé il carattere della mutualità, ovunque prevista dai loro statuti, tutelata dalla Costituzione. Il carattere della mutualità trova riferimento, innanzitutto nella valutazione del merito di credito che le banche di credito cooperativo concretizzano nei confronti di 1.230.308 soci, della clientela e del territorio di riferimento. È presente una mutualità a favore dei soci, ma sopratutto una mutualità indirizzata a favore delle economie locali servite dalla banca, come provato dalle clausole statutarie di tutte le banche di credito cooperativo.

Vale la pena ricordare che ammontano a 755 milioni i microcrediti erogati dalle banche di credito cooperativo, in larghissima parte destinati a combattere situazioni di fragilità economica e sociale. A conferma del valore delle banche di credito cooperativo vi è la circostanza che ogni anno vengono destinati dal credito cooperativo il 7 per cento degli utili alle comunità per attività di sostegno del territorio, contro il 2,38 per cento delle altre banche. E questo a riprova del carattere prettamente mutualistico delle strutture societarie cooperative di queste banche nei confronti dei territori.

Un aspetto su cui vorrei fare una riflessione, sollevato anche da Federcasse, è che questo decreto-legge lederebbe la Carta costituzionale all'articolo 41, perché rischia di imporre un limite al libero sviluppo della forma cooperativa nel settore bancario.

Questo provvedimento è un intervento a gamba tesa sul credito cooperativo, andando a minare anche i principi che incoraggiano e tutelano il risparmio, laddove le banche territoriali saranno sostanzialmente costrette a convergere nell'unico gruppo bancario centralizzato.

Va rilevato ancora una volta che, anche in questo caso, la prossimità territoriale delle banche equivale a un maggior controllo da parte dei correntisti e alla conseguente maggiore tutela dell'integrità del risparmio stesso.

Il decreto-legge contiene altre norme che ci vedono fortemente contrari che riguardano le disposizioni per la cartolarizzazione e gestione delle sofferenze, sui quali i miei colleghi di Forza Italia sono intervenuti in discussione generale e che quindi qui voglio solo ricordare come titolo.

Per questa ragione, dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia perché questo provvedimento mortifica quelle realtà del Paese che di fatto stanno reagendo alla crisi; ma in più dimostra, ancora una volta, la mancanza di strategia di questo Governo e l'incapacità di dare risposta ai problemi reali degli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

ROSSI Gianluca *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, vice ministro Morando, gli interventi del relatore e dei colleghi del Partito Democratico Fornaro e Marino mi facilitano questa dichiarazione di voto e quindi mi limiterò solo a considerazioni politiche di carattere generale. Tra l'altro, il Vice Ministro ha già spiegato, oltre alle questioni di merito, anche le questioni di metodo per cui il Governo

ha scelto la strada del decreto-legge.

Le banche di credito cooperativo, come è stato detto, hanno sempre rappresentato nel nostro Paese un grande patrimonio; basti pensare che alla fine dell'Ottocento si contavano in Italia più di 900 casse rurali e nei diversi passaggi costituzionali e legislativi del Novecento hanno mantenuto sempre il fondamento della mutualità, fondato sul principio della reciprocità in una visione di lungo periodo e intergenerazionale.

Nei lunghi anni della crisi, il PIL italiano ha perso il 9 per cento, gli investimenti fissi lordi si sono ridotti di circa il 30 per cento, la produzione industriale ha registrato un calo del 25 per cento e forti sono state le ricadute sul sistema creditizio, con un incremento delle sofferenze, delle perdite su crediti e con riflessi negativi sulla redditività del settore, con inevitabili effetti sul sistema produttivo, in particolar modo sulle piccole e piccolissime imprese.

In questo contesto, le banche di credito cooperativo hanno svolto un ruolo fondamentale nei confronti di interi settori produttivi in difficoltà, in particolar modo quelli rivolti al mercato interno.

La lunga recessione è stata uno spartiacque per l'economia occidentale e per il sistema bancario europeo, in particolare. La crisi ha spinto verso il compimento dell'unione bancaria europea, accompagnato da nuove e più stringenti regole di *governance* ed erogazione del credito.

In questo nuovo contesto, alcuni Paesi hanno ritenuto di intervenire direttamente con ingenti iniezioni di liquidità per sostenere il sistema; altri, come l'Italia, hanno scelto di adoperare un'altra leva, quale quella di interventi legislativi sistemici senza impegnare risorse pubbliche. Se avessimo fatto come Germania, Francia e Spagna, avremmo dovuto investire 130 miliardi di euro, cosa improponibile per il nostro Paese.

Tutto ciò porta l'intera regolamentazione italiana ed europea a spingere in direzione di un rafforzamento patrimoniale del sistema bancario, al fine di aumentare la capacità di risposta, con il sistema delle banche di credito cooperativo particolarmente esposto, che però continua ad esprimere una grande vitalità per effetto soprattutto dell'ampia e diffusa articolazione territoriale, come è stato detto da più colleghi.

Si tratta, quindi, di una riforma necessaria, perché appare pressoché impossibile fare banca di prossimità e mutualistica in solitudine (mi permetterei di dire in assetto atomistico) e perché l'organizzazione e i processi interni al sistema delle banche di credito cooperativo (la terza realtà italiana per dimensione) andavano adeguati, al di là delle polemiche e delle resistenze.

Tuttavia, quel percorso di riforma non poteva fare a meno del protagonismo, del dialogo e del confronto con i destinatari della riforma stessa, come abbiamo più volte detto e come si è ribadito un anno fa in occasione della riforma delle banche popolari. Così è stato. La prima sfida è partita da qui e la prima sfida vinta è stata questa: un ampio dibattito interno, proposte concrete, verifica della conformità con le sempre più omologanti norme dell'Unione bancaria e dei principi contabili internazionali, confronto serrato a livello politico e tecnico con la Banca d'Italia e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Va dato merito al Consiglio nazionale di Federcasse di aver approvato lo schema di riforma in meno di cinque mesi.

Da queste considerazioni preliminari potremmo sintetizzare alcuni punti precisi su cui si è costruita l'autoriforma: la libertà d'impresa fondata sulle capacità e sulla responsabilità; l'autoaiuto; la mutualità; la sussidiarietà; la partecipazione e il protagonismo delle comunità e dei territori; il controllo democratico da parte dei soci.

L'impianto essenziale era stato accolto già nel decreto-legge emanato dal Governo il 10 febbraio scorso, poi arricchito e reso più equilibrato dal dibattito politico e parlamentare, recepito dal testo approvato dalla Camera dei deputati con le importanti modifiche apportate in merito alla nuova *way out,* alle riserve indivisibili e, in particolare, alle cartolarizzazioni.

Oggi si può dire che quei punti dell'autoriforma sono stati tutti sostanzialmente accolti. Non lo dico io, ma lo sostengono gli stessi attori dell'autoriforma e chi non è condizionato da strumentalità politica, ed è quello che ci interessa. Ne è nato un modello giuridico che si ispira ad un approccio culturale ben

preciso, sintetizzato in quei punti sopra richiamati, che vedrà la nascita di una realtà nuova sotto molti profili: un gruppo bancario cooperativo guidato da una capogruppo (una banca che avrà forma di società per azioni) al servizio delle proprie azioniste, le banche cooperative a mutualità prevalente. Si tratta di una forma innovativa di gruppo bancario che regolerà le relazioni con le singole banche di credito cooperativo sulla base di un contratto di coesione. Ogni banca di credito cooperativo resterà una cooperativa a mutualità prevalente (ovvero erogherà il credito prevalentemente ai soci), con una propria licenza bancaria e un proprio consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea dei soci. Il 70 per cento almeno degli utili dovrà andare a riserva indivisibile. Il 95 per cento del totale dei crediti andrà erogato a famiglie e imprese del territorio e il risparmio della comunità verrà reinvestito nella comunità stessa. Ciascuna banca di credito cooperativo sarà legata al gruppo tramite un sistema di cosiddette garanzie incrociate (forma di solidarietà che si combina ai concetti di responsabilità e di condivisione). Si conserverà la propria autonomia graduata sulla base della propria capacità. Meno risulterà rischiosa, secondo parametri oggettivamente misurabili, e maggiori saranno gli spazi di autonomia nella pianificazione e nella gestione della specifica missione nel territorio.

Insomma, si tratta di una forma di coesione integrata, del tutto originale, nel mondo imprenditoriale italiano e, probabilmente, anche in quello europeo che fa di questa riforma un passaggio virtuoso fondamentale e imprescindibile nel processo riformatore del nostro Paese.

In conclusione, la soluzione ricercata sta nella capacità di sviluppare, da parte dell'intero sistema, un marcato orientamento al mercato, una pratica trasparente della concorrenza e un preciso potenziamento strategico. In tal senso, la sfida è prima di tutto aziendale, ovvero visione e managerialità, soddisfazione del cliente e innovazione nei servizi. Tali obiettivi sono realizzabili se le imprese restano solide e patrimonializzate, condizione necessaria ed imprescindibile per una buona politica di investimenti.

Colleghi, per queste ragioni il Gruppo del PD rinnoverà la fiducia al Governo sostenendo convintamente questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché la Conferenza dei Capigruppo ha concordato che la chiama inizierà alle ore 17, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 17,03).

Presidenza del presidente GRASSO

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2298, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Stefani).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Stefani.

PEGORER, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoruso, Angioni, Anitori, Astorre, Auricchio
Barani, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fornaro, Fravezzi, Fucksia
Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem, Iurlaro
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato, Nencini
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta, Ruvolo
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Scavone, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verdini, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zeller.
Rispondono no *i senatori:*
Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello
Barozzino, Bellot, Bernini, Bertacco, Bignami, Bisinella, Blundo, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Caridi, Carraro, Casaletto, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Cotti, Crimi, Crosio
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Di Maggio, Divina, Donno
Fasano, Fazzone, Ferrara Mario, Floris
Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Giro, Girotto
Liuzzi, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Messina, Mineo, Montevecchi, Moronese, Munerato, Mussini
Nugnes
Paglini, Palma, Pelino, Perrone, Petraglia, Piccoli
Quagliariello
Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria
Santangelo, Sciascia, Scibona, Scoma, Serafini, Sibilia, Simeoni, Stefani, Stefano
Tarquinio, Taverna, Tosato
Uras
Vacciano

Zizza, Zuffada.

Si astiene il senatore:

Mastrangeli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2298, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	278
Senatori votanti	277
Maggioranza	139
Favorevoli	171
Contrari	105
Astenuti	1

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 18.

Sospendo la seduta sino al termine della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, già convocata.

(La seduta, sospesa alle ore 17,48, è ripresa alle ore 18,41).

Sui lavori del Senato Discussione e reiezione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito a maggioranza che martedì 19 aprile, alle ore 16,30, saranno discusse le mozioni di sfiducia al Governo nn. 551 e 554, presentate rispettivamente dai Gruppi Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega Nord, Conservatori e Riformisti.

Conformemente alla prassi, i tempi del dibattito saranno quelli normalmente riservati alle mozioni e per ciascuna mozione di sfiducia avrà luogo un'autonoma votazione per appello nominale.

Restano fermi gli argomenti già previsti dal calendario dei lavori.

CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, come ho fatto presente in Conferenza dei Capigruppo, il Movimento 5 Stelle ha presentato ieri una mozione di sfiducia nei confronti del Governo in merito allo scandalo trivellopoli: uno scandalo che ha costretto il ministro dello sviluppo economico Guidi a dimettersi; uno scandalo ampiamente anticipato il 18 dicembre 2014 in quest'Aula dal senatore Cioffi, quando ha denunciato l'inserimento, all'interno del maxiemendamento, di un emendamento del Governo che andava a favorire gli interessi della Total. Uno scandalo ampiamente denunciato da tutti gli organi di stampa che riportano le intercettazioni che coinvolgono questo Governo e il PD nella questione Tempa Rossa e nello scandalo ENI. Ricordo che, tra l'altro, tra i sei arrestati per lo scandalo ENI c'è un ex sindaco del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Un filone d'inchiesta che va ad interessare anche il Ministro della Difesa, uno scandalo che riguarda la flotta navale e che coinvolge tutto il Governo in quanto nel maxiemendamento presentato in quest'Aula dalla ministra Boschi è stato chiaramente inserito quell'emendamento voluto dalla ex ministra Guidi e dal suo compagno Gemelli. Uno scandalo chiaramente collegato agli interessi petroliferi di questo Governo, uno scandalo che riguarda tutto quello che sta avvenendo, come i disastri ambientali che questa politica del fossile ha provocato nei nostri territori, che questa politica del fossile, questa politica degli

interessi, questo comitato d'affari ha provocato alla salute dei cittadini. Vi invito, se non lo sapete e non li conoscete, ad andare a trovare tutti i cittadini e tutte le famiglie italiane che in questo momento soffrono per i danni ambientali che sono stati causati da queste aziende e dal vostro comitato d'affari.

Il Governo, con i suoi Ministri, dovrebbe comportarsi con onorabilità, dovrebbe percorrere il suo tragitto con onore, nel rispetto dei cittadini italiani e del territorio italiano. Quindi, se proprio non ha nulla da temere, è assurdo che la maggioranza voglia spostare la discussione al giorno 19. I tempi utili ci sono. La calendarizzazione delle mozioni può avvenire immediatamente già da sabato, già da lunedì, già da martedì. Quindi il Movimento 5 Stelle non accetta assolutamente la volontà di questo Governo di rimandare il problema e non venire a rispondere in quest'Aula al Parlamento italiano, ma soprattutto di non venire a rispondere in quest'Aula ai cittadini della Basilicata, ai cittadini della Sicilia e a tutti i cittadini che in questo momento, in Italia, soffrono e muoiono e i cui figli nascono con malformazioni! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiediamo quindi che il Governo venga immediatamente a rispondere e chiarisca cosa è avvenuto in modo tale che ognuno di noi possa dire ciò che pensa di questo Governo e cioè che se ne deve andare a casa immediatamente perché qui gli interessi dei cittadini sono l'ultima cosa di cui ci si occupa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Catalfo, ma non ho capito quale sarebbe la sua proposta di variazione del calendario.

CATALFO *(M5S)*. Ho già espresso la mia proposta in sede di Conferenza dei Capigruppo e l'ho ribadita in Aula. Il termine previsto dal Regolamento è di tre giorni dalla presentazione: la discussione delle mozioni poteva avvenire venerdì pomeriggio. Lei dice sabato, e allora si calendarizzi per sabato o, se non è possibile in questa giornata, si calendarizzi lunedì, immediatamente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo, noi chiediamo che le mozioni di sfiducia presentate da Forza Italia, Lega, Conservatori e Riformisti e Movimento 5 Stelle vengano calendarizzare e vengano trattate all'inizio dei lavori della prossima settimana, cioè martedì. Anche perché noi avevamo chiesto, Presidente, quando è saltata fuori la problematica, qualche giorno fa, poco prima che si dimettesse il Ministro, le dimissioni dell'interno Governo visto e considerato che si tratta del peggior comitato d'affari apparso in politica nella storia della Repubblica italiana *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Questo è un Governo di persone che dovrebbero dimettersi alla velocità della luce, non solamente il ministro Guidi ma il Presidente del Consiglio. Abbiamo consigliato al signor Renzi di dimettersi immediatamente, insieme a tutti i Ministri, e di andare immediatamente da un Presidente della Repubblica ancora una volta stranamente silenzioso sulle problematiche importanti di questo Paese.

Il problema signor Presidente, è che ancora una volta il signor Renzi ha dimostrato di fregarsene delle istituzioni, di fregarsene di tutto quello che viene chiesto dal Paese. Oggi come oggi, il 54 per cento dei cittadini italiani, secondo l'ultimo sondaggio, sono favorevoli alle dimissioni del presidente Renzi. Lo Stato italiano e i cittadini italiani stanno chiedendo al presidente Renzi di dimettersi. Ahimè, Renzi non lo fa e di conseguenza noi siamo costretti a chiedere le dimissioni con una mozione di sfiducia a questo Governo.

Signor Presidente, vista l'importanza dell'argomento in questione, visto e considerato che sappiamo benissimo che il 17 aprile ci sarà un *referendum* che riguarda l'argomento di ciò che stiamo trattando, noi chiediamo che le mozioni di sfiducia vengano votate martedì prossimo, in modo da dimostrare ai cittadini italiani chi è da una parte e chi, come al solito, è dall'altra e appoggia come sempre questo Governo; un Governo che non avrebbe i numeri, ma che, come al solito, è appoggiato dai soliti noti eletti nelle fila di chi sta da questa parte e che, per una scelta di "cadrega", è ancora una volta dall'altra parte.

Devono essere chiare le cose, in modo che i senatori e gli onorevoli del Partito Democratico la smettano di andare in televisione a dire che il signor Verdini non li sta appoggiando. Ancora oggi andavano in televisione e in giro a dire: «Verdini non ci appoggia». Spiegate, senatori del PD, grazie a chi siete in queste Aule. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, qualcuno ci accusa di eccesso seriale di richiesta di sfiducia. Il problema non è questo, ma il fatto che c'è un eccesso seriale di richieste di fiducia da parte della maggioranza sui provvedimenti del Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Ciò che è irrituale in quest'Aula è la sequenza di richieste di voti di fiducia sui provvedimenti che la maggioranza dovrebbe essere in grado di approvare da sola, trattandosi di una forte maggioranza, e non dovendo avere teoricamente bisogno ogni volta di un voto di fiducia.

La richiesta di voto di sfiducia che noi abbiamo avanzato è lo strumento parlamentare classico e tipico per approfondire un particolare argomento, che in questo caso è particolarmente complesso. È complesso non per lo scandalo, tutto da verificare, non per il Governo da mandare a casa, ma per quello che leggiamo nelle prime, cinque, sei, sette pagine dei quotidiani nazionali di tutti i giorni che riguardano membri del Governo.

Su questi eventi noi attendiamo che la magistratura faccia il suo corso, ma leggiamo anche le intercettazioni. Abbiamo sempre sostenuto che non dovremmo poterle leggere quando in esse non c'è notizia di reato, ma quando vediamo un Ministro in carica (allora era ancora in carica) che, piangendo, colpevolizza il proprio compagno di vita di atti e fatti che riguardano però la sua attività di Governo, c'è un complesso di informazioni che hanno attinenza con l'attività di Governo su argomenti particolarmente importanti e sui quali - lo dico alla maggioranza - mi sembra più consono a questo Parlamento un dibattito in quest'Aula.

Oppure lasciateci la possibilità di andare su tutti i *media* a dire le cose peggiori dell'Italia, del Paese, del Governo, della maggioranza, di esponenti politici, senza avere mai un momento di sintesi in cui questi argomenti possono essere affrontati con rigore, serietà e anche approfondimento reale e concreto (perché in Parlamento, teoricamente, le bugie non si dovrebbero dire).

Questo è il motivo per cui abbiamo scritto una mozione di sfiducia, con la Lega in questo caso, e il motivo per cui abbiamo chiesto questo dibattito. Penso che sia interesse del Governo e della maggioranza che questo dibattito venga affrontato. Certo che può avere un minimo di attinenza con il *referendum* del 17 aprile. È sfiorato l'argomento del *referendum*, però a mio avviso, per coloro - i cittadini italiani - che vogliono andare a votare - e voi conoscete la mia posizione sul *referendum* - con un sì o con un no, sapere che cosa è accaduto in un caso (che non riguarda le trivelle *offshore* perché qui parliamo di pozzi *onshore*), e quale sia la politica del Governo in campo energetico (perché anche di questo si parla e di questo si è parlato) può essere un argomento interessante, visto che i cittadini italiani si trovano a dover votare - se intendono farlo - il 17 aprile.

Quindi ci sembrava di capire e di fare una proposta che fosse concreta, reale ed in linea con le premesse che ho fatto, sulla quale pensavo che la maggioranza avrebbe deciso per il meglio; invece ha voluto in ogni caso e comunque posporre. Il problema non è la calendarizzazione delle mozioni dopo il 17 aprile, ma è che da oggi al 19 aprile passeremo tredici giorni a leggere ancora una volta i giornali per sapere cosa sia effettivamente successo su problematiche molto, molto rilevanti. Prenderemo atto di quello che verrà scritto sui giornali e leggeremo sicuramente altre intercettazioni (perché mi pare che ne siano in arrivo altre), ma non sapremo qual è la posizione del Governo.

Questa mozione di sfiducia era l'occasione perché questo dibattito avvenisse in questa sede, con il rigore che è tipico di quest'Aula. Spiace che la maggioranza non abbia voluto avere questo coraggio. Ribadisco la mia richiesta, che ho già avanzato in Conferenza dei Capigruppo, che questa mozione di sfiducia venga analizzata e dibattuta martedì prossimo, all'inizio della settimana prossima, perché ritengo che questo sia un atto dovuto per rispetto a noi, innanzitutto, ed anche al Paese. *(Applausi dal*

Gruppo FI-PdL XVII).

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, come lei sa, già nella giornata di giovedì, due ore prima delle dimissioni della ministra Guidi, le avevamo chiesto di prendere in esame rapidamente la possibilità di calendarizzare un dibattito sulle cose gravissime che stavano accadendo.

Peraltro, caro Presidente, io sono un po' sconcertata dal fatto che si ritenga quasi una cosa normale che si dimetta un Ministro e che il Governo non debba venire qui, non dico a giustificarsi, ma almeno ad affrontare la discussione nel luogo ad essa deputato. Peraltro non si è dimessa per motivi personali, ma si è dimessa per dei fatti ben precisi.

Quindi trovo veramente grave, molto grave, il fatto che la maggioranza, dopo che il Presidente del Consiglio è andato domenica dalla Annunziata a fare il gradasso e a dire che tanto era il suo emendamento e che erano pronti a venire qui *(Applausi del senatore Candiani)*, cambi invece posizione quando è il momento di decidere e di arrivare rapidamente alla calendarizzazione delle mozioni di sfiducia. Si tratta evidentemente di un'occasione, anche per il Governo, per fornire le sue spiegazioni e per sottoporsi ad una discussione e ad un dibattito serio. No, allora no! Prima si accampano scuse risibili, secondo cui avevamo appena votato la fiducia, come se qui fosse una novità. Qui noi votiamo due fiducie al giorno. Anzi, si potrebbe fare una modifica e si potrebbe chiedere una fiducia preventiva su tutti i futuri atti del Governo, così ci sbrighiamo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Bignami)*. Si accampano delle scuse risibili, per poi alla fine semplicemente mettere in campo, come sempre, un'operazione che cerca di spostare tutto a dopo, e si viene qui con la proposta di calendarizzare le mozioni al 19 aprile, per bypassare il *referendum*. Non è vero che il *referendum* non c'entra - lo dico anche al collega Romani - non è vero che la questione e l'oggetto del *referendum* non c'entrano con quello che sta accadendo e con gli elementi che stanno emergendo giorno dopo giorno, in continuazione, dall'inchiesta e che noi evidentemente possiamo solo leggere e commentare sui giornali, ma non affrontare qui, nel luogo deputato. Il *referendum* c'entra eccome, perché il quesito referendario, quello sopravvissuto, riguarda quello che io ritengo un altro regalo alle solite società petrolifere, perché mantenere in vita le concessioni, fino a fine vita, significa fare un regalo alle società petrolifere. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*. Quando vi è un'inchiesta ed emergono elementi di un sistema - come lo vogliamo chiamare? Un sistema di educande? - che coinvolge il livello locale e il livello dei Ministeri, per le cose continue che stanno emergendo, ancora non si vuole affrontare qui le cose per come sono?

I cittadini prima di andare a votare debbono o no sapere se questo Governo persegue l'interesse generale o se, invece, persegue soltanto gli interessi di pochi? È una questione che meritava o no di essere discussa, nel momento in cui si stanno affrontando - la prossima settimana - gli ultimi giorni di campagna elettorale? Non debbono forse i cittadini avere tutti gli elementi? Se la maggioranza ha questi elementi e può chiarire che ha lavorato, che le scelte strategiche dal punto di vista energetico sono state fatte nell'interesse dei cittadini, venga qui, affronti la discussione. Abbiamo il diritto o no di sapere come mai un Presidente del Consiglio, che ha fatto il modernizzatore, il rottamatore e l'innovatore, appena entrato nella carica - guarda caso - si innamora non delle energie pulite e rinnovabili, ma del petrolio? Come mai, visto che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare con spirito di innovazione per il futuro del Paese? Questo abbiamo chiesto.

Credo, signor Presidente, che vi sia un problema di dignità di questo Parlamento. Non si è mai visto che, dopo quello che sta emergendo, la maggioranza, ancora una volta, si sottragga e tenti di spostare e di dilazionare il confronto nel tempo. Ma - lo dico con chiarezza - non pensiate che dopo il 17 aprile le cose saranno migliori. Probabilmente il 17 aprile i cittadini sapranno bene cosa votare e vi daranno un segnale chiaro e preciso, anche per tutto quello che sta emergendo.

Chiediamo, signor Presidente, come abbiamo chiesto in Conferenza dei Capigruppo, di calendarizzare per martedì le mozioni di sfiducia e chiediamo anche di calendarizzare il disegno di legge, che abbiamo depositato ieri, per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti che stanno

emergendo, così avremo la possibilità di approfondire - in modo serio - per quale motivo non sono stati fatti i monitoraggi ambientali nella terra della Basilicata; per quale motivo vengono costantemente ignorate tutte le prescrizioni minime; per quale motivo è stato perpetrato quello che noi riteniamo un vero e proprio attentato a quella terra e che evidentemente volete proseguire anche in tutti i nostri mari. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, recita un adagio latino: *quieta non movere*. Credo che sia, forse, il dogma al quale questa maggioranza vuole piegare il dibattito parlamentare; ma credo anche che occorra fare delle riflessioni e l'Assemblea dovrebbe stare un po' più attenta a ciò che sta succedendo nel nostro Paese. I fatti della Basilicata, infatti, sono una spia rossa sul sistema democratico del Paese.

Ora, che il ragazzino di Rignano sull'Arno tenti in tutti i modi di bypassare il confronto politico con chi potrebbe controbattere e preferisca fare un faccia a faccia in una televisione ormai completamente prona alla propaganda del sistema ci sta tutto. *(Applausi della senatrice Comaroli)*.

Noi, invece, vorremmo raccontare la plutocrazia che avanza, ossia tutti questi sistemi forti che continuano a spingere sotto il peso dei ricavi; perché la vicenda della Basilicata, poi, racconta questo. Il ragazzino di Rignano sull'Arno dovrebbe sapere che la Basilicata è amministrata da venticinque anni dal suo partito: venticinque anni di razzie su quel territorio. La terra più ricca del Paese con i cittadini più poveri del Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Crimi)*.

Ma non è ammissibile che i giornalisti proni al potere diano di quella Regione l'immagine che stanno dando. Oltre al danno anche la beffa. *(Commenti del Gruppo PD)*.

RUSSO *(PD)*. No.

DI MAGGIO *(CoR)*. Ci sono fatti che possono tranquillamente essere raccontati. Non si agitino i colleghi del Partito Democratico, perché quando ci sarà data la possibilità di discutere ciò che è successo in quel territorio vi racconteremo le storie così come stanno, che vanno ben oltre quello che viene raccontato oggi. Ho detto che ne vedremo delle belle.

Il gioco sporco su cui insiste questo sistema è continuare a tenere i cittadini in uno stato di bisogno, per cui il Presidente del Consiglio può andare in televisione a dire che coloro che sono contro lo sviluppo non vogliono i posti di lavoro. Se i posti di lavoro devono essere contrabbandati affinché i cittadini delle nostre Regioni non possano essere nelle condizioni di veder garantito il minimo sindacale delle loro condizioni sanitarie e fisiche, ciò vuol dire continuare a rubare, non solo il lavoro, ma anche la salute dei cittadini italiani.

Sulle questioni della Basilicata, c'è un dato fondamentale che dovrebbe emergere dal dibattito e che racconteremo; vorrei però capire se è possibile farlo nei tempi dovuti, oppure dobbiamo aspettare il giochino che sottende questo spostamento. Cosa sottende il giochino? Arrivare alla data del *referendum* e sperare che non si raggiunga il *quorum*. Intanto il Presidente del Consiglio, che dovrebbe stare tranquillo e non dire nulla, fa invece campagna elettorale affinché uno strumento di democrazia venga sotterrato. Racconterà poi all'opinione pubblica non solo che non si è raggiunto il *quorum*, se così dovesse accadere (io non me lo auguro), ma anche che il *referendum* è costato 300 milioni di euro. Il dato fondamentale è quindi il seguente. Il gioco sporco che sta sotto la richiesta di spostamento della data è che, con questo risultato referendario, il Presidente del Consiglio vorrebbe seppellire anche il *referendum* del prossimo autunno. Stia però tranquillo, perché quella battaglia la faremo fino in fondo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, e non so oggi se, con le cose che la magistratura andrà a scoprire, alla data del prossimo *referendum* egli sarà ancora Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, la sua proposta di variazione dei lavori è quindi volta ad anticipare il voto delle mozioni?

DI MAGGIO *(CoR)*. Sì, signor Presidente.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, oltre a sottolineare lo scandalo di vedere quest'Assemblea calendarizzare la mozione di sfiducia il prossimo 19 aprile, quindi bypassando il *referendum* sulle trivelle, come è già stato spiegato chiaramente dai colleghi, vorrei far notare a quest'Assemblea che un ramo del Parlamento sta chiedendo la sfiducia di un Governo che la prossima settimana si permetterà di portare a compimento, con il voto finale, la riforma costituzionale. Ciò avverrà senza sapere se questo ramo del Parlamento ancora lo riconosce come organo deputato a poter addirittura modificare la Costituzione! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Stiamo parlando di un Governo che viene chiamato in quest'Aula a discutere di uno scandalo che è sotto gli occhi di tutti e delle morti che sta provocando con le sue azioni in tutte le terre italiane. L'Esecutivo si permette invece di andare nell'altra Aula del Parlamento - tenendo invece quest'Aula in ostaggio fino al prossimo 19 aprile - e portarsi a casa una riforma costituzionale con una maggioranza asservita, che tutto sa fare tranne che la cosa giusta per questo Paese. Il Governo venisse qui; venisse a vedere se ha ancora la fiducia e se gliela tiene in mano Verdini, perché la prossima volta non si tratterà di una fiducia posta su un provvedimento, ma di una sfiducia nei confronti del Governo.

Se questo Governo viene tenuto in piedi da Verdini, deve allora andare al Colle per un rimpasto, perché sono cambiate le maggioranze! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La riforma costituzionale dovrebbe inoltre portare la firma dei veri Padri costituenti e non di quelli che si sta inventando! Siete vergognosi.

Lei, Presidente del Senato, della Camera alta, sta permettendo che un Governo che non sa nemmeno se in questa Camera ha la fiducia, nell'altro ramo del Parlamento si porti a casa la riforma costituzionale. Vergognatevi! E lo anticipi, anche domenica! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, pensavo che oggi dovessimo discutere il calendario dei lavori dell'Assemblea e non la questione Basilicata, perché non mi sono preparato.

Ho però l'impressione che, ormai ripetutamente in quest'Assemblea, viene praticato uno sport di grande esercizio di mandibole, lingue, narici e trombe di Eustachio, ma che l'unico organo... *(Commenti del senatore Crimi)*.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, la prego di entrare nell'argomento.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, vado subito all'argomento, ma è attinente.

L'unico organo che non viene utilizzato è il nostro sistema cerebrale perché ne facciamo assolutamente a meno. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Spiego perché: circa un'ora fa abbiamo dato la fiducia a questo Governo con un numero di voti sicuramente significativi su una questione importante e di grande rilevanza per il sistema economico e finanziario del nostro Paese *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ridicolo, Buemi!

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Adesso, questi colleghi propongono di tornare a discutere di una fiducia di carattere generale. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Credo che proporre di discutere ulteriormente la fiducia a questo Governo sia assolutamente legittimo, però, siccome abbiamo la scadenza del 17 aprile per un *referendum* su questioni precise e specifiche, chiedo che sia sospesa l'attività d'Aula della prossima settimana, perché voglio discutere con i cittadini italiani del tema del*referendum*. *(Commenti del senatore Crimi)*. È necessario sollevare quel velo di ipocrisia e di nebbia che c'è su queste questioni. Pertanto, non credo che dobbiamo venire ad allenare le nostre mandibole, le nostre lingue e narici e le nostre trombe di Eustachio in questa Aula; dobbiamo piuttosto confrontarci con il nostro cervello con i cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Commenti dal Gruppo M5S)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Ho appena sentito dire, dal senatore che mi ha preceduto, che chi ha presentato una mozione di sfiducia non sta utilizzando il cervello. Mi rivolgo alla Presidenza per non essere interrotto: il senatore Buemi continua a dire che non bisogna utilizzare la lingua, le trombe di Eustachio e chi più ne ha più ne metta, ma, nel momento in cui il senatore Buemi insulta i senatori che hanno presentato le mozioni di sfiducia dicendo che non utilizzano il cervello, consiglio al senatore Buemi di utilizzare la lingua per parlare e non per fare altro. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*.

CRIMI *(M5S)*. Ma la proposta di Buemi qual era?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Dica la sua proposta di modifica.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo sul complesso delle proposte. Secondo il Regolamento, ogni Gruppo ha a disposizione dieci minuti.

Mi risulta che alla Conferenza dei Capigruppo fosse presente la ministra per i rapporti con il Parlamento Boschi. Ma perché la ministra Boschi non ha la faccia di venire qui a dire di discutere la mozione di sfiducia il 19 marzo, anziché martedì prossimo? Perché non viene lei a dirlo? Perché non si assume lei le responsabilità di rappresentare il Governo in questa scelta? Manda avanti invece gli scagnozzi e questo non è un atteggiamento responsabile.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, non può parlare in questi termini nei confronti di colleghi senatori. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Faccia le sue valutazioni politiche, ma evitiamo di esasperare e strumentalizzare ulteriormente questo tipo di scambio.

SANTANGELO *(M5S)*. Riprenda il senatore Buemi!

PRESIDENTE. C'è stata la reciprocità.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ancora una volta si dimostra che il dibattito è dispari perché a qualcuno è concesso di esprimersi, mentre ad altri no.

Ci siamo accorti tutti che questa mozione di sfiducia, che sta caratterizzando il Governo, è intimamente legata al*referendum* del 17 marzo. Ed è altrettanto evidente che il Governo non vuole che si svolga prima il dibattito perché ha paura che possano emergere degli elementi che guastano la festa al manovratore, il quale, nel frattempo, ha messo in atto una serie di manovre diversive che non ci stanno sfuggendo. L'uscita degli 80 euro ai pensionati fatta adesso, avrebbe potuto farla uno o due anni fa. Se 3 miliardi di euro di debito si possono fare adesso, potevano essere fatti anche prima, salvo che a lui non interessi sollevare i pensionati indigenti dalla loro situazione di povertà, ma interessi esclusivamente mettere un diversivo sul tavolo per deviare l'attenzione della pubblica opinione. Questa è la levatura dello statista che ci governa! Ha detto bene il senatore Di Maggio, chiamandolo il ragazzino di Rignano. Questi non sono atteggiamenti da statista. Mettersi a chattare con i propri *fans*, come ha fatto ieri a Palazzo Chigi, quale atteggiamento di rispetto rivela nei confronti del Parlamento? Venga piuttosto qui, in Aula, a rispondere dell'operato del proprio Governo e di quello che i propri Ministri hanno fatto alle spalle dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*. Non si metta a fare il leone da tastiera, perché abbiamo capito che con i *tweet* si manipola l'opinione pubblica. Venga in Assemblea ad assumersi le proprie responsabilità e lo faccia oggi, senza aspettare che, nel frattempo, i giornale ammansiscano tutto. Questo è quello che ha intenzione di fare.

Ebbene, signor Presidente, il dibattito nel Paese è oltre la maturità e mi preoccupano molto gli scontri di oggi a Napoli, perché era da tempo che non si vedevano le piazze infiammarsi quando arriva il Presidente del Consiglio dei ministri. Oggi a Napoli è successo anche questo. È vostra allora la responsabilità *(Commenti dal Gruppo PD)* di non voler discutere le questioni in Parlamento, facendole diventare questioni extraparlamentari. È una responsabilità grave quella che vi assumete, evitando il dibattito parlamentare, per compiacere un Presidente del Consiglio dei ministri che manda il Ministro per i rapporti con il Parlamento in televisione a paragonare il dibattito sulla sfiducia a una partita di

calcio. Mi domando se sia questa la serietà che contraddistingue il Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non è così che ci si comporta! Lo ribadisco: si viene qui, in Aula, e si risponde.

Signor Presidente, stanno emergendo proprio in queste ore delle questioni legate a Panama e ci sono Capi di Stato, penso a Cameron in Gran Bretagna, nel forte imbarazzo per il fatto che un proprio congiunto di primo grado sia implicato in tali vicende.

ALBANO *(PD)*. Anche Le Pen!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Si trovano addirittura in una situazione talmente imbarazzante da mettere in discussione la propria agibilità politica. Qui abbiamo un Governo che ha fatto degli affari di famiglia un affare di Stato!

BORIOLI *(PD)*. La vostra alleata famiglia Le Pen!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Questo è quello che sta facendo! La famiglia Boschi, la famiglia Renzi, la famiglia Guidi e la famiglia Lotti: non ce n'è una che non sia implicata in uno scandalo. L'abbiamo riascoltato questa mattina anche dal Presidente Mucchetti. La fiducia che avete proposto oggi all'Assemblea serve per fare l'ennesimo favore ad un parente di un vostro sodale al Governo.

Questo non è un modo serio di governare, ma è un modo di ingannare i cittadini. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Ricordi come ha iniziato il suo Ministero, il presidente Renzi, pugnalando alle spalle chi lo ha preceduto e stia sereno, perché i cittadini non dimenticano queste cose. Vergogna! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Intervengo rapidamente per chiedere una diversa calendarizzazione della mozione di sfiducia. Visto che ci avete fatto il "pacco" dell'emendamento e il "doppio pacco" di far discutere della mozione di sfiducia due giorni dopo il *referendum*, vi chiedo di fare un "contropaccotto" e di discuterla due giorni prima, cioè venerdì. Lo chiedo perché non solo per quanto è accaduto a proposito dell'emendamento di cui abbiamo lungamente parlato, su Tempa Rossa, ma anche per altri fatti avvenuti. Pensiamo a quanto è accaduto a proposito del codice degli appalti, che stiamo discutendo, in cui casualmente si esclude dalle procedure di gara tutto ciò che riguarda il petrolio.

È accaduta un'altra cosa, in occasione di un voto su cui è stata chiesta la fiducia, su cui c'era la firma del ministro Boschi. In quel caso intervenimmo in Assemblea denunciando il falso in un atto e mi permetto di citare il Resoconto stenografico della seduta, molto brevemente, signor Presidente. All'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, il cosiddetto decreto sblocca Italia, si leggeva che si approvavano gli schemi di convenzione di due concessionarie autostradali. Nelle premesse di tali schemi di convenzione, però, c'era scritto che tali schemi erano approvati con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. Avete scritto, dunque, che si approvavano gli schemi di convenzione e, negli schemi di convenzione, c'era scritta la data dell'atto con cui gli stessi sarebbero stati approvati.

Questa è un'altra delle prodezze del ministro Boschi, che ci ha portato in Aula un atto falso. Allora, siccome questi atti sono ripetuti, forse veramente è il caso che il Governo se ne vada a casa.

E perciò, con più forza e a maggior ragione, noi chiediamo che venga discussa la mozione di sfiducia. Non è solo un episodio. Sono dei fatti ripetuti. Quindi, il Governo, scientemente, non solo favorisce la *lobby* dei produttori di petrolio, ma anche la *lobby* delle concessionarie autostradali, vecchia e famosa *lobby* di questo Paese.

Forse, siccome il Governo e la maggioranza continuano a non fare gli interessi dei cittadini, davvero devono andare a casa. Pertanto, vi chiedo di discutere della mozione di sfiducia due giorni prima del *referendum*, invece di due giorni dopo. Vediamo se hanno la forza e il coraggio di venire a discutere in Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, con gli ultimi fatta di cronaca il Governo si è messo obiettivamente in difficoltà.

Correttamente le opposizioni stanno chiedendo un momento di chiarimento politico che ci è dovuto: è dovuto a noi come opposizioni ed è dovuto al popolo italiano perché si chiarisca le idee.

Ora il nesso tra questi fatti, che sono all'origine delle difficoltà del Governo, e il *referendum* del giorno 17, che il Presidente del Consiglio sta cercando di ostacolare in tutti i modi (molti dei quali inqualificabili), è necessario ed evidente.

Quindi, per il Governo, laddove abbia delle buone motivazioni e delle buone argomentazioni da addurre, sarebbe conveniente presentarsi in Aula e difendersi a testa alta di fronte all'opposizione. È utile, anzi necessario, per gli italiani capire chi li governa, come li governa, e capire perché propone loro di non andare a votare in un atto assolutamente nobile come quello dell'espletamento della democrazia diretta su un tema che li interessa.

Per questo motivo, credo sia opportuno votare affinché in un giorno straordinario come lunedì 11 aprile si possa discutere la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni e dare così al Governo l'opportunità di difendersi nel luogo deputato. Ciò affinché in questo Senato, che è ancora un organo costituzionale ed è ancora la Camera alta di questo Paese, si possa trattare di politica, fare accuse politiche e difendersi in modo politico: qui in Senato, qui in Parlamento, e non in televisione, dove i giornalisti dimenticano di fare la famosa seconda domanda, quella che verifica la qualità della risposta data dall'intervistato.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Barozzino, ne ha facoltà, ma tenga conto degli interventi del Gruppo.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, io sono sempre molto breve, e lei lo sa.

Io provengo dalla Basilicata e più volte in quest'Assemblea ho portato i problemi di quella terra: meravigliosa, tra l'altro. Sono d'accordo con il senatore Di Maggio sul fatto che essa venga dipinta in un altro modo, ma questo avremo modo di chiarirlo definitivamente.

Quindi, io mi sento veramente colpito dal fatto che questo Parlamento e tutti i senatori e le senatrici prendano sotto gamba quanto sta succedendo nella mia terra. Sono veramente dispiaciuto, perché qui si parla del diritto alla salute che tutti noi dovremmo avere a cuore.

È pertanto proprio necessario che si porti alla discussione in Assemblea la mozione di sfiducia il prima possibile, ad esempio mercoledì, visto che ci vuole un po' di tempo per discutere di questi temi.

Vorrei poi portare all'attenzione di quest'Assemblea una questione. Perché fate finta di non capire? Io non sono sorpreso da quanto sta emergendo sui giornali. E lo dico proprio a lei, signor Presidente, che so essere molto attento a questi problemi. Più volte ho denunciato che in tante Commissioni - fortunatamente non in tutte - non si discute realmente di quello che viene proposto; gli emendamenti si discutono da altre parti. Più volte l'ho detto, quindi non sono sorpreso che alcuni emendamenti si discutano per telefono. Vorrei però che questa Assemblea fosse attenta e che si capisse cosa sta succedendo realmente, perché questo è il vero problema della politica oggi.

Colleghi, io che vengo da quella terra vi dico che il popolo lucano è molto serio e molto attento a quello che sta accadendo e difenderà la propria terra con le unghie e con i denti. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Misto-MovX e dei senatori De Pin e Di Maggio)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, credo che stiamo dando un cattivissimo esempio al popolo italiano, che sa bene quali esempi seguire e quali no. Soprattutto, stiamo scoraggiando un'intera Nazione rispetto alla possibilità di vedere i propri diritti e la democrazia tutelati dentro queste Aule.

Nell'argomentare la proposta di variazione del calendario, voglio riportare a lei, Presidente, un discorso del 1972 pronunciato all'Accademia militare di Modena da Eugenio Cefis, che fu vice

presidente e poi presidente dell'ENI dal 1967. Agli allievi cadetti in quell'occasione pronunciò parole terribili. Ne riporto alcuni estratti perché veramente sono di attualità e ci dicono quanto noi stiamo perdendo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, in termini di sovranità e quanto i poteri forti già avevano deciso della riduzione della sovranità popolare: il tradimento dell'articolo 1 della Costituzione.

A pagina 8 di quel testo si legge: «Anche nelle decisioni di investimento le imprese hanno attribuito un'importanza secondaria ai confini nazionali, scegliendo per i nuovi impianti la località che poteva apparire più proficua, indipendentemente dal fatto che questa si trovasse nell'uno o nell'altro Stato». Egli aggiunge: «Gli stessi studiosi prevedono che nel 2000» - ventotto anni dopo - «(...) oltre due terzi della produzione industriale mondiale sarà in mano alle 200/300 maggiori società multinazionali».

A pagina 11: «Fino a quando il nostro Continente sarà frammentato in diversi Stati, fino a quando la multinazionalità potrà essere identificata con uno o due Paesi d'origine, cioè con i Paesi delle società madri, le iniziative delle affiliate della multinazionale dovranno sempre combattere un certo clima di diffidenza». E ancora: «al limite può accadere talvolta che qualche Governo proceda alla nazionalizzazione di singole unità produttive appartenenti alla multinazionale. Ma è difficile che un tale Governo riesca a reggere alla pressione politica che le multinazionali possono esercitare».

A pagina 13 si dice: «è molto difficile che un Paese ancora povero e arretrato possa permettersi di adottare iniziative politiche che scoraggino gli investimenti esteri. Le *royalties* che vengono versate al Paese ospitante,» - ancora non si parlava di mazzette - «la valuta derivata dalle esportazioni, i salari con cui la manodopera locale è retribuita, sono fatti economici di tale rilevanza da porre in secondo piano i problemi dell'autonomia e del prestigio politico».

A pagina 15: «ci si evolve sempre più verso l'identificazione della politica con la politica economica». E ancora: «se i controlli statali creano vincoli eccessivi agli investimenti e alle operazioni in un Paese, la società multinazionale può comunque agire potenziando le sue attività in altre aree geografiche e disinvestendo dal Paese in cui si sente troppo contrastata».

CARDINALI *(PD)*. Qual è la proposta?

ENDRIZZI *(M5S)*. Abbiamo sentito poco fa parlare di un *referendum* che minaccerebbe 11.000 posti di lavoro. Questi sono i ricatti a cui dobbiamo continuamente sottostare sul piano mediatico. E abbiamo avuto dalla magistratura in questi giorni contezza di quali siano i ricatti e le cointeressenze tra politica e Governo.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

ENDRIZZI *(M5S)*. Presidente, di fronte a questa situazione, di fronte al crollo del paravento sull'ipocrisia del Governo, noi non possiamo andarcene a casa.

Io chiedo che il calendario sia cambiato e non ci si muova più da quest'Aula finché sul Governo Renzi non si sarà potuta discutere la mozione di sfiducia, altrimenti stiamo prendendo in giro gli italiani, stiamo seguendo un copione già scritto decenni fa, stiamo seguendo una manfrina che svuota completamente queste Aule di significato, stiamo perdendo il senso della nostra presenza qui dentro. Io spero, Presidente, che lei abbia orgoglio del senso della sua. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste di modifica del calendario, passiamo alle votazioni.

Prego i colleghi di raggiungere i propri posti e prego i senatori Segretari di verificare se ci sono tessere abbandonate nelle postazioni di senatori assenti. *(Commenti dal Gruppo M5S. I senatori Buemi e Airola indicano alcune tessere inserite nei dispositivi di votazione a cui non corrisponde la presenza del senatore)*.

Grazie della segnalazione. *(Brusio)*.

Silenzio per favore. Nessuno ha la parola in questo momento. Collaborate, così facciamo prima, grazie. *(Il senatore Candiani indica alcune tessere inserite nei dispositivi di votazione a cui non corrisponde la presenza del senatore)*.

Senatore Candiani, sappiamo che ci sono le tessere dei Segretari inserite. Provvederanno a toglierle e poi a reinserirle. *(Il senatore Ciampolillo indica una tessera inserita nel dispositivo di votazione a cui*

non corrisponde la presenza del senatore).

Per favore, collaborate. La tessera è stata tolta. Grazie per la collaborazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, io la prego di mantenere un atteggiamento consono al ruolo che sta ricoprendo. *(Proteste dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Lei non può insegnare a me che atteggiamento mantenere. Deve mantenere lei un atteggiamento consono. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

Sto procedendo alla verifica delle tessere. Ho chiesto collaborazione e la chiedo anche a lei.

SANTANGELO *(M5S)*. Ci sono tessere inserite nonostante i senatori siano assenti. In qualsiasi posto di lavoro verrebbero sanzionati. Soltanto al Senato non succede ed è lei che controlla questa cosa. Faccia il suo lavoro!

PRESIDENTE. Grazie per la collaborazione, senatore Santangelo.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare la discussione delle mozioni di sfiducia al Governo.

Non è approvata. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

ENDRIZZI *(M5S)*. Onestà! Onestà!

PRESIDENTE. Niente cori per favore!

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a calendarizzare la discussione di un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti avvenuti in Basilicata.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a sospendere i lavori per tutta la settimana prossima.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per annunciare a lei e all'Assemblea che ho scritto, insieme ai colleghi Guerra, Albano, Migliavacca, Rossi, Cuomo e Puppato, al presidente della Commissione di vigilanza RAI, onorevole Fico, una lettera di protesta contro Bruno Vespa. *(Applausi dal Gruppo PD)*. La trasmissione «Porta a Porta» è sempre stata la patria del *trash*,

ma oggi abbiamo passato il segno: oggi siamo al salotto televisivo dove la mafia è di casa.

Ad agosto 2015 Bruno Vespa ospitò i Casamonica e i loro avvocati; ne seguì una polemica e l'audizione del direttore Leone in Commissione d'inchiesta antimafia. In quella sede chiesi un procedimento disciplinare contro Bruno Vespa. Evidentemente non accadde nulla, quindi Vespa si è permesso di invitare Riina. Se potesse, inviterebbe anche Matteo Messina Denaro; peccato che Messina Denaro non ci può andare altrimenti dovrebbe uscire dalla sua latitanza di ventitré anni.

Mi faccia pertanto lanciare dal Senato un messaggio di solidarietà e di fraterna vicinanza a Maria Falcone *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE* e *Misto-MovX)*, che questa mattina ha giustamente lamentato l'ennesimo scandalo RAI. Ricordo Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, tutti gli agenti delle loro scorte, e tutte le vittime della mafia che sono l'Italia migliore che Vespa non conosce, perché non la capisce. Vespa non aiuta i telespettatori a conoscere le logiche e la mentalità della mafia; egli è il cerimoniere del salotto della mafia.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 19,37)**

(*Segue* RICCHIUTI). Il direttore Campo Dall'Orto ha tutti i poteri per annullare la messa in onda dell'intervista, ma dalle ultime notizie apprendiamo che la RAI manderà in onda la trasmissione, promettendo che prossimamente ci sarà una trasmissione sull'antimafia.

Signor Presidente, la RAI certifica che esiste uno Stato e un anti-Stato. Signor Presidente, a tanto non si era mai arrivati. Chiedo le dimissioni dell'intero gruppo dirigente della RAI e del ciambelliere Vespa *(Commenti dal Gruppo M5S)*, tanto potente da mettere a tacere le vittime innocenti delle mafie, i loro familiari... *(Commenti della senatrice Paglini)*.

Gallina, taci! *(Proteste dal Gruppo M5S).*

...le Forze dell'ordine e tutti gli italiani perbene che ogni giorno lottano con la propria vita contro le mafie.

PRESIDENTE. Senatrice, c'è un limite anche al suo intervento.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, anche se in quest'Aula non è facile praticare la pacatezza, ricordo storicamente che il nostro collega Sergio Zavoli, che è un grande giornalista, intervistò per la televisione pubblica il terrorista Moretti, l'assassino di Aldo Moro, un terrorista che non si è mai pentito e non si è mai dissociato dalla lotta armata. Ricordo inoltre che Santoro ha interrogato Ciancimino a proposito di mafia. Ritengo pericolose e fuorvianti, anche se posso concordare su alcune valutazioni, le censure preventive, quando nessuno ha ancora visto la trasmissione di questa sera e nessuno ha sentito cosa Bruno Vespa dirà intervistando questo signore. Quindi parlare di negazionismo, come ha fatto l'onorevole Bindi, rispetto a qualcosa che non si è ancora visto, sarebbe come accusare Sergio Zavoli di collusione con le Brigate Rosse, perché ha intervistato il brigatista Moretti, che è pur sempre stato l'assassino di Aldo Moro.

Detto questo, anch'io oggi ho detto che sono a disagio davanti a questa trasmissione e che, dal mio punto di vista, avrei anche evitato di fare pubblicità al libro e non tanto al figlio di Totò Riina, uno che a sua volta ha scontato il carcere per attività mafiosa. Però detto questo, colleghi, toni come questi di aggressione ad un giornalista e di censura preventiva vanno bene nei Paesi totalitari, ma non vanno bene nei Paesi democratici. Quindi invito tutti alla compostezza e magari a dare un giudizio sull'accaduto quando ci sarà stata data l'occasione, per chi lo vuole fare questa sera, di vedere com'è stata impostata l'intervista che Bruno Vespa farà al giovane Riina.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, oggi nell'Ufficio di Presidenza della Commissione di vigilanza RAI, abbiamo discusso di questa faccenda, che troviamo tutti trasversalmente molto, molto grave. In primo luogo perché abbiamo il precedente dei Casamonica, in cui non c'è stato un lavoro giornalistico,

quanto piuttosto un lavoro di estetizzazione della mafia, cosa che ritroviamo anche nell'eventualità di stasera. Non solo, stasera abbiamo un pregiudicato, che ha scontato otto anni per associazione mafiosa, che ha scritto un libro su suo padre, un *boss* mafioso attualmente in carcere, e che va a promuovere il suo libro in uno spazio pubblico e con soldi pubblici. È gravissima questa cosa; mi riferisco appunto al libro che va a promuovere stasera.

In Commissione di vigilanza RAI purtroppo non possiamo agire preventivamente, ma possiamo agire solo a posteriori. Quindi tutto quello che si può fare è chiedere immediatamente - e questo la Commissione di vigilanza lo farà - la convocazione del direttore di RAI 1 in vigilanza RAI già la settimana prossima. Siano avvertiti che stasera, sulla base di come andrà questa trasmissione, noi chiederemo le dimissioni *in primis* di Vespa, che deve smetterla di fare queste cose (siamo tutti stanchi), e poi vedremo anche di stabilire le altre responsabilità. Noi, come Movimento 5 Stelle, invitiamo i cittadini italiani a non guardarlo stasera, perché l'operazione di Vespa è vergognosamente un'operazione di *share*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Voglio anche ringraziare il presidente Grasso, che oggi ha dichiarato che lui non la guarderà. Invito quindi tutti i cittadini italiani a fare la stessa cosa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, l'argomento portato giustamente in quest'Assemblea a me sembra molto pertinente. Non farei delle battaglie e non mi assocerei a quanto sostenuto dal collega Giovanardi, perché il tentativo non è quello di mettere la museruola ai giornalisti. L'aspetto scandaloso di quello che accadrà stasera a «Porta a Porta» è che, per poter fare spettacoli di questo genere (ormai tutto quanto fa spettacolo), queste cose vengano fatte con i soldi miei e dei contribuenti.

L'aspetto fondamentale di tutto questo è il dato osceno che per far questo occorre pagare un canone. Preannuncio, allora, alla Presidenza che presenterò un disegno di legge affinché venga abolito il canone e affinché la RAI possa finalmente stare sul mercato, se ne ha le capacità, trasmettendo servizi che evidentemente in questo momento può trasmettere in virtù della gratuità che le deriva dal finanziamento pubblico, che sono praticamente soldi che vengono sottratti ai contribuenti italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, desidero associarmi, visto che l'ho sottoscritto, a quello che ha detto la collega Ricchiuti ed anche al ragionamento svolto dai colleghi Airola e Di Maggio, approfittando anche del suo ruolo di membri della Commissione di vigilanza sul servizio radiotelevisivo. È vero che la Commissione non ha il potere di bloccare la trasmissione, ma è vero anche... *(I senatori Questori intervengono per dirimere un alterco tra le senatrici Ricchiuti e Paglini)*.

PRESIDENTE. Lei prosegua, senatore. Ci sono i senatori Questori che stanno provvedendo. Prosegua il suo intervento.

CUOMO *(PD)*. Mi sono fermato perché ho visto che vi erano dei "tumulti".

PRESIDENTE. Ci sono i Questori e gli assistenti. Stia tranquillo, non c'è alcun pericolo per lei.

CUOMO *(PD)*. Perfetto. Come dicevo, approfittando del fatto che lei è un membro della Commissione di vigilanza RAI, sicuramente non abbiamo il potere in quella sede di bloccare una trasmissione, ma certamente c'è un tema che lei, in qualità di Presidente di questa seduta ma anche di commissario, come me ed altri, si dovrà porre. Il tema è che la vigilanza RAI è una Commissione di indirizzo e di controllo e in questo caso, purtroppo, dobbiamo dire che l'indirizzo editoriale, ancora una volta, non è stato conforme all'idea del servizio pubblico che la Commissione di vigilanza ha approvato all'umanità più volte, mentre un piano editoriale o un servizio giornalistico non possono prescindere dall'indirizzo dato da quella Commissione, almeno fino a quando ci sarà.

Credo che questo sia un fatto gravissimo, che dovrebbe essere stigmatizzato, non solo da lei, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea in questo momento, ma anche da parte della Commissione di

vigilanza RAI. Purtroppo, ancora una volta, questa sera avremo la prova provata che si tenta di passare ai cittadini l'idea che vi siano due Stati: che non vi sia solo quello che emette le sentenze e che riconosce i mafiosi secondo le sentenze dei giudici, fino al terzo grado, e ciò perché, pensando di giocare sulla mediaticità delle notizie, si cerca di diffondere l'idea che c'è anche un altro Stato, un anti-Stato, e noi questa cosa non la possiamo accettare, né come parlamentari, né come cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, intervengo per commemorare l'anniversario del terremoto di L'Aquila del 2009. Lo faccio anche perché non sono potuto intervenire questa mattina, essendo intervenuta per il mio Gruppo la capogruppo, senatrice De Petris, senza che io, che sono primo firmatario del disegno di legge volto ad istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla ricostruzione delle aree colpite da quel terremoto, ne fossi stato avvertito.

Mi associo a quanti hanno parlato stamane per ricordare i 309 morti e 1.500 feriti, e riaffermo l'impegno di Italia dei Valori per insistere sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare che faccia chiarezza sulla ricostruzione *post* terremoto. L'Aquila non ha sicuramente bisogno di polemiche, bensì di provvedimenti concreti, che garantiscano trasparenza e rispetto della legalità nella ricostruzione, per un territorio che è stato colpito da questo dramma. A noi di Italia dei Valori interessa questo; le polemiche le lascio volentieri agli altri.

Contrariamente a quello che ho sentito dire ieri in quest'Aula, i politici si devono sporcare le mani, ma in un senso buono: devono fare, non devono avere paura, non devono avere interessi personali, ma devono lavorare per la ricerca della soluzione che sia il bene della popolazione, senza secondi fini e senza interessi personali. Questo equivale per me a sporcarsi le mani e anche a metterci la faccia. Ma nemmeno dobbiamo speculare su questo dramma, perché sappiamo che tutto questo e la richiesta di una Commissione parlamentare di inchiesta servono per indagare, verificare e valutare.

È di ieri il crollo di un altro balcone. Ci sono 37 avvisi di garanzia per truffa, truffa aggravata, crollo colposo e falso. Nel territorio aquilano si registrano una crisi sociale e un aumento della disoccupazione, sicuramente perché dietro alla ricostruzione si è celato il malaffare.

Ci dobbiamo allora impegnare, una volta per tutte, per far sì che i soldi che nuovamente sono stati stanziati per la ricostruzione di L'Aquila questa volta vadano alla ricostruzione della città, senza affamare ulteriormente quel territorio.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, vorrei che non passasse sotto silenzio che quella di stamattina doveva essere una celebrazione di commemorazione e commozione, mentre è stata occasione per una serie di apprezzamenti pesantissimi. Per esempio, la collega Pezzopane ha definito una «deportazione» l'aver dato occasione alle persone di avere nuove case in tempo *record,* quando si sa che in Italia le persone sono rimaste nelle baracche per dieci, venti e trent'anni dopo i terremoti i storici.

SANTINI *(PD)*. In Friuli dopo un anno!

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Il Friuli è stata un'eccezione. Se venite in Provincia di Modena, vi potete accorgere che vi sono ancora baracche a distanza di tre anni dal terremoto. Effettivamente il Friuli è stato un esempio positivo e bisogna darne atto.

Poi, questa mattina, abbiamo sentito apprezzamenti terribili su Bertolaso e non si capisce che attinenza avessero questi interventi con la commemorazione. Ricordo solo, affinché rimanga come testimonianza, che il dopo terremoto di L'Aquila c'è stata abnegazione e generosità, ma ci sono stati anche atteggiamenti minacciosi, denunce e perfidie; si è cercato perfino di incriminare e mettere alla sbarra il vescovo di L'Aquila, monsignor D'Ercole, poi pienamente assolto, per una questione di invidie e di bassa politica di bottega.

Il Dipartimento di cui ero a capo stanziò 9 milioni di euro subito dopo il terremoto, che sono rimasti lì. Sono andato più volte a L'Aquila per segnalare personalmente la possibilità di spendere questi soldi, ma non mi è stato detto come potevano essere spesi. Passata l'emergenza è poi stata istituita una Commissione con tutti i crismi ed è stata stilata una graduatoria e il vincitore, colui che era arrivato primo e doveva ricevere più soldi di tutti per fare asili nido o strutture per gli anziani, ha fatto ricorso al TAR, perché riteneva che fossero pochi. Avendo perso dinanzi al TAR, ha fatto ricorso al Consiglio Stato e dopo anni e anni, i soldi ancora non sono stati spesi, ma non per cattiveria: c'erano ed erano stati stanziati.

L'intervento svolto questa mattina dalla collega mi è quindi sembrato proprio fuori posto, un comizio inserito in un momento non adeguato. Lo dico anche al Presidente del Senato: d'ora in poi distinguiamo. Se ci sono momenti di commozione e commemorazione, c'è il minuto di silenzio, cui tutti si associano, ma dopo il minuto di silenzio, aprire un dibattito durante il quale la gente se ne va e chiacchiera, nel disinteresse generale, diventa anche indecoroso. Ancora peggio è quando una commemorazione diventa uno scontro politico, in cui vengono inseriti giudizi ingenerosi o di parte, assolutamente fuori luogo.

Ho ritenuto di dover intervenire a fine seduta per dire queste cose, affinché anche a L'Aquila si sappia che nel Senato, in questa occasione, non c'è stata soltanto polemica politica.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, colleghi, chiedo risposta all'interrogazione 4-05432 da me presentata l'8 marzo di quest'anno al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, con cui chiedo delucidazioni sul concorso finalizzato al reclutamento di personale docente per la scuola di ogni ordine e grado, bandito nel febbraio dello scorso anno (il cosiddetto concorsone).

È notizia di questi giorni che il TAR del Lazio ha ammesso centinaia di laureati sprovvisti di abilitazione. A questo provvedimento del giudice amministrativo seguiranno sicuramente ulteriori provvedimenti analoghi, con la conseguenza che anche soggetti sprovvisti di abilitazione all'insegnamento verranno ammessi alla procedura concorsuale, creando ulteriore confusione in un *iter* già abbastanza farraginoso. Quindi, caos su caos.

Chiedo pertanto se non sarebbe opportuno annullare il concorso bandito, proponendo eventualmente un altro concorso articolato in due fase conseguenti, che distinguano nettamente i soggetti non abilitati da quelli abilitati.

Mi sembra abbastanza palese che questo concorso sia un raggiro: lo si vuole far passare per uno svuotamento delle graduatorie per l'eliminazione del precariato quando invece tanti precari rischiano di essere mandati a casa.

Signor Presidente e colleghi, ditemi voi se questo che va configurandosi non è l'ennesimo inganno che questo Governo ha confezionato per quegli aspiranti docenti che, dopo anni di attese e sacrifici, forse, meritano un trattamento diverso da quello che Renzi e la signora Giannini stanno loro riservando.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 7 aprile 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 7 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,55)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (**2298**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2016, N. 18

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «, sono introdotte» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inserite»;

al comma 4, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis.* In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis,* comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione"»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono introdotti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti»;

al capoverso Art. 37-bis*:*

al comma 1, dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera *a)* e composti dalle altre società di cui alle lettere *b)* e *c)*»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di

Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-*bis*»;

al comma 3:

alla lettera a)*, le parole:* «è attribuita» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono attribuiti»*;*

alla lettera b)*, numero 2), le parole:* «ed eccezionali» *sono soppresse;*

la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«*d)* i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente»;

al comma 5, dopo le parole: «richieste di adesione» *sono inserite le seguenti*: «, il recesso»;

al comma 6, le parole: «Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali»;

il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«*7.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;

c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-*ter*, con particolare riferimento:

a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;

c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-*bis*»;

al capoverso Art. 37-ter*, comma 3, dopo le parole:* «le banche di credito» *è inserita la seguente:* «cooperativo»;

al comma 6, lettera b), *capoverso, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;*

al comma 7:

alla lettera b)*, le parole:* «all'articolo 150-*bis*, comma 1,» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 150-*bis*, comma 1»;

alla lettera f)*, capoverso 4*-bis*, primo periodo, la parola:* «altresì» *è sostituita dalle seguenti:* «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal presente decreto» *e le parole:* «comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 7 e 7-*bis*»*;*

al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 7 e 7-*bis*» *e dopo le parole:* «commi 1 e 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*ter*. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*quater*. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-*ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-*bis* entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3».

Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. -- *(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)*. -- *1*. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «da parte di banche» *sono inserite le seguenti:* «e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti",»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella decisione della Commissione europea».

All'articolo 4, comma 1:

all'alinea, la parola: «cartolarizzazioni» *è sostituita dalla seguente:* «cartolarizzazione»;

alla lettera a), *le parole:* «valore netto di bilancio» *sono sostituite dalle seguenti:* «valore contabile

netto alla data della cessione»;
alla lettera d), *la parola:* «antergate» *è sostituita dalle seguenti:* «possono essere antergate»;
alla lettera f), *dopo le parole:* «interessi sui Titoli» *è inserita la seguente:* «*senior*».
All'articolo 5:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «Regolamento (UE) 1060/2009» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Regolamento (UE)» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CE) n.»;
al secondo e al terzo periodo, le parole: «banca cedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «società cedente»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del *rating* del Titolo *senior* da parte dell'ECAI».
All'articolo 6, comma 2, le parole: «possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*».
All'articolo 7:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «NPLs *Servicer*» *sono sostituite dalle seguenti*: «soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti» *e la parola:* «impiegati» *è sostituita dalla seguente:* «impiegate»;
al numero 3), dopo le parole: «all'articolo 4,» *sono inserite le seguenti:* «comma 1,»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-*bis*. Può essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior».*
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «banca cedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «società cedente» *e le parole:* «della banca» *sono sostituite dalle seguenti:* «della società cedente»;
al comma 3, dopo le parole: «Titoli *junior* o *mezzanine*» *sono aggiunte le seguenti:* «emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1».
All'articolo 9:
al comma 2, terzo periodo, le parole: «sopra indicati» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicati al comma 1»;
al comma 3, lettera a)*, le parole:* «alla media dei prezzi giornalieri» *sono sostituite dalle seguenti:* «come la media dei prezzi giornalieri».
All'articolo 10, comma 1, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dell'economia e delle finanze» *e le parole*: «banca cedente» *sono sostituite dalle seguenti*: «società cedente».
All'articolo 11:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «in concerto»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «di concerto»;
al comma 2, le parole: «alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «non pagato dalla società cessionaria»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «di tali diritti» *sono inserite le seguenti:* «e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli *senior*» *e, al secondo periodo, le parole:* «di cui all'articolo 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 12».

All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: «100 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «120 milioni di euro».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,»;

al comma 2, le parole: «dalla data di conversione del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Nel capo II, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-*bis*. -- *(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate). -- 1*. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-*ter*, comma 1"».

La rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)».

All'articolo 14:

al comma 1, capoverso 3-bis*, primo periodo, le parole:* «in quanto escluse» *sono sostituite dalle seguenti:* «in quanto esclusi» *e le parole:* «all'articolo 70 e seguenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli articoli 70 e seguenti»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «come modificato» *sono sostituite dalla seguente:* «introdotto»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi».

All'articolo 15, nella rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «ente ponte», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:* «ente-ponte».

All'articolo 16:

al comma 1, dopo la parola: «emessi» *sono inserite le seguenti: «*, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota»;

al comma 3, la parola: «provvedimento» *è sostituita dalla seguente:* «decreto»;

al comma 5, la parola: «modificata» *è sostituita dalla seguente:* «modificato».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis*. -- *(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi). -- 1*. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla

sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".

Art. 17-*ter*. -- *(Assegni bancari). -- 1*. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti".

Art. 17-*quater*. -- *(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). -- 1*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato 'CDP SpA -- gestione separata', al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano".

Art. 17-*quinquies*. -- *(Strumenti bancari di pagamento). -- 1*. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento».

La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».

All'allegato 1, numero 1), dopo le parole: «INTESA SANPAOLO» *è inserita la seguente:* «SPA».

All'allegato 2:

al numero (7), dopo le parole: «Secondo quanto» *è inserita la seguente:* «previsto»;

al numero (11), le parole: «del punto (8) e (9),» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei punti (8) e (9)».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI 1 E 2

Capo I

RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.

1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-*bis*.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-*ter* e 37-*bis*, comma 3.».

2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento»;
b) al comma 4, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«*4-bis.* Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.».
3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «competenza territoriale,» sono inserite le seguenti: «nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-*bis*,».
4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fusioni e trasformazioni»;
b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «banche popolari o»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«*1-bis.* In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3.* Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.».
5. Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-*bis.*
(Gruppo Bancario Cooperativo)
1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:
a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai princìpi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.
c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera *a)* e composti dalle altre società di cui alle lettere *b)* e *c).*
1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-*bis*.
2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;

b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:
1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;
c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;
d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.
5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.
6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-*bis*, 2359-*ter*, 2359-*quater* e 2359-*quinquies* del codice civile.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:
a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;
b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;
c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-*ter*, con particolare riferimento:
a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;
b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;
c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-*bis*.
8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.

Art. 37-*ter.*

(Costituzione del gruppo bancario cooperativo)

1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 1, lettera *a)*, trasmette alla Banca d'Italia:
a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-*bis*;

b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-*bis* e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-*bis* e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-*bis*, secondo comma, del codice civile.».

6. All'articolo 150-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-*bis*, 2545-*quater*, 2545-*quinquies*, 2545-*octies*, 2545-*decies*, 2545-*undecies*, terzo comma, 2545-*terdecies*, 2545-*quinquiesdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies*.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

7. All'articolo 150-*ter* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«*01.* Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.»;

b) al comma 1 le parole: «, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera *b)*,» e le parole: «ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-*bis*, comma 1» sono soppresse;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della

delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.»;

f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso

4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.».

Articolo 2.

(Disposizioni attuative)

1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-*bis* e 37-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 37-*ter*, comma 1, è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, commi 7 e 7-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il contratto è concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle società contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere *a)* e *g)*, né l'articolo 2497-*quater*, primo comma, lettera *c)*, del codice civile.

2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-*ter* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo può chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-*bis* alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta. In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-*bis*, comma 3, lettera *d)*, poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, garantisca la loro liquidità e solvibilità.

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, commi 7 e 7-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data,

su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*ter*. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*quater*. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-*ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-*bis* entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

5. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

Capo II

GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)

Articolo 3.

(Ambito di applicazione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «società cedenti», aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di *leasing*, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12.

Articolo 4.

(Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazione di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:

a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione (valore lordo al netto delle rettifiche);

b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i «Titoli») di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;

c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata «*junior*», non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;

d) possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate «*mezzanine*», che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata «*senior*» e possono essere antergate al rimborso del capitale dei Titoli *senior*;

e) può essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attività e passività;

f) può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli *senior*, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli *senior*.

Articolo 5.

*(*Rating*)*

1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli *senior* devono avere previamente ottenuto un livello di *rating*, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo *senior* può essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e anch'essa non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade.*

2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di *rating*, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, e proposta dalla società cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di *rating* è a carico della società cedente o della società cessionaria.

3. La società cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del *rating* da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*.

4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei

Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del *rating* del Titolo *senior* da parte dell'ECAI.

Articolo 6.

(Caratteristiche dei Titoli senior *e dei Titoli* mezzanine*)*

1. I Titoli *senior* e, ove emessi, i Titoli *mezzanine* presentano le seguenti caratteristiche:

a) la remunerazione è a tasso variabile;

b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti;

c) il pagamento degli interessi è effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

2. Può essere previsto che la remunerazione dei Titoli *mezzanine*, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior* ovvero sia condizionata a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

Articolo 7.

(Ordine di priorità dei pagamenti)

1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegate, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:

1) eventuali oneri fiscali;

2) somme dovute ai prestatori di servizi;

3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*;

4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli *senior*;

5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;

6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli *senior*;

7) ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata;

8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli *mezzanine* (se emessi);

9) rimborso del capitale dei Titoli *senior* fino al completo rimborso degli stessi;

10) rimborso del capitale dei Titoli *mezzanine* fino al completo rimborso degli stessi;

11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli *junior*.

1-*bis*. Può essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*.

Articolo 8.

(Garanzia dello Stato)

1. La garanzia dello Stato è onerosa, può essere concessa solo sui Titoli *senior* e essa diviene efficace solo quando la società cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei Titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli *junior* e, ove emessi, dei Titoli *mezzanine*, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della società cedente e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai princìpi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a

beneficio del detentore del Titolo *senior*. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli *senior* per la loro intera durata.
3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli *junior* o *mezzanine* emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 9.

(Corrispettivo della garanzia dello Stato)

1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti *swap* sul *default* di singole società *(credit default swap* -- CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:
i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il *rating* dei Titoli *senior* è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L;
ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere, utilizzato se il *rating* dei Titoli *senior* è BBB/Baa2/BBB/BBB;
iii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato se il *rating* dei Titoli *senior* è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H.
2. Nel caso in cui sui Titoli *senior* siano stati rilasciati più *rating*, per l'individuazione del Paniere si considera il *rating* più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere più nei *rating* indicati al comma 1, l'emittente sarà escluso dal Paniere CDS.
3. La garanzia è concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto:
a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (c.d. *mid price*), o, in assenza, come la media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);
b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera *a)*;
c) il corrispettivo annuo della garanzia è calcolato sul valore residuo dei Titoli *senior* all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed, è pagato con la stessa modalità degli interessi dei Titoli *senior* , di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, ed è pari:
i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere *a)* e *b)*;
ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere *a)* e *b)*;
iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere *a)* e *b)*;
d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a:
i) 2,70 volte la differenza tra la media di cui alla lettera *c)*, punto *ii)* e quella di cui alla lettera *c*, punto *i)*, per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli *senior* non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno;
ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla lettera *c)*, punto *iii)* e quella di cui alla lettera *c*, punto *ii)*, per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli *senior* non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, può variare i criteri di calcolo, la misura delle

commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera *a)*, in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Articolo 10.

(Ammissione alla garanzia)

1. La garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su istanza documentata della società cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 11.

(Escussione della garanzia)

1. La garanzia dello Stato può essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo *senior*, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli *senior*, di concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla società cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli *senior*, di concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo *senior* non pagato dalla società cessionaria, senza aggravio di interessi o spese.
3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli *senior* e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli *senior*, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12.

Articolo 12.

(Risorse finanziarie)

1. Per le finalità di cui al presente Capo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 13.

(Norme di attuazione)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.

Articolo 13-*bis*.

(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate)

1. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: «commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-*ter*, comma 1».

Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Articolo 14.

(Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi)

1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«*3-bis*. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
3. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 15.

(Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte)

1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.

Articolo 16.

(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

2-*bis*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-*bis)* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquiennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2016.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.

5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E DI TUTELA DEL RISPARMIO

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 1, lettera *k)*, dopo le parole: «inclusi quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,»;

b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-*quater* è inserito il seguente:

«Capo II-*quinquies*

OICR DI CREDITO

Art. 46-*bis*.

(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani)

1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.

Art. 46-*ter*.

(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia)

1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;

b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;

c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non può iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.

3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 46-*quater.*

(Altre disposizioni applicabili)

1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-*bis*, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.

2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.».

2. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prima delle parole: «La ritenuta di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385.».

Articolo 17-*bis.*

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi)

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».

Articolo 17-*ter.*

(Assegni bancari)

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è

sostituito dal seguente:
«3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti».

Articolo 17-*quater*.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato "CDP SpA-gestione separata", al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano».

Articolo 17-*quinquies*.

(Strumenti bancari di pagamento)

1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegati 1 e 2 (in formato PDF)
.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.8

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Sopprimere il Capo I.

1.9

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.1

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato"».

Conseguentemente, allo stesso comma, lettera a)*, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è

determinato a livello consolidato».

1.2

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente:

«01. All'articolo 29 del decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato"».

b) alla lettera *a)*, dopo il comma 1-*ter*, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.3

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato"».

1.4

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole "8 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi"».

Conseguentemente, allo stesso comma, lettera a), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 20 miliardi. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.5

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole: "8 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi"»;

b) alla lettera a), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 20 miliardi. Se la banca è capo gruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.6

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole: "8 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi"».

1.7

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'articolo 1, al comma 1-bis premettere il seguente:

«01-*bis*. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

1.10

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.

1.12

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la parola: «condizione» aggiungere le seguenti: «facoltativa non vincolante;».

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 1-ter:

a) sopprimere la parola: «Non»;

b) sostituire le parole: «se non consti l'autorizzazione» *con le seguenti:* anche in assenza dell'autorizzazione».

1.13

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la parola: «condizione» aggiungere le seguenti: «facoltativa non vincolante».

1.14

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

1.15

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere la parola: «Non».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «se non consti l'autorizzazione» *con le seguenti:* «anche in assenza dell'autorizzazione».

1.16

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali e il loro mandato non è rinnovabile».

1.17

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «Art. 37-*bis.*»:

- *al comma 1, lettera* a) *sostituire le parole:* «in misura maggioritaria» *con le seguenti:* «esclusivamente»;

- *al comma 3, lettera* b)*, sopprimere il numero 2);*

- sopprimere il comma 7.

1.18

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3».

1.19

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

1.20

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.21

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «duecentocinquanta».

1.22

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.23

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «centomila» con la seguente: «sessantamila».

1.24

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.25

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 2, lettera c), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il valore della soglia minima di azioni non può essere in ogni caso superiore a mille euro».

1.26

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.27

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c).

1.28

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4), apportare le seguenti modificazioni:*

1) sopprimere la lettera b);

2) alla lettera c), *capoverso 1*-bis*, dopo le parole:* «in società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o in banca popolare»;

b) *al comma 6, lettera* b)*, capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «di società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o di banca popolare».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi 3-bis, *3*-ter *e 3*-quater.

1.29

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera* b);

b) *alla lettera* c), *capoverso 1*-bis*, dopo le parole:* «in società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o in banca popolare»;

Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, capoverso, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «o di banca popolare».

1.30

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 6, lettera b)*, capoverso comma 5, dopo le parole:* «costituita in forma di società per azioni» *inserire le seguenti:* «o una banca popolare».

1.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 6, lettera b)*, capoverso comma 5, dopo le parole:* «costituita in forma di società per azioni» *inserire le seguenti:* «o una banca popolare».

1.32

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera b), *capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «di società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o di banca popolare».

1.33

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, sopprimere la lettera b);

al comma 6, alla lettera b), *dopo le parole:* «costituita in forma di società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o una banca popolare».

1.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.35

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, DE PETRIS

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.36

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «banche popolari o» con le seguenti: «o banche costituite in società per azioni».

1.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis), sopprimere le parole: «recesso o».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso 37-bis:

- *al comma 3, lettera* d), *sopprimere le parole:* «e di recesso dal contratto»;
- *al comma 5, sopprimere le parole:* «il recesso».

1.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 4, lettera c) capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «entro il termine» aggiungere le seguenti: «di novanta giorni».

1.39

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 4, lettera c), capoverso 1-bis), dopo le parole: «in società per azioni» aggiungere le seguenti: «o in banca popolare».

Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera b)*, capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «di società per azioni» *aggiungere le seguenti:* «o di banca popolare».

1.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 4, lettera c) capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: «in società per azioni», con le seguenti: «in banca popolare».

1.41

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 4, lettera c), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione» con le seguenti: «può continuare ad esercitare l'attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo».

1.42

CASTALDI, BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 4, lettera c), al paragrafo 1-bis, al secondo periodo, sostituire, in fine, la parola: «liquidazione» con le seguenti: «rinuncia all'attività bancaria».

1.43

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.44

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è introdotto il seguente:

"Art. 37-*bis*.

(Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo)

1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo è composto dalle Banche di credito cooperativo aventi sede legale nella Regione di riferimento, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le Banche di credito cooperativo sono obbligate ad aderire al Consorzio Regionale e la loro permanenza è obbligatoria fino al raggiungimento della stabilità sistemica del credito cooperativo ed è disposta con delibera della Banca di Italia che determina anche lo scioglimento del medesimo Consorzio.

3. Gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio Regionale sono costituiti da un esponente delegato da ogni singola Banca di credito cooperativo aderente al Consorzio.

4. Il Consorzio Regionale indica gli atti che le Banche di credito cooperativo sono tenute ad adottare al fine di assicurare la sana e prudente gestione della banca.

5. Al fine di assicurare la risoluzione delle crisi di singole Banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio quest'ultimo provvede a costituire un Fondo costituito da una quota *pro-capite* pari al 10 per cento del patrimonio netto di ogni singola Banca aderente. La Banca d'Italia può stabilite una diversa percentuale di conferimento al fine di assicurare la stabilità delle banche di credito cooperativo aderente al Consorzio Regionale. Il Fondo è preposto a concedere finanziamenti nei confronti delle Banche in difficoltà aderenti al Consorzio. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte della Banca al Consorzio Regionale di un piano economico e finanziario finalizzato ad assicurare la risoluzione della crisi della medesima Banca e la stabilità sistemica del credito cooperativo"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni attuative). - 1*. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo di cui al precedente articolo 1 è costituito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel caso in cui le risorse conferite al Consorzio Regionale non siano sufficienti a garantire la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio, la Banca d'Italia è autorizzata a destinare al Fondo del Consorzio una quota non inferiore al 50 per cento della quota dei dividendi annuali distribuiti nei limiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la Banca d'Italia adatta il proprio

Statuto, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni della presente norma».

1.45

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «costituita in forma di società per azioni» con le seguenti: «costituita in forma di consorzio di banche cooperative».

1.46

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «società per azioni» aggiungere le seguenti: «ovvero di società cooperativa».

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire le parole: «in misura maggioritaria» *con la seguente:* «esclusivamente»;

sostituire le parole: «un miliardo di euro» *con le seguenti:* «trecento milioni di euro».

1.47

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «società per azioni» aggiungere le seguenti: «ovvero di società cooperativa».

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire le parole: «in misura maggioritaria» *con la seguente:* «esclusivamente»;

sostituire le parole: «un miliardo di euro» *con le seguenti:* «cinquecento milioni di euro».

1.48

Eva LONGO

Precluso

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis» comma 1, lettera a), la parola: «maggioritaria» è sostituita con la seguente: «prevalente».

1.49

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in misura maggioritaria» con la seguente: «esclusivamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.50

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in misura maggioritaria» con le seguenti: «esclusivamente».

1.51

BONFRISCO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «patrimonio netto», con la seguente: «capitale».

1.52

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «dieci milioni di euro».

1.200

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «duecento cinquanta milioni di euro».

1.53

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «trecento milioni di euro».

1.201

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «trecentocinquanta milioni di euro».

1.202

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «Un miliardo di euro» con le seguenti: «quattrocento milioni di euro».

1.203

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «quattrocentocinquanta milioni di euro».

1.55

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro» con le seguenti: «pari o superiore a cinquecento milioni di euro».

1.54

Eva LONGO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), le parole di: «un miliardo» sono sostituite con le parole: «cinquecento milioni».

1.56

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cinquecento milioni di euro».

1.57

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di

euro», con le seguenti: «pari a 500.000.000 di euro».

1.204

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cinquecentocinquanta milioni di euro».

1.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro» con le seguenti: «pari a 600.000.000 di euro».

1.205

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «seicento milioni di euro».

1.59

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro» con le seguenti: «pari a 650.000.000 di euro».

1.206

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «seicentocinquanta milioni di euro».

1.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 700.000.000 di euro».

1.207

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «settecento milioni di euro».

1.61

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 750.000.000 di euro».

1.208

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «settecentocinquanta milioni di euro».

1.62

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 800.000.000 di euro».

1.209

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «ottocento milioni di euro».

1.63

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 850.000.000 di euro».

1.210

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «ottocentocinquanta milioni di euro».

1.64

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 900.000.000 di euro».

1.65

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis)* l'attività bancaria della capo gruppo può essere esercitata esclusivamente per il tramite delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo».

1.66

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.67

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», sopprimere il comma 1-bis.

1.68

VACCIANO, MUSSINI, MOLINARI, SIMEONI, BIGNAMI, FUCKSIA, DE PETRIS

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», sopprimere il comma 1-bis.

1.69

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1-bis, dopo le parole: «aventi sede legale», inserire le seguenti: «nelle regioni a statuto speciale e».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: «nella medesima provincia autonoma» *con le seguenti:* «nei medesimi ambiti territoriali».

1.70

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1-bis, sostituire le parole: «dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis», con le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, ai sensi del comma 7».

1.71

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 1-bis sostituire le parole da: «è stabilito» fino alla fine con le seguenti: «è pari o superiore a cinquecento milioni di euro. Nelle operazioni di cui al comma 5 dell'articolo 150-bisdel decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge, da cui risulti una banca costituita in forma dì società per azioni avente sede in una delle Regioni a Statuto Speciale, gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua tali operazioni ha un patrimonio netto superiore a cento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza».

1.72

Eva LONGO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 2, dopo la parola: «indica» sono inserite le seguenti: «, secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea, ».

1.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le modalità di relazione e le reciproche competenze tra la stessa e le altre banche aderenti al gruppo bancario cooperativo di cui al presente articolo».

1.74

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea».

1.75

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea».

1.76

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il voto contrario dell'esponente dell'organo amministrativo eletto da una banca di credito cooperativo aderente al gruppo può bloccare l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo».

1.77

Eva LONGO

Precluso

Al comma 3, lettera b), punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratios prudenziali».

1.78

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «; per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratio prudenziali».

1.79

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2.

1.80

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la previsione che solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali, previsti dallo statuto, e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo, la capo gruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri».

1.81

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la previsione che solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo la capo gruppo può revocare uno o più componenti fino a concorrenza della maggioranza degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri».

1.82

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: «comunque motivati» aggiungere le seguenti: «ed eccezionali, stabiliti nel contratto di coesione».

1.83

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 3, numero 2), dopo la parola:«comunque» inserire la seguente: «debitamente».

1.84

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: «gravi violazioni» aggiungere le seguenti: «previa autorizzazione della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.85

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: «gravi violazioni» aggiungere le seguenti: «previa autorizzazione della Banca d'Italia».

1.86

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», sopprimere il comma 7.

1.87

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 7, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.88

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale».

1.89

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento del rischio».

1.90

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 7, sopprimere la lettera b).

1.91

Eva LONGO

Precluso

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis», comma 7, lettera c), dopo la parola: «cooperativo» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale,».

1.92

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera *c)* per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-*bis,* di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*».

1.93

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

1.94

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 37-ter», al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: «gli effetti» aggiungere la seguente: «giuridici».

1.95

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 6, lettera b), capoverso «5», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.96

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Sopprimere il comma 7.

1.99

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «in deroga» *aggiungere le seguenti:* «, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,»;

b) *sopprime le parole:* «e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,».

1.100

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, dopo le parole: «in deroga» aggiungere le seguenti: «, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,».

1.101

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, sopprime le parole: «e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,».

1.211

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, sostituire le parole: «e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,» con le seguenti: «tutelando comunque la caratteristica mutualistica delle banche di credito cooperativo».

1.97

BONFRISCO

Precluso

Al comma 7, lettera f), capoverso, comma 4-bis, sostituire le parole: «si applicano i commi 3 e 4», con le seguenti: «si applicano i commi 2, 3 e 4».

1.98

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 7, lettera f), capoverso «4-bis» sostituire le parole: «si applicano i commi 3 e 4», con le seguenti: «si applicano i commi 2, 3 e 4».

1.212

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-*bis*. Agli effetti delle cartolarizzazioni, le sofferenze delle banche assistite dalle garanzie dei confidi *ex* art. 13 del DL 269/2003 e successive modifiche e integrazioni, sono trasferite al netto di tali garanzie, che sono contestualmente liberate al momento dell'erogazione della garanzia dello Stato sull'intera operazione.»

G1.100

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

la riforma del credito bancario cooperativo contenuto in questo disegno di legge di conversione si connette con la riforma delle banche popolari attuata lo scorso anno attraverso il decreto legge n. 3 del 2015;

fin dalla loro nascita, le banche popolari, come quelle di credito cooperativo, hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;

la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicanti inconfutabilmente in questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;

la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidità, hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo

smantellava, il *welfare* e ha continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di *austerity.* Le popolari, invece, nel solo periodo 2008-2014, hanno erogato finanziamenti alle PMI per un ammontare pari a 250 miliardi di euro, mentre le cooperative, secondo le stime effettuate dal *Fiscal Sustainability Report 2015,* vantano un credito erogato che, per le banche di medie e piccole dimensioni, si attesta tra i 156 e 178 miliardi di euro e presentano soltanto 17 miliardi di euro di sofferenze a fronte dei 39 miliardi della banche più grandi e dei 133 miliardi delle prime cinque banche;

premesso inoltre che:

già l'obbligo di trasformazione in spa per le banche popolari che superano un attivo di 8 miliardi è suonato come un disincentivo per questi istituti che, invece di essere premiati per la buona gestione, sono stati obbligati a cambiare forma giuridica con il pericolo, ancora esistente, di far entrare nella compagine sociale investitori stranieri senza scrupoli il cui unico fine è il profitto senza alcun riguardo per il territorio, le famiglie o le nostre PMI;

con questo decreto si prevede, inoltre, che soltanto le banche di credito cooperativo con un capitale netto superiore a 200 milioni di euro possano trasformarsi in spa senza dover ottemperare agli obblighi di devoluzione dell'intero patrimonio ai Fondi mutualistici, così com'è stato fin'ora previsto dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001;

dunque, con il pagamento di un'imposta straordinaria del 20 per cento del patrimonio netto, queste potranno affrancare le proprie riserve, mentre per le restanti banche di credito cooperativo saranno ancora validi gli obblighi di devoluzione del citato articolo 17;

seppur durante l'esame in commissione è stato variato l'importo dell'imposta straordinaria - che nel testo originario del decreto era calcolata sulle riserve e non sul patrimonio netto - non risulta chiaro come sia stato scelto il limite dei 200 milioni, se non in ragione di motivazioni politiche;

questo, infatti, oltre a contrastare con il richiamato articolo 41 della Costituzione, viola anche il principio della tutela e promozione della cooperazione di cui all'articolo 45 della Carta e fa nascere forti dubbi sulla disparità di trattamento tra le due forme bancarie: è infatti consentito il passaggio da banca di credito cooperativo, ossia da una banca a mutualità prevalente, ad ordinaria società commerciale con relativa possibilità di affrancamento, ma è esclusa invece tale possibilità se la società risultante è costituita in forma di banca popolare, banca sempre cooperativa, a mutualità non prevalente;

nel testo del decreto, infatti, sembrerebbe opportuno prevedere anche una modifica al limite degli 8 miliardi oltre le quali la banca popolare deve trasformarsi in spa, prevedendo, più coerentemente, di adottare la soglia di 30 miliardi che è quella utilizzata ai fini della quantificazione delle banche come «significative» dell'art. 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi,

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso del l'*iter* di conversione del decreto legge in oggetto, una modifica del limite di 8 miliardi, oltre il quale le banche popolari devono trasformarsi in spa, adottando la soglia di 30 miliardi, in coerenza con la quantificazione operata dall'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 in riferimento alle banche «significative», per i fini di equità tra banche popolari e banche cooperative come sopra esposto.

G1.101

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

fin dalla loro nascita, le banche di credito cooperativo, hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;

la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicitata inconfutabilmente in questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;

la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidità, hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava il *welfare* e ha continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di *austerity*;

nonostante le ragioni di riforma avanzate dal Governo in tema di instabilità del credito cooperativo, individuate nelle loro supposte «debolezze strutturali» derivanti «dal modello di attività (focalizzato sulla tradizionale attività di vendita al dettaglio e dunque particolarmente esposto all'andamento dell'economia reale nelle aree di riferimento), dagli "assetti organizzativi" e dalla "dimensione ridotta", le banche di credito cooperativo vantano 364 unità, con il 14,8 per cento degli sportelli bancari italiani, una quota di mercato della raccolta da clientela (comprensiva di obbligazioni) del 7,7 per cento e impieghi economici pari 134 miliardi di euro, di cui impieghi economici erogati alle imprese pari a 84,3 miliardi (compreso il credito cooperativo)»;

le cooperative, inoltre, secondo le stime effettuate dal *Fiscal Sustainability Report 2015,* vantano credito erogato che, per le banche di medie e piccole dimensioni, si attesta tra i 156 e 178 miliardi di euro e presentano soltanto 17 miliardi di euro di sofferenze a fronte dei 39 miliardi della banche più grandi e dei 133 miliardi delle prime cinque banche;

dallo stesso documento, inoltre, emerge che, nelle banche minori, le sofferenze bancarie siano del 9,5 per cento, contro il 10,8 per cento dei cinque maggiori gruppi; che i crediti deteriorati nelle banche minori sono pari al 18,1 per cento, mentre sono del 18,4 per cento nelle prime cinque banche e, ugualmente, che il tasso di copertura sui crediti deteriorati diversi dalla sofferenze sia del 20,9 per cento nelle banche minori, rispetto al 27,6 per cento delle prime cinque;

tutto ciò sembra dimostrare come le ridotte dimensioni non impediscano affatto una vigilanza esaustiva ed adeguata e che, sopra tutto, la supposta dipendenza delle banche di credito cooperativo dall'economia reale non sia affatto una possibile causa di fragilità del sistema, considerando che le ultime crisi economiche, e sopra tutto l'ultima del 2007 con i suoi effetti devastanti, hanno avuto origini di natura finanziaria,

impegna il Governoad adottare tutti gli interventi normativi necessari affinché, nonostante sotto diversa forma giuridica, le banche cooperative non siano completamente snaturate del loro carattere di mutualità e utilità sociale e che continuino a favorire l'accesso al credito per le famiglie e le PMI, così come è stato fino ad oggi, senza divenire mere esecutrici delle disposizioni centrali provenienti dalla capogruppo che, costituita in forma di s.p.a., sarà prevalentemente assoggettata alle logiche del mercato finanziario globale.

G1.102

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

il decreto legge in oggetto prevede un'estensione delle deroghe già previste per i soci finanziatori, aggiungendo anche la deroga all'obbligo di assegnazione del voto capitario;

simile deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, era già prevista in passato, ma per i possessori di strumenti finanziari, i quali potevano vedersi attribuiti anche più di 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei voti spettanti o rappresentati in assemblea;

a questa si è aggiunta la possibilità, in deroga non solo ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, ma anche all'articolo 34, comma 3 del Testo unico bancario, che i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori siano stabiliti dallo statuto e che ad essi spetti comunque «il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo»;

con una deroga così forte si rischia di snaturare la caratteristica mutualistica delle banche di credito cooperativo, tale che potrebbero non risultare tutelate le legittime aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi a queste banche scegliendo di investire in istituti di credito che ora verranno coattivamente obbligati a modificare le proprie forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà,

impegna il Governo a prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, una minore estensione alla deroga del principio al voto capitario, consentendo che le eccezioni all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, siano consentite soltanto ove i soci finanziatori detengano il 50 per cento+1 del capitale sociale.

G1.103

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

la pesante crisi economico-finanziaria che ha investito l'economia finanziaria nel 2007 per poi riversarsi gravemente sull'economia reale ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono, facendo emergere il drammatico problema dell'abuso delle leve finanziarie e della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse;

il problema della ricapitalizzazione delle banche si è così proposto anche in sede europea in cui, in seguito alla sopravvenuta necessità di interventi statali di salvataggio degli istituti di credito, si è proposta l'introduzione del principio del *bail-in*, ossia di un principio che regoli il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi in un quadro di sorveglianza armonizzato che si in grado di limitare il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti,

premesso inoltre che:

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi;

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

in realtà la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla

gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

sembrerebbe quindi ugualmente necessario prevedere una riorganizzazione del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, ossia tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le banche che operano nei mercati finanziari con attività speculative ad alto rischio;

l'effetto di una riorganizzazione del sistema bancario, attraverso precise distinzioni delle partecipazioni azionarie e un diverso trattamento fiscale che avvantaggi le banche commerciali, comporterebbe una consistente immissione di liquidità che potrebbe risollevare l'economia reale e la situazione economica di imprese e famiglie colpite duramente da tutti questi anni di crisi,

considerato infine che:

se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il *credit crunch* che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche ed aumentato la pressione fiscale diretta ed indiretta, causando l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie;

da ultimo, si sarebbero potute anche evitare le procedure di risoluzione che hanno interessato le quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, i cui oneri sono ricaduti pesantemente anche sui risparmiatori, tra cui pensionati e fasce economicamente meno agiate, che hanno visto svanire i loro piccolo capitale accumulato con enorme fatica,

impegna il Governo a prevedere, in opportuni provvedimenti, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre un principio attraverso il quale venga valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche d'affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese, come specificato in premessa.

G1.104

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

in tema di imposta di bollo l'articolo 13, 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, nell'attuale formulazione introdotta con effetto dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede che le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, siano soggette ad imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso;

la disposizione prevede, nel rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, che l'imposta di bollo sia applicata sul valore effettivo dei titoli presenti nel deposito del contribuente al 31 dicembre di ogni anno, facendo esplicito riferimento al valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso;

nel caso di depositi titoli relativi ad azioni Banche Popolare di Vicenza, l'applicazione

dell'imposta di bollo non pare essere stata effettuata sulla base di una corretta interpretazione dell'articolo 13, 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972: ad oggi, infatti, i titoli azionari della BPVI non sono quotati in alcun mercato regolamentato e sono iscritti nel deposito titoli degli azionisti al valore di 48 euro, che corrisponde ad una valorizzazione presuntiva assegnata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, secondo un meccanismo tipico delle banche popolari non quotate;

tale importo non può in alcun caso essere considerato un «valore di mercato» funzionale all'applicazione dell'imposta di bollo al 31 dicembre 2015, perché, innanzitutto, è necessario evidenziare che tale valore non è stato fissato dal mercato e dunque non può, di principio, essere definito quale «valore di mercato» del titolo;

inoltre, le azioni della Banca Popolare di Vicenza non sono in concreto negoziabili, neppure a valori significativamente più bassi dell'importo di 48 euro, peraltro determinato sulla base di valori di bilancio non solo riferiti al 31 dicembre 2014 (e dunque non alla data di riferimento per il conteggio dell'imposta di bollo), ma integralmente disconosciuti del bilancio semestrale di Banca Popolare di Vicenza al 30 giugno 2015, che riporto una perdita di esercizio di oltre un miliardo di euro, ed ancor più dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 che, dalla comunicazione rilasciate dalla Banca, risulta in perdita per oltre 1,4 miliardi di euro;

appare evidente che il valore di 48 euro per azione non può essere considerato «di mercato» per i titoli della Banca Popolare di Vicenza non essendo determinato in un ottica di mercato, non rappresentando in nessun caso un valore realizzabile dall'azionista ed, inoltre, non tenendo conto di perdite per oltre 1,4 miliardi di euro maturate dalla Banca nel corso del 2015;

la valorizzazione dei titoli di cui trattasi nella comunicazioni periodiche degli istituti di credito depositari di cui all'articolo 13, 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, deve dunque basarsi sul valore nominale di rimborso;

il valore nominale delle azioni della Banca Popolare di Vicenza è pari ad euro 3,75, mentre il valore di rimborso può essere individuato in un ammontare pari al valore di recesso stabilito in euro 6,3 dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto sulla base dei dati di bilancio al 31 dicembre 2015;

a fronte di una applicazione che si ritiene manifestamente errata dell'imposta di bollo sui depositi titoli in cui sono depositate le circa 100.100.000 azioni della Banca Popolare di Vicenza si può stimare - in assenza di disponibilità di dati in merito alla precisa tipologia dei soci della Banca - un onere fiscale non dovuto per i soci della Banca popolare di Vicenza di oltre 8 milioni di euro (stimato nell'importo del 2 per mille sul differenziale fra 48 euro ed il valore di recesso di 6,3 euro);

è di tutta evidenza che tale prelievo di natura fiscale - che se confermato risulterebbe verosimilmente contrario anche al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione ha ulteriormente aggravato la posizione di numerosissimi piccoli risparmiatori;

considerato inoltre che:

il provvedimento interviene in diversi ambiti della materia bancaria al fine di ristrutturare non soltanto il credito cooperativo, ma anche di rinforzare il sistema bancario nel suo complesso, attraverso la composizione degli interessi gravitanti intorno alla preoccupante presenza, nelle banche italiane, di crediti in sofferenza. Simile composizione degli interessi non può certo escludere la tutela dei risparmiatori: quest'ultimi, infatti, già ampiamente sfiduciati, se non nuovamente incoraggiati attraverso effettive garanzie, potrebbero creare seri pregiudizi alla stabilità del sistema bancario nel suo complesso;

nel decreto in oggetto si prevedono inoltre specifiche disposizioni di regime fiscale sulle procedure di crisi e, in particolare, l'articolo 16 prevede un particolare regime di imposta per l'imposta di bollo ipotecaria e di registro, sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie;

considerato infine che:

stante gli elementi sopra esposti, appare necessario che si proceda ad una correzione del calcolo dell'imposta di bollo erroneamente effettuato dagli istituti di credito secondo una non condivisibile interpretazione della norma in esame,

impegna il Governo ad inserire all'interno del provvedimento in esame, a fini di equità, una norma di interpretazione relativa agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli, al fine di rendere valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-*ter* della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.

G1.105

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

la Banca popolare di Vicenza è stata, appena un anno fa, dichiarata «sana» da parte di Bankitalia, ma alla fine di agosto dello scorso anno, il suo Presidente ha ammesso di aver necessità di altri 1,5 miliardi di euro per evitare il fallimento o il commissariamento a fronte di irregolarità negli aumenti di capitale, rilevati dalla BCE (e non dalla Banca d'Italia), e di una perdita di 1 miliardo registrata nei primi sei mesi del 2015;

la perdita di 1,05 miliardi si è accumulata in seguito alla combinazione di diversi fattori contabili: la riduzione di 269 milioni di euro del valore di avviamento che ha fatto seguito ad un'altra del valore di 600 milioni, per una riduzione totale dell'81,5 per cento in 18 mesi, nonostante i tassi in discesa; la perdita di 119 milioni di euro dovuta alla riclassificazione del valore di alcune partecipazioni in fondi Sicav per un valore totale di -55 per cento in 6 mesi, nonostante il rialzo dei mercati azionari; la perdita di 703 milioni dovuta ad un aumento dell'indice di copertura dei crediti deteriorati, passando in 6 mesi dal 35,1 per cento al 39,6 per cento, nonostante i segnali di miglioramento del mercato del credito italiano;

a ciò si aggiunge il rilievo da parte della BCE, a seguito della sua ispezione dell'ottobre 2015, di una riserva di capitale inflazionata artificialmente, perché derivante da aumenti di capitale effettuati a prestito e in parte mediante l'interposizione di un soggetto terzo;

tali aumenti di capitale realizzati nel 2013 e nel 2014 Per quasi l miliardo di euro, infatti, sono avvenuti a fronte della concessione di prestiti a clienti e soci della banca, in molti casi con metodi 'persuasivi' ai limiti del vero e proprio 'ricatto';

ancor più grave rilevare il fatto che la vendita sia avvenuta ad un prezzo irragionevolmente alto, di 62,500 per azione, anche nell'imminenza della svalutazione avvenuta di lì a poco, facendo difficilmente credere che i vertici della Banca non conoscessero la sua reale consistenza patrimoniale quando hanno venduto a «prezzo pieno» azioni che poco dopo, nella primavera di quest'anno, lo stesso consiglio di amministrazione ha svalutato del 23 per cento, portandole al valore unitario di 48 euro (prezzo che il mercato comunque non riconosce, rendendo di fatto illiquide le azioni);

considerato inoltre che:

con l'ultima Assemblea dei soci si è dato avvio all'*iter* di trasformazione della popolare Veneto Banca in S.p.a.;

attualmente, la quotazione delle azioni di Veneto Banca di chi vorrà avvalersi del diritto di recesso è di 7 euro e 30 centesimi, indicativa del valore che avranno le azioni una volta che la società sarà quotata in Borsa, contro un valore di oltre 39 euro toccato solo ad aprile 2015;

il valore più realistico delle azioni di Veneto Banca si dovrebbe attestare tra i 18,45 e i 21,21

euro;

gli oltre 75 mila azionisti della Veneto Banca, in caso di quotazione a 7,30 euro, si troveranno quindi depauperati di ingenti somme, in taluni casi di tutto il risparmio, che era stato investito nella «banca del territorio»;

ad aggravare la situazione vi sono inoltre numerosi clienti della Banca che hanno effettuato investimenti, dietro sollecitazione al risparmio, senza i benché minimi requisiti di informazione sul livello di rischiosità dei medesimi, così come previsti dalla vigente normativa;

considerato infine che:

il provvedimento interviene in diversi ambiti della materia bancaria al fine di ristrutturare non soltanto il credito cooperativo, ma anche di rinforzare il sistema bancario nel suo complesso, attraverso la composizione degli interessi gravitanti intorno alla preoccupante presenza nelle banche italiane, di crediti in sofferenza, simile composizione degli interessi non può certo escludere la tutela dei risparmiatori: quest'ultimi, infatti, già ampiamente sfiduciati, se non nuovamente incorraggiati attraverso effettive garanzie, potrebbero creare seri pregiudizi alla stabilità del sistema bancario nel suo complesso;

nel decreto in oggetto si prevedono inoltre specifiche disposizioni di regime fiscale sulle procedure di crisi e, in particolare, l'articolo 16 prevede un particolare regime di imposta per l'imposta di bollo ipotecaria e di registro, sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie;

si rende necessario l'affrancamento contabile delle azioni emesse dalle banche sottoposte da ultimo a procedura di risoluzione e dalle due banche in evidente stato di difficoltà a causa, anche, di npl presenti nel loro patrimonio,

impegna il Governo ad inserire all'interno del provvedimento in esame, una deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile, per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, al fine di dare facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi.

G1.106

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

il provvedimento in oggetto prevede una riforma complessiva delle banche di credito cooperativo secondo un nuovo modello in cui è consentito svolgere attività bancaria soltanto se facenti parte di un gruppo bancario cooperativo;

la disciplina prevede inoltre che il gruppo bancario debba essere guidato da una capogruppo;

in particolare, la società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente potere di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione, deve detenere un patrimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro;

in questo modo si rischia di annullare la valenza territoriale del sistema mutualistico, postulando necessariamente la creazione di un'unica grande *holding* nazionale, governata in modo verticistico, con l'ovvia conseguenza di forte condizionamento da parte del gruppo sulla libertà di azione e sull'autonomia delle BCC in sede locale;

anche gli stessi promotori della riforma sostengono infatti che si debbano comunque preservare le identità e le autonomie di specifici territori, al fine di tutelarne le «particolari forme di coesione ed organizzazione a livello territoriale»;

in sede di esame referente in commissione VI, l'unica territorialità riconosciuta e che resta dunque protetta è stata quella delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali, si consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale in queste province di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima province autonome, tra cui la corrispondente banca capogruppo, il cui limite patrimoniale sarà stabilito dalla Banca d'Italia;

in questo modo, però, si ignorano le altre peculiarità, linguistiche, socioeconomiche, culturali, che rappresentano, invece, un importante valore aggiunto dell'intero Paese: seppur riconosciuta la necessità di salvaguardare specificità culturali e linguistiche, non si comprende perché le stesse non debbano essere riconosciute a tutti le regioni e provincie italiane,

impegna il Governo a diminuire, nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto, il limite di 1 miliardo di euro per il patrimonio netto che la società bancaria deve detenere per costituirsi quale capogruppo del gruppo bancario cooperativo, in modo che più banche di credito cooperativo possano avere la possibilità di candidarsi come capogruppo, difendendo in questo modo la territorialità del sistema mutualistico, come specificato in premessa.

G1.107

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

nella parte relativa alla riforma del credito cooperativo, il provvedimento in esame prevede l'innalzamento del numero minimo di soci da 200 a 500 e del valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000 euro a 100.000 euro;

una simile previsione snatura di gran lunga la caratteristica territoriale e localistica intrinseca nel sistema mutualistico delle cooperative: la prima misura, infatti, impedisce che restino in vita le piccole banche di credito cooperativo territoriali; la seconda, al netto delle necessità di ricapitalizzazione degli istituti in difficoltà, si rende suscettibile di pregiudicare fortemente la partecipazione di coloro che sono già soci;

le disposizioni, quindi, potrebbero non tutelate le legittime aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi alle banche di credito cooperativo scegliendo di investire in istituti di credito che ora potrebbero modificare la propria forma giuridica e le relative forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà,

impegna il Governo a rivedere in ribasso, nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto, l'innalzamento del numero minimo di soci e del. valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio, al fine di tutelare la territorialità delle banche di credito cooperativo, come esposto in premessa.

G1.108

MUSSINI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PETRIS, FUCKSIA, BIGNAMI, DE PIETRO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

le MAG, diffuse su tutto il territorio nazionale, sono attualmente cinque (Mag Firenze, Mag2 Finance Milano, Mag4 Piemonte, Mag6 Reggio Emilia, Mag Venezia) - altre due (Reggio Calabria, Roma) sono in fase di formazione - e svolgono da più di trent'anni un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento; ciò non solo per le migliaia di soci compartecipi e di finanziamenti effettuati, ma anche sotto il profilo della formazione e della cultura e dell'assistenza tecnica all'avvio ed allo sviluppo di enti *non profit* (Cooperative, Mutue, Associazioni, *Onlus*, Fondazioni di Servizi Sociali). Le MAG (Mutue di Auto Gestione) sono cooperative a mutualità prevalente, attualmente sono intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;

il 16 dicembre 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 ottobre 2014 n. 176, che disciplina l'attività di microcredito in Italia e il ruolo degli operatori di Finanza Mutualistica e Solidale in attuazione dell'art. 111 del Testo Unico Bancario come modificato dal decreto legislativo 141/10 e dal decreto legislativo 169/12;

entro il 12 febbraio 2016 i soggetti già operanti, come le Mag, saranno costretti ad esprimersi sul proprio futuro, purtroppo problematico a seguito della nuova normativa;

considerato che:

durante il percorso di riforma del Testo Unico Bancario le commissioni Bilancio e Finanze della Camera sia nel 2010 che nel 2012 hanno riconosciuto il valore sociale della finanza mutualistica e solidale;

la commissione bilancio della camera, il 19 luglio 2012 ha dato parere positivo sullo schema di modifica al testo unico bancario suggerendo però che «si valuti l'opportunità di prevedere un comma aggiuntivo all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che preveda che i soggetti che operano nella finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo testo unico e possano svolgere la propria operatività, in considerazione del valore sociale, nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia»;

nello stesso modo si è espressa la Commissione Finanze il 1 agosto 2012;

il testo da ultimo approvato non ha però recepito nella normativa primaria i pareri delle commissioni;

successivamente, tuttavia, il citato regolamento di attuazione dell'art. 111 TUB ha previsto un riconoscimento (art.16) della finanza mutualistica e solidale e ha permesso alle cooperative di elevare gli importi previsti per il microcredito di tre volte (ovvero da 25.000 a 75.000 euro), senza però modificare i requisiti dimensionali dei soggetti finanziati;

all'innalzamento degli importi dei finanziamenti concedibili (75.000 euro) non ha contraddittoriamente, e forse inavvertitamente, corrisposto un conseguente ampliamento dei soggetti finanziabiIi;

infatti, i limiti previsti dall'art. 1 comma 2 lettera *d)* del regolamento MEF n. 176 relativi all'indebitamento (100.000 euro) ed alle dimensioni aziendali (fatturato 200.000 euro e attivo patrimoniale 300.000 euro) sono eccessivamente restrittivi e tali anche da non consentire di concedere finanziamenti ad imprese in grado di sostenere un prestito di 75.000 euro;

tali limiti nei parametri bilancistici sono anche in contraddizione con l'apertura dimensionale che l'art. 1 comma 2 lettera *c)* del regolamento MEF lascia invece alle cooperative finanziabili per quanto riguarda il numero dei dipendenti (numero illimitato di dipendenti soci e numero di dipendenti non soci inferiore alle 10 unità). Ciò non permette in definitiva alla finanza mutualistica e solidale, in continuità con l'esistente, interventi nei confronti di realtà che debbono effettuare investimenti significativi in immobilizzazioni e/o gravemente penalizzate dalla crisi e dal fabbisogno di liquidità;

considerato inoltre che:

le norme previste per i finanziamenti destinati a persone fisiche stabiliscono una diversa costruzione dei tassi imponendo di computare i servizi ausiliari nell'onerosità del prestito e contemporaneamente indicando un limite percentuale al tasso effettivo globale a cui obbligatoriamente

riferirsi, questo pregiudica fortemente la sostenibilità economica di tali finanziamenti. Ulteriore restrizione è l'imposizione, apparentemente arbitraria, del limite del 49% per i finanziamenti a persone fisiche, rispetto al totale dei finanziamenti;

ciò, oltre ad altri limiti posti per tutti gli operatori di microcredito (es. impossibilità di effettuare finanziamenti per estinzione di debiti pregressi o per esigenze di liquidità, durata massima di 10 anni, cadenza massimo trimestrale della restituzione) rende l'attività della finanza mutualistica e solidale quasi impossibile;

non sono inoltre previste semplificazioni, agevolazioni, ma solo ulteriori limiti rispetto alla realtà attuale, già difficile sotto il profilo operativo. Infatti, com'è noto, in Italia i soggetti non bancari che svolgono attività di microcredito sono un numero davvero esiguo (poche unità). Imporre nuovi obblighi e limiti ad un panorama tanto ristretto pone a serio rischio l'operatività;

la Finanza Mutualistica e Solidale è una realtà viva come lo dimostrano nuovi soggetti che intendono praticarla come la neonata MAG Firenze e i procedimenti di costituzione di nuove MAG a Roma e in Calabria;

con la nuova normativa circa il 50% degli attuali finanziamenti delle MAG sarebbe irrealizzabile;

questo, oltre a determinare la mancata concessione di finanziamento a soggetti meritevoli renderebbe quasi impossibile la sostenibilità economica dell'attività per soggetti che non siano di derivazione bancaria;

attualmente tutte le strutture di Finanza Mutualistica e Solidale sono cooperative iscritte come intermediari finanziari *ex* art. 106 e le singole basi sociali hanno deliberato di non iscriversi al nuovo albo unico intermediari finanziari *ex* art. 106 poiché vi sarebbe un aggravio pesante dal punto di vista operativo ed economico non sostenibile per le strutture;

verrebbero inoltre snaturata completamente l'operatività e la gestione caratteristica delle MAG dato che si diverrebbe sempre più simili ad una banca vera e propria,

impegna il Governo a intervenire tempestivamente al fine di sopprimere la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, al fine di restituire coerenza a un disegno complessivo che non chiuda a quelle tante realtà del terzo settore oggi soffocate dalla restrizione del credito bancario tradizionale e che trovano da sempre nel mondo Mag un interlocutore attento e privilegiato.

G1.109

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

il primo «Piano di Chicago» di Henry Simons negli anni '30 portò alla famosa legge «Glass-Steagall Act» che separò le banche commerciali da quelle di investimento, finché con la Presidenza Clinton negli anni '90 tale separazione fu abolita. Fu Bill Clinton nel 1999, come ultimo atto formale prima di lasciare la Casa Bianca, a promulgare la legge Gramm-Leach-Bliley Act con cui abrogò le disposizioni della Legge Glass-Steagall;

l'abrogazione ha permesso la costituzione di gruppi bancari che al loro interno hanno consentito di esercitare sia l'attività bancaria tradizionale sia l'attività di banca d'investimento e assicurativa;

in Italia riuscimmo ad anticipare gli USA con il Testo unico bancario del 1993 che ha, di fatto, rimesso in piedi una pericolosa commistione fra banche commerciali e banche d'affari, abolendo la

Legge bancaria del 1936 con cui fu introdotto in Italia lo *standard* americano della Legge Glass-Steagall;

attualmente la finanza privata crea oltre il 90 per cento della moneta circolante. Come è noto agli economisti, contrariamente al senso comune, la stragrande maggioranza del denaro in circolo viene creato dal nulla - perché lo Stato glielo consente - dalle banche private nel momento in cui concedono prestiti, accreditando l'ammontare sul deposito del richiedente. Si potrebbe aggiungere che oltre ai trilioni di dollari, sterline ed euro creati dal nulla dalle banche sotto forma di depositi, circolano nel mondo, al di fuori delle piattaforme regolamentate, centinaia di trilioni di derivati dalle innumerevoli denominazioni (ABCP, ABS, CDO, CLO, CDS, MBS ...), pure essi creati dalle banche private;

una riforma finanziaria la quale in qualche modo riduca drasticamente il potere delle banche private di creare denaro è la maggiore riforma politica di cui ci si dovrebbe occupare per salvare l'Unione e i paesi europei. Le riforme bancarie di cui si parla nella Commissione (il rapporto Liikanen), nell'Ecofin (l'Unione Bancaria), in alcuni parlamenti (Regno Unito, Francia, Germania), sono al di sotto delle misure minime da porre in essere per evitare il ripresentarsi di crisi finanziarie come quella - se non peggiore - che abbiamo conosciuto nel 2008. Soltanto una forte riduzione del potere «creativo» delle banche può fare uscire i governi UE dal ruolo subalterno al potere finanziario che attualmente svolgono;

ad 8 anni dall'inizio della crisi i governi, infatti, si sono limitati a raccomandare, esaminare e riflettere in tema di riforma del sistema finanziario. Sul tavolo di Bruxelles è arrivato il 2 di ottobre del 2012 il rapporto elaborato da un gruppo di esperti guidati da Edili Liikanen (presidente della banca centrale della Finlandia). Il mandato era stato affidato dalla stessa Commissione nel novembre 2011 per valutare l'opportunità di riforme strutturali del sistema bancario europeo alla luce dell'acceso dibattito già sviluppatosi anche negli USA e nel Regno Unito (si pensi alla Volcker rule, al Dodd-Frank Act e al report della Independent Commission on Banking o «Vickers Report»);

il rapporto Liikanen si pone qui come una terza via tra la ricetta Usa e quella inglese rivedendo l'architettura delle banche attraverso cinque raccomandazioni principali:

1) la separazione legale dalle attività della banca del *trading* proprietario e di altre attività di *trading* significative sopra una certa soglia;

2) la necessità che le banche disegnino e mantengano in funzione realistici ed efficaci piani di *resolution* (interventi per la gestione delle crisi e la riorganizzazione degli *asset* bancari ndr), come proposto dalla Direttiva sulla risoluzione e sul risanamento delle banche elaborata dalla Commissione Europea (Brr);

3) il deciso sostegno all'uso di strumenti di *bail-in*. Le banche dovrebbero costruire un ammontare di debito che può confluire nel *bail-in* sufficientemente largo e chiaramente definito. Questo debito dovrebbe essere detenuto al di fuori del sistema bancario e aumenterebbe la capacità complessiva di assorbimento delle perdite, diminuirebbe gli incentivi a prendere rischi e aumenterebbe la trasparenza e la percezione del rischio;

4) l'applicazione di maggiori pesi per il rischio nella determinazione del capitale minimo e modelli interni di trattamento dei rischi più coerenti tra le banche europee;

5) la necessità di aumentare le riforme esistenti sulla *corporate governance* con misure specifiche in tema di: rafforzamento del *board* e del *management*; promuovere la funzione di *risk management*; tenere sotto stretto controllo i compensi del *management* e dei dipendenti delle banche; aumentare la *disclosure* sui rischi; rafforzare i poteri sanzionatori;

ben poco del Rapporto è stato poi effettivamente raccolto dagli organismi europei. Anzi, ora si punta al «Capital market union» (CMU), un ulteriore liberalizzazione di tale mercato. La Capital Markets Union ha lo scopo di sviluppare ulteriormente il finanziamento *market-based* (chiamato anche «sistema bancario ombra») in Europa. È però improbabile che la CMU crei posti di lavoro e crescita sostenibile. Essa si concentra sull'aumento dell'offerta di credito e non affronta le cause della mancanza di domanda aggregata;

le nuove regole sulla vigilanza prudenziale (Mifid) hanno obbligato le banche a detenere maggiori scorte di capitale, maggiore liquidità e un grado più basso di leva finanziaria, ponendo vincoli più stringenti alle banche a maggiore rischio sistemico, la cui crisi può minare la stabilità complessiva del sistema finanziario, un ulteriore sforzo richiesto appositamente per attivare quei meccanismi anticiclici a salvaguardia dell'intero sistema economico nelle fasi recessive. Ma la fragilità del sistema bancario e la sua intrinseca pericolosità permangono;

negli anni passati, prima della crisi finanziaria globale, ma anche dopo, per mancanza di una seria riforma e di regole più stringenti, l'intero sistema bancario ha giocato con la speculazione. Sono stati inventati innumerevoli strumenti finanziari tra i più «esotici» che hanno messo, e mettono, a rischio l'intero sistema bancario ed anche quello economico e produttivo. Il problema più grave è stato il coinvolgimento delle banche di deposito, che hanno «giocato» anche con i soldi dei risparmiatori partecipando ad operazioni finanziarie tra le più rischiose;

inoltre, uno dei problemi più pericolosi per le banche è quello del *leverage*, cioè della capacità di ottenere credito o di creare debito in rapporto al proprio capitale. Ad esempio, se le *corporation* economiche più grandi hanno un rapporto 50 a 50 tra il capitale proprio e il debito sottoscritto, per il sistema bancario il tasso è di 5 a 95, senza contare i debiti fatti e tenuti fuori bilancio;

la conseguenza dell'abrogazione del principio di Glass-Steagall ha portato dritti alla catastrofe odierna, dal momento che l'esplosione della bolla dei derivati (gli strumenti iper-speculativi che ormai sono completamente slegati dagli investimenti produttivi) ha determinato il rischio del fallimento delle grandi banche, conseguentemente governi e banche centrali hanno pensato di coprire i problemi con una serie di salvataggi emergenziali, anziché intervenire con nuova regolazione. Pertanto, mancando l'impegno politico a riformare il sistema finanziario, oggi assistiamo all'emissione di fiumi di denaro a tassi irrisori a favore delle banche, anche se queste poi non si impegnano a sostenere l'economia reale di aziende e famiglie.

la *ratio* dell'introduzione di una netta separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento prevista dalla legge Glass-Steagall era quella di evitare che il fallimento dell'intermediario comportasse altresì il fallimento della banca tradizionale: in questo modo, si impediva, di fatto, che l'economia reale fosse direttamente esposta al pericolo di eventi negativi prettamente finanziari. Per via della sua successiva abrogazione nel 1999, nella crisi del 2007 è accaduto proprio questo, quando l'insolvenza nel mercato dei mutui *subprime*, iniziata nel 2006, ha scatenato una crisi di liquidità che si è trasmessa immediatamente all'attività bancaria tradizionale, in quanto quest'ultima è in commistione con l'attività di investimento, in questo caso immobiliare;

nel 1999 il Congresso, a maggioranza repubblicana, approvò una nuova legge bancaria promossa dal Rappresentante Jim Leach e dal Senatore Phil Gramm, promulgata il 12 novembre 1999 dal Presidente Bill Clinton, nota con il nome di Gramm-Leach-Bliley Act. La nuova legge ha abrogato le disposizioni del Glass-Steagall Act del 1933 che prevedevano la separazione tra attività bancaria tradizionale e *investment banking*;

anche importanti istituzioni finanziarie come la Consob, preposta all'attività di controllo sulla trasparenza in borsa, sono intervenute a favore della separazione bancaria. Durante un'audizione alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, il presidente Giuseppe Vegas ha ribadito che «la risposta più efficace alla persistente finanziarizzazione dell'economia e alla prevenzione dei rischi sistemici è quella di implementare con convinzione un modello di separazione tra i diversi comparti dell'attività di intermediazione finanziaria, impedendo commistioni tra l'attività di banca commerciale e quella di banca d'investimento». Per la Consob «ciò ridurrebbe gli effetti di contagio, legati ad una eccessiva assunzione di rischi, verso il settore bancario tradizionale, preservandone la capacità di trasferire risparmio all'economia reale e di sostenere la crescita delle imprese»;

la separazione bancaria infatti dovrebbe favorire le condotte più orientate al mercato e sollecitare maggiore creazione di credito bancario a favore del sistema produttivo. Dovrebbe anche impegnare le banche di deposito ad aumentare il volume del credito erogato a favore del sistema produttivo, anche incentivando l'apertura del mercato dei capitali alle media e piccole imprese e

favorendo nel contempo lo sviluppo di nuovi strumenti di credito produttivo, quali i mini *bond* e altri fondi di investimento;

le banche commerciali devono concentrare le loro attività verso il credito a imprese e famiglie, mentre le banche d'affari potranno svolgere la vendita dei prodotti finanziari. Per le banche commerciali vanno stabiliti dei limiti qualitativi e quantitativi per gli strumenti finanziari che possono essere utilizzati;

va sancito il divieto di detenere partecipazioni, da parte delle banche commerciali, in banche d'investimento, società d'intermediazione mobiliare e, in generale, in tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico oltre a non detenere partecipazioni industriali. Così come va stabilito il divieto di coprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali, da parte dei rappresentanti, dei direttori, dei soci di riferimento e degli impiegati delle banche d'affari;

occorre separare una volta per tutte le attività di *trading* da quelle di credito. Questa divisione dovrebbe riguardare l'attività di compravendita in proprio, i derivati, prestito ed esposizione non garantite verso gli *hedge fund*, investimenti strutturati e in *private equity*,

impegna il Governo a prendere le opportune iniziative, anche legislative, al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.

G1.110

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'aula opera una riforma del settore del credito cooperativo introducendo nell'attuale sistema giuridico l'obbligo, per quelle BCC che non rispondono a determinati requisiti patrimoniali, di fare parte di un unico gruppo cooperativo;

l'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, comma 3, nello specifico, detta quelle previsioni, quelle condizioni e quei criteri di adesione al suddetto gruppo che deve contenere il contratto di coesione che, a sua volta, è chiamato a disciplinare la direzione ed il coordinamento da parte della banca capogruppo, senza però fare alcun riferimento a quali dovranno essere le modalità di relazione e le reciproche competenze tra la stessa e le altre banche aderenti al gruppo bancario cooperativo;

il medesimo articolo al comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, ai commi 7 e 7-*bis*, delega il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, a dettare le disposizioni di attuazione con riferimento al numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo; alla soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa a quella indicata nel decreto ovvero anche inferiore al 51%, ai requisiti minimi organizzativi ed operativi della capogruppo, al contenuto minimo del contratto di coesione, alle caratteristiche della garanzia, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi;

in sede di esame referente presso la commissione Finanze è stata introdotta una previsione che permette alla *holding* di commissariare i livelli di governo delle singole BCC non più in casi motivati ed eccezionali, come previsto in origine dal testo presentato dal governo, ma semplicemente adducendo una motivazione, senza però prevedere, come contrappeso, che il contratto di coesione

garantisse alle banche aderenti al gruppo un grado elastico di autonomia rapportato alla capacità di ognuna di esse di mantenere solida la propria situazione patrimoniale e reddittizia, la propria attività corrente, facendo in tal modo perdere loro progressivamente autonomia nel caso in cui non vi siano strategie gestionali condivise;

tale meccanismo può nella realtà generare un sistema che trasformerà le BCC aderenti al gruppo cooperativo in filiali di una banca unica,

impegna il Governo a prevedere in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento che dal contratto di coesione venga garantita alle banche che debbano o che decidano di aderire al gruppo unico cooperativo la massima autonomia di gestione.

G1.111

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS

Precluso

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

al fine di tutelare e ristorare coloro che avevano investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti), i commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), istituiscono un Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi - FIDT, con una dotazione di 100 milioni di euro che opererà, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, soltanto nel limite di spesa della stessa. Le stesse disposizioni, poi, rimandano a provvedimenti di rango secondario (DPCM e decreti ministeriali) la definizione delle modalità di gestione del Fondo e delle condizioni di accesso al rimborso, tenendo conto della vulnerabilità socio economica dei danneggiati, dei rendimenti ottenuti nel tempo e del tasso dei prodotti sottoscritti;

la dotazione del Fondo, pur essendo di per sé considerevole, è comunque pari a meno di un terzo delle totale delle perdite subite dai sottoscrittori dei *bond* subordinati: infatti secondo stime presentate in Parlamento il valore azzerato nel settore *retail* sfiora i 350 milioni di euro così distribuiti: 150 milioni di euro in capo ai 4.700 obbligazionisti di Banca Etruria, per un importo medio pro-capite di 31.900 euro; 49 milioni di euro in capo ai 4.150 obbligazionisti di Carife, per un importo medio pro-capite di 11.800 euro; 26 milioni di euro in capo ai 718 obbligazionisti di Carichieti, per un importo pro-capite di 36,200, infine 105 milioni di euro in capo a 930 obbligazionisti di Banca Marche, per un importo medio pro-capite pari a 112.900 euro;

il 21 gennaio 2016 il Sottosegretario all'Economia e Finanze, Enrico Zanetti, rispondendo ad un *question-time* in commissione Finanze, ha dichiarato che: «qualora dovesse emergere che la stima delle perdite sia stata effettuata in termini eccessivamente prudenziali ed emergessero plusvalenze finali ulteriori rispetto all'impegno finanziario sostenuto dal Fondo di risoluzione, il Governo si impegna, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, a intraprendere ogni utile iniziativa affinché le eventuali plusvalenze possano essere destinate a coprire in parte le obbligazioni subordinate, ed in caso di ulteriore *surplus*, a soddisfare anche gli azionisti». Nella medesima occasione il Sottosegretario, interrogato sul motivo per il quale il Governo si fosse rifiutato di inserire in una norma di rango primario, cioè in sede di esame della legge di stabilità 2016, una disposizione che avesse stabilito con chiarezza quanto si era appena impegnato a fare attraverso un atto normativo di rango secondario, ha ritenuto sufficiente richiamare il principio generale stabilito dal decreto legislativo n. 180 del 2015, il quale afferma che, nel caso di applicazione di una procedura di risoluzione di banche, agli azionisti e agli obbligazionisti non si può applicare un trattamento

peggiorativo rispetto a quello che sarebbe spettato loro nel caso di liquidazione coatta amministrativa della banca interessata;

non è possibile con norme di rango secondario, quali sono i decreti ministeriali o i DPCM, aumentare i livelli di rimborso già stabiliti da una norma di rango primario, nella fattispecie dalle disposizioni di cui ai citati commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n, 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), secondo il principio di legalità, infatti, essi devono essere pienamente conformi alla legge dalla quale discendono;

il governo aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di inserire la definizione più puntuale delle modalità di rimborso e della composizione del collegio arbitrale proprio nel decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (AC 3606-A) il quale si limita solo a prevedere solo un particolare trattamento fiscale ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente bancario sottoposto a risoluzione ad un ente ponte, trattamento che viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni;

persisterebbe pertanto la volontà del governo di non elevare i livelli di rimborso, limitandone il *quantum* alle sole risorse, pari ai 100 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016, quale dotazione del Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, stanziamento del tutto inadeguato a soddisfare l'intera platea dei danneggiati,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo al fine di:

1. far confluire nel Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal medesimo comma;

2. riconoscere agli investitori di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 del medesimo articolo, la facoltà di richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.

2.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

Giovanni MAURO, PEPE, CARIDI

Precluso

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria».

2.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Precluso

Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

2.4

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

2.5

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

2.6

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

2.7

CASTALDI, PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

2.8

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 3-bis, dopo le parole: «, anche di nuova costituzione,» aggiungere le seguenti: «che preveda nello statuto il divieto di distribuzione delle riserve e dei dividendi ai soci,».

2.9

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro» con le seguenti: «valore degli attivi superiore a 10 miliardi di euro».

2.10

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro» con le seguenti: «valore degli attivi superiore a 8 miliardi di euro».

2.12

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «duecento milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».

2.11

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «duecento milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

2.13

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

All'articolo 2, comma 3-bis, sostituire le parole: «duecento milioni» con le seguenti: «dieci milioni».

2.14

Giovanni MAURO, PEPE, CARIDI

Precluso

Al comma 3-bis dopo le parole: «un giudizio senza rilievi», aggiungere le seguenti: «ed asseverato dal controllo della Banca d'Italia che dovrà pronunciarsi non oltre i 60 giorni dalla data della richiesta».

2.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Precluso

Sopprimere il comma 3-ter.

2.16

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 3-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2.17

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 3-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

2.18

Giovanni MAURO, PEPE, CARIDI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

G2.100

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

la perdurante crisi economica ha messo a dura prova le capacità di rimborso di crediti da parte di famiglie ed imprese, producendo un esponenziale aumento d'insolvenze, e quindi di procedure coatte di esecuzione su immobili intraprese dal sistema bancario e dagli agenti della riscossione, prima fra tutti Equitalia, tanto che la cronaca consegna casi drammatici di episodi consequenziali alle espropriazione della casa di abitazione ed al suo pignoramento, azioni che spesso vengono avviate senza preliminarmente valutare, anche in caso di indigenza comprovata, le reali condizioni personali e finanziarie del debitore;

il sistema bancario, dal canto suo, sentitosi spinto, sotto la scure del progressivo e costante aumento dei cc.dd. *non-performing loans*, verso livelli di esposizione non più sostenibili, avendo registrato nell'aprile del 2015 sofferenze lorde per 191,5 miliardi di euro per crediti deteriorati complessivi superiori ai 350 miliardi di euro, ha chiesto al governo l'emanazione di nuove e più stringenti regole finalizzate all'accorciamento dei tempi necessari per il completo recupero delle

somme prestate, alcune delle quali contenute anche nel provvedimento all'esame dell'Aula;

la suddetta crisi economica è sconfinata in una forma di disagio che ha aggravato, a sua volta, quell'emergenza abitativa già presente da tempo nel nostro Paese, con picchi rilevanti nelle grandi aree urbane;

aumentano le famiglie e le fasce di popolazione che non riescono ad accedere al bene casa. Negli ultimi 10 anni infatti il numero di dette famiglie è cresciuto ad un tasso tre volte superiore alla crescita della popolazione;

come evidenziato da un'indagine realizzata da Nomisma in collaborazione con Federcasa, solo 700 mila famiglie italiane, cioè circa un terzo di quelle che si trovano in condizione di disagio abitativo, ha accesso a una casa popolare. Al di fuori dell'edilizia residenziale pubblica esiste un disagio economico che ha coinvolto nel 2014, ben 1,7 milioni di nuclei familiari in affitto. Famiglie che, versando oggi in una condizione di disagio abitativo, e che corrono un concreto rischio di scivolamento verso forme di morosità e di possibile marginalizzazione sociale. A fronte della portata del problema le risposte pubbliche, evidenziano gli analisti di Nomisma e Federcasa, «sono state fino qui complessivamente inadeguate»;

anche a fronte di questa situazione si confermano del tutto insufficienti le risorse stanziate dal decreto legge 47/2014 a favore del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica;

come ha confermato il sottosegretario rispondendo il 29 ottobre 2015, ad una interrogazione del Gruppo SI-SEL della Camera, «i fondi attualmente disponibili renderanno possibile intervenire su circa 4400 alloggi con interventi di lievi entità e su oltre 18.000 alloggi con interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria. Ciò posto, è intenzione del MIT rafforzare l'intervento sull'edilizia residenziale pubblica con il rifinanziamento del programma di recupero mediante il reperimento di nuove risorse»;

il governo peraltro, nonostante l'emergenza abitativa, e le categorie di cittadini coinvolti, che sono le più deboli ed esposte, ha deciso di non rifinanziare il Fondo locazioni, né di prorogare il blocco degli sfratti, né di aumentare le risorse a favore del Fondo morosità incolpevole e provvedendo a superare le criticità legate all'utilizzo di questo fondo;

il Governo ha deciso di non rifinanziare più da quest'anno il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (istituito dalla legge n. 431/1998), uno degli strumenti più importanti a favore degli enti locali per sostenere le famiglie più svantaggiate e per contrastare il disagio abitativo;

ricordiamo che detto Fondo, consente una integrazione economica per quelle famiglie con redditi bassi. Attraverso questo fondo, i comuni erogano i contributi direttamente alle famiglie disagiate per poter pagare canoni spesso incompatibili con il reddito percepito;

peraltro, oltre ad essere stato azzerato, questo Fondo ha mostrato in questi anni delle difficoltà di utilizzo delle risorse assegnate;

il 21 gennaio 2016, in risposta in Commissione Ambiente all'interrogazione 5-07463 a prima firma Zaratti, il sottosegretario alle Infrastrutture ha risposto, riguardo proprio al Fondo locazioni, che «al 30 aprile 2015, il monitoraggio mostra che sulla disponibilità complessiva per il biennio 2014-2015, pari ad oltre 324 milioni di euro (di cui 200 statali), le risorse assegnate dalle regioni ai comuni ammontano a 93,7 milioni di euro e quelle effettivamente trasferite dalle stesse a circa 75 milioni», evidenziando cosi delle forti criticità nell'effettiva capacità di utilizzo del medesimo Fondo,

impegna il Governo a destinare i maggiori introiti derivanti al bilancio dello Stato dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-*ter* del decreto-legge in esame al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla legge n. 431/1998, attualmente azzerato; al «Fondo per la morosità incolpevole», per sostenere quei proprietari che si sono visti pignorare il proprio immobile adibito ad abitazione principale a causa della loro insolvenza legata ad oggettive e temporanee difficoltà economiche; ad interventi volti alla manutenzione ed al recupero di immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica.

G2.101

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

due fra i più rilevanti problemi che, sul piano economico e sociale, il nostro Paese è chiamato a risolvere sono rappresentati da un lato dalla condizione dei crediti detenuti dal sistema bancario, che ha visto fino ad oggi il progressivo e costante aumento dei *non-performing loan*, che lascia prefigurare soluzioni di sistema che debbano coinvolgere le pubbliche istituzioni, e, dall'altro, lo stato del mercato immobiliare e, in particolare, l'esclusione di quote crescenti della popolazione dall'accessibilità alle locazioni così come all'acquisto della prima casa, in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche e l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico;

una soluzione che garantirebbe la contestuale liberazione del sistema bancario da crediti in sofferenza e l'aumento a favore dei ceti meno abbienti dell'offerta residenziale pubblica, è rappresentata dalla istituzione presso la Cassa depositi e prestiti Spa di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari, assistiti da ipoteca di primo grado, in sofferenza, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio. Lo stesso Fondo offrirebbe al debitore ceduto una rinegoziazione del proprio debito, con scadenza rideterminata fino a un massimo di venti anni ed a un tasso pari a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai mutui agli enti locali di pari durata, aumentato di 50 punti base;

a seguito della suddetta rinegoziazione, il debitore dovrebbe rinunciare per tutta la durata del contratto ad ogni diritto sull'immobile, che resterebbe nella piena disponibilità del fondo per essere affittato, secondo criteri dettati dal comune di ubicazione dello stesso, a canone agevolato a soggetti bisognosi;

le relative entrate derivanti dai canoni della suddetta locazione sarebbero destinate a garantire la corretta manutenzione dell'immobile e, per la parte eccedente, alla ricapitalizzazione del fondo. Al termine dei venti anni, in caso di regolare rispetto del piano di ammortamento, il bene sarebbe destinato a tornare nella piena disponibilità del proprietario, mentre, in caso contrario, verrebbe escussa l'ipoteca con diritto di prelazione da parte del Fondo sull'immobile gravato;

é evidente l'interesse pubblico all'operazione, che potrebbe risolversi nell'acquisizione, a fini sociali, di immobili residenziali ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, o, in caso di rispetto del piano di ammortamento, in una significativa plusvalenza, mentre l'interesse del sistema bancario a partecipare all'operazione potrebbe ravvisarsi nella necessità di liberarsi di una buona quota di crediti in sofferenza, condizione, quest'ultima, particolarmente acuta nella fase attuale;

inoltre, anche il debitore vedrebbe realizzato il suo interesse a rinegoziare a tassi e in tempi vantaggiosi un debito verso cui ha già dimostrata la difficoltà di rientro,

impegna il Governo a risolvere il problema esposto in premessa, anche al fine di garantire la tenuta sociale e finanziaria del nostro Paese, attraverso l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti Spa di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari in sofferenza assistiti da ipoteca di primo grado, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio, secondo le modalità e le condizioni di operatività esposte in premessa.

2.0.1

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

c) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

d) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

e) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e i criteri diretti vi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed. inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

b) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

c) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul *sito* istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il

sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

2.0.2

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Separazione dei modelli bancari)

1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negozi azione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri difettivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso, trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

2.0.3

CARRARO, MALAN

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio)

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del tenitorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative nonne di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».

2-bis.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2-bis.0.1

BONFRISCO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*ter.*

(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio)

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».

2-bis.0.2

BONFRISCO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*ter.*

(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio)

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'asticolo 18 del decreto

legislativo 2 agosto 2002, n. 220, offrono assistenza e curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».

3.1

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza). - 1*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti, dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2, sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110,

comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli da 4 a 13;

sostituire il titolo del Capo, con il seguente: «Capo II. FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE».

3.4

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto», con la seguente: «ventiquattro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «diciotto», *con la seguente:* «ventiquattro».

3.5

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma l, sostituire le parole: «è autorizzato a» con le seguenti: «ha il divieto assoluto di».

3.6

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «concedere la garanzia dello Stato sulle» con le seguenti: «promuovere, mediante attività informativa, la possibilità per le imprese finanziarie ed assicurative di prestare una garanzia privata a prezzi concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 4, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 5, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 6, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 7, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 8, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 9, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 10, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata»;

all'articolo 11, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «garanzia privata».

3.7

BONFRISCO

Precluso

Al comma l, dopo le parole: «banche», sono inserite le seguenti: «, veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge».

3.8

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «banche», aggiungere le seguenti: «o raggruppamenti di banche».

3.9

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 di seguito denominati "società cedenti"».

3.10

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «iscritti» aggiungere le seguenti: «da almeno 20 anni».

3.11

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma l, sostituire le parole: «di cui all'articolo 106» con le seguenti: «di cui all'articolo 111».

3.12

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: «i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385».

3.13

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai crediti coperti da garanzia reale».

3.14

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai crediti riferiti a persone fisiche o giuridiche non iscritti come inadempienti nei sistemi di informazioni creditizie».

3.15

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai crediti di importo inferiore ai 100.000 euro».

3.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di crediti pecuniari» aggiungere le seguenti: «o di veicoli cessionari di crediti non performing acquistati da banche, società finanziarie appartenenti a gruppi bancari e da fondi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)».

3.17

CARRARO, MALAN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle fmanze è altresì autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui al comma 1 nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero che abbia acquistato crediti analoghi a quelli di cui al comma 1, originati da banche aventi sede in Italia, successivamente alla data i entrata in vigore del presente decreto.».

3.18

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, DE PETRIS

Precluso

Sopprimere il comma 2.

3.19

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

3.20

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per il monitoraggio», aggiungere le seguenti: «e per il controllo».

G3.100

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

è noto come l'attuale la crisi finanziaria, generata dal crollo dei mutui *sub-prime* nell'estate del 2008 che portò al fallimento a catena di alcune banche d'affari, tra cui la celeberrima Lehman Brothers, si sia poi riversata sull'economia reale del mondo intero, e in particolare, in Europa, del nostro Paese, con ripercussioni gravissime sui livelli occupazionali, sull'attività delle imprese, sopratutto delle piccole e medie, e sullo stato di salute dei bilanci pubblici;

la bolla finanziaria che ha portato alla conseguente crisi mondiale è stato il risultato di una ripetuta e globale pratica di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità dovuta ad un utilizzo spropositato di alte leve finanziarie associate alla compravendita di titoli tossici, al fine di moltiplicare i profitti di investitori desiderosi di accumulare immensi guadagni a fronte di un investimento minimo di capitale;

tra gli strumenti finanziari maggiormente usati si ritrovano i derivati, associati a leve finanziarie elevate, oggetto di contrattazione in molti mercati, soprattutto in quelli al di fuori dei centri borsistici ufficiali, ossia in mercati non regolamentati, i cosiddetti OTC, creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telematiche, secondo il principio dell'incontro tra la domanda e l'offerta, in maniera slegata rispetto all'andamento delle Borse Mondiali;

la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è rivelata fallimentare e rischiosa in quanto il sistema finanziario, sottratto ad ogni tipo di controllo istituzionale, ha lasciato il passo a prassi speculative rischiosissime, in cui gli operatori si sono sottratti a qualsiasi responsabilità di ordine debitorio ed etico;

in caso di fallimento di uno solo di questi soggetti, l'elevata interconnessione del sistema bancario speculativo espone al rischio di *default* l'intero sistema finanziario e bancario di un Paese, con ripercussioni anche internazionali, e richiede la necessità di un intervento statale con giganteschi piani di salvataggio e ricapitalizzazione, cosi come è avvenuto negli Stati Uniti d'America;

la ricapitalizzazione pubblica delle banche è uno strumento di salvataggio estremamente iniquo nei confronti dei cittadini su cui lo Stato che stanzia i fondi per la ricapitalizzazione scarica il peso di debiti accumulati da un sistema finanziario pensato per far incassare dei profitti elevatissimi a pochi speculatori senza scrupoli, socializzando però il passivo in caso di perdita;

l'Unione europea, infatti, dopo anni di crisi e ricapitalizzazioni pubbliche gravanti sui cittadini, si è risolta all'introduzione, nell'ambito dell'opera di armonizzazione dei modelli bancari, del principio del *bail-in* nella risoluzione delle crisi bancarie, che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti;

a questo proposito, sembrerebbe altresì necessaria la previsione di ulteriori misure che possano perfezionare, ovviamente nel rispetto della legislazione europea, il quadro degli strumenti prudenziali al fine di contenere l'abuso degli strumenti finanziari, la deflagrazione delle conseguenti crisi e le loro inevitabili ripercussioni sull'economia reale, come anche sui debiti sovrani. Il tutto al fine di non far ricadere il peso economico di questi fenomeni sui cittadini e sulle imprese,

considerato che:

il compito dello Stato, sopratutto in una fase di congiuntura economica così grave, è quello di porre in essere una politica economica espansiva al fine di creare degli ammortizzatori sociali ed economici in modo da tutelare i propri cittadini e le proprie imprese e non quello di salvaguardare lo *status* qua di istituti bancari e finanziari che senza alcun riguardo etico praticano attività di speculazione rischiose nella convinzione che le eventuali ripercussioni negative saranno poi pagate dalla società civile;

in una ottica di necessaria esigenza di eticità che deve informare gli enti della pubblica Amministrazione si ritiene giusto e adeguato l'intervento della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013) nella parte in cui ha profondamente innovato la normativa riguardante il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge;

tra il 1998 e il 2008, il nostro Paese ha fatto un ingente uso di strumenti finanziari, in particolare di *cross-currency swap* e di *interest rate swap*, ma anche di cessioni di crediti in cartolarizzazioni a cui si è parallelamente accompagnata un'implementazione normativa volta a snellire le procedure e a favorire la crescita dei mercati finanziari. Ma, se fino al 2008 lo Stato ne aveva guadagnato un ricavo di 8 miliardi, con l'arrivo della crisi il *trend* si è invertito;

in questa spirale di debiti sono coinvolti i principali Comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Genova, Reggio Calabria, Firenze, Teramo, Pisa, Benevento e Pistoia, così come le regioni del Lazio, del Piemonte e della Toscana, per un ammontare debitorio di difficile stima;

già le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 avevano, rispettivamente, limitato l'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza, anche alla luce dei debiti accumulati dai diversi enti della pubblica Amministrazione, compresa l'amministrazione sanitaria e pubblica e le agenzie di trasporto, che hanno utilizzato fondi pubblici per acquisire strumenti derivati e simili titoli finanziari,

considerato infine che:

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi;

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

in realtà, la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli,

impegna il Governo, a prevedere gli opportuni provvedimenti al fine di:

a) escludere i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad alto rischio, intendendosi per queste utilizzo di alte leve finanziarie ed emissione di titoli tossici, dalla

partecipazione alle procedure di gare d'appalto bandite dalla pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi bancari e finanziari;

b) estendere permanentemente a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione il divieto di ricorso a strumenti finanziari derivati, come già stabilito dalla legge di stabilità 2014 che però prevede un tale divieto solo per gli enti territoriali.

G3.101

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla Cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al bail-in, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato - formalmente - posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo Il del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi.

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi; se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare 'il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventa te e negligenti

ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

G3.102

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al *baiI-in*, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato - formalmente - posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo il del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi.

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena

trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.

4.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere lettera a).

4.3

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* Al fine di massimizzare una nuova patrimonializzazione del sistema bancario così come concordato dal Governo con la Commissione europea, i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria al miglior prezzo realizzabile dalla banca che entro 30 giorni provvede ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate permettendo il calcolo del conguaglio fiscale di eventuali crediti d'imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4.4

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sono trasferiti» aggiungere le seguenti: «nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio».

4.5

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione» con le seguenti: «al miglior prezzo realizzabile provvedendo entro 30 giorni dalla cessione ad inviare specifica comunicazione all'agenzia delle entrate al fine del calcolo del conguaglio fiscale in riferimento ad eventuali crediti di imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4.6

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione con le seguenti: al miglior prezzo realizzabile».

4.7

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «inferiore».

4.8

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «valore contabile netto alla data della cessione» con le seguenti: «valore di mercato».

4.9

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine, le seguenti parole: «i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non inferiore al suo valore di mercato alla data della cessione qualora il loro valore contabile netto alla medesima data (valore lordo al netto delle rettifiche) sia di valore inferiore, altrimenti sono trasferiti per un importo non inferiore al medesimo valore contabile netto;».

4.10

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «mentre nel caso in cui vi siano state rettifiche nella valutazione delle sofferenze nell'anno in corso si utilizza il valore netto di bilancio».

4.11

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «emissione di titoli (i "Titoli")» aggiungere le seguenti: «in nessun caso destinati al mercato retail ovvero ad investitori privati non professionisti, ma destinati esclusivamente a investitori istituzionali non interessati alla cessione delle sofferenze».

4.12

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «linea di credito» aggiungere le seguenti: «con banche diverse dalla cedente e prive di collegamenti, diretti e indiretti, con quest'ultima».

5.5

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.1

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rilascio della garanzia dello Stato» con le seguenti: «successivo collocamento».

5.2

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «assegnato», aggiungere le seguenti: «, secondo specifici parametri appositamente individuati con decreto ministeriale di cui all'articolo 13,».

5.3

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

5.6

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «società cedente» con le seguenti: «banca cedente».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «società cedente» *con le seguenti:* «banca cedente».

5.7

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le società di rating non devono avere alcun genere di rapporto lavorativo, conflitto di interessi e partecipazioni sociali con le società cedenti. La violazione della presente disposizione implica la nullità del contratto».

5.8

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La società che effettua il rating deve essere scelta tra le società accreditate presso la Banca centrale europea allo gennaio 2016 che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

5.9

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La società che effettua il rating deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

5.4

CARRARO, MALAN

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono indicati i requisiti delle agenzie esterne di cui al comma 1, nonché i parametri da cui le società incarifate di dare il *rating* devono partire per poter effettuare la valutazione».

6.1

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.1

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,

PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «è onerosa» aggiungere le seguenti: «, con costi composti direttamente dalla società cedente, e».

8.4

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:«società cedente» con le seguenti: «banca cedente».

8.5

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«; i medesimi soggetti non possono altresì acquistare obbligazioni subordinate, strumenti finanziari derivati e qualsiasi altro titolo rischioso».

8.6

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È vietata la vendita di Titoli *junior* e *mezzanine* e altresì di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali».

G8.100

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n, 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella «forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al bail-in, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato - formalmente - posto a Carica del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

premesso infine che:

l'articolo 8, comma 3 del provvedimento in esame, prevede il divieto di acquisto di titoli *junior o mezzanine* allo Stato, alle amministrazioni pubbliche e alle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo a prevedere, nel corso nel corso dell'iter di esame del provvedimento in oggetto, che sia vietata la vendita di titoli *junior* o *mezzanine* anche agli investitori non istituzionali.

9.1

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.2

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In caso di estensione da parte della BCE della rifinanziabilità agli ABS con sottostanti crediti non *performing* e di mantenimento del limite minimo di *rating* alla A singola, il costo della garanzia è commisurato al rischio connesso al *rating* effettivo dell'emissione anziché al *rating* Paese».

10.1

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.2

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.1

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.3

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo senior», inserire le seguenti: «, solo dopo avere svolto le dovute istruttorie di verifica».

11.4
PETROCELLI, BOTTICI
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «Titolo senior», inserire le seguenti: «in modo esclusivo senza aggiunta di oneri, spese e interessi».
12.1
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
12.2
BOTTICI, PETROCELLI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
13.1
PETROCELLI, BOTTICI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
13.2
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Precluso
Sopprimere il comma 1.
13.3
CARRARO, MALAN
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto», inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».
13.4
CARRARO, MALAN
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-*bis*. Con il decreto ministeri di di attuazione verranno indicati i parametri da cui le società incaricate di dare il *rating*, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dovranno partire per poter effettuare la valutazione delle obbligazioni *senior*».
13.5
CARRARO, MALAN
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. In ogni caso, il Governo riferisce annualmente al Parlamento in ordine allo stato di attuazione delle disposizioni di attuazione del presente Capo».
13-bis.1
BOTTICI, PETROCELLI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
13-bis.0.1
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Precluso
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
«Capo II-*bis*.
FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE

Art. 13-*ter*.

(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8. del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2, sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto settoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011».

14.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.2

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi: «La valutazione, ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze di cui al primo periodo, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave».

15.3

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi: «La valutazione è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave».

15.4

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «previa valutazione analitica in ordine al valore della perdita eseguita da un professionista indipendente nominato dal Tribunale competente».

15.0.1

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-*bis*.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».

15.0.2

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-*bis*.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».

15.0.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica)

1. Agli operatori bancari di finanza etica è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, cosi come stabilite all'art 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (IUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni *nonprofit* o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.

2. Sono operatori bancari difinanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *nonprofit* o imprese sociali almeno il 30% del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10».

15.0.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica)

1. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *nonprofit* o imprese sociali almeno il 30% del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10».

15.0.5

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica in tema di imposta di bollo sul valore delle azioni)

1. A decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli si intende valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-*ter* della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilavato nel bilancio al 31.12.2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto».

16.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.3

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da:* «emessi nell'ambito» *fino a* «16 marzo 1942, n. 267» *e sopprimere dalle parole:* «a condizione che» *fino alla fine*;

b) *sopprimere i commi 2 e 2*-bis.

Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «220 milioni» *con le seguenti:* «1,5 miliardi»,;

b) *al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 180 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) quanto a 190 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 500 milioni di euro mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.»

d) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

16.4

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da:* «emessi nell'ambito» *fino a* «16marzo 1942, n. 267» *e sopprimere dalle parole:* «a condizione che» *fino a fine*;

b) *sopprimere i commi 2 e 2*-bis.

Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «220 milioni» *con le seguenti:* «1,5 miliardi»;

b) *al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

16.5

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da:* «emessi nell'ambito» *fino a* «16 marzo 1942, n. 267» *e sopprimere dalle parole:* «a condizione che» *fino a fine*;

b) *sopprimere i commi 2 e 2*-bis.

Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «220 milioni» *con le seguenti:* «1, 5 miliardi»;

b) *al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai restanti oneri, pari a l ,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni ministeriali di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo Il, comma 3, lettera *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

16.6

CARRARO, MALAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa», con le seguenti: «a favore di tutti i soggetti interessati».

16.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, a favore di soggetti che svolgono un'attività d'impresa», con le seguenti: «, a favore di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito dai medesimi o alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività».

Conseguentemente,

al medesimo comma, sostituire le parole: «intende trasferirli entro due anni *con le seguenti:* intende adibirli a casa di abitazione»;

al comma 2, sostituire le parole: «Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento», *con le seguenti:* «Ove non si realizzi la condizione di destinazione di cui al precedente comma».

16.8

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «che svolgono attività d'impresa» aggiungere le seguenti: «e che provvedono alla riqualificazione energetica degli immobili qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il mancato rispetto dei limiti di legge».

16.9

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «200 euro» con le seguenti: «300 euro».

Conseguentemente, al comma 2-bis *sostituire le parole:* «200 euro» *con le seguenti:* «100 euro».

16.10

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «200 euro» con le seguenti: «100 euro».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «2.320 milioni di euro» *con le seguenti:* «2.420 milioni di euro».

G16.100

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla. legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito», il decreto Ministeriale, così come stabilito del decreto legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, con il comma 4-*bis* del suddetto articolo 15, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa; a tal fine, il 4-*bis* prevedeva anche l'emanazione entro il 1º febbraio 2016, a cui non si è mai provveduto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un decreto per assicurare l'attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo;

suddetto regolamento, in vigore dall'8 giugno 2015, stabilisce l'uniformazione delle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento operate con carta stabilendo l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni nazionali ed transnazionali effettuate nei paesi dell'UE;

in Italia, però, non essendo stato ancora emanato il decreto di attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015, la previsione dell'articolo 15 ha soltanto aggravato ulteriormente gli esercenti, senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

infatti, mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è infatti pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;

secondo il regolamento (UE) n. 751/2015, invece, a decorrere dal 9 dicembre 2015, è previsto un limite all'applicazione delle commissioni interbancarie pari al 0,3 per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate,

considerato, inoltre che:

il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione;

la disposizione dell'articolo 16 prevede inoltre l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;

tali disposizioni, quindi, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese;

al contrario, il Governo, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate è negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

considerato infine che:

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, e questo in particolare, sono sempre limasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

questo Governo infatti non ha ancora proceduto all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, come novellato dall'ultima legge di stabilità, nonostante anche l'approvazione, da parte di questa Camera, di alcune mozioni, in data 10 giugno 2015, riguardanti la circolazione del denaro contante,

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.

G16.101

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n: 2298 di conversione m legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, il. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

al *mare magnum* delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in

proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli», che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*,

considerato, inoltre che:

incurante di ciò, l'attuale Governo persevera nel sostenere i poteri economici del Paese, alla luce di questo decreto legge, ma anche dei recenti provvedimenti nel settore creditizio, indifferente alle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, perfino di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione e la disposizione dell'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;

le disposizioni contenute nel disegno di legge, quindi, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo a prevedere, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

G16.102

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

con questo decreto si prevede che soltanto le banche di credito cooperativo con un capitale netto superiore a 200 milioni possano trasformarsi in spa senza dover ottemperare agli obblighi di devoluzione dell'intero patrimonio ai Fondi mutualistici, così com'è stato fin'ora previsto dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001;

dunque, con il pagamento di un'imposta straordinaria del 20 per cento del patrimonio netto, queste potranno affrancare le proprie riserve, mentre per le restanti banche di credito cooperativo saranno ancora validi gli obblighi di devoluzione del citato articolo 17;

seppur durante l'esame in commissione è stato variato l'importo dell'imposta straordinaria - che nel testo originario del decreto era calcolata sulle riserve e non sul patrimonio netto - non risulta chiaro come sia stato scelto il limite dei 200 milioni, se non in ragione di motivazioni politiche;

sembra infatti, che la soglia dei 200 milioni di CN è stata determinata in modo del tutto arbitrario, in funzione della consistenza delle Banche di credito cooperativo toscane, vicine all'attuale primo ministro e ad altri membri del Governo, insieme a esponenti della nuova maggioranza, che si

volevano, evidentemente, salvaguardare, assolvendole dall'obbligo di aderire al gruppo bancario cooperativo,

considerato inoltre che:

l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, il quale prevede che «i titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi»;

nell'ultimo anno, però, l'operato del Governo in carica non sembra aver rispettato la normativa già vigente in materia di conflitto di interesse: già all'inizio del 2015, con la vicenda del decreto legge sulle banche popolari e, da ultimo, due mesi fa, con la questione della procedura di risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, con il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 trasposto poi nella legge di stabilità;

dunque non soltanto si è proceduto a due importanti interventi legislativi attraverso la decretazione d'urgenza che, come noto, non rende possibile quell'attenta valutazione d'impatto che invece si può operare attraverso il normale *iter* legislativo, ma sembrerebbe anche che la presenza all'interno della compagine di Governo, di un membro molto vicino agli ambienti interessati dai due provvedimenti, potrebbe far profilare la mancata osservanza del disposto della legge 215/2004, così come in futuro potrebbe comportare la violazione delle nuove violazioni del provvedimento in esame, alla luce del fatto che interventi governativi in ambito bancario sono ancora in itinere;

ad esempio, per il caso della Banche popolari, già il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), Giuseppe Vegas, in sede di audizione svoltasi presso le Commissioni riunite della Camera VI e X, aveva denunciato operazioni potenzialmente anomale sui titoli di comparto delle banche popolari prima del 16 gennaio 2015, precedentemente quindi a qualsiasi annuncio sulla riforma;

anche volendo ammettere che il legame parentale fra la Ministra Boschi e il consigliere Boschi (dal 2011 nel consiglio di amministrazione e da maggio 2013, tre mesi dopo che sua figlia entrasse nel Governo, vicepresidente della Banca Etruria) non abbia compromesso la riservatezza di informazioni che dovevano rimanere assolutamente private per non sconvolgere gli equilibri di mercato, non si può negare il coinvolgimento personale di un membro del Governo nella vicende legate alla Banca Etruria,

considerato infine che:

il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione;

la disposizione dell'articolo 16 prevede inoltre l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;

le disposizioni contenute nel disegno di legge, quindi, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese,

impegna il Governo ad agire nel rispetto della volontà parlamentare di introdurre norme più stringenti riguardanti il conflitto di interessi superando nei modi e nei termini che ritiene più opportuni qualsiasi dubbio che possa inficiare il trasparente operato del Governo in relazione alla consequenzialità tra gli interessi personali dei singoli membri dell'esecutivo e le scelte programmatiche e politiche intraprese e da intraprendere.

G16.103

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

la disposizione dell'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni (pena l'imposta dovuta nella misura ordinaria del 9 per cento e una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora);

le disposizioni contenute nel disegno di legge, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese, nonostante, in sede referente sia stato chiarito che tale agevolazione è emessa a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa e, dopo le forti proteste delle opposizioni (anche contestuali allo schema di decreto legislativo riguardante il patto commissorio sui mutui ipotecari), sia stato inserito il comma 2-*bis*, ai sensi del quale i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono anch'essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'agevolazione fiscale «prima casa»;

suddetta disciplina, se sommata infatti all'atto del Governo n. 265, non fa altro che avvantaggiare in maniera del tutto sproporzionata e ingiusta il sistema bancario;

nonostante la manifestata intenzione di modifica del noto articolo 120-*quinquiesdecies* dello schema di decreto, si continua a prevedere che, in caso di ritardato pagamento del rateo, lo snellimento e l'abbreviazione delle procedure nel caso di inadempimento del debitore si attuino attraverso l'espunzione dell'obbligo al ricorso alla procedure esecutive giudiziali;

poco cambierà, infatti, se il numero delle rate ritardate che daranno il via libera alla banche di prendere il pieno possesso dell'immobile posto in garanzia del mutuo saranno 18 e non più 7, quando si elimina l'unico mezzo di tutela del risparmiatore, ossia quello giudiziale, di fronte ad una parte contrattuale così forte;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo a rivedere, nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto, l'agevolazione in misura fissa a 200 euro per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, in modo che possa riguardare l'intera platea di potenziali acquirenti, siano essi anche semplici cittadini, spinti presumibilmente da bisogni primari quali l'acquisto di un'abitazione, per sé o per i propri familiari, piuttosto che da intenti speculativi, come specificato in premessa.

G16.104

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premesso che:

da un recente studio di Confedilizia emerge che i proprietari di immobili, per il quarto anno consecutivo, hanno subìto, nel 2015 un livello di imposizione tributaria insostenibile: infatti, fra il 2012 ed il 2014 la proprietà immobiliare ha versato complessivamente circa 69 miliardi di euro di imposte di natura patrimoniale e il carico fiscale sugli immobili del 2014, con l'attuale governo, dato da IMU e TASI, è stato di oltre 1 miliardo superiore rispetto a quello IMU 2012;

nonostante il taglio previsto dall'ultima legge di stabilità alla tassazione sulla prima casa, restano comunque insostenibili gli oneri tributari sostenuti dai contribuenti e il nostro Paese resta uno fra quelli europei con la più alta tassazione;

a ciò si aggiunge una difficoltà sempre maggiore dei cittadini ad acquistare un immobile di proprietà: se la disoccupazione e le condizioni precarie dei contratti di lavoro a termine hanno impedito, e impediscono ancora, un facile accesso al mutuo bancario, il *credit crunch*, ma soprattutto l'aumento dei tassi di interesse dei mutui causati dalla crisi finanziaria, hanno oberato e stanno oberando in modo gravoso i risparmiatori;

negli anni di crisi, le banche italiane hanno registrato un boom dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, avviati in seguito all'impossibilità di molte famiglie di pagare i mutui. Come hanno denunciato Adusbef e Federconsumatori, soltanto tra il 2008 e il 2012 i pignoramenti e le esecuzioni sono aumentati del 97,8%, con un ulteriore aumento, a dicembre del 2014, che ha sfiorato l'11 % rispetto all'anno precedente, come ha calcolato uno studio di Accord;

sembrerebbe opportuno prevedere che le banche contribuiscano, in solido, al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, in maniera proporzionale e decrescente rispetto al rimborso del capitale da parte del mutuando; infatti, parrebbe logico ritenere gli istituti di credito proprietari in solido dell'immobile per cui è stato richiesto il mutuo, prevedendo, la normativa, l'acquisizione della proprietà da patte delle banche in caso di mancato rimborso del mutuo;

sarebbe altresì opportuno prevedere un meccanismo alternativo al pignoramento e all'esecuzione immobiliari in modo da evitare, per quanto più possibile, che cittadini in gravi difficoltà finanziarie non si vedano espropriare la casa di prima proprietà senza poter trovare una soluzione abitativa per sé e la propria famiglia soltanto perché non più in grado di assolvere al pagamento delle rate del mutuo;

premesso inoltre che:

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi, ma non affronta anche la tutela dei risparmiatori in difficoltà su cui, invece, normalmente sono scaricati i costi di malegestioni e negligenze dei vertici del sistema bancario,

impegna il Governo:

a) ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di necessità ed urgenza, al fine di contenere la speculazione bancaria sulla concessione di prestiti, finanziamenti e mutui, prevedendo il contenimento dei tassi di interesse applicati ai prestiti e finanziamenti di mutui ipotecari fondiari o edilizi, ai prestiti e finanziamenti a imprese e ai *leasing* immobiliare per imprese, nonché su prestiti, finanziamenti e mutui di ogni altra natura accordati dalla banche e dagli istituti finanziari, e in particolare:

1) prevedere, per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese, un tasso di interesse non superiore a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

2) prevedere, per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento, un tasso di interesse non superiore a quattro punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

b) ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di stabilire norme per la partecipazione delle banche e degli istituti di credito all'imposizione contributiva locale sugli immobili legata al titolo di proprietà, in modo da prevedere un meccanismo contributivo al fine di individuare le banche e gli

istituti di credito quali soggetti passivi al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, qualora la banca o l'istituto di credito abbia accordato un mutuo ipotecario fondiario o edilizio per l'acquisto o la costruzione delle stesso immobile;

c) a prevedere un tavolo di concertazione tra il governo, le associazioni di rappresentanza dei consumatori e gli istituti di credito al fine di studiare una soluzione alternativa al pignoramento e all'esecuzioni immobiliari volta alla rinegoziazione della proprietà in modo che il mutuatario in stato di necessità che non riesca più ad assolvere al rimborso del capitale possa ottenere dall'istituto di credito di convertire la propria proprietà con un immobile di valore minore, il più vicino possibile al precedente domicilio, di cui riesca ad assolvere al pagamento del mutuo di conseguenza ridotto, lasciando alla banca la proprietà del primo immobile.

16.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«CAPO III-*bis*.

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli investitori di cui al comma 842 del medesimo articolo, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, remissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.

2. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni devono comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere».

3. Dopo il comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente:

842-*bis*. 1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 842 non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-*ter*, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma».

16.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«CAPO III-*bis*.

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione prevista dal medesimo comma».

16.0.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Modifica disposizioni relative alle procedure di crisi)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: "da un esperto indipendente" sono aggiunte le seguenti: "nominato dal tribunale"».

16.0.200

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione)

1. Sul sito *internet* della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai princìpi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;

b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;

c) le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;

*d)*il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì, l'elenco dì tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.

5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo».

16.0.201

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione)

1. Sul sito *internet* della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai princìpi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;

b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;

c) le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;

d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo».

17.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis)* all'articolo 42, comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* individua le informazioni da fornire alla clientela nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere divulgate, tenendo conto che qualora la stessa commercializzazione sia rivolta ad un pubblico di consumatori a questi deve essere garantita la massima trasparenza in merito alla rischiosità dell'investimento"».

17-bis.1

CARRARO, MALAN

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17-bis.2

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17-bis.3

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17-*bis* - *1*. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico bancario", è sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi, nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente titolo, prevedendo in ogni caso che:

a) nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento, nonché nel finanziamenti a valere su carte di credito sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno nel conteggio degli interessi;

b) gli interessi maturati siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti;

c) per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi maturati sia effettuato il 31 dicembre;

d) gli interessi maturati siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e non possano produrre interessi ulteriori;

e) il saldo periodico della sorte capitale produca interessi nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente;

f) gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del cliente, dell'estratto conto inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera *b)*, del TUB e che il contratto possa prevedere termini diversi, se a favore del cliente;

g) i contratti possano stabilire che, dal momento in cui gli interessi siano esigibili, i fondi accreditati sui conti degli intermediari e destinati ad affluire sui conti dei clienti sui quali sono regolati i finanziamenti siano impiegati per estinguere il debito da interessi;

h) in caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale possa produrre interessi, se contrattualmente stabilito e quanto dovuto a titolo di interessi non possa produrre ulteriori interessi.

2. Il CICR emana la delibera prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al precedente comma, continua ad applicarsi la delibera CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000, recante Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria'.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario entro 90 giorni dalla medesima data, con l'introduzione di clausole conformi a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge"».

17-bis.4

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.*

relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi). - 1. All'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al comma 2"».

17-bis.5

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ed è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al presente comma».

17-bis.6

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».

17-bis.7

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «gli interessi debitori maturati» aggiungere le seguenti: «e gli interessi periodicamente capitalizzati».

17-bis.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «su carte di credito», aggiungere le seguenti: «su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, sugli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: «per le aperture di credito regolare in conto corrente e in conto di pagamento» *fino alla fine della lettera.*

17-bis.9

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulla sorte capitale» aggiungere le seguenti: «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».

17-bis.14

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente,» fino alla fine della lettera.

17-bis.15

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il cliente può autorizzare, anche preventivamente,» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui alla presente lettera».

17-bis.17

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è considerata sorte capitale» aggiungere le seguenti: «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ed è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al presente comma».

17-bis.18

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è considerata sorte capitale» aggiungere le seguenti: «; gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».

17-bis.19

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*.1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura».

17-bis.0.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "Fondo"). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.2

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.3

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo lnterbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.4

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, previo accertamento della Consob della violazione dell'articolo 17, primo paragrafo del Regolamento (UE) N. 586/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi del mercato e l'articolo 6 della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.5

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento"».

17-bis.0.6

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano

agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 91 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 91 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 91 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 91 per cento"».

17-bis.0.7

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 92 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento"».

17-bis.0.8

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Tutela dei risparmiatori)

Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

17-bis.0.9

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

17-bis.0.10

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.11

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non

computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "Fondo"). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.

2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma».

17-bis.0.12

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro i1limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo lnterbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali».

17-bis.0.13

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono alienati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'avvenuta *due diligence* comprendente l'analisi del valore e quantificazione da parte dello stesso Ministero dei medesimi crediti deteriorati e sofferenze. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono indennizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è rimborsato, fino al valore degli indennizzi effettuati ai sensi del presente comma, con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 844 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Le cessioni dei crediti

e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

17-bis.0.14

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 844 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

17-bis.0.15

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono quantificate e alienate tramite asta pubblica i soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

17-bis.0.16

PETROCELLI, BOTTICI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, sono riconosciute azioni ordinarie di nuova emissione della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche con valore nominale pari al valore complessivo della riduzione subita».

17-bis.0.17

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.17-*bis*.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei

fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, partecipano alla distribuzione dei dividendi della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita».

17-ter.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17-ter.0.200

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo 17-ter, inserire il seguente:

«Art.17-*ter*.1.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-*bis* del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

"Art. 117-*bis*. - *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)*. - *1.* I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.".»

17-ter.0.201

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo 17-ter, inserire il seguente:

«Art.17-*ter*.1.

1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

17-ter.0.202

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo 17-ter, inserire il seguente:

«Art.17-*ter*.1.

(Disposizioni in materia di home banking*)*

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-*ter*.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.".»

17-ter.0.203

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo 17-ter, inserire il seguente:

«Art.17-*ter*.1.

(Disposizioni in materia di home banking*)*

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-*ter*.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto."».

17-ter.0.204

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo 17-ter, inserire il seguente:

«Art.17-*ter*.1.

(Disposizioni in materia di home banking*)*

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-*ter*.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.".»

17-ter.0.205

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo 17-ter, inserire il seguente:

«Art.17-*ter*.1.

(Disposizioni in materia di home banking*)*

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-*ter*.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.".»

17-ter.0.206

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo 17-ter, inserire il seguente:

«Art.17-*ter*.1.

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro.»

17-quater.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17-quinquies.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17-quinquies.0.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*sexies*.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

1. Dopo l'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente:

"Art. 111-*bis*.

(Finanza etica)

1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica di cui al precedente comma 1, la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale

proprio"».

18.1

BOTTICI, PETROCELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Gentile, Lezzi, Minniti, Monti, Morra, Napolitano, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Scalia, Serra, Stucchi, Tarquinio, Verducci, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bertorotta, per attività della 3ª Commissione permanente; Compagnone e Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Fontana Gregorio, Fontana Cinzia Maria

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona (2313)

(presentato in data 06/4/2016)

C.1435 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (2314)

(presentato in data 06/4/2016)

C.2981 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Amidei Bartolomeo ed altri

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti (2280)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/04/2016).

Affari assegnati

È stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare sulla "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4)" (Atto n. 742). Le altre Commissioni permanenti sono autorizzate ad esprimere il loro parere alla Commissione di merito entro il 13 aprile 2016.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1 aprile 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - lo schema di decreto interministeriale relativo all'istituzione, presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo finalizzato a incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (n. 290).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 6a e 11a, che esprimeranno il parere entro il termine del 26 aprile 2016. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il termine del 20 aprile 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 aprile 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (n. 291).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine 5 giugno 2016.

L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 5 giugno 2016.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 marzo 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Emilia Fargnoli, Magistrato collocato fuori ruolo organico della Magistratura, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Conte, Pagliari e Orellana hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00553 del senatore Panizza ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Angioni e Scavone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02731 del senatore Pagliari ed altri.

Le senatrici Bottici e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02738 della senatrice Serra ed altri.

I senatori Marton, Bottici, Bertorotta, Serra e Buccarella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02739 del senatore Castaldi ed altri.

La senatrice Moronese ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02741 della senatrice Catalfo ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00472 (testo 2), della senatrice Mattesini ed altri, pubblicata il 5 aprile 2016, deve intendersi riformulata come segue:

MATTESINI, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, CANTINI, CARDINALI, CIRINNA', CUCCA, FABBRI, FAVERO, GIACOBBE, IDEM, LO GIUDICE, MANASSERO, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, VALDINOSI, VALENTINI, ZANONI, Elena FERRARA, RUSSO - Il Senato,

premesso che:

a oramai più di 4 anni dal suo inizio, la guerra civile in Siria prosegue senza sosta in tutto il Paese. Il conflitto in diverse aree del nord est della Siria ed in Iraq con l'autoproclamatosi "Stato islamico" (meglio noto come ISIS, o "Stato Islamico di Iraq e Siria") acuisce gravemente la situazione, determinando ripetuti spostamenti di popolazioni tra i due confini e verso il Kurdistan iracheno;

la situazione nel Paese ha visto un ulteriore deterioramento delle condizioni umanitarie su tutti i fronti.

Circa la metà della popolazione siriana (21,4 milioni di persone in totale) ha abbandonato le proprie case, il numero di profughi nei Paesi limitrofi, principalmente Turchia e Libano, ma anche Giordania, Egitto ed Iraq si stima che superi i 4 milioni (oltre 3,8 registrati al programma dell'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Unhcr), mentre gli sfollati che vivono in almeno 232 campi accertati all'interno del Paese sono calcolati attorno ai 7,6 milioni (circa 1,2 milioni in più rispetto ai dati di luglio 2014). L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA) stima che il numero di persone in situazione di bisogno di assistenza ammonti a 12,2 milioni, delle quali circa un terzo risiede in aree difficilmente raggiungibili dagli aiuti internazionali;
pertanto, l'accresciuta complessità delle emergenze legate alla guerra siriana fa del conflitto in Siria una delle più gravi crisi umanitarie al mondo, con almeno 5,6 milioni bambini e adolescenti coinvolti;
al dramma dei bambini colpiti dalla crisi all'interno della Siria e dei bambini siriani rifugiati nei Paesi limitrofi si aggiunge quello dei bambini iracheni vittime del conflitto in Iraq, circa 4 milioni, di cui 1,1 milioni nelle aree controllate da gruppi armati ed in condizioni di grave vulnerabilità;
come evidenziato dai diversi rapporti delle organizzazioni internazionali, dal rapporto della Commissione per i diritti del bambino delle Nazioni Unite reso noto a Ginevra il 5 febbraio 2015, nonché dal rapporto annuale sulla situazione dei minori in zone di guerra (N1510923), presentato il 5 giugno 2015 dal segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, il conflitto si caratterizza per un totale disinteresse per la protezione dei civili, poiché le parti coinvolte nel conflitto hanno ripetutamente violato il diritto internazionale umanitario, nonché commesso altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani. In tale contesto il dramma che si trovano a vivere i minori negli scenari di guerra ha oramai assunto proporzioni apocalittiche. In particolare con sempre maggiore frequenza vengono denunciati casi di esecuzione di massa di bambini, così come notizie di decapitazione, crocifissione fino a sepolture di bambini vivi;
a tale quadro agghiacciante, si aggiunge il dramma dei bambini soldato, addestrati a combattere fin dalla tenera età e usati in maniera sempre più assidua come scudi umani, utilizzati come *kamikaze*, impiegati nelle fabbricazioni di ordigni esplosivi, fino all'odiosa pratica della schiavitù sessuale che colpisce donne e bambini soprattutto appartenenti a gruppi quali yazidi e cristiani;
considerato che, analogamente, sono continui i drammatici aggiornamenti in materia di attacchi del gruppo terroristico di Boko Haram, gruppo jihadista attivo nel nord della Nigeria, responsabile oltre che di atroci violenze ai danni di civili, di attacchi suicidi messi in pratica utilizzando minori, per lo più bambine. Al riguardo, si ricorda come, all'inizio di gennaio , il predetto gruppo terrorista si sia reso responsabile di una strage dalle proporzioni inaudite nella città di Baga, la cui quantità di vittime ancora ad oggi non ha una stima ufficiale e, secondo quanto riferito da Amnesty international, le vittime potrebbero arrivare fino a 2.000;
considerato inoltre che:
il numero di rifugiati in fuga dal conflitto in Siria e giunti nei Paesi vicini ha superato la soglia dei 4 milioni, come affermato a Ginevra nel luglio 2015 dall'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Numero che, secondo le stime dell'Unhcr, potrebbe salire a circa 4,27 milioni entro la fine del 2015. Si tratterebbe, pertanto, della più grande popolazione di rifugiati, proveniente da un unico conflitto, registrata negli ultimi anni;
a quanto detto si aggiungono gli esiti, spesso drammatici per i più piccoli, nel corso di quello che, giustamente, è stato definito come il più grande esodo della nostra era. Difatti, le cronache riportano, oramai quotidianamente, notizie sui disperati tentativi di trovare salvezza nel nostro continente. In Europa, dove da settimane è salita la tensione soprattutto lungo le frontiere che separano la Grecia dalla Macedonia e la Serbia dall'Ungheria, mentre la Germania e l'Austria hanno deciso di aprire le porte ai siriani, altri Paesi membri dell'Unione europea, invece, faticano a trovare un accordo per la distribuzione dei richiedenti asilo, mentre le fughe disperate non sembrano trovare sosta alcuna,
impegna il Governo:
1) a continuare a sostenere, in sede sia europea che internazionale, anche per il tramite delle organizzazioni internazionali, una forte azione strategica, anche attraverso il ricorso a corridoi

umanitari, in favore della popolazione civile, in particolare i minori, nei territori interessati dal califfato islamico dell'ISIS e nelle aree sotto il controllo dei miliziani jihadisti di Boko Haram, valutando altresì la possibilità di porre in essere iniziative per rafforzare le condizioni di sicurezza dei percorsi seguiti dai potenziali richiedenti asilo;

2) a sostenere tutte le iniziative internazionali, anche per il tramite delle organizzazioni internazionali operanti nel settore, volte a garantire aiuto e protezione ai minori vittime di violenza, adoperandosi, altresì, al fine di assicurare che la protezione dei minori sia al centro di ogni risposta europea alla crisi dei rifugiati;

3) a continuare ad incentivare, per il tramite delle autorità preposte, il ricorso all'affido familiare, strumento attraverso il quale il nostro Paese mira a garantire, oltre al rifugio ai minori non accompagnati in fuga dagli orrori del conflitto, anche la rottura di vincoli con ambienti jihadisti, nonché con le forme di reclutamento connesse.

(1-00472) (Testo 3)

Mozioni

D'AMBROSIO LETTIERI, GRANAIOLA, AIELLO, ALBANO, ALBERTINI, AMATI, AMIDEI, AMORUSO, ANITORI, AZZOLLINI, BERTUZZI, BIANCO, BIANCONI, BILARDI, BOCCARDI, BONFRISCO, BRUNI, CALEO, CALIENDO, CANDIANI, CARDINALI, CARRARO, CENTINAIO, CERONI, CIRINNA', COLLINA, COMPAGNA, COMPAGNONE, CONTI, DAVICO, DE BIASI, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIRINDIN, DIVINA, FAVERO, FILIPPI, FLORIS, FORMIGONI, FORNARO, GAETTI, GALIMBERTI, GAMBARO, GATTI, GINETTI, GIOVANARDI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LIUZZI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANDELLI, MARCUCCI, Luigi MARINO, MATTESINI, MATURANI, Mario MAURO, MAZZONI, MILO, MIRABELLI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRU', PAGANO, PAGLIARI, PAGNONCELLI, PICCINELLI, PIGNEDOLI, RIZZOTTI, SCAVONE, SCOMA, TARQUINIO, VALENTINI, VILLARI, ZANONI, ZIZZA, ZUFFADA - Il Senato,

premesso che:

il decreto direttoriale 11 settembre 2012, n. 14, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente integrato dal decreto 4 ottobre 2012, n. 17, ha istituito il "Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci", composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero della salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza unificata e dell'Istat e da esperti del settore;

gli obiettivi del comitato, nato anche a seguito delle segnalazioni relative alle numerose difficoltà di inserimento dei bambini affetti da diverse patologie (per esempio asma bronchiale, diabete, allergia) in ambito scolastico sono: 1) effettuare, anche in collaborazione con il sistema statistico nazionale, una ricognizione dei dati relativi alla somministrazione dei farmaci nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conoscere l'entità del fenomeno; 2) definire le linee guida nazionali in tema di assistenza a studenti con patologie croniche che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico (con particolare riferimento alle patologie croniche maggiormente prevalenti in ambito scolastico, cioè diabete mellito, asma bronchiale ed epilessia) con i relativi protocolli operativi; 3) definire i compiti e le responsabilità delle figure professionali coinvolte; 4) individuare i criteri più idonei in base ai quali promuovere campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione sul tema;

l'Istat, su incarico del comitato, ha svolto un'indagine conoscitiva, riferita agli anni 2013-2014, riguardante la gestione delle emergenze, la continuità terapeutica e le modalità organizzative del fenomeno, con particolare riferimento alle patologie sopraripportate;

detta indagine ha evidenziato che: 1) la richiesta di somministrazione di farmaci interessa un numero rilevante di scuole: nell'anno scolastico 2013/2014 sono state 2.911 le scuole primarie e secondarie di primo grado (15 per cento del totale delle scuole) che hanno ricevuto almeno una richiesta di somministrazione di farmaci per continuità terapeutica, per un ammontare complessivo di ben 5.816 richieste, con un incremento del 10 per cento del numero complessivo di richieste rispetto all'anno scolastico precedente; nelle scuole primarie la richiesta di somministrazione di farmaci è risultata pari

al 71 per cento delle richieste complessivamente pervenute con una differenziazione sensibile tra le regioni centrosettentrionali e quelle meridionali: in particolare sono stati registrati valori superiori al 20 per cento in Emilia-Romagna e Lombardia e valori inferiori al 4 per cento in alcune regioni del Mezzogiorno; 2) i farmaci, nel 48 per cento delle richieste, sarebbero stati somministrati all'alunno direttamente da soggetti appartenenti al personale docente o non docente (dirigente scolastico, insegnante, addetto di segreteria, collaboratore scolastico) o sotto la vigilanza del personale medesimo; nel 26 per cento delle richieste i farmaci sarebbero stati assunti direttamente dell'alunno (autosomministrazione) e nel 17 per cento sarebbero stati somministrati direttamente da un familiare dell'alunno cui sarebbe stato autorizzato l'accesso alla scuola;

nella scuola secondaria la somministrazione dei farmaci ad alunni da parte del personale scolastico è risultata ancora più marcata (57 per cento) rispetto a quella registrata nella scuola primaria (40 per cento);

sulla base dei dati forniti dall'Istat, il comitato, il 3 marzo 2013, ha approntato, presso il Ministero dell'istruzione, un tavolo di confronto con le Regioni al fine di approfondire le problematiche relative alla somministrazione di farmaci nelle scuole e concertare modalità comuni con tutti i soggetti coinvolti atte alla loro risoluzione;

al termine di un lavoro lungo e complesso, durato circa 2 anni, il comitato ha stilato le "Linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola" contenenti un unico "modello" organizzativo e procedurale, sia per la continuità terapeutica che per la gestione delle emergenze, tale da rispondere alle necessità di ciascun soggetto affetto da patologie croniche, con particolare riferimento agli alunni malati di asma, diabete ed epilessia;

le Linee guida paiono essere perfettamente in linea con le innovazioni normative introdotte dalla legge n. 107 del 2015, in particolare in tema di obbligatorietà della formazione del personale docente quale parte integrante del processo di accoglienza degli alunni e delle loro famiglie all'interno delle scuole;

dette Linee guida, condivise anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dalle diverse società scientifiche e dalle associazioni delle famiglie degli alunni malati, dopo essere state integrate ed emendate con le proposte migliorative scaturite da un confronto fra tutti i soggetti coinvolti, sono state approvate in via definitiva dal comitato il 23 settembre 2015;

successivamente, il 9 novembre 2015, Federsanità ha indetto una consultazione sul tema della somministrazione dei farmaci nelle scuole fra le Regioni italiane che ha evidenziato l'importanza della formazione del personale scolastico e la "volontarietà" degli insegnanti a somministrare farmaci in classe agli alunni bisognosi a seguito di idonei corsi formativi;

le Regioni hanno auspicato la rapida adozione di uno strumento normativo comune a tutto il territorio nazionale atto a garantire il diritto all'istruzione e, al contempo, il diritto alla salute di tutti i bambini;

allo stato le Linee guida contenenti il modello organizzativo e procedurale sono all'attenzione del Ministero dell'istruzione;

rilevato che appare ormai improcrastinabile l'esigenza di consentire a tutte le Regioni di dotarsi di un modello organizzativo e procedurale unitario e condiviso che consenta di superare le disparità attualmente esistenti in materia di somministrazione di farmaci all'interno delle scuole,

impegna il Governo:

1) a valutare, promuovere e sostenere ogni iniziativa utile ad un'appropriata gestione del diabete a scuola, garantendo la continuità terapeutica in orario scolastico e la somministrazione dei farmaci;

2) a procedere quanto prima all'assunzione dell'atto definitivo delle "Linea guida per la somministrazione dei farmaci a scuola" onde consentire il recepimento e l'attuazione delle stesse in via definitiva da parte di tutte le Regioni;

3) a consentire, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del citato decreto direttoriale 11 settembre 2012, n. 14, che il Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci vigili sull'attuazione del documento di indirizzo da parte delle Regioni e sul successivo monitoraggio finalizzato alla valutazione dei risultati ottenuti e delle eventuali criticità emerse.

(1-00555*p. a.*)

ROMANO, LANIECE, BENCINI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCALIA, PANIZZA, CONTE, SCAVONE - Il Senato,

premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2015, n. 94, disciplina su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le procedure riservate per l'assunzione di personale precario del comparto della sanità;

in particolare, in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.

il comma 2 dell'articolo 1 chiarisce che le procedure sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario;

risultano quindi attualmente esclusi dall'ambito di applicazione del decreto il ruolo amministrativo sia della dirigenza STPA (sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa) che del comparto;

il personale dell'area della dirigenza amministrativa e del comparto da 10 anni presta servizio in condizioni contrattuali di assoluto precariato;

per favorire il superamento del precariato sarebbe auspicabile estendere la normativa di stabilizzazione anche al personale dell'area della dirigenza amministrativa, assunto con contratti a tempo determinato, di cui all'art. 15-*septies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, o con altri contratti flessibili;

il personale amministrativo precario del comparto sanità da oltre 10 anni presta infatti un servizio continuativo con contratti rinnovati più volte e che, alla scadenza, si troverebbe a non avere rinnovato il contratto per le nuove normative introdotte dal "decreto Balduzzi" in vigore dall'11 novembre 2012 (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189);

in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera *e-ter)*, modifica l'articolo 15-*septies* citato, cambiando il criterio del computo dei contratti conferibili per i ruoli della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa e rendendo di fatto necessari almeno 20 posti in organico di dirigenti professionali, tecnici e amministrativi (PTA) per poter conferire un solo incarico;

ci si domanda dove siano 20 posti di dirigenti PTA nelle aziende del Servizio sanitario nazionale;

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quarta sezione, in data 27 ottobre 2015, ha accolto il ricorso di una sigla sindacale (Fedir Sanità) della dirigenza PTA, che aveva chiesto al TAR del Lazio di non escludere i dirigenti amministrativi dalla proroga dei contratti e dalla stabilizzazione;

considerato che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), all'articolo 1, comma 543, dispone che in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale;

nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data del 1° gennaio 2016 che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti;

è strano dunque che anche la legge di stabilità per il 2016 preveda procedure concorsuali straordinarie "per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico" non contemplando

figure della dirigenza e del comparto amministrativo,
impegna il Governo:
1) a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche innanzi tutte le sedi competenti, per ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale sanitario del comparto sanità anche il personale della dirigenza e del comparto amministrativo;
2) ad attivarsi per favorire il superamento del precariato ed estendere la normativa di stabilizzazione anche al personale dell'area della dirigenza e del comparto amministrativo, assunto con contratti a tempo determinato.
(1-00556)
Interpellanze
GIOVANARDI, DI BIAGIO, COMPAGNA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che a quanto risulta agli interpellanti:
il Governo ha messo a disposizione dei componenti della Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro documenti a suo tempo secretati e poi resi pubblici, mentre altri documenti, coperti dal segreto di Stato da più di 30 anni, continuano ad essere soltanto consultabili dai membri della Commissione stessa, senza che il contenuto possa essere reso pubblico;
se da un lato è comprensibile che alcuni aspetti di tale documentazione possano rimanere segreti, perché ancora di attualità nei rapporti con autorità e Paesi stranieri, che potrebbero essere compromessi dalla loro pubblicazione;
viceversa è davvero incomprensibile e scandaloso a parere degli interpellanti che, mentre continuano in Italia polemiche e dibattiti, con accuse pesantissime agli alleati francesi e statunitensi di essere responsabili dell'abbattimento del DC9 ITAVIA a Ustica nel giugno del 1980, l'opinione pubblica non sia messa a conoscenza di quanto chiaramente emerge dai documenti secretati in ordine a quella tragedia e più generale degli attentati, che insanguinarono l'Italia nel 1980, ivi compresa la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980,
si chiede di sapere se il Governo non intenda rendere immediatamente pubblici tali documenti, con gli eventuali indispensabili *omissis*, che spazzerebbero via fantasiose ad avviso degli interpellanti ricostruzioni di battaglie aeree, mai avvenute, nel cielo del nostro Paese.
(2-00374)
Interrogazioni
MARGIOTTA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il tema del trattamento dei rifiuti e dei materiali contaminati di provenienza nucleare, in vista anche delle future determinazioni sulla localizzazione del deposito nazionale, e dei presenti ingenti investimenti finanziati dai cittadini tramite l'applicazione in bolletta elettrica degli oneri tariffari A2, rivestono fondamentale importanza per il Paese intero così come per le realtà locali;
la società di Stato SOGIN sembra determinata ad assegnare un contratto milionario per le attività di trattamento dei metalli provenienti dalle centrali nucleari di Garigliano (Caserta) e Trino (Vercelli) all'operatore privato STUDSVIK (società svedese quotata alla Borsa valori di Stoccolma);
considerato che:
la relativa gara pubblica europea espletata da SOGIN ha visto, evidentemente per i requisiti tecnici ivi richiesti, la partecipazione alla stessa della sola società privata STUDSVIK;
in gare analoghe, aventi ad oggetto il trattamento di materiali di provenienza nucleare indette dalla medesima SOGIN, la partecipazione di altri operatori economici è stata significativamente maggiore,
si chiede di sapere:
se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza dei fatti;
se non intenda verificare le ragioni di opportunità economica e sociale dell'affidamento, alla luce delle circostanze esposte.
(3-02743)
MARTON, SANTANGELO, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, DONNO, BERTOROTTA,

AIROLA, MONTEVECCHI, PAGLINI, GIARRUSSO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", all'articolo 39 (Riposi giornalieri della madre) ha disposto: "1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa», mentre all'articolo 40 (riposi giornalieri del padre) ha disposto: «I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre";

considerato che:

in data 16 settembre 2015, il sottosegretario di Stato alla difesa, Alfano, rispondeva in 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, ad un'interrogazione, presentata il 3 giugno 2015 (3-01954), relativamente ad una circolare ministeriale che appariva in contrasto con il dettato normativo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in particolare, l'articolo 40 "riposi giornalieri del padre". La circolare in questione della Direzione generale per il personale militare (prot. n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015) sembrava non riconoscere al padre i diritti dell'articolo 40, quando la madre fosse lavoratrice autonoma;

nella risposta orale, lo stesso sottosegretario Alfano rassicurava circa l'attuazione relativamente al personale militare di ogni parte della disposizione dell'articolo citato, riconoscendone la legittimità con il richiamo a 2 decisioni del Consiglio di Stato (decisioni n. 4293 del 6 giugno 2008, n. 4618 del 19 giugno 2014), che non lasciano dubbi circa l'estensione del beneficio del riposo al padre, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma;

risulta agli interroganti l'emanazione di un'altra circolare (prot. n. M_D GMIL 0431884 22-07-2015), che riconosce in maniera chiara, puntuale e manifesta il beneficio al padre militare dei riposi orari giornalieri, in conformità a quanto stabilito dall'art 40 della legge citata. Inoltre, la circolare, recependo l'ultimo orientamento giurisprudenziale, ribadisce che "il diritto ai riposi giornalieri compete al militare padre anche in tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla madre: pertanto, non solo nel caso della madre che svolge attività lavorativa autonoma, ma anche in quello della madre che non svolge alcuna attività lavorativa o che, comunque, svolge un'attività non retribuita da terzi";

a parere degli interroganti, quest'ultima circolare, mette un punto fermo sul riconoscimento, anche in ambito militare, dei diritti genitoriali, in particolare della figura paterna che rispetto alla cura dei propri figli, gode degli stessi benefici di quella materna;

inoltre, risulta agli interroganti, che il parere del Consiglio di Stato (numero 00230/2016 del 3 febbraio 2016) ribadisce l'interpretazione della normativa nel senso di ritenere fruibili i benefici, anche nel caso in cui la moglie sia priva di impiego di qualsiasi natura;

è pervenuto, infine, all'attenzione del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, un estratto della pubblicazione "C-14" (Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) che, al capitolo X, chiarisce ulteriormente nei dettagli le modalità e i requisiti di ottenimento del beneficio dei permessi giornalieri per il minore;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

in data 22 febbraio 2016 l'Ufficio Comando - Sezione Segreteria e Personale dell'11 Battaglione Carabinieri "Puglia", nella persona del comandante Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, avrebbe determinato il diniego della concessione dei riposi giornalieri del padre, ai sensi della normativa

richiamata, richiesti mediante istanza formulata il 5 febbraio 2016 dal brigadiere Massimo Di Ceglie, adducendo a motivazione ragioni di prevalente carattere organizzativo, interpretando la normativa in esame autonomamente, nel senso di poter derogare ai diritti ivi sanciti, anche per il personale militare per ragioni contingenti, connesse alle specifiche circostanze operative di reparto, senza che sia possibile tuttavia rilevare le fonti normative di tale presunto potere di deroga,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive di competenza al fine di prendere in considerazione ogni eventuale profilo di mancata conformità tra il provvedimento di diniego e la *ratio* della normativa richiamata, ed, eventualmente, provvedere ad avviare ogni azione di competenza idonea a prevenire situazioni analoghe, oltre a ripristinare, nel caso di specie, la corretta applicazione delle previsioni normative e il buon andamento dell'attività amministrativa.

(3-02744)

MORONESE, DONNO, GIARRUSSO, PUGLIA, ENDRIZZI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SERRA, NUGNES, CASTALDI, CIOFFI, SANTANGELO, MANGILI, BULGARELLI, GAETTI, MORRA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1994, è stato dichiarato lo stato di emergenza relativo allo smaltimento ordinario dei rifiuti solidi urbani in Campania. Con lo stesso decreto fu istituito anche il commissariato di Governo per la gestione di tale emergenza, individuando nel prefetto di Napoli l'organo cui affidare i poteri commissariali straordinari con i quali sostituire gli enti locali nella gestione dei rifiuti;

ben 15 anni dopo, il 31 dicembre 2009, si è chiusa ufficialmente l'emergenza rifiuti in Campania, così come previsto dal decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008. La gestione del ciclo di rifiuti è rientrata così nel regime ordinario e nella competenza degli enti locali. Le unità stralcio e operativa hanno cessato l'attività il 31 gennaio 2011;

il protrarsi della gestione emergenziale e del fenomeno dei traffici illeciti e il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sia nazionali che europee in termini di gestione dei rifiuti, oltre al gravissimo prezzo che i cittadini campani hanno dovuto pagare in termini di ricadute sulla salute, come noto, hanno determinato una serie di procedure di infrazione europee e causato altrettante sanzioni milionarie che hanno contribuito a peggiorare una situazione già di per sé critica;

attualmente manca sul territorio campano quell'adeguata rete di infrastrutture dedicata al trattamento delle varie frazioni di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata; una delle criticità più gravi, a parere degli interroganti, è sicuramente quella relativa alla mancanza di impianti di compostaggio destinati al trattamento della frazione umida che rappresenta oltre il 30 per cento dei rifiuti solidi urbani, che i Comuni campani sono costretti a inviare per lo più fuori regione con costi molto elevati che si ripercuotono sui cittadini in forma di tasse sempre più elevate;

considerato che:

a giudizio degli interroganti, la risoluzione delle criticità richiamate, che in questi anni non hanno consentito di realizzare un cosiddetto ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti, negli ultimi mesi non ha incontrato neanche il favore dei Governi sia regionale che nazionale, palesemente orientati verso politiche obsolete, come quella basata sull'incenerimento dei rifiuti tal quale, che oltre a rappresentare un vero e proprio freno al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata, che la nostra stessa normativa impone (legge n. 123 del 2008 e decreto legislativo n. 152 del 2006), è in antitesi con le norme europee che sono orientate verso l'abbandono di tale soluzione per il trattamento dei rifiuti, nel rispetto delle politiche di riduzione e riciclo che hanno importanza sempre maggiore, e nel rispetto degli impegni internazionali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, così come risulta dall'ultima proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2014) 397 DEF. del 2 luglio 2014:

il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) della Campania, approvato nel 2012, pur perseguendo il miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata e, nel complesso, di riduzione dei

rifiuti in ottemperanza alle normative richiamate, sconta il fatto che, come per gli *iter* avviati nei mesi scorsi per la realizzazione di nuove discariche nel napoletano e di 2 nuovi inceneritori a Giugliano in Campania (Napoli) e in provincia di Salerno, nessuna misura concreta risulta adottata per potenziare la rete di trattamento della frazione organica, la quale attualmente finisce solo in minima parte in alcuni impianti prevalentemente di tipo anaerobico dislocati sul territorio regionale, creando, tra l'altro, non pochi disagi alle popolazioni che abitano in quelle zone in quanto costrette spesso a subire gli effetti di trattamenti realizzati non a perfetta regola d'arte;

la rete per il trattamento della frazione organica, secondo quanto riportato nelle linee di piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani in Campania, si componeva tra impianti realizzati e in corso di realizzazione o di ampliamento di ben 11 siti così dislocati tra le 5 province campane: Teora (Avellino), Molinara (Benevento), San Tammaro (Caserta), Pomigliano D'Arco (Napoli), Napoli, Caivano (Napoli), Giffoni Valle Piana (Salerno), Vallo della Lucania (Salerno), Eboli (Salerno), Polla (Salerno) e Salerno;

alcuni degli impianti destinati al trattamento della frazione organica e già realizzati in passato, come accaduto per quello presente a San Tammaro, nel corso del periodo emergenziale sono stati utilizzati per lo stoccaggio di balle o addirittura di rifiuti tal quale, decisione che oltre a determinarne il sequestro e la conseguente inattività non ha fatto altro che peggiorare la già grave situazione;

risulta agli interroganti che attualmente la maggior parte di tali impianti, quando non presenti solo sulla carta, sarebbe in totale stato di abbandono, come nel caso del sito di San Tammaro, e ciò rischia di compromettere ulteriormente la gestione dei rifiuti su questo fronte;

considerato inoltre che:

con interrogazione 3-01282 del 9 ottobre 2014, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo interrogando i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, tra l'altro, attraverso domande specifiche e puntuali, informazioni sullo stato di funzionamento di tutti gli impianti di trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani indicati ed inseriti nelle linee di piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani della Regione Campania;

il 5 marzo 2015, il sottosegretario di Stato per l'ambiente Degani, in merito ai centri di compostaggio in Campania, a giudizio degli interroganti, non ha fornito adeguate risposte a tutte le domande; nella risposta si è affermato che il fabbisogno residuo per la Campania risulta essere ricompreso tra 480.000 e 710.000 tonnellate annue, che potrà essere colmato con l'implementazione di sistemi di prevenzione della produzione dei rifiuti, con la gestione dei rifiuti organici mediante pratiche di auto-compostaggio, e con la realizzazione di appositi impianti di compostaggio e digestione anaerobica;

considerato altresì che, a giudizio degli interroganti:

da quanto si evince dalle dichiarazioni del sottosegretario Degani, in base alle informazioni fornite dalla Regione, gli impianti esistenti al momento sono 6, ubicati nei comuni di Teora, Salerno, Villa Literno (Caserta), Solofra e Bisaccia (Avellino) e Caivano; a questi si aggiunge l'impianto di trattamento a Eboli che, con decreto dirigenziale n. 215 del 2014, è stato definitivamente autorizzato dalla Regione all'esercizio in procedura ordinaria per il compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e per le attività di messa in riserva e riciclo e recupero delle sostanze organiche; ci sarebbero anche altri 2 impianti di trattamento in corso avanzato di realizzazione, ubicati rispettivamente a Giffoni e a San Tammaro, che, stando a quanto dichiarato, dovrebbero consentire nel breve periodo di trattare ulteriori 60.000 tonnellate annue;

è opportuno precisare che gli impianti esistenti non coincidono con quelli avviati, non sono state quindi fornite adeguate informazioni circa l'effettivo stato di funzionamento degli impianti né tanto meno in merito alle capacità lavorative in termini di tonnellate al giorno;

considerato infine che:

con specifico riferimento all'impianto di compostaggio di Giffoni Valle Piana, sono stati stanziati 6.411.154 euro e già nel mese di marzo 2015 risultavano completate le opere di realizzazione della

piattaforma dove collocare i *bio-container*;
per l'impianto di San Tammaro, la Regione ha riferito al Ministero che a causa dei sopraggiunti problemi giudiziari di una delle società affidatarie dell'appalto, i lavori sono stati interrotti e, pertanto, si deve procedere all'affidamento della progettazione relativa al completamento dell'impianto e all'appalto per l'esecuzione del rimanente 7 per cento delle opere approvate. Inoltre, gli interventi dedicati al compostaggio di comunità ed all'autocompostaggio sono stati finanziati a 76 Comuni, per un totale di 2.125.000 euro;
in base alle informazioni in possesso degli interroganti, ad oggi, infatti, i Comuni campani, a causa della deficienza di alcuni centri e dell'inefficienza di altri, sono costretti a conferire per lo più fuori regione, con costi molto elevati che si ripercuotono inevitabilmente sui cittadini in forma di tasse sempre più elevate;
il 2 febbraio 2016 la Regione Campania ha avviato la procedura di valutazione ambientale strategica della proposta di aggiornamento del PRGRU;
il "Rapporto preliminare ambientale della proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania" (rapporto di *scoping*), predisposto sulla base delle informazioni contenute nei documenti "Indirizzi per l'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania", di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 381/2015 e "Piano straordinario di interventi ex art. 2, comma 1, del D.L. 185/2015", riguardante la strategia per la risoluzione della problematica relativa allo stoccaggio delle cosiddette ecoballe, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 828/2015, riporta che "rispetto alle previsioni del vigente strumento di pianificazione regionale dei rifiuti, gli indirizzi di aggiornamento, di cui alla D.G.R. n. 381/2015, rilevano che il progressivo aumento della percentuale di raccolta differenziata determina (già allo stato attuale) un minore esigenza di impianti di trattamento termico del rifiuto (termovalorizzazione) e che il solo impianto di Acerra possa soddisfare tale necessità, mentre l'impostazione del vigente PRGRU indicava la necessità di tre impianti di termovalorizzazione. D'altro canto i medesimi indirizzi di aggiornamento segnano l'incremento del fabbisogno di trattamento della frazione organica del rifiuto (FORSU) attraverso la realizzazione di impianti di compostaggio ad hoc. In particolare, le previsioni del Piano Regionale al 2012 identificavano un fabbisogno impiantistico per il trattamento della frazione organica derivante da raccolta differenziata di poco inferiore a 560.000 t/anno. Gli attuali indirizzi per l'aggiornamento del Piano indicano invece una strategia incentrata su una maggiore intercettazione della frazione umida del rifiuto prodotto (fino a raggiungere l'85% nello scenario al 2019), con la conseguente necessità di disporre di una dotazione impiantistica con capacità di trattamento di circa 750 mila tonnellate per anno",
si chiede di sapere:
quale sia l'attuale stato di funzionamento di tutti gli impianti di trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani indicati ed inseriti nelle linee di piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani della Regione Campania, incluse le loro capacità lavorative in termini di tonnellate al giorno;
se risulti, anche se in sede regionale si sta procedendo ad un aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, quali siano, e quali siano stati, i costi di realizzazione e di funzionamento, dalla progettazione alla messa in opera, ed i costi relativi al mantenimento per ogni impianto di trattamento della frazione umida in Campania, operante e non, considerando in tale computo anche gli impianti non ancora avviati, nonché quali siano le relative date di previsione della loro messa in funzione;
se risulti che l'impianto di compostaggio di Giffoni Valle Piana sia attivo, considerato che a marzo 2015 risultavano completate le opere di realizzazione della piattaforma, e quale sia lo stato attuale dei lavori del centro di San Tammaro, considerato che circa un anno fa rimaneva da completare il 7 per cento delle opere;
se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, per sollecitare la messa in funzione degli impianti previsti ma non ancora avviati nonché la realizzazione di nuovi impianti di compostaggio;

se intenda, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi affinché le strategie del Governo Renzi e degli enti locali preposti risultino aderenti al "principio dell'azione ambientale", secondo il quale la tutela ambientale e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, regola la politica europea in materia ambientale.

(3-02745)

BLUNDO, SERRA, GIARRUSSO, PUGLIA, BUCCARELLA, BERTOROTTA, SANTANGELO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che da ripetute segnalazioni giunte agli interroganti risulta che dal mese di ottobre 2015 circa 30.000 insegnanti supplenti, provvisti di contratto di lavoro regolare, si vedono accreditare gli stipendi con notevole ritardo o addirittura sono ancora in attesa di ricevere le somme loro spettanti. Tale situazione crea sicuramente disagio e scoramento tra gli insegnanti che vedendosi non corrisposto lo stipendio con puntualità non riescono a far fronte alle spese familiari, alle utenze, al pagamento di mutui precedentemente sottoscritti;

considerato che la situazione incresciosa è stata già oggetto di un atto di sindacato ispettivo, 4-05235 del 9 febbraio 2016, della prima firmataria della presente interrogazione, al Ministro in indirizzo e al Ministro dell'economia e delle finanze, al quale non è ancora stato dato alcun riscontro. Gli insegnanti supplenti continuano, pur non ricevendo molti di loro lo stipendio addirittura dallo scorso mese di ottobre, a prestare con professionalità la loro opera nelle scuole in sostituzione di insegnanti di ruolo assenti dal servizio, per maternità o altri motivi;

considerato altresì che:

di fronte alle continue e più che giustificate richieste di chiarimenti da parte dei diretti interessati sulle motivazioni che sottendono ai continui ritardi dei pagamenti degli stipendi, nonché sulla tempistica necessaria affinché il problema sia concretamente risolto, risulta agli interroganti che il Ministero e gli altri organismi interpellati, oltre a fornire una generica motivazione di "mancanza dei fondi", stiano mettendo in atto la classica tecnica dello "scarica barile" per fuggire alle proprie responsabilità;

oltre ad essere, da un lato, del tutto condivisibile per gli interroganti il fatto che una delle cause che hanno generato tali ritardi sia l'incapacità di programmare le risorse economiche necessarie per la copertura degli incarichi di supplenza breve, dall'altro, come riportato da alcune fonti di stampa ("Orizzonte Scuola" del 28 gennaio 2016) tale situazione deriverebbe anche dalla farraginosità e lentezza del sistema informatico "Sidi" col quale il Ministero gestisce la liquidazione degli stipendi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso procedere, senza ulteriori indugi, al pagamento degli stipendi arretrati in favore dei docenti che abbiano svolto e stiano svolgendo supplenze brevi e se siano allo studio iniziative o misure atte a definire una procedura informatica più efficace e rapida, in grado di garantire in futuro una puntuale corresponsione degli emolumenti.

(3-02746)

ORELLANA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il Sistema sanitario nazionale (SSN) è indubbiamente un'eccellenza a livello internazionale, sia per la sua universalità, sia per la qualità delle strutture e delle professionalità;

tuttavia, a partire dalla fine degli anni '80, sono emerse alcune significative incongruenze tra domanda di salute ed offerta delle prestazioni, che hanno dato luogo a squilibri ancora oggi in gran parte irrisolti;

la crisi economica e le conseguenti misure per il controllo della spesa sanitaria pubblica (fissazione di *spending cap*, aumento delle quote di compartecipazione, contenimento dei listini, eccetera), adottate a partire dal 2012, hanno acuito queste problematiche, determinando un impatto negativo considerevole su equità, accessibilità ed appropriatezza delle cure;

in proposito, di particolare rilievo è il decreto ministeriale 9 dicembre 2015, recante "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale

erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", che individua tali criteri per 203 prestazioni di assistenza specialistica in ambulatorio;
l'applicazione del decreto, sin dai primi giorni dall'entrata in vigore, ha determinato l'insorgere di numerose criticità, con specifico riferimento ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni;
la dimensione della tempestività dell'erogazione della prestazione non è considerata e affrontata dal decreto che, nel prevedere le condizioni di erogabilità delle prestazioni, le indicazioni di appropriatezza prescrittiva e le note limitative, non introduce un tempo massimo di attesa per ciascuna prestazione, che rappresenterebbe, invece, un importante elemento di garanzia per i cittadini;
considerato che:
secondo quanto riportato dal Libro bianco sulla corruzione in Sanità, pubblicato nel 2014 dall'istituto "Per la promozione sull'etica in sanità", il costo stimato della corruzione nel sistema sanitario italiano supera i 23 miliardi di euro;
il 5 aprile 2016 un'inchiesta della Procura di Salerno ha rivelato l'esistenza, presso l'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno, di un sistema di tangenti riguardante le liste di attesa per i malati terminali, i quali potevano anticipare le operazioni chirurgiche cui dovevano essere sottoposti pagando dai 1.500 ai 6.000 euro;
in occasione della prima giornata nazionale contro la corruzione in sanità, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, censurando duramente quanto accaduto a Salerno, ha ricordato che nel piano nazionale anticorruzione la gestione delle liste di attesa è una delle principali fonti di criticità, come riportato da un articolo di "la Repubblica" del 6 aprile 2016,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno implementare i lavori per il nuovo piano nazionale di governo delle liste di attesa (2014-2016);
quali misure intenda adottare al fine di ridurre i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e, al contempo, migliorare la trasparenza delle procedure, nel rispetto della *privacy* dei pazienti.
(3-02748)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PANIZZA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
Premesso che:
il 2 per mille per le associazioni culturali è una delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che potrebbe essere di interesse per le associazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
l'articolo 1, comma 985 della legge dispone la costituzione di un apposito elenco, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di destinare il 2 per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale;
si tratta di una disposizione che concentra l'attenzione dei contribuenti sul sostegno alle attività delle associazioni culturali ed il testo della legge è molto sintetico e rimanda ad un successivo decreto, non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, che doveva essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (quindi entro il 30 gennaio 2016) per definire i «requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza»;
ad oggi, tuttavia, tale decreto non è stato ancora emanato e, come è noto, in Italia non esiste un unico elenco delle associazioni culturali e vi sono enti non iscritti in alcun elenco;
sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo vi è esclusivamente un "*tutorial*", che tra l'altro prevede come termine di iscrizione la data l'11 aprile 2016 e che, per quanto concerne il requisito "soggetto" evidenzia che si deve trattare di associazioni, di cui al libro I del codice civile, che: secondo il proprio atto costitutivo e/o statuto, hanno la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali; risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda;
considerato che a parere dell'interrogante:

la costituzione di un nuovo "apposito elenco nazionale" apre una prospettiva e pone dei quesiti da risolvere, anche alla luce del fatto che la legislazione italiana ha già sperimentato un meccanismo simile previsto dall'articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;
il precedente potrebbe essere utilizzato incautamente dal Governo come traccia per definire i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco delle associazioni, come previsto dalla legge di stabilità per il 2016. La precedente norma del 2012 consente infatti ai cittadini di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF ed il decreto attuativo ha definito le modalità per individuare i soggetti ammessi al riparto, che in sintesi hanno dettato criteri di accesso molto selettivi;
questi criteri prevedono attività di valore complessivamente almeno pari a 150.000 di euro nei 5 anni precedenti, svolgendo attività di tutela, di promozione o di valorizzazione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici, ovvero aperti alla pubblica fruizione. Il risultato di questi criteri è una piccola lista di enti inseriti, che, per il 2012, è stata di 13 organizzazioni, per il 2013 di 17, per il 2014 di 16 e per il 2015 di 19. Allo stato attuale l'effettiva erogazione di fondi risente di forti ritardi;
i fondi stanziati per quell'intervento erano di circa 2 milioni di euro all'anno, mentre l'attuale provvedimento parla di 100 milioni per il solo 2016. Il rischio è che si utilizzino i criteri già definiti per il 5 per mille, concepito per le attività di tutela dei beni culturali, per affrontare la nuova misura destinata, invece, alle associazioni culturali;
non si tratta più solo di sostenere attività di tutela, di promozione o di valorizzazione di beni culturali o paesaggistici realizzati da grandi organismi, ma di sostenere tutte le attività realizzate da associazioni culturali, che andrebbero individuate, semmai, secondo le indicazioni dell'insieme delle convenzioni Unesco, con una particolare attenzione alla convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ed alla convenzione Unesco per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;
tenuto conto che:
un criterio molto definito e chiaro è, ad esempio, l'iscrizione ai registri regionali e questo includerebbe sia le associazioni di volontariato che le associazioni di promozione sociale. Resterebbe da definire, solo se si volesse incautamente allargare la platea e differenziarla rispetto ai requisiti del 5 per mille, quali requisiti debbano avere le organizzazioni, che non sono iscritte a questi registri, ma che sono a tutti gli effetti associazioni culturali. Questa opzione aprirebbe a grandi difficoltà e discrezionalità, con il rischio di escludere organismi di piccole e medie dimensioni e/o potrebbe includere organizzazioni che non sono affatto associazioni;
in pratica, se il 2 per mille deve diventare un vero volano per il sostegno alle attività delle associazioni culturali, dovrebbe basarsi sulla natura non economica delle attività delle organizzazioni e somigliare il più possibile al 5 per mille, permettendo ai contribuenti di individuare la singola associazione, sulla quale ricade la propria scelta, attraverso il codice fiscale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano quanto mai urgente procedere alla costituzione dell'elenco;
quali associazioni potranno entrare nell'elenco.
(3-02742)
BELLOT - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
Premesso che:
l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), ha stabilito che: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";
con nota prot. n. 3751 del 15 febbraio 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze ha informato il Comune di Alleghe (Belluno) che le delibere di Consiglio comunale n. 35 del 1° ottobre 2015,

istitutiva dell'imposta di soggiorno, e di Giunta comunale n. 77 del 22 ottobre 2015, che definisce la misura dell'imposta, sono da ritenersi inefficaci per l'anno 2016;
nella sola provincia di Belluno, altri tre Comuni, Rocca Pietore, Selva di Cadore e Cortina d'Ampezzo, hanno ricevuto dal Ministero la medesima comunicazione sull'inefficacia delle delibere istitutive della tassa di soggiorno e la conseguente sospensione per il 2016;
la nota ministeriale basa la sua interpretazione sulla deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 74 del 16 ottobre 2008, in cui si evidenzia che "l'istituzione ex novo di un tributo, che nella fattispecie era l'addizionale comunale all'IRPEF, deve essere equiparata ad un aumento dello stesso" e che: "Un'interpretazione siffatta vanificherebbe la ratio stessa della legge, che è quella di rendere statica la situazione della fiscalità locale sino all'effettiva realizzazione del federalismo fiscale. Ammettere la possibilità per il comune di applicare per la prima volta l'addizionale al tributo, in costanza del generale divieto di incremento della pressione fiscale locale, sarebbe in palese contraddizione logica con suddetto (ed esplicitamente dichiarato) intento del legislatore". In tale deliberazione, si fa anche richiamo alla circolare n. 1 - 2424/2003/DPF/UFF del 1° febbraio 2003, in cui si evidenzia che: "Non si può infatti negare che, ove il comune istituisse per l'anno in corso l'addizionale comunale all'Irpef si assisterebbe ad una variazione dell'assetto delle aliquote deliberato dall'ente locale per l'anno precedente, che era caratterizzato da un'aliquota pari a 0";
la nota ministeriale si richiama alla "pressione fiscale locale" e ad una precedente deliberazione della Corte dei conti dell'11 febbraio 2003 che a sua volta fa esplicito riferimento all'addizionale comunale (a cui si applicano delle aliquote);
a giudizio dell'interrogante, le delibere della Corte dei conti, pertinenti rispetto ai casi specifici a cui si riferiscono, che riguardano norme che sospendevano l'aumento delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, se traslate, invece, al caso relativo all'istituzione di un'imposta di soggiorno, sono inadatte ed estranee in quanto: 1) l'imposta di soggiorno è a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte, non determinando l'aumento della pressione fiscale per i residenti; 2) l'imposta di soggiorno ricade indistintamente sia sui cittadini che hanno domicilio fiscale in Italia che su quelli che non hanno domicilio fiscale in Italia; 3) la destinazione vincolata consente di qualificare l'imposta di soggiorno come un tributo di scopo, essendo facilmente individuabile nel soggetto passivo un potenziale, ma non necessariamente esclusivo, fruitore e destinatario dei servizi e delle opere finanziate con il gettito conseguito, quale risultato del sacrificio economico impostogli in ragione della capacità contributiva manifestata; 4) l'imposta di soggiorno, oltre al beneficio per gli operatori e fruitori del turismo, può offrire anche un riflesso a vantaggio della popolazione del comune sia per la possibilità di deviare le risorse finanziarie prima destinate al turismo ad altri servizi di interesse collettivo, sia per possibili interventi in riduzione sulle addizionali IRPEF, sulle aliquote IMU o del canone di occupazione del suolo pubblico, potendo determinare il raggiungimento dell'obiettivo dell'art. 1, comma 26, citato di una riduzione della pressione della fiscalità locale; 5) il comma 26 facendo riferimento agli "aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe" non è applicabile all'imposta di soggiorno configurandosi questa come una generica "misura dell'imposta" e non come aliquota o tariffa;
l'interpretazione ministeriale a giudizio dell'interrogante estremamente opinabile e di carattere eccessivamente penalizzante, che sospende l'applicazione della tassa di soggiorno introdotta da diversi Comuni nel 2015, determina di fatto un'evidente e intollerabile discriminazione e disparità di trattamento tra Comuni che avevano già deliberato tale imposta precedentemente e Comuni che, dovendo adeguare le proprie strutture e i propri servizi per valorizzare le risorse locali che sono sinonimo di investimento in campo turistico, l'hanno introdotta solo nel 2015. I primi continuano a percepirla, continuando a migliorare la propria offerta in campo turistico e garantire i servizi alle strutture ricettive e ai turisti, i secondi saranno impossibilitati ad esercitarla, con gravi danni alla fruizione di adeguati servizi anche da parte dei residenti;
il decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno deve

"essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, (...) manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali", spese che i piccoli Comuni a elevata vocazione turistica, diffusi in grandi quantità sul nostro territorio e che spesso fanno parte di prestigiose classifiche internazionali, non riescono a finanziare con le ordinarie entrate di bilancio. Sembrerebbe quindi del tutto opportuno, al fine del mantenimento di adeguati livelli di offerta artistica, culturale e ambientale, porre a carico anche dei turisti, la cui qualifica mostra oggettivamente una capacità a sostenerla, una piccola imposta che viene così sottratta ad un eventuale maggiore aggravio per i contribuenti residenti;

nel Comune di Cortina d'Ampezzo, come si apprende dalla stampa locale, i mancati introiti derivanti dalla sospensione dell'imposta di soggiorno avranno gravi conseguenze in termini occupazionali prospettando persino la necessità per la società controllata Servizi Ampezzo di licenziare personale. Possibili ripercussioni anche per la candidatura ai mondiali di sci alpino 2021: la fondazione per i mondiali non potrà contare sui finanziamenti previsti nella programmazione fatta nel 2015 che dovrà quindi essere rivista,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'economia non ritenga opportuno intervenire con urgenza emanando direttive chiare sull'interpretazione dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, nel senso della non applicabilità della norma relativamente all'imposta di soggiorno deliberata dagli enti locali nell'anno 2015, ovvero se non ritenga necessario intervenire, prevedendo un'interpretazione autentica della norma nel senso più favorevole ai Comuni, evitando intollerabili discriminazioni e se, infine, non ritenga necessario e urgente annullare le decisioni già comunicate ai Comuni interessati;

se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non ritenga necessario, al fine di sostenere i Comuni, alcuni dei quali già fortemente colpiti dalla crisi economica, come quelli di Alleghe, Rocca Pietore, Selva di Cadore e Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, e conseguentemente interessati dal fenomeno dello spopolamento, situati in aree marginali, montane e scarsamente infrastrutturate dove la principale risorsa è il turismo, intervenire con decisione per evitare la sospensione dell'imposta di soggiorno per tutti gli enti locali colpiti da un provvedimento così fortemente penalizzante per gli aspetti artistici, culturali, ambientali e di accoglienza turistica.

(3-02747)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUVOLO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, ha allineato conservatori ed accademie all'università, abilitandoli a rilasciare diplomi accademici di primo e secondo livello;

tale circostanza ha indotto le province, ora in soppressione, a ritenersi esonerate dalle competenze ad esse assegnate dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 3 (comma 1, lett. *b)* e comma 2), in materia di realizzazione, fornitura e alla manutenzione ordinaria delle sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore (compresi i licei artistici e gli istituti d'arte), di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;

nel frattempo, il riordino previsto dalla legge di riforma del settore artistico-musicale non è stato ancora completato e un numero consistente di allievi dei conservatori sono iscritti e continuano a frequentare i corsi pre-accademici, che corrispondono ai corsi di scuola media superiore, lasciando, nel contempo, il sistema dell'alta formazione artistico-musicale in una grave e inaccettabile incertezza;

a rendere ancora più preoccupante il quadro descritto è la circostanza che la situazione di molti istituti risulta particolarmente grave, per mancanza di mezzi e impossibilità di accollarsi direttamente le spese delle utenze, di assolvere alla manutenzione degli edifici, fino ad arrivare, in numerosi casi, all'impossibilità di pagare gli stipendi al personale;

il 13 ottobre 2014 è stata data notizia dell'avvio del cantiere AFAM (Alta formazione artistica musicale e coreutica), chiamato a predisporre un rapporto per ridefinire il futuro del settore. Fra gli obiettivi del cantiere, la revisione della *governance,* la razionalizzazione della distribuzione dell'offerta formativa secondo i criteri e indicatori di accreditamento, l'avvio di percorsi formativi di III livello (dottorati), nuove regole di distribuzione del finanziamento ordinario con l'individuazione di quote premiali crescenti, lo stato giuridico del personale;

con comunicato del 15 dicembre 2014, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha pubblicato il documento "Chiamati alle arti", elaborato dal cantiere AFAM, evidenziando che lo stesso avrebbe dovuto costituire il punto di partenza per una fase di ascolto ampia e attenta con i mondi di riferimento e gli esperti di settore, ai fini dell'elaborazione della proposta di riforma. Riforma oggi ancora attesa;

le risorse per il funzionamento degli istituti di alta formazione artistico-musicale (Afam), attribuite annualmente, da ultimo dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 369) che ha autorizzato, a regime, la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle accademie non statali di belle arti e ha incrementato le risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati di euro 5 milioni per il 2016, risultano, in ogni caso, drammaticamente inadeguate alle necessità economiche di questi istituti di eccellenza e degli enti locali oramai economicamente soffocati;

considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:

in data 27 gennaio 2016, si sono riunite congiuntamente a Roma, nella sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Conferenze nazionali dei conservatori statali e non statali, dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli studenti, con lo scopo di discutere della precaria situazione del sistema dei conservatori statali e non statali italiani;

in tale sede, è stata votata all'unanimità una mozione indirizzata al Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e agli organi istituzionali competenti, che denuncia il blocco del processo di riforma del sistema dell'alta formazione musicale (AFAM), a seguito della mancata emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 508;

come precedentemente accennato, infatti, a distanza di 17 anni dall'entrata in vigore della citata legge, sono stati emanati soltanto 2 decreti attuativi: il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, che ha sancito i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali e il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, che ha disciplinato la definizione degli ordinamenti didattici degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

attraverso la citata mozione, le Conferenze nazionali riunite hanno chiesto alle istituzioni e agli organi competenti risposte immediate e azioni concrete da realizzarsi non oltre il mese di febbraio 2016, per permettere il corretto avvio del prossimo anno accademico relativamente alla definizione di un nuovo sistema di reclutamento del personale docente, all'ordinamento dei corsi di studio, alla statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali (ex istituti musicali pareggiati) e all'incremento delle risorse a disposizione del sistema. Anche quest'ultima scadenza risulta essere stata disattesa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario dare immediata attuazione alla previsione normativa di cui alla legge n. 508 del 1999, emanando quanto prima i regolamenti ancora mancanti per la sua completa attuazione;

quali orientamenti intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere la protratta *vacatio legis*, che impedisce la totale implementazione della riforma del sistema di alta formazione artistico-musicale, nonché la tutela di un settore di eccellenza del nostro Paese;

se e in quali tempi intendano intervenire attraverso la promozione di provvedimenti legislativi idonei, volti a garantire l'efficacia delle procedure richieste in premessa, già all'avvio del prossimo anno accademico, oltre allo stanziamento di adeguate risorse, volte al supporto degli oneri in capo alle

province e agli altri enti locali coinvolti nel processo di riordino del sistema dell'alta formazione artistico-musicale.

(4-05591)

TOSATO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il comma 26 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha stabilito la sospensione dell'efficacia, per l'anno 2016, delle «leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»;

con il parere n. 35/2016 del 9 febbraio 2016, la Corte dei conti, nella sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, ha ritenuto che la *ratio* della norma sia quella di «mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento»;

con una simile interpretazione estensiva, la Corte dei conti ritiene che il blocco debba dunque essere applicato a tutte le forme di variazione in aumento dei tributo a livello locale, «sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive»;

il blocco è stato ritenuto quindi compatibile anche con la costituzione dell'imposta di soggiorno *ex* art. 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, perché «il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2016 investe tutte le imposte, dirette ed indirette, e tutte le forme di maggiorazione (variazione in aumento e nuova istituzione di tributi)», indifferentemente dalla «circostanza che l'imposta di soggiorno, gravando nei confronti di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, non incide sui residenti del Comune» perché «l'obiettivo di contenimento della pressione fiscale risulta infatti indifferente rispetto al principio della residenza»;

questo contesto ha però creato situazioni di disparità molto forti per i gli enti locali: infatti, tra i Comuni che hanno deliberato l'imposta di soggiorno nel 2015, quelli che l'hanno applicata lo scorso anno potranno continuare a mantenerla, mentre quelli che avevano previsto l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2016 non potranno usufruirne;

non pare inoltre condivisibile l'irrilevanza del criterio di residenza come interpretato da parte della Corte dei conti perché, se la *ratio* della norma era quella di evitare che i Comuni potessero aggirare, con nuove imposizioni tributarie o aumenti delle stesse, l'esenzione dei tributi sulla prima casa, decisa a livello di Governo centrale, sicuramente la tassa di soggiorno non rientra in questa fattispecie, essendo questa pagata, in buona parte, da turisti, che non sono neanche cittadini italiani e che non sono quindi soggetti alla disciplina tributaria del nostro Paese;

eliminando la possibilità di poter usufruire di questa entrata, si contribuisce esclusivamente a depauperare gli enti locali di ulteriori risorse finanziarie e questo, inevitabilmente, si tradurrà in una diminuzione quantitativa e qualitativa dei servizi (quelli, inoltre, più essenziali per i cittadini);

una simile interpretazione sembra essere in netto contrasto con i principi di autonomia finanziaria stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, dove, seppur sottoposti al dovere di «osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea», agli enti locali è comunque riconosciuta la possibilità di stabilire e applicare tributi ed entrate proprie;

infine, a parere dell'interrogante, non si può neanche far rientrare l'interpretazione della Corte dei conti nel più generale obbligo di rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perché in evidente contrasto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere, attraverso gli adeguati strumenti normativi, ad una interpretazione autentica della norma contenuta nella disposizione del comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, al fine di escludere con certezza che il blocco a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi, a livello locale, rispetto a quelli già esistenti nel 2015, non comprende anche l'imposta di soggiorno, *ex* art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, specie per quei Comuni che, a gennaio 2016, risultavano aver già deliberato per

l'applicazione dell'imposta in oggetto durante l'anno in corso.
(4-05592)
PEPE, VACCIANO, DAVICO, MOLINARI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico* - Premesso che:
con il termine "subsidenza" la comunità scientifica intende lo spostamento verticale della crosta terrestre associato a fenomeni naturali e/o antropogenici. È ben noto come le attività estrattive del sottosuolo, riducendo la pressione interna alla crosta terrestre, determinano l'incremento di tale fenomeno che, nelle regioni costiere, contribuisce, in modo determinante a fenomeni erosivi della costa, con un grave impatto sulle attività produttive che vi hanno luogo, oltre che all'aumento del rischio idro-geologico;
in particolare, nel golfo di Venezia, negli ultimi 30 anni, il fenomeno della subsidenza, principalmente legato alle attività estrattive nell'Adriatico settentrionale, ha subito una importante accelerazione, portando la frequenza dei fenomeni di "acqua alta" da 2 a 4 volte all'anno;
considerato che:
stanti le attuali concessioni per lo sfruttamento minerario dell'Adriatico, le simulazioni del fenomeno della subsidenza nella zona della laguna di Venezia valutano un abbassamento della zona costiera rispetto al livello del mare di un valore compreso tra i 10 e i 20 centimetri nei prossimi 40 anni (si tenga conto che il centro della città di Venezia emerge sul livello del mare di soli 90 centimetri) con conseguente aumento della frequenza degli eventi di acqua alta dagli odierni 4 all'anno a 20 all'anno,
si chiede di sapere:
se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia in possesso di dati scientifici attendibili circa gli attuali regimi di subsidenza nel golfo di Venezia e dei fattori storici forzanti detti regimi;
se il Governo, all'atto delle concessioni per lo sfruttamento minerario del sottosuolo Adriatico, fosse a conoscenza del fenomeno della subsidenza e, in caso lo fosse, se abbia avuto informazioni attendibili circa i regimi di subsidenza che tale sfruttamento avrebbe provocato a Venezia;
quali interventi siano stati previsti per la salvaguardia della zona di Venezia dal rischio idrogeologico indotto dai fenomeni di sfruttamento minerario del golfo e se detti interventi saranno fatti carico ai privati beneficiari delle concessioni di sfruttamento;
se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo abbia messo in atto un piano per la messa in sicurezza del patrimonio artistico e culturale della città di Venezia, messo a rischio dall'inevitabile abbassamento del suo centro rispetto al livello del mare, conseguente alle attività di sfruttamento minerario del sottosuolo adriatico; inoltre se eventuali interventi saranno fatti carico ai privati beneficiari di concessioni per lo sfruttamento minerario;
se siano stati previsti indennizzi per gli operatori turistici della zona costiera, le cui attività saranno danneggiate dai fenomeni erosivi associati a fenomeni di subsidenza, dovuti allo sfruttamento minerario del sottosuolo adriatico.
(4-05593)
MARTON, SANTANGELO, CRIMI, CASTALDI, BERTOROTTA, PUGLIA, MORONESE, DONNO, CAPPELLETTI, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), su impulso del Parlamento, effettua fin dal 2008 campagne di controllo straordinarie volte a combattere il fenomeno dei cosiddetti "falsi invalidi", arrivando a effettuare controlli su un numero imponente di assegnatari, prossimo ad un terzo degli stessi;
considerato che, risulta agli interroganti:
nell'ambito di tale campagna di controlli, si inquadra la vicenda del signor G.C., il quale, risultando assegnatario di beneficio erogato da INPS, in quanto affetto da un importante *deficit* visivo, causato da glaucoma congenito comportante un grado di visività di 1 ventesimo dall'occhio destro e assoluta cecità dall'occhio sinistro, viene sottoposto a un controllo nel febbraio 2013. In sede di controllo, il signor C. viene ritenuto non più titolato a percepire l'assegno mensile (ammontante a circa 150 euro) di

invalidità, a seguito dalla sua presentazione di alcuni documenti comprovanti il miglioramento del *visus* con occhiali, prescritti nel marzo 2010, dopo visita sostenuta all'ospedale Sacco di Milano, tali da ridurre il *deficit* visivo da 1 ventesimo a 1 decimo. A seguito di quanto esposto, C. rateizza, di comune accordo con INPS, la somma non dovuta erogata dal 2011;

in data 23 aprile 2014, tuttavia, G.C. riceve un atto di indagine della Guardia di finanza per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione al suo stato di invalidità;

il 10 ottobre 2014, il giornalista Fulvio Benelli del programma televisivo "Quinta Colonna" irrompe nell'autosalone di C. sottoponendo lo stesso ad un'intervista forzata e tendenziosa sull'argomento "Falsi Invalidi";

nell'ottobre 2014, non prima di aver chiesto chiarimenti presso la locale stazione della Guardia di finanza sulla chiusura delle indagini, C. nota l'esistenza sulla rete *internet* di un video, con il logo "GdF" (Guardia di finanza) in alto a sinistra che riprendeva la vita quotidiana dello stesso, con volto appannato, ma riconoscibile;

il 2 febbraio 2015 viene trasmesso dal programma televisivo "Quinta Colonna" un servizio sui falsi invalidi, incentrato sulla vicenda del signor C., all'interno del quale il comandante della GdF di Luino, Capitano Potenza, microfonato, si fa intervistare a bordo dell'auto di sevizio dal giornalista e dall'operatore video rilasciando alcune dichiarazioni su fatti riservati inerenti alla vita quotidiana di C.. Il tutto sarebbe avvenuto a processo non ancora iniziato;

alcuni video mostrati nel suddetto servizio televisivo non sarebbero contenuti nel fascicolo dell'accusa, quindi a maggior ragione riservati e non divulgabili. A giudizio degli interroganti è doveroso evidenziare come tale rappresentazione sia del tutto arbitraria della vicenda e possa essere risultata gravemente afflittiva per l'interessato;

in data 9 luglio 2015, il processo celebrato a carico del signor C. si chiude con una sentenza di non luogo a procedere (dunque in sede di udienza preliminare) per la non sussistenza del fatto. La pronuncia, nelle argomentazioni a sostegno del dispositivo, delinea la figura del signor C. in maniera sensibilmente diversa sia da quella profilata dal citato servizio televisivo, sia da ciò che emerge a seguito dalle dichiarazioni rilasciate dal comandante della Guardia di finanza. Nel testo della sentenza è possibile leggere, tra le altre, le seguenti affermazioni: "Si prende atto che G.C. affronta con grande coraggio la propria disabilità, cercando di fare quanto più gli è consentito", "Non si vede in cosa sia consistita la condotta di arteficio e raggiro che avrebbe indotto in errore INPS.", e infine "G.C. non ha simulato alcunché ne tratto in inganno alcuno";

considerato inoltre che:

l'ordinamento italiano tutela, per mezzo di diverse disposizioni normative, il diritto individuale alla *privacy* e la serena, equilibrata e libera formazione del convincimento del giudice nel dibattimento, sia sotto il profilo del diritto individuale del reo alla riservatezza e ad un giusto processo, sia sotto il profilo di rilevanza collettiva della corretta amministrazione della giustizia;

tra le previsioni di illecito penale tese a presidiare questi importanti presidi democratici di rango costituzionale, a parere degli interroganti è opportuno ricordare, a titolo esemplificativo, l'art. 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Trattamento illecito di dati) che tutela il linea generale il diritto alla riservatezza, gli articoli 114 (divieto di pubblicazione di atti ed immagini) e 329 (obbligo del segreto) del Codice di procedura penale che vietano la pubblicazione di atti del procedimento penale, fino a che non siano stati conoscibili dalla persona sottoposta a procedimento, nonché l'art. 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) che impone il segreto a coloro che per ragioni di ufficio vengono a conoscenza di informazioni riservate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive di competenza, al fine di prendere in considerazione ogni eventuale profilo di responsabilità disciplinare in relazione alle effettive condotte poste in essere dalla Guardia di finanza ed, eventualmente, irrogare le opportune sanzioni, qualora le emergende circostanze lo impongano;

se non ritenga, qualora dalle precedenti azioni emerga l'effettiva lesione dell'interesse legittimo, sia doveroso procedere ad una analisi dei sistemi di controllo della condotta dei pubblici dipendenti, che svolgono funzione di polizia giudiziaria, volta ad individuare eventuali ostacoli ad una efficace prevenzione di episodi di natura analoga a quello esposto.

(4-05594)

SPILABOTTE, SONEGO, MANCUSO, VALDINOSI, D'ADDA, FABBRI, SCALIA, ASTORRE, CANTINI, SOLLO, LIUZZI, CONTE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la chiusura dei conti dei Comuni del 2015, ovvero del primo anno "armonizzato", ha portato ad alcuni enti locali un'amara sorpresa al momento della definizione degli accertamenti relativi all'Imu;

i nuovi criteri contabili, infatti, limitano l'accertamento dell'entrata alle somme effettivamente incassate, con il rischio, in presenza di imprevedibili contrazioni dei pagamenti, non solo di generare disavanzi di amministrazione ma anche di determinare lo sforamento del saldo obiettivo del patto di stabilità 2015;

secondo il nuovo principio contabile, nel testo vigente all'inizio del 2015, le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti potevano accertarsi con due criteri alternativi. Era infatti possibile riferirsi o alle somme incassate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso, ovvero operare l'accertamento nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale;

sulla scorta di quanto sopra indicato, gli enti locali hanno operato la stima per la definizione dello stanziamento di entrata relativo all'Imu da inserire nel bilancio di previsione, tenendo conto del gettito storicamente incassato, ovvero delle stime di gettito ottenute facendo riferimento a quanto a suo tempo indicato nel portale del federalismo fiscale, implementato con le risultanze della banca dati comunale;

in particolare, quest'ultimo criterio è stato utilizzato dagli enti che hanno variato le aliquote rispetto all'anno precedente;

per effetto delle modifiche apportate al principio contabile dal decreto ministeriale 1° dicembre 2015, è stata eliminata la possibilità di accertare le entrate relative ai tributi in autoliquidazione sulla scorta dei dati di gettito stimati, rimanendo per i Comuni solo la possibilità di operare l'accertamento in base alle somme introitate entro la chiusura del rendiconto o entro la sua approvazione;

in tale modo i Comuni, nella definizione dei dati da indicare nel rendiconto dell'anno 2015, dovranno riferirsi alle somme introitate entro al massimo la metà del mese di marzo 2016;

secondo i termini attualmente previsti dal decreto legislativo n. 267 del 2000, infatti, lo schema di rendiconto deve essere approvato dalla Giunta comunale almeno 40 giorni prima della scadenza del termine per la sua approvazione, allo scopo di tenere conto del termine concesso ai revisori per la redazione della loro relazione e di quello previsto per il deposito dello schema di rendiconto in favore dei consiglieri;

considerato che:

diversi Comuni hanno registrato incassi Imu 2015 inferiori a quelli preventivati, non solo per effetto delle trattenute relative alla quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale riferita all'anno 2014 operate tardivamente dall'Agenzia delle entrate, trattenute che si sono cumulate con quelle dell'anno 2015, ma anche per effetto dei mancati pagamenti dei contribuenti;

infatti, il momento di crisi economica e la riduzione delle misure previste per il ravvedimento operoso (con abbassamento della sanzione dal 3 all'1,5 per cento per i versamenti tardivi operati entro 90 giorni dalla scadenza, stabilito dal decreto legislativo n. 158 del 2015), hanno spinto diversi contribuenti a differire il più possibile il versamento del tributo;

considerato, inoltre, che:

il fenomeno dei mancati introiti ha riguardato in maniera ancora più pesante quei Comuni che avevano introdotto aumenti di aliquote, i quali hanno effetto in termini di cassa solo sul saldo di dicembre;

i mancati introiti registrati (o registrabili) entro la metà del mese di marzo 2016 comportano, in virtù delle nuove regole contabili, l'impossibilità di accertare integralmente l'entrata prevista, con il possibile

emergere di disavanzi di amministrazione, che in molti casi vanno ad aggiungersi al disavanzo da riaccertamento straordinario, da assorbire però secondo le regole ordinarie dell'articolo 188 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Inoltre, tali minori accertamenti possono determinare il mancato rispetto del patto di stabilità interno, da certificare entro il 31 marzo 2016;
nel previgente ordinamento contabile, il principio n. 2 ammetteva invece diversi criteri per l'accertamento delle entrate tributarie, tra i quali vi era «l'acquisizione della denuncia», vale a dire la possibilità di accertare l'entrata sulla base delle risultanze della banca dati comunale del tributo. La soluzione al problema non potrà arrivare neppure dall'annunciato correttivo al principio contabile, approvato dalla "Commissione Arconet" (Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali presso il Ministero) nella seduta del 20 gennaio 2016, in base al quale sarà possibile accertare l'entrata sulla base del dato storico poiché la nuova regola troverà applicazione solo per l'addizionale comunale Irpef. Per quest'ultimo prelievo sarà altresì possibile, nel caso di modifica delle aliquote o della soglia di esenzione, operare l'accertamento riproporzionando il dato storico ovvero ricorrendo a stime prudenziali, comunque in misura non superiore al gettito ottenuto dall'apposito simulatore disponibile nel sito del portale del federalismo fiscale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda estendere l'applicabilità di tale criterio anche a Imu e Tasi, quantomeno nei casi in cui si registrino improvvise contrazioni del gettito storico, dovute a cause contingenti non imputabili all'ente, al fine di evitare imprevedibili disavanzi di amministrazione e pesanti conseguenze sul patto di stabilità e sui nuovi equilibri di bilancio;
quali iniziative intenda intraprendere per ovviare ai risultati poco efficienti per i Comuni, determinati dai nuovi criteri contabili citati.
(4-05595)
RAZZI, SCIASCIA, DE SIANO, SERAFINI, FAZZONE, GIRO, MALAN, FLORIS, BERTACCO, AMIDEI, PELINO, SIBILIA, CERONI, ALICATA, BOCCARDI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
sovente lungo la rete stradale ed autostradale italiana accadono gravissimi incidenti, causati da automobilisti che imboccano in senso contrario a quello di marcia le arterie, magari sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
nella maggior parte dei casi, tali manovre vengono effettuate nelle vicinanze degli svincoli autostradali e, spesso, sono causa di incidenti mortali;
l'articolo 143 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, rubricato "Posizione dei veicoli sulla carreggiata", al comma 11 prevede che: "Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 651";
il successivo comma 12 dispone, inoltre, che: "Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 321 a euro 1.282. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi";
l'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale, legge 23 marzo 2016, n. 41, ha introdotto, all'articolo 1, comma 1, numero 2), per il conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, in stato di ebbrezza, cagioni per colpa la morte di una persona, la pena della reclusione da 5 a 10 anni;
tali disposizioni di legge, seppur decisamente aspre e severe, non trovano facilmente applicazione, poiché non vi è un costante controllo delle arterie stradali italiane nei tratti ad alta percorribilità, e non sono previsti sistemi deterrenti all'adozione delle suddette condotte;
sarebbe, dunque, auspicabile predisporre dei sistemi che impediscano l'effettuazione di tali manovre,

magari attraverso l'installazione di barriere retrattili sul manto stradale che consentano il transito nel verso corretto e lo inibiscano in caso di accesso contrario al senso di marcia;
tali barriere, oltre ad impedire l'accesso contromano alle arterie stradali, potrebbero altresì dare un segnale di allerta all'autista che, per disattenzione, abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, non si sia accorto dell'infausta manovra;
a giudizio degli interroganti bisognerebbe attivarsi, in tempi celeri, affinché si scongiuri il ripetuto verificarsi di incidenti mortali, soprattutto nelle notti del fine settimana (cosiddette stragi del sabato sera), riportando la circolazione stradale alla normale sicurezza,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per disincentivare la guida contromano, tramite l'adozione di politiche dissuasive e non invasive;
se non ritenga necessaria la predisposizione di sistemi atti ed idonei a scongiurare l'accesso contromano alle maggiori arterie stradali e autostradali italiane, in maniera tale da evitare ulteriori gravi incidenti mortali;
a quanto ammontino gli incidenti mortali annuali in Italia, sulla base dei dati dell'ultimo quinquennio, e se ad oggi il *trend*, dopo una progressiva diminuzione a partire dal 2003 (quando è entrata in vigore la patente a punti), sia nuovamente in ascesa.
(4-05596)
CERVELLINI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
come si apprende da notizie diffuse sul *web*, prosegue l'*iter* per la realizzazione del nuovo centro commerciale Esselunga, nel quartiere Infernetto a Roma;
si tratterebbe di un vecchio progetto del 2006 riesumato ad agosto 2015, prima della definizione del Piano di assetto idrogeologico della Regione Lazio, per aggirare eventuali divieti che deriverebbero dalla natura dell'area scelta, a ridosso del parco di Castel Fusano, in una zona con falda acquifera affiorante, ad alto rischio idrogeologico;
la zona interessata alla costruzione del nuovo centro commerciale è un'area agricola, subito a ridosso delle case di via Gargiulo, quasi al livello del mare, che ha più volte cambiato destinazione urbanistica per permetterne l'edificabilità, ma che tutti sanno essere soggetta a facili allagamenti. Neppure è stato affrontato il problema dell'avanzamento del cuneo salino, dovuto all'abbassamento delle acque di falda, a quanto risulta all'interrogante nel silenzio assoluto dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;
all'inizio del mese di febbraio 2016 il prefetto Vulpiani, incontrando i rappresentanti del Comitato di quartiere Infernetto, avrebbe confermato che l'*iter* autorizzativo, relativo alla realizzazione del centro commerciale Esselunga, in via del canale della Lingua, è attualmente in corso, presso l'ufficio Urbanistica del Comune di Roma, presso il quale sarebbero stati consegnati elaborati a completamento del progetto, che prevede circa 30.000 metri quadrati tra superfici coperte e parcheggi, nonché 4.000 metri quadrati di vasche per la raccolta dell'acqua piovana,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per cui il Comune di Roma, in questi anni, non si è mai preoccupato del problema idraulico del territorio e degli ulteriori problemi che questa megastruttura (il centro commerciale che non vuole nessuno per il suo impatto sul territorio) provocherebbe al già delicato equilibrio idrogeologico dell'Infernetto, un quartiere soggetto negli ultimi tempi a devastanti eventi edilizi;
quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo, affinché sia garantita la sicurezza del territorio del quartiere interessato dal progetto, per non assistere ad un ennesimo atto amministrativo da parte del Comune di Roma e della Regione Lazio, in cui non si tiene conto, né della volontà dei cittadini e delle associazioni di categoria, né della sicurezza idrogeologica.
(4-05597)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS - *Al Ministro*

dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
la scuola materna di Borgatello, nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena), è chiusa per inagibilità dal 2013 e la relazione del RUP (responsabile unico del procedimento) dell'amministrazione comunale ha evidenziato la non convenienza ad eseguire i lavori di consolidamento; l'amministrazione comunale ha deciso, quindi, di chiudere definitivamente la struttura invece di provvedere alla sua ristrutturazione;
già dal 2009 veniva prevista una nuova area, nel quartiere Borgatello, per l'edificazione di 6 sezioni di materna e degli uffici che attualmente insistono in un'altra area (in piazza Duomo). Detta area, con la definizione delle pratiche della convenzione con i lottizzanti, è entrata nella disponibilità dell'amministrazione comunale fin dalla seconda parte del 2014;
a Colle val d'Elsa esistono inoltre 2 plessi scolastici (in via XXV Aprile e via Don Minzoni) dove vi sarebbero numerose aule non utilizzate (almeno 6) e locali da ristrutturare e riutilizzare;
essendosi reso indispensabile il trasferimento dei bambini dalla vecchia scuola di Borgatello, presso la scuola elementare di S. Andrea, l'amministrazione, prima del 2014, ha ritenuto necessario prevedere la costruzione urgente di 2 sezioni per l'infanzia, con la prospettiva di fungere da polmone nelle varie fasi di riorganizzazione dei servizi scolastici. Tale progetto aveva anche ricevuto un contributo dalla Regione di 400.000 euro;
visto che, a quanto risulta agli interroganti:
la nuova amministrazione, insediatasi nel 2014, ha rinunciato alla edificazione delle 2 sezioni a S. Andrea, che avrebbero potuto permettere l'avvio dell'attività con l'inizio dell'anno scolastico 2015/2016, ed ha deciso di costruire una nuova scuola di 6 sezioni per l'infanzia, a ridosso della scuola media esistente ed in prossimità dell'area monumentale della Porta Nuova, posta all'ingresso del centro storico, del costo stimato di oltre 4 milioni di euro;
il comune di Colle Val d'Elsa ha ottenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un finanziamento di quasi 2 milioni di euro per realizzare la nuova struttura per la scuola dell'infanzia;
dopo alcuni passaggi amministrativi in Consiglio e in Giunta comunale, il 10 luglio 2015 il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo ed adottato la variante urbanistica per poter realizzare la nuova scuola e dotarla dei necessari spazi funzionalmente necessari. Nella stessa seduta, è stata approvata una mozione dove si impegnava il sindaco e la Giunta al coinvolgimento della cittadinanza, a partire dai genitori, sulla riorganizzazione scolastica;
nei giorni successivi, sono giunti all'amministrazione comunale e sono stati resi pubblici i pareri sul progetto di variante urbanistica della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e del Genio civile. La Soprintendenza, oltre a suggerire l'allontanamento della nuova scuola dall'area monumentale di Porta Nuova, ha negato il permesso di procedere alla realizzazione di una rotonda davanti alla scuola, perché violava una parte di un bene vincolato. Il Genio civile ha sollevato molti interrogativi sugli aspetti geologici e idrogeologici, soprattutto della nuova strada, parallela all'attuale via Volterrana, parte del progetto e della variante;
dato che il 29 settembre 2015 la Giunta comunale di Colle Val d'Elsa, ovviando di fatto alle prescrizioni suddette, ha riapprovato il progetto definitivo ed esecutivo, riducendone le previsioni iniziali e rinunciando alla realizzazione della nuova viabilità di accesso alla nuova scuola e rinunciando a procedere con gli espropri per la strada stessa e per reperire gli ulteriori spazi per il verde per la nuova e vecchia scuola. Contestualmente ha incaricato gli uffici di procedere alla gara di appalto per i primi 2 lotti, riguardanti il nuovo edificio, senza interessarsi ad elementi sostanziali quale appunto la viabilità di accesso, i necessari parcheggi e soprattutto di dotare le scuole (esistente e nuova scuola) degli spazi minimi indispensabili, come previsti dalla vigente normativa sull'edilizia scolastica (decreto ministeriale 18 dicembre 1975).
considerato che:
la scelta del Comune di Colle Val d'Elsa pare indirizzata piuttosto ad ottenere l'accesso al finanziamento ministeriale (di circa 2 milioni di euro) e ciò senza comunque attivare almeno il terzo lotto, che prevedrebbe la sistemazione degli accessi da via Volterrana alla scuola dell'infanzia e dei parcheggi prospicienti la nuova scuola;

le prescrizioni della Soprintendenza e del Genio civile rappresentano un enorme limite alla funzionalità della struttura, in quanto l'accesso in sicurezza con i veicoli al nuovo istituto scolastico non può più essere garantito, rischiando di creare enormi problemi di viabilità e quindi di sicurezza, oltre al mancato rispetto di diverse norme (ad esempio, sicurezza antincendio, superamento barriere architettoniche, eccetera);
da tempo è stato costituito un "Comitato contrario alla Nuova Scuola", particolarmente partecipato, che oltre ad osservazioni e considerazioni critiche sulla scelta dell'amministrazione comunale e sulle procedure applicate, ha prodotto un ricorso al TAR Toscana;
nel Comune di Colle Val d'Elsa sarebbe necessaria un'operazione di programmazione e di riorganizzazione dei servizi scolastici, con le necessarie e mirate ristrutturazioni degli edifici esistenti, come indicato dagli obiettivi prioritari delle misure ministeriali, e l'eventuale costruzione di nuovi ambienti se necessari, in luoghi più idonei e già nella disponibilità del Comune,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce degli elementi suddetti, ed al fine di evitare uno spreco di denaro pubblico (il nuovo edificio scolastico avrebbe costi di costruzione per ogni metro quadrato quasi doppi, rispetto ai costi medi per questa tipologia di costruzioni), oltre che di un grave errore per la città, intenda garantire comunque il finanziamento per la realizzazione di una scuola dove, di fatto a parere degli interroganti non risulteranno rispettate le dotazioni di *standard* minimi, come previsto dalla norme sull'edilizia scolastica (il *deficit* supera i metri quadrati 3.000 per una complessiva popolazione studentesca che a lavori ultimati sarebbe pari a circa 800 bambini, ai quali aggiungere docenti e personale); non è prevista una soluzione funzionale per viabilità di accesso e parcheggi (in quanto quella progettata non potrà essere realizzata, visto il contrasto con i parere di Soprintendenza e Genio civile); vi è una grave carenza di previsioni di gestione della sicurezza complessiva, sia nelle fasi di cantiere per la realizzazione della nuova scuola, che a lavori ultimati.
(4-05598)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la città di Firenze ha una grande tradizione nella moda che la rende una delle più attive in Italia e non solo, e l'industria della moda, ed in particolare dell'alta moda, contribuisce in modo significativo all'economia cittadina ed all'occupazione;
tra le aziende più importanti del settore moda a Firenze è presente "Guess Italia", che ha uno stabilimento dove attualmente lavorano oltre 200 addetti, molti dei quali giovani, capi famiglia ed altamente qualificati;
in Italia Guess ha trovato alte professionalità grazie alle quali, negli anni, ha accresciuto il livello qualitativo prodotto che le ha consentito di collocarsi nei livelli più alti di un mercato fortemente concorrenziale;
visto che, a quanto risulta agli interroganti:
verso la fine di febbraio 2016 è stato reso noto che la Guess Inc., con sede in U.S.A., controllante di Guess Italia e dello stabilimento di Firenze, ha deciso di delocalizzare in Svizzera (Lugano) importanti funzioni aziendali. Nello specifico, si tratta delle funzioni stile e prodotto per le linee Kid's e Underwear; tale delocalizzazione riguarda complessivamente 25 lavoratori, circa il 10 per cento della forza lavoro occupata presso il sito fiorentino;
il 17 marzo l'azienda ha poi comunicato alla Filctem Cgil e alla rappresentanza sindacale unitaria che delocalizzerà a Lugano tutte le funzioni sviluppo, prodotto e stile (finora gestite dalla struttura fiorentina), con la conseguente perdita di 90 posti di lavoro, circa la metà di quelli attuali;
i lavoratori insieme alla Filctem hanno cominciato, fin dall'inizio di marzo, una mobilitazione che ha trovato il suo apice nello sciopero del 18 marzo, a cui ha aderito il 90 per cento dei lavoratori, e nella manifestazione del 30 marzo, dal titolo evocativo «Firenze si sveste», alla quale hanno partecipato, oltre ai lavoratori della Guess, anche le delegazioni di molte altre aziende e durante la quale è stato denunciato, oltre alla situazione contingente della *griffe*, anche, come sottolineato dal sindacato, «la progressiva perdita di competenze del settore moda a Firenze, da sempre capitale del gusto e del

fashion»;
questa ulteriore riduzione della forza lavoro della struttura fiorentina fa seguito ad altre delocalizzazioni, come quella del reparto "Visual", ed il tutto avviene a meno di un anno dalla chiusura dell'associata bolognese Focus group Srl, ubicata a Crevalcore (Bologna), che, nel triennio 2013-2015, ha comportato la perdita di oltre 80 posti di lavoro;
considerato che:
la struttura fiorentina è ancora forte del *know how* acquisito sul territorio, che com'è noto è ricco di esperienza nel campo della moda ed ancora registra un alto valore aggiunto, in termini di professionalità, difficilmente riscontrabile fuori dal nostro Paese;
da anni i lavoratori e le rappresentanze sindacali chiedono un piano industriale, che possa garantire nel medio periodo il rilancio dell'azienda, senza aver mai avuto alcuna garanzia,
si chiede di sapere che cosa intendano fare i Ministri in indirizzo, per evitare una nuova delocalizzazione di una delle aziende più prestigiose del settore moda fiorentino e per scongiurare l'ipotesi che quasi 100 persone, con professionalità altamente qualificate, perdano il proprio posto di lavoro.
(4-05599)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
sabato 26 marzo 2016, Khalid Rawash, di rientro da un viaggio a Tunisi, per partecipare ad un convegno sulla pace e l'immigrazione, cui partecipava come delegato, è stato respinto, con modi fermi e decisi, all'aeroporto di Nizza ed espulso dalla Polizia francese di frontiera, in quanto ritenuto "persona non gradita" alla Repubblica secondo l'articolo 9 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, prevista normalmente per gli agenti diplomatici;
soltanto dopo un viaggio interminabile, ha potuto raggiungere il suo Paese, l'Italia, dopo essere stato forzosamente reimbarcato su un volo da Nizza a Tunisi contro la sua volontà, dopo aver dovuto passare una notte in una cella di sicurezza all'aeroporto tunisino e l'indomani, a sue spese, con un volo diretto da Tunisi a Milano, evitando, per ordine delle autorità francesi, il più comodo scalo di Nizza per raggiungere Imperia, sua città di residenza;
sottolineato che:
Khalid Rawash è cittadino italiano da 30 anni ed è titolare di doppio passaporto;
Khalid Rawash è un dottore del servizio sanitario pubblico italiano molto stimato, nonché un attivista e dirigente regionale e provinciale dell'Arci, presidente dell'associazione Arci "Handala" ed instancabile promotore di campagne a tutela dei diritti dei più deboli, nonché impegnato in movimenti per la pace e l'affermazione dei diritti, in quotidiane iniziative, che favoriscono l'inclusione sociale e la coesione tra i popoli;
ritenuto che quello che è avvenuto non abbia una spiegazione plausibile, oltre ad essere evidentemente un abuso nei confronti di un cittadino europeo a tutti gli effetti;
sottolineato che l'Arci nazionale si è fatta promotrice di una richiesta formale di spiegazioni direttamente all'ambasciata di Francia in Italia e per conoscenza ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di condannare l'episodio, esigendo le spiegazioni e le scuse del Governo francese;
quali misure intendano adottare per evitare che altri fatti incresciosi come quello descritto possano ripetersi in futuro.
(4-05600)
LANGELLA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
in data 3 aprile 2016, a Udine, è stata disputata la partita di calcio di serie A, Udinese-Napoli, nel corso della quale il centravanti della squadra del Napoli, Gonzalo Higuain, è stato espulso, in seguito

ad una doppia ammonizione;
in data 5 aprile è stato reso noto il provvedimento del giudice sportivo Gianpaolo Tosel, con il quale si irrogano al giocatore del Napoli ben 4 giornate di squalifica dai campi e precisamente: una giornata a causa dell'espulsione per doppia ammonizione e 3 giornate per la reazione successiva all'espulsione. Nel dispositivo del provvedimento si legge, infatti, secondo quanto riportato dalla stampa, che Higuain è stato squalificato "per aver rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa e compiuto nei suoi confronti un gesto irriguardoso fronteggiandolo e ponendogli entrambe le mani sul petto". Alle giornate di squalifica sono stati aggiunti 20.000 euro di multa;
agli esperti di diritto sportivo la sanzione è sembrata ingiustificata, poiché sembra che il fermo immagine dell'episodio all'origine del provvedimento mostri che, nel momento in cui il calciatore Higuain appoggia le mani sul petto dell'arbitro, la sua testa è in linea con il corpo, mentre quella dell'arbitro è protesa in avanti. Ciò dimostrerebbe che il calciatore abbia voluto, in un certo senso, proteggersi da uno scontro frontale e che abbia alzato le mani per gesto istintivo di protezione e non per offendere o mancare di riguardo al direttore di gara;
una così pesante squalifica appare, comunque, ingiustificata, dal momento che per precedenti dello stesso tenore, se non più gravi, il giudice sportivo aveva irrogato sanzioni molto meno severe, facendo sorgere il legittimo interrogativo se non si sia di fronte ad una manifesta disparità di trattamento;
limitare errori macroscopici risponde all'interesse del calcio e dello sport, poiché non deve accadere che qualcosa offuschi la capacità di giudizio della giustizia sportiva e, quindi, la sua onorabilità; per non parlare del fatto che gli italiani pagano una grande quantità di denaro per seguire il calcio e quindi hanno il diritto di pretendere che i campionati non siano condizionati né da malcostume, né da errori evitabili;
è quindi auspicabile a parere dell'interrogante il ricorso alla tecnologia, come la "moviola in campo", per dissipare nell'immediatezza dubbi circa il comportamento o i fatti da cui possano scaturire irrogazioni di sanzioni disciplinari, ma anche azioni che, se non correttamente valutate, possono avere conseguenze non indifferenti per il prosieguo del campionato,
si chiede di sapere:
quali azioni di competenza il Governo intenda porre in essere affinché la giustizia sportiva adotti linee di giudizio da evitare disparità palesi di trattamento di casi analoghi;
se non ritenga opportuno attivarsi presso gli organi competenti affinché venga introdotto, con tempestività, l'utilizzo dello strumento della "moviola in campo", almeno nel campionato di serie "A" e "B", al fine di rivedere nell'immediatezza le azioni dei soggetti impegnati in campo e dirimere, in tempo reale, le questioni più controverse.
(4-05601)
CONSIGLIO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in agricoltura sono impegnate circa 780.000 imprese agricole, in calo rispetto al 2012 (802.000) con circa 1,2 milioni di occupati, in aumento rispetto al 2012 (1,120 milioni);
nel complesso, il settore agroalimentare ha fatturato circa 135 miliardi di euro, toccando il *record* dell'*export* a quasi 40 miliardi, ed ha dato il maggior contributo al valore aggiunto, passando dai 31,8 miliardi del 2012 ai 32,2 miliardi di euro del 2015 (con un aumento dell'8,4 per cento);
tuttavia, sul settore gravano oltre alle sanzioni alla Federazione russa, che hanno bloccato le esportazioni verso quel Paese, anche la superproduzione di alcuni Stati, i prezzi che sono scesi nel 2015 dell'1,7 per cento, il calo dei consumi interni e la massiccia concorrenza dei Paesi extraeuropei;
ad aggravare la situazione ci sono anche i 6 miliardi in meno di contributi dall'Europa (il nostro Paese è quello più penalizzato dalla politica agricola comune 2014-2020) e gli accordi del TTIP (Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti) con gli USA che minacciano le nostre DOP;
in particolare, i settori agricoli che più soffrono della situazione di crisi sono quelli del pomodoro e degli agrumi. Il nostro Paese è *leader* europeo nella produzione dei pomodori, con un volume pari a 14,9 milioni di tonnellate, per una quota del 35 per cento del mercato, ma, a causa della concorrenza di

Paesi extraeuropei, come Cina e Marocco, che hanno aumentato le loro importazioni fino al 70 per cento, i prezzi del pomodoro ed in particolare del "Piccadilly" e "ciliegino" sono crollati a circa 30 centesimi al chilo;
per gli agrumi, in particolare arance, mandarini e limoni, il prezzo è sceso a 10 centesimi al chilo, per le arance, e a 15 per i mandarini (con un calo del 50 per cento), a causa della massiccia importazione dal Marocco, ma soprattutto dalla Turchia, che, dopo la chiusura del mercato russo, ha riversato tutta la sua produzione nel nostro Paese, dove in 5 anni si è perso un terzo della superficie coltivata ad agrumi;
nel settore delle carni i prezzi sono in caduta libera per l'arrivo massiccio di carne da Brasile e Paraguay, soprattutto congelata. Nell'arco di 3 anni le aziende suinicole italiane si sono ridotte del 10 per cento, a causa della concorrenza sleale e della mancanza dell'obbligo dell'etichetta d'origine sui salumi in commercio;
a una situazione che vede già 3 prosciutti su 4, venduti in Italia come nostrani, provenire da maiali nati all'estero, si aggiungono un repentino calo dei prezzi, che in circa 5 mesi ha perso oltre il 20 per cento (un maiale da carne viene pagato 1,2 euro al chilo) e la chiusura di circa un terzo degli allevamenti;
la caduta dei prezzi si avverte anche nel settore del grano duro (20 euro al quintale) che soffre di una consistente importazione da parte dei Paesi dell'est Europa, in particolare dall'Ucraina, che ha quadruplicato la sua esportazione, con scarsa garanzia di salubrità, e dall'invasione del grano dalla Turchia, che in 6 mesi ha raddoppiato la sua esportazione. In circa 2 anni si è perso il 15 per cento di superficie coltivata a grano;
sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono, infatti, circa 50.000 quelli a rischio nel settore del pomodoro e 25.000 negli agrumi;
l'Unione europea non è in grado di regolare la concorrenza interna e ancor meno quella extraeuropea, ma soprattutto si rivela a giudizio dell'interrogante ostile alle produzioni agricole italiane, soprattutto quelle di eccellenza,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche attivandosi a livello europeo, al fine di salvaguardare la nostra agricoltura ed in particolare i settori maggiormente colpiti dalla concorrenza di Paesi europei ed extraeuropei, al fine di evitare l'incessante calo del numero delle imprese impiegate nel settore.
(4-05602)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02550, del senatore Liuzzi, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente(Difesa):
3-02744, del senatore Marton ed altri, sulla presunta mancata applicazione della normativa di tutela della paternità in un caso in Puglia;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02746, della senatrice Blundo ed altri, sul pagamento degli stipendi agli insegnanti per le supplenze brevi;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-02743, del senatore Margiotta, sull'assegnazione di un contratto per le attività di trattamento di metalli provenienti da centrali nucleari da parte di Sogin ad un operatore privato svedese;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-02748, del senatore Orellana, sulle iniziative contro la corruzione nella sanità;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-02745, della senatrice Moronese ed altri, sulla gestione dei rifiuti in Campania.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-05588 del senatore Marton ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 595ª seduta pubblica del 17 marzo 2016, a pagina 69, sotto il titolo: "Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta", sostituire l'oggetto della votazione n. 6: "DDL n. 1894. ODG G1.102, il Relatore" con il seguente: "DDL n. 1894. Votazione finale".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.